SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI

--- VIII LEGISLATURA -

Doc. XXIII n. 5 VOLUME NOVANTAQUATTRESIMO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1994

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

VOLUME XCIV

Tribunale di Milano: sentenza - ordinanza del Giudice istruttore Elena Paciotti relativa al procedimento penale n. 921/80F del 3 giugno 1982 contro Antonio Achilli ed altri:

- Imputati	Pag.	1
- Imputazioni	»	16
Capitolo I – Premesse		
- Svolgimento del processo	»	133
- Fonti di prova	»	142
- Detenzione e libertà degli imputati	, »	147
CAPITOLO II – Le bande armate		
- Il delitto di banda armata	»	152
- Organizzatori e partecipi	»	162
- Recesso dalla banda armata	»	171
– Prima linea	»	178
- Cocori - Metropoli	»	202
CAPITOLO III – I singoli episodi criminosi	T	
Rapina nella sede Cisnal di Sesto San Giovanni	.»	232
- Irruzione nella sede della società Scaini accumulatori di Milano e danneggiamento della sede DC di Sesto San		
Giovanni	»	235
- Rapina e danneggiamento alla centrale Sip - Turro di Mi- lano	»	239
- Irruzione con rapina nella sede DC - sezione Affori di Mi- lano	»	240
Rapina – disarmo in danno della guardia giurata Giovacchino Cimarelli di Milano	»	242

- Manifestazione con detenzione di armi e occupazione della Stazione Centrale di Milano	Pag.	244
- Irruzione armata e danneggiamento nella sede dell'esattoria civica della Cariplo di Milano	»	248
- Ferimento del ginecologo Fulvio Nori di Milano	»	250
- «Esproprio» del supermercato «GS» di Bresso	»	252
- Tentata rapina all'armeria di Aldo Bozzi di Palazzolo Milanese	»	255
- Rapina - disarmo in danno della guardia di PS Agostino Di Masi di Bresso	»	257
- «Esproprio» del supermercato Esselunga di Milano	»	259
- Rapina di autovettura in danno di Costante Aversa di Milano e rapina di buste paga in danno del quotidiano Il Giorno di Milano	»	261
- Rapina - irruzione nella sede dell'Ordine dei medici di Milano	»	265
- Rapina in danno della guardia giurata Antonio Forlì di Milano	»	268
- Rapina in danno del metronotte Giovanni Colombo di Milano	»	270
- Attentato incendiario alla sede dell'Associazione indu- striali di Monza e Brianza di Monza e attentato dinamitardo alla sede del Corriere della Sera di Milano	»	272
- Rapina - irruzione nella sede dell'Associazione medici mutualistici di Milano	»	276
- Rapina all'armeria Velati di Gallarate	»	278
- Incendio della vettura di Gianfranco Fava, capo reparto della Cime di Cinisello Balsamo	»	281
- Rapina - irruzione nella sede della Publilabor di Milano .	»	283
- Corteo armato - sparatoria contro la sede dell'Assolombarda e tentativo di irruzione nella sede della Federlombarda di Milano	»	285
- Corteo armato e irruzione con rapina alla Magneti Marelli di Milano	" »	294
- Attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Crescenzago	»	299
- Rapina – irruzione nella sede della società Copega di Milano	»	301
- Attentati contro le stazioni dei Carabinieri di Bresso e di Corsico	»	303
- Irruzione – rapina nella sede della società Iseo di Milano	»	305

- Attentati dinamitardi in danno della metropolitana milanese	Pag.	306
- Rapina - irruzione nella sede del centro Puecher di Mila- no	»	309
- Devastazione degli stabilimenti della Magneti Marelli di Milano e della Sit Siemens di Settimo Milanese	»	311
- Ferimento di Roberto Anzalone di Milano	»	314
- Rapina e attentato all'armeria Speroni di Tradate	»	317
- Furto di automezzi per il progettato sequestro di William Sisti	»	323
- Rapina alla ditta Marino Michele di Monza	»	336
- Rapina alla Polfer della stazione Porta Genova di Milano	»	337
- Devastazione della stazione dei Carabinieri di Abbiate- grasso e rapina e attentato dinamitardo al Comando dei vigili urbani zona Vigentina di Milano	»	340
- Attentati dinamitardi commessi in contemporanea in danno di varie sedi DC di Cormano e Milano	»	345
- Rapina alla Sogim di Cormano	»	351
- Rapina al supermercato Upim-Sma di Cologno Monzese	»	353
- Tentata rapina al supermercato Esselunga di Milano	»	355
- Tentato ferimento di Antonio De Stefano di Milano	»	358
- Attentato dinamitardo all'Acna di Cesano Maderno	»	360
- Rapina in danno della guardia giurata Luigi Ariante	»	361
- Tentato omicidio di Armando Girotto di Milano	»	362
Reati connessi alla manifestazione per il «sei politico» a Milano	»	367
- Attentato dinamitardo alla sede DC di Desio	»	372
- Incendio di autovetture Alfa Romeo allo scalo ferrovia- rio Bovisa di Milano	»	374
- Devastazione dello stabilimento Honeywell di Segrate	»	376
- Progetto di devastazione dello Stabilimento Univac Sperry di Milano	»	379
- Ferimento di Francesco Giacomazzi e di Marzio Astarita .	»	381
- Attentato dinamitardo alla Camera del lavoro di Milano	»	387
- Devastazione della sede dell'Unione provinciale com- mercio e turismo di Milano	»	388
- Attentato al Bar dello sport di Cinisello Balsamo	»	391
- Omicidio di Giampiero Grandi di Milano	»	394

-	Devastazione della stazione dei Carabinieri di Cusano Milanino	Pag.	403
-	Incendio di un'autovettura dei vigili urbani di Cinisello Balsamo	»	405
-	Attentato dinamitardo alla stazione dei Carabinieri di Cologno Monzese	»	406
-	Progettato annientamento del personale di scorta al Procuratore della Repubblica di Milano Gresti	»	409
-	Rapina alla tabaccheria di Adele Grimoldi di Paderno Dugnano	»	412
_	Rapina alla Utet di Milano	»	414
_	Rapina con irruzione e attentato incendiario al Comando dei vigili urbani di Muggiò	»	415
_	Rapina e ferimento di Giovanni Longoni di Monza	»	417
	Tentata rapina in danno di Guglielmo Bragato, Adriano Meneghel e Santa Moretto di Muggiò	»	419
	Attentato dinamitardo alla stazione dei Carabinieri del Vigentino di Milano	»	421
	Tentata rapina in danno del laboratorio all'ingrosso di oro «T. Masella» di Milano	»	423
	Ricettazione di danaro e falsificazione di documenti rinvenuti in un borsello a Milano	»	425
	Detenzione qualificata e porto illegale di armi per esercitazioni nella zona di Valgrande	, »	427
-	Detenzione qualificata di armi - Cusano Milanino	»	430
_	Detenzione qualificata di armi – Cormano	»	432
_	Detenzione qualificata di armi – Milano	»	433
	Detenzione qualificata e porto di arma – Cinisello Balsamo, Cormano, L'Aquila	»	435
	Furto di autovetture e detenzione qualificata di armi – Milano, Seregno e Desio	»	437
_	Detenzione qualificata di armi - Cinisello Balsamo	»	438
-	Detenzione qualificata e porto illegale di armi	»	439
- :	Detenzione qualificata e porto illegale di armi - Milano	»	441
	Detenzione qualificata e porto illegale di due carabine – Milano	»	443
	Importazione illegale di armi dalla Svizzera – detenzione qualificata e porto di armi – ricettazione di danaro	»	444
i	Detenzione qualificata di esplosivi e munizioni rinvenuti n Monguzzo – ricettazione del materiale rinvenuto in		446

- Rapina al supermercato Upim-Sma di Cologno Monzese	Pag.	449	
- Propaganda e apologia sovversiva e pubblica istigazione	»	451	
- Rapina in danno dell'agenzia n. 12 del Banco di Napoli a Milano	»	462	
- Rapina in danno della Banca popolare di Novara a Cassolnovo	»	465	
- Falsificazione di documenti - sostituzione di persona - detenzione di munizioni - Milano	»	467	
- Favoreggiamento di Maurizio Pedrazzini - Milano	»	469	
 Detenzione qualificata e porto illegale di armi costituenti la dotazione della banda armata Cocori - Metropoli dal 1977 in poi 	»	471	
- Ricettazione di danaro - Milano	»	477	
- Attentato dinamitardo in danno della drogheria Despar di Emilio Riva di Milano	»	479	
- Diffusione di volantini rivendicanti l'omicidio Torreggia- ni - Milano	»	481	
 Rapina in danno dei carabinieri Giovanni Tricarico e Felice Quacquarelli con connessa tentata rapina dell'ore- ficeria di Piera Bignamini a Lacchiarella 	»	483	
- Rapina in danno del collezionista di armi Filippo Storino di Milano	»	486	
- Rapina in danno del notaio Adele Ricevuti di Milano	»	489	
- Detenzione qualificata, porto illegale di armi ed esplosivi e ricettazione del materiale rinvenuto a Rozzano	»	492	
 Detenzione qualificata, porto illegale di armi, bomba e munizioni, ricettazione del materiale rinvenuto a Mauri- zio Rotaris in Milano 	»	495	
- Rapina nell'abitazione di Geremia Giromini e Maria Zanier in Milano	»	498	
- Cessione e detenzione di arma	»	501	
- Rapina in danno del negozio di Giorgio Rosenfeld in Milano	»	502	
- Attentati dinamitardi in danno del bar «Adry» di Adria Bolchini e del panificio-pasticceria di G. Martellosio in Milano	»	505	
- Rapina in danno del Centro leader Hi-Fi di Giovanni Battista Milanesi in Milano	»	507	
- Rapina in danno della guardia giurata Vittorio Merletta in Milano	»	511	

- Rapina in danno dell'American Market di Aldo Russo in Milano	Pag.	513
- Detenzione qualificata e porto illegale di armi per esercitazione - Monte Farno	»	515
- Attentato incendiario in danno di una concessionaria Mercedes in Milano	»	519
- Rapina in danno del negozio di ottica di Luigi Calastra in Milano	»	521
- Rapine in danno del negozio di Lucia Monti e del vigile urbano Livio Moiraghi in Milano	»	523
- Rapina in danno dell'Agenzia immobiliare Stella in Mila- no	»	525
- Rapina in danno dello studio del ginecologo Spartaco Biondi in Milano	»	527
- Rapina in danno dello studio medico di Pietro Benini in Milano	»	528
- Rapina in danno di un vigile urbano durante un corteo armato	»	529
- Danneggiamento di macchine obliteratrici della Metropolitana milanese	»	530
- Minacce al personale della casa circondariale di Parma	»	532
- Favoreggiamento di Diego Forastieri a Monza e Brugherio	»	533
CAPITOLO IV – Le responsabilità dei singoli imputati		
- Achilli Antonio	»	536
- Albonetti Carlo	»	539
- Alfieri Vittorio	»	540
- Allevi Giulia	»	541
- Andreasi Anna	»	542
- Anselmi Giulio	»	543
- Azzaroni Alfredo	»	545
- Baglioni Enrico	»	546
- Baldasseroni Maurizio	»	552
- Balducchi Ernesto	»	554
- Barbierato Maria Grazia	»	557
- Barbieri Massimiliano	»	559

- Bellosi Francesco	Pag.	565
- Bertani Fiammetta	»	567
- Bevilacqua Rocco Ugo	»	569
- Bonicelli Giuseppe	»	572
- Borelli Giulia	»	573
- Borriello Gerardo	»	575
- Brambilla Elio	»	577
- Bruni Alessandro	»	579
- Bruno Fernando	»	582
- Cadoni Lucio	»	584
- Camagni Gian Oliviero	»	585
- Campari Marco	»	588
- Cariboni Stefano	»	590
- Ceraolo Attilio	»	591
- Ciceri Antonello	»	593
- Coda Franco	»	597
- Costa Eugenio	»	599
- Costa Maurizio	»	601
- Cotrufo Donato	»	603
- Crippa Giuseppe	»	604
- D'Angelo Alma	»	607
- D'Auria Lucio	»	608
- De Feo Domenico	»	610
- Del Giudice Pietro	»	612
- De Luca Fernando	»	617
- De Rosa Franco	»	620
- Di Gaetano Costanza	»	623
- Domenichini Massimo	»	625
- Donat-Cattin Marco	»	627
- Fagiano Marco	»	629
- Falcone Cipriano	»	630
- Falivene Piero	»	631
- Ferrandi Mario	»	633
- Ferretti Franco	»	634

- Ferro Renato	Pag.	636
- Fini Giovanni	»	638
- Fioretto Maurizio	»	640
- Fogagnolo Paolo	»	641
- Folini Maurizio	»	642
- Folloni Sergio	»	644
- Forastieri Diego	»	645
- Franzoni Paolo	»	646
- Fuga Gabriele	»	648
- Galmozzi Enrico	»	671
- Garbagnati Giovanni	»	674
- Garofalo Carlo	»	675
- Gatti Roberto	»	676
- Gemelli Andrea	»	679
- Genesi Renato	»	680
- Genova Leonardo	»	681
- Gioini Angelo	»	682
- Gnecchi Carlo	»	683
- Gorla Francesco	»	684
- Gottifredi Gianfranco	»	687
- Grappiolo Enrico	»	689
- Grimaldi Gabriele	»	690
- Gussoni Aldo	»	691
- Iaconis Pasquale	»	693
- Iannarelli Nicola	»	695
- Iemulo Raffaele	»	697
- Laronga Bruno	»	698
- Leggerini Emilio	»	701
- Libardi Massimo	»	702
- Longon Ivano	»	706
- Magnani Alba Donata	»	708
- Manzelli Paolo	»	710
- Marano Mario	»	711
- Margini Paolo	»	712

- Martucci Pietro	Pag.	714
- Mascheroni Graziella	»	716
- Maspero Franco	»	720
- Mazzola Umberto	»	722
- Memeo Giuseppe	»	726
- Meregalli Francesco	»	728
- Milesi Giorgio	»	730
- Minervino Claudio	»	731
- Minervino Roberto	»	735
– Mirra Maurizio	»	737
- Mondelli Angela	»	739
- Morandi Giovanni Battista	»	740
– Morelli Andrea	»	741
- Marrone Patrizia	»	743
- Muscovich Antonio	»	744
- Nava Roberto	»	746
- Paganin Luciano	»	747
– Palmero Piergiorgio	»	748
– Paparo Ciro	»	750
- Paris Riccardo	»	752
- Pasini Gatti Enrico	»	754
- Pasqualin Sonia	»	757
- Passoni Stefano	»	758
- Pastori Bruno	»	762
- Pedrazzini Maurizio	»	765
- Perrone Andrea	»	766
- Perusini Maria Grazia	»	767
- Pessina Luciano	»	768
- Petrilli Giulio	»	769
- Piazzi Alberto	»	771
- Pignataro Giovanna	»	772
- Pisapia Giuliano	»	773
- Prandi Massimo	»	778
Ricardi Marina	»	779
- Riva Valeriano	»	782

- Ronconi Susanna	Pag.	785
- Rossi Giovanni	»	786
- Rosso Roberto	»	787
- Rotaris Maurizio	»	789
- Rotella Franco	»	792
- Russo Silveria	»	795
- Russo Palombi Bruno	»	796
- Saccò Paolo	»	797
- Sandalo Roberto	»	798
- Scavino Marco	»	799
- Segio Sergio	»	800
- Silva Giorgio	»	804
- Solimano Nicola	»	806
- Sorella Federica	»	808
- Spagnoli Antonio	»	809
- Spina Giovanni	»	811
- Stefan Giovanni	»	812
- Tagliaferri Oscar	»	814
- Tibaldi Mario	»	816
- Torretti Marilena	»	818
- Tosi Massimo	»	819
- Trolli Massimo	»	821
- Valentino Giovanni	»	823
- Viario Albino	»	825
- Villa Pietro	»	827
- Viscardi Michele	»	828
- Vittoria Gabriele	»	829
- Waccher Claudio	»	830
- Zanon Franco	»	831
- Zanon Luciano	»	833
- Zerbini Giovanni Battista	»	835
– Zezza Luigi	»	836
– Zoppi Fabio	»	847
Dispositivo	»	849



(LA) CROPAR LE CIVILE E PENALE DI MILANO UFFICTO TO

SENTENZA - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Proc. Pen. N. 921/80-F -G.I.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano

ha pronunciato la seguente SENTENZA - ORDINANZA nel procedimento

contro

1)- ACHILLI	Antonio	- n. Milano, 18/7/1954, ivi res.v.Emilio de Marchi,3
2)- ALBONETTI	Carlo	- n. Roma, 9/7/1954, ivi res. v.Monticelli,2-dom. Milano, C.so P.ta Ticinese,75 * LATITANTE
3)- ALFIERI	Vittorio	- n. Pero (MI), 11/8/1956, ivi res. v. dei Caduti, 3 — + DETENUTO
4)- ALLEVI	Giulia	- n. Milano, 11/8/1933, ivi res. V.Padova, 72 —
5)- ANDREASI	Anná	- n. Mantova, 14/7/1960, ivi res. v.Rosselli, 4 —
6)- ANSELMI	Giulio	- n. Milano, 27/5/1959, res. S.Giuliano Milanese (MI), v. F.lli Cervi, 21 + DETENUTO

2

	•		
7)-	AZZARONI	Alfredo	- n. Rimini, 24/10/1922,res. Milano, v.Termopili,29
ა)-	BACLIONI	Enrico	- n. Milano, 5/11/1949, ivi res. v.S.Eusebio, 16 + DETENUTO
9)-	BALDASSERON I	Maurizio	- n. Milano, 31/10/1950, res. S.Donato Milanese (MI), v. Kennedy, 29/B * LATITANTE
10)-	BALDUCCHI	Ernesto	- n. Alzano Lombardo (BG), 16/11/1953,res.Monza,c.so Milano,30 - dom.Correzzana (MI), v. Kennedy, 1 + DETENUTO
11)-	BAKBILKATO	Maria Crazia	- n. S.Martino di Venezze (RO), 24/3/1958, dom.Milano v. Guarino, 4 * LATITANTE
12)-	BARBIERI	Massimiliano	- n. Romporto (MO), 11/8/1946, res.Milano, v.Mar Nero,5 + DETENUTO
13)-	HELLOS1	Francesco	- n. Colonno-Isola Comacina (CO), 9/9/1948, res. Como, v. Giovane Italia,12/A * LATITANTE
14)-	BERTAN1	Fiammetta	- n.Asola (Mn), 28/9/1954, dom. Desio (MI),v.le Sta- zione, 1 + DETENUTA
15)-	BFATTWCOAW	Rocco Ugo	- n. Candela (FG), 10/3/1949, dom. Milano, c.so P.ta Nuo-va n.52 + DETENUTO
16)-	BOSTCETET	Gruseppe	- n. Vilminore di Scalve (BG), 27/9/1948, res. Colere di Scalve, v. Vallesotto + DETENUTO

3

•	•	
17)- BORELLI	Giulia	- n. Novara, 29/9/1953, res. Milano, v.V.Monti,2 + DETENUTA
18)- BORRIELLO	Gerardo	- n. Napoli, 23/12/1956,res. Bollate (MI) v.Monte Amia- ta, 12 + DETENUTO
19)- BRAMBILLA	Elio	- n. Agrate Brianza (MI), 11/8/1952, ivi res. v. Monte Grappa, 19/D * LATITANTE
20)- BRUNI	Alessandro	 n. Castelletto Sopra Ticino (NO), 20/7/1952, res. Milano, v. Caterina da Forlina 32 DETENUTO
21)- BRUNO	Fernando	- n.Milano, 5/11/1960, ivi res. v. P. Mantegazza,14 -
22)- CADONI	Lucio	- n. Sassari, 29/3/1954, res Noceto (PR),v.Roma,5 -dom. Loculi (NU), v.Angioi,15 - + DETENUTO
23)- CAMAGNI	Gian Oliviero	<pre>- n. Milano, 29/3/1955,res. Bresso (MI) v.Bologna,11 - + DETENUTO</pre>
24)- CAMPARI	Marco	- n. Milano, 27/7/1947, ivi res. v.Nicola Palmieri,17 · + DETENUTO
25)- CARIBONI	Stefano	- n. Milano, 5/11/1952, res. Como, v.Don Guanella, 3 -
26)- CERAOLO	Attilio	- n. Sant'Angelo di Brolo (ME), 28/11/1951, res. Cinisello Balsamo (MI) v.Monte Grappa, 62/A
27)- CIÇERI	Antonello	<pre>- n. Erba (CO), 30/11/1953, ivi res.v.Fatebenefratel- li, 19 - + DETENUTO</pre>

5/

L

28)- CODA	Franco	- n. Milano, 29/9/1953,ivi res. v.G. Carcano,34 * LATITANTE
29)- COSTA	Lugenio	- n. Milano, 28/3/1957, res. Locate Triulzi, v.le P. Togliatti, 1 -dom. Gnigna- no fraz. di Carpiano (MI), v.S.Allende, 18 + DETENUTO
30)- COSTA	Maurizio	- n. Sesto San Giovanni (MI), 2/11/1948,ivi res. v.Marco- ni, 193 + DETENUTO
31)- COTRUFO	Donato	- n. Taranto, 24/12/1954,res. Cinisello Balsamo (MI) v. Monte Grappa, 60 -
32)- CRIPPA	Giuseppe	n. Milano, 30/9/1956, ivires. v.Bernardino Verro,22-DETENUTO
33)- D'ANGLLO	Alma Chiara	- n. Roma, 6/5/1945, ivi res. v.Pistoia,26 - * LATITANTE
34)- D'AURIA	Lucio	- n. Ascoli Satriano (FG), 30/11/1963, ivi res. v.S. Rocco,5-dom.Milano,v.Orna- to, 39 + DETENUTO
35)- DE FEO	Domenico	- n. Venezia, 23/10/1943, res. Milano,p.zza Mirabello,5 * LATITANTE
36)- DEL GIUDICE	Pietro	- n. Castellana Grotte (BA), 8/3/1940, res. Casalmaggio- re (CR),v.Nino Bixio,97 - dom. Sesto San Giovanni (MI), v.Po, 12 + DETENUTO

37)- DE LUCA Fernando n. Desio (MI), 1/5/199 res. Milano, v.le Ungli n. 26 + DETENUTO 38)- DE ROSA Franco n. S.Martino al Taglia to (PN), 17/8/1947, re Cormano (MI), v.Stucch dom. Orgosolo (NU) v.0 to, 1 39)- DI GAETANO Costanza n. Milano, 5/9/1953, re Bioglio (VC), v.Quargna 40)- DOMENICHINI Massimo n. Milano, 9/1/1951, i res. v.Ada Negri, 2 + DETENUTO 41)- DONAT CATTIN Marco n. Torino, 28/9/1953, res., v.Romagnano, 27 - + DETENUTO 42)- FAGIANO Marco n. Bussoleno (TO), 8/5/2	5
to (PN), 17/8/1947, re Cormano (MI), v.Stucch dom. Orgosolo (NU) v.0 to, 1 39)- DI GAETANO Costanza - n. Milano, 5/9/1953, r Bioglio (VC), v.Quargna 40)- DOMENICHINI Massimo - n. Milano, 9/1/1951, r res. v.Ada Negri,2 + DETENUTO 41)- DONAT CATTIN Marco - n. Torino, 28/9/1953, res., v.Romagnano,27 - + DETENUTO	
Bioglio (VC), v. Quargna 40) - DOMENICHINI Massimo - n. Milano, 9/1/1951, i res. v. Ada Negri, 2 + DETENUTO 41) - DONAT CATTIN Marco - n. Torino, 28/9/1953, res., v. Romagnano, 27 - + DETENUTO	es. ni,3-
res. v.Ada Negri,2 + DETENUTO 41)- DONAT CATTIN Marco - n. Torino, 28/9/1953, res., v.Romagnano,27 - + DETENUTO	
res., v.Romagnano,27 - + DETENUTO	l vi
42) = FAGIANO Marco - n Puggolono (mo) 8/5	
42)- FAGIANO Marco - n. Bussoleno (TO),8/5/ ivi res. v.Mattie,14 - +DETENUTO	
43)- FALCONE Cipriano - n. Erba (CO), 2/4/1952 Como, v.Diaz, 2	res.
44)- FALIVENE Piero - n. Ferrara, 27/8/1956, Milano, v.degli Umilia + DETENUTO	
45)- FERRANDI Mario - n.Milano, 12/12/1955, res. v.Medeghino,31 + DETENUTO	
46)- FERRETTI Franco - n. Villa Minozzo (RE), 9/7/1950, res. Milano, Pomponazzi,4	
47)- FERRO Renato - n. Olgiate Comasco (CC 13/5/1949, res. Milano Abetone,6 * LATITANTE	

3,0

R

•		
48)- FINI	Giovanni	- n.Ascoli Piceno, 3/2/1951, res. Brescia, v. Muziano, 16 - + DETENUTO
49)- FIORETTO	Maurizio	- n. Milano, 15/9/1952, ivi res. v.le Romagna,20
50)- FOGAGNOLO	Paolo	- n. Milano, 22/8/1959, ivi res. v.Cosimo del Fante,12- + DETENUTO
51)- FOLINI	Maurizio	- n. Milano, 17/8/1953, ivi res. v. G.Cimabue, 5 * LATITANTE
52)- FOLLONI	Sergio	- n.Vezzano sul Crostolo (RE), 10/3/1948, res. Cinisello Balsamo (MI) v.le Friuli,22-
53)- FORASTIERI	Diego	- n. Roma, 1/9/1950, dom. Ranica (BG), v.Marconi,105- * LATITANTE
54)- FRANZONI	Paolo	- n. Torino, 7/4/1957, ivi res. c.so Orbassano,282 - dom. Desio (MI) v.Garibal- di, 111 * LATITANTE
55)- FUGA	Gabriele	- n. Milano, 13/2/1946, ivi res. v.G. Ripamonti,190
56)- GALMOZZ1	Enrico	- n. Monza (MI), 5/7/1951, res. Cinisello Balsamo, v. Frisia,5 + DETENUTO
57)- GARBAGNATI	Giovanni	- n. Sesto San Giovanni (MI), 20/4/1946, res. Cinisello Balsamo, v.Beretta, 39
58)- GAROFALO	Carlo	<pre>- n. S.Severo (FG),16/12/1953, res. Pero (MI), v.dei Cadu- ti,7</pre>
59)- GATTI	Roberto	- n. Giacciano con Baruchella (RO), 18/6/1953,res.Cinisel- lo Balsamo, v.Mazzini,2 + DETENUTO

5/2

3,13

'LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

•		
60)- GEMELLI	Andrea	- n. Milano, 8/8/1959, ivi res.,v.F.lli Lumière,6 + DETENUTO
61)- GENESI	Renato	- n. Baveno (NO), 24/3/1955, res. Milano, v. Oreste Salomone, 85
62)- GENOVA	Leonardo	- n. Ascoli Satriano (FG), 28/2/1960, res. Bresso (MI), v.Papa Giovanni XXIII^, 43 - + DETENUTO
63)- GIOINI	Angelo	- n. Locate Triulzi (MI), 10/3/1955, ivi res. v. Sa- lazar,5 + DETENUTO
64)- GNECCHI	Carlo	- n. Bergamo, 15/8/1952, ivi res. y. Goethe, 20
65)- GORLA	Francesco	<pre>- n. Milano, 30/5/1961, res.</pre>
66)- GOTTIFREDI	Cianfranco ´	<pre>- n. Bellano (CO), 15/5/1950, res. Milano, v.Brunelle - schi, 2 + DETENUTO</pre>
67)- GRAPPIOLO .	Enrico	- n. Savona, 29/8/1951, res. Milano, v.Cimabue,5
68)- GRIMALDI	Gabriele	- n. Bergamo, 1/5/1951, ivi res. v. Kennedy
69)- GUSSONI	Aldo	<pre>- n. Olgiate Olona (VA), 28/7/1953, res. Milano, v. Sannio, 18 v. Longo, 18</pre>
70)- IACONIS	Pasquale	- n. Maropati (RC),31/3/1957, res. Cinisello Balsamo (MI) via Pecchenini,21
71)- IANNARELLI	Nicola	- n. San Benedetto in Perillis (AQ), 30/4/1955, res. Goriano Valli fraz. di Tione degli Abruzzi (AQ), Villa Venditti,5 —

B

•		
72)- ILMULO	Raffaele	 n. Torino, 10/7/1954, ivi res. v.Gioacchino Quarel- lo, 40 DETENUTO
73)- LARONGA	Bruno	- n. San Severo (FG), 15/4/1953, res. Sesto San Giovanni (MI), v.le G. Matteotti,126 + DETENUTO
74)- LEGGERINI	emilio	- n. Coira (CH), 21/4/1955, res. Como, v.P.Paoli,78
75)- LIBARDI	Massimo	<pre>- n. Levico (TN),31/12/1953, ivi res.p.zza Montel,6 + DETENUTO</pre>
76)- LONGON	1vano	- n. Crocetta del Montello (TV), 22/10/1944, res. Mi-lano, v.Taramelli,66
77)- MAGNANI	. Alba Donata	<pre>- n. Sassari, 29/3/1949, res. Milano, v.le Abruzzi,76 + DETENUTA</pre>
78)- MANZELLI	Paolo	- n. Mantova, 15/10/1957,res. Monza, v.Leopardi,22 - dom. Brugherio (MI), v.F.Filzi n.29
79)- MARANO	Mario	- n. Milano, 22/11/1953, ivi res. v.Tolstoi, 37 + DETENUTO
80)- MARGINI	Paolo	- n. Napoli, 29/11/1950, res. Sesto S.Giovanni (MI) v. Leopardi, 32- dom. Milano, v. Vavassori Peroni, 86 + DETENUTO
81)- MARTUCCI	Pietro	- n. Mottola (TA), 14/2/1955, res. Cinisello Balsamo (MI), V.le Rinascita, 13
82)- MASCHERONI	Craziella	<pre>- n.Casaletto Vaprio (CR), 2/3/1958,res.Milano, v. Sannio, 18</pre>

9

		·
83)- MASPERO	Franco	- n. Milano, 30/8/1948,res. Cormano (MI), v.Turati,2 + DETENUTO
84)- MAZZOLA	Umberto	- n. San Paolo del Brasile, 7/5/1955, res. Sesto San Giovanni (MI),v.Carducci, 22/A + DETENUTO
85)- MEMEO	Giuseppe	- n. Palazzo San Gervasio (P%), 11/10/1958, res. Mi- lano,p.zza Agrippa,12 + DETENUTO
86)- MEREGALLI	Francesco	- n.Sesto San Giovanni (MI), 11/11/1950,ivi res. v. Pascoli, 23 + DETENUTO
87)- MILESI	Ciorgio	- n. Milano, 26/2/1951, ivi res. v.le Romagna,63 -dom. v.Piacenza, 24 * LATITANTE
ONLVSANIM -(88	Claudio	- n. Sesto San Giovanni (MI), 16/1/1958,ivi res. v.F.lli di Dio, 254 + DETENUTO
89)- MINERVINO .	Roberto	- n. Sesto San Giovanni (MI), 5/11/1960, ivi res. v.F.lli di Dio, 254 + DETENUTO
90)- MIRRA	Maurizio	- n. Milano, 3/10/1950, ivi res. v.S.Dionigi,9 + DETENUTO
91)- MONDELLI	Angela .	- n. Sannicandro di Bari (BA), 23/2/1956, res. Monza (MI), via dei Prati,6/C
92)- MORANDI	Giovanni Battista	- n. Gromo (BC), 26/3/1951, res.Anzano del Parco (CO), v. Cavognetto,8

93)- MORELLI	Andrea	- n. Milano, 14/7/1947,ivi res. v.Cascina Mojetta,27- + DETENUTO
94)- MORRONE	Patrizia	- n. Milano, 8/3/1955, ivi res. v.A. Durer,8
95)- MUSCOVICH	Antonio	- n. Pola (YU), 11/2/1955, dom. a Milano, v. Camillo Hayech, 31 + DETENUTO
96)- NAVA	Roberto	- n. Dizzasco (CO),10/10/1958, res. Como, v.Scalabrini,84-
97)- PAGANIN	Luciano	- n. Milano, 11/9/1960, res. Bresso (MI) v.Del Duca Lil- lo, 17
98)- PALMERO	Piergiorgio	- n. Lissone (MI),18/10/1948, res. Vimercate (MI) v. Passirano, 9/13 + DETENUTO
99)- PAPARO	Ciro	- n. Napoli, 9/7/1949, res. Milano, v.Barzoni, 6 + DETENUTO
100)- PARIS	Riccardo	- n. Marne fraz. di Filago (BG), 2/5/1945, res. Grumello del Monte (BG), v. V.Veneto,35
101)- PASINI GATTI	Enrico	 n. Milano, 8/2/1952, ivi res. v.Tiraboschi,2- dom. v. Sannio, 24 + DETENUTO
102)- PASQUALIN	Soņia	<pre>- n. Milano, 25/3/1953, ivi res. v.Padova, 72 -dom. v. Chavez, 4</pre>
103)- PASSONI	Stefano	- n. Milano, 26/4/1959, res. Arese (MI), v.don Bosco,5 - + DETENUTO
104)- PASTORI	Bruno	- n. Milano, 8/3/1944, rui res. v.Dossi,12

To the action of many administration of the con-

105)- PEDRAZZINI	Maurizio	- n. Milano, 30/7/1952,ivi* res. v.Pier Lombardo, 5 + DETENUTO
106)- PERRONE	Andrea	- n. Cormano (MI) 18/5/1957, ivi res. v. Adda, 30 + DETLNUTO
107)- PERUSINI	Maria Grazia	- n. Palmanova (UD) 28/10/49, res. Milano, v.Accademia n. 21 * LATITANTE
108)- PESSINA	Luciano	- n. Milano, 28/2/1949,ivi res. v. dei Valtorta,59 - dom.v.le Bianca Maria, 22 presso Nozzoli Serena * LATITANTE
109)- PLTRILLI	Giulio	- n. Ortona de' Marsi (AQ), 8/7/1958, res. L'Aquila, via Strada,67 - Contrada Manetta + DETENUTO
110)- PIAZZI	Alberto	- n. Soresina (CR) 18/1/1952, res. Sesto San Giovanni (MI) v. F.lli di Dio, 168-dom.v. Carlo Marx, 111/A -
111)- PIGNATARO	Ciovanna	- n. Desio (MI) 20/6/1959, res. Brugherio (MI) v. F. Filzi, 29
112)- PISAPIA	Ciuliano	- n. Milano, 20/5/1949,ivi res. v. Podgora, 4
113)- PRANDI	Massimo	- n. Reggio Emilia, 15/12/54, res. Brescia, v. F.lli Lechi, 13 * LATITANTE
114)- RICARDI	Marina	- n. Sesto San Giovanni (MI) 22/11/1955, ivi res. v. Leopardi, 32 - dom. v. F.lli Bandiera, 202

12

115)- RIVA	Valeriano	- n. Cormano (MI),17/9/1948, ivi res. v. Papa Giovanni XXIII^, n.20 + DETENUTO
116)- RONCONI	Susanna	- n. Venezia, 29/6/1951, res. Padova, v. Gavinana, 1
117)- ROSSI	Giovanni	- n. Milano, 1/1/1928, res. Sesto San Giovanni (MI) v. Gioberti, 10
118)- ROSSO	Roberto	<pre>- n. Ospedaletti (IM), 21/3/1949, res. Bresso (MI) v.Leonardo da Vinci, 76 - dom.Milano,v.le Abruzzi,76 - + DETENUTO</pre>
119)- ROTARIS	Maurizio	- n. Milano 3/4/1954, ivi res. v. Mac Mahon, 104 + DETENUTO
120)- ROTELLA	Franco	- n. Massa Fiscaglia (FE), 13/8/1959, res. Milano v. Giolli, 22 + DETENUTO
121)- RUSSO	Silveria	- n. Bologna, 29/5/1950, res. Milano v. V.Monti, 33 - dom. San Remo (IM), v.Pa- dre Semeria, 164/A-condomi- nio "I Girasoli" + DETENUTA
122)- RUSSO PALOMBI	Bruno	- n. Roma, 6/12/1948, res. Acerra (NA),v.Soriano,25 + DETENUTO
123)- SACCO'	Paolo	- n. Parma, 21/5/1945, res. Milano, v. Biffi,4-dom. v. Bardolino, 30
124)- SANDALO	koberto	- n.Torino, 7/6/1957, dom. c.so G. Salvemini,35 + DETENUTO

13

405) 00,445		
125)- SCAVINO	Marco	- n. Torino, 2/2/1954, ivi res. v.Marsigli, 113
126)- SEGIO	Sergio	- n. Pola (YU), 24/1/1955, res. Sesto San Giovanni (MI), v.Sacchetti,31 * LATITANTE
127)- SILVA	Giorgio	<pre>- n. Milano, 26/7/1955,res. Nova Milanese (MI), v. S. Sebastiano, 25 + DETENUTO</pre>
128)- SOLIMANO	Nicola	 n.Palazzo San Gervasio (PZ), 25/6/1951, res. Livorno, v.Magenta,35 + DETENUTO
129)- SORELLA	Federica .	- n. Milano, 26/4/1957, ivi res. v.A. Silva, 20
130)- SPAGNOLI	Antonio	- n. Lecco 5/8/1952 ,res. Cusano Milanino (MI) v. Monte Grappa,11 + DETENUTO
131)- SPINA	· Giovanni	- n. Sinnai (CA), 4/7/1948, res. Milano, v.E. Torricel-li,21 -presso famiglia Rodia
132)- STEFAN	Giovanni	- n. Vigodarzere (PD), 8/8/1954, res. Milano, v. Marco d'Agrate,21/19- dom. c.so P.Ticinese,75-presso Necchi Elda * LATITANTE
133)- TAGLIAFERRI	Oscar	- n. Milano, 5/1/1946, ivi res. v.Cadibona,14 * LATITANTE
134)- TIBALDI	Mário	- n. Goito (MN), 22/3/1956, res. Cinisello Balsamo (MI), v. Veneto, 8 * LATITANTE

9/

 $\mathcal{G}_{\mathcal{G}}^{i}$

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

135)- TORRETTI	Marilena	- n. Milano, 16/11/1953, ivi res. v.G.Tiraboschi,2
136)- TOSI	Massimo	- n. Milano, 9/10/1958, ivi res. v.Ponti, 25 * LATITANTE
137)- TROLLI	Massimo	- n. Milano, 17/2/1949, ivi res. v.A.Massena, 19
138)- VALENTINO	Giovanni	- n. Milano, 14/2/1950, ivi res. v.F.Brioschi, 88 + DETENUTO
139)- VIARIO	Albino	- n. Benestare (RC),6/4/1953, res. Nova Milanese (MI),v. Verdi,4 + DETENUTO
140)- VILLA	Pietro ,	- n. Ronco Briantino (MI), 2/10/1953,res. Città di Castello (PG), v.Vitt.Ema-
		nuele Orlando,2- dom. Cini- sello Balsamo (MI) v. de Marchi,1 + DETENUTO
141)- VISCARDI	Michele	- n. Bergamo, 20/5/1956, ivi res. v.S.Tomaso, 34 + DETENUTO
142)- VITTORIA	Gabriele	- n. Marcaria (MN),23/2/1940, res. Milano, v.delle Gen-ziane,3- dom. v.Ravenna,12-
143)- WACCHER	Claudio	- n. Milano, 19/11/1957, ivi res. v.Benefattori dell' Ospedale,3 + DETENUTO
144)- ZANON	Franco	<pre>- n. Milano, 16/2/1960, ivi res. v.G.Tartini,13/A + DETENUTO</pre>
145)- ZANON	Luciano	- n. Megliadino San Fidenzio (PD), 6/2/1947, res. Sesto San Giovanni (MI), v.le Marelli,79 * LATITANTE

15

		a transfer of the control of the co
146)- ZERBINI	Giovanni Battista	- n. Cologno al Serio (BG), 1/6/1950, res.Bergamo, v. Ferruccio dell'Orto, 20
147)- ZEZZA	Luigi	- n. Napoli, 29/11/1943, res. Milano, v.S.Primo,8 * LATITANTE
148)- ZOPPI	Fabio	- n. Cremona, 5/12/1959, res. Milano, v.Cottolengo n. 49/B + DETENUTO

1 b

IMPUTATI

1)- PARTECIPAZIONE CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE ALLA BANDA
ARMATA "PRIMA LINEA" ED ALLA BANDA ARMATA AD ESSA
PREESISTENTE -

BAGLIONI E. - BALDASSERONI M. - BARBIERATO M.G. -BARBIERI M. - BELLOSI F. - BERTANI F. - BORELLI G. - BRUNI A. - BRUNO F. - CADONI L. - CAMAGNI G.O. - CERAOLO A. - CICERI A. - CODA F. - COSTA M. - CRIPPA G. - DEL GIUDICE P. - DE ROSA F. - DOMENICHINI M. - FERRANDI M. - FINI G. - GATTI R. - GOTTIFREDI G. - MAGNANI A.D. - MARGINI P. - MASPERO F. - MASCHERONI G. - MAZZOLA U. - MEREGALLI F. - MUSCOVICH A. - PALMERO P.G. - PASSONI S. - PAPARO C. - PERUSINI M.G. - PESSINA L. - PETRILLI G. - RIC ARDI M. - ROSSO R. - ROTARIS M. - SEGIO S. - STEFAN G. - TAGLIAFERRI O. - VALENTINO G. - ZANON L. -

Del reato p.p. dagli artt. 306, I^ comma C.P. in relazione agli artt. 270, 302, 284, 286,253, 272 e 280 C.P. perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato italiano, di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, di distruggere o danneggiare depositi o altre opere militari (come Comandi dell'Arma dei Carabinieri etc.) di fare propaganda ed apologia del sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, nonchè di attentare alla vita ed alla incolumità delle persone per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, partecipavano con funzioni organizzative ad una banda armata denominata:

- a)- fino al novembre del 1976 non con una precisa denominazione, ma con -- varie sigle quali "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO", "VOLANTE ROSSA", ed altre similari, usate per rivendicare le singole azioni compiute;
- b)- dal novembre 1976 in poi con la sigla "PRIMA LINEA", (denominazione definitiva e principale della banda) nonchè con quella di "SQUADRE ARMATE OPERAIE", "SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO", "SQUADRE DELL'ESERCITO DI LIBERAZIONE COMUNISTA", "RONDE PROLETARIE", ed altre similari, usate, queste ultime sigle, per indicare le strutture " di base " dell'organizzazione e per rivendicare le azioni da queste strutture normalmente compiute;

banda armata costituita nel territorio dello Stato ed operante in varie città, tra cui-Milano, e dintorni, Torino

17

Firenze, Napoli, Roma, etc., attraverso la realizzazione di una strategia diretta alla diffusione della lotta armata mediante: l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimenti, omicidi, stragi ed altri reati dalla banda commessi; l'acquisto e l'affitto di immobili dove detenere documenti, attrezzature varie, armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda; la falsificazione di documenti di identità, targhe e relative carte di circolazione; il processione mano armata.

Banda operante dal 1974 ad oggi.

Con l'ulteriore qualifica per COSTA M. - DEL GIUDICE P. - ROSSO R. - SEGIO S. di " capi " della banda ai sensi del III comma art. 306 C.P. -

Reato commesso per BAGLIONI Enrico da epoca successiva alla sua scarcerazione del 30/4/1978, per BORELLI Giulia in epoca successiva al giugno 1977, data fino alla quale è stata imputata e giudicata per analogo reato, e per SEGIO Sergio da epoca successiva al 16/10/1979, data in cui era stato emesso mandato di cattura a suo carico dal G.I. di Milano per lo stesso reato, ma in altro procedimento già definito con sentenza di primo grado.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per SEGIO, per avere commesso il reato durante il tempo della sua latitanza.

1 bis)- PARTECIPAZIONE SEMPLICE ALLA BANDA ARMATA "PRIMA LINEA" ED ALLA BANDA ARMATA AD ESSA PREESISTENTE -

ACHILLI A. - ALFIERI V. - ANSELMI G. - BALDUCCHI E. BORRIELLO G. - BRAMBILLA E. - CAMPARI M. - CARIBONI S. COTRUFO D. - DE LUCA F. - DI GAETANO C. - FERRETTI F. FERRO R. - FRANZONI P. - FUGA G. - GAROFALO C. GRAPPIOLO E. - GRIMALDI G. - GUSSONI A. - IACONIS P. IANNARELLI N. - LEGGERINI E. - LONGON I. - MARTUCCI P. MEMEO G. - MILESI G. - MIRRA M. - MORANDI G. - MORELLI A. NAVA R. - PARIS R. - PASINI GATTI E. - PASTORI B. PERRONE A. - PIAZZI A. - PISAPIA G. - RIVA V. - ROTELLA F. SILVA G. - TIBALDI M. - TOSI M. - TROLLI M. - VIARIO A. VITTORIA G. - ROSSI G. - SPAGNOLI A. :

Del reato p.p. dagli artt. 306,II^ comma C.P., in relazione agli artt. 270,302,284,286,253,272,280 C.P., perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici

18

e sociali dello Stato italiano, di promuovere una insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, di distruggere o danneggiare depositi
o altre opere militari (come Comandi dell'Arma dei Carabinieri etc.), di fare propaganda ed apologia del sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, nonchè di attentare alla vita
ed alla incolumità delle persone per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, partecipavano alla banda armata descritta nel capo di imputazione
che precede.-

1 ter)- PARTECIPAZIONE CONTINUATA CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE
ALLA BANDA ARMATA " PRIMA LINEA" E ALLA BANDA ARMATA
"FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE" -

ZEZZA Luigi

Del reato di cui agli artt. 306 C.P., in relazione agli att. 270, 302, 284, 286, 253, 272, 280 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato italiano, di promuovere una insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, di distruggere o danneggiare depositi o altre opere militari (come Comandi dell'Arma dei Carabinieri etc.), di fare propaganda ed apologia del sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, nonchè di attentare alla vita e all'incolumità delle persone per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, partecipava, con funzioni organizzative, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (art.8% cp.EP), sia alla banda armata denominata "FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE" sia a quella denominata "PRIMA LINEA", costituitesi nel territorio dello Stato ed operanti in varie città tra cui Milano e dintorni, Torino, Varese, Bologna, etc., attraverso la realizzazione di una strategia diretta alla diffusione della lotta armata mediante : l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimenti, omicidi, stragi ed altri reati; l'acquisto e l'affitto di immobili dove detenere documentazioni, attrezzature varie, armi, munizioni ed esplosivi, necessari al perseguimento delle finalità della banda; la falsificazione di documenti di identità, targhe auto e relative carte di circolazione; il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati tra cui rapine etc.;



19

partecipazione attuata, in particolare, tenendo i collegamenti tra gli appartenenti alla organizzazione in stato di detenzione e quelli in stato di libertà e/o clandestinità, fornendo a questi ultimi messaggi ed indicazioni provenienti dai detenuti, documenti processuali coperti da segreto istruttorio ed ogni altra notizia utile ad evitare ulteriori conseguenze dannose per l'attività delle organizzazioni, nonchè utili per organizzare piani di evasione, e, viceversa, fornendo ai detenuti notizie ed indicazioni provenienti dagli elementi liberi delle organizzazioni tali da potere consentire ai membri detenuti di continuare all'interno delle carceri la la propria attività per le organizzazioni stesse. Commesso da epoca imprecisata e tuttora permanente.

2)- RAPINA NELLA SEDE CISNAL DI SESTO SAN GIOVANNI - 28/10/1974 -

GALMOZZI E. - LIBARDI M. - SEGIO S.

- A)— del delitto p.p. dagli artt. 110, 628, I^ e III^ comma nn. 1 e 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava— no di uno schedario degli iscritti alla sede "CISNAL", di via Risorgimento n. 75 a Sesto San Giovanni, non— chè di una borsa personale con portafogli, documenti personali e f. 15.000.= in contanti, sottraendo il tutto dall'interno della predetta sede dove avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa con armi in danno dell'unica persona presente, proprietaria della citata borsa, LACASELLA Giordano, con l'ulteriore aggravante di avere agito in più persone riunite ponendo il Lacasella in stato di incapacità di agire, in quanto lo legavano alle mani ed a piedi. In Sesto San Giovanni il 28 ottobre 1974.—
 - B)-del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 10, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico la pistola Flobert cal. 6, arma comune da sparo atta all'impiego, usata per commettere la rapina di cui al capo precedente, con l'ulteriore aggravante, quindi, di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale dell'arma. In Sesto San Giovanni il 28 ottobre 1974.-

20

- C)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 614, I^ ed uit. comma, 61 n. 2 C.P., perchè in concorso tra loro, al fine di Commettere la rapina in danno della sede "CISNAL" di Sesto San Giovanni, in via Risorgimento n. 75, si introducevano in tale sede contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, con le aggnavanti di aver commesso il fatto palesemente armati e con violenza sulle persone.—
 In Sesto San Giovanni il 28/10/1974.—
- D)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2,5,7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, e quindi, in tre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina in danno della sede "CISNAL" di Sesto San Giovanni, di una vettura FIAT 500 sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, e, pertanto, con le ulteriori aggravanti di aver usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In luogo sconosciuto, ed in epoca anteriore e prossima al 28/10/1974.--

MAZZOLA Umberto :

- E)- del delitto p.p. dall'art. 648 C.P. per aver ricevuto da Segio Sergio ed avere occultato, per procurarsi un profitto, lo schedario degli iscritti alla sede della "CISNAL" di Sesto San Giovanni, provento della rapina consumata in tale sede il 28/10/1974.

 In Sesto San Giovanni in epoca successiva e prossima al 28/10/1974.-
- 3)- IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA "SCAINI ACCUMULATORI" MILANO, 18/3/1975 -

GALMOZZI E. - MARTUCCI P. - MAZZOLA U. - SEGIO S. :

Del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 614, I^ e ult. comma C.P., perchè, in concorso tra loro e con varie altre persone sconosciute (in numero complessivo superiore a cinque), si introducevano contro la volontà dei titolari nella sede della ditta "SCAINI ACCUMULATORI"d v.le Monza p. 338-340 di Milano, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose ed alle persone in quanto, con bastoni e spranghe, danneggiavano vetri, tavoli, mobili e suppellettili varie della sede invasa e picchiavano i sigg.ri CRUGNOLA Giovanni (Amministratore

41

unico), TORNAGHI Giovanni (Direttore dello Stabilimento) e PEZZONI Guido, presente al fatto.-In Milano, 18/3/1975 -

4)- ATTENTATO INCENDIARIO CONTRO SEDE "D.C." DI SESTO SAN GIOVANNI - 18/3/1975 -

GALMOZZI E. - MARTUCCI P. - MAZZOLA U. - SEGIO S. :

- A)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 10,12, 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro (il GALMOZZI e il MARTUCCI quali coorganizzatori del fatto e gli altri come esecutori materiali dello stesso), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, bottiglie incendiarie usate per commettere l'attentato con danneggiamento in danno della sede della Democrazia Cristiana, di via E. Fermi n.19 a Sesto San Giovanni.In Sesto san Giovanni, 18/3/1975 -
- B)— del delitto p.p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5,7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e, quindi, in almeno tre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere l'attentato alla sede "D.C." indicato al capo precedente, di una vettura FIAT 500, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti, quindi, di aver usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.—
 In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima al 18/3/1975.—
- 5)- IRRUZIONE CON RAPINA E DANNEGGIAMENTI IN DANNO DELLA CENTRALE " S.I.P. "- TURRO MILANO, 11/4/1975 -

GALMOZZI E. - MARTUCCI P. - MAZZOLA U. :

A)— del delitto p.p. dagli artt. 110, 628, I^ e III^ comma n. 1, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro
e con altre persone, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola che sottraevano alla Guardia Giurata MARTONE Mario, in servizio
presso la centrale "S.I.P." TURRO, mediante minaccia
e violenza commessa in più persone riunite e travisate
in volto e percuotendo il Martone con spranghe di ferro;

5/2-12

22

- con l'aggravante ulteriore di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo successivo e per commettere gravi danneggiamenti all'interno della predetta centrale "S.I.P.".-
- B)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 614, I^ e ult.comma, C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), si introducevano contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, nella centrale SIP TURRO, sita in via Marco Aurelio n. 26 a Milano, con le aggravanti di avere commesso il fatto con violenza alle persone, come sopra precisato, e alle cose, in quanto danneggiavano gravemente apparecchiature telefoniche, selettori ed attrezzature varie.Reati commessi in Milano, l'11/4/1975.-
- 6)- IRRUZIONE CON RAPINA NELLA SEDE "D.C.-AFFORI" -- MILANO, 14/5/1975 --

GALMOZZI E. - LIBARDI M. - MARTUCCI P.

- A)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 628, I^ e III^ comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di uno schedario di iscritti alla sezione D.C. di via Flavia n.1 a Milano, che sottraevano all'interno di tale sede, ove avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa con armi, ed in più persone riunite, su tutte le persone (una quindicina) presenti nella predetta sezione D.C. In Milano, il 14/5/1975.-
- B)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/1975 n. 110; 12,14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano illegalmente in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere la rapina di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo porto illegale delle armi.

 In Milano, il 14/5/1975.-
- C)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 614, I^ e ult.comma, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere la citata rapina in danno della Sezione D.C. "AFFORI", si introducevano in tale sede contro la



23

volonta di chi aveva il diritto di escluderli, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto palesemente armati.—
In Milano, il 14/5/1975.—

D)— del delitto p.p. dagli artt. 110, 624, 625, nn. 2,5,7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e,quindi, in tre persone almeno), si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la citata rapina in danno della Sezione D.C. "AFFORI", di una FIAT 500, sottraendola al proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 14/5/1975.—

7)- RAPINA ALLA GUARDIA GIURATA CIMARELLI GIOACCHINO - MILANO, 7/4/1976 -

GALMOZZI E. - MAZZOLA U. - MEREGALLI F. :

- A)— del delitto p; e p. dagli artt. 110, 628, I^ e III^ comma n.1 C.P., perchè, in concorso tra loro e con una quarta persona, si impossesavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola che sottraevano, mediante minactia commessa con armi ed in più persone riunite, alla guardia giurata CIMAKELLI Gioacchino. In Milano, il 7/4/1976.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 10, 12, 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e portavano in luogo publico un'arma comune da sparo usata per compiere la rapina di cui al capo precedente, e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. per il solo delitto di porto dell'arma.

 In Milano e Sesto San Giovanni, fino alla data sopra indicata. -
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il reato di rapina sopra descritto, di una autovettura Fiat 500 sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti ulteriori di avere usato mezzo fraudolento (per apertura e avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede. In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima a quella della rapina sopra indicata.

- 24 -

4

9)- MANIFESTAZIONE CON DETENZIONE DI ARMI ED OCCUPAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE - MILANO, 6/2/1976 -

DOMENICHINI M. - FORASTIERI D. - GALMOZZI E. - GNECCHI C. - MAZZOLA U. - PARIS R. - ROSSO R. - ZERBINI G.B. :

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo e'varie bottiglie incendiarie durante una pubblica manifestazione, svoltasi dopo un comizio in piazza Duomo nel quadro di uno sciopero generale proclamato da organizzazioni sindacali, manifestazione conclusasi con l'occupazione della Stazione Centrale di Milano.

In Milano, il 6/2/1976 . -

10)- IRRUZIONE ARMATA CON DANNEGGIAMENTO NELLA SEDE DELLA ESATTORIA CIVICA DELLA CARIPLO DI MILANO, 25/3/1976 -

GALMOZZI E. - MAZZOLA U. - STEFAN G.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. C.P.; 10, 12, 13 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con numerose altre persone (in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico numerose bottiglie incendiarie, nonchè per avere fatto esplodere queste ultime, in occasione della irruzione di cui al capo successivo, per suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 614, I^ e u. comma C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), si introducevano nella sede della Esattoria Civica della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, sita in via Della Chiusa n.2 a Milano, commettendo il fatto con violenza alle persone (immobilizzazione dei custodi BREMNA Enrico e NOLI Ernesto) ed alle cose (lancio di bottiglie molotov all'interno della Esattoria, rottura vetri e fili del telefono). Reati commessi in Milano, il 25/3/1976. -

25

11)- FERIMENTO DEL GINECOLOGO DOTTOR FULVIO NORI -MILANO, 31/3/1976 -

BORELLI G. - D'ANGELO A. - RICARDI M. - STEFAN G.

- A)— del delitto p. e p. dagli artt. 110, 582, 585 C.P., perchè, in concorso tra loro, la RICARDI quale co-organizzatrice del fatto e gli altri quali esecutori materiali dello stesso, cagionavano a NORI Fulvio lesioni personali, esplodendogli un colpo di pistola contro, colpo che lo attingeva alla coscia sinistra, così che gliene derivava una malattia nel corpo guarita in 20 giorni.

 In Milano, il 31/3/1976.
- B)- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere il ferimento del dott. NORI, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Milano, il 31/3/1976.
- C)- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 614, I^ e u. comma C.P., 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere il ferimento del dott. NORI, si introducevano contro la sua volontà (o vi si trattene-vano) nel suo studio medico, commettendo il fatto palesemente armati e con violenza sulle persone. In Milano, il 31/3/1976.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625, nn.2, 5, 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi in più di tre persone), si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il ferimento di NORI Fulvio, di un'autovettura di tipo sconosciuto, sottraendola a proprietario, pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere usato mezzo fraudolento, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 31/3/1976.

26

12)- FURTO IN DANNO DEL SUPERMERCATO "G. S. "-BRESSO, 10/4/1976 -

BARBIERI M. - BRUNI A. - DE LUCA F. - DE ROSA F. - GALMOZZI E. - GATTI R. - MARGINI P. - RICARDI M. :

Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n.5 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altri, e pertanto in più di tre persone, delle quali almeno una travisata, al fine di trarne profitto, si impossessavano di merce varia (generi alimentari e altro) che sottraevano dai banchi del supermercato "G.S." di via Don Minzoni n.1/3 a Bresso. In Bresso, il 10/4/1976. -

13)- TENTATA RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA BOZZI - PALAZZOLO MILANESE, 13/4/1976 -

LARONGA B. - MAZZOLA U. - MEREGALLI F. - PIAZZI A. - GALMOZZI E. - DEL GIUDICE P. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 56, 628, I^ e III^ comma n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro (i primi quattro come esecutori materiali del fatto e gli altri come co-organizzatori dello stesso e come responsabili della organizzazione nel cui interesse la rapina era stata progettata), per procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi delle armi custodite nell'armeria di Aldo BOZZI, sita in Palazzolo Milanese, armi che tentavano di sottrarre dall'interno di tale armeria (in cui avevano fatto irruzione) mediante minaccia commessa con armi, in danno delle persone presenti, BOZZI Aldo e sua moglie FERRARESI Isolina, non conseguendo l'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110 e 12, 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'Ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

-1.3

27

C)- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi in più di tre persone), al fine di trarne profitto e commettere la rapina all'armeria di Palazzolo sopra citata, si impossessavano di un'autovettura Alfasud di targa imprecisata, sottraendola a proprietario sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Reati Commessi in Palazzolo Milanese il 13/4/1976, ad

Reati Commessi in Palazzolo Milanese il 13/4/1976, ad eccezione del furto dell'auto commesso in luogo sconosciuto ed in epoca anteriore e prossima al 13/4/1976. -

15)- RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA DI P.S. AGOSTINO DI MASI -BRESSO, 3/5/1976 -

BARBIERI M. - DE ROSA F. - MASPERO F. - SPAGNOLI A. - GALMOZZI E. - :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma nn. 1 e 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (i primi quattro quali autori materiali del fatto ed il quinto quale istigatore del fatto, destinatario del provento e corresponsabile dell'organizzazione nel cui interesse la rapina era stata progettata), si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola e del portafoglio (contenente 7.000 lire in contanti e documenti vari), sottraendo il tutto alla guardia di P.S. DI MASI Agostino, mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e ponendo il DI MASI in stato di incapacità di agire, in quanto lo ammanettavano ad un palo della segnaletica stradale. In Bresso, il 3/5/1976.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12, 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per la rapina di cui al capo precedente (e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. per il delitto di porto illegale) e la pistola stessa rapinata al DI MASI. In Bresso, il 3/5/1976.



28

C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere la rapina sopra descritta, di una autovettura Fiat 500 tg. MI A 87748, sottraendola a GIANCANE Francesca che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con l'aggravante di avere agito su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e mediante mezzo fraudolento per l'avviamento del mezzo.

In Bresso, il 3/5/1976. -

16)- FURTO IN DANNO DEL SUPERMERCATO "ESSELUNGA" - MILANO, 21/5/1976 -

BAGLIONI E. - BARBIERI M. - FOLLONI S. - FORASTIERI D. - GARBAGNATI G. - GATTI R. - SPINA G. :

A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 n.2, 5 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, e pertanto in numero di persone superiore a tre, al fine di trarne profitto, si impossessavano di merce varia (in prevalenza liquori) per un valore complessivo di circa 2 milioni di lire, sottraendola dai banchi di vendita del supermercato "ESSELUNGA" di via Pellegrino Rossi n. 33 a Milano, con l'ulteriore aggravante della violenza sulle cose per aver tagliato i fili del telefono.

In Milano, il 21/5/1976.

BAGLIONI E. - BARBIERI M. - FORASTIERI D. :

B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 10 e 12 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone (in numero superiore a cinque complessivamente), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico varie bottiglie incendiarie, onde allestire una copertura esterna al fine di compiere il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con·l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle bottiglie.

In Milano, il 21/5/1976. -

51

29

17)- RAPINA DI UN'AUTOVETTURA CITROEN - MILANO, 2/6/1976 - USATA PER :

RAPINA BUSTE PAGA IN DANNO DEL QUOTIDIANO " IL GIORNO " - MILANO, 27/8/1976 -

BARBIERI M. - DE ROSA F. - GALMOZZI E. - GOTTIFREDI G. - LARONGA B. - MASPERO F. :

A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro e, quindi,in più persone riunite, il BARBIERI, il DE ROSA ed il MASPERO quali autori materiali del fatto, si impossessavano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di una autovettura "CITROEN GS" tg. MI V 87184, sottraendola al proprietario Aversa Costante, mediante minaccia commessa con una pistola, arma comune da sparo, atta all'impiego, con l'aggravante di cui l'art. 61 n.2 C.P. per GALMOZZI, LARONGA, e GOTTIFREDI, avendo "commissionato" la rapina per eseguire quella in danno del quotidiano "IL GIORNO" appresso descritta. In Milano, il 2/6/1976. —

BARBIERI M. - DE ROSA F. - FOLINI M. - GALMOZZI E. - GOTTIFREDI G. - LARONGA B. - MASPERO F. - STEFAN G. - ZANON L. :

B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro e, quindi, in più di cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo, usate per la rapina precedentemente indicata e per quella di cui al capo successivo (BARBIERI, MASPERO e DE ROSA limitatamente all'arma usata per la rapina di cui al capo precedente; FOLINI, STEFAN e ZANON limitatamente alle armi usate nella rapina di cui al capo successivo) e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi. In Milano, il 2/6/1976 ed il 27/8/1976. —

FOLINI M. - GALMOZZI E. - GOTTIFREDI G. - LARONGA B. - STEFAN G. - ZANON L. :

C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma nn. 1 e 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano, mediante minaccia commessa con armi comuni da sparo

30

(tre pistole ed un fucile a canne mozze, atti all'impiego), in più persone riunite e travisate, di circa
70 milioni di lire in contanti, costituenti l'ammontare
delle buste paga dei dipendenti del quotidiano "IL
GIORNO", sottraendoli dall'ufficio cassa della sede
di tale quotidiano, sita in via Angelo Fava n. 20 in
Milano, in cui avevano fatto irruzione, con la ulteriore aggravante di avere posto in stato di incapacità di
agire, ammanettandoli, MACGIONI Pierangelo e SOLEO
Felice, persone presenti al fatto e minacciate con le
armi, insieme a CROCE Fulvio, PALUDETTI Giovanni, LOCATI
Wladimiro e VIGGE! Renato.
In Milano, il 27/8/1976. -

D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614 I^ ed u. comma, 61 n. 2 C.P. perchè in concorso tra loro, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, si introducevano nella sede del quotidiano "IL GIORNO", di via A.Fava n.20 a Milano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, con l'aggravante di avere commesso il fatto palesemente armati.

In Milano, il 27/8/1976. -

18)- RAPINA - IRRUZIONE NELLA SEDE DELL'ORDINE DEL MEDICI - MILANO, 8/7/1976 -

BARBIERI M. - CAMAGNI G.O. - DEL GIUDICE P. - DE ROSA F. - LARONGA B. - LIBARDI M. - MEREGALLI F. - RICARDI M. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628, I^ e Ill^ co. nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (il DEL GIUDICE come co-organizzatore del fatto) e, quindi, in più persone riunite, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di oltre 3 milioni di lire in contanti, di assegni vari (tra i quali uno dell'importo di L.1.500.000.=), di timbri e di carta intestata, di 28 tesserini dell'Ordine dei Medici, di 50 contrassegni per auto e di 10 medaglie-ricordo in oro, sottraendo il tutto all'interno della sede dell'Ordine dei Medici della Provincia di Milano, in via Lanzone n. 31, ove avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa con armi nei confronti delle persone presenti PALUMBO Giuseppe, AZZOLIN Laura, BENEDETTO ROLTER Bruna, FERRANTE Antonietta, STRINGELLI Nerina, TERRAZZANO Rina, PARA Tiziana, PESOLI Francesco, PINNACOLI Flavio, che venivano tutte immobilizzate con nastro adesivo e, pertanto, commettendo il fatto con l'ulteriore aggravante di avere posto tali persone in stato di incapacità di agire. In Milano, 1'8/7/1976 . .

31

- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 614 I^ ed u. comma C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque, si introducevano, al fine di consumare la rapina di cui al capo precedente, nella sede dell'Ordine dei Medici, in via Lanzone n. 31 a Milano, commettendo il fatto palesemente armati e con violenza sulle persone presenti, come specificato al capo precedente.

 In Milano, 1'8/7/1976.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P., 21 L.18/4/75 n. 110, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, per avere, in concorso fra loro e con altre persone e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ed illegittimamente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere l'irruzione-rapina nella sede dell'Ordine dei Medici di via Lanzone n. 31 a Milano e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegittimo delle armi predette. In Milano, l'8/7/1976.

CERAOLO A. - GATTI R.

- D)- del delitto p.e p. dall'art. 648 C.P.per avere ricevuto, il CERAOLO da persona sconosciuta ed il GATTI dal CERAOLO, per procurarsi un profitto, i tesserini da medici, provento della rapina consumata l'8/7/76 in danno dell'Ordine dei Medici di Milano, con sede in via Lanzone n. 31 .

 Reato commesso in Cinisello Balsamo in epoca successiva e prossima all'8/7/1976 . -
- 19)- RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA ANTONIO FORLI! MILANO, 26/5/1976 -

BARBIERI M. - GRAPPIOLO E. - RIVA V.

A)- del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 I^ e III^ comma n.1 C.P., perchè in concorso tra loro, si impossessavano di una pistola marca Bernardelli cal.7,65 matricola n. 27439 con due caricatori, un porto d'armi nr.005096/542962, una patente di guida, un berretto della divisa e un libretto di circolazione di ciclomotore che sottraevano alla guardia giurata FORLI' Antonio, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite.

In Milano, il 26/5/1976.

32

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi. In Milano, il 26/5/1976.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in almeno tre persone) si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il reato di rapina sopra descritto, di una autovettura Fiat 500, sottraendola a proprietario pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti, pertanto, di avere commesso il fatto mediante uso di mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In Milano, in epoca antecedente e prossima al 26/5/76. -
- 20)- RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA GIOVANNI COLOMBO MILANO, 17/9/1976 -

BARBIERI M. - CERAOLO A. - COTRUFO D. - MILESI G.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di una pistola Beretta cal. 7,65, di un portafogli (con L.50.000 in contanti e documenti vari) e di un mazzo di chiavi, sottraendo il tutto alla guardia giurata COLOMBO Giovanni, mediante violenza (consistita nel colpirlo con calci e pugni) e minaccia, commesse con armi ed in più persone riunite.

 In Milano, il 17/9/1976.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, le armi usate per commettere la rapina di cui al capo precedente (e, quindi, con l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi).

 In Milano, Fino al 17/9/1976.

33

C)- del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, di una autovettura Fiat 500, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti ulteriori di avere agito in almeno tre persone, mediante mezzo fraudolento (per l'apertura ed avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede).

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 17/9/1976. -

21)- ATTENTATO INCENDIARIO CON IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI MONZA E BRIANZA -MONZA, 3/12/1976

BAGLIONI E. - CAMAGNI G.O. - DE ROSA F. - LARONGA B. -LIBARDI M. - MERECALLI F. - RUSSO S. - STEFAN G. -VILLA P. - ZANON L. - VALENTINO G. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 424 I^ e II^ co. C.P. perchè, in concorso tra loro ed altre persone (e,quindi, in numero complessivo suoperiore a cinque), allo scopo di damneggiare la sede della Associazione Industriali di Monza e le suppellettili interne di questa, cagionavano un incendio all'interno di tale sede da cui derivavano gravi danni alla stessa; BAGLIONI, LARONGA e VILLA partecipando alla decisione del fatto (in qualità di componenti del comando milanese di Prima Linea), LIBARDI partecipando alla medesima decisione nella stessa qualità e cooperando alla realizzazione del fatto con il portare in luogo l'automobile di cui al capo D) usata per la fuga dagli autori dell'attentato; CAMAGNI cooperando con LIBARDI nel trasporto di tale autovettura; S. RUSSO eseguendo sopralluoghi per la preparazione e organizzazione; DE ROSA, MEREGALLI, STEFAN e ZANON eseguendo materialmente il fatto. In Monza, il 3/12/1976 .
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 12, 14 Legge 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le

34

armi comuni da sparo e l'ordigno incendiario, usate per compiere il reato di cui al capo precedente e quelli di cui ai capi successivi (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione ai soli delitti di porto e fabbricazione degli ordigni); nonchè per avere fabbricato tale ordigno. In Milano e Monza fino al 3/12/1976.

- C)— del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 614 l^ e u. co., 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro ed altre persone (in numero complessivo superiore a cinque), al fine di commettere l'attentato sopra descritto, si introducevano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, nella sede della Associazione Industriali di via Damiano Chiesa n.3 a Monza, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto palesemente armati, con violenza alle persone (immobilizzando e minacciando RIPAMONTI Giosuè e SALA Angelo) e sulle cose (secondo l'incendio in precedenza descritto). In Monza, il 3/12/1976.
- D)--del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ co. n. 1, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto e compiere l'attentato sopra descritto, si impossessavano di una FIAT 124 tg. BR 94495 sottraendola a BONFRATE Vincenzo mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite.

 In Milano, 1'11/11/1976.
- E)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 648, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, in numero complessivo superiore a cinque, acquistavano o ricevevano da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto e compiere l'attentato sopra descritto, le targhe automobilistiche MI X 50343, provenienti da furto commesso in Cinisello il 5/4/76, in danno di una FIAT 127 di proprietà della ditta E.N.P.S. s.r.l. -
- 22)- ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL CORRIERE DELLA SERA MILANO, 5/12/1976 -

BAGLIONI E. - CAMACNI G.O. - DE ROSA F. - LARONGA B. - LIBARDI M. - STEFAN G. - VILLA P. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.r.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 10, 12, 13 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque,

35

lo STEFAN, il DE ROSA e CAMACAI come autori materiali del fatto e gli altri come responsabili all'epoca di "PRIMA LINEA" nella zona milanese, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi e l'ordigno esplosivo usati per commettere un attentato dinamitardo in danno del "Corriere della Sera" (e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto d'ordigno e delle armi), nonchè per avere fabbricato il predetto ordigno ed averlo fatto esplodere per suscitare pubblico timore e disordine.

In Milano, il 5/12/1976.

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro (e, quindi, in più persone riunite) per trarne profitto e compiere l'attentato indicato al capo precedente, di una autovettura Alfa Romeo Giulia sottraendola al proprietario sconosciuto che l'aveva parcheggiata nella pubblica via; con le ulteriori aggravanti, pertanto, di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 5/12/1976. -

23)- IRRUZIONE-RAPINA MELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI MUTUALISTI - MILANO, 6/12/1976 -

BAGLIONI E. - BARBIERI M. - CERAOLO A. - COTRUFO D. DOMENICHINI M. - LARONGA B. - LIBARDI M. - GALMOZZI E. MASPERO F. - RUSSU S. - STEFAN G. - VILLA P. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 [e lil comma nn. 1 e 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (BARBIERI, CERAOLO, COTRUFO, DOMENICHINI e MASPERO quali autori materiali, BAGLIONI, GALMOZZI, LARONGA, LIBARDI, STEFAN e VILLA quali responsabili di " P.L. " a Milano all'epoca del fatto e la RUSSO quale persona che fornì l'alloggio in cui rifugiarsi dopo il fatto stesso), e, quindi, in più persone riunite, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di tre assegni per complessive L. 970.000=, sottraendo il tutto dall'interno dell'Associazione Milanese Medici Mutualistici, viale Beatrice d'Este, 10, ove avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa con armi nei confronti delle persone presenti: OCCHIPINTI Giorgio e RIZZI Maria, che venivano immobilizzati con nastro adesivo e, pertanto, commettendo il fatto con l'ulteriore aggravante di avere posto

36

tali persone in stato di incapacità di agire. In Milano, 6/12/1976 .

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2, 614 f du. comma C.P. perchè, in concorso tra loro e, quindi in numero complessivo superiore a cinque, si introducevano, al fine di consumare la rapina di cui al capo precedente, nella sede dell'Associazione Milanese Medici Mutualistici, v.le Beatrice d'Este, 10, Milano, commettendo il fatto palesemente armati e con violenza sulle persone presenti, come specificato nel capo precedente.

 In Milano, 6/12/1976.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12, 14 L. 14/10/74 n. 497, per avere in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo e le bottiglie incendiarie usate per commettere la irruzione-rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualistici di v.le Beatrice d'Este n. 10 e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegate delle armi e delle bottiglie.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e, quindi, in più di tre persone, al fine di trarne profitto e commettere il reato di irruzione-rapina in danno dell'Associazione Milanese Medici Mutualistici di Milano, v.le Beatrice d'Este, 10, di una Fiat 500 tg. MI D 63266, sottraendola al proprietario BALLABIO Luigi che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via e, pertanto, commettendo il fatto con le ulteriori aggravanti di avere usato mezzi fraudolenti su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Milano, 28/11/1976. -

24)- RAPINA IN DAMMO DELL'ARMERIA VELATI - Gallarate, 13/1/1977

LARONGA B. - MAZZOLA U. - MEREGALLI F. - PESSINA L. - ZANON L. - RUSSO S. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 l^ e Ill^ comma nn. 1 e 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (il MERE-GALLI fornendo l'alloggio in cui rifugiarsi dopo il fatto e nascondervi momentaneamente il provento della ra -

37

pina), si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di nr. 22 pistole, di nr. 43 revolvers, di vario calibro, oltre a nr. 1000 cartucce, pure di vario calibro, che sottraevano dall'interno dell'armeria "VELATI" di Gallarate, mediante minaccia commessa con armi sulle persone presenti (CAVAZZA Giorgio, legale rappresentante della ditta rapinata, MEDICI Giorgio e MEZZALIRA Lorenzo), con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto in più persone riunite e ponendo i citati CAVAZZA, MEDICI e MEZZALIRA, in stato di incapacità di agire, in quanto gli stessi venivano ammanettati all'interno dell'armeria. In Gallarate, il 13/1/1977.

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, secondo i ruoli precisati al capo precedente, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto e compiere il reato di cui al capo precedente, di una Fiat 131 tg. MI Y 31587 che sottraevano, insieme ai suoi documenti di identità, in più persone riunite e mediante minaccia commessa con armi, a CICCHETTI Gennaro. In Milano, l'11/1/1977.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, per avere, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato illegalmente in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere le rapine di cui ai due precedenti capi d'accusa e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Milano, l'11/1/1977 e Gallarate il 13/1/1977.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro, e quindi, in più di tre persone, al fine di commettere la citata rapina all'armeria "VELATI" di Gallarate, di una FIAT 500, tg. VA 243160, sottraendola a SPACCAMELE Maria che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, e; quindi, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e mediante uso di mezzo fraudolento.

 In Milano, il 12/1/1977. -



38

25)- INCENDIO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DI GIANFRANCO FAVA CINISELLO BALSAMO, 21/1/1977 -

BARBIERI M.'- CERAOLO A. - DOMENICHINI M.

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 N.2 C.P.; 9, 12, 13 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro, BARBIERI e DOMENICHINI quali esecutori materiali del
fatto, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricavano un ordigno incendiario, lo portavano
in luogo pubblico e lo facevano esplodere per danneggiare
l'autovettura FIAT 128 tg. MI H 45725 di proprietà di FAVA
Gianfranco, dipendente della "CIME" di Cinisello (e,
quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.) e
per incutere pubblico timore.
In Cinisello Balsamo, il 21/1/1977 . -

26)- IRRUZIONE-RAPINA NELLA SEDE DELLA DITTA "PUBLILABOR" - MILANO, 4/2/1977 -

BAGLIONI E. - CRIPPA G. - LARONGA B. - LIBARDI M. - STEFAN G. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e Ill^ comma nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con VILLA Pietro e TOGNINI Romano (LIBARDI Massimo, CRIPPA Giuseppe, VILLA Pietro e TOGNINI Romano, quali esecutori materiali, BAGLIONI, STEFAN e LAKONGA quali responsabili all'epoca con LIBARDI e VILLA, di "PRIMA" LINEA" in Milano)e, quindi, in più persone riunite, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia commessa con pistole, armi comuni da sparo atte all'impiego, ed imbavagliando e legando le persone presenti (così ponendole in stato di incapacità di agire), di f. 20.000.= circa in contanti nonchè di documentazione varia sottraendola dall'interno della ditta "PUBLILABOR" di via Chiossetto n. 11, di cui era titolare BULNI Carmelo, presente al fatto insieme a TUCCIO Aurora ed ESPOSITO Angela. In Milano, il 4/2/1977.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614 I^ ed u.comma, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con le persone sopra indicate, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, si introducevano nella sede

9/

99

della ditta "PUBLILABOR", sita in via Chiossetto n. 11 in Milano, con l'aggravante di avere commesso il fatto palesemente armati. In Milano, il 4/2/1977.

- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12, 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro e con le persone sopra indicate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, le armi comuni da sparo usate per commettere i reati di cui ai due capi precedenti e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi stesse. Fatto commesso o accertato in Milano il 4/2/1977, -
- 27)- CORTEO "ARMATO", SPARATORIA CONTRO LA SEDE DELL'ASSOLOMBARDA,

 TENTATIVO DI IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA FEDERLOMBARDA
 MILANO, 12/3/1977 -

BALDASSERONI M. - BARBIERI M. - CRIPPA G. - DOMENICHINI M. - FERRETTI F. - GATTI R. - LARONGA B. - LIBARDI M. - ROSSO R.- TAGLIAFERRI O. - VILLA P. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12, 13, 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo e le bottiglie incendiarie usate per commettere i reati appresso indicati durante una manifestazione pubblica svoltasi il 12/3/1977 a Milano (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi e degli ordigni); nonchè per avere esploso numerosi colpi d'arma da fuoco ed avere fatto scoppiare varie bottiglie incendiarie (il CRIPPA, TAGLIAFER-RI, BALDASSERONI, ROSSO, VILLA, contro la sede di Milano dell"ASSOLOMBARDA" in via Pantano; il CRIPPA, il LARONGA, il BALDASSERONI, il LIBARDI, il ROSSO, il VILLA, il FER-RETTI, il GATTI, il BARBIERI e DOMENICHINI presso la porta d'ingresso degli uffici della "FEDERLOMBARDA" siti in corso Italia n. 16 a Milano) al fine di suscitare

40

pubblico disordine ed incutere pubblico timore. In Milano, il 12/3/1977.

BALDASSERONI M. - BARBIERI M. - CRIPPA G.- DOMENICHINI M.- FERRETTI F. - GATTI R. - LARONGA B. - LIBARDI M.- ROSSO R.- VILLA P. :

B)- del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n.2, 614 I^ ed ult.comma, 605 C.P., perchè, in con - corso tra loro (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui all'ultima parte del capo precedente, privavano della libertà personale MORETTI Trieste, custode dello stabile di corso Italia n. 16 a Milano, tenendola ferma in portineria sotto la minaccia di una pistola per la durata dell'episodio prima indicato, e penetravano in detto stabile contro la volontà della citata MORETTI, commettendo il fatto palesemente armate.

In Milano, il 12/3/1977. -

28)-CORTEO "ARMATO" E IRRUZIONE-RAPINA NELLA SEDE DELLA MAGNETI MARELLI - MILANO, 18/3/1977 -

BAGLIONI E. - BARBIERI M. - CERAOLO A. - COTRUFO D. - CRIPPA G. - DE LUCA F. - DE ROSA F. - DOMENICHINI M. - DONAT CATTIN M. - FAGIANO M. - FERRETTI F. - FORASTIERI D. - GALMOZZI E. - GATTI R. - IEMULO R. - LIBARDI M. - MEREGALLI F. - SANDALO R. - SOLIMANO N. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma nn.1 e 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con numerose altre persone, mediante violenza e minaccia com messa con armi, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di portafogli contenenti denaro e documenti personali vari che rispettivamente sottraevano a MODENA Giancarlo, RENNA Giovanni, NAVA Ambrogio, ONGARO Ovidio, SCACCIAVILLANI Italo, ABBIATI Gabriella, TAJE' Federico, GARINO Giorgio, ALLDDI Alberto e CAZZOLA Walter, tutti presenti all'interno della sede sociale di via della Guastalla nr. 2 a Milano, della società Magneti Marelli in cui avevano fatto irruzione, commettendo il fatto con armi, in più persone riunite e travisate e ponendo il MODENA ed il RENNA in stato di incapacità di agire, in quanto costoro venivano legati e chiusi in un locale della sede della società.

مرترز

41

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 423 C.P. perchè, in concorso tra loro e con numerose altre persone, quindi, con l'aggravante del numero, cagionavano un incendio all'interno della sede legale di via Guastalla nr.2, Milano, della MAGNETI MARELLI, facendovi esplodere numerose bottiglie incendiarie;-
- C)- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P.; 13 l. 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, con l'aggravante del numero) esploso numerosi colpi d'arma da fuoco e fatto esplodere ordigni incendiari per suscitare pubblico timore e disordine in occasione dei reati di cui ai capi precedenti.
- D)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 C.P., per avere, in concorso con numerose altre persone, e quindi, con l'aggravante del numero, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo A).
 Fatti commessi in Milano, il 18/3/77.
- E)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n. 497, perchè in concorso tra loro e con altre persone, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico le armi comuni e da guerra da sparo e gli ordigni incendiari di cui ai capi precedenti (tra cui pistole, revolvers e fucili a canne mozze di vario calibro), usati per commettere la rapina in danno della Magneti Marelli e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto delle armi e degli ordigni.

 In Milano, il 18/3/1977.
- F)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 614 f^ ed ult.comma C.P., perchè, in concorso tra loro ed altre persone (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), al fine di commettere la rapina in danno della Magneti Marelli, si introducevano nella sede di tale societa, sita in via della Guastalla, 2 a Milano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli; con le aggravanti di avere commesso il fatto palesemente armati e con violenza alle cose ed alle persone.

 In Milano, il 18/3/1977 . -

42

29)- ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZIONE CARABINIERI
DI CRESCENZAGO MILANO, 31/3/1977 -

BAGLIONI E. - CAMAGNI G.O. - LARONGA B. - LIBARDI M. - MAZZOLA U. - RICARDI M. - RIVA V. - SPAGNOLI A. - SEGIO S. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2 U.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 9, 10, 12, 13, 14 L. 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso tra loro (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo e l'ordigno esplosivo usati per commettere l'attentato contro la stazione dei Carabinieri di Milano-Crescenzago, v.le Padova n. 257, facendo esplodere tale ordigno sul davanzale di una finestra della stazione, e pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto delle armi e dell'ordigno, nonchè per avere fabbricato tale ordigno e per averlo fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. In Milano, il 31/3/1977 .
 - B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), al fine di trarne profitto e commettere l'attentato in danno della stazione dei Carabinieri di Milano-Crescenzago, di una FIAT 500 sottraendola a proprietario sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via e, pertanto, commettendo il fatto con mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 31/3/1977. -

30)- IRRUZIONE-RAPINA NELLA SEDE DELLA SOCIETA! " COPEGA " - MILANO, 22/4/1977 - "

BAGLIONI E. - CRIPPA G. - LARONGA B. - LIBARDI M. - SEGIO S. - VILLA P. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 l^ e III^ comma nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, col defunto

43

TOGNINI Romano ed altre persone (LIBARDI, CRIPPA e TOGNINI quali esecutori materiali, BAGLIONI, VILLA, SECIO e LARONGA quali mandanti), si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di schede relative al personale e di altro materiale della ditta "COPEGA", sottraendo il tutto dall'interno della sede della ditta (sita in via M. Gioia n.1 a Milano) mediante minaccia commessa in più persone riunite e con armi in danno della impiegata presente FLORA Carmen, con l'ulteriore aggravante di avere posto costei in stato di incapacità di agire, in quanto la immobilizzavano legandola alle mani ed ai piedi. In Milano, il 22/4/1977.

- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 614 I^ ed ult.comma, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, si introducevano nella sede della ditta "COPEGA", sita in via M.Gioia n.1 a Milano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, commettendo il fatto palesemente armati. In Milano, il 22/4/1977.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (almeno due) usate per compiere la rapina prima indicata e,quindi, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi. In Milano, il 22/4/1977.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt.110,624,625 nn.2,5 e 7, 61 n.2 C.P. perchè,in concorso tra loro e con altre persone (e,quindi,in numero complessivo superiore a tre),si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la citata rapina in danno della "COPEGA", di una FIAT 500 sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto, che la aveva parcheggiata sulla pubblica via e, pertanto, con l'aggravante di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 22/4/1977 . -

5/

44

31)- ATTENTATI DINAMITARDI IN DANNO DELLE STAZIONI CARABINIERI DI BRESSO E CORSICO -29/4/1977

SEGIO S. - CAMAGNI G.O. - MAZZOLA M. - RICARDI M. -LIBARDI M. - CRIPPA G. - LARONGA B.

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 419, 81 cpv. C.P., per avere, in concorso tra loro (i primi quattro quali autori materiali dell'episodio di Bresso, il CRIPPA ed il LIBARDI dell'episodio di Corsico insieme a TOGNINI Romano, deceduto, ed.il LARONGA quale responsabile, all'epoca, di " P. L. " a Milano, insieme a SECIO e LIBARDI, come componente del locale comando) e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto fatti di devastazione in danno delle Stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, davanti alle quali facevano esplodere ordigni a tempo ad alto potenziale e contro cui esplodevano numerosi colpi di mitra ed altre armi da fuoco.

In Bresso e Corsico, il 29/4/1977 .

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone)e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere l'attentato di Corsico di cui al capo precedente, di un'autovettura sottraendola a proprietario sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto, pertanto, con le ulteriori aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca

anteriore e prossima al 29/4/1977.

C)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 10, 12, 13, 14 L. 14/10/74 n. 497; per avere, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico le armi comuni e da guerra (tra cui almeno due mitra) da sparo, nonchè gli ordigni esplosivi usati per commettere gli attentati alle stazioni CC di Corsico e Bresso e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi e degli ordigni, nonchè per avere fabbricato tali ordigni e per averli fatti

esplodere e per avere sparato i colpi d'arma da fuoco gia indicati al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. In Corsico e Bresso, il 29 aprile 1977.

CAMAGNI G.O. - RICARDI M. - STEFAN G.

D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 T° e III° comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro (agendo materialmente STEFAN e RICARDI), si impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto, di una autovettura FIAT 128 sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto, mediante minaccia commessa con armi e'in più persone riunite. In Milano, in epoca anteriore e prossima al 29/4/1977. -

32)- IRRUZIONE-RAPINA IN DANNO DELLA " I.S.E.O. " -MILANO, 18/5/1977 -

CRIPPA G. - LARONGA B. - LIBARDI M. - ROSSO R.- SEGIO S.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con TOGNI-MI Romano (LAKONGA e SEGIO quali responsabili all'epoca di "Prima Linea" a Milano e co-organizzatori del fatto) e, quindi, in più persone riunite, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di £.30.000= circa in contanti che sottraevano dall'interno della sede della ISEO S.p.A., in viale Monza n.106 a Milano, ove avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa con pistole, armi comuni da sparo atte all'impiego, in damno delle persone presenti VISENTINI Annalisa, TORRIA-NI Elda e GROSSI Pietro, con le ulteriori aggravanti di avere posto le due donne in stato di incapacità di agire legando loro mani e piedi. In Milano, il 18/5/1977 /
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 614 I^ e ult.comma C.P. perchè, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, si introducevano, contro la volontà delle impiegate presenti, nella sede della ISEO S.p.A., con le aggravanti di avere compiuto il fatto palesemente armati e con violenza sulle persone (avendo legate le citate impiegate) e sulle cose (avendo strappato fili del telefono e avendo apposto scritte con vernice spray sui muri).

In Milano, il 18/5/1977 .

46

- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e.7, 61 N. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in numero complessivo superiore a tre persone), al fine di trarne profitto e compiere il reato di cui al capo precedente, si impossessavano di una autovettura di tipo e targa sconosciuti, sottraendola al proprietario rimasto ignoto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di essersi serviti di mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In Milano, in epoca anteriore e prossima al 18/5/1977.
- D)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso tra loro (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere la rapina e la violazione di domicilio in danno della ISLO S.p.a. e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Milano, il 18/5/1977 . —

33)- ATTENTATI DINAMITARDI IN CONTEMPORANEA ALLA METROPOLITANA MILANESE - MILANO, 19/5/1977 -

CAMAGNI G.O. - CODA F. - GALMOZZI E. - LARONGA B. - LIBARDI M. - MARGINI P. - MAZZOLA U. - RICARDI M. - ROSSO R. - SCAVINO M. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 10, 12, 13 e 14 Legge 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso tra loro (CAMAGNI, LARONGA, MAZZOLA e RICARDI come autori materiali del danneggiamento della linea 1 della Metropolitana presso il deposito "Precotto"; il CODA ed il MARGINI quali autori materiali del danneggiamento della linea 2 della Metropolitana presso la stazione " Cascina Gobba "; il SEGIO, il ROSSO ed il LIBARDI quali responsabili, all'epoca, di "PRIMA LINEA" nella zona milanese, GALMOZZI, SCAVINO e SULIMANO quali organizzatori dei fatti in qualità di responsabili della sede di Torino di P.L.) e, quindi, in più di cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo e gli ordigni esplosivi usati per compiere i citati

5/

47

attentati, nonchè per avere fabbricato tali ordigni e per averli fatti espodere, nei luoghi citati, per incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. In Milano, il 19/5/1977.

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7 C.P. per avere, in concorso tra loro (secondo i ruoli citati nel capo precedente), al fine di trarne profitto e commettere gli attentati sopra indicati, sottratto a proprietari rimasti sconosciuti due automobili usate negli attentati stessi (in particolare una
FIAT 500 usata nell'episodio in zona "Precotto" ed
un'auto di tipo sconosciuto nell'altro), autovetture
parcheggiate nella pubblica via, con le aggravanti di
avere agito in più di tre persone, valendosi di mezzo
fraudolento, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 19/5/1977. -

34)- IRRUZIONE-RAPINA AL CENTRO PUECHER -MILANO, 13/6/1977 -

LARONGA B. - LIBARDI M. - ROSSO R. - SEGIO S.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 1° e III° comma m. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra toro (e,quindi, in più persone riunite), quali componenti del comando milanese di "PRIMA LINEA" all'epoca ed il ROSSO anche quale partecipante materiale al fatto, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di un documento di identità; £.3.500 in contanti; un'agendina ed una valigetta 24 ore (il tutto sottratto ad ARI Valerio) nonchè di schedari con 3000 indirizzi circa, documentazione varia riguardante il CENTRO PUECHER, anche ammiinistrativa; un libretto di assegni ed altro materiale cartaceo, sottraendo il tutto dall'interno della sede del CENTRO PUECHER di via Pantano n.17 a Milano, in cui avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa con pistole in danno delle due persone presenti -ARI Valerio e SCHENONI Teresita -, con la ulteriore aggravante di avere posto tali persone in stato di incapacita di agire, legandole alle mani ed ai piedi. In Milano, il 13/6/1977.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614 f° ed ult.co. C.P. perchè, in concorso tra loro, secondo quanto specificato al capo precedente, si introducevano nella sede del CENTRO PUECHER di via Pantano n. 17 a Milano,

contro la volontà delle persone presenti al fatto, con le aggravanti di avere commesso il fatto palesemente armati, mediante violenza sulle cose e sulle persone e, ex art. 61 n. 2 C.P., commettendo il fatto per eseguire quello di cui al capo precedente. In Milano, il 13/6/1977.

C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, e portavano in luogo pubblico le armi usate per commettere la irruzione-rapina in danno del Centro PULCHER e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi. In Milano, il 13/6/1977 . -

35)- DEVASTAZIONE DELLO STABILIMENTO MAGNETI MARELLI E DELLO STABILIMENTO SIT-SIEMENS -MILANO E SEGURO DI SETTIMO MILANESE, 19/6/1977

CAMAGNI G.O. - CODA F. - CRIPPA G. - LIBARDI M. - MARGINI P. - MAZZOLA U. - RICARDI M. - ROSSO R. - SEGIO S.

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1; 419; 81 cpv.; 61 n. 7 C.P. per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque (il RUSSO solo come responsabile all'epoca di PRIMA LINEA a Milano e co-organizzatore dei fatti), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto fatti di devastazione in danno dello stabilimento della MAGNETI MARELLI S.p.A. di via Stephenson n. 43 a Milano e dello stabilimento della SIT-SIEMEAS in localita Seguro di Settimo Milanese, all'interno dei quali avevano fatto irruzione ed avevano cagionato incendi di vaste dimensioni (SLUIO, MAZZOLA, MARGINI, CAMAGNI e RICARDI nella Magneti Marelli; CODA, LIBARDI, CRIPPA ed il defunto TOGNINI Romano nella Sit-Siemens) che causavano dauni per vari miliardi di lire agli stabilimenti stessi; con l'aggravante, pertanto, di avere cagionato alle parti lese un danno patrimoniale di rilevante entità.

Fatti commessi il 19/6/1977 .

49.

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497, per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico le armi comuni e da guerra (tra cui mitra, pistole cal.9, moschetti) da sparo, usate per commettere le devastazioni di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Milano e Seguro di Settimo Milanese, il 19/6/1977.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 f^ e fff co. nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e, quindi, in più persone riunite, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di un portafogli contenente circa 250.000=lire in contanti ed un blocchetto di assegni, sottraendolo alla guardia giurata Giulio ZAMPIE-RO, in servizio presso lo stabilimento della Magneti Marelli, mediante minaccia commessa con armi e ponendo lo stesso in stato di incapacità di agire assicurandolo con delle manette ad una cancellata in luogo esistente. In Milano, il 19/6/1977.
- D)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 605, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, al fine di assicurarsi la impunità della devastazione compiuta in damo della Sit-Siemens, privavano della libertà il custode Francesco FERRETTI, conducendolo con sè, a devastazione avvenuta, per circa cinque chilometri di strada compiuti in auto, abbandonandolo poco dopo.

 In Seguro di Settimo Milanese, il 19/6/1977.
- E)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2,5,7; 61 n.2, 81 cpv. C.P., perchè, in concorso tra loro e, quindi, in più di tre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e compiere le citate devastazioni in danno della Magneti Marelli e della Sit-Siemens, si impossessavano di tre autovetture (una FIAT 125, una FIAT 128 ed un'auto di tipo sconosciuto) sottraendole a proprietari rimasti sconosciuti che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 19/6/1977. -

50

36)- FERIMENTO DEL DOTT. ROBERTO ANZALONE -MILANO, 24/6/1977 -

BALDASSERONI M. - BARBIERATO M.G. - BARBIERI M. - CODA F. - LIBARDI M. - MAGNANI A.B. - ROSSO R. - SEGIO S. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 582, 583 l^ co. nn. 1 e 2, 585 C.P. per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque (il SEGIO ed il LIBARDI solo quali responsabili dell'organizzazione PRIMA LINEA nella zona milanese), cagionato ad ANZALONE Roberto, contro il quale venivano esplosi vari colpi di revolver, lesioni personali agli arti inferiori dalle quali gli derivava una malattia guarita in sette mesi, con contemporaneo e pari periodo di incapacita di attendere alle ordinarie occupazioni, e che gli procurava l'indebolimento permanente degli organi della deambulazione.

 In Milano, il 24/6/1977.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5,7, 61 n. 2 C.P. per essersi impossessati, in concorso tra loro e, quindi, in più di tre persone, per trarne profitto e commettere il reato di cui al capo precedente, dell'autovettura FIAT 128, tg. MI L 52090, sottraendola a RASCHIONI Isidoro, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, e, pertanto, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto servendosi di mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In Milano, il 16/6/1977.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110 , 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano allo scopo di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui sicuramente un revolver calibro 36) usate per commettere il citato ferimento ANZALONE Roberto e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

In Milano, il 24/6/1977 . -

51

37)- RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA SPERONI -TRADATE, 19/7/1977 -

ATTENTATO DINAMITARDO DI RITORSIONE IN DANNO DELLA STESSA ARMERIA SPERONI - TRADATE, 21-22/7/1977 -

FAVOREGGIAMENTO DI CRIPPA GIUSEPPE -

CODA F. - CRIPPA G. - PERUSINI M.G.

A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 f^ e ffi^ co. nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con TOGNINI Romano, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di nr. 57 armi comuni da sparo corte (tra pistole e revolvers) di vario calibro e di nr. 3 fucili, che sottraevano dall'interno della armeria di Tradate gestita da Luigi SPERONI, mediante minaccia commessa con armi sulla persone presenti (lo stesso SPERONI Luigi, VIGNATI Marilena, IMPERIALI Francesco e MOSCA Gianluigi) che venivano pure poste in stato di incapacità di agire in quanto immobilizzate con manette o nastro adesivo, con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite.

In Tradate, il 19/7/1977 .

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5, 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e, quindi, in più di tre persone, per trarne un profitto e compiere il reato di cui al capo precedente, dell'autovettura FIAT 128 tg. MI S 66032 sottraendola al proprietario CLERICI Cesare che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con l'ulteriore aggravante, pertanto, di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In Milano, il 18/7/1977.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n. 497,per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al Fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato illegalmente in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui un revolver SMITH & WESSON cal. 357) e la bomba a mano di tipo offensivo usate per commettere la rapina all'armeria di Tradate già indicata e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.in relazione

52

al solo delitto di porto illegale delle armi e della bomba.

In Tradate, il 19/7/1977 .

D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 648 C.P. per avere in concorso tra loro, acquistato o ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto, la bomba a mano offensiva di cui al capo precedente, arma da guerra incommerciabile e, pertanto, sicuramente di provenienza delittuosa.

In Milano, in epoca anteriore e prossima al 19/7/1977.

SEGIO S. - ROSSO R. - LIBARDI M. - MAZZOLA U. - CAMAGNI G. O. :

- E)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 419 C.P. per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero di cinque, i primi tre come responsabili di "PRIMA LINEA" nella zona di Milano o come co-organizzatori del fatto, e gli altri due come esecutori materiali di questo, compiuto fatti di devastazione in danno dell'armeria di Luigi SPERONI di Tradate, presso la quale facevano esplodere un ordigno ad alto potenziale che distruggeva l'esercizio, e ciò facevano come ritorsione per la morte di Romano TOGNINI provocata dallo SPERONI.

 In Tradate, tra il 21 ed il 22/7/1977.
- F)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9 e 12 L.14/10/74 n. 497, per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero di cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, materiale atto alla fabbricazione di ordigni esplosivi, e per avere fabbricato e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno usato per il reato di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto e fabbricazione dello ordigno.

Ordigno fabbricato in Milano in epoca anteriore e prossima al 21/7/1977 e portato in Tradate nella notte tra il 21 ed il 22/7/1977.

MAZZOLA U. - RICARDI M. :

G)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro, ospitandolo nelle proprie abita-

53

zioni di Milano e Sesto San Giovanni e procurandogli assistenza medica, aiutato CRIPPA Giuseppe ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria ed a sottrarsi alle ricerche di questa in relazione alla rapina all'armeria SPERONT di Tradate commessa il 19 luglio 1977, a seguito della quale il CRIPPA era stato ferito ad un polso da un colpo d'arma da fuoco esploso dall'armiere rapinato.

In Milano e Sesto SAN Giovanni, in epoca immediatamente successiva al 19/7/1977.

38)- PROGETTATO SEQUESTRO E FERIMENTO DI WILLIAM SISTI - MILANO, 19/9/1977 ED EPOCA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA -

DONAT CATTIN M. - PISAPIA G. - SANDALO R. - TROLLI M. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e con BARBIERI M. esecutore materiale del fatto), si impossessavano al fine di trarne profitto e compiere il reato progettato di sequestro di persona in danno di William SISTI, del furgone FIAT 241, targato MI L 40723, sottraendolo a GIANNOTTA Riccardo che lo aveva parcheggiato sulla pubblica via, con le aggravanti del numero delle persone, dell'avere usato mezzo fraudolento (collegamento dei fili dell'impianto elettrico) per l'avviamento del mezzo su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, il 19/9/1977.

CODA F. - DONAT CATTIN M. - MAZZOLA U. - SEGIO S.

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624 nn. 5, 7; 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in tre persone), si impossessavano al fine di trarne profitto e compiere il ferimento di William SISTI, di una autovettura ALFA ROMEO 1750, lasciata in parcheggio in viale Padova da proprietario rimasto sconosciuto, con l'ulteriore aggravante di avere agito su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, in epoca successiva e prossima al 19/9/1977.-

39)- RAPINA IN DANNO DELLA DITTA " MARINO " - MONZA, 10/10/1977 -

54

CODA F. - MARGINI P. - MAZZOLA U. - PERUSINI M.G. - RICARDI M. : '

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ co. n. 1 C.P., perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di lire 350.000 circa in contanti, di oggetti d'oro per un valore di circa L.2.500.000 e documenti vari, sottraendo il tutto dall'interno della sede della ditta "MARINO Michele" (via Buonarroti n.143 a Monza), mediante minaccia commessa in più persone riunite e con armi, in danno delle persone presenti, tra cui il titolare della ditta, sig. Michele MARINO;
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614 I^ ed ult.co., 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, si introducevano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, nella ditta di MARINO Michele, sita in Monza via Buonarroti n.143, con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto palesemente armati. Reati commessi in Monza, il 10/10/1977 -
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per la rapina sopra indicata e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Monza ed altrove, fino al 10/10/1977.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere la rapina sopra indicata, di una autovettura di tipo sconosciuto, sottraendola a proprietario pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via e, pertanto, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede.

In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 10/10/1977 . -

55

40)- CORTEO "ARMATO" e IRRUZTONE-RAPINA HEL POSTO POLFER
DELLA STAZIONE DI PORTA GENOVA MILANO, 12/11/1977 -

CRIPPA G. - ---- - MARANO M. - MEMEO G.

- A)— del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^co.
 n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre
 persone e, quindi, in più persone riunite, si impossessavano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di nove fondine ascellari per pistole e di due
 radio rice-trasmittenti, sottraendo il tutto dallo
 interno del Posto POLFER della Stazione di Milano Porta Genova, ove avevano fatto irruzione, commettendo il fatto travisati, mediante minaccia con armi in danno dell'appuntato di P.S. Umberto TLARDI
 e della guardia di P.S. Luciano FEROLA, presenti in
 detto Posto Polfer -
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12, 13, 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al Tine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui pistole cal. 7. 65 e revolver cal. 38) usate per la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., nonchè per avere esploso numerosi colpi d'arma da fuoco nell'occasione sopra indicata per suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore —
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 337,339,1°, 11° co., 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone (complessivamente superiori a cinque), usavano minaccia contro la guardia di P.S.D'ASCANIO Antonio mentre compiva un atto del proprio ufficio (in quanto, presente ai fatti sopra indicati, si apprestava ad intervenire contro gli autori di esso), esplodendo al suo indirizzo numerosi colpi d'arma da fuoco, con le aggravanti, pertanto, di avere agito in più di cinque persone riunite, mediante uso di armi ed al fine di assicurarsi la impunità dei reati di cui ai capi precedenti.

Reati commessi in Milano, il 12/11/1977 . -

56

42)- DEVASTAZIONE DELLA COSTRUENDA STAZIONE CARABINIERI DI ABBIATEGRASSO - 22/11/1977 -

CAMAGNI G.O. - CODA F. - DONAT CATTIN M. - MARGINI P. - MAZZOLA U. - PAPARO C. - RICARDI M. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 419 C.P. perchè, in concorso tra loro, CAMAGNI, DONAT CATTIN, MAZZOLA, SEGIO e SOLIMANO quali autori materiali e gli altri quali co-organizzatori del fatto, in numero complessivo, quindi, superiore a cinque, cagionavano fatti di devastazione in danno della costruenda Caserma CC di Abbiategrasso, facendovi esplodere dentro vari ordigni ad alto potenziale, che cagionavano gravi danni a pilastri, pareti, solette, impianti etc. dello edificio.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12, 13, 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in nunero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo e gli ordigni usati per commettere la devastazione di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo porto delle armi e dell'ordigno, nonchè per avere fatto esplodere tali ordigni, al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore.
 - keati commessi in Abbiategrasso il 22/11/1977 .
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone) si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la devastazione in danno della costruenda Stazione CC di Abbiategrasso, di una autovettura di tipo sconosciuto, sottraendola al proprietario, pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede.

 In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 22/11/1977. —



57

43)- IRRUZIONE-RAPINA ED ATTENTATO DINAMITARDO IN DAMNO
DEL COMANDO VV.UU. ZONA VIGENTINA MILANO, 22/11/1977 -

CAMAGNI G.O. - CODA F. - DONAT CATTIN M. - MARGINI P. - MAZZOLA U. - PAPARO C. - RICARDI M. - SEGIO S.-SOLIMANO N.:

- A)- del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 I^e III^comma nn. 1 e 2 C.P.perchè, in concorso tra loro (RICARDI, MARGINI, CODA e PAPARO quali autori materiali del fatto, CAMAGNI, DONAT CATTIN, MAZZOLA, SEGIO e SOLIMANO quali co-organizzatori), per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di una pistola Beretta cal.7,65 con relativo cinturone e fondina, di un portafogli contenente £.50.000= in contanti e documenti vari, di un berretto, sottraendo il tutto al Vigile Giulio ROSSI, nonchè di una radio-ricetrasmittente, di una placca distintivo da vigile e di un altro berretto che sottraevano al Vigile Urbano Bruno SCARDOVELLI, commettendo il fatto, all'interno del Comando VV.UU., in più persone riunite e ponendo lo Scardovelli ed il ROSSI in stato di incapacità di agire, in quanto li legavano ed immobilizzavano con catene, lucchetti e nastri adesivi. In Milano, il 22/11/1977.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 419 C.P.per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, commesso fatti di devastazione all'interno del Comando VV.UU. zona Vigentina, sito in via Filippetti n.37, ove facevano esplodere un ordigno a tempo che procurava gravi danni ai muri, agli infissi, ai vetri ed alle finestre ed alle suppellettili del Comando in questione.

 In Milano, il 22/11/1977.
- C)- del delitto P. e P. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2,5,7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e,quindi, in più di tre persone), al fine di trarne profitto e commettere la rapina in danno del Comando VV.UU. zona Vigentina, si impossessavano di un'autovettura sottraendola al proprietario ignoto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti ulteriori di avere commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In Milano, in epoca anteriore e prossima al 22/11/1977.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 9,10,12,13 e 14 Legge 14/10/74 n. 497, per avere, in concorso tra loro (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con

58

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo e due ordigni esplosivi, il tutto usato per commettere la rapina e la devastazione in danno del Comando VV.UU zona Vigentina di cui ai capi precedenti, e, pertanto, con la aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo porto delle armi e degli ordigni, nonchè per avere fabbricato tali ordigni e per averne fatto esplodere uno al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.

In Milano, il 22/11/1977 . —

44)- ATTENTATI DINAMITARDI IN CONTEMPORANEA A VARIE

SEDI DELLA " D.C."
MILANO E CORMANO, NOTTE TRA L' 1 e il 2/12/1977 -

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P.; 9, 12, 13 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e, quindi, in più di cinque persone (DONAT CATTIN, TAGLIAFERRI, BRUNO e ROTELLA come co-organizzatori dei fatti e gli altri anche come esecutori materiali), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricavano vari ordigni esplosivi, li portavano in luogo pubblico e li facevano esplodere al fine di suscitare pubblico disordine e incutere pubblico timore presso le seguenti sezioni della "Democrazia Cristiana":
 - sezione "A.Mauri" di via Neera n. 11 a Milano (fatto commesso da FERRANDI, BARBIERATO e SORELLA);
 - sezione di via Manzoni n.22 di Brusuglio di Cormano (fatto commesso da BARBIERI e GATTI);
 - sezione di via Paolo Giovio n.24 a Milano (fatto commesso da MIRRA, MEMEO ed ANSELMI);
 - sezione di p.Gabrio Rosa n.9 a Milano (fatto commesso da PASIAI GATTI e CRIPPA);
 - sezione di v. Dall'Occo di Cormano (fatto commesso da persone sconosciute).

In Milano, Cormano e Brusuglio di Cormano, nella notte tra l'1 ed il 2/12/1977 .

5/

59

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110 perchè, in concorso tra loro (e.quindi, in più di cinque persone), detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, il materiale esplodente usato per confezionare gli ordigni di cui al capo precedente, nonchè le armi comuni da sparo, usate nelle stesse occasioni (in particolare, detenendo CRIPPA e PASINI GATTI un revolver cal.38). In Milano, Cormano e Brusuglio di Cormano, fino alla notte tra l'1 ed il 2/12/1977 .
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere gli attentati di cui ai capi precedenti, di varie autovetture (nr. 2 FIAT 500 usate nelle azioni contro le sedi di Brusuglio di Cormano e via Paolo Giovio, nr. 1 FIAT 124 usata in quella contro la sede di via Neera ed una Mini Minor usata nell'azione contro la sede di p. Gabrio Rosa), sottraendole a proprietari rimasti scono-... sciuti che le avevano parcheggiate sulla pubblica via con le ulteriori aggravanti, quindi, di avere usato mezzo fraudolento su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca

anteriore e prossima all'1/12/1977 .

FERRETTI Franco

D)- del delitto p.e p. dall'art. 21 L. 18/4/75 n. 110, per avere detenuto nella propria abitazione, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, varie armi comuni da sparo, tra cui il revolver cal.38 usato da PASINI GATTI e CRIPPA nel compiere l'attentato contro la sede "D.C." di p. Gabrio Rosa indicato nei capi precedenti. In Milano, 1'1/12/1977 . -

45)- RAPINA IN DANNO DELLA " SOCIM " -CORMANO, 9/12/1977 -

CAMAGNI G.O. - DE ROSA F. - DONAT CATTIN M. - MAZZOLA U. -PERUSINI M.G. - SECTO S. - SOLIMANO N. - ZANON L.

A)- del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 I^ e III^comma mn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, DONAT CAT-TIN, MAZZOLA, PERUSINI, SECTO e SOLIMANO quali autori

60

materiali del fatto e gli altri quali co-organizzatori e complici, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di circa 20 milioni di lire in contanti e di un assegno dell'importo di £.778.500= di proprietà della ditta "SOGIM" di Cormano nonchè di una borsa con documenti vari e £.20.000= in contanti ed una pistola di proprietà di SIGNORINI Carlo, titolare della predetta ditta, sottraendo il tutto dall'interno degli uffici della SOGIM via Cadorna n. 5 a Cormano, mediante minaccia commessa con armi su tutte le persone presenti, che venivano poste in stato di incapacità di agire, in quanto rinchiuse in un ufficio, con le ulteriori aggravanti di avere agitò in più persone riunite e con volto travisato.

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 614 I^ ed ult.comma C.P.,perchè, in concorso tra loro e, quindi in più di cinque persone, al fine di commettere la rapina descritta in danno della SOGIM S.r.l. di Cormano, si introducevano negli uffici di questa ditta, siti in via Cadorna n.5 a Cormano, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, commettendo il fatto palesemente armati.

Reati tutti commessi o accertati in Cormano il 9/12/1977.

CAMAGNI G.O. - CODA F. - DONAT CATTIN M. - MAZZOLA U. - PERUSINI M.G. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 Legge 14/ 10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e, quindi,in più di cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi usate per commettere la rapina di cui al capo precedente e,pertanto, con l'aggravante di cui all'art.61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Cormano,in epoca anteriore e prossima al 9/12/1977.
- D)- del delitto p.ep. dagli artt.110, 624, 625 nn.2, 5, 7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro e,quindi, in più di tre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il reato di rapina in danno della "SOGIM" s.r.l.di Cormano, di una autovettura FIAT 124 di targa sconosciuta, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di aver usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 9/12/1977. -

61

46)- RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO UPIM-SMA - COLOGNO MONZESE, 16/12/1977 -

BARBIERI M. - BRUMI A. - DE LUCA F. - GATTI R. - MAGNAMI A.B. - PASSOMI S. - SPAGMOLI A. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 f^ e III^ co. n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di merce varia (alimentari, liquori ed altro) e di f.2.500.000= circa in contanti, che sottraevano dall'interno del "Supermercato UPIM-SMA", sito in v. Milano a Cologno Monzese, mediante minaccia commessa, in più persone riunite e travisate con armi, in danno delle persone presenti tra cui GANDINI Pietro, OLIVA Domenico ed altri.
 In Cologno Monzese il 16/12/1977.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in numero superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico numerose armi comuni da sparo usate per commettere la rapina di cui al capo precedente e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Cologno Monzese, il 16/12/1977. -

47)- TEATATA RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO "ESSELUNGA" - MILANO, 23/12/1977 -

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone (in numero complessivo superiore a cinque) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello STato e portavano in luogo pubblico, numerose armi comuni da sparo di tipo e numero imprecisato (tra cui revolvers cal. 38, pistole cal. 7,65, fucili a canne mozze) e

62

bottiglie incendiarie per commettere il reato di cui al capo successivo, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi e delle bottiglie . Fatto commesso o accertato il 23/12/1977 .

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P.; 56, 628 f^ e fil^ comma n. 1 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone e, quindi, in più persone riunite, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto ingiusto, di merce varia che intendevano sottrarre dall'interno del supermercato "ESSELUNGA", sito in via Chiesa Rossa n. 43 a Milano, e che abbandonavano nei carrelli all'interno del supermercato a seguito dello arrivo sul posto della Polizia.

 In Milano, il 23/12/1977.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in più di tre persone), si impossessavano al fine di trarne profitto e compiere la rapina di cui al capo precedente, di una FIAT 500 sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti ulteriori di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede.

In luogo sconosciuto, presumibilmente Cinisello in epoca anteriore e prossima al 23/12/1977 . -

48)- TENTATO FERIMENTO DI ANTONIO DE STEFANO - CINISELLO BALSAMO - INIZIO 1978 -

BARBIERI M. - BERTANI F. - DE LUCA F. - DOMENICHINI M. - GATTI R. :

A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 582, 585 C.P. perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (avendo il GATTI e la BERTANI partecipato solo alla fase organizzativa dei fatti), compivano in due occasioni atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali in danno di DE STEFANO Antonio, dirigente dell'Ufficio Collocamento di Cinisello Balsamo, contro il quale tentarono di esplodere vari colpi d'arma da fuoco, non riuscendo nell'intento la prima volta perchè il DE STEFANO, avvedendosi del pericolo, rientrò in casa, e la seconda volta perchè la pistola

63

- si inceppò e il DE STEFAMO si buttò a terra, mettendosi al riparo.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo che intendevano usare per il ferimento di cui al capo precedente, e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., per il solo delitto di porto illegale delle armi. Reati commessi in Cinisello, tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e,quindi, in cinque persone), si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il ferimento sopra indicato, di una autovettura ALFA ROMEO 2000, sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto, con l'aggravante di avere commesso il fatto con uso di mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In luogo sconosciuto, in epoca compresa tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978. -

49)- ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELL' A.C.N.A. - CESANO MADERNO, 18/1/1978 -

BERTANI F. - DE LUCA F. - DOMENICHINI M. - FRANZOVI P.

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 12, 13 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato materiale esplodente usato per confezionare ordigni e fabbricavano e portavano in luogo pubblico un ordigno, usato per compiere un attentato dinamitardo in danno dello stabilimento " A.C.N.A. " di Cesano Maderno, via per Ceriano Laghetto e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di fabbricazione e porto dell'ordigno, nonchè per avere fatto esplodere detto ordigno al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. In Cesano Maderno ed altrove, fino al 18/1/1978, data dell'attentato .

64

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e,quindi, in più di tre persone), si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo precedente, di una autovettura ALFA ROMEO 2000 sottraendola a proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e valendosi di mezzo fraudolento.

In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima al 18/1/1978.

50)- RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA LUIGI ARIANTE -MILANO, 28/1/1978 -

BERTANI F. - DE LUCA F. - DOMENICHINI M. - FRANZONI P.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ co. n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di un mazzo di circa 70/80 chiavi, sottraendolo, mediante violenza (consistita nell'immobilizzarlo steso per terra e nel percuoterlo) e minaccia con armi ed in più persone riunite, alla guardia giurata ARIANTE Luigi che avevano aggredito allo scopo di sottrargli anche la pistola di ordinanza (non rinvenuta addosso allo stesso).

 In Milano, il 28/1/1978.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui una pistola Walther ed una Pioneer cal.7,65) usate per commettere la rapina di cui al capo precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Milano, fino al 28/1/1978.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e,quindi, in almeno tre persone), si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, di una autovettura FIAT 500, sottraendola

65

proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti ulteriori di essersi serviti di mezzo fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
In Milano, in epoca anteriore e prossima al 28/1/1978. -

51)- FERIMENTO DI ARMANDO GIROTTO -MILANO, 31/1/1978 -

BALDASSERONI M. - CAMPARI M. - FERRANDI M. - MEMEO G. - MIRRA M. - PASINI GATTI E. - TAGLIAFERRI O. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 I^ comma n. 3 C.P. per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque (FERRANDI, BALDASSERONI, MEMEO e TAGLIAFERRI quali esecutori materiali del fatto e gli altri - PASINI GATTI, MIRRA e CAMPARI - quali co-organizzatori dello stesso, il MIRRA per avere indicato il Girotto come obbiettivo, il PASINI GATTI per avere fornito le armi, prestato la sua automobile per i sopralluoghi ed eseguito la telefonata di rivendicazione del fatto, il CAMPARI per aver fatto parte del nucleo operativo che doveva eseguire il ferimento e per avere comunque ricevuto le armi usate per lo stesso), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di GIROTTO Armando, contro il quale venivano esplosi vari colpi di mitra, così cagionamdogli lesioni personali dalle quali gli derivava una malattia della durata di sette mesi e l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione. In Milano, il 31/1/1978 .
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e, quindi, in più di tre persone, per trarne profitto e commettere il reato di cui al capo precedente, di un'autovettura di tipo sconosciuto che sottraevano a proprietario, pure rimasto sconosciuto, che la aveva parcheggiata sulla pubblica via e, pertanto, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto servendosi di mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In Milano, in epoca anteriore e prossima al 31/1/1978.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 perchè, in concorso tra loro e,quindi in numero

3/

68

complessivo superiore a cinque, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano allo scopo di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi da guerra (tra cui un mitra) e comuni da sparo (tra cui un revolver cal. 38 ed un fucile cal. 12) usate per commettere il citato ferimento di GIROTTO Armando e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art: 61 n. 2 C.P., in relazione al solo porto illegale delle armi.

In Milano, il 31/1/1978 . —

52)- CORTEO "ARMATO" PER IL CD. "SEI POLITICO", SPARATORIA E LANCIO BOTTIGLIE INCENDIARIE MILANO, 18/2/1978 -

BARBIERI M. - BRUNI A. - DE LUCA F. - DOMENICHINI M. - GATTI R. - GENOVA L. - MINERVINO C. - PRANDI M. - ROTELLA F. - TAGLIAFERRI O. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12, 13 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in più di cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo (tra cui una COLT cal. 38 special, una BERETTA cal. 7,65) e varie bottiglie incendiarie, usate nella manifestazione svoltasi a Milano il 18/2/1978, indetta dal "Coordinamento studenti medie superiori", nonchè per avere esploso vari colpi con le suddette armi ed avere fatto scoppiare varie bottiglie incendiarie, al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P.; 23 III^ e IV^ comma L. 18/4/75 n. 110, perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi,in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un revolver COLT cal. 38 ed una BERETTA cal. 7,65, armi clandestine perchè recanti il numero di matricola punzonato. In Milano, il 18/2/1978.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 337, 339 I^ e II^ comma C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone riunite (e, quindi, in numero complessivo superiore

67

a cinque), usavano minaccia contro le forze dell'ordine (Polizia e Carabinieri) mentre compivano un atto del loro ufficio (intervenendo per sedare i disordini della manifestazione del 18/2/78), esplodendo vari colpi d'arma da fuoco, bottiglie incendiarie, e cercando di ostacolare il cammino ponendo in mezzo alla strada cavalletti ed altri ostacoli.

In Milano, il 18/2/1978.

53)- ATTENTATO DINAMITARDO CONTRO LA SEDE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA - DESIO, 26/4/1978 -

DE LUCA F. - DOMENICHINI M. - FRANZONI P. - GATTI R. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 12 e 13 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, materiale espolodente e portavano in luogo pubblico, dopo averlo fabbricato, un ordigno che usavano per compiere un attentato dinamitardo in danno della sezione della Democrazia Cristiana di via Caribaldi n.86 a Desio (e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di fabbricazione e porto dell'ordigno), nonchè per avere fatto esplodere detto ordigno al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. In Desio ed altrove, fino al 26/4/1978 (data dell'attentato).
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere lo attentato di cui al capo precedente, di una autovettura di tipo sconosciuto, sottraendola a proprietario pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via con le aggravanti di avere usato mezzo frau dolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima al 26/4/1978. -
- 54)- INCENDIO DI AUTOVETTURE ALFA ROMEO ALL'INTERNO DELLO SCALO
 FERROVIARIO BOVISA MILANO, 3/5/1978 -

68

BRUNI A. - TAGLIAFERRI O.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 424 I^ e II^ comma C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone sconosciute, al fine di danneggiarle, appiccavano il fuoco, così che ne seguiva un incendio, a varie autovetture ALFA ROMEO (18 "Giuliette" e 10 "Alfette") che si trovavano su alcuni vagoni ferroviari nella stazione "Bovisa Librera" delle Ferrovie Nord, con la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. avendo cagionato alla "Alfa Romeo" un danno patrimoniale di rilevante entità, ammontante a circa 160 milioni di lire. In Milano, il 3/5/1978.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 10 e 12 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, gli ordigni esplosivi ed incendiari usati per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui allo art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale degli ordigni in questione.

 In Milano, fino al 3/5/1978 .—

55)- DEVASTAZIONE DELLO STABILIMENTO DELLA "HONEYWELL" - SEGRATE, 12/5/1978 -

CAMAGNI G.O. - DONAT CATTIN M. - FAGIANO M. - MAZZOLA U. - MUSCOVICH A. - PAPARO C. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 419, 61 n. 7 C.P., per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque (Donat Cattin, Segio e Solimano quali responsabili all'epoca di "Prima Linea" nella zona milanese e Segio anche quale co-organizzatore del fatto), compiuto fatti di devastazione in danno dello stabilimento della "Honeywell" S.p.A. di Segrate, all'interno del quale avevano fatto irruzione ed avevano cagionato un incendio di vaste dimensioni che causava danni per oltre 1 miliardo di lire; con l'aggravante, pertanto, di avere cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante entità.

 In Segrate, il 12/5/1978.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, per avere, in concorso tra loro e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque, con più azioni esecu-

69

tive del medesimo disegno criminoso, detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luo-go pubblico le armi comuni e da guerra (tra cui mitra) da sparo e gli ordigni usati per commettere la devastazione di cui al capo precedente, e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi e degli ordigni.

In Segrate, 12/5/1978.

- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone), al fine di commettere la devastazione in danno della "Honeywell" S.p.A., privavano della libertà personale il custode dello stabilimento ROTA Giuseppe (che veniva incatenato ad un calorifero di un ufficio dello stabilimento stesso) e le donne della pulizia CESANA Luigia e ZENONE Clementina.

 In Segrate, il 12/5/1978.
- D)- del delitto p,e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la devastazione in danno della "Honeywell" S.p.A., di una autovettura di tipo sconosciuto, sottraendola a proprietario, pure sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca

56)- TENTATA DEVASTAZIONE DELLO STABILIMENTO DELLA "UNIVAC SPERRY" - MILANO, INIZIO MAGGIO 1978 -

anteriore e prossima al 12/5/1978. -

CAMAGNI G.O. - DONAT CATTIN M. - MAZZOLA U. - MEREGALLI F. - MUSCOVICH A. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e, in almeno cinque persone (DONAT CATTIN e SOLIMANO quali corresponsabili del fatto in qualità di componenti del "Comando" milanese di Prima Linea), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo (tra cui almeno un'arma lunga) e vari ordigni incendiari che intendevano utilizzare per

7 11

provocare un incendio devastante in danno degli stabilimenti della UNIVAC SPERRY di via Ponti n.10 a Milano, in cui non entravano solo per l'aggirarsi sul posto di una pattuglia della polizia e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi e degli ordigni. In Milano, nel maggio 1978.

B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, 624, 625 nm. 2, 5, 7 C.P. perchè, in concorso tra loro e in almeno tre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere la devastazione di cui al capo precedente, di una autovettura di tipo imprecisato e di un furgoncino che sottraevano a proprietari rimasti sconosciuti che li avevano parcheggiati sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cose esposte per necessita e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano (per il furgoncino nella zona di Porta Genova) nel maggio 1978. —

57)- FERIMENTO DI FRANCESCO GIACOMAZZI -MILANO, 10/5/1978 -

CRIPPA G. - DONAT CATTIN M. - LARONGA B. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 I^ co. n. 3 C.P., per avere, in concorso tra loro e con altre persone (quali concorrenti morali e co-organizzatori dei fatti, materialmente eseguiti da persone aderenti alle cd. FORMAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE), con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Francesco GIACOMAZZI, contro cui venivano esplosi vari colpi di pistola che gli determinavano lesioni personali guarite in mesi 3 con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.
 - B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497, per avere, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato in luogo pubblico (con l'aggravante di cui allo art. 61 n.2 C.P. per il solo delitto di porto) le armi comuni da sparo usate per il reato di cui al capo precedente.

71

- C)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso trà loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente. In Milano, il 10/5/1978.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in più di tre persone), al fine di trarne profitto e commettere il reato descritto in danno del GIACOMAZZI, della autovettura SIMCA 1000 tg. MI S 84524, sottraendola al proprietario DENTI Fortunato, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, valendosi di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo. In Milano, il 2/5/1978.

58)- FERIMENTO DI MARZIO ASTARITA -MILANO, 11/5/1978 -

CRIPPA G. - DONAT CATTIN M. - LARONGA B. - SEGIO S. - SOLIMANO N. ;

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 56, 575, 577 I^co.

 n.3 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone (quale esecutore materiale il CRIPPA, quali co-or=
 ganizzatori LAKONGA, SEGIO e SOLIMANO, quale concorrente morale e mandante DONAT CATTIN), con premeditazione,
 compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Marzio ASTARITA, contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola che determinavano
 allo stesso pericolo di vita e lesioni personali guarite
 in gg.68 con contemporaneo periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ed indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, perchè in concorso tra·loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico (con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per il solo delitto di porto) le armi comuni da sparo, usate per il reato di cui al capo precedente.
- C)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 697 C.P.

72

per avere, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente. Reati commessi in Milano, l'11/5/1978.

D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone e,quindi, con l'aggravante del numero, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere il descritto attentato in danno di ASTARITA Marzio, della autovettura FIAT 127 tg. CO 32534, sottraendola al possessore CANTONI Stefano che l'ayeva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto con violenza e mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Como, il 24/4/1978 . -

59)- ATTENTATO DINAMITARDO LA DANNO DELLA CAMERA DEL LAVORO-MILANO, 29/6/1978 -

BALDASSERONI M. - TAGLIAFERRI O.

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 Legge 18/4/75 n. 110; 9, 12 e 13 L. 14/10/74 n. 497, perchè in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano materiale esplosivo al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, fabbricavano, portavano in luogo pubblico e facevano esplodere, al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore, un ordigno che scoppiava il 29/6/78, dinanzi alla porta d'ingresso della Camera del Lavoro rionale di Porta komana, sita in corso Lodi n. 58 a Milano. Milano, il 29/6/1978. —

60)- DEVASTAZIONE DELLA SEDE DELL'UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO E TURISMO - MILARO, 20/7/1978 -

CAMACRI G.O. - DONAT CATTIN M. - LARONGA B. - RONCONI S. - ROSSO R. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 419 C.P. perchè, in concorso tra loro e, quindi, in più di cinque persone (il SEGIO ed il CAMAGNI quali autori materiali del fatto, gli altri - compreso il SEGIO - quali responsabili milanesi o nazionali, all'epoca, di PRIMA

13

LINEA e co-organizzatori del fatto stesso), commettevano fatti di devastazione contro la sede di Milano (c.so Venezia) dell'Unione del Commercio e Turismo, nella cui sede facevano esplodere due ordigni ad alto potenziale.

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, 112 n. 1 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 12, 13 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso fra loro e, quindi, in più di cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi e gli ordigni usati per commettere la devastazione di cui al capo precedente, e pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto delle armi e degli ordigni; nonchè per avere fabbricato tali ordigni e per averli fatti esplodere per incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.

Reati commessi in Milano, il 20/7/1978 . -

61)- ATTENTATO CONTRO IL BAR DEL PALAZZO DELLO SPORT - CINISELLO BALSAMO, 22/10/1978 -

DE LUCA F. - SILVA G.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 635 I^ e II^comma C.P. perchè, in concorso tra loro, danneggiavano strutture murarie, saracinesche ed altre suppellettili del Bar dello Sport, sito in Cinisello Balsamo v. XXV Aprile n.5, gestito da FERLINI Renzo, presso il cui ingresso facevano esplodere un ordigno ad alto potenziale, con l'aggravante di avere commesso il fatto su edificio pubblico, in quanto di proprietà del comune di Cinisello Balsamo.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 9, 12 e 13 l. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricavano e portavano in luogo pubblico l'ordigno esplosivo di cui al capo precedente (e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P.),nonchè per averlo fatto esplodere al fine di suscitare pubblico disordine e di incutere pubblico timore.

 Reati commessi o accertati in Cinisello Balsamo, il 22/10/1978.

14

62)- OMICIDIO DI CIAMPIERO GRANDI MILANO, 7/11/1978 -

ATTENTATI DINAMITARDI IN CONTEMPORANEA IN DANNO:

BAR DI C. PORRO v. ARSIA N.7 - MILANO, 7/11/1978
BAR TABACCHI DI W.RETTORE v.DEGLI APULI N. 2

MILANO, 1/11/1978

SEDE DEL SERVIZIO DI IGIENE E PROFILASSI MENTALE

di MILANO - MILANO, 1/11/1978 -

BALDASSERONI M. - BRUNI A. - FERRANDI M. - ROTARIS M. - TAGLIAFERRI O. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 575, 577 n. 3 C.P., perchè, in concorso tra loro ed altre persone, agendo con premeditazione, cagionavano la morte di GRANDI Giampiero sparandogli contro vari colpi di arma da fuoco, ti tipo e calibro non precisati.

 In Milano, il 7/11/1978.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere l'omicidio di cui al capo precedente, di un'autovettura SIMCA tg. MI S 30996, sottraendola al proprietario STANTE Filippo che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 In Milano, nella notte tra il 2 ed il 3/11/1978.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 9, 12, 13 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, le armi usate per l'omicidio di GRANDI Giampiero e (tutti tranne FERRANDI) il materiale esplodente usato per gli attentati appresso indicati; perchè portavano in luogo pubblico dette armi e (tutti tranne FERRANDI) gli ordigni esplosivi usati per i seguenti attentati:
 - attentato contro il "BAR TABACCHI" di via Degli Apuli n. 2 a Milano l'1/11/1978;
 - attentato contro il "BAR di C.PORRO" di via Arsia n.7 a Milano, il 7/11/1978;
 - attentato contro la "SEDE DEL SERVIZIO IGIENE E PROFILLASSI MENTALE PROVINCIALE" di Milano, l'1/11/1978;

75

perchè fabbricavano tali ordigni e li facevano esplodere per incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine; con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61
n. 2 C.P., in relazione ai soli delitti di porto d'armi,
di fabbricazione e porto degli ordigni.
Milano, tra l'1 ed il 7/11/1978.

BALDASSERONI M.- BRUNI A.- ROTARIS M.- TAGLIAFERRI O. :

- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110,635 I^ e II^ comma n.3 C.P.,perchè, in concorso tra loro, danneggiavano la sede del Servizio di Igiene e Profilassi Mentale della provincia di Milano,in via Pancrazio n.10,presso il cui cancello di ingresso facevano esplodere un ordigno (cagionando danni al cancello stesso, a vetri dello stabile etc.),con l'aggravante di avere commesso il fatto contro edificio destinato a pubblico uso e servizio. In Milano,l'1/11/1978 . -
- 63)-DEVASTAZIONE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI IN COSTRUZIONE-CUSANO MILANINO, 17/1/1979 -
 - DE LUCA F. GATTI R. MAZZOLA U. PERRONE A.- VIARIO A. :
 - A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 419 C.F. perchè, in concorso tra loro e con altra persona e,quindi,in numero complessivo superiore a cinque (il MAZZOLA cooperando con il GATTI nella fabbricazione degli ordigni esplosivi e gli altri quattro provvedendo, insieme con persona non identificata, al trasporto, alla posa e all'accensione degli ordigni) compivano fatti di devastazione in danno dell'edificio della costruenda Stazione Carabinieri di Cusano Milanino, che veniva pressocchè distrutta a seguito dello scoppio di cinque ordigni ad alto potenziale. In Cusano Milanino, il 17/1/1979.
 - B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 9,12 e 13 L.14/10/74 n. 497, perchè,in concorso tra loro (e,quindi,in più di cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato materiale esplodente, fabbricavano vari ordigni esplosivi e li portavano in luogo pubblico per commettere il reato di cui al capo precedente (e,pertanto, con l'aggravante di cui all' art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di fabbricazione e porto degli ordigni), nonchè per avere fatto esplodere detti ordigni al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore.

 In Cinisello Balsamo, Cusano Milanino ed altrove, fino al 17/1/1979.

7 E

C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), si impossessavano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e compiere la citata devastazione in danno della costruenda Stazione CC. di Cusano Milanino, di due vetture FIAT 500 sottraendole a proprietari rimasti sconosciuti, che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti, pertanto, di avere usato mezzo fraudolento su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede. In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima al 17/1/1979. —

65)- INCENDIO DI AUTOVETTURA DEI VIGILI URBANI -CINISELLO BALSAMO, 8/2/1979 -

DE LUCA F. - SILVA G.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 9, 12 e 13 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra toro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fabbricavano un ordigno incendiario, lo portavano in luogo pubblico e lo facevano esplodere per commettere il reato di cui al capo seguente e per suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore.

 In Cinisello Balsamo, il giorno 8/2/1979.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 635 f° e II° comma n.3 in relazione all'art. 625 n. 7 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altra persona, danneggiavano l'aŭtovettura ALFA ROMEO GIULIA tg. MI N 61783, incendiandola con l'ordigno di cui al capo precedente, vettura di proprietà del Comune di Cinisello in dotazione al locale Comando Vigili Urbani e, pertanto, destinata al pubblico servizio.

 In Cinisello Balsamo, 1'8/2/1979. -
- 66)- ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZIONE CARABINIERI COLCINO MONZESE, 13/3/1979 -

BRUNI A. - DONAT CATTIN M. - FORASTIERI D. - MAZZOLA U. - SEGIO S. - SOLIMANO N. :

77

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 635 I^ e Il^comma n.3 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone (il solo FORASTIERI come esecutore materiale, gli altri quali co-organizzatori), danneggiavano l'edificio di proprieta del Comune di Cologno Monzese, dove aveva sede la Stazione CC. di Cologno Monzese, facendo esplodere un ordigno ad alto potenziale, sotto la finestra della cucina della caserma, che provocava danni ad infissi, vetri e strutture murarie, per un ammontare di circa 10.000.000.=di lire; con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 7 C.P., per avere cagionato al Comune di Cologno Monzese un danno patrimoniale di rilevante entità.

 In Cologno Monzese, il 13/3/1979.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 13 l.14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, le armi e l'ordigno esplosivo usato per l'attentato di cui al capo precedente (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto delle armi e dell'ordigno), nonchè per avere fatto esplodere detto ordigno al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore.

 In Cologno Monzese ed altrove, fino al 13/3/1979.

67)- PROGETTATO ANTIENTAMENTO DEL PERSONALE DI SCORTA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA MILANO, MARZO/APRILE 1979 -

DUNAT CATTIN M. - FAGIANO M. - MAZZOLA U. - RUSSO PALOMBI B. - SEGIO S. - VISCARDI M. :

A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497 perchè, in concorso tra loro (in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegnò criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi da guerra e comuni da sparo (tra cui bombe a mano, mitra etc.) che intendevano usare per uccidere i componenti di una pattuglia di P.S. in servizio di sorveglianza sotto l'abitazione del Procuratore della Repubblica di Milano; con l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale di armi e bombe.

18

- B)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in almeno cinque persone) detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2,5 e 7, 61 n. 2, 81 cpv. C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), si impossessavano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e compiere la strage sopra indicata, di una autovettura FIAT 128 e di una FIAT 132 che sottraevano a proprietari rimasti sconosciuti che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto valendosi di mezzo fraudolento su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

 Reati commessi in Milano, in data non precisabile, comunque nel periodo marzo/aprile 1979 . —

68)- RAPINA IN DANNO DELLA TABACCHERIA GRIMOLDI -PALAZZOLO di PADERNO DUGNANO, 7/4/1979 -

DE LUCA F. - GATTI R.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altra persona, si impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto, di f.1.200.000=circa in contanti e di un borsello contenente vari documenti che sottraevano rispettivamente a GRIMOLDI Adele e suo marito CARCANO Gaetano (il denaro) e DESSI' Angelo (il borsello), mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e travisate all'interno della tabaccheria di proprietà dei coniugi CARCANO-CRIMOLDI.

 In Palazzolo di Paderno Dugnano, il 7/4/1979.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1 C.P., 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altra persona, essendo il GATTI autore materiale del fatto, si impossessavano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e commettere la rapina di cui al capo precedente, di una FIAT 125 tg. MI l. 72245, sottraendola a FRANZOSO Ugo, mediante minaccia commessa con armi. In Cinisello Balsamo, il 2/4/1979.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro e con altra persona, con più azioni

79

esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, le armi comuni da sparo usate per compiere i reati di cui ai capi precedenti e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.r. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi. In Cinisello Balsamo e Palazzolo di Paderno Dugnano, il 2/4/1979 ed il 7/4/1979 . —

69)- RAPINA IN DANNO DELLA SOCIETA! UTET:-MILANO, 12/4/1979 -

DE LUCA F. - GATTI R.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 T^ e TIT^ comma mm. 1 e 2 C.P., perchè in concorso tra loro e con altra persona, si impossessavano, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di £.20.000= circa e di tre borse (una delle quali contenente documenti commerciali), che sottraevano dall'interno degli uffici della libreria UTET di via Mameli n. 2, commettendo il fatto in più persone riunite, con minaccia commessa con armi e ponendo l'impiegata Maria GIANNOCCARO, presente, in stato di incapacità di agire legandole i polsi con del nastro adesivo. In Milano, il 12/4/1979.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614 I^ ed ult. comma C.P., 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altra persona, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, si introducevano nella sede della libreria UTET di v.Mameli n.2, contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, con l'aggravante di avere commesso il fatto palesemente armati.

 In Milano, il 12/4/1979.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere i reati di cui ai capi precedenti; pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

 In Milano, il 12/4/1979 . -

80

70)- RAPINA-IRRUZIONE ED ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DEL COMANDO VIGILI URBANI - MUCGIO', 11/5/1979 -

DE LUCA F. - FRANZONI P. - GATTI R. - PERRONE A.- SILVA G. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma un. 1 e 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, per procurarsi un inglusto profitto, di una pistola d'ordinanza Beretta mod.70 cal.7,65, di un orologio da polso, di un portafogli contenente £.100.000.= in contanti e documenti vari (il tutto di proprietà del Vigile ALTIERI Pietro), nonchè di una pistola Bernardelli mod.60 cal.22, £.450.000 in contanti, due assegni da £.50.000= ciascuno, un blocchetto di ricevute ed altra documentazione, sottraendo il tutto dall'interno del Comando Vigili Urbani di Muggiò ove alcuni di loro avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa in più persone riunite, con armi e ponendo le persone presenti (i vigili ALTIERI Pietro e CAROTA Alessandro, nonchè tale VERONESI Elio) in stato di incapacità di agire, legando loro le mani con del nastro adesivo. In Muggiò, 1'11/5/1979 .
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 635 I^ e II^ comma n.3 C.P. perchè, in concorso tra loro (e,quindi, in almeno cinque persone) cagionavano danni al Comando Vigili Urbani di Muggiò e ad almeno 4000 schede elettorali ivi custodite, appiccando il fuoco all'interno del Comando e, in particolare, alle schede, ed imbrattando i muri con scritte e slogan fatti con vernice spray con le aggravanti di avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico uso e servizio.

 In Muggiò, l'11/5/1979.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 614 I^ ed ult.comma, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone), al fine di commettere la rapina sopra indicata, si introducevano con inganno nella sede del Comando VV.UU. di Muggiò, fingendosi persone interessate ad assumere informazioni presso il Comando stesso.

 In Muggiò, 1*11/5/1979
- D)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2, 624, 625 mi. 2, 5 e 7 C.P. perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano, al fine di trarne profitto e compiere la rapina sopra descritta, di due autovetture (una FIAT 500 e una FIAT 125) sottraendole a proprietari rimasti sconosciuti, che le avevano parcheggiate sulla pubblica via, con le aggravanti ulteriori di avere agito in più di tre persone e valendosi di mezzo fraudolento

81

su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede.

In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima all'11/5/1979.

E)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in almeno cinque persone) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tra cui un revolver cal. 38, un fucile a canne mozze etc.) usate per la rapina sopra descritta e, quindi, con l'aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.

Reato commesso o accertato in Muggiò 1'11/5/1979 . -

71) - RAPINA IN DANNO DI GIOVANNI LONCONI - MONZA, 8/6/1979 -

DE LUCA F. - GATTI R.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 T^ e fII^ comma n.1 C.P., perchè, in concorso tra loro e con altra persona, si impossessavano per procurarsi un ingiusto profitto, di una borsa contenente f.8.534.000.= sottraendola, mediante minaccia e violenza commessa con armi ed in più persone riunite, a LONGONI Giovanni, bloccandolo alla guida della propria autovettura all'incrocio tra v. Moncenisio e v. Stelvio di Monza.

 In Monza, 1'8/6/1979.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 582, 585, 61 n. 2—C.P., perchè, in concorso tra loro e con altra persona, al fine di compiere la rapina di cui al capo precedente, cagionavano a LONGONI Giovanni, lesioni personali dalle quali derivò una malattia durata 30 giorni con eguale periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, esplodendogli contro una gamba un colpo di pistola, con l'aggravante di avere commesso il fatto con armi. In Monza, 1'8/6/1979.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano

82

in luogo pubblico, le armi comuni da sparo (tra cui una pistola cal. 7,65 ed un revolver cal. 38) usate per compiere la rapina di cui al capo precedente, con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi. In Monza ed altrove, l'8/6/1979. —

71 bis)- TENTATA RAPINA IN DAMNO DI BRAGATO GUGLIELMO - MEMEGHEL ADRIANO E MORETTO SANTA - MUCGIO, 27/4/1979 -

DE LUCA F. - SILVA G. - FRANZONI P.

- A)— del delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 628 I^ e III^ comma nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, per trarne ingiusto profitto, di una pistola di proprieta di MENECHEL Adriano, che tentavano di sottrarre dall'abitazione di costui, dove avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa in più persone riunite e con armi in danno della madre del MENECHEL, MORETTO Santa e di BRAGATO Guglielmo che erano presenti nell'abitazione e che venivano entrambi immobilizzati con un paio di manette; con l'ulteriore aggravante pertanto, di avere posto la MORETTO ed il BRAGATO in stato di incapacità di agire.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv,110,61 n.2.C.P.
 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497,perchè,
 in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al
 fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, al fine di compiere il reato di
 cui al capo precedente, due pistole di tipo imprecisato, armi comuni da sparo.
- C)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 614 1° ed ult. comma, 61 n. 2 C.P., perchò, in concorso tra loro ed al fine di consumare la rapina sopra indicata, si introducevano contro la volonta degli aventi diritto, nell'abitazione di MORETTO Santa e MENEGHEL Adriano, con l' aggravante di aver commesso il fatto palesemente armati.
 Reati commessi in Muggiò, il 27/4/1979 . -

83

72)- ATTENTATO DIMAMITARDO IN DANNO DELLA STAZIONE CARABINIERI
DEL VIGENTINO MILANO, 26/6/1979 -

FAGIANO M. - RUSSO PALOMBI B. - VIARIO A. - WACCHER C. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 635 I^ e II^ comma n..3 C.P. per avere danneggiato il portone, la facciata, vetri ed infissi della Stazione Carabinieri di Milano-Vigentino, v. Ripamonti n. 187, facendovi esplodere davanti un ordigno di medio potenziale e sparandovi contro numerosi colpi di armi da fuoco, commettendo il fatto su edificio destinato a pubblico servizio. In Milano, il 26/6/1979
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12, 13 e 14 L. 14/10/74 n. 497, per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e porta-armi da guerra (tra cui una pistola cal. 9 ed un ordigno esplosivo, nonchè una pistola cal. 7,65 ed un fucile) usate per commettere il reato di cui al capo precedente, e pertanto, con l'aggravante di cui all' art. 61 n. 2 C.P., in relazione al solo delitto di porto delle armi e dell'ordigno esplosivo, nonchè per avere fatto esplodere tale ordigno ed avere sparato i colpi d'arma da fuoco già indicati al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. In Milano, il 26/6/1979 .-
- 73)- TENTATA RAPINA IN DANNO DEL LABORATORIO ALL'INGROSSO DI ORO DI MASELLA TEODORO MILANO, 10/10/1979 -

MAZZOLA U. - PEDRAZZINI M. - SEGIO S. - VISCARDI M. - ZANON L. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 56, 110, 628 T^ e Tll^ comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone e,quindi, in più persone rihnite, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne ingiusto profitto, di un grosso quantitativo di oro che tentavano di sottrarre dall'interno del laboratorio all'ingrosso di oro di MASELLA Teodoro, dopo essersi introdotti nello stabile di v. Filargo n. 34 a Milano ove tale laboratorio

04

aveva sede, commettendo il fatto mediante minaccia con armi in danno della donna delle pulizie MARZIANI Maria e ponendo costei in stato di incapacità di agire, legandola alle mani ed ai piedi e rinchiudendola in un locale dello stabile, non conseguendo l'intento per cause indipendenti dalla propria volonta. In Milano, il 10/10/1979.

- B)- del delitto p.e p. daĝli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico le armi comuni da sparo usate per commettere il reato di cui al capo precedente e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale delle armi.
- C)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 697 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, illegalmente detenevano le munizioni per le armi comuni da sparo di cui al capo precedente.
 In Milano, il 10/10/1979.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. perché, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in più di tre complessivamente), si impossessavano, al fine di trarne profitto e commettere la rapina in danno del laboratorio di oro all'ingrosso di MASELLA Teodoro, di una autovettura di tipo sconosciuto, sottraendola a proprietario, pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere commesso il fatto su cosa esposta per necessita e consuetudine alla pubblica fede, con uso di mezzo fraudolento.

 In luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 10/10/1979.

62)- RICETTAZIONE DI DEMARO E FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITA' RINVENUTI IN UN BORSELLO -MILANO, 1/10/1980 -

kussu koberto

A)- del delitto p.e p. dall'art. 648 C.P. per avere ricevuto da persona sconosciuta, per procurarsi un profitto, lire sette milioni circa in contanti di provenienza delittuosa.

1

ชร์

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 477, 482 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formato n. 3 moduli falsi per carta di identità, intestandone due a "CACIOP-POLI Umberto" ed una a "MALBONE Michele", applicandovi sopra la propria fotografia e facendoli risultare rispettivamente rilasciati dal Comune di mapoli e dal Comune di Torino.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 468, 81 cpv.-C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formato i falsi sigilli del Comune di Hapoli e del Comune di Torino o, comunque, per averne fatto uso apponendone l'impronta sulle carte di identità falsificate di cui al capo precedente.

 Reati accertati in Milano l'1/10/1980 —
 Tutti con l'aggravante di cui all'art. 1 L.6/2/80 n.15 trattandosi di fatti commessi a scopo di terrorismo e con quella di cui all'art.61 n. 6 C.P., in quanto commessi da ROSSO durante il tempo della sua latitanza.

83)- DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI AMMI PER ESERCITAZIONI -VALGRANDE, 1976 - 1977 -

BARBIERI M. - CAMAGNI G.O. - DE ROSA F. - DOMENICHINI M. - GALMOZZI E.- LARONGA B. - MASPERO F. - MAZZOLA U.-PALMERO P. - RICARDI M. - RIVA V. - RUSSO S. -STEFAN G. :

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro (compiendo i reati a gruppi di persone tra quelle sopra indicate, in numero comunque superiore a cinque) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, armi da sparo di tipo e numero non precisabile che usavano per compiere, in varie occasioni, esercitazioni al tiro nella zona della cd.Val Grande (zona Verbania-Lago Maggiore etc.). Reato commesso in data non precisabile e, comunque, per MAZZOLA, GALMOZZI, STEFAH, RICARDI, CAMAGHI sin dal 1976; per MAZZOLA, LARONGA, RUSSO, CAMAGNI il giorno 21/4/1977 (quello precedente l'arresto di BAGLIONI Enrico ed altri nella stessa zona); per gli altri nel 1977.

86

84)- DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI CUSANO MILANINO, 1976 - 1977 -

BARBIERI M. - SPAGNOLI A.

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 Legge 18/4/75 n. 110, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, armi di tipo, numero e calibro imprecisati, che lo SPACNOLI riceveva dal BARBIERI e custodiva di volta in volta nella propria abitazione.

Reati commessi in Cusano Milanino, in date non precisabili, ma comunque comprese nel periodo : 1976 - prima metà del 1977 . -

85)- DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI -CURMANO, 1976 - 1977 -

DE ROSA Franco

Del delitto p.e p. dall'art. 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto in varie occasioni, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, armi da sparo di tipo e numero non precisabili, commettendo il fatto nella propria abitazione di Cormano adibita a deposito delle armi della organizzazione eversiva di cui faceva parte. In Cormano, dal 1976 alla fine del 1977 . -

86)- DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI -MILANO, 1977 - 1978 -

BARBIERI M. - MAZZOLA U. - VITTOREA G. :

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 Legge 18/4/75 n. 110, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano in varie occasioni, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, armi da sparo di tipo e numero non precisabili che il VITTORIA riceveva dal BARBIERI e dal MAZZOLA e custodiva presso la propria abitazione.

In Milano, in date non precisabili, comprese tra il 1977 e la fine del 1978 . -

)//

8/

67)- DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO DI ARMI -CINISELLO BALSAMO, CORMANO e L'AQUILA, 1978 -

BARBIERI M. - CATTI R. - PETRILLI G. - PERRONE A.

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 Legge 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico una pistola SIG SAUER cal.7,65, che il GATTI, attraverso la intermediazione di BARBIERI, consegnava al PETRILLI. In Cinisello e Cormano (e successivamente a L'Aquila da parte del solo PETRILLI) in data non precisabile, comunque collocabile nel 1978.

88)- FURTO DI DUE AUTOVETTURE E DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI MILANO, SEREGNO E DESTO, 1978 - 1979 -

DE LUCA FERNANDO

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 624, 625 nm.2 e 7 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, si impossessava di due autovetture FIAT 500, sottraendole a proprietari rimasti sconosciuti che le avevano parcheggiare sulla pubblica via, con le aggravanti di avere usato mezzo fraudolento su cose esposte per necessita e consuetudine alla pubblica fede.

 Reati commessi in data non precisabile, ma presumibilmente nella seconda metà del 1978 inizio 1979 a Milano (nei pressi della Stazione metropolitana "Inganni") ed a Seregno.
- B)- del delitto p.e p. dall'art. 21 L. 18/4/75 n. 110, perchè, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, deteneva nella propria disponibilità, varie armi di tipo`e numero imprecisato, tra cui, comunque, 3 - 4 armi corte ed un fucile, costituenti parziale dotazione della "SQUADRA" di Prima Linea di cui egli faceva parte. In data non precisabile, presumibilmente nella fine del 1978 - prima metà del 1979, in Desio. -

88

89)- DITENZIONE QUALIFICATA DI ARMI -CINISELLO BALSAMO, 1977 - 1979 -

GATTI Roberto

Del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv.C.P.; 21 L.18/4/75 n.110, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, in varie occasioni, numerose armi da sparo di tipo e numero imprecisato (tra le quali, comunque, 5-6 armi corte ed un'arma lunga).

In Cinisello Balsamo, dal 1977 all'estate 1979 . —

90)- DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI GIUGNO - LUGLIO 1979 -

BRUNI Alessandro

Del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portava in luogo pubblico alcune armi (tra cui un revolver cal.3b e pistole cal.7,65) che, costituenti la dotazione della "SQUADRA di P.L." di cui facevano parte GATTI Roberto, DE LUCA Fernando ed altri, da lui coordinata, gli venivano restituite dal GATTI stesso, in luogo non precisato, presumibilmente Cinisello Balsamo o Milano, in epoca successiva e prossima all'8/6/1979 (data della rapina contro tale LONGONI commessa a Monza, da GATTI ed altre persone).

91)- DETERZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI MILANO, 1979 -

COSTA M. - MAZZOLA U. - PALMERO P. - SEGIO S.

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 Legge 16/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico armi da guerra e comuni da sparo (tra cui un mitra Kalaschnicov AK/47, due bombe a mano di fabbricazione sovietica a frattura prestabilita, revolver cal.38) che COSTA e PALMERO affidavano in più occasioni agli altri due.

63

92)- DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE
DI DUE CARABINE MILANO, OTFOBRE 1979 -

LARONGA B. - KOTARIS M.

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 Legge 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico, n. 2 carabine di precisione con cannocchiale.

In Milano, nell'ottobre 1979 . —

93)- IMPORTAZIONE ILLEGALE DI ARMI DALLA SVIZZERA
DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO DI ARMI
RICETTAZIONE DI DENARO
SECONDA META' DEL 1978 -

BELLOSI F. - CTCERT A. - MAZZOLA U. - SEGTO S. - VISCARDI M.- FALCONE C. ;

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 9, 10, 12 e 14 J. 14/10/74 n. 497; 21 L. 18/4/75 n.110, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente introducevano dalla Svizzera in Italia (nei pressi del confine di Chiasso) armi di tipo e numero imprecisato; detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato tali armi e le portavano in luogo pubblico. In data non precisabile, ma comunque collocabile nella seconda metà del 1978.

BELLOSI Francesco :

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 649, 81 cpv. C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riceveva, per procurarsi un profitto ed investirlo in acquisto di armi in Svizzera, denaro di entità imprecisabile, provento di rapine commesse dalla organizzazione PRIMA LINEA di cui faceva parte, denaro che gli veniva consegnato normalmente da SEGIO Sergio.
In Milano e Como, nel 1978 e nel 1979 . -

90

97)- DETENZIONE QUALIFICATA DI ESPLOSIVI E MUNIZIONI RINVENUTI IN MONGUZZO, 4/12/1980 -

CICERI Antonello

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110 C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110, per avere, in concorso con altre persone, illegalmente detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, notevole materiale esplosivo e numerosissime munizioni da guerra, tra cui, in particolare:
 - 175 metri circa di miccia a lenta combustione in rotoli;
 - n.410 detonatori ordinari;
 - n.16 detonatori elettrici;
 - n.320 cartucce calibro 6,5 per mitragliatrici;
 - n.910 cartucce calibro 9;
 - n.238 cartucce calibro 7,62 NATO;
 - n.11 cartucce per mitra di calibro imprecisato, tipo NATO;
 - varie altre cartucce di calibro imprecisato per armi da guerra.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110 C.P.; 12 L.14/10/74 n. 497, per avere, in concorso con altre persone, illegalmente portato in luogo pubblico, il materiale esplosivo e le munizioni per armi da guerra di cui al capo precedente.
- C)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 697 C.P.; 1 L. 6/2/80 n. 15 perchè, in concorso con altre persone, per finalita di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, deteneva numerosissime munizioni per armi comuni da sparo, tra cui, in particolare:
 - n.870 cartucce calibro 12;
 - n.143 cartucce calibro 357 Magnum;
 - n.440 cartucce calibro 38 Special;
 - n.201 cartucce calibro 7,63 mm.Mauser;
 - n. 74 cartucce calibro 44 e 44 spl.;
 - n.185 cartucce calibro 308 Winchester;
 - n. 83 cartucce calibro 30 mm. Luger;
 - n. 49 cartucce calibro 32 S.W.;
 - n.266 cartucce calibro 22 L.R. e Short;
 - oltre 1200 cartucce di vario tipo e calibro.

keati tutti accertati in localita Monguzzo, in prossimita del laghetto " Arserio ", il 4/12/1980. -

57

91

98)- RICETTAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO IN MONGUZZO IL 4/12/1980 -

CICERI Antonello

Del delitto p.e p. dall'art.648 C.P. e dall'art.1 L.6/2/80 n.15, per avere ricevuto da persona sconosciuta, ed avere occultato, al fine di procurarsi un profitto e per fini di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, una punzonatrice a secco recante il sigillo contraffatto della "Città di Torino" (provento del reato di cui all'art.368 C.P.), nonchè timbri vari del Posto Polfer di Milano-Rogoredo, provenienti dall'irruzione con rapina compiuta all'interno di tale Posto Polfer in data 18/10/1977.

Reato accertato in località Monguzzo, nei pressi del lago "Arserio" il 4/12/1980 . -

99)- RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO " UPIM-SMA " - COLOGNO MONZESE, 23/4/1976 -

BARBIERI M. - BONICELLI G. - COSTA M. - DE LUCA F. - FORASTIERI D. - GALMOZZI E. - LARONGA B. - PALMERO P.

- A)-del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 f° e IIf° co. n.1 C.P.,perchè, in concorso tra loro, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di merce varia (generi alimentari)che sottraevano dai banchi di vendita del Supermercato UPIM di v.Milano,62 a Cologno Monzese,mediante minaccia commessa in più persone riunite che circondavano il direttore del supermercato GANDINI Pietro, si impadronivano del microfono del locale pronunciando slogans etc., ed intimavano al GANDINI stesso di non opporre alcuna resistenza al fine di evitare "guai peggiori".

 In Cologno Monzese il 23/4/1976.
- B)-del delitto p.e p.dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497,per-chè, in concorso tra loro e con altre persone (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico varie armi comuni da sparo che usavano in fase di "copertura esterna" rispetto alla rapina di cui al capo precedente e,pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Cologno Monzese ed altrove fino al 23/4/1976. -

92

102)- PUBBLICA ISTIGAZIONE ED APOLOGIA -PROPAGANDA SOVVERSIVA -

BAGLIONI E. - BALDASSERONI M. - BARBIERATO M.G. BARBIERI M. - BORELLI G. - BORRIELLO G. - BRUNI A. CAMAGNI G.O. - CAMPARI M. - CERAOLO A. - CODA F. COTRUFO D. - CRIPPA G. - DEL GIUDICE P. - DE LUCA F. DE ROSA F. - DOMENICHINI M. - DONAT CATTIN M. FAGIANO M. - FORASTIERI D. - FRANZONI P. - GALMOZZI E. GATTI R. - LARONGA B. - LIBARDI M. - MAGNANI A.D. MARGINI P. - MARTUCCI P. - MASPERO F. - MAZZOLA U. MEMEO G. - MEREGALLI F. - MIRRA M. - MUSCOVICH A. PAPARO C. - PASINI GATTI E. - PERRONE A. - RICARDI M. ROSSO R. - ROTELLA F. - RUSSO S. - RUSSO PALOMBI B. SCAVINO M. - SEGIO S. - SILVA G. - SOLIMANO N. - STEFAN G. SPAGNOLI A. - TAGLIAFERRI O. - VIARIO A. - VILLA P. WACCHER C. - ZANON L.

A)— del delitto p, e p. dagli artt. 81 cpv., 303 C.P. in relazione agli artt. 302, 270, 284, 286 C.P., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque,per avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione, e la diffusione di documenti e telefonate rivendicamti (prevalentemente con le sigle indicate nel capo d'accusa per il reato di cui all'art. 306 C.P.) le varie azioni criminose a ciascuno di loro ascritte (limitatamente alle azioni pubblicamente rivendicate)e, in particolare le seguenti azioni criminose:

BAGLIONI :

- attentato in danno della Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (delitti di cui al capo n. 21);
- attentato in danno del Corriere della Sera. Milano, 5/12/1976 (n. 22);
- irruzione e rapina in danno dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23);
- irruzione e rapina in danno della Publilabor.
 Milano, 4/2/1977 (n. 26);
- attentato alla stazione Carabinieri di Crescenzago. Milano, 31/3/1977 (n. 29);
- irruzione con rapina in danno della Copega. Milano, 22/4/1977 (n. 30). -

93

BALDASSERONI :

- ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (n. 36);
- ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (n. 51);
- omicidio di Giampiero Grandi e tre attentati dinamitardi connessi. Milano, 1-7/11/1978 (n. 62). -

BARBIERATO:

- ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (n. 36);
- attentati dinamitardi compiuti contemporaneamente in danno di varie sedi della Democrazia Cristiana nella notte fra l'1 e il 2/12/1977 (n. 44); -

BARBIERI :

- irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici. Milano, 8/7/1976 (n. 18);
- irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n.23);
- incendio dell'autovettura di Gianfranco Fava. Cinisello Balsamo, 21/1/1977 (n. 25);
- ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1976 (n. 36);
- attentati in contemporanea a varie sedi D.C. Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n. 44) . -

BORELLI:

- ferimento del dott. Fulvio Nori. Milano, 31/3/1976 (n. 11) . -

BORRIELLO:

- omicidio di Giampiero Grandi. Milano, 7/11/1978 (n. 62). -

BRUNI :

- incendio autovetture Alfa Romeo allo scalo Ferroviario Bovisa. Milano, 3/5/1978 (n. 54);
- omicidio di Giampiero Grandi e tre attentati dinamitardi connessi. Milano, 1-7/11/1978 (n. 62)
- attentato alla stazione Carabinieri di Cologno Monzese del 13/3/1979 (n. 66). -

94

CAMAGNI

- irruzione e rapina alla sede dell'Ordine dei Medici. Milano, 8/6/1976 (n. 18);
- attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza, 3/12/1976 e del Corriere della Sera. Milano, 5/12/1976 (n. 21 - 22);
- attentato alla stazione Carabinieri di Crescenzago-Milano, 31/3/1977 (n. 29);
- attentati alle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (n. 31);
- attentati alle stazioni della Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 11/6/1977 (n. 35);
- attentato di ritorsione all'armeria Speroni. Tradate, 21-22/7/1977 (n. 37);
- attentato alla stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione con rapina al comando VV.UU. di Milano, Zona Vigentina, 22/11/1977 (n.42-43);
- devastazione dello stabilimento Honeywell.
 Segrate, 12/5/1978 (n. 55) . -

CAMPARI :

- ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (n. 51);
- attentati al bar Adry di A. Boldrini e al panificio di G. Martellosio. Milano, 21-22/5/1978 (n.136).-

CERAOLO

- irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23). -

CODA :

- attentati alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977
 (n. 33);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n. 35);
- ferimento del dott. Roberto Anzalone.
 Milano, 24/6/1977 (n. 36);
- attentato alla stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione con rapina al comando VV.UU. di Milano, Zona Vigentina, 22/11/1977 (n.42-43) . - //

95

COTRUFO:

- irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23). -

CRIPPA:

- irruzione e rapina in danno della Publilabor. Milano, 4/2/1977 (n. 26);
- irruzione e rapina in danno della Copega.
 Milano, 22/4/1977 (n. 30);
- attentati alle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (n. 31);
- irruzione e rapina in danno della società ISEO. Milano, 18/5/1977 (n. 32);
- devastazioni degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n. 35);
- rapina in danno dell'armeria Speroni. Tradate, 19/7/1977 (n. 37);
- ferimenti di Marzio Astarita e Franco Giacomazzi. Milano, 10-11/5/1978 (n. 57-58). -

DEL GIUDICE :

- irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici. Milano, 8/7/1976 (n. 18). -

DE LUCA . :

- attentato in danno dello stabilimento ACNA. Cesano Maderno, 18/1/1978 (n. 49);
- devastazione della costruenda stazione Carabinieri, Cusano Milanino, 17/1/1979 (n. 63);
- irruzione e rapina nel comando VV.UU. -Muggiò, 11/5/1979 (n. 70). -

DE ROSA :

- irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici. Milano, 8/7/1976 (n. 18);
- attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (n. 21);
- attentato in danno del Corriere della Sera. Milano, 5/12/1976 (n. 22). -

DOMENICHINI :

- irruzione e rapina in danno dell'Associazione

96

Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23);

- incendio dell'autovettura di Gianfranco Fava. Cinisello Balsamo, 21/1/1977 (n. 25);
- attentato in danno dell'ACNA.
 Cesano Maderno, 18/1/1978 (n. 49). -

DONAT CATTIN :

- devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione con rapina al comando VV.UU. di Milano, Zona Vigentina, 22/11/1977 (n. 42-43);
- attentati in contemporanea a varie sedi D.C. Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n. 44);
- devastazione dello stabilimento Honeywell. Segrate, 12/5/1978 (n. 55);
- ferimenti di Marzio Astarita e Franco Giacomazzi. Milano, 10-11/5/1978 (n. 57-58);
- devastazione della sede dell'Unione Commercio e Turismo. Milano, 20/7/1978 (n. 60);
- attentato in danno della stazione Carabinieri. Cologno Monzese, 13/3/1979 (n. 66). -

FAGIANO :

- devastazione dello stabilimento Honeywell. Segrate, 12/5/1978 (n. 55);
- attentato in danno della stazione Carabinieri di Milano-Vigentino, 26/6/1979 (n. 72). -

FORASTIERI :

- attentato in danno della stazione Carabinieri. Cologno Monzese, 13/3/1979 (n. 66). -

FRANZONI:

- irruzione e rapina nel comando dei VV.UU. di Muggiò, 11/5/1979.(n. 70). -

GALMOZZI :

- irruzione e rapina in danno della_Cisnal. Sesto San Giovanni, 28/10/1974 (n. 2);
- irruzione nella sede della SCAINI Accumulatori di Milano e attentato alla sede D.C. di Sesto San Giovanni, 18/3/1975 (n. 3-4);

9/

- irruzione e rapina nella sede D.C. "Affori". Milano, 14/5/1975 (n. 6);
- irruzione nella sede della "Esattoria Civica della Cariplo". Milano, 25/3/1976 (n. 10);
- irruzione e rapina in danno dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23);
- attentati alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33). -

GATTI:

- attentati in contemporanea a varie sedi D.C.-Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n. 44);
- attentato alla sezione D.C. di Desio, 26/4/1978 (n. 53);
- devastazione della costruenda stazione Carabinieri. Cusano Milanino, 17/1/1979 (n. 63);
 - irruzione e rapina in danno del comando VV.UU.- Muggiò, 11/5/1979 (n. 70). -

LARONGA :

- irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici. Milano, 8/7/1976 (n. 18);
- attentato in danno della sede dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza, Monza, 3/12/1976 (n. 21);
- attentato dinamitardo in danno del Corriere della Sera. Milano, 5/12/1976 (n. 22);
- irruzione e rapina in danno dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23);
- irruzione e rapina in danno della Publilabor. Milano, 4/2/1977 (n. 26);
- attentato in danno della stazione Carabinieri di Milano-Crescenzago, 31/3/1977 (n. 29);
- irruzione e rapina in danno della Copega. Milano, 22/4/1977 (n. 30);
- attentati in contemporanea in danno delle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (n.31);
- irruzione e rapina in danno dell'ISEO.
 Milano, 18/5/1977 (n. 32);
- attentati in contemporanea alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33);

98

- irruzione e rapina al Centro Puecher. Milano, 13/6/1977 (n. 34);
- ferimento di Marzio Astarita e Franco Giacomazzi. Milano, 10-11/5/1978 (n. 57-58);
- devastazione della sede dell'Unione Commercio e Turismo. Milano, 20/7/1978 (n. 60). -

LIBARDI :

- irruzione con rapina nella sede della Cisnal di Sesto San Giovanni, 28/10/1974 (n. 2);
- irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici. Milano, 8/7/1976 (n. 18);
- attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (n. 21);
- attentato in danno del Corriere della Sera. Milano, 5/12/1976 (n. 22);
- irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n.23);
- irruzione e rapina in danno della Publilabor. Milano, 4/2/1977 (n. 26);
- attentato in danno della stazione Carabinieri di Milano-Crescenzago, 31/3/1977 (n. 29);
- irruzione e rapina in danno della società Copega. Milano, 22/4/1977 (n. 30);
- attentati in danno delle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso. 29/4/1977 (n. 31);
- irruzione e rapina in danno della società ISEO. Milano, 18/5/1977 (n. 32);
- attentati in danno della Metropolitana Milanese, 19/5/1977(n. 33);
- irruzione e rapina in danno del Centro Puecher.
 Milano, 13/6/1977 (n. 34);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n. 35);
- ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (n. 36);
- attentato di ritorsione in danno dell'armeria Speroni. Tradate, 21-22/7/1977 (n. 37). -

MAGNANI :

- ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (n. 36). -

10

99

MARGINI :

- attentati in danno della Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n. 35);
- devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione e rapina al comando VV.UU. di Milano-Vigentino, 22/11/1977 (n.42-43).-

MARTUCCI:

- irruzione nella sede della SCAINI Accumulatori di Milano e attentato incendiario contro la sede D.C. di Sesto San Giovanni, 18/3/1975 (n.3-4);
- irruzione e rapina nella sede D.C. "Affori". Milano, 14/5/1975 (n. 6) . -

MASPERO :

- irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23). -

MAZZOLA:

- irruzione con rapina nella sede della Cisnal di Sesto San Giovanni, 28/10/1974 (n. 2);
- irruzione nella sede della SCAINI Accumulatori di Milano e attentato alla sede D.C. di Sesto San Giovanni, 18/3/1975 (n. 3-4);
- irruzione nella sede dell'Esattoria Civica.
 Milano, 25/3/1975 (n.10);
- attentato alla stazione Carabinieri di Milano-Crescenzago, 31/3/1977 (n. 29);
- attentati alle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (n. 31);
- attentati alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n. 35);
- attentato di ritorsione in danno dell'armeria Speroni. Tradate, 21-22/7/1977 (n. 37);
- attentato alla stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione e rapina al comando VV.UU. di Milano-Vigentino, 22/11/1977 (n.42-43);

1ü0

- devastazione dello stabilimento Honeywell. Segrate, 12/5/1978 (n. 55);
- devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Cusano Milanino, 17/1/1979 (n. 63);
- attentato alla stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (n. 66). -

MEMEO :

- attentati in contemporanea a varie sedi D.C.Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n.44);
- ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (n. 51). -

MEREGALLI :

- irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici. Milano, 8/7/1976 (n. 18). -

MIRRA:

- attentati in contemporanea a varie sedi D.C. -Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n. 44);
- ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (n. 51). -

MUSCOVICH :

- devastazione dello stabilimento Honeywell.
Segrate, 12/5/1978 (n. 55) . -

PAPARO:

- devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione e rapina in danno del comando VV.UU. di Milano-Vigentino, 22/11/1977 (n. 42-43);
- devastazione dello stabilimento Honeywell.
 Segrate, 12/5/1978 (n. 55) . -

PASINI GATTI

- attentati in contemporanea a varie sedi D.C.- Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n. 44);
- ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (n. 51);
- attentati in danno del bar Adry di A. Boldrini e del panificio di G. Martellosio. Milano, 21-22/5/1978 (n. 136). -

101

PERRONE :

- devastazione della costruenda stazione Carabinieri. Cusano Milanino, 17/1/1979 (n. 63);
- irruzione e rapina nella sede del comando VV.UU.Muggiò, 11/5/1979 (n. 70). -

RICARDI :

- ferimento del dott. Fulvio Nori. Milano, 31/3/1976 (n. 11);
- attentato alla stazione Carabinieri di Milano-Crescenzago, 31/3/1977 (n. 29);
- attentati alle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (n. 31);
- attentati alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n. 35);
- attentato alla stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione e rapina al comando VV. UU. di Milano-Vigentino, 22/11/1977 (n. 42-43). -

ROSSO:

- irruzione nella sede della società ISEO. Milano, 18/5/1977 (n. 32);
- attentati alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33);
- irruzione e rapina al Centro Puecher. Milano, 13/6/1977 (n. 34);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n. 35);
- ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (n. 36);
- attentato di ritorsione contro l'armeria Speroni.
 Tradate, 21-22/7/1977 (n. 37). -

ROTELLA:

- attentati in contemporanea a varie sedi D.C.Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n. 44) . -

RUSSO:

- attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (n. 21)

25

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

102

- irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23). --

RUSSO PALOMBI :

- attentato in danno della stazione Carabinieri di Milano-Vigentino, 26/6/1979 (n. 72). -

SCAVINO :

- attentati in danno della Metropolitana Milanese,
19/5/1977 (n. 33); -

SEGIO :

- irruzione e rapina alla sede Cisnal. Sesto San Giovanni, 20/10/1974 (n. 2);
- attentati alla SCAINI di Milano e alla sede D.C. di Sesto San Giovanni, 18/3/1975 (n.3-4);
- attentato alla stazione Carabinieri di Milano-Crescenzago, 31/3/1977 (n. 29);
- irruzione e rapina in danno della Copega. Milano, 22/4/1977 (n. 30);
- attentati alle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (n. 31);
- irruzione e rapina in danno della società ISEO. Milano, 18/5/1977 (n. 32);
- attentati alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (n. 33);
- irruzione e rapina al Centro Puecher. Milano, 13/6/1977 (n. 34);
- devastazione degli stabilimenti Sit-Siemens e Magneti Marelli. Settimo Milanese e Milano, 19/6/1977 (n.35);
- ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (n.36);
- Attentato di ritorsione in danno dell'armeria Speroni. Tradate, 22/7/1977 (n.37);
- attentato alla stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione e rapina al comando VV.UU. di Milano-Vigentino, 22/11/1977 (n.42-43);
- devastazione dello stabilimento Honeywell. Segrate, 12/5/1978 (n.55);
- ferimenti di Franco Giacomazzi e Marzio Astarita. Milano, 10-11/5/1978 (n.57-58);

103

- devastazione della sede dell'Unione Commercio e Turismo. Milano, 20/7/1978 (n.60);
- attentato alla stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (n.66) . i

SILVA :

- irruzione e rapina in danno del comando VV.UU. di Muggiò, 11/5/1979 (n.70). -

SOLIMANO :

- devastazione della stazione Carabinieri di Abbiategrasso e irruzione e rapina al comando VV.UU. di Milano-Vigentino , 22/11/1977 (n.42-43);
- devastazione dello stabilimento Honeywell. Segrate, 12/5/1978 (n. 55);
- ferimenti di Franco Giacomazzi e Marzio Astarita. Milano, 10-11/5/1978 (n. 57-58);
- devastazione della sede dell'Unione Commercio e Turismo. Milano, 20/7/1978 (n.60);
- attentato alla stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (n. 66). -

SPAGNOLI :

- attentato alla stazione Carabinieri di Milano-Crescenzago, 31/3/1977 (n. 29) . -

STEFAN :

- irruzione all'Esattoria Civica. Milano, 25/3/1976 (n.10);
- ferimento del dott. Fulvio Nori. Milano, 31/3/1976 (n. 11);
- attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (n.21);
- attentato in danno del Corriere della Sera. Milano, 5/12/1976 (n.22);
- irruzione e rapina in danno dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n.23);
- irruzione e rapina in danno della Publilabor.
 Milano, 4/2/1977 (n. 26) . -

TAGLIAFERRI :

- attentati in danno di varie sedi D.C. - Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (n. 44);

104

- ferimento di Armando Girotto.
 Milano, 31/1//1978 (n. 51):
- incendio di autovetture Alfa Romeo allo scalo ferroviario Bovisa. Milano, 3/5/1978 (n.54);
- omicidio di Giampiero Grandi e tre attentati dinamitardi. Milano, 1-7/11/1978 (n.62). -

VIARIO :

- devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Cusano Milanino, 17/1/1979 (n.63). -

VILLA:

- attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (n.21);
- attentato in danno del Corriere della Sera. Milano, 5/12/1976 (n. 22);
- irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (n. 23);
- irruzione e rapina nella sede della Copega. Milano, 22/4/1977 (n. 30) . -

WACCHER :

- attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Milano-Vigentino, 26/6/1979 (n.72). -

ZANON L. :

- attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 5/12/1976 (n.21). -In Milano e negli altri luoghi in cui tali rivendicazioni avvenivano, nel giorno delle rivendicazioni stesse. -
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 272 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato stesso, mediante la redazione e diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo precedente.

 Nei luoghi e nei tempi sopra indicati. -

105

103)- PARTECIPAZIONE CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE E COSTITUZIONE DELLA BANDA ARMATA " CO.CO.RI - METROPOLI " -

AZZARONI A. - BALDUCCHI E. - BEVILACQUA R.U. - COSTA M. - DE PEO D. - DEL GIUDICE P. - FALIVENE P. - FOLINI M. - GORLA F. - GOTTIFREDI G. - MASCHERONI G. - MINERVINO CL. - MINERVINO R. - MORELLI A. - PALMERO P. - PASTORI B: - ROTARIS M. :

Del reato p.e p. dagli artt. 306 primo comma C. P., in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P., perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano e di promuovere una insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel terri- : torio dello Stato, partecipavano con funzioni organizzative (ed il DEL GIUDICE, BALDUCCHI, COSTA, PALMERO, GOTTIFREDI e MORELLI anche costituivano) una banda armata costituente il livello militare ed occulto dei COMITATI COMUNISTI RIVO-LUZIONARI - CO.CO.RI. fino allo scioglimento di questi, denominabile con varie sigle di volta in volta usate per rivendicare singole azioni compiute (sigle quali NUCLEI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO, COMBATTENTI PER IL COMUNISMO, NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE, GRUPPI DI FUOCO, MOVIMENTO COMUNISTA RIVOLUZIONARIO-MCR ed altre similari);

banda armata costituita nel territorio dello Stato, ed operante in Milano e dintorni, in Lombardia, in Veneto, in Lazio ed altrove, attraverso una serie di "COORDINAMENTI TERRITORIALI" a struttura piramidale (coordinamenti provinciali, regionali e nazionale) collegati, a fini di reclutamento e spinta dei militanti verso forme di cd. "terrorismo diffuso "(picchettaggi violenti, sabotaggi di impianti, azioni criminose inseribili in cosiddette "campagne "contro il lavoro nero, contro lo spaccio di stupefacenti, per la casa etc.) a collettivi e comitati di fabbrica e di quartiere; COORDINAMENTI TERRITORIALI dai quali venivano espressi organismi più strettamente militari, denominati "NUCLEI", operanti in forme più propriamente terroristiche, quali attentati a persone e cose, devastazioni, rapine a scopo di finanziamento etc.



IUD

A tali fini la banda armata realizzava una strategia diretta alla diffusione della lotta armata mediante:

- l'arruolamento di altre persone;
- l'ideazione, redazione e diffusione di documenti e scritti inneggianti alla lotta armata, nonchè di organi di stampa, quali "PRE-PRINT", e "METROPOLI" attraverso cui esprimere la linea ideologica dell'Organizzazione;
- la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento dei fini della banda; armi e bombe che la organizzazione si procurava pure all'estero, cedendole poi, anche gratuitamente, ad altre bande armate operanti sul territorio nazionale, con le quali l'organizzazione era in stretto contatto per il conseguimento delle medesime finalità strategiche;
- l'acquisto e l'affitto di immobili da destinare a basi dell'organizzazione;
- la falsificazione di documenti di identità, targhe di auto e relative carte di circolazione;
- il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di rapine a mano armata ed altri reati . -

Banda armata tuttora operante, a partire almeno dal 1976. -

103 bis -PARTECIPAZIONE SEMPLICE ALLA BANDA ARMATA "CO.CO.RI-METROPOLI"

ANSELMI G. - D'AURIA L. - MIRRA M. - SACCO' P. - TOSI M. ZAMON F. :

Del reato p.e p. dagli artt. 306 II^o comma C.P. in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P.perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato italiano e di promuovere una insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, partecipavano alla banda armata descritta nel capo precedente.

121)-RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA N. 12 DEL BANCO DI NAPOLI -MILANO, 12/10/1978 -

BEVILACQUA R.U. - DE ROSA F. - PESSINA L. - VALENTINO G. - ZANON L. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano, mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite:
- di una rivoltella con relativo cinturone e di un berretto che sottraevano alla guardia giurata IVONE Giovan -ni, in servizio davanti alla banca appresso indicata

107

- di f.31.404.450.= e 1.000 dollari U.S.A. in contanti, di due passaporti di MEARDI Giovanni e BORINA Gabriella e di un borsello di PAPPAGALLO Gennaro, sottraendo il tutto dall'interno della Agenzia n.12 del Banco di Napoli, in viale Padova n.95, minacciando dipendenti e clienti della banca;
- di una autovettura FIAT 132 tg. MI T 87952 che sottraevano, all'uscita dalla banca, a MASIERI Gianfranco, in quanto il complice che li aspettava con altra autovettura si era allontanato; con l'aggravante, per questa ultima rapina, di cui all'art. 61 n. 2 C.P., in quanto commessa per assicurarsi l'impunità di quelle precedenti.
 - In Milano, il 12/10/1978 .
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 23 III^ e IV^comma L. 18/4/75 n. 110; 10, 12 e 14 Legge 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con.più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portayano in luogo pubblico, varie armi comuni da sparo, usate per la rapina sopra descritta (tra cui un revolver cal.38 marca "Llama", clandestino, in quanto recante la matricola abrasa), nonchè lo stesso revolver rapinato ad IVORE Giovanni; con l'aggravante, pertanto, di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al porto delle sole armi usate per la rapina. Reato commesso o accertato in Milano il 12/10/1978:
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 337, 339, 61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro, al fine di procurarsi l'impunità dalle rapine sopra descritte, usavano minaccia nei confronti dell'equipaggio di una Volante della Polizia sopravvenuta che si poneva al loro inseguimento, esplodendo al loro indirizzo vari colpi d'arma da fuoco, commettendo, pertanto, il fatto con uso di armi.

 In Milano, il 12/10/1978.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 635 I^ e II^ comma n. 3, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, al fine di procurarsi l'impunità dalle rapine sopra descritte deterioravano l'autovettura della Volante della P.S.prima indicata, in quanto, con colpi d'arma da fuoco, la danneggiavano e ne foravano una gomma, con l'aggravante di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio.

 In Milano, il 12/10/1978.
- E)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7, 61 n. 2 C.P. in quanto, in concorso tra loro, si imposses-savano, al fine di trarne profitto e compiere le rapine sopra descritte, di una autovettura di tipo sconosciuto,

108

sottraendola a proprietario pure rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di avere agito in più di tre persone, con uso di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Luogo sconosciuto, presumibilmente Milano, in epoca anteriore e prossima al 12/10/1978.

F)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 697.C.P. per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto le munizioni per le armi comuni da sparo di cui ai capi precedenti.

In Milano, il 12/10/1978 . .

122)-RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA CASSOLNOVO (PV), 2/6/1978 -

ALBONETTI C. - DE ROSA F. - PEDRAZZINI M. - STEFAN G. - ZANON L. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 cpv., 628 I^ e

 III^ comma n.1 C.P., per essersi impossessati, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza commessa da più persone riunite e consistita
 nel colpire la guardia giurata GEMIGHAN Gino con il calcio di una pistola e mediante minaccia commessa con armi
 ed in più persone riunite, di due pistole (una cal.7,65
 matr.918449 ed una cal.6,35) e vari documenti personali
 che sottraevano al GEMIGNAN, nonchè di f.7.264.000.= che
 sottraevano dalle casse della Banca Popolare di Novara,
 agenzia di Cassolnovo (PV) e di due orologi da polso sottraendoli a due impiegati della predetta banca, AINA Antonio e PRINA Francesco.
 In Cassolnovo, il 2/6/1978.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv.,
 61 n. 2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè,in
 concorso tra loro (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque) con più azioni esecutive del medesimo
 122)- API disegno criminoso, illegalmente detenevano e, al fine
 (AS) di commettere la rapina sopra indicata, portavano in luo-

go pubblico, varie armi comuni da sparo (almeno cinque),

in usate nell'occasione, e inoltre detenevano ed illegalmen
in te portavano in luogo pubblico le due pistole rapinate
di cui al capo precedente.

Reati commessi o accertati in Cassolnovo (PV), il 2/6/1978 .

109

C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di tre persone), si impossessavano al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, di un'autovettura Volkswagen tg.NO 287199, sottraendola alla detentrice RICORDI Maria Claudina, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via e, quindi, commettendo il fatto su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede e mediante uso di mezzo fraudolento per l'apertura e l'avviamento del mezzo.

Con l'aggravante per PEDRAZZINI Maurizio di cui all'art. 61 n. 6 C.P., avendo commesso il fatto durante il tempo in cui volontariamente si sottraeva all'esecuzione di un mandato di cattura contro lui emesso.

In Milano, tra il 30/5/1978 ed il 2/6/1978. —

123)- FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI - SOSTITUZIONE DI PERSONA DETENZIONE DI MUNIZIONE MILANO, 1979 - 1981 -

PEDRAZZINI Maurizio

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 477, 482 C.P. per avere formato una falsa patente di guida, apponendovi la foto-grafia propria e le generalità di tale TESTORI Giordano, n. Milano il 14/3/1950.
- B)- del delitto p.e p. dall'art. 496 C.P. perchè, interrogato sulla propria identità personale, dichiarava ad Agenti di Polizia che lo stavano identificando, di essere TESTO-RI Giordano, ed esibendo il documento contraffatto di cui al capo precedente. Reati commessi o accertati in Milano, il 16/4/1979
- c) della contravvenzione p.e p. dall'art. 697 C.P. per avere illegalmente detenuto nell'abitazione in v.le Padova n. 104 una munizione per arma comune da sparo, cal.7,65; con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P., avendo commesso tutti i reati durante il tempo della sua latitanza. Accertato in Milano, il 27/3/1981 . -

1239 - 80

A 1.... . . .

124)-FAVOREGGIAMENTO DI PEDRAZZINI M. -MILANO, fino al 27/3/1981 -

ALLEVI G. - PASQUALIN S.

110

Del reato p.e p. dagli artt. 110, 378 C.P. perchè, in concorso tra loro, aiutavano PEDRAZZINI Maurizio, che sapevano ricercato perchè renitente alla leva, ad eludere le investigazioni dell'Autorità, ed a sottrarsi alle ricerche di questa, acquistando, per conto del PEDRAZZINI, un appartamento sito in Milano, in v. Padova n.104 ed intestandolo ad ALLEVI Giulia, onde consentire al PEDRAZZINI di avere un alloggio sicuro, dove abitare e nascondersi, e permettendogli di non figurare ufficialmente quale acquirente dello stesso.

Accertato in Milano, il 27/3/1981

125)- DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DELLA BANDA ARMATA "CO.CO.RI. - METROPOLI" -

BALDUCCHI E. - COSTA M. - DE FEO D. - DEL GIUDICE P. GOTTIFREDI G. - MINERVINO C. - MORELLI A. - PALMERO P. +
BEVILACQUA R. - PASTORI B. :

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più di cinque persone), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quali autori materiali dei reati o quali organizzatori della banda armata di cui facevano parte, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico un numero imprecisato (ma, comunque, di notevole entità) di armi da guerra e parti di armi da guerra, di bombe a mano, di armi comuni da sparo, tra cui, in particolare, armi illegalmente importate in Italia (quali mitra KALASCHINICOV AK 47, F.A.L. di fabbricazione belga, bombe a mano di fabbricazione cinese) e spesso cedute ad altre organizzazioni eversive, in vista del raggiungimento delle medesime finalità eversive.

Reati commessi dall'inizio del 1977 fino alla data dell'arresto (per le persone detenute) o tuttora permanente (per gli imputati latitanti).

125 hr. De 1

126)- RICETTAZIONE DI DENARO -MILANO, TRA IL 15/6/1979 ED IL 24/1/1980 -

DE FEO D. - MINERVINO C. - MORELLI A. :

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 648, 81 cpv. C.P., perchè, in concorso tra loro ed altre persone, ricevevano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per

111

procurarsi un profitto e quale prezzo della promessa vendita di una partita di armi, 10 milioni di lire in contanti, da BARBONE Marco, LAUS Daniele ed altre persone, consegnate loro in due distinte occasioni (la prima quota di £.5.000.000-essendo stata loro consegnata da MORETTI Marco, o altra persona a questo collegata, che le aveva ricevute dal BARBONE), denaro provento di varie rapine e, in particolare, di quella commessa contro la filiale di Casaletto Ceredano (il 15/6/79) della Banca Popolare di Crema; contro la Cassa Rurale ed Artigiana di Corte Palasio (19/12/79) e contro la Banca Commerciale, filiale di via Cadibona, a Milano (il 24/1/1980). Reato commesso in Milano nel periodo compreso tra il 15/6/79 ed i giorni immediatamente successivi al 24/1/1980.

127)-ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA DROGHERIA " DESPAR " DI E. RIVA MILANO, 20/11/1978 -

MINERVINO Roberto

- A)— del delitto P.e P. dagli artt. 110, 635 C.P. perchè, in concorso con altre persone, danneggiava porta, vetri, infissi ed altre strutture della drogheria "DESPAR" di proprietà di RIVA Emilio, facendovi esplodere davanti un ordigno presumibilmente confezionato con circa 500 gr. di polvere da mina e detonatore.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 10, 12 e 13 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico, l'ordigno di cui al capo precedente; nonchè per averlo fatto esplodere, oltre che per commettere il danneggiamento sopra indicato, al fine di incutere pubblico timore; con l'aggravante, pertanto, di cui all'art.61 n. 2 C.P. in relazione al solo delitto di porto illegale dell'ordigno.

Reati commessi"o accertati in Milano, nella notte tra il 19 ed il 20/11/1978 . -

128)-DIFFUSIONE DI VOLANTINI RIVENDICANTI L'OMICIDIO TORREGGIANI - MILANO, 17 - 18/2/1979 -

FOGAGNOLO P. - MINERVINO C.

112

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 303 C.P., in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P., per avere, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile e, comunque, per avere pubblicamente fatto l'apologia di tali reati, mediante la redazione e diffusione di documenti a firma "NUCLEI COMUNISTI PER LA GUERRIGLIA PROLETARIA", esaltanti gli omicidi di Pierluigi TORREGIANI e di Lino SABBADIN, commessi il. 16/2/1979, rispettivamente a Milano e Mestre.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 272, 110 C.P. per avere, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato stesso, mediante la redazione e diffusione dei documenti di cui al capo precedente.

 Reati commessi in Milano, il 17 ed il 18/2/1979. -
- 129)-RAPINA IN DANNO DEI CC. GIOVANNI TRICARICO E FELICE
 QUACQUARELLI TENTATA RAPINA IN DANNO DELL'OREFI=
 CERIA DI P. BIGNAMINI LACCHIARELLA, 13/7/1979 -

FALIVENE P. - GORLA F. - MINERVINO CL. - MINERVINO R. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 56, 628 I^ e III^co n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone, compivano atti idonei diretti in modo non equivoc ad impossessarsi, per procurarsi un ingiusto profitto, di preziosi e merce varia che intendevano sottrarre, me diante minaccia da commettere con armi ed in più person riunite, a BIGNAMINI Piera, all'interno del negozio di oreficeria di costei, sito in Lacchiarella, via Gramsci n.9/B, non riuscendo nell'intento per cause indipendent dalla loro volontà.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 337, 339, 61 n. 2 C.P., perchè, in concorso tra loro, con la minaccia del le armi e al fine di procurarsi l'impunità dal reato di cui al capo precedente, si opponevano ai carabinieri TRICARICO Giovanni e QUACQUARELLI Felice, intervenuti su richiesta di BIGNAMINI Piera, che stavano procedendo alla loro identificazione.

113

- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ co.

 n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro ed altre persone, per procurarsi un ingiusto profitto e la impunità
 della tentata rapina sopra indicata e dalla detenzione
 e porto di armi di cui appresso, si impossessavano di
 due pistole BERETTA cal. 9 corto e di un fucile mitragliatore " M.A.B." sottraendoli ai Carabinieri QUACQUARELLI Felice e TRICARICO Giovanni, mediante minaccia
 commessa in più persone riunite, con armi e attraverso
 il reato di cui al capo precedente, con la ulteriore
 aggravante di cui all'art. 61 n. 10 C.P. avendo commesso il fatto contro pubblici ufficiali nell'esercizio
 delle loro funzioni.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico le armi che intendevano usare nella rapina in danno della oreficeria di BIGNAMINI Piera (e, pertanto, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. in relazione al delitto di porto di tali armi) e quelle da guerra, con relative munizioni, sottratte ai CC. QUACQUARELLI e TRICARICO. Reati commessi o accertati in Lacchiarella, il 13/7/1979.
- E)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con almeno un'altra persona (e, quindi, con l'aggravante di avere agito in tre persone), al fine di trarne profitto e commettere la rapina alla oreficeria di BIGNA-MINI Piera in Lacchiarella, si impossessavano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, della autovettura. FIAT 128 tg. CH 85670, sottraendola al proprietario TACCONELLI Nicola che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, e delle targhe della autovettura A 112 tg. MI K 74206, di proprietà di ANDREAZZA Antonio. pure parcheggiata sulla pubblica via, con le ulteriori aggravanti di avere commesso i furti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e, nel nel caso del furto della vettura, con uso di mezzo fraudolento per l'apertura e l'ayviamento del mezzo.

Furti avvenuti nella notte tra il 3 ed il 7 luglio 1979 in San Donato Milanese (per la vettura) ed il 4 luglio 1979 in Milano, per le targhe. -

114

130)-RAPINA IN DANNO DEL COLLEZIONISTA DI ARMI F. STORINO - MILANO, 12/10/1979 -

D'AURIA L. - FALIVENE P. - MINERVINO C.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ co.
 n.1 C.P., per essersi impossessati, in concorso fra loro
 e con altre persone allo stato non identificate (in
 particolare il D'AURIA fornendo informazioni essenziali
 alla consumazione del delitto), al fine di procurarsi
 un ingiusto profitto, di nr.49 pistole (tutte armi comuni da sparo), di un porto d'armi intestato a STORINO
 Filippo, di scatole di munizioni e di altri documenti,
 sottraendo il tutto, mediante minaccia commessa con armi,
 dall'interno dell'abitazione del proprietario STORINO
 Filippo, nella quale si erano introdotti ed ove si trovavano presenti, oltre al D'AURIA, le figlie dello Storino e tale CANGEMI Albino, con le aggravanti di avere
 commesso il fatto in più persone, travisate e con armi.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 14/10/74 n.497, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con le persone di cui al capo A) illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo (almeno due) usate per commettere il reato di cui al capo precedente (e, quindi, con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P. in relazione al solo reato di porto illegale di tali armi), nonchè quelle rapinate allo Storino.
- C)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso con le persone di cui al capo A), illegalmente detenuto le munizioni per le armi usate nella rapina, nonchè le munizioni rapinate allo Storino.
- D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614, 61 n. 2 C.P., per essersi introdotti, in concorso con le persone di cui al capo A), nell'abitazione di STORINO Filippo, viale Appennini nr.63/A, Milano, contro la volontà di STORINO Paola, al fine di commettere la rapina sopra indicata, con la ulteriore aggravante di avere commesso il fatto in concorso con persone palesemente armate.
 Fatti commessi in Milano, il 12/10/1979 . -
- 131)-RAPINA IN DANNO DELLO STUDIO NOTARILE DI ADELE RICEVUTI MILANO, 15/11/1979 -

MINERVINO Roberto - D'AURIA Lucio :

115

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 628 I^ e III^ co.nn. 1 e 2 C.P., perchè in concorso con altre persone, si impossessava, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e ponendo tutti i presenti (legati con nastro adesivo) in stato di incapacità di agire, di carta d'identità e di £.15.000.= in contanti (sottratte a GUERRA Eliana), di portafogli con documenti vari e £.10.000.= in contanti (sottratto a TREZZI Virginia), di portafogli contenente £.10.000.= circa e documenti vari (sottratti a MARCIANESI Roberto), £.40.000.= in contanti, assegni e documenti vari (sottratti a CASSANO Giovanni), una carta di identità (sottratta a CONTESTA-BILE Vinicio), f.250.000.= circa (sottratte a BATTAGLIA Carmela), catena in oro, anello con brillante, timbri, carta bollata, £.200.000.= circa e documenti vari sottraendo questi ultimi in danno di RICEVUTI Adele, nel cui studio notarile aveva fatto irruzione.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497,perchè, in concorso con altre persone e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva e, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, portava in luogo pubblico, varie armi comuni da sparo, usate nell'occasione.

 Reati commessi o accertati in Milano, il 15/11/1979 . -
- 132)-DETENZIONE QUALIFICATA PORTO ILLEGALE DI ARMI, MUNIZIONI
 DA GUERRA etc. RICETTAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO IN
 ROZZANO L' 8/3/1980 -

FALIVENE P. - GORLA F. - MINERVINO CL. - MINERVINO R.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico:
 - una pistola marca Steyer cal.6,35 matr. 40335;
 - una pistola Beretta cal. 9 corto, arma da guerra, con matricola abrasa;
 - n.109 capsule detonanti elettriche;
 - n. 29 capsule detonanti elettriche collegate a spezzoni di miccia a lenta combustione;
 - 50 metri di miccia a lenta combustione;
 - n. 1 brillatore elettrico a pressione e n.1 timer elettrico.

116

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 23
 III^ e IV^ comma L. 18/4/75 n. 110, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico la pistola Beretta cal.9 corto di cui al capo precedente, clandestina, in quanto recante il numero di matricola abraso.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 648 C.P., perchè, in concorso tra loro, acquistavano o ricevevano da persone sconosciute, per procurarsi un profitto, i seguenti documenti di provenienza delittuosa:
 - una patente di guida provento di rapina in danno di MAGGIONI Beatrice, commessa a Villasanta il 9/6/1979;
 - una patente di guida provento di rapina in danno di CIVIDINI Paolo, commessa in Milano il 30/7/1979
 - un certificato di codice fiscale provento di rapina commessa in danno di MAZZA Giuliana, a Bergamo il 4/9/1979;
 - targhe automobilistiche provento di furto denunciato dai rispettivi proprietari il 10/1/1979 presso la Stazione Carabinieri di Zanica (BG);

nonchè ai soli FALIVENE, GORLA, MINERVINO Claudio:

- un certificato di codice fiscale di MARCIANESI Roberto, una patente di guida di TREZZI Virginia ed un libretto di circolazione per motociclo di RICEVUTI Adele, il tutto provento di rapina commessa nello studio del notaio RICEVUTI Adele, in Milano, il 15/11/1979.

Reati accertati in Rozzano, 1'8/3/1980. -

133)-DETENZIONE QUALIFICATA - PORTO ILLEGALE DI ARMI, BOMBA E

MUNIZIONI
RICETTAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO A ROTARIS MAURIZIO IN

MILANO, il 10/7/1980

FALIVENE P. - GORLA F. - MINERVINO CL. - MINERVINO RI :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110 C.P.; 21 L. 18/4/75 n. 110, per avere detenuto, in concorso tra loro e con ROTARIS Maurizio, le seguenti armi da guerra e comuni da sparo:
 - 1)-una bomba a mano S.R.C.M.;
 - 2)-una pistola semiautomatica CZ cal.7,65;
 - 3)-una pistola semiautomatica BERSA cal.22 L.R.;
 - 4)-una pistola BERETTA mod.70, cal.7,65;
 - 5)-una pistola semiautomatica LEPAGE cal.7.65:
 - 6)-una pistola BERETTA mod.34 cal.9 corto;
 - 7)-una pistola semiautomatica BERNARDELLI mod.60 cal. 7.65;

117

- 8)- una pistola semiautomatica MAUSER mod.1910, cal.7,65;
- 9)-, una pistola semiautomatica STAR cal. 7,65;
- 107 una pistola semiautomatica BERETTA mod.76, cal.22 L.R.;
- 11)- un revolver TAURUS cal. 38 special;
- 12) un mitra STEN cal. 9 parabellum;
- 13)- un fucile BERETTA cal.12 a canne mozze;

al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la consumazione di attentati ed altri reati.

- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 23
 III^ e IV^comma L. 18/4/75 n.110, ed 1 L. 6/2/80 n. 15,
 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, in
 concorso fra loro e con ROTARIS Maurizio, tutte le armi
 di cui al capo precedente (ad eccezione della pistola
 MAUSER di cui al n.8 e del mitra STEN di cui al n.12)
 clandestine in quanto recanti il numero di matricola
 punzonato o abraso (con la precisazione che la pistola
 CZ di cui al n.2 presentava tale punzonatura sul fusto
 e sul carrello, mentre la canna aveva il numero di matr.
 532253), con l'aggravante di avere commesso il reato
 per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine
 democratico.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P.; 10,12 e 14 L. 14/10/74 n. 497, ed 1 L. 6/2/80 n.15,per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso fra loro e con ROTARIS Maurizio, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, le seguenti munizioni da guerra, parti di armi da guerra e comuni da sparo :
 - 1 cartuccia cal. 44 Magnum;
 - 6 cartucce cal. 9 corto;
 - 3 cartucce cal. 7,62 NATO;
 - 3 cartucce da guerra di calibro imprecisato;
 - 55 cartucce cal.9 lungo;
 - 2 caricatori per mitra STEN;
 - 4 caricatori e 2 canne per pistola cal.22 ed 1 canna per pistola cal.7,65;

nonchè per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni e da guerra da sparo di cui al capo A), con l'aggravante di avere commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

D)- della contravvenzione p.e p. dagli artt. 110, 697 C.P., ed 1 L.6/2/80 n.15 per avere detenuto, in concorso fra loro e con ROTARIS Maurizio, senza averne fatto denuncia

118

all'Autorità, le seguenti munizioni per armi comuni da sparo:

- 50 cartucce cal.38 special;
- -250 cartucce cal. 22;
- 25 cartucce cal. 7.65;
- 2 caricatamburo contenenti 8 cartucce cal.38 special;
- 32 cartucce cal.7,65;
- 48 cartucce cal. 22;
- 35 cartucce cal. 32;
- 24 cartucce cal. 7,65;
- 10 cartucce per fucile da caccia cal.12;

con l'aggravante di avere commesso il reato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

- E)- del delitto p.e p. dagli artt. 648, 110 C.P.; 1 L.6/2/80 n.15, per avere, in concorso tra loro e con ROTARIS Maurizio, ricevuto ed occultato:
 - 1)— le armi e le munizioni indicate nei capi precedenti, di provenienza delittuosa, essendo in particolare, il fucile Beretta cal.12 provento della rapina commessa il 24/1/79 ai danni dell'armeria "TUTTOSPORT" di Bergamo, la pistola Beretta cal.9 corto provento della rapina commessa il 13/7/79 in Lacchiarella ai danni dei carabinieri Quacquarelli e Tricarico, le pistole CZ cal.7,65, Bersa cal.22, Lepage cal.7,65, Beretta cal.22, Taurus cal.38 special, provento della rapina commessa in Milano il 12/10/79 ai danni di STORINO Filippo;
 - 2)- il modulo di carta di identità in bianco n.23394855 provento del furto commesso il 20/5/75 in danno del Comune di Portici;
 - 3)- la rice-trasmittente portatile matr. Y 190067, provento del furto commesso in Milano nel luglio 1979 in danno della guardia giurata GRAPPEGGIA Mario;

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Reati tutti commessi o accertati in Milano,il 10/7/1980.-

134)-RAPINA IN DANNO DI ZANNIER MARIA - MILANO, 28/2/1978 -

PAGANIN L. - GENOVA L. - PASINI GATTI E. - ROTELLA F.

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^comma n.1 tutte le ipotesi, e n.2, 61 n. 7 C.P., perchè, in Milano il 28/2/1978, per procurarsi un ingiusto profitto,

110

in concorso tra loro, il PASINI GATTI partecipando alla ideazione del reato e alla messa a punto del piano operativo, gli altri compartecipi operando materialmente, dopo avere fatto irruzione armati di pistola e con il volto travisato all'interno dell'abitazione di ZANNIER Maria, si impossessavano, agendo in più persone riunite, mediante minaccia alla persona commessa con armi, di tre pellicce, di una macchina e un proiettore fotografici, di gioielli e preziosi vari, della somma in contanti di £.380.000.= nonchè di numero tre borse, asportando il tutto. per un valore complessivo di lire 15 milioni, dall'abitazione e dagli effetti personali della predetta ZANNIER Maria, del figlio di costei Geremia Geromini Cesare, nonchè della fidanzata di quest'ultimo LOSAVIO Maria Antonella. Con le ulteriori aggravanti di avere posto i soggetti passivi del reato in stato di incapacità di agire, immobilizzandoli e imbavagliandoli con nastro adesivo, sotto la minaccia delle armi e di avere cagionato alla parte offesa ZANNIER Maria un danno di rilevante entità patrimoniale.

- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 614 I^, II^ ed ult.co. C.P. perchè, nelle circostanze di tempo e di luogo e con le stesse forme di partecipazione di cui al capo A) al fine di realizzare la rapina ivi descritta, si introducevano palesemente armati all'interno dell'abitazione di ZANNIER Maria e vi si intrattenevano contro la volontà espressa o tacita di chi aveva diritto di escluderli.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso fra loro, nelle stesse forme di partecipazione di cui al capo A) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi impiegate nella consumazione della rapina di cui al capo A), fra le quali nr. 2 pistole di tipo, marca e calibro imprecisati e, pertanto, con l'aggravante teleologica di cui all'art.61 n.2 C.P. in relazione al solo porto come sopra finalizzato. In Milano, il 28/2/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data. —

his -cessione e detenzione di ARMA -MILANO, 1978 -

120

MINERVINO C.

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 9 e 14 L. 14/10/1974 n.497, per avere in Milano, in data imprecisata dell'anno 1978, ceduto a titolo oneroso a MORRONE Patrizia, senza licenza dell'Autorità, un revolver calibro
38 special di marca imprecisata.

MORRONE P.

B)- del delitto p.e p. dall'art. 21 L. 18/4/1975 n. 110, per avere detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, il revolver cal.38 special di marca imprecisata acquistato da MINERVINO Claudio e di cui al capo A).

In Milano, nell'anno 1978 . -

135)-RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO "MARCO" di Giorgio ROSENFELD MILANO, 13/1/1978 -

ANDREASI A. - ANSELMI G. - CAMPARI M. - COSTA E. - CRIPPA G. - MIRRA M. - PASINI GATTI E. - ROTELLA F. - TOSI M. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n.1 C.P., perchè, in concorso tra loro e con FERRANDI Mario, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di circa 400.000.=lire in contanti e di numerosi capi di abbigliamento sottraendoli dall'interno del negozio di maglierie e confezioni " MARCO " di proprietà di Giorgio ROSENFELD, in cui avevano fatto irruzione, nonchè di lire 20.000.= in contanti sottraendole dal portafogli di Gianluigi DE PAOLIS, collaboratore dell'esercizio presente al fatto, commettendo i fatti mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e travisate.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497, perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in numero complessivo superiore a cinque), e con FERRANDI Mario, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di compiere la rapina di cui al capo precedente, portavano in luogo pubblico, almeno due armi comuni da sparo, tra cui un revolver COLT cal.38. Reati commessi in Milano, il 13/1/1978 . -

121

136)- ATTENTATI DINAMITARDI IN DANNO DEL BAR "ADRY" DI ADRIANA BOLCHINI E DEL PANIFICIO PASTICCERIA DI GIUSEPPE MARTELLOSIO - MILANO, 21 - 22/5/1978 -

ANDREASI A. - ANSELMI G. - CAMPARI M. - CRIPPA G. - GIOINI A. - PASINI GATTI E. :

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.: 9, 10, 12,13 L. 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso tra loro e con altra persona (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricavano, detenevano, portavano in luogo pubblico e facevano esplodere al fine di suscitare pubblico disordine ed incutere pubblico timore, almeno due ordigni esplosivi, che facevano scoppiare, al fine di danneggiarli, rispettivamente presso il "BAR ADRY" di BOLCHINI Adriana, sito in p. Ferrara n. 4 e presso il Panificio-Pasticceria di Giuseppe MARTELLOSIO, sito in via degli Apuli n.6, angolo via Odazio, ritenuti luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P.; 21
 L. 18/4/1975 n. 110, perchè, in concorso tra loro e
 con altra persona (e,quindi, in più di cinque persone)
 illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e compiere attentati contro la pubblica sicurezza, materiale esplosivo, tra cui quello
 utilizzato per compiere gli attentati di cui al capo
 precedente.
 Reati commessi in Milano, nella notte tra il 21 ed
 il 22/5/1978
- 137)- RAPINA IN DANNO DEL "CENTRO LEADER HI-FI" DI GIOVAN
 BATTISTA MILANESI MILANO, 28/6/1978 -

ANDREASI A. - FIORETTO M. - GEMELLI A. - GIOINI A. - MINERVINO C. - PASINI GATTI E. - TORRETTI M. - ZOPPI F.:

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n.1, 1^ e 3^ ipotesi, e 2, 61 n. 7 C.P. perchè, in Milano, il 28/6/1978, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, sei di loro pene-

122

trando all'interno dei locali del "CENTRO LEADER HI-FI", mentre gli altri rimanevano all'esterno con funzioni di copertura o a bordo del mezzo impiegato per 1º asporto del materiale rapinato, si impossessavano, mediante violenza e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite nei confronti del proprietario MILANESI Giovan Battista e delle altre persone presenti in luogo, di materiale e strumenti stereofonici per un valore in fattura di oltre lire 10 milioni, sottraendo il tutto dall'esercizio sopra indicato e cagionando così, al titolare dell'esercizio medesimo, un danno di rilevante entità patrimoniale. Con l'ulteriore aggravante dell'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il Milanesi, la moglie di costui MAJORI Silvia e il cliente MINELLI Aldo, in stato di incapacità di agire, costringerli a sdraiarsi per terra dopo averli legati con spago e a rimanere in detta posizione sotto la minaccia delle armi per circa mezz'ora.

- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 624, 625, nn. 2,5 e 7 C.P. perchè in Milano, il 28/6/1978 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, per realizzare la rapina di cui al capo che precede, usando violenza sulle cose per accedere all'interno del veicolo e servendosi di mezzo fraudolento per provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un autofurgone Fiat 600 T di colore celeste con targa non potuta accertare, che sottraevano al proprietario rimasto sconosciuto, che lo aveva parcheggiato in strada esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante ul teriore del numero delle persone concorse nel reato, superiore a due.
- C)- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 e 23 L. 18/4/1975 n.110; 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e, pertanto, in numero superiore alle cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo impiegate nella consumazione della rapina di cui al capo A), di numero imprecisato, fra le quali certamente un revolver Colt Special cal. 38 e una pistola Beretta cal. 7,65, presentanti il numero di matricola obliterato e,pertanto, da ritenersi armi clandestine ai sensi di legge. Con l'aggravante teleologica ex art. 61 n. 2 C.P. in relazione al solo porto illegale come sopra finalizzato.

123

GENESI Renato:

D)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 648 C.P. perchè, in concorso con FIORETTO Maurizio, per procurarsi un ingiusto profitto, riceveva da PASINI GATTI Enrico e da altri, una piastra per registrazione di marca AKAI e cinque cassette sempre per registrazione, provento della rapina commessa da PASINI GATTI e dai suoi complici il 28/6/1978 a Milano, in danno del negozio "CENTRO LEADER HI-FI di proprietà di Giovan Battista MILANESI. In Milano, il 28/6/1978 .--

138)-RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA VITTORIO MARLETTA E RICETTAZIONE DI QUANTO SOTTRATTO MILANO, 3/2/1978 -

COSTA E. - ROTELLA F.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altra persona, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di una pistola Bernardelli cal. 7,65, con caricatore e cartucce, nonchè di un portafogli contenente porto d'armi, altri documenti e denaro in contante, sottraendo il tutto alla Guardia Giurata Vittorio MARLETTA mediante minaccia commessa con armi, in più persone riunite e ponendo il Marletta in stato di incapacità di agire, in quanto lo legavano ed imbavagliavano.
- B)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altra persona, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di commettere la rapina sopra indicata, portavano in luogo pubblico almeno un'arma comune da sparo (Beretta cal. 7,65) usata nell'occasione, nonchè per avere detenuto, al fine sopra indicato, e portato in luogo pubblico, l'arma sopra indicata. Reati commessi in Milano, il 3/2/1978.

CRIPPA G. - PASINI GATTI E.

C)- del reato p.e p. dagli artt. 110, 648 C.P. perchè, in concorso fra loro, per procurarsi un profitto, ricevevano il PASINI GATTI da ROTELLA ed il CRIPPA da PASINI GATTI, la pistola Bernardelli cal. 7,65 e il porto d'armi

124

rapinati il 3/2/1978 alla guardia giurata Vittorio MARLETTA. In Milano, in epoca successiva e prossima al 3/2/1978.

139)-RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO "AMERICAN MARKET" DI ALDO RUSSO - MILANO, 29/10/1977 -

ANDREASI A. - BRUNI A. - MEMEO G. - PAŚINI GATTI E.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro ed altre persone, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di vari capi di abbigliamento (circa 150 pantaloni jeans, 60 giubbotti in pelle e loden etc.) per un valore approssimativo di f. 3.800.000.= e dell'incasso della giornata ammontante a circa 600.000 lire, sottraendoli dall'interno del negozio "AMERICAN MARKET", di proprietà di RUSSO Aldo, in cui avevano fatto irruzione, nonchè di un portafogli contenente circa 60.000 lire in contanti, documenti vari ed assegni, sottraendolo a Vittorio LUPOLI presente nel predetto negozio, commettendo il fatto mediante minaccia con armi, in più persone riumite e travisate in volto.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 21 L. 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro ed altre persone (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, portavano in luogo pubblico, varie pistole e vari revolvers, armi comuni da sparo.

 Reati commessi in Milano, il 29/10/1977. -

140)-DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI PER ESERCITAZIONE - MONTE FARNO, 1978 -

ANDREASI A. - CAMPARI M. - GIOINI A. - PASINI GATTI E. - TOSI M. :

125

Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con altra persona (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ed attentare alla pubblica sicurezza e portavano in luogo pubblico, varie armi comuni da sparo che usavano durante un'esercitazione compiuta nei primi mesi del 1978 in località Monte Farno. Reato commesso in Milano e nella zona dell'esercitazione nei primi mesi del 1978.

141)- ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DI CONCESSIONARIA "MERCEDES" - MILANO, 19/10/1977 -

ANDREASI A. - PASINI GATTI E. - ROTELLA F.

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 C.P.; 10 e 12 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso fra di loro e con altre persone, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico, un ordigno esplosivo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo successivo. In Milano, il 19/10/1977.
- B)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 423 C.P. perchè, in concorso fra di loro e con altre persone, cagionavano, mediante l'ordigno di cui al capo precedente, un incendio alla concessionaria "MERCEDES BENZ" di via Pezzotti n. 2, Milano, di PAGANI Alfranco, incendio nel corso del quale veniva bruciata l'autovettura Mercedes tg. MI V 57336 di proprietà di FRIGENTI Carlo. In Milano, il 19/10/1977.

142)- RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI OTTICA DI LUIGI CALASTRA - MILANO, 17/6/1978 -

ANDREASI A. - GEMELLI A. - GIOINI A. - MINERVINO C. - ZANON F. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma C.P. perchè, in concorso fra di loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia dell'uso delle armi (pistole) che impugnavano e mediante violenza consistita nel chiudere in bagno CALASTRA Luigi ed il figlio Albino, ponendo quindi le suddette

126

persone in stato di incapacità di agire, si impossessavano di varie cineprese, apparecchi fotografici, binoccoli ed altri oggetti per un valore complessivo di lire 3.000.000.=, nonchè di un portafogli contenente alcune migliaia di lire e documenti, sottraendo il tutto dal negozio di ottica del CALASTRA stesso, commettendo il fatto in più persone. In Milano, il 17/6/1978.

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110,81 cpv. C.P.; 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso fra di loro, al fine di commettere il reato sub A) - e quindi con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.-, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico varie pistole (di tipo, calibro e numero non precisato), armi comuni da sparo. In Milano, il 17/6/1978.

143)- RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO DI LUCIA MONTI E IN DANNO DEL VIGILE URBANO LIVIO MOIRAGHI -MILANO, 11/2/1978 -

MEMEO G. - PASINI GATTI E. - ROTELLA F. :

- A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 628 I^ e III^ comma C.P., perchè, in concorso tra loro e con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessavano, per procurarsi un ingiusto profitto, di diversi capi di vestiario (pantaloni, giubbotti, etc.) e di denaro contante per circa 100.000 lire, che sottraevano all'interno del negozio di abbigliamento di proprietà di MONTI Lucia, sito in corso S.Gottardo n. 34, in cui avevano fatto irruzione, mediante minaccia commessa in più persone riunito e con una pistola, nonchè per essersi impossessati, allo stesso fine e per procurarsi l'impunità dal reato di cui si è detto (e, quindi, per questa seconda rapina con l'aggravante ulteriore di cui all'art. 61 n. 2 C.P.), di una pistola Beretta cal. 7,65 che sottraevano al Vigile Urbano MOIRAGHI Livio, intervenuto nell'occasione, mediante minaccia con una pistola e in più persone riunite.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P.; 21 L. 18/4/1975 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497,perchè, in concorso tra loro e con altre persone (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno

127

criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portavano in luogo pubblico almeno una pistola, arma comune da sparo, usata
nelle rapine di cui al capo precedente.
Reati commessi in Milano, l'11/2/1978.

144)- RAPINA IN DAHNO DELL'AGENZIA IMMOBILIARE "STELLA" - MILANO, 27/7/1979 -

D'AURIA L. - FALIVENE P. - MINERVINO R.

- A)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1 C.P., perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano all'interno della Società Immobiliare "STELLA" di ORSI Giovanna, ove avevano fatto irruzione, di f. 320.000.= in contanti, di un orologio da polso "ROLEX" e di un anello sottraendoli alla predetta Orsi; di f.320.000 in contanti sottraendola alla impiegata VOLPE Anna e di f. 50.000 in contanti, un passaporto ed una carta di identità sottraendoli a CASTIGLIONI Angelo, commettendo il fatto mediante minaccia commessa con armi ed in più persone riunite.
- B)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614 I^ ed ult. comma, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, si introducevano nell'Agenzia Immobiliare "STELLA" contro la volontà di chi poteva escluderli, con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto palesemente armati.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e, al fine di commettere la rapina sopra indicata, portavano in luogo pubblico almeno una arma comune da sparo -----.

 Reati commessi in Milano, il 27/7/1979.
 - D)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,7, 61 n. 2 C.P., perchè, al fine di trarne profitto e commettere la rapina sopra indicata, in concorso tra loro, agendo materialmente il FALIVENE, si impossessavano di un'autovettura Fiat 128, sottraendola al proprietario rimasto sconosciuto che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, con le aggravanti di aver usato mezzo fraudolento (1 spadino) per l'apertura e l'avviamento del mezzo, esposto per necessità e consuetudine

128

alla pubblica fede. In Milano, in epoca anteriore e prossima alla data della rapina. -

145)- RAPINA IN DANNO DELLO STUDIO DEL GINECOLOGO SPARTACO BIONDI - MILANO, 4/7/1979 -

FALIVENE P. - GORLA F. :

- A)— del delitto p.p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altra persona, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano, dopo aver fatto irruzione nello studio professionale del ginecologo Spartaco BIONDI, sito in v.le Papiniano n. 59, di un orologio da polso marca "Paget" sottraendolo a OLTOLINI Rosa, di un orologio pure da polso sottraendolo alla signorina Lidia AIROLDI, e di f. 100.000 in contanti, di un orologio "Citizen" e di un portafogli di coccodrillo sottraendoli direttamente al dott. BIONDI, commettendo il fatto mediante minaccia con armi ed in più persone riunite.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 614 I^ ed ult. comma, 61 n. 2 C.P.; perchè in concorso tra loro e con altra persona, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, si introducevano nello studio professionale del medico Spartaco BIONDI contro la volontà di chi poteva escluderli, con l'aggravante di avere commesso il fatto palesemente armati.
- C)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv.,61.n.2 C.P.; 10,12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè in concorso tra loro e con altra persona, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e,al fine di commettere la rapina sopra indicata, portavano in luogo pubblico almeno un'arma comune da sparo ciascuno.

 Reati commessi in Milano, il 4/7/1979.-

146)- RAPINA IN DANNO DELLO STUDIO MEDICO DEL DOTT. PIETRO BENINI - MILANO, 5/7/1979 -

FALIVENE P. - GORLA F. - MINERVINO R. :

A)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma nr. 1 C.P., perchè, in concorso tra loro per procurarsi

129

un ingiusto profitto, si impossessavano, all'interno dello studio professionale del medico Pietro BENINI dove avevano fatto irruzione, di £. 160.000 circa in contanti sottraendole al predetto dottore, di lire 20.000 circa in contanti sottraendole a Laura BENINI, di un orologio "Zenith" con brillanti, di due anelli con brillanti sottraendoli a Tullia DINON, e di un orologio d'oro "Zenith" sottraendolo alla segretaria Maria Rosa BRAMBILLA, commettendo il fatto mediante minaccia con armi e in più persone riunite.

- B)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 614 I^ ed ult. comma C.P., perchè, in concorso fra loro, al fine di commettere la rapina di cui al capo precedente, si introducevano nello studio professionale del medico Pietro BENINI contro la volontà di chi poteva escluderli, con l'aggravante ulteriore di aver commesso il fatto palesemente armati.
- C)— del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 2 C.P.; 10,12,14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e, al fine di commettere la rapina sopra indicata, portavano in luogo pubblico almeno un'arma comune da sparo ciascuno. Reati commessi in Milano il 15/7/1979.
- 147)- RAPINA DI UN VIGILE URBANO DURANTE IL CORTEO "ARMATO" MILANO, 12/11/1977 -

ROTELLA Franco

- A)- del delitto p.p. dagli artt. 110, 628 I^ e III^ comma n. 1 C.P., perchè in concorso con altre persone sconosciute, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava di una pistola Beretta cal. 7,65 di ordinanza sottraendola ad uno dei Vigili Urbani, BOLCHI Giancarlo, PEROTTI Luigi o DEI MEDICI Carmine (tutti contestualmente rapinati) mediante minaccia commessa con un'ulteriore pistola, che veniva puntata contro la vittima del "disarmo", ed in.più persone riunite.

 Reato commesso in Milano, zona Porta Ticinese il 12/11/1977.
- B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P.; 21 L. 18/4/1975 n. 110; 14 L. 14/10/1974 n. 497, perché, in concorso con altre persone (in numero complessivo superiore a cinque), con più azioni esecutive del

5/

130

medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ed illegalmente portava in luogo pubblico, l'arma usata per compiere la rapina di cui al capo precedente e quella rapinata.

In Milano, il 12/11/1977 .

148)- DANNEGGIAMENTO MACCHINE OBLITERATRICI DELLA METROPOLITANA MILANESE - MILANO, 28/10/1977 -

ROTELLA Franco

Dei reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 605, 61 n. 2, 635 C.P. per avere in concorso con BARBONE, COLOMBO, FRAGO-LA e MORANDINI, privato della libertà personale VARGAS Vincenzo, dipendente dell'A.T.M. e danneggiato quattro macchine obliteratrici della Stazione MM. di Milano-Cimiano, il 28/10/1977.

149)- MINACCE AL PERSONALE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PARMA - 12-15/1/1981 -

ROTARIS Maurizio

con lettera espresso datata 11/1/1981, inviata alla propria convivente MASCHERONI Graziella, detenuta presso la Casa Circondariale di Parma e che, come tale, egli sapeva essere assoggettata alle misure della censura della corrispondenza in arrivo e partenza delegata, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, alla direzione 146 - della predetta Casa Circondariale, minacciava agli operatori (direttore capo, agenti di custodia e loro comandante) che prestavano la loro opera presso quest'ultimo Istituto, un male ingiusto, affermando che qualora fosse successo qualcosa alla Mascheroni o alle sue compagne detenute, li avrebbe ritenuti responsabili di ciò, dichiarandosi in grado di far "bucare loro la pellazza". Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa o nell'atto dell'adempimento delle loro funzioni. Reato consumato in Parma con la ricezione della missiva, avvenuta nel periodo fra il 12 e il 15 gennaio 1981.

Del delitto p.e p. dagli artt. 612, 61 n. 10 C.P. perchè

131

150)- FAVOREGGIAMENTO DI FORASTIERI DIEGO - MONZA E BRUGHERIO, FINE 1980 -

BALDUCCHI E. - MONDELLI A. :

A)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 378 C.P. perchè in concorso fra loro, in Monza nel periodo novembre-dicembre 1980, aiutavano FORASTIERI Diego, evaso dalla Casa Circondariale di Piacenza il 19/10/1980 a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, inframmetten-dosi nel fare ospitare lo stesso nell'abitazione dei coniugi MANZELLI Paolo e PIGNATARO Giovanna in Brugherio.

MANZELLI P. - PIGNATARO G. :

B)- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 378 C.P. perchè, in concorso tra loro, in Brugherio, nel periodo fine novembre-dicembre 1980, aiutavano FORASTIERI Diego, evaso dalla Casa Circondariale di Piacenza il 19/10/1980, e che sapevano ricercato, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, ospitandolo nel proprio alloggio.

NOTA BENE: La numerazione dei capi di imputazione non segue un ordine rigorosamente progressivo, perchè è stata fatta ricalcando la numerazione contenuta nelle richieste del P.M. in data 9 marzo 1981. Tali richieste erano corredate di n. 111 allegati, progressivamente numerati, in ciascuno dei quali erano contenute le imputazioni relative ad un singolo episodio criminoso ovvero ad un singolo reato associativo.

Attribuito così un numero indice ad ogni episodio criminoso, lo stesso numero è stato usato per identificare sia il mandato di cattura o di comparizione od altro provvedimento del G.I., sia il fascicolo degli atti di P.G. e degli atti istruttori relativi al medesimo episodio. Al fine di agevolare la consultazione degli atti, tale numerazione è stata mantenuta inalterata nel corso dell'intera istruttoria, ancorchè, a seguito degli stralci operati (a partire dal provvedimento di separazione del 16/3/1981 fino a quello del 31/3/1982) alcune imputazioni siano andate a formare oggetto di altri procedimenti.

132

Risultano così "saltati" i numeri 8, 14, 41, 64, da 74 a 81, 94, 95, 96, 100, 101 e dal 104 in poi. Le imputazioni contestate sulla base delle richieste successive al 9 marzo 1981 e relative ad episodi criminosi in queste non comprese, per evitare confusioni, sono state numerate progressivamente a partire dal n. 121: come per le precedenti, lo stesso numero identifica sia il mandato di cattura o di comparizione od altro provvedimento del G.I., sia il fascicolo degli atti di P.G. e degli atti istruttori relativi al medesimo episodio criminoso.

Avendo utilizzato tale sistema di numerazione delle imputazioni nel corso dell'attività istruttoria, si è ritenuto di mantenerlo anche in questa sede per facilitare la ricerca degli atti : opportune annotazioni, nelle "schede "relative ai singoli episodi criminosi, richiamano la diversa numerazione contenuta nelle requisitorie finali del P.M. -

133

CAPITOLO I^

PREMESSE

§ 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento si conclude in istruzione formale dopo una serie di provvedimenti successivi di riunione e separazione di atti, con i quali si è cercato di dare una certa sistemazione logica ad un insieme di procedimenti di proporzioni certamente eccezionali - nei confronti di 148 imputati, 74 dei quali detenuti, 23 latitanti, 51 liberi (perchè mai detenuti nell'ambito di questo procedimento o perchè scarcerati per diversi motivi nel corso dell'istruzione).

Di questi 148 imputati, 39 risultavano già imputati nel procedimento penale per banda armata a carico di 98 persone, "formalizzato" l'11 novembre 1980 col nr. 921/80-F, assegnato a questa sezione; 33 nel procedimento "formalizzato" il 21 dicembre 1980 col nr. 1062/80-F, assegnato alla sezione 15°; 3 nel procedimento "formalizzato" il 22 dicembre 1980 col nr. 1063/80-F, assegnato a questa sezione (atti provenienti dall'A.G. di Firenze); 6 nel procedimento pure "formalizzato" il 22 dicembre 1980 col nr. 1064/80-F, assegnato a questa sezione (atti provenienti dal
l'A.G. di Torino); 26 nel procedimento "formalizzato" il 26 gendono sia naio 1981 col nr. 57/81-F assegnato alla sezione 31°.

Con le richieste in data 9 marzo 1981 il Pubblico Ministero, che in brevissimo tempo, grazie anche all'eccezionale impegno del Nucleo Operativo dei Carabinieri e della Digos di Milano, aveva svolto una enorme quantità di lavoro di raccolta e di

134

analisi dei dati sino allora emersi, ammirevole perpuntualità ed accuratezza, precisava, con riferimento alle diverse organizzazioni armate, le imputazioni di banda armata e formulava le meriori imputazioni per i numerosissimi episodi criminosi specifici già risultanti con riferimento a "Prima Linea" (con ciò esercitando l'azione penale nei confronti di ulteriori 29 imputati).

Questa precisazione delle imputazioni consentiva la riunione dei procedimenti connessi relativi alla medesima banda armata (ad eccezione - per quanto riguarda il procedimento più
vasto, quello concernente appunto "Prima Linea" - dei fatti che
vedevano prevalentemente coinvolti imputati incriminati per il
reato associativo presso altre Autorità Giudiziarie).

Le non poche richieste successive, fra cui di particolare rilievo quelle del 15 aprile 1981, relative alla banda armata che per brevità e comodità di esposizione viene qui chiamata "CO.CO.RI. - Metropoli", comportavano alcune ulteriori incriminazioni e quindi un ulteriore aumento del numero degli imputati e delle imputazioni, solo di poco ridotto per effetto dei zaz successivi provvedimenti di separazione, adottati fra l'altro ulti per disporre il rinvio a giudizio di alcuni imputati, per i spe quali l'istruzione appariva completa, e la trasmissione di atti ciò ad altre autorità giudiziarie, a seguito della ritenuta incompetenza di questo giudice.

"Co " che Kaz

et...

135

sviluppata a seguito dell'arresto a Milano, ad opera del Nucleo Operativo dei Carabinieri, di Marco Barbone e dell'arresto
a Sorrento, ad opera della Digos, di Michele Viscardi, le cui
dichiarazioni si sono rivelate di eccezionale importanza per
l'accertamento dei fatti criminosi commessi da diverse organizzazioni armate nell'area milanese.

La precisa esposizione dei fatti contenuta nelle citate pagine della requisitoria, in cui è stata dedicata specifica attenzione al modo e al tempo dell'incriminazione di ciascun imputato, consente di fare qui integrale rinvio a quel testo per un più dettagliato esame dello svolgimento del processo.

E' solo il caso di aggiungere che l'eccezionale mole del procedimento così risultante, a causa soprattutto del grande numero di imputati detenuti da molti mesi in base agli originari ordini di cattura del P.M., ha imposto di pervenire alla chiusura dell'istruzione formale in tempi ridottissimi.

Si è perciò limitata l'attività istruttoria, nel rigoroso rispetto del disposto dell'art. 299 c.p.p., all'acquisizione di quegli elementi di giudizio necessari a valutare la sufficienza o meno delle prove che consentono la postulazione del giudizio dibattimentale, rinunziando ai pur possibili approfondimenti, che la delicatezza della materia avrebbe suggerito, ma che avrebbero comportato un costo eccessivo in termini di prolungamento della detenzione preventiva di moltissimi imputati e, d'altro canto, avrebbero imposto la scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia preventiva di alcuni imputati verosimilmente tuttora pericolosi.

Non ci si nasconde che la strada scelta, di pervenire il più rapidamente possibile alla chiusura dell'istruzione formale, onera la Corte di Assise di ulteriori accertamenti e approfondimenti, destinati ad arricchire il quadro probatorio emergente dagli atti, ma questo giudice ritiene che si sia

136

trattato, nella situazione illustrata, di una scelta inevitabile, e d'altronde la sede dibattimentale pubblica appare senz'altro quella meglio idonea a garantire la più appropriata acquisizione e la più corretta valutazione di quegli ulteriori riscontri atti a tradurre in certezza processuale la pur imponente serie di elementi probatori sinora acquisiti agli atti.

Nel corso dell'istruzione formale si è fatto ricorso alle ricognizioni e ai confronti solo quando apparivano necessari e ammissibili : non si è ritenuto di imporre a un imputato che non intendeva presentarsi di sottostare a ricognizione di persona, atto la cui utilità appare frustrata da comportamenti che distinguano palesemente dagli altri il soggetto da riconoscere, così come a norma dell'art. 364 c.p.p. non si è ritenuto di disporre confronti fra persone che non avessero reso dettagliate dichiarazioni fra loro dissonanti sui fatti di causa. Appare infatti del tutto pretestuosa la richiesta di chi, rifiutandosi di rispondere ovvero limitandosi ad una negativa generica di ogni responsabilità, cioè senza rendere dichiarazioni specifiche sui fatti, pretenda il "confronto" con chi viceversa tali dichiarazioni specifiche abbia reso, mancando in questo caso la ragione stessa del "confronto", che è mezzo istruttorio per l'accertamento della verità disposto dal giudice ove ritenuto opportuno e non diritto dell'imputato ad una palestra (diversa dalla sede pubblica dibattimentale) di contraddittorio diretto con le fonti di accusa.

Ragioni di compiutezza di analisi dell'intero materiale processuale suggeriscono di prendere qui brevemente in esame questioni di carattere generale e preliminare, sollevate dalla difesa di alcuni imputati, e presentate come causa di nullità dell'intera istruttoria.

Si allude, in primo luogo, al rilievo concernente le modalità di detenzione di parte degli imputati, trattenuti, subito dopo il loro arresto, nelle camere di sicurezza di Polizia 0/

137

Carabinieri, con le conseguenti denunciate possibilità di inquinamento delle prove e, soprattutto, di limitazione della libertà degli imputati di scegliere, fin dall'inizio, la propria linea difensiva.

Si tratta, come è evidente, di argomento che non pone propriamente una questione di nullità dell'istruzione, e che semmai attiene alla regolarità di prassi adottate in tema di custodia di detenuti. Sotto questo profilo, si deve rilevare che la mancata applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia degli arrestati, fin dal primo momento, è stata determinata essenzialmente dalle gravissime carenze dell'apparato carcerario, che non consentivano l'immediata associazione al carcere degli arrestati per fatti di terrorismo, prima che questi avessero deciso a quale linea difensiva attenersi, pena l'esposizione e rischio della loro stessa incolumità. Basta in proposito ricordare la dichiarazione dell'imputato Giuseppe Memeo nell'interrogatorio reso il 12/12/1981 davanti a queșto giudice istruttore, laddove disse che " il nostro atteggiamento nei confronti dei traditori è stato dimostrato l'altro ieri a Cuneo. Chiedo anzi che i vari Pasini Gatti, Rotella ecc. vengano trasferiti a Cuneo ", alludendo cinicamente all'assassinio di Giorgio Soldati, avvenuto il 10/12/ 1981 nel carcere di Cuneo.

Si ricordi, ancora, che, per esempio, Giuseppe Crippa e Mario Ferrandi, proprio nel momento in cui decisero di modificare la propria linea difensiva, chiesero di essere trasferiti in una caserma dei Carabinieri, al fine di sottrarsi alle violenze cui avrebbero rischiato di soggiacere in carcere (cfr. interr. Crippa 9/11/1981 e interr. Ferrandi 9/11/1981).

Si ricorda inoltre che numerosi imputati, pur trattenuti, subito dopo l'arresto, per alcuni giorni, presso le camere di sicurezza, scelsero la linea della non collaborazione: evidentemente, la loro libertà di scelta non era stata alterata.

Pertanto, quali che siano le responsabilità e le carenze

138

di un'amministrazione carceraria che non è in grado neppure di assicurare la sopravvivenza delle persone affidate alla sua custodia, si deve affermare, nel disattendere, per quanto occorra, l'eccezione in esame, che la temporanea custodia degli imputati in luoghi diversi dagli istituti di prevenzione e pena è stata determinata da necessità di tutela dell'incolumità e della libertà di determinazione degli arrestati, e comunque non incide sulla validità del procedimento.

Per quanto riguarda la doglianza concernente una pretesa nullità dell'intera istruzione, derivante dal voluto trattenimento degli atti da parte del P.M., per tutta la durata del termine di custodia preventiva di 40 giorni, previsto dall'art.

272, 2º comma c.p.p., quale conseguenza della nullità degli atti da questo compiuti in difetto dei necessari poteri, si osserva che:

- a) qualsiasi rilievo a riguardo avrebbe dovuto essere proposto con il particolare rimedio previsto dall'art. 389, comma 4° e segg. c.p.p., che gli imputati ben potevano utilizzare, non determinando il decorso dei termini ivi previsti, a carattere puramente ordinatorio, alcuna decadenza; il mancato ricorso a tale strumento rappresenta acquiescenza;
- b) l'art. 389 c.p.p. non prevede espressamente l'erronea scelta del rito come causa di nullità; e la giurisprudenza della Cassazione ha ravvisato nullità soltanto nel caso in cui si sia optato per il rito sommario allorquando l'istruzione formale fosse espressamente prevista da una norma di legge (come sarebbe, ad esempio, nei casi di cui agli artt. 86, 217, 1° comma, 272, 2° comma c.p.p.) e non invece, come nel caso in esame, quando tale scelta sia legata all'apprezzamento delle difficoltà dell'istruttoria (v.Cassaz. Sez.l' sent. 26/1/1970 citata dalla difesa di Bruni e altri : tale massima, peraltro, rappresenta l'unico precedente in termini, di fronte ad un costante orientamento che, viceversa, esclude la nullita in ogni caso);

139

- c) di nullità di un'istruttoria sommaria potrebbe comunque parlarsi solo con riferimento ad un suo esito diverso da quello di una successiva richiesta di istruzione formale, come emerge chiaramente dall'esplicita previsione legislativa di una conversione del rito, con salvezza in ogni caso degli atti compiuti durante la prima fase (art. 394 c.p.p.);
- d) in punto di fatto, non sembra comunque che nella specie vi sia stata una istruzione sommaria prima di quella formale, essendosi il P.M. limitato, sulla scorta delle notizie di reato repentinamente maturate, ed in una situazione di evidente urgenza, all'emissione di provvedimenti restrittivi ed al conseguente doveroso interrogatorio senza ritardo degli arrestati, alla predisposizione di urgenti indagini di P.G. e alla raccolta di ulteriori notizie di reato, anche mediante l'interrogatorio di altri imputati già in stato di detenzione.

Quanto alla specifica eccezione di nullità dell'esame testimoniale di Anna Maria Granata, successivamente interrogata come imputata di reati connessi ex art. 348 bis c.p.p., va rilevato che nella prima fase ben poteva non essere evidente la definizione della sua posizione nel presente procedimento: in ogni caso, la sua successiva audizione con le garanzie di cui all'art. 348 bis c.p.p. ha sanato qualsiasi ipotetica nullità precedente.

Ancora, qualsiasi questione attinente alla validità delle intercettazioni telefoniche appare priva di rilievo, non essendosi utilizzata come prova alcuna intercettazione telefonica.

Non si vede, infine, il fondamento della doglianza relativa agli atti trasmessi a seguito della dichiarazione di incompetenza dei giudici istruttori di Torino e di Firenze: per questi
era comunque necessaria la promozione dell'azione penale ad opera del P.M. territorialmente competente, il quale, esaminati gli
atti, ove avesse, come ha, ritenuto di condividere l'impostazione adottata dal P.M. risultato incompetente, non aveva altra

140

strada che quella, difatti seguita, di richiedere di procedersi a carico degli imputati con l'istruzione formale. Così come, se fosse stato il G.I. (e, si ritiene erroneamente) il destinatario degli atti, non avrebbe avuto altra scelta che quella di investirne il P.M. per le sue determinazioni.

Ritenuta l'infondatezza delle eccezioni e dei rilievi mossi alla validità degli atti istruttori da parte di alcuni difensori, vi è solo da aggiungere che, per quanto riguarda le questioni di competenza territoriale e per connessione, di non sempre agevole soluzione, data la diffusione sul territorio nazionale dell'attività criminosa delle bande armate oggetto del procedimento, si è cercato, ove possibile, di evitare conflitti di competenza, applicando le norme dettate dagli artt. 39 e segg. c.p.p. e facendo operare i criteri di competenza per connessione nei limiti in cui apparissero rispondere all'interesse degli imputati alla concentrazione dei giudizi (che rende di più agevole applicazione le norme di cui all'art. 81 cpv. c.p.), semprechè ciò non contrastasse con esigenze di economia processuale o connesse alle necessità probatorie, in particolare per i casi di concorso nel medesimo reato.

E' stato quindi soltanto per una imprescindibile esigenza di economia processuale che si è dovuto "sdoppiare" il procedimento a carico di "Prima Linea" nei procedimenti n.921/80-F e 228/81-F, di cui il P.M. ha peraltro chiesto la riunione, presentando le requisitorie finali per entrambi i procedimenti in un unico testo.

Sono evidenti le ragioni che risultano a favore della riunione dei procedimenti : se non vi si è potuto provvedere in
questa sede per evitare un prolungamento dei tempi di conclusione dell'istruzione conseguenti all'ulteriore ingigantirsi della
massa degli atti da esaminare in sede di decisioni ex art. 374
e segg. c.p.p., ciò non vuole significare in alcun modo disconoscimento di quelle ragioni, che si ritiene auspicabile possano essere prese in considerazione in prosieguo, a norma dell'

141

art. 413 c.p.p. -

A conclusione, e con riserva di esaminare le singole questioni di merito e le istanze concernenti i singoli imputati nei capitoli successivi, si osserva che nessuna delle più o meno generiche eccezioni di nullità risultanti dalle memorie difensive appare meritevole di accoglimento, ad eccezione di una di quelle proposte dalla difesa dell'imputato Tibaldi nell'interesse dello stesso, di cui si tratterà nel paragrafo del capitolo IV^ dedicato a questo imputato. —

142

§ 2 - LE FONTI DI PROVA

La più rilevante fonte di prova in questo procedimento per quantità e qualità, cioè per numero e precisione, di elementi di giudizio forniti in ordine sia alla struttura delle
organizzazioni armate sia alle responsabilità dei singoli imputati - è costituita dalle dichiarazioni confessorie con contestuali chiamate di correo, di numerosi imputati (di questo
stesso processo o di procedimenti connessi).

Sul punto, ci si limita ad osservare che le vicende giudiziarie oggetto del presente procedimento e di analoghi procedimenti pendenti avanti ad altri giudici (di cui alcuni atti sono stati acquisiti) hanno visto, grazie a quelle dichiarazioni
confessorie, aprirsi squarci inconsueti in un tessuto di criminalità politica clandestina, vasto e radicato come quello del terrorismo italiano degli ultimi anni.

Si è dimostrata così, da un lato, la crisi intrinseca di alcune organizzazioni armate con finalità eversive, e in particolare di "Prima Linea", una delle più vaste bande armate, divenuta col tempo sempre più ottusamente feroce, e, d'altro lato, la concreta efficacia di una legislazione penalistica non più indirizzata esclusivamente all'inasprimento repressivo.

Si è posto peraltro in diverse sedi e fra l'altro proprio nell'ambito di questo procedimento, nelle dichiarazioni di alcuni imputati, e in alcune memorie difensive, e si pone comunque al vaglio critico del giudice, il problema dell'attendibilità delle dichiarazioni confessorie come fonti di prova.

In un sistema come il nostro, fondato sul libero convincimento del giudice, il problema non può essere risolto se non in
concreto, in relazione alla specifica attendibilità delle singole dichiarazioni, la cui valutazione è rimessa, in definitiva,
all'organo giudicante legalmente precostituito.

143

Si può tuttavia osservare, la linea generale, sulla base dell'esperienza della vicenda giudiziaria oggetto del presente procedimento, che le dichiarazioni confessorie acquisite hanno dimostrato sinora un elevatissimo grado di attendibilità in relazione ai numerosissimi riscontri ottenuti.

La più evidente e impressionante conferma dell' attendibilità delle dichiarazioni degli imputati confessi, che gli inquirenti hanno "scoperto" nel corso del loro lavoro, è consistita in ciò : avuta notizia da tali dichiarazioni di numerossissimi fatti criminosi, alcuni di ignota matrice e molti, salvo i più clamorosi (omicidi o ferimenti rivendicati con sigle "famose"), non noti o comunque non catalogati nè tenuti presenti come fatti ascrivibili a questa o quella organizzazione, con un paziente lavoro di ricerca, di cui va dato merito esclusivamente all' ufficio del Pubblico Ministero e agli organi di Polizia Giudiziaria, sono stati rintracciati negli archivi gli atti relativi ai singoli episodi e si è constatato che la ricostruzione dei fatti risultante dai rapporti, dalle informazioni testimoniali e dalle indagini svolte all'epoca, coincideva in larghissima misura e sovente in modo singolarmente evidente anche in particolari apparentemente irrilevanti, con le dichiarazioni confessorie acquisite agli atti.

Altra fondamentale conferma dell'attendibilità di tali dichiarazioni è consistita dalla concordanza delle stesse, anche
quando acquisite da diversi organi inquirenti e senza previa
conoscenza, da parte degli stessi, delle altre dichiarazioni rese sui medesimi fatti e comunque senza che di esse fossero a
conoscenza gli interrogati.

Ritiene questo giudice di potere fondatamente escludere che vi siano in atti dichiarazioni di imputati consapevolmente calumniose, (il che contrasterebbe fra l'altro con ogni interesse degli stessi) mentre i possibili errori, imprecisioni, dimenticanze, sovrapposizioni di immagini o di ricordi, sopravvalutazioni o sottovalutazioni di ruoli o di situazioni, che sono

144

inevitabili in ogni ricostruzione di eventi umani fondata sul "racconto" degli stessi ad opera di chi vi ha partecipato od assistito, hanno qui probabilmente meno incidenza che nella maggior parte dei procedimenti penali fondati su prove orali. E ciò perchè il "racconto" ad opera non già di occasionali spettatori, quali sono per solito i testimoni di un fatto criminoso, i cui ricordi risentono della eccezionalità e brevità delle impressioni riportate, ma degli autori degli stessi, che ne hanno vissuto tutte le fasi, spesso non brevi, presenta assai minore possibilità di essere involontariamente alterato da fattori occasionali esterni.

Resta ovviamente l'esigenza di verificare in ogni singolo caso, sia la specifica attendibilità del dichiarante in relazione alla sua individuale capacità mnemonica e attitudine critica (è singolare ad esempio la capacità mnemonica di un Sandalo o l'attitudine a sottoporre a vaglio critico i suoi stessi ricordi, per precisarne i contorni e i riferimenti, di un Barbone), sia l'esistenza di sufficienti e adeguati riscontri: nel che sta essenzialmente il compito della Corte giudicante, alla quale l'istruttore si limita a fornire gli elementi raccolti e attentamente vagliati sotto il profilo della rilevanza e della sufficienza a giustificare il rinvio a giudizio.

Per quanto infine attiene alle osservazioni critiche rivolte anche in sede dottrinale alla norma dell'art. 4 Legge 6/2/80 m. 15, sotto il profilo che, comportando un "premio" alle dichiarazioni accusatorie altererebbe la parità processuale fra accusa e difesa (anche in sede dibattimentale, non essendo per vero tale parità prevista in sede istruttoria) si può osservare, - al di là di ogni considerazione di carattere generale sulle possibili distorsioni di un modello processuale inquisitorio che facesse essenzialmente leva sulle dichiarazioni degli stessi inquisiti - che eguale peso e rilevanza si è ritenuto di dare alle dichiarazioni degli imputati rei confessi, sia là dove fornivano elementi a sostegno dell'accusa sia là dove fornivano.

145

elementi a sostegno della difesa.

Non sembra comunque che, di per sè, la prospettiva utilitaristica introdotta dalla norma in esame costituisca elemento di sospetto sulla attendibilità delle dichiarazioni degli imputati rei confessi, poichè lo stimolo premiale è diretto - e condizionato - alla veridicità delle dichiarazioni stesse.

Quanto alla doglianza di alcuni difensori sull'assunto di un'istruttoria che si sarebbe sviluppata sui "patteggiamenti" degli organi inquirenti con gli imputati, si vuole qui affermare con assoluta chiarezza che questo ufficio non ha mai attuato nè consentito alcun "patteggiamento" con alcuno. (8i può peraltro rilevare che interi sistemi processuali penali si fondano sul cosiddetto patteggiamento, e non sono certo, per solito, ritenuti meno garantisti del nostro).

Infine, non hanno alcun fondamento, per quanto riguarda questo ufficio, i rilievi in ordine ad una pretesa compressione del diritto dell'imputato a non rispondere e a non confessare sotto il profilo che tale comportamento sarebbe stato valutato negativamente in ordine alle questioni attinenti alla libertà personale dell'imputato e alla sua pericolosità. Al contrario, questo giudice ha più volte esplicitamente ribadito l'irrilevanza della scelta processuale dell'imputato, per quanto attiene alla sua facoltà di non rispondere e di non collaborare, rispetto alle valutazioni che condizionano le decisioni in tema di libertà personale (si vedano i provvedimenti di libertà provvisoria di numerosi imputati: Ferretti, Gussoni, Longon, Martucci, Paparo ecc.ecc.). Ciò non significa, evidentemente, espungere totalmente dagli elementi oggetto di valutazione, anche in relazione al giudizio sulla personalità e sulla capacità a delinquere degli imputati, il comportamento processuale degli stessi, che anzi è pur esso uno dei dati rilevanti a questo fine, in primo luogo valutabile in senso favorevole agli imputati stessi, ove ne ricorrano i presupposti di fatto (comportamento leale come sintomo di ravvedimento o di minore pericolosità), ma

146

anche, ovviamente, in senso sfavorevole, ove sintomo preciso di propensione a delinquere (rivendicazione di attuale appartenenza ad associazioni criminose, minacce più o meno esplicite a terzi etc.): cio che viceversa, in via di principio e nell'applicazione concreta, si è ritenuto non valutabile in danno dell'imputato, è stata la mera scelta difensiva di non collaborazione, in quanto espressione di un diritto non comprimibile, rispetto al giudizio di pericolosità del soggetto.

147

§ 3 - DETENZIONE E LIBERTA' DEGLI IMPUTATI

Questa istruzione formale si conclude con il rinvio a giudizio di gran parte degli imputati a distanza di un anno e mezzo dal suo inizio: quanto sommariamente accennato nel § 1 rende evidente che si è trattato di un tempo assai ridotto rispetto alla eccezionale mole del processo, aumentata via via nel tempo, per successivi sviluppi e acquisizioni. Resta tuttavia, questo, un tempo lunghissimo rispetto all'esigenza di sottoporre al giudizio pubblico gli imputati detenuti il più rapidamente possibile. Questa ovvia considerazione non può essere priva di effetti sul tema della libertà personale degli imputati.

Deve cioè indurre a far prevalere in ogni modo possibile, il criterio del "favor libertatis". Già nel corso dell'istruttoria è stata concessa la libertà provvisoria a tutti gli imputati per i quali essa appariva non vietata dalla legge. A questo punto, poiche la conclusione dell'istruttoria fa venir meno ogni esigenza di carattere strettamente processuale e poichè, per la mole stessa del processo, la sua conclusione in termini di giudicato irrevocabile può essere ragionevolmente preveduta solo a distanza di anni, occorre adottare ulteriori valutazioni previsionali anche in termini di possibile entità delle pene irrogabili e di benefici applicabili, tali da consentire di evitare il rischio di detenzioni preventive che possano non solo esaurire ma addirittura superare le pene che in definitiva dovranno essere scontate. A questa valutazione non deve sottrarsi neppure la decisione in ordine alla emissione o revoca di provvedimenti restrittivi nei confronti di imputati non detenuti (anche latitanti). Sul punto, quindi, la dove la legge consente margini di valutazione discrezionale, il criterio generale da seguire

148

non può essere altro che quello di limitare il mantenimento della detenzione o comunque del provvedimento restrittivo ai soli casi di comprovata e attuale pericolosità.

Resta da dire che nel corso dell'intera istruttoria si è constantemente ritenuto - trovando concorde sul punto l'ufficio del P.M. - che la libertà provvisoria fosse concedibile per il delitto di cui al 2º comma dell'art. 306 c.p., sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale argomentatamente esposto nelle ordinanze emesse dal Consigliere Istruttore di Torino nei proc. pen. n. 321/80 contro Barsi Paolo e nr.341/80 contro Anelli Francesca.

Si è osservato che, se il beneficio della libertà provvisoria era espressamente vietato per il delitto in esame per effetto della legge 22/5/1975 n. 152, la situazione è cambiata a seguito dell'emanazione della legge 6/2/1980 n. 15.

Infatti, il secondo comma dell'art. 8 della legge citata afferma che :"(...) la libertà provvisoria non può altresì concessa per i delitti (....) indicati nell'art. 165 ter del c.p.p., in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria". Non è dubbio che, con tale locuzione, il riferimento sia anche all'intero art. 306 c.p.- Invero l'elenco dei delitti contenuto nell'art. 165 ter c.p.p. (introdotto con D.L. 21/3/ 1978 n. 59 convertito in legge con legge 18/5/78 n. 191) recita tra l'altro ; " (....) e dei delitti indicati negli artt. 306 (...) del Codice Penale". Accade così che la nuova normativa, introdotta con il D.L. del dicembre 179 citato, ridisegni totalmente, e quindi implicitamente ma chiaramente abroghi quanto di diverso eventualmente vigente per l'immanzi, la disciplina della concedibilità della libertà provvisoria con riferimento a coloro che siano imputati di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 306 c.p.- E si ricava, dal combinato disposto della norma testè citata e degli artt. 253 e 254 c.p.p., che la cattura, per la semplice partecipazione a banda armata, che non rivesta gli estremi della organizzazione (o costituzione o promo-

149

zione), è facoltativa. Dunque la libertà provvisoria è concedibile, in astratto.

Non sembra possibile obiettare, in contrario nè che possa trovare ancora applicazione la legge 22/5/1975 n. 152, nè che il delitto di partecipazione a banda armata debba ricadere nella previsione dell'art. 8 D.L. 15/12/1979 citato, comma I^.

La prima ipotesi è da respingere in base alla chiara successione di leggi nel tempo, innanzi riassunta, che ha sostituito alla precedente normativa una normativa nuova e completa con riferimento alla tematica della libertà provvisoria per il delitto di cui all'art. 306 (tutte le ipotesi); onde, in assenza di lacune, non ha spazio il ricorso ad altra precedente disciplina difforme. La seconda ipotesi è improponibile in base alla semplice lettura dell'art. 1 D.L. 15/12/1979 citato, a cui l'art. 8 comma prima fa rinvio. L'aggravante ex novo introdotta e costituita dall'avere commesso il fatto per finalità di terrorismo o eversione, è esplicitamente esclusa per quei reati in ordine ai quali la circostanza "sia elemento costitutivo". Ed è proprio questo il caso del delitto di partecipazione a banda armata per fini di eversione, qui contestato (art. 306 con riferimento agli artt. 270 – 284 – 286 c.p.).

Non si è dimenticato infine di rilevare che - di fronte ad un dettato così tecnicamente preciso della legge - non varrebbe opporre qualche scontata considerazione di ragionevolezza e buon senso (come quella che così facendo si viene a rendere concedibile la libertà provvisoria, proprio in forza di legge che intende più duramente reprimere il fenomeno del terrorismo, per il reato tipico del terrorismo, vietandola invece
per reati che rivestono assai minore gravità), in quanto trattandosi di norma in materia di libertà personale non è assolutamente possibile una interpretazione analogica chiaramente antiletterale ed in malam partem.

Si ritiene qui di dover ribadire interamente l'interpretazione come sopra costantemente adottata da questo e da non

150

pochi altri uffici inquirenti, ancorchè una recente decisione della Corte di Cassazione abbia affermato il diverso principio (cfr. sentenza Sez. I^ Pen. 19/11/1981 n. 1728 c/ Ciapponi) secondo cui la libertà provvisoria è concedibile nel caso di facoltatività della cattura, sempre chè non si tratti di delitti "caratterizzati da finalità eversive", limitandosi ad affermare che "una diversa interpretazione urta contro la ratio della legge, che è stata quella di colpire con maggiore severità le attività terroristiche ed eversive, e quindi ne vanificherebbe lo scopo, perchè porterebbe ad estendere la possibilità di concessione del beneficio della libertà provvisoria per un delitto per il quale la precedente normativa già ne prescriveva il divieto" senza ulteriormente argomentare in ordine alla legittimità di un'interpretazione antiletterale in malam 🔞 partem in materia di libertà personale dell'imputato. E' proprio la difficoltà di superare questa obiezione che convince della necessità di confermare anche in questa sede l'interpretazione sopra eposta.

Infine, così come si è fatto nel corso dell'istruzione, a tutti coloro ai quali è concessa la libertà provvisoria o per i quali è disposta la scarcerazione per scadenza termini, viene contestualmente imposto quanto meno (e salvo il caso in cui sia possibile imporre cauzione di ammontare adeguato) l'obbligo di presentarsi una volta alla settimana presso l'ufficio di Polizia Giudiziaria territorialmente competente in relazione al suo domicilio. Ciò allo scopo di assicurare l'agevole reperibilità dell'imputato scarcerato per gli ulteriori fini processuali, giacchè l'elevatissimo numero di coimputati detenuti da gran tempo impone come assolutamente prioritaria l'esigenza di assicurare il buon fine delle notificazioni e, occorrendo, la presenza al dibattimento di tutti gli imputati per non dilazionare ulteriormente la definizione del giudizio. Pertanto, ove non sia diversamente stabilito in relazione a singoli casi,

151

si provvede nel modo suindicato per tutti i casi di scarcerazione (per cause diverse dal proscioglimento) disposti con la presente ordinanza. -

7/

152

CAPITOLO II

LE BANDE ARMATE

§ 1 - IL DELITTO DI BANDA ARMATA

La natura giuridica del reato di cui all'art. 306 C.P. è ormai, sotto alcuni profili, del tutto uniformemente individuata dalla giurisprudenza, che ne ha indicato gli elementi caratterizzanti nella struttura organizzativa, nella dotazione di armi, nelle finalità perseguite.

Si tratta di requisiti più volte analizzati e non difficilmente definibili, sulla scorta delle recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia.

Per quanto concerne la pluralità dei consociati, la legge non indica in alcun modo (a differenza ad es. dell'ipotesi di cui all'art. 305, in cui è richiesto il numero minimo di tre persone) il numero degli individui necessari e sufficienti a costituire una banda.

La questione va quindi decisa con un giudizio di fatto relativo alle circostanze di luogo, di tempo, di persone, di obbiettivo, sempre tenendo presente che deve trattarsi di un numero
di individui tale da poter conferire al complesso armato l'idoneità a commettere il delitto o i delitti indicati dalla
legge come scopo della banda.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, non vi è dubbio che seppure non sia "necessario che l'organizzazione

153

consti di un completo ordinamento di gerarchie e di attribuzioni" tuttavia gli aderenti alla banda devono essere collegati "mediante un vincolo organizzativo che comporti una unica disciplina per i partecipi" (Cass. pen. 10 ottobre 1952).

Il primo elemento che distingue e diversifica il reato di banda armata da altri aventi natura associativa e perseguenti fini analoghi è la disponibilità di armi per la realizzazione degli scopi della banda, che costituisce una "struttura portante del complesso impianto dell'organizzazione ed elemento imprescindibile per la vita dell'associazione" (cfr.sentenza-ordinanza del G.I. di Padova, 4 settembre 1981, nel procedimento 183/79 - Del Re + altri).

Anche se non occorre che tutti i membri dell'organizzazione siano armati o che le armi siano concentrate in un apposito deposito (così Corte d'Assise di Napoli, sentenza 16 febbraio 1977 - Papale + altri), è sufficiente che ciascun componente abbia la possibilità di attingere secondo la necessità alla dotazione di armi, dotazione che nel suo complesso, per qualità, quantità, modalità di impiego, deve risultare adeguata alla destinazione prefissata.

E' altresì necessario che l'impiego delle armi sia previsto e preordinato come mezzo per assicurare tanto la vita e l'impunità della banda, quanto il conseguimento delle sue finalità. Dato l'interesse tutelato dalla norma, può essere che esuli il delitto in esame ogni qualvolta, anche sotto il profilo dell'armamento, per la carenza di mezzi e l'inefficienza operativa, l'organizzazione si riveli assolutamente incapace di esporre a pericolo il bene tutelato.

Il secondo elemento caratterizzante la banda armata, rispetto ad altri reati di natura associativa, è la particolare finalità perseguita dal gruppo, consistente nella commissione di uno dei delitti non colposi contro la personalità dello Stato indicati nell'art.302 C.P., finalità che, facendo parte dello

154

elemento oggettivo del reato, fornisce una particolare connotazione teleologica alla struttura organizzativa e caratterizza in termini di dolo specifico l'ememento psichico del reato.

La finalità della banda armata non ha di per sè connotazioni rivoluzionarie o sovversive; ciò si evince sia dai precedenti storici dell'art. 306 C.P., rappresentati dall'art. 131 del Codice Zanardelli e dagli artt. 162-164 del Codice Sardo, sia dall'esame delle norme a cui l'art. 302 C.P. fa riferimento. I non molti casi di applicazione dell'art. 306 C.P. che precedettero il fenomeno terroristico riguardarono fenomeni di natura non eversiva quali il banditismo separatista siculo e le organizzazioni armate sud-tirolesi che si prefiggevano l'intento di annettere la regione alto atesina allo stato austriaco; in questo ultimo caso il reato-scopo dell'organizzazione venne individuato in quello di cui all'art. 241 C.P. (attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato - cfr. Cass. pen. sez. un. 14-18 marzo 1970).

Poichè il presente procedimento concerne le attività svolte da gruppi armati perseguenti finalità eversive (e sul punto si ritornerà esaminando analiticamente le caratteristiche di ciascuno di essi), appare giustificato il riferimento specifico contenuto nei capi di imputazione ai reati di insurrezione armata (art. 284 C.P.) e guerra civile (art. 286 C.P.) indicati come finalità della banda armata.

L'ulteriore riferimento all'art. 270 C.P. (associazione sovversiva) richiede invece alcune precisazioni trattandosi di uno dei punti maggiormente controversi nella più recente giurisprudenza di merito, in tema di rapporti fra la fattispecie prevista da tale norma e quella prevista dall'art. 306 C.P.

Sul punto questo giudice istruttore condivide sostanzialmente l'orientamento espresso nella recentissima ordinanza di
rinvio a giudizio 23 aprile 1982 del C.I. di Milano nel proc.
pen. contro Aldrovandi Mara e altri della quale qui di seguito

155

si riportano pressocchè testualmente le principali argomentazioni.

In primo luogo sembra potersi affermare che non esiste rapporto di specialità fra le norme di cui agli artt. 306 e 270 C.P.; infatti è di tutta evidenza che non tutte le bande armate perseguono necessariamente finalità sovversive (e basta scorrere gli artt. 241 e segg. C.P. per rendersene conto), nè tutte le associazioni sovversive sistrutturano in banda armata.

Esempio del primo caso può essere una banda armata che si prefigge lo scopo di scorporare una parte dello Stato, di effettuare una congiura di palazzo, di compiere un attentato contro un capo di Stato estero, mentre esempi del secondo caso sono dati da associazioni che perseguono le loro finalità di sovversione violenta senza che sia previsto il ricorso alla commissione di delitti contro la personalità dello Stato, ovvero che mancano di una struttura organizzativa di tipo militare con relativa disponibilità di armi.

Le considerazioni che precedono non impediscono tuttavia che in diversi casi una stessa condotta ricada contemporaneamente in entrambe le fattispecie criminose, e ciò si verifica in particolare allorchè le finalità "sovversive" dell'associazione consistono nella commissione di uno o più reati richiamati dall'art. 302 C.P. ovvero comunque tali finalità sono perseguite attraverso la previsione della commissione di una o più ipotesi criminose richiamate dall'art. 302 C.P. —

In questi casi, in presenza di una struttura di tipo militare, l'associazione sovversiva acquisterebbe in concreto tutti i connotati di una banda armata e quindi sarebbero ad essa teoricamente applicabili le relative norme incriminatrici.

L'importanza di casi di questo genere non sfugge se si considera che essi ricorrono costantemente in tutti i procedimenti concernenti gruppi praticanti la lotta armata in Italia, ivi

156

compresa la presente istruttoria.

Per contro, non è difficile dimostrare che quando una banda armata persegue l'obbiettivo della insurrezione armata e della guerra civile, il vero fine ultimo è in realtà un fatto di natura sovversiva, spesso descritto, nella documentazione ideologica dei vari gruppi, in termini apocalittici come cataclisma sociale di immani proporzioni.

Se pertanto appare corretto includere la sovversione fra gli scopi perseguiti dalle bande armate di cui ci si occupa, non va dimenticato che tale finalità in tanto è rilevante ex art. 306 C.P. in quanto assuma i connotati e le modalità di alcune fattispecie criminose richiamate dall'art. 302 C.P.; in altre parole, il richiamo della finalità sovversiva nell'imputazione di banda armata potrebbe apparire pleonastica se non significasse che, contestualmente al reato di banda armata, viene altresì consumato quello di associazione sovversiva.

A questo proposito molto si è discusso per stabilire se il "prius" sia l'uno o l'altro reato e la giurisprudenza di merito, che finora è la sola ad avere affrontato il problema,... è giunta a conclusioni opposte, ora affermando che l'associazione sovversiva precede necessariamente il sorgere di questo genere di bande armate (cfr. sentenza della I^ Corte di Assise di Torino del 17/6/1981), ora sostenendo che la banda armata possa essere finalizzata alla commissione, fra gli altri reati, di quello di associazione sovversiva e che quindi quanto meno da un punto di vista logico nasca prima di quella (cfr. motivi di impugnazione della Procura della Repubblica di Torino avverso sentenza 28/7/1981 della II^ Corte d'Assise di Torino), ora infine ritenendo che le due ipotesi criminose di banda armata ed associazione sovversiva possano coesistere pur senza che l'una sia assorbità nell'altra, essendone diverso sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo (cfr. sent. II^ Corte Assise di Torino del 28/7/1981).

3 di

157

Sul piano storico pare corretta, almeno in molti casi, la prima tesi, che prospetta una forma di progressione criminosa, essendo noto che molti gruppi armati sono nati, negli anni '70, da organizzazioni che, pur non avendo assunto ancora una struttura militare, predicavano e praticavano la destabilizzazione politica del Paese e l'eversione armata.

La tesi esposta tuttavia trascura i casi in cui una banda armata nasca da un'altra banda armata, oppure da un'aggregazione completamente nuova di individui, senza il passaggio attraverso una fase intermedia (sarebbe il caso ad esempio di un esercito mercenario che si formi mediante arruolamento).

Non sembra nemmeno condividibile la seconda tesi, fatta propria dalla Procura della Repubblica di Torino, che ogni reato richiamato in via generale dall'art. 302 C.P., ivi compreso il 270 C.P. possa divenire reato-fine di banda armata; infatti, come è stato esattamente osservato nella citata sentenza della II^ Corte d'Assise di Torino, la formulazione dell'art. 306 C.P. è di tipo sintetico e quindi deve essere interpretata nel senso che i reati-fine siano comunque compatibili con la struttura associativa della banda, la quale "deve essere un mezzo effettivo, deve costituire un valido e realistico strumento per il compimento del delitto-fine".

Il che non sembra potersi affermare con riguardo all'ipotesi del delitto di costituzione di associazione sovversiva assunto come fine di un'organizzazione caratterizzata dalla dotazione di armi. In ogni caso, i sostenitori di questa tesi sembrano cadere in qualche incongruenza, laddove ritengono che la costituzione dell'associazione sovversiva sia contestuale alla costituzione della banda armata (e da ciò deducono che il fine della propi banda armata sarebbe raggiunto nel momento stesso della sua coto ri stituzione), mancando peraltro di dimostrare in che modo, in questa contestuale nascita di un'unica struttura associativa (rispetto alla quale, per il principio di specialità sarebbe

5/

158

applicabile la sola norma dell'art. 306 C.P., che assorbe in sè la previsione dell'art. 270 C.P.), possano ravvisarsi, sia pure per astrazione, due momenti logicamente distinti, di cui uno si ponga come mezzo e l'altro come fine e, soprattutto, facendo "rivivere" come reato-scopo, per dichiararlo consumato quale finalità raggiunta, quel medesimo reato di associazione sovversiva ritenuto inapplicabile perchè assorbito dalla più specifica figura criminosa della banda armata.

La terza soluzione, quella adottata dalla II^ Corte d'Assise di Torino, ritiene che fra gli artt. 270 e 306 C.P. sussista un concorso formale di reati, escludendo invece che ricorra il principio di specialità sancito dall'art. 15 C.P. -

Analoga, sul punto, è la soluzione adottata dal G.I. di Firenze nell'ordinanza-sentenza 20/6/1981 nel proc. pen. contro Argentiero Gabriella ed altri e dalla III^ Corte d'Assise di Milano nella sentenza 12 febbraio 1982 nel proc. pen. contro Antolini Giacomo e altri, pronunzie peraltro che si distinguono da quella della II^ Corte d'Assise di Torino per il fatto di anumettere altresì che il reato di cui all'art. 270 C.P. come tale costituisce uno dei reati-scopo della banda armata.

Questa soluzione parte dal presupposto che il principio di centi di specialità operi soltanto fra norme e cioè allorchè tutti gli quale di una norma incriminatrice si ritrovino in una altra sovo norma unitamente ad un "quid pluris" che caratterizza il diverso reato. Si è già visto come da questo punto di vista fra il reato di banda armata e quello di associazione sovversiva non sussista un rapporto di specialità.

Appare viceversa sostenibile che l'ambito di applicazione più del criterio di specialità, nell'ampia formulazione legislativa, non si limiti ad un rapporto fra norme in astratto, bensì possa sussistere fra disposizioni di legge regolanti la "stessa in materia", espressione quest'ultima che, secondo un'accreditata di impostazione dottrinale, recepita di recente anche dalla Suprema

159

Corte (Cass.pen., sez.VI^, sent. 27/1/1975, c/Vincen), sta a significare che "il principio di specialità è operante non solo nei rapporti fra un fatto e più figure criminose, l'una delle quali rientra necessariamente e sempre in tutti i suoi elementi costitutivi nell'altra, ma anche quando un medesimo fatto concreto è riconducibile in tutti i suoi elementi ad entrambe le figure, pur se tra le medesime in astratto non sussiste una relazione di genere-specie".

Dal momento che "il medesimo fatto concreto" deve intendersi non nel senso di condotta naturalistica ma in quello di condotta tipica di una certa ipotesi criminosa, che riposta sostanzialmente il criterio della specialità a quello della continenza, la tesi sopra riferita non appare affatto contraddetta dal riconoscimento del principio del concorso formale di reati sancito dall'art. 81 C.P.

Non ci si nascondono le obiezioni che la stessa tesi della applicabilità "in concreto" del principio di specialità ha inContrato, ma queste non sembrano affatto insuperabili. La tesi
della esclusiva operatività del principio di specialità nel
lo rapporto fra le norme, fa riferimento fra l'altro al dato tede stuale dell'art. 15 C.P. ("la legge o la disposizione di legge
speciale deroga alla legge o disposizione di legge penale"),
far dimentica un altro dato testuale, costituito dall'inciso che
precede la preserizione ("quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia"),
il quale risulterebbe del tutto pheonastico ove il principio in
demensima riguardasse soltanto il rapporto fra le norme, essendo a
cor
questo fine esaustivo il precetto concernente la "deroga" alla
sorma generale ad opera della norma speciale.

Il riferimento normativo alla "stessa materia" acquista vide" ceversa un senso proprio nell'ipotesi di cosiddetta specialità re in concreto, bene esemplificata dal caso in esame. Infatti, poichè la banda armata si struttura, attraverso il richiamo

160

all'art. 302 C.P., come reato o fattispecie alternativa, in cui le condotte tipiche sono tante quante le fattispecie criminose a cui l'art. 302 C.P. fa riferimento, può accadere che taluna di queste condotte tipiche si ponga, nella specie, in rapporto di specialità con quelle di altre fattispecie criminose, quale ad esempio quelle della associazione sovversiva.

In questo caso, adottando la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di rapporti fra art. 270 e 306 C. P., dovremo concludere che, quando anche uno solo dei reati-fine della banda armata presenti connotazioni intrinsecamente sovversive, non potrà negarsi l'assorbimento del reato di associazione sovversiva in quello di banda armata.

E' questa la tesi che, con dovizia di argomenti, si trova sostenuta anche nella citata sentenza-ordinanza del G.I. di Padova 4 settembre 1981.

In definitiva, va sottolineato che, come si è visto, nonostante le diverse conclusioni adottate, tutti i giudici di merito che si sono pronunziati nei procedimenti penali aventi ad oggetto le non poche formazioni terroristiche che hanno operato in Italia in questi ultimi anni, hanno ritenuto che esse avessero in concreto le caratteristiche sia dell'associazione sovversiva sia della banda armata. Ciò conforta il giudizio di una almeno parziale sovrapponibilità dell'ambito di concreta applicazione delle norme di cui agli artt. 270 e 306 C.P. in una serie vastissima di casi, che in questo periodo storico rappresenta pressocchè la totalità dei casi in cui ricorre l'applicabilità dell'art. 306 C.P. - Ebbene, poichè in tutti questi casi la. fattispecie concreta corrispendente allo schema normativo dello art. 270 C.P. (struttura associativa - finalità sovversive) si presenta come un "minus" rispetto a quella corrispondente allo schema normativo dell'art. 306 C.P. (struttura associativa eventualmente più compatta e organizzata gerarchicamente + dotazione di armi + finalità sovversive estrinsecantesi in delitti contro

161

la personalità dello Stato quali la guerra civile e l'insurrezione armata), la conclusione dell'assorbimento del reato di
cui all'art. 270 C.P. nel reato dell'art. 306 C.P., che in concreto presenta tutte le caratteristiche del precedente più alcuni elementi qualificanti esclusivi, rappresenta una soluzione
che corrisponde ad un principio di economia, proprio della natura stessa del diritto penale, inteso come "ultima ratio"
della difesa sociale. Questo principio ispira fra l'altro la
stessa norma dell'art. 15 C.P., la cui interpretazione nel senso qui accolto consente di evitare una poco comprensibile costante duplicazione di pena per la medesima condotta illecita.

5/

162

§ 2 - ORGANIZZATORI E PARTECIPI

In ordine alla distinzione fra le figure criminose previste, rispettivamente, dal 1°, dal 11° e dal 111° comma dello art. 306 C.P., è opportuno evidenziare gli elementi costitutivi delle singole fattispecie, ancorchè si possa fondatamente assumere che le varie figure sono essenzialmente riconducibili alle categorie dell'organizzatore e del partecipe, in quanto anche il promotore, il costitutore, il capo e il sovventore svolgono "lato sensu" funzioni organizzative.

Capo della banda armata (il diverso termine "dirigente" utilizzato nell'art. 270 è in coerenza con la natura più accentuatamente militaristica della banda armata) è, secondo la comune definizione, chi dirige e regola in tutto o in parte l'attivita collettiva con funzioni più o meno late di superiorita. Del resto la vita di un'organizzazione illegale armata che si propone il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento costituzionale, si esplica non solo in una attività prettamente delinquenziale ma anche in una attività di "studio" per l'elaborazione degli schemi teorici e pratici di esecuzione del programma, e a coloro che contribuiscono, collegialmente o monocraticamente, alle scelte di teoria e/o di azione con comportamenti vincolanti per l'organizzazione, deve essere riconosciuta una posizione di preminenza riconducibile allo schema normativo del capo.

L' possibile enucleare un ruolo di capo in quanto esistano all'interno della banda momenti di centralizzazione del dibattito interno; ai quali faccia seguito l'adozione di decisioni che vincolano tutti i militanti, attengano alla vita, alla struttura, al funzionamento della banda, nel suo complesso o per un intero suo settore.

18,55

de

LEGISLATURA VIII --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

163

La definizione di "capo" attiene quindi al momento di deliberazione ultima, anche se non bisogna certo pensare ad una struttura piramidale il cui vertice tutto decide senza lasciare alle istanze inferiori margini di intervento (così ordinanza G.I. di Torino, 7 gennaio 1981, proc. n.321/80, Albesano + altri, pagg. 237-238).

Quanto ai sovventori (figura non rinvenibile nel presente procedimento) è sufficiente rilevare che essi possono anche non essere arruolati nella banda e che il loro fatto può consistere in un aiuto qualsiasi, purchè sia diverso dal dare rifugio o dal fornire vitto a singoli componenti della banda, in quanto ricorrerebbe altrimenti soltanto il reato più lieve di cui all'art. 378 C.P. ovvero quello di cui all'art. 307 C.P.-

Nemmeno le figure del promotore e del costitutore pongono rilevanti problemi di interpretazione.

Promotore è colui che propone, lancia l'idea della banda, se ne fa iniziatore enunciandone il programma o proponendone, da solo o con altri, la costituzione. Costitutore è colui che non fa semplicemente parte della banda, ma la crea, ne determina la nascita mediante la propria iniziativa. Certamente la linea di demarcazione fra le due figure è alquanto sfumata, forse con una prevalenza dell'aspetto "ideologico" nella prima figura e di quello "pratico" e "logistico" nella seconda.

Il costituire ed il promuovere una banda armata comportano, necessariamente, potere decisionale ed autonomia di iniziativa, in mancanza dei quali ci si troverà di fronte a semplici gregati, per quanto della prima ora essi possano essere e ai quali dovrà esser riconosciuta la qualifica di meri partecipi della organizzazione.

Maggiori problemi interpretativi pongono le dizioni di "organizzatore" e di "partecipe".

Sul punto si ritiene di confermare quanto già sostenuto nell'ordinanza di rinvio a giudizio 17 agosto 1981 nel proc.pen.

164

ROP 546/81F contro Antolini e altri, stralciato dal presente procedimento: "" Se "organizzare" significa, come si è detto procedimento: "" Se "organizzare" significa, come si è detto fir dottrina, "agire... in modo da coordinare l'attività dei singoli soci e di dirigerla verso il fine comune, o da assicirare la vita e l'efficienza dell'associazione, o da stabilirne la disciplina interna, o da promuoverne l'incremento", non sembra che la figura dell' "organizzatore" possa identificarsi con quella di addetto ad un qualsiasi compito concernente l'organizzazione della banda, ma piuttosto con quella di colui che, in qualche modo, presiede ad attività organizzative, di coordinamento interpersonale ovvero di procacciamento di mezzi materiali, distinguendosi evidentemente con ciò da chi si limita ad eseguire disposizioni altrui di carattere organizzativo.

Rispetto all'attività, vitale per la banda, di assicurare la disponibilità di "basi", cioè luoghi sicuri per l'alloggio di militanti clandestini, per le riunioni dei membri della banda, per il deposito di materiale "logistico", la qualifica di organizzatore appare appropriata per chi procaccia la "base" e la "gestisce", adottando le iniziative a tal fine necessarie, come l'individuazione e il reperimento dell'immobile, la stipulazione dei contratti necessari a nome proprio od altrui. la concentrazione e la conservazione del materiale mediante trasporto e sorveglianza eseguiti direttamente o mediante disposizioni date ad altri, etc. - Intanto infatti l'attività di acquisizione e gestione delle "basi" è indice di una funzione organizzativa, in quanto (v.ordinanza G.I. Milano 11/9/1979) "è un'attività della massima importanza perchè comporta la capacità ed il potere di valutare la rispondenza degli appartamenti ai requisiti ideali di funzionalità e sicurezza di una base, o/e la responsabilità di gestirli". Non sembra quindi che tale qualifica si attagli a chi non abdin

bia siffatti poteri e responsabilità, per esempio al "presta- $^{\mathrm{m}3}$

per-

165

nome", cioè a chiunque consenta che il proprio nome venga usato per l'intestazione della "base" da altri procacciata, gestita ed utilizzata, ovvero a chiunque fornisca prestazioni "logistiche" o comunque attinenti alle necessità organizzative della banda in posizione subordinata o marginale. "" -

Tale impostazione ha trovato recentemente conforto nella già citata sentenza del 17/6/1981 della 1° Corte di Assise di Torino che, a proposito dell'attribuzione della qualifica di organizzatore ovvero di partecipe rispetto all'attività di procacciamento delle "basi" di rilevazione di dati, di detenzione di armi, ha affermato: "" Autonomia, discrezionalità e potere decisionale, sia pure nell'ambito di un ristretto gruppo organizzato, a livello locale o settoriale, comportano, per procedere ad una esemplificazione dei casi contemplati nel presente procedimento, che si deve riconoscere la qualifica di organizzatore a chi detiene armi con il compito di distribuirle al momento e alle persone da lui scelte, e non anche a chi semplicemente le custodisce per altrui incarico.

A chi acquista o (secondo un nuovo e più originale sistema adottato) toglie in locazione un'alloggio da destinarsi a "base", provvedendo poi personalmente alla gestione dell'immobile stesso, e non anche a chi funge da semplice prestanome, acquistando o locando per altrui designazione e non interessandosi poi in prima persona degli ulteriori sviluppi, limitandosi cioè a consentire il conseguimento del possesso esercitando il ruolo di prestanome in favore o beneficio di altri componenti già passati alla clandestinità o già raggiunti da sospetti di appartenenza alla banda armata si'da non poter agire senza rischio.

A chi raccoglie rilevazioni da altri fornitegli (dati, informazioni su persone che siano possibili obiettivi di attentati), coordinandole e valutandole ai fini della scelta delle decisioni operative, e non anche a chi tali dati soltanto rileva e fornisce senza concorrere alla loro elaborazione.

166

A chi compila documenti, e non a chi li distribuisce.

A chi, attuando opera di proselitismo, cura il reclutamento
di nuovi adepti, e non anche a chi si limita, eventualmente,

a segnalare la possibilità di contatti.

A chi si interessa del reperimento delle armi e ne indica i punti e le modalità di distribuzione, e non anche a chi materialmente esegue il trasporto e lo smistamento.

Coloro che compiono attività del primo tipo esemplificato vanno intesi quali organizzatori; i secondi saranno semplici partecipanti, e cioè persone che sono addette all'esecuzione di
compiti che ovviamente sono essenziali nell'ambito dell'associazione criminosa, e che sono di sicura affidabilità, posto
che solo agli associati è possibile rivolgersi e non a terzi
estranei. ""

Analogo l'orientamento espresso nella sentenza del 28 luglio 1981 della 2° Corte di Assise di Torino nel proc. pen. c/Albesano Franco e altri: "" Può ritenersi più esattamente organizzatore, agli effetti dell'art. 306, 1° comma C.P., colui che continuativamente o sistematicamente, comunque non occasionalmente, concorre con la propria condotta alla formazione della struttura aasociativa, e, quindi, a cementare le condotte dei vari consociati, a metterle insieme, oppure a fondere quei fattori personali e materiali, cioè ad unire le condotte degli uomini ed i mezzi in cui si concreta, si risolve appunto la struttura associativa.

Va da sê che il compito di organizzatore è per sua natura dotato, caratterizzato da poteri autonomi, decisionali, discrezionali.

Infatti l'attività dell'organizzare è in funzione del fine dell'associazione ed è proprio dell'organizzatore la scelta dei mezzi, la divisione dei compiti, l'indicazione dei programmi, la predisposizione degli apparati più idonei al raggiungimento dello scopo sociale. ""

56

167

Le considerazioni che precedono inducono in definitiva a ritenere che il criterio che discrimina la figura del partecipe da quella dell'organizzatore non è quello della essenzialità o meno all'esistenza della banda armata (tutti infatti potrebbero essere essenziali, come lo sono ad esempio tutti gli operai che lavorano ad una catena di montaggio), ma quello della sussistenza in capo al soggetto di un potere decisionale e discrezionale.

In particolare, non sembra condivisibile l'orientamento del P.M., secondo il quale la qualifica di organizzatore va senz'altro attribuita a tutti i componenti dei "gruppi di fuoco", sempre che sia per essi dimostrata la non occasionalità della condotta di militanza. La tesi del P.M. è fondata sul rilievo che "la continuità di presenza nelle azioni criminose compiute dal G.d.F. significa anche: contributo essenziale al consolidamento del progetto eversivo di P.L. in un certo polo territoriale; - partecipazione alle discussioni per la scelta concreta dell'obbiettivo da colpire; - intervento nell'elaborazione di schemi di attacco e di defilamento: elementi tutti che attraverso un graduale consolidamento nel tempo vengono a costituire un (tragico) 'patrimonio' della organizzazione".

Le riferite argomentazioni non sembrano del tutto concludenti, poichè sempre la buona riuscita delle azioni "militari" e l'efficienza operativa che esse dimostrano, anche
se in ipotesi dovute a fatti occasionali, ha l'effetto di
de consolidare e rafforzare la banda armata, mentre nell'esecuzione delle singole azioni criminose, oggetto dell'attività
illegita della banda, può sempre verificarsi un grado di dil'
screzionalità operativa e di apporto organizzativo autonomo,
che tuttavia attengono all'attuazione dei reati-mezzo e dei
reati-fine della banda e non all'assetto della banda armata.
La norma dell'art. 306 c.p. fa viceversa riferimento all'attività di chi organizza la banda, onde, ad avviso del G.I.,

168

la sussistenza di un potere decisionale autonomo deve essere accertata con riferimento all'attività della banda nel suo complesso, o di un suo singolo settore e non solo in relazione ai momenti esecutivi delle singole attività criminose.

Infine, quanto alla condizione di partecipe, va precisato che può verificarsi l'ipotesi (come ha notato la citata sentenza della 1° Corte di Assise di Torino): "" che taluno, pur non risultando inserito nell'organismo associativo, assuma un impiego qualsiasi nell'associazione o svolga in favore della stessa, una qualsiasi attività, prestando la propria opera di mediazione o di interessamento per singole attività. Si è di fronte, in tal caso, a persona che, pur senza essere incardinata con carattere di stabilità e permanenza nell'associazione, ne sposa la causa e contribuisce egualmente al raggiungimento di fini specifici e propri della organizzazione criminosa. "" -

In un caso del genere si realizzano gli estremi della punibilità ai sensi dell'art. 306 C.P. - Infatti, l'adesione o meno all'associazione criminosa non può essere valutata unicamente alla stregua delle regole interne della stessa ("anche perchè - si osserva nella sentenza 12 febbraio 1982 della 3° Corte d'Assise di Milano - l'intrinseca antiteticità tra lo ordinamento giuridico statuale e l'ordinamento del sodalizio sovversivo, e l'assenza di qualsiasi tipo di rimando positivo dall'uno all'altro non consentirebbero comunque di accogliere nel primo criteri di qualificazione semplicemente desunti dal secondo"), ma deve essere ritenuta in relazione alla prova di comportamenti obbiettivi, purchè coscienti e volontari, che costituiscano apporti comunque rilevanti all'attuazione degli scopi dell'organizzazione o contributi alla sua sopravvivenza.

Si pone a questo punto il problema se gli organizzatori "lato sensu" della banda (comprendendo in tale dizione anche i capi, i promotori, i costitutori ed i sovventori) ed i partecipanti debbano rispondere anche dei singoli reati attribui-

to

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

169

bili alla banda ed autonomamente punibili, anche quando non ci sia prova di una loro partecipazione materiale al fatto.

L'elaborazione giurisprudenziale che si è formata in tempi recenti, proprio nei giudizi attinenti alle bande armate con finalità "terroristiche", esclude pacificamente la corresponsabilità dei semplici partecipi, e sul punto non sembrano esservi dubbi, mentre tende ad affermare la corresponsabilità degli organizzatori, nel senso che questi debbono rispondere dei delitti compiuti dalla banda nel luogo e nel tempo in cui essi rivestivano la qualità di dirigenti, organizzatori, capi etc. della banda.

Ciò peraltro si afferma non in deroga ma in applicazione dei principi generali del diritto penale in tema di concorso di persone nel reato, assumendosi che il contributo causale alla verificazione del fatto e la volontà di cooperare alla commissione del reato risiedono, in capo agli organizzatori della banda, proprio nell'opera da essi svolta di coordinamento, di indirizzo, di organizzazione dell'attività della banda, di cui i singoli delitti sono una naturale concretizzazione e nell'opera di determinazione o di rafforzamento del proposito delittuoso nell'esecutore materiale, attribuibile anch'essa all'organizzatore.

Se in linea di massima queste argomentazioni appaiono condivisibili, occorre peraltro sottoporle a concreta verifica dec per accertare che le situazioni ipotizzate (contributo causale, do volontà di cooperare alla commissione del reato) si realizzino effettivamente in relazione ai singoli reati.

Se infatti, sulla scorta delle suesposte argomentazioni, appare ragionevole ritenere che, di norma, l'attività degli ordee, ganizzatori della banda apporti un effettivo contributo alla commissione dei singoli reati, non pare peraltro che da ciò si possa dedurre che debba attribuirsi agli organizzatori (in senso lato) della banda, unicamente in conseguenza di tale loro

170

qualità, la responsabilità per ogni reato commesso dagli associati. A questo fine, sembra necessario qualcosa di più, cioè che la qualità di capo od organizzatore, abbia con i singoli reati un rapporto causale o concorsuale. Potrà pertanto ritenersi la responsabilità dei capi e degli organizzatori ogni qualvolta i singoli reati siano stati commessi in esecuzione di direttive fornite dall'organizzatore e non invece quando le azioni criminose siano frutto di iniziativa individuale, di spontaneismo del singolo o di un gruppo di associati, al di fuori di quanto deciso, concordato o quanto meno preventivato in concreto da chi organizza l'associazione. In particolare, gli organizzatori risponderanno di concorso nell'esecuzione dei vari reati tutte le volte che la loro funzione sia strumentale rispetto all'esecuzione dei reati stessi o comunque ad essa collegata sul piano causale o logico, e non invece quando il loro 🔭 settore operativo sia indipendente da qualsiasi legame con la azione criminosa.

Solo infatti se un reato può inquadrarsi nell'ambito di direttive, sia pur generali, dei capi, e solo quando il settore di intervento dell'organizzatore esplichi una funzione strumentale con il reato stesso, sarà operante un rapporto di causatità tra l'attività dei capi ed organizzatori e i reati.

Apparentemente, la tesi qui adottata sembra più restrittiva di quella enunciata in termini generali dal P.M. nelle sue requisitorie (pagg. 212-218): in concreto, peraltro, lo stesso P.M. ha seguito un orientamento assai rigoroso, omettendo, giustamente, di contestare il concorso nei reati oggetto del processo agli organizzatori delle bande armate cui i reati stessi sono attribuibili (perchè compiuti da suoi militanti nell'interesse dell'organizzazione o in attuazione di suoi programmi generali), tutte le volte che non fosse dimostrabile un collegamento causale fra l'attività degli organizzatori e la commissione del reato, come meglio risultera dall'esame dei singoli episodi criminosi.

171

§ 3 – IL RECESSO DALLA BANDA ARMATA

Merita alcune osservazioni la dibattuta questione dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità di cui allo art. 309 c.p., norma che ha suscitato numerose difficoltà interpretative, che hauno portato a soluzioni giurisprudenziali diverse.

Anche su questo punto si condividono sostanzialmente le conclusioni della recentissima ordinanza 23 aprile 1982 del G. I. di Milano nel proc. pen. contro Aldrovandi Mara e altri, della quale qui di seguito si riportano pressocchè testualmente le principali argomentazioni.

Prima condizione per l'applicazione della causa di non punibilità a chi si ritiri dalla banda è che tale dissociazione abbia luogo "prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica o immediatamente dopo tale ingiunzione".

La 1° Corte d'Assise di Torino, nella già citata sentenza 17 giugno 1981 ha osservato che il limite temporale della possibilità di recesso (ritiro dalla banda stessa) non va individuato nel momento in cui lo Stato abbia manifestato l'intendimento di opporsi alla realtà criminosa. Infatti : "... il contrasto dell'autorità avverso qualunque forma e-manifestazione di attività criminosa è ricorrenza ovvia e costante insita nelle condizioni stesse dell'esistenza dello Stato e nell'adempimento dei compiti di prevenzione del crimine e di mantenimento della pace sociale e dell'esistenza medesima dell'ordinamento giuridico. La condizione cronologica cui la norma in esame fa riferimento riguarda invece il momento concreto in cui una determinata attività illecita venga di fatto perseguita e ne vengano di fatto individuati gli autori. Il momento della dissociazione va pertanto rapportato all'atto della "ingiunzione" allo

172

scioglimento o alla resa, ovvero, non ricorrendo nella specie l'ipotesi innanzi richiamata, a quello dell'arresto, o, comunque, della denunzia."

E' quindi sufficiente che la dissociazione sia avvenuta prima della denuncia, o dell'arresto, perchè la prima condizione richiesta dall'art. 309 c.p. sia soddisfatta.

La seconda condizione contenuta nell'art. 309 c.p. è che la dissociazione sia avvenuta prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita.

I reati scopo comuni ad entrambe le bande armate oggetto del presente procedimento sono stati individuati con riferimento agli artt. 270 (associazione sovversiva), 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 286 (guerra civile) c.p. -

Non vi è dubbio che tali due ultimi reati non siano giunti allo stadio della consumazione: non sono infatti avvenuti atti che idoneamente abbiano dato inizio all'esecuzione della volontà di determinare l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato o la guerra civile, tant'è vero che essi non sono stati autonomamente contestati.

Quindi, in difetto della consumazione dei delitti di cui agli artt. 284 e 286 c.p., agli imputati di banda armata che si siano dissociati volontariamente è applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 309 c.p. - D'altronde, non ne costituisce ostacolo il riferimento all'art. 270 c.p., dal momento che, come si è già dimostrato, nel caso di specie, il reato di associazione sovversiva viene assorbito, in virtù del principio di specialità, da quello di banda armata, che ne recepisce le finalità.

La più volte citata sentenza della 1° Corte d'Assise di Torinó ha esattamente posto l'accento sulla "ratio" politica che sta alla base dell'art. 309 c.p., osservando che "tratta-

173

si, all'evidenza, di una previsione di politica criminale dettata dall'intento di incentivare l'abbandono dell'organizzazione da parte di chi sia colto da resipiscenza. La legge offre in tal modo il mezzo più ampio possibile di ricupero del
criminale politico, mandando completamente esente da pena chi
si determini al recesso".

Questa osservazione, pienamente da condividere, consente di spiegare in termini di politica legislativa il diverso trattamento che il legislatore penale ha riservato al recesso dal reato di banda armata, rispetto a quello dall'associazione sovversiva, per il quale può al massimo operare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; infatti è proprio la maggior pericolosità insita nel fenomeno della banda armata, come mezzo di " aggressione alla compagine statuale, che giustifica una particolare considerazione nei confronti di chi si ritira dalla lotta. Tale lungimirante atteggiamento del legislatore è stato d'altronde recepito dalla più recente normativa antiterroristica e segnatamente dall'art. 4 Legge 6/2/1980 n. 15 ove sono previste considerevoli riduzioni di pena per colui che "dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti....". normativa questa ripresa ed ampliata notevolmente nei più recenti disegni di legge destinati a disciplinare "ex novo" l'intera materia.

Proprio la "ratio" politica dell'art. 309 c.p. consente di affermare che l'ambito di applicazione del I^ comma va circoscritto esclusivamente ai casi in cui lo scioglimento della banda, ovvero il ritiro di un suo appartenente, sono conseguenza di una rinuncia alla finalità per cui venne costituita la banda armata.

Non potrà quindi invocarsi la causa di non punibilità in

174

tutti i casi in cui una banda armata si scioglie per dare vita ad uno o più organismi similari ovvero quando un suo componente recede dalla banda armata per aderire ad altro gruppo perseguente le medesime o analoghe finalità.

D'altra parte è indiscutibile che il senso da attribuire al recesso non può prescindere dalla diversa valutazione del fenomeno criminoso avuto di mira dal legislatore del 1931, con riferimento alle caratteristiche oggi riscontrate nelle organizzazioni eversive inquisite. Appare evidente che lo scontro frontale che caratterizza la banda armata in quella previsione, — mutuata dalla precedente disciplina normativa quale risulta portata dagli artt. 162 — 166 del codice penale del Regno Sardo e 131 — 133 del codice penale per il Regno d'Italia — oggi non ha riscontro e viene sostituito da una azione di guerriglia clandestinamente condotta dalle formazioni eversive armate.

Ciò significa che anche il recesso non può manifestarsi altro che in atteggiamenti compatibili con questo stato di cose.

Ne sono quindi espressioni emblematiche, oltre che la cessazione della operatività dell'appartenente alla formazione
armata nell'ambito di questa, l'allontanamento dal gruppo con
la rottura dei rapporti con gli altri partecipi, il ritorno
alla vita privata con la ripresa dell'attività ordinaria ed,
in uno, ogni altro comportamento che manifesti la indisponibilità e la critica di proposte di collaborazione nella logica
dell'eversione o comunque sia incompatibile con questa.

Per quanto concerne la banda armata "Prima Linea" occorre aggiungere che con sua nota in data 31/10/1981 il P.M. ha chiesto la contestazione, come reati-fine della banda armata anche dei reati di cui agli artt. 253, 280 e 272 c.p. -

Ove la contestazione fosse ritenuta fondata, ne conseguirebbe che dovrebbe ritenersi raggiunto il fine della banda, e quindi preclusa la possibilità di applicazione della causa di non punibilità, sol che risultasse commesso dalla banda uno dei sud6175

175

detti reati. Il che, per quanto riguarda il reato di cui allo art. 272 c.p., è cosa accaduta fin dai primi tempi di attività della banda, tanto che tale imputazione è stata contestata a numerosi imputati e con riferimento ad episodi assai rigalenti.

Ma, ad avviso di questo giudice, il reato di cui all'art. 272 non può costituire uno dei reati-fine integranti la fattispecie criminosa tipica dell'art. 306 c.p. -

Come si è già detto, la formulazione degli artt. 306 e 302 c.p. è estremamente sintetica e richiede comunque un accertamento di compatibilità e di adeguatezza fra struttura della banda e finalità della stessa, anche perchè la finalità della banda armata non caratterizza solo il dolo specifico del reato ma è un elemento facente parte della struttura oggettiva del fatto tipico. Ne consegue che la finalità della banda armata si desume non solo dai documenti di carattere teorico ma anche e soprattutto dal modo di essere del gruppo, dalla natura della sua organizzazione, dalla scelta degli obiettivi, in altre parole dalla direzione finalizzata del suo operare.

Queste considerazioni permettono ad esempio di escludere la finalità di guerra civile per un gruppo sparuto, mal organizzato e mal armato (sempre chè per ipotesi non si inserisca in un contesto eversivo più vasto); analogamente non si potrà sostenere che la direzione finalizzata dell'operare di gruppi, quali quelli oggetto della presente istruttoria, composti da numerose persone, dotate di armi, basi, reti logistiche, sia quella di fare della propaganda o della apologia; è vero invece che propaganda ed apologia sono mezzi per conseguire la finalità eversiva della banda.

La stessa formulazione dell'art. 306 c.p., che indica come possibili reati-fine quelli richiamati dall'art. 302 c.p., ma non il reato previsto dallo stesso articolo 302, ovvero dallo art. 303 c.p., è significativa del fatto che il legislatore non consideri l'istigazione a commettere un delitto non colposo con-

176

tro la personalità dello Stato, un possibile reato-fine della banda armata, ancorchè, come accade per la condotta criminosa prevista dall'art. 272 c.p., si tratti di reati che possono normalmente essere inseriti nel programma di attività criminosa di una banda armata, specie se avente finalità sovversive, in quanto strumenti per procurare adesioni alle proprie iniziative, ma, anche perciò, qualificabili come reati-mezzo e non reati-fine della banda.

Quanto ai reati previsti dagli artt. 253 e 280 c.p., è essenzialmente una questione di fatto (che sarà esaminata nel paragrafo seguente) stabilire se tra le finalità dell'organizzazione "Prima Linea" ci fossero anche la distruzione e il sabotaggio di opere militari o l'attentato alla vita e all'incolumità delle persone.

Infatti, a differenza che per l'attività apologetica e di propaganda, reati di questo tipo ben possono costituire finalità proprie di un'organizzazione criminosa, caratterizzata, come suo elemento essenziale, dalla dotazione di un idoneo armamento.

Si è già osservato in via generale che le organizzazioni eversive armate oggetto del presente procedimento, hanno tra i loro fini ultimi quelli di suscitare la guerra civile e di promuovere l'insurrezione armata, ma ciò non toglie che possano avere anche altri scopi concorrenti, nell'ambito, per così dire, di programmi a più breve termine.

Azioni come gli attentati a persone e cose, oggetto tipico dei programmi operativi concreti delle organizzazioni terroristiche, costituiscono anch'essi scopi dell'attività della banda, a differenza dei tipici reati-mezzo, quali le rapine per il finanziamento e il procacciamento delle armi, la falsificazione dei documenti etc., strumenti e non fini per l'attuazione dei progetti della banda (non a caso queste operazioni, a differenza delle precedenti, non vengono di consueto rivendicate dalla banda).

177

Ebbene, le accennate azioni criminose, ove costituiscano scopi effettivi dell'attività della banda, acquisteranno rilevanza ai sensi dell'art. 306 c.p. e cioè saranno qualificabili come reati-fine, elemento costitutivo del delitto di banda armata, allorchè costituiscano una delle figure criminose previste dagli articoli dal 241 a 292 del codice penale.

A questo proposito resta solo da aggiungere che l'attentato alla vita e all'incolumità delle persone, secondo il nuovo testo dell'art. 280 c.p., è stato introdotto con il D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 (il precedente testo dell'art. 280 era stato infatti abrogato dal D.L.L. 14 settembre 1944 n. 288), onde, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 309 c.p., acquisterà rilievo solo in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge citata.

5,

17B

§ 4 - LA BANDA ARMATA " PRIMA LINEA "

Nell'ambito di questo procedimento si è ritenuto costituire un'unica organizzazione, avente le caratteristiche previste
dall'art. 306 c.p., la struttura associativa formatasi alla
fine del 1974, nei modi che meglio si vedranno qui di seguito,
senza una sua propria denominazione (negli atti si rinvengono
indicazioni sintetiche di comodo come "organizzazione pre-P.L.",
"vecchia organizzazione", "Senza Tregua" etc.) e che solo a
partire dall'autunno 1976 acquisterà la denominazione "Prima
Linea", come sua denominazione principale.

Giustifica questa impostazione l'accertata esistenza di una continuità organizzativa, storica, personale e politica ampiamente documentata in atti, pur attraverso vicende di contrasti interni, portati fino a scissioni (da cui prenderà vita anche la diversa organizzazione di cui al paragrafo seguente) e modificazioni di linee politiche, cui conseguiranno adattamenti strutturali e caratteristiche operative diverse, le quali peraltro non intaccheranno quella sostanziale continuità che si è detto.

Come si vedrà, d'altronde, la più significativa modificazione di linea politica, con conseguenze strutturali e operative di maggiore rilievo, non è ricollegabile tanto alle vicende connesse all'adozione della denominazione "Prima Linea" negli ultimi mesi del 1976, quanto alle ripercussioni che in tutti gli ambiti della lotta armata in Italia ha avuto il più grave dei delitti politici commessi in questo Paese nell'epoca post-fascista: il sequestro e l'assassinio dell'on. Aldo Moro.

Come ha osservato il P.M., non occorre spendere parole per dimostrare la qualificazione come banda armata, ai sensi dello art. 306 c.p., dell'organizzazione eversiva qui in esame, tenuto

 $\nabla \Delta$

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

179

conto delle numerosissime concordi pronunce di giudici di merito sul punto.

Basti qui ricordare che già nella sentenza 19 gennaio 1979 con la quale la 3° Corte d'Assise di Milano decideva nel procedimento a carico di Massimo Libardi e Roberto Rosso si affermava, con efficace sintesi:"" Nell'area del cosiddetto partito armato una frazione - certo consistente di parecchie diecine di persone tra ideologi, dirigenti, istruttori, esecutori materiali, basisti, informatori - si è organizzata sotto la sigla "Prima Linea", con l'aspirazione a una propria connotazione strategico-culturale, per portare uno specifico contributo alla lotta armata comune a vari altri gruppi contro gli ordinamenti politici, giuridici, economici dello Stato, creando le precondizioni positive (nella coscienza politica delle masse proletarie) e negative (nel fronte nemico: distruzione della ricchezza nella forma di prodotti finiti, disarticolazione dei suoi meccanismi e delle sue funzioni mediante l'eliminazione delle persone che con maggiore efficienza cooperano alla conservazione e alla evoluzione naturale del sistema) dell'insurrezione armata contro i poteri costituiti, della guerra civile, della sovversione delle strutture costituzionali "".

Successivamente, analoghe conclusioni venivano raggiunte dal valudice istruttore di Milano nell'ordinanza di rinvio a giudizio armi dell'11 settembre 1979 a carico di Corrado Alunni e altri, procedimento sul quale si è già pronunciata la Corte di Assise in primo grado il 21 giugno 1980 e in secondo grado l'11 febbraio 1982.

Di particolare ampiezza e significatività è l'analisi contenuta nell'ordinanza di rinvio a giudizio del 7 gennaio 1981 del por giudice istruttore di Torino nel procedimento penale a carico di Franco Albesano e altri, e nella conseguente sentenza della 2° Corte di Assise di Torino del 28 luglio 1981.

Sullo stesso tema e con analoghe conclusioni si vedano anche le ordinanze di rinvio a giudizio in data 20 giugno 1981 del

180

giudice istruttore di Firenze nel procedimento a carico di Gabriella Argentiero e altri, e in data 8 agosto 1981 del giudice istruttore di Bergamo nel procedimento a carico di Franco Albesano e altri.

Anche questo giudice istruttore nell'ordinanza 17 agosto 1981 nel procedimento a carico di Giacomo Antolini e altri, stralciato dal presente procedimento, ha ritenuto la configurabilità come banda armata dell'organizzazione che per comodità di esposizione viene designata "Prima Linea" (anche se sorta antecedentemente all'adozione di questa denominazione), sulla scorta delle medesime risultanze processuali qui in esame, fra le quali l'imponente materiale sequestrato nella base di via Lorenteggio, costituito da armi, documenti ideologici, schedari sui "nemici" dell'organizzazione, progetti per la commissione di reati, documenti provento di reati e finanche lo statuto del-l'organizzazione.

Nell'ambito di tale procedimento è già intervenuta la pronuncia dibattimentale di primo grado (sentenza 12 febbraio 1982
della 3° Corte d'Assise di Milano) che, ancora una volta, ha riconosciuto fondata la qualifica di "Prima Linea" come banda armata avente le finalità di cui agli artt. 284 e 286 c.p. -

Per la migliore comprensione dei fatti oggetto del presente procedimento appare peraltro opportuno ricordare la storia di duesta organizzazione, ormai pienamente accertata, grazie alle confessioni rese, in questo e in altri procedimenti, da numerosi imputati, fra i quali basta menzionare Sandalo, Giai, Albesano, Barbieri, Libardi, Viscardi, Donat Cattin. Fra gli imputati di questo procedimento, le più ampie e puntuali dichiarazioni sulla storia di Prima Linea, dalla sua nascita come organizzazione clandestina operante sotto la facciata legale dei "comitati comunisti per il potere operaio", alla "rivolta dei sergenti" (espressione usata da Donat Cattin per designare la presa del potere all'interno dell'organizzazione da parte di alcuni "militari"), cui seguì l'adozione della sigla "prima linea", alla svolta politica.

181

conseguente all'omicidio Moro, si trovano, per quanto riguarda l'area milanese, negli interrogatori di Barbieri, Donat Cattin e Libardi. Si tratta di dichiarazioni che si convalidano e integrano a vicenda e trovano negli atti, sia per quanto riguarda la prova dei fatti-reato, sia per quanto riguarda la documentazione dei programmi politici, ideologici e "militari", i più ampi riscontri.

Questo procedimento, infatti, concerne, fra l'altro, oltre settantacinque imprese criminose - prevalentemente attentati a persone e cose, irruzioni e rapine - attribuite a questa organizzazione armata, in quanto compiute da sue strutture di base o di vertice, a partire dalla fine del 1974 e fino alla metà del 1979 (i fatti più gravi, in gran parte successivi, sono oggetto del connesso proc.pen. n.228/81-F).

Perchè si possano comprendere le ragioni per le quali è stata commessa questa vastissima serie di delitti, che altrimenti potrebbe apparire una successione di fatti privi di senso, e perchè si possano inquadrare nell'ambito storico politico loro proprio sia le azioni criminose sia le personalità e le motivazioni dei loro autori, sembra necessario un minimo di analisi complessiva del pianeta "Prima Linea".

Poichè si dispone di numerose e concordanti fonti che, dall'interno stesso dell'organizzazione armata descrivono le ragioni e le fasi della sua nascita e del suo sviluppo, le caratteristiche che la differenziano dalle altre formazioni eversive armate, le modificazioni intervenute al suo interno nel corso del
tempo, anzichè sovrapporre a tali fonti la personale interpretazione di questo giudice, si preferisce farle esprimere direttamente, per bocca di Massimo Libardi, che costituisce una delle
voci più lucide, per chiarezza di esposizione e ricchezza di
prospettiva.

Nel suo interrogatorio al P.M. Libardi ha affermato fra l'altro:

182

"" Dal 1973 si crea un dibattito all'interno di Lotta Continua, dibattito che diviene man mano più aspro, tra la corrente di sinistra e quella di destra. La destra sosteneva come linea politica la necessità di far confluire tutto l'appoggio possibile al P.C.I. in modo da favorirne l'ascesa al potere secondo il sistema democratico; ciò avvenuto, Lotta Continua avrebbe spinto al massimo, specie nel mondo operaio, per una radicalizzazione della lotta per le richieste operaie, richiesté che ovviamente non avrebbero potuto essere accolte integralmente anche perchè molto superiori al possibile; volevamo cioè spingere la lotta oltre i limiti del possibile in modo da creare "una forbice .tra Stato e operai", e cioè una duplicità di potere tra le istituzioni da un lato ed il movimento dall'altro, contro cui si riteneva che il P.C.I. non si sarebbe sentito di prendere posizioni frontali. Ciò avrebbe creato una situazione prerivoluzionaria in cui avremmo potuto innescare il processo rivoluzionario vero e proprio. Tale linea, leninista classica e sostenuta dalla segreteria nazionale e dall'organizzazione nel suo complesso in quanto costituente la linea ufficiale, veniva duramente attaccata dalla corrente di sinistra, che respingeva tale ipotesi rivoluzionaria "cilena" affermando che il P.C.I. era ormai su posizioni di socialdemocrazia per cui avrebbe preso posizione dura anche contro le richieste operaie; la sinistra, invece, affermava - sia pur confusamente - l'esigenza di iniziare un processo di armamento di massa che avrebbe poi determinato direttamente la rivoluzione. Peral tro non era ben chiaro come tale armamento doveva avvenire, e si trattava più che altro di posizioni di principio. Così come per posizioni di principio l'a sinistra non concordava con la segreteria circa il giudizio fornito sulle Brigate Rosse; infatti, inizialmente Lotta Continua manifestò consenso per alcune delle azioni delle B.R., se non nei metodi, almeno nella sostanza, come per il sequestro Macchiarini, salvo poi modificare man mano tale giudizio, senza però che si fosse verificata alcuna differenziazione delle azioni e delle stesse BaR. che giustificasse tale

183

mutamento; infatti i brigatisti vennero ma mano definiti "compagni che sbagliano" e poi addirittura "provocatori". Così anche per quanto riguarda l'episodio del sequestro Sossi, stigmatizzato dalla segreteria ed invece al quale la sinistra guardava con un certo compiacimento; ciò perchè, pur essendovi una sostanziale diversità tra le posizioni della stessa sinistra di Lotta Continua, che sosteneva la necessità dell'armamento dell'intero movimento, portatore poi di rivoluzione, e delle Brigate Rosse che invece identificavano partito ed esercito, le Brigate Rosse comunque riscuotevano simpatia perchè rappresentavano la continuità della lotta armata in Italia dal 1970 in poi e dimostravano appunto la possibilità di tale lotta anche in una nazione dell'occidente capitalistico, unico esempio insieme con la R.A.F. tedesca.

Il dibattito tra le due correnti divenne sempre più duro; ad esempio a Sesto l'intera sezione era praticamente sulle posizioni di sinistra, compreso il segretario che era diventato Roberto Rosso, tanto che la sezione fu commissariata, nel senso che alla segreteria fu affiancato un commissario.

Avvennero poi due fatti che diedero ulteriore vigore alla sinistra, e cioè il "golpe" cileno che dimostrò la fallacità della tesi della destra, e l'occupazione delle case in S.Basilio a Roma, durante la quale gli occupanti, autonomamente e spontaneamente, si erano armati ed avevano fatto uso delle armi stesse, così dimostrando che vi erano già i germi dell'armamento di massa. La dissidenza di sinistra in Sesto si suddivideva in tre correnti, delle quali una faceva capo a R.Rosso ed era maggioritaria; raggruppava un pò aderenti di ogni provenienza (studenti, operai, etc.) ed era diffusa anche in altre sedi come Genova, Bergamo, Napoli. Una seconda faceva capo a Piero Del Ciudice ed era limitata al nord di Milano; in essa, di prevalenza operaia, era confluito tutto l'ex circolo Lenin. Una terza, su posizione "politica" non molto chiara, nel senso che non si differenziava per quanto riguardava gli obiettivi da raggiungere, și proponeva invece l'uscita immediata dall'organizzazione di Lotta Continua e

184

Per a Chicco Galmozzi, che era già uscito da Lotta Continua, a segio Sergio ed a me e comprendeva in gran parte gli studenti del servizio d'ordine.

La spaccatura definitiva si verificò nell'autumno del 1974, quando noi uscimmo (prima ancora del congresso di Lotta Continua) da tale organizzazione; preciso che le tematiche del contrasto sono tutte riportate negli atti del congresso non pubblicati, ma consegnati ai militanti, nonchè nell'unico numero del giornale "Linea di condotta". Gli altri due gruppi della sinistra rimasero in Lotta Continua fino al congresso, per poi uscirne anche loro. Noi costituimmo quello che nelle nostre intenzioni doveva costituire un gruppo armato; non aveyamo una strategia ben definita, ma intendevamo solo compiere azioni al fine di catalizzare altri gruppi armati, su cui peraltro non intendevamo assumere alcuna posizione di preminenza. In sostanza ipotizzavamo una sorta di federazione dei diversi gruppi armati. Per quanto riguarda gli obiettivi delle nostre azioni, era in linea di principio esclusa l'idea dell'omicidio, e quelli che furono effettuati (Pedenovi a Milano e Ciotta a Torino) rappresentarono eccezioni determinate da particolari situazioni di fatto. Per quanto riguarda, infatti, Pedenovi, era tradizione consolidata da tempo in Lotta Continua che i fascisti fossero combattuti anche fisicamente, ed eventualmente uccisi, per cui l'episodio Pedenovi rientra in quella che era l'ottica di gran parte dell'ultrasinistra. Per Ciotta, invece, si trattò di un'iniziativa autonoma dei torinesi che ritengo di poter interpretare come un tentativo di forzare la mano in direzione di una più accentuata militarizzazione della lotta. Obiettivi preventivati delle nostre azioni erano invece quelli tipici di fabbrica (automobili, depositi e gerarchie) al'fine di acquisire consensi tra gli operai. del nostro gruppo entrarono, oltre a me, il Galmozzi ed il Segio, anche Oliviero Camagni (detto Giap) e Bruno Laronga (n.d.b. "Andrea"); eravamo in tutto circa 15 o 20, ma degli altri non sono-

po grado di riferire nulla perchè immediatamente il gruppo (che 🧳

185

non assunse alcuna denominazione) fu rigidamente compartimentato, per cui erano esclusi rapporti con persone di diverso settore.

I settori previsti erano 3, e cioè quello dell'informazione, con compiti di raccolta di notizie politiche e militari in merito agli obiettivi da colpire, al fine della loro individuazione e della preparazione delle azioni. Ne facevo parte io con altri due che non ricordo anche perchè vennero allontanati e si distaccarono poco dopo, quando vi fu la fusione con il gruppo proveniente da Potere Operaio, di cui parlerò successivamente. Secondo settore era quello logistico, con compiti di procacciamento di armi e denaro, procacciamento in realtà mai effettuato. Di esso si occupava Segio Sergio.

Infine vi era il settore politico, di cui mi occupavo insieme con il Galmozzi, con compiti di tenere i contatti sia con altri gruppi organizzati, sia con elementi operai di fabbrica. Non vi era una vera e propria direzione, che di fatto esercitavamo io, il Galmozzi ed il Segio. L'attività di questo gruppo durò per circa 3 mesi, ma effettuammo una sola operazione, peraltro maldestra, contro la sede della Cisnal di Sesto, già attaccata in precedenza.... Tale episodio ricordo che avvenne il 28/10/1974 e venne poi da noi rivendicato con un volantino a sigla "Volante Rossa", sigla già ricorrente nell'area di Lotta Continua....

Nel frattempo si erano intensificati i contatti che tenevamo con un gruppo già proveniente da Potere Operaio, dopo lo scioglimento dello stesso....Il gruppo che si formò era articolato su 4 sedi, e cioè Milano (che comprendeva anche alcuni elementi del comasco); Torino, di cui non conoscevo nessuno, ma so che era collegato con quello di Roma, molto numeroso, con Morucci quale comandante militare del Nucleo, ed infine Firenze.

Nel 1975 stringemmo rapporti con Roberto Rosso e con Piero Del Giudice, al fine di una fusione con i loro gruppi, fusione che avvenne nel corso dell'anno, in periodi diversi, e cioè dapprima con il Del Giudice e poi con R. Rosso. Poco dopo l'ingresso del gruppo di Del Giudice quelli di Roma in parte e Torino per intiero.

Commence of the second

186

escono dall'organizzazione e danno vita ai F.A.C., che successivamente confluiscono nelle Brigate Rosse.

Il gruppo che si formò non assunse denominazioni, anche se era rappresentativo dell'area dell'autonomia. Esso era organizzato con una struttura di direzione denominata "Comando", in cui inizialmente so che erano inseriti il Leoni ed il Guglielmi, e nel quale poi entrarono prima Del Giudice e poi Rosso. Vi era poi un "coordinamento operaio", costituito solo dopo l'ingresso di Rosso, in cui confluirono alcuni dei partecipi dei vari Comitati Comunisti costituiti nelle singole fabbriche, tra cui tra gli altri Baglioni e Forasitieri Diego, e con fine di intrattenere rapporti diretti con gli operai delle singole fabbriche. Vi era poi il Nucleo, che costituiva il livello operativo più alto; ne facevano parte a Milano il Guglielmi quale comandante, nonchè il Segio e tali "Gianluca" e "Ernesto" . . .

Infine vi era una squadra a Sesto, e 5 o 6 a Roma. Quella di Sesto era comandata dal Galmozzi, e ne facevamo parte io, Laronga, Camagni, Meregalli. Martucci. vi era inoltre qualche altro che ora non ricordo. Funzione delle squadre era quella di intervento in piazza, nel corso delle manifestazioni, nonchè di effettuare qualche azione di minore rilievo, tra cui quello di servizio d'ordine in occasione di alcuni "espropri" effettuati ai danni di supermercati. Inoltre la squadra aveva compito politico di diffondere l'idea della lotta armata presso gli operai...

Dopo l'ingresso di Rosso e Del Giudice, l'organizzazione fu ristrutturata, nel senso che si creò un settore Tecnico-Logistico-Informativo... -

Altro settore era il Nucleo, che - per quanto mi consta - rimase invariato, salvo forse l'ingresso di "Cucciolo" o "Ciuf-Ciuf", e cioè Steven.

Oltre alla squadra di Sesto furono create le squadre di Cormano e del Giambellino, questa comandata da tale "Mandrèn" (soprannome), che poi indicherò a proposito del Cruppo di fuoco di Prima Linea. Almeno un'altra squadra fu creata a Bergamo, ma credo più di una, dopo l'ingresso di Rosso che portò diversi di Napoli e di Bergamo,

87

tra cui Forastieri, nonchè quelli poi arrestati a Verbania. Costoro peraltro non entrarono inizialmente nell'organizzazione militare, ma rimasero nei coordinamenti operai.
Nell'area milanese i componenti dell'organizzazione in senso ampio diventano circa 250-300, ma non tutti erano consapevoli di
partecipare ad una struttura militare. ... ""

Libardi prosegue elencando le azioni delle squadre e del "nucleo":

"" In merito alle azioni di cui ho già riferito, preciso che le stesse vennero rivendicate sempre con sigle diverse, sia per evitare di attirare l'attenzione degli inquirenti su un'unica organizzazione, sia per fini di propaganda della lotta armata, che si riteneva di effettuare dando l'impressione all'esterno che fossero molteplici i gruppi che agivano contemporaneamente. A Milano, in particolare, ricordo che furono usate sigle quali "Potere Proletario Armato" e "Lotta armata per il comunismo", quest'ultima sigla usata anche da altre forze dell'autonomia organizzata. Si preferiva comunque usare sigle indicanti l'intero movimento e non un singolo gruppo, quali Brigata, Colonna etc. -Per quanto riguarda le armi in dotazione all'organizzazione, preciso che le stesse erano piuttosto numerose; si trattava in genere o di armi residuate dalla lotta partigiana, o di armi di provenienza delittuosa (tipica fonte era la rapina ai metronotte). Altro modo per procurarsi le armi era di recarsi ad acquistarle in Svizzera con tesserino rapinato ad un metronotte e poi falsificato mediante la sostituzione della fotografia. ... Quanto ai tipi di armi in nostra dotazione, si trattava di armi

Quanto ai tipi di armi in nostra dotazione, si trattava di armi tari corte (pistole semiautomatiche di vecchia data quali P38, Mauser, luger, residuo della lotta partigiana, e moderne, quest'ultime rutte non da guerra; inoltre avevamo rivoltelle di tutti i calibri) ed armi lunghe (fucili a canne mozze che venivano ottenuti dal taglio delle canne normali dei fucili da caccia, e mitra di vecchia fabbricazione, quali Sten, Schmeisser e Colt). Avevamo inoltre materiale esplosivo, e cioè cheddite; invece non mi

188

risulta che avessimo bombe a mano. Tali armi erano in dotazione del Nucleo, e venivano consegnate alle Squadre solo in occasione delle singole azioni per cui occorrevano, e poi riprese. Non so chi le custodisse, ma preciso comunque che non vi erano basi clandestine per cui venivano tenute nelle abitazioni dei componenti l'organizzazione, e distribuite dai componenti del Nucleo mediante consegna al comandante di Squadra. ...
Per quanto io sappia, non vi erano collegamenti operativi ed informativi ufficiali tra la nostra organizzazione e quella di "Rosso - Brigate Comuniste"; ciò perchè vi era notevole rivalità tra i vari spezzoni di Potere Operaio che avevano dato luogo alle diverse formazioni, essendo stata la scissione di Potere Operaio

reale e non puramente formale.

Vi erano inoltre diversità · programmatiche per cui operavamo su piani antitetici o comunque non coincidenti: il Del Ciudice era un convinto operaista e riteneva necessario costruire nucléi armati nelle fabbriche tramite la militarizzazione degli operai, e questa era la linea ufficiale di tutta l'organizzazione, che ipotizzava la sequenza: lotta operaia, inasprimento della lotta, creazione di un servizio d'ordine operaio all'interno della fabbrica, armamento degli operaí e loro militarizzazione. Questa in effetti fu la sequenza che avvenne all'interno della Magneti Marelli, fino alla creazione di un servizio d'ordine operaio dentro la fabbrica che portò gli operai all'irruzione negli uffici delle guardie e successivamente all'ingresso degli operai licenziati in fabbrica. Hon si verificò, invece, l'ultimo stadio, e cioè il passaggio all'armamento degli operai, che peraltro si sarebbe verificato automaticamente ove anche nelle altre fabbriche si fosse creata una situazione analoga.

Invece"kosso"puntava su quella figura composita che Negri chiamava "l'operaio sociale" e che risultava disgregata su tutto il territorio: lavoro nero, operai con grande mobilità, lavoro part-time, giovani profetari disoccupati; pertanto si trattava di programma politico che non partiva direttamente dalla fabbrica, ma piuttostodal territorio; ed infatti, mentre la nostra organizzazione

189

era centrata sui poli operai, e quindi faceva capo necessariamente alle grandi fabbriche, quella di "Rosso" si articolava nei collettivi autonomi.

Solo nel 1977 vi fu un riavvicinamento, in quanto si tentò di portare avanti un discorso di fusione, senza peraltro alcun risultato concreto.

Unica forma di attività comune era quella di piazza, nel corso delle manifestazioni organizzate genericamente dall'autonomia, o cui questa partecipava.

Nessun rapporto sussisteva inoltre, quanto meno a livello ufficiale, tra la nostra organizzazione e le "Brigate Rosse", di cui non condividevamo assolutamente il programma politico (in quanto loro puntavano esclusivamente ad una guerra quasi privata con lo Stato, mentre a noi interessava, come detto, tutta la lotta operaia in senso ampio) nè la struttura (essendo le "Brigate Rosse" il "partito armato", definizione che noi respingevamo perchè partivamo invece dal punto di vista di armare non il partito, ma l'intera classe). Non escludo ovviamente che vi siano stati contatti di carattere personale tra nostri militanti e militanti delle "Brigate Rosse", specie in fabbrica; certamente nulla vi è stato di comune a livello operativo, anche perchè - pur essendo noi astrattamente disponibili ad un'eventuale campagna comune contro il medesimo obiettivo (es.gerarchie di fabbrica), le "Brigate Rosse" hauno sempre respinto tale ipotesi, non aderendo ad un eventuale programma militare parzialmente comune non preceduto dalla intesa politica corrispondente. Preciso comunque che questo discorso fu avviato, sia pure inutilmente, specialmente da "Prima Linea" che - come dirò - sarà l'emanazione diretta della precedente organizzazione di cui ora sto riferendo; anche per quanto riguarda "Prima Linea" i contatti, peraltro, furono esclusivamente locali, specie a Torino, e mai a livello di Comando nazionale.

La nostra organizzazione, nel quadro di una linea politica ormai consolidata dell'autonomia e specie di "Rosso" di scendere in piazza anche per contarsi numericamente, decise di modificare quella che era in precedenza stato l'atteggiamento in occasione di mani-

19N

festazioni di piazza, cui si partecipava non come gruppo unico a sè stante, ma ciascuno nello spezzone di corteo della fabbrica cui faceva riferimento, e - nel corso di due manifestazioni organizzate a Milano nel 1975 o nel 1976 - partecipò come gruppo compatto. Ciò avvenne in occasione di un corteo autorizzato che si svolse nei pressi del carcere di S. Vittore insieme con quelli dell'asse di Bergamo in occasione, se non ricordo male, degli accoltellamenti dei compagni che erano avvenuti nel carcere, e dell'occupazione completa della Stazione Centrale delle F.S., dopo un corteo che ci aveva radunati in piazza Duomo.

Entrambe dette manifestazioni furono pacifiche, anche se - come in tutte le manifestazioni dell'autonomia - vi erano spezzoni armati di corteo; in dette occasioni avemmo opportunità di contarci e ci accorgemmo che, oltre ai quasi 300 che facevano direttamente parte dell'organizzazione - l'area della stessa, insieme con quella di "Rosso", raggiungeva ormai le 2000 persone.

Dopo le manifestazioni di piazza da me ora ricordate l'organizzazione cominciò ad attraversare una crisi sempre più profonda che infine la condusse allo sfascio. Le cause di detta crisi furono essenzialmente l'assenza totale di dibattito politico, dovuta alla rigida compartimentazione che impediva qualsiasi forma di contatto tra operai, squadre e nuclei; il verticismo della direzione, nessuro dei cui membri era parte anche di altre strutture, tranne che per i comandanti dei nuclei i quali, però, data la loro attività tipicamente militare, erano essenzialmente al di fuori del dibattito politico in senso stretto, il che determinava una frattura tra la direzione e le varie istanze delle altre strutture dell'organizzazione; elefantiasi dell'organizzazione stessa, che comprendeva ormai troppi aderenti per potersi muovere con agilità ed efficienza (si diceva che "c'erano dentro ormai cani e porci"); mancanza di accettabile livello qualitativo, per scarso addestramento ed inefficienza totale del T.L.1., così come i nuclei vennero successivamente a rimproverare aspramente nel corso del dibattito che ne segui; conseguenza ultima, e causa della fine,il blocco operativo totale, sia da parte dei nuclei che delle squadre,

191

che preparavano continuamente una serie di operazioni successivamente non effettuate: ciò determinò infine un senso di frustrazione in tutti gli operativi. A ciò si aggiunga l'attività frazionistica portata avanti da Guglielmi a Roma ed in parte a Milano con la creazione delle U.C.C. (che in precedenza esistevano solo come sigla), nelle quali confluì gran parte del gruppo di Roma e l'intero T.L.I. di Milano. Invece il nucleo non seguì in quanto fedele alla direzione, essendo stato "Comancho" (Guglielmi) sostituito al comando del nucleo stesso da "Ernesto" n.d.b., e cioè tale Franco Gottifredi di Milano, che non mi risulta inquisito. ... -

Colpo finale che determinò la spaccatura dell'organizzazione fu un vero e proprio "golpe" posto in essere da Galmozzi, il quale tornò da Torino ove si era recato a ricostituire il gruppo, ed insieme con Laronga e Steven (l'Ufficio dà atto che la persona indicata dall'imputato col nome di Cianni Steven è in realtà Gianni Stefan) esautorò "manu militari" l'intera direzione, o meglio quanto ne era rimasto, e cioè praticamente il Del Giudice. il quale venne messo nella condizione di non poter più avere alcun rapporto con i militanti. Ciò determinò una spaccatura tra due poli di dibattito, e cioè gli operai da un lato, i quali si chiusero in un atteggiamento fabbrichista, limitandosi nei Comitati comunisti e rifiutando qualsiasi tipo di rapporto con i politici ed in particolare con i militari, e continuando ad intrattenere rapporti esclusivamente di tipo personale, come con me, con Galmozzi etc., ed i combattenti del nucleo e delle squadre dall'altro, cui si aggiunsero alcuni "cani sciolti" dell'organizzazione; molti altri invece si dispersero completamente. In tale fase vi fu un tentativo di Guglielmi, che aveva già assorbito il T.L.1., di arrivare ad un accordo con i combattenti, e cioè sostanzialmente di fondersi con loro in un'unica organizzazione, ma tale operazione fallì per la nostra opposizione perchè non eravamo d'accordo sulla linea politica di Comancho, che si indirizzava particolarmente verso posizioni militariste mentre invece noi continuavamo a prestare attenzione agli operai.

192

Il Del Giudice tentò ripetutamente ed inutilmente di rientrare nell'organizzazione, ma ciò gli fu impedito perchè veniva accusato di avere gestito l'organizzazione in maniera troppo personalistica; pertanto, fallito tale tentativo, e più o meno contemporaneamente alla nascita della nuova organizzazione di "Prima Linea", nel febbraio 1977 il Del Giudice, recuperando i suoi seguaci quasi tutti dell'ex Circolo Lenin ed alcuni dell'area legale di "Senza Tregua", la cui testata venne nel frattempo da noi rilevata quale organo ufficioso della nascente "Prima Linea", diede vita ai Comitati Comunisti Rivoluzionari, con Scalzone ed altri che non conosco. ... —

A Milano nel frattempo continuava il dibattito che coinvolgeva tutti quelli dell'organizzazione che non se ne erano distaccati e volevano riprendere ad agire; si susseguivano numerose assemblee ed incontri informali più ristretti tra i vari aderenti. I problemi più dibattuti riguardavano, innanzi tutto, l'identità dei componenti i nuclei di fuoco, nel senso che si poneva il problema se questi dovessero essere il braccio armato del movimento, cosa che loro rifiutavano in quanto ciò li escludeva dalla formazione della linea politica da seguire data la loro condizione di clandestinità sociale che impediva loro un dibattito effettivo con i portatori delle istanze di movimento, per cui si sentivano alla stregua di meri esecutori, ovvero dovessero essere invece la direzione strategica dell'organizzazione, così come era nelle Brigate Rosse e come accadrà quando interverrà "Sirio" dopo la sua scarcerazione ed in particolare dopo l'arresto mio e di R. Rosso; ciò peraltro presupponeva che i compagni più preparati dovessero confluire tutti nel gruppo di fuoco, cosa che non avvenne, il che determinò la non soluzione del problema del gruppo di fuoco in Milano per tutto il 1977. Ritengo che analoghi problemi abbiano poi condotto Alunni ad uscire da Rosso-B.C.; infatti in entrambi i casi si trattava di organizzazioni politico-militari in cui il livello militare si sentiva appiattito da quello politico, e quindi in condizioni di inferiorità.

Legato strettamente a questo problema era quello dell'efficienza,

193

dovuto sostanzialmente alla mancanza di strutture (basi, strumenti di falsificazione), capacità logistiche e tecniche di informazione e procacciamento di mezzi, nonchè per la mancanza di clandestini totali che si dedicassero ai settori esclusivamente operativi; infatti, almeno a quell'epoca, vi erano tra noi solo clandestini cd. sociali, cioè non ricercati e che vivevano normalmente con la loro identità e nelle loro abitazioni, ma che avevano ricevuto il divieto di partecipare, a qualsiasi forma di attività politica pubblica per evitare di destare sospetti -Il dibattito non giunse a conclusione chiara, nel senso che non si decise per il passaggio in clandestinità dei combattenti, ma non si risolse neanche il problema della loro identità e quindi sia della loro concreta collaborazione politica nell'ambito della organizzazione, sia dei loro compiti operativi; infatti, almeno per il 1977, la quasi totalità delle azioni militari venne posta in essere dalle squadre, in cui a volte si inserivano elementi del gruppo di fuoco, e non da questo come tale.... -Al termine di questa serie di assemblee ed incontri furono fissatí i principii fondamentali che si decise avrebbero dovuto informare l'attività e la struttura della nuova organizzazione; ciò al Fine di coagulare i consensi, in particolare fu deciso che tutte le sedi avrebbero avuto struttura identica; fu decisa, inoltre, l'eliminazione del settore T.L.I. in quanto ogni struttura si sarebbe procurate le informazioni di cui aveva bisogno per la propria attività, nonchè le basi logistiche. Le singole strutture avrebbero determinato quali componenti all'interno delle stesse si sarebbero particolarmente dedicati ai compiti già svolti dal T.L.I., e tutti tali componenti dovevano tenere rapporti tra di loro per una collaborazione tra le strutture in tale campo. mialogo coordinamento venne successivamente stabilito dal Galmozzi tra i comandanti dei gruppi di fuoco delle varie sedi, e cioè un concreto Milano, Torino e poi Napoli e Firenze, e fu denominato coordinamento "A" (attacco); tale coordinamento aveva funzioni di impulso in ordine alla strategia puramente militare che doveva essere decisa a livello di comando, nonchè di determina-

194

zione degli obiettivi concreti da individuare nell'ambito della campagna decisa politicamente; infine, compito esclusivo del coordinamento fu quello del reperimento di finanziamento per l'organizzazione. Di fatto, e contrariamente al principio teorico deciso nell'assemblea e sopra ricordato, si tornò ad una netta distinzione tra funzioni squisitamente politiche, di pertinenza del comando, e funzioni politico-operative, di pertinenza del coordinamento

La struttura che venne ad assumere l'organizzazione comprendeva il Comando, che a Milano era composto da me, dal Villa, dal Baglioni, dal Laronga e da Stefan; successivamente vi furono delle modifiche. ... -

Struttura più alta a livello operativo furono i due gruppi di fuoco (poi unificati in uno), comandati da Stefan (cui subentrò Sirio) e da Laronga (cui subentro Franco Coda); dopo l'unificazione comandante rimase Sirio. ... -

A livello operativo inferiore erano le squadre operaie, che però non furono organizzate immediatamente, ma solo dopo i primi attentati rivendicati da Prima Linea, e cioè nel Gennaio 1977. ... -Quanto ad armamento, inizialmente le squadre non avevano un armamento proprio, ma ricevevano una dotazione di armi dal gruppo volta per volta, per le singole azioni, e poi dovevano restituirle. La prima squadra che cominciò ad avere una propria dotazione fu la mia, che tratterne le pistole ricevute per una delle prime operazioni.

Dopo l'assemblea sul Lago di Garda, costituito il comando milanese, questo prese accordí con quello di Torino; fu deciso di denominare la nuova organizzazione. "Prima Linea", dal nome del giornale clandestino che la vecchia organizzazione intendeva far pubblicare, e che non uscì mai.

Inoltre, i due comandi decisero di effettuare simultaneamente le prime azioni militari in Milano ed in Torino, che sarebbero state rivendicate entrambe con la sigla Prima Linea. Peraltro, la scelta degli obiettivi fu lasciata ai singoli comandi; ... -Verso l'aprile del 1977 in una cascina sita nei pressi di Firenze

195

fu effettuato il congresso di Prima Linea, cui parteciparono espomenti delle 3 sedi sino a quel momento inserite nell'organizzaziome a pieno titolo perchè costituenti poli operai (Milano, Torino
e Napoli), nonchè Firenze che si era avvicinata all'organizzaziome stessa, in cui entrò egualmente a pieno titolo proprio a seguito del congresso. Eravamo in tutto circa 60 persone;...Dal congresso fu sancita l'unità formale di tutte le sedi, e fu
eletta una direzione nazionale, i cui componenti furono scelti
secondo un criterio politico, e non rappresentativo di sede: essi
erano Galmozzi, Scavino, R.Rosso, Baglioni e Solimano;..."" -

Libardi parla delle azioni compiute dall'organizzazione nel 1977 e torna poi ai temi politici e in particolare alla sua attività di preparazione del giornale "Senza Tregua":

"" Quel numero di Senza Tregua, destinato alla preparazione del convegno nazionale di Bologna dell'autonomia che si tenne dal 18 al 20 settembre 1977, fu redatto quasi tutto sulla base di materiale proveniente dal carcere, e cioè da Galmozzi e Scavino; preciso comunque che si trattava di materiale di contenuto puramente ideologico, che quindi veniva lasciato passare dalla censura. Il resto del giornale fu redatto sulla base di materiale preparato da me e da k. Rosso. Questo numero del giornale, comunque, fu preparato solo da noi di Prima Linea, senza interventi di altri gruppi; infatti, ricordo che l'articolo di fondo, predisposto da me e R.Rosso, polemizzava contro in concetto di "repressione" affermato da parte del movimento con l'appello dei francesi contro appunto la repressione in Italia come fatto ingiustificato, in quanto invece noi riconoscevamo che lo Stato reagiva contro la nostra azione,per cui - invece di assumere atteggiamenti innocentisti - invitavamo ad assumere in pieno la logica di guerra che si stava affermando. Il movimento invece non recepì questo invito, ed anzi il convegno di bologna rappresentò una grande delusione e costituì, secondo me, la fine dell'autonomia come progetto politico rivoluzionario consapevole, essendo poi rimasto solo a livello di atteggiamento individuale, salve ovviamente le frange irriducibili...

196

Vi fu inoltre una riunione del comando milanese, in vista di altra del comando nazionale; presi parte alla prima riunione, insieme con R. Rosso e "Sirio", e si decise di preparare un documento sullo stato generale dell'organizzazione, nonchè sulla situazione politica in senso ampio del momento; il documento era in fase di preparazione da parte mia quando fui arrestato, per cui non fu reso pubblico, neanche nel nostro ambito.

A Bologna inoltre avevo preso contatto con qualcuno delle F.C.C. che ora non ricordo, e gli avevo lasciato il mio recapito telefonico a Milano per prendere ulteriori contatti, in vista di una riunione tra noi e loro. In effetti si ipotizzava una fusione tra le due organizzazioni, o meglio un assoribimento delle F.C.C. da parte di Prima Linea.

In effetti ebbi per telefono un appuntamento in un'abitazione sita nei pressi di p.le Loreto, che ora non posso precisare ulteriormen te; ivi mi recai, forse con R.Rosso, e vi trovai Alunni ed altri del suo gruppo che non conosco. Parlammo per alcune ore, ed io mi occupai in particolare del problema della fusione della rete operaia delle F.C.C. con la nostra, essendo il problema della fusione delle reti militari delle due organizzazioni, o dell'assorbimento dell'intera organizzazione F.C.C. da parte di Prima Linea, di competenza del comando nazionale. Alumi era molto disponibile allo accordo, che in effetti successivamente fu siglato, anche se in tempi lunghi, tanto che molte azioni furono siglate F.C.C.-Prima Linea. Tutto ciò avvenne dopo il mio arresto, ma ho equalmente appreso che, dopo la fusione, quelli di F.C.C. erano molto delusi, avendo trovato dentro Prima Linea mancanza quasi assoluta di organizzazione militare, e specialmente logistica. Ritengo che questo sia stato uno dei motivi per cui Alumni sia poi uscito nuovamente da Prima Linea, e del resto appare logico che, caduta la caratteristica di bipolarità politico-militare dell'organizzazione (che avevano tentato inutilmente di affermare come principio caratteriz zante Prima Linea), e rimasto solo l'aspetto militare, l'unica formazione clandestina che desse garanzie di efficienza e capacità militare fossero le Brigate Rosse. "" -

197

Libardi sintetizza la conclusione della sua personale vicenda politica :

"" Dopo la mia scarcerazione per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva fui inviato al soggiorno obbligato in Sicilia,
ove rimasi per 6 mesi per ritornare poi a Levico, dove avevo l'obbligo della presenza. Tale situazione di fatto, ed una profonda
autocritica maturata nel periodo della carcerazione preventiva, in
cui ebbi modo di valutare diver-samente dal passato quanto ci eravamo proposto e soprattutto quello che nel frattempo l'organizzazione era diventata con la pratica dell'omicidio quale mezzo di
lotta che io non condividevo assolutamente, nonchè lo sfaldamento
di quel movimento di base che aveva in precedenza legittimato le
azioni compiute da Prima Linea, che era apparivano quindi fini a
se stesse, determinarono il mio allontanamento non solo di fatto,
ma anche ideologico dall'organizzazione stessa. ... "" -

Conclude quindi riferendo dei suoi incontri con Donat Cattin e "Ivan" (Massimo Prandi), già usciti da Prima Linea :

"" Fu quindi con molta sorpresa che appresi da Donat Cattin che l'omicidio del dott. Alessandrini era stato deciso proprio su pressioni sue e di quelli poi con lui fuoriusciti, tra cui "Ivan" che mahifestava anch'egli il proprio consenso; Donat Cattin mi disse diche che egli materialmente aveva partecipato all'attentato: di crò non seppi altro perchè la discussione continuò sui motivi per cui avevano deciso di compiere l'attentato, che io criticavo, e THE essi mi giustificarono nel senso che dissero che avevano deciso di colpire un giudice riformista e garantista, sia perchè tra di questi si trovano solitamente quelli più efficienti, sia perchè essi sono i più pericolosi per il movimento rivoluzionario - sempre secondo "Ivan" e "Alberto" - in quanto costituiscono un cuscinetto tra le istanze più avanzate e le spinte repressive dello Stato e si pongono in funzione di mediazione politica; ciò potrebbe invogliare molti di quelli dell'organizzazione armata disponibili a deporre le armi a disertare, più che una rigida contrappo-

198

sizione di lotta militare dello Stato alla lotta armata insurrezionale. "" -

Infine, Libardi, interrogato dal giudice istruttore sugli scopi dell'organizzazione armata di cui aveva già spiegato le vicende, ha così risposto:

"" La finalità dell'organizzazione Prima Linea, detta in estrema sintesi, è quella della rivoluzione che si attua attraverso la guerra civile, che noi all'epoca consideravamo come già strisciante. L'organizzazione armata precedente Prima Linea aveva pure come sua finalità la rivoluzione, che considerava però come una sorta di processo che si sarebbe sviluppato naturalmente, e per favorire il quale bastava esaltare i momenti di conflittualità esistenti, mediante l'intervento di azioni armate nelle situazioni di lotta.

Infatti tutte le azioni di questa organizzazione sono a ridosso di momenti di conflittualità sociale e non hanno carattere "strategi-co", come le azioni delle organizzazioni combattenti, quali saranno poi alcune azioni di P.L., quali ad esempio gli omicidi dei giudici.

occorre ancora precisare che fino all'epoca dell'omicidio Moro e della fallita fusione con le F.C.C., Prima Linea mantenne il carattere proprio dell'organizzazione precedente, quanto meno a livello operativo, nel senso che colloca tutti i suoi interventi politico-militari nell'ambito di situazioni di lotta esistenti. Allora lo scopo dell'organizzazione, che rifiutava l'ottica giacobina della tradizione leninista, e si muoveva piuttosto in una linea teorica di rivoluzione sociale propria della tradizione spontaneista del movimento operaio, era quello di costruire un nucleo di quadri capaci di favorire il processo destinato a creare una spaccatura verticale nel paese e quindi a provocare il dispiegarsi della guerra civile, attraverso un duplice laworo. Da una parte creare le condizioni politiche dell'armamento di massa esasperando le situazioni di conflitto e d'altra parte sostituirsi all'iniziativa spontanea del movimento operaio riguardo agli obiettivi che

199

questo non era in grado di cogliere. Dopo il 1978 è viceversa l'ottica del partito combattente che prevale in P.L. fino ad assimilarla nella struttura ad organismi tipo B.R., trasformazione alla quale peraltro era inadeguata.

Le finalità dell'organizzazione erano proprie sia di P.L. sia della rete combattente costituita dalle squadre.

Ad integrazione e conferma delle dichiarazioni suestese, si vedano, oltre alle già ricordate dichiarazioni di Barbieri, Donat Cattin, fra i molti altri, i seguenti documenti di P.L. sequestrati in via Lorenteggio:

- lo statuto dell'organizzazione (cart.8, vol.3, reperto NR A/68);
- il documento in 12 fogli dattiloscritti preparatorio della prima conferenza di organizzazione di P.L., datato marzo 1977 (cart.5, vol.1, reperto NR A/62-C);
- il documento di 7 facciate dattiloscritte intitolato "bozza di analisi per la discussione sulla esperienza delle S.A.P. Torino Dic/Gen. 1979" (cart.8, vol.3, reperto A/62 e cart.6, vol.3, reperto I/97).

Si trae, con sufficiente certezza, da tutto quanto sopra accemuato, conferma dell'esattezza dell'impostazione dell'accusa quanto all'unicità dell'organizzazione armata in questione, sia sotto il profilo temporale della sua continuità dalla fine del 1974 al 1980, sia sotto il profilo della riconducibilità della attività delle "squadre" alla banda armata stessa.

Restano altresì pienamente confermate la finalità di cui a-gli artt. 254 e 286 c.p. e, si può ora aggiungere, la finalità di cui all'art. 280 c.p.. Infatti, se lo scopo di compiere attentati alla vita e all'incolumità delle persone non è certo fra gli scopi originari della banda, a partire dal "salto di qualità" indotto dall'omicidio Moro, la pratica omicidiaria come dato "strategico", per usare l'espressione di Libardi, viene progressivamente acquisita:

200

l'11 ottobre 1978 viene compiuto e rivendicato da P.L. l'omicidio di Alfredo Paolella a Napoli, il 29 gennaio 1979 l'omicidio di Emilio Alessandrini a Milano, quindi a Torino l'omicidio di Carmine Civitate, a Monza l'omicidio di Paolo Paoletti e, ancora a Milano, gli omicidi di William Waccher e di Guido Galli.

Sicchè, da quando, con l'entrata in vigore del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 diviene configurabile quale reato-fine della banda armata il delitto di cui all'art. 280 c.p., tale delitto è già ampiamente configurabile come scopo proprio della banda armata "Prima Linea".

A conclusioni opposte si deve giungere per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 253 c.p. (distruzione o sabotaggio di opere militari) esulando dagli obbiettivi di "Prima Linea" ogni prospettiva di colpire le opere adibite all'attività di difesa militare dello Stato. E' certo da un lato che il gravissimo delitto di cui all'art. 253 c.p. (che fra l'altro prevede come aggravante la commissione nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e la compromissione della preparazione bellica dello Stato) tutela quale bene giuridico esclusivo la difesa e la sicurezza militare dello Stato, ed è proprio sotto questo profilo che fuoriesce totalmente dai pur -- bellicosi obbiettivi di P.L. - Questa infatti non si è mai proposta, nè ha mai attuato, attacchi contro gli apprestamenti militari dell'esercito, della marina o dell'aviazione. La richiesta del P.M., di qualificare a norma dell'art. 253 c.p. gli attentati alle caserme dei carabinieri non sembra fondata, poiche appare del tutto certo che questi edifici (sovente in costruzione, con i contributi di associazioni private di commercianti o industriali della zona) vengono colpiti esclusivamente perchè adibiti all'Arma dei Carabinieri vista non già come arma dell'esercito, ma nella sua funzione di tutela dello

 $V \succeq f +$

201

ordine pubblico e di polizia giudiziaria e infatti, analogamente, vengono colpite le sedi dei Vigili Urbani, così come altre organizzazioni eversive colpiranno beni della Polizia.

Basti ricordare che nello stesso giorno, e rivendicando congiuntamente i due fatti, Prima Linea attaccherà la caserma in costruzione dei Carabinieri di Abbiategrasso e il Comando dei Vigili Urbani della zona Vigentina a Milano (cfr. cap.III § 42 e 43).

D'altronde, è proprio questa caratteristica di attentato all'ordine pubblico che consentirà, nei casi più gravi, la qualificazione del fatto ex art. 419 c.p. -

Dunque, quanto meno sotto il profilo del dolo, nè i danneggiamenti delle caserme dei carabinieri appaiono qualificabili ai sensi dell'art. 253 c.p., nè il delitto ivi preveduto
costituisce uno dei fini della banda armata "Prima Linea".

In conclusione, il capo di imputazione sub n.1 e 1 bis va modificato eliminando la menzione degli artt. 253 per quanto ora detto e 272 c.p. per quanto esposto nel paragrafo precedente

A proposito del quale si può ora giungere alla conclusione pratica, in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 309 c.p., agli aderenti a rrima Linea, nel senso che essa sarà applicabile ove sia dimostrato avvenuto un vero e proprio recesso dalla banda armata in data anteriore alle/12/1979, e cloè prima dell'entrata in vigore dell'art.280 c.p., che consente di assumere come finalità raggiunta dalla banda armata Prima linea l'attentato all'incolumità delle persone.

202

9.5 - LA BANDA ARMATA CO.CO.RI.-METROPOLI

Come si è accennato, è questa una sigla di comodo per designare un'organizzazione armata clandestina con finalità eversive, priva di una propria denominazione, che costituì il livello illegale dei "Comitati Comunisti Rivoluzionari" e poi del cosiddetto "progetto Metropoli" dal nome della rivista che ne esprimeva l'orientamento politico-ideologico.

A differenza che per la banda armata esaminata nel paragrafo precedente, non vi sono per questa pronunce giurisdizionali
già acquisite e sufficientemente ampie, tali che ad esse si possa rinviare ai fini della ricostruzione storica e della qualificazione giuridica della struttura associativa.

Non solo, ma neppure vi sono, per quanto concerne l'area milanese, quelle molteplici dichiarazioni provenienti dall'interno stesso dell'organizzazione così puntuali e concordanti da poterne richiamare una qualsiasi per ottenere una ricostruzione dei fatti chiara e affidabile.

Infine, si tratta di un'organizzazione che non è pubblicamente nota come altri gruppi armati, proprio perchè ha rifiutato di darsi una denominazione con la quale rivendicare le azioni illegali compiute, seguendo in ciò il modello della organizzazione "pre-Prima Linea" di cui al paragrafo precedente, dalla quale provengono molti dei suoi dirigenti e militanti operanti nell'area milanese.

Ciononostante, l'insieme ormai assai vasto degli elementi di prova raccolti consente di ritenere provate l'esistenza e le caratteristiche di questa associazione eversiva armata così come contestate nel capo di imputazione sub n.103, elementi in gran parte già dettagliatamente citati nel mandato di cattura n_1 ,921/80-F/103-125 del14 settembre 1981 e che consistono nelle

— 203 —

203

dichiarazioni (in ordine alfabetico) di Azzaroni, Barbieri, barbone, Cianfanelli, De Luca, De Rosa, Donat Cattin, Granata, Laus, Lombino, Martinelli, Mazzola, Morandini, Pasini Gatti, Sandalo, Squadrani, Viscardi e altri, che trovano riscontri, quanto alle caratteristiche e alle finalità dell'organizzazione. in documenti quali l'intervista dal titolo " parla un terrorista " pubblicata sulla rivista Panorama nel giugno 1978 (cart.30 vol.2), nelle pubblicazioni "Potere operaio per il comunismo" e "Pre-print" (cart.47, voll.3-5) e nei documenti dal titolo "documento esterno CO.CO.kI.", sequestrato nel febbraio 1980 a Parma in occasione dell'arresto di Costa, Palmero e altri (cart.11, vol. y, reperto 21/a), e "per l'organizzazione", sequestrato sia a Del Giudice (cart. 2, vol. 4, fasc. 2, rep. 11), sia nella base di Prima Linea in via Lorenteggio in una cartella recaute la dicitura "documenti non nostri" (cart. 6, vol. 4, reperto R/100), nel documenti sequestrati a Lombino (cart. 31, vol. 1) e a Balducchi (cart. 49, vol. 10, fasc. 3); infine, quanto alla disponibilità di armi, nei rinvenimenti di armi da guerra di provenienza medio-orientale (cart. 29, vol. 1) e nelle prove dei viaggi compiuti per l'importazione delle armi stesse (cart. 29, Vol. 4, fasc. 2).

Si è già visto nel precedente paragrafo come Massimo Libardi, nel parlare dell'estromissione di Del Giudice e del suo gruppo, dalla banda armata ivi esaminata, accennò alla costituzione, nel febbraio 1977 ad opera di Scalzone e Del Giudice, dei Comitati Comunisti Rivoluzionari, da lui vista peraltro come organizzazione legale.

Tuttavia, già nel corso del 1960, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Sandalo (pagg.21,23,78,132,146,147,233-235 inter.
G.I. Torino), Barbieri (pagg.9,10 inter.14/10/80; pagg. 11,12 e
segg. inter. 22/12/80) e Mazzola (pagg.18,19,29,30,35 inter. 1718/12/80) si erano avute concordanti notizie circa l'esistenza
di una organizzazione armata illegale (coincidente, secondo Sandalo, con i CO.CO.KI.), con finalità eversive, formata da fuo-

204

riusciti dalla "vecchia organizzazione", i cui dirigenti politici erano Del Giudice e Scalzone, e fra i cui capi militari vi era "Thomas" (nome di battaglia) cioè Maurizio Costa, poi rientrato con Piergiorgio Palmero e altri del gruppo di Vimercate in Prima Linea (circostanza confermata anche dalla Bertani – cfr. pag.8 inter. 24/6/80); organizzazione armata radicata in Brianza e nel Veneto, alla quale appartenevano "Ilario" (che per primo Libardi e poi molti altri identificheranno per Andrea Morelli) "Ernesto", cioè Gianfranco Gottifredi, "Armando" (solo successivamente identificato per Maurizio Folini), Ernesto Balducchi e Bruno Pastori. A questa organizzazione, dedita a rapine per l'accumulo di mezzi materiali, venivano attribuiti fra l'altro anche il ferimento di un medico di Seveso, di un dirigente della Breda e di un dirigente di banca in Veneto.

Ma soprattutto questa organizzazione, precisava Mazzola, aveva accumulato armi sofisticate provenienti dal Medio Oriente, come mitra Kalaschnicov e bombe, che venivano prestate ad altre organizzazioni armate: la stessa Prima Linea aveva avuto in prestito il mitra Kala-AK 47 usato a Torino in via Millio in occasione dell'agguato alla volante e della morte dello studente Jurilli (si tratta del fatto verificatosi a Torino il 9 marzo 1979 nel corso del quale fra l'altro Laronga fu accidentalmente ferito da Silveria kusso – e tuttora reca i postumi di tale ferita – e fu abbandonato prima della fuga un mitra Kalaschnicov, rivenuto e sequestrato dalla Polizia).

Di questo traffico di armi avevano accennato anche Fabrizio Giai e Sandalo.

Mel frattempo, da Barbone, Laus, Morandini e Pasini Gatti si era appreso che questi erano entrati in contatto a Milano con il cosiddetto gruppo di "Metropoli", ne avevano ayuto in prestito delle armi fra cui un mitra Kalaschnicov, loro consegnate materialmente da Claudio Minervino, e avevano a loro volta consegnato in due riprese la somma di £.10.000.000.=pro-

2115

vento di rapine in banca da loro compiute, per partecipare all'acquisto di un grosso quantitativo di armi provenienti dal Medio Oriente.

In particolare, Barbone riferiva come segue sugli accennati rapporti:

"" Subito dopo l'estate del 1979, dopo la caduta delle basi dei . P.A.C., iniziai ad interessarmi alla rivista Pre-Print, del cui primo numero avevo letto gli articoli che mi erano piaciuti. Diciamo, più correttamente, che ero interessato a sapere di più della rivista soprattutto alla luce dell'articolo che vi era apparso di Oreste Scalzone sulla unidimensionalità combattente delle micro-frazioni organizzate. Era un articolo che mi sembrava un vero e proprio programma di una possibile organizzazione rivoluzionaria, che alludesse ad una modificazione dell'attuale panorama della lotta armata in Italia. kicordo che in questo articolo vi era una prima parte in cui veniva criticato, appunto, l'attuale stato sia dei gruppi armati sia dell'autonomia; nella seconda parte, invece, con la formula "autonomia possibile" si apriva il discorso su quella che, secondo Scalzone, poteva e doveva essere la struttura di una possibile organizzazione, nella quale convivessero vari livelli, tra cui quello sociale delle lotte dispiegate pubbliche, e quello illegale fino al massimo livello, finalizzato alla destrutturazione dello Stato. ... Da De Feo appresi inizialmente della critica che quelli del suo gruppo muovevano alla pratica posta in essere da B.k. e P.L. ...

gruppo muovevano alla pratica posta in essere da B.k. e P.L. ... Proprio Metropoli, secondo quanto seppi da De Feo e poi anche da altri che indicherò, costituiva il "livello legale" dell'organizzazione.

Il livello "illegale", invece, era costituito da gruppi di persone che si proponevano di realizzare una serie di azioni armate, "incruente" quali rapine per autofinanziamento o iniziative verso il carcerario inquadrabili in un progetto di liberazione dei detenuti da portare avanti. ...

De Feo e gli altri che conobbi mi svelarono che gestivano diretta-

206

mente un traffico di armi. ...

Nel corso di questi rapporti con De Feo partecipai su suo invito, ad una riunione...che si fece in un Centro Evangelico... La sala di questo Centro era stata affittata per l'occasione personalmente dal De Feo. ...

Alla riunione partecipammo io e Laus per il nostro gruppo e, per quello di Metropoli erano invece presenti il De Feo, Claudio Minervino, un amico biondo di De Feo che si autoproclamava responsabile militare della rete illegale della Organizzazione (questo biondo era alto come me che sono alto 1.75, era sui 30 anni, corporatura normale, capelli di lunghezza normale, parlava con fare vissuto e con la bocca leggermente storta ed è un personaggio sicuramente molto noto a Milano perchè era stato con Scalzone tra i leader di Senza Tregua finchè lui e Scalzone stesso non ne uscirono) (nota del G.I.: Barbone poi, il 19/5/1981, ha riconosciuto il "biondo" in Andrea Morelli; gli altri due personaggi di cui parla il Barbone come presenti alla stessa riunione, invece, non sono ancora stati identificati)...

Queste cinque persone, come loro mi dissero, costituivano il Nucleo di coordinamento di quell'organizzazione, facente capo a Metropoli, nell'area milanese....

Sin dalla riunione nel Centro Evangelico nel dicembre 1979, si parlò esplicitamente di rapine a scopo di finanziamento; a tal proposito preciso che le spese fisse cui il gruppo del De Feo doveva far fronte erano quelle della rivista e quelle relative a soldi mandati in carcere ai detenuti. Al Laus fu detto già in quella sede di iniziare a pensare ad una rapina, il cui provento sarebbe andato in parte al gruppo Metropoli. ... Al termine di quella riunione il gruppo di Metropoli si dichiarò disposto a prestarci un mitra AK/47 Kalaschnicov, una pistola cal. 9 ed un revolver 38 ... Minervino aveva con sè una borsa che mi affidò in cui erano contenute proprio le tre armi che mi erano state promesse. ...

C'è da descrivere adesso una serie di rapine commesse in parte

207

con le armi avute da Metropoli, o forse anche tutte commesse con quelle armi ... Per il prestito del Kala e delle altre due armi corte, quelli di Metropoli non pretesero nè ottennero nulla da noi perchè il passaggio temporaneo di quelle armi in nostro possesso avvenne,da un lato, con la forma vera e propria del prestito, e, dall'altro, con il fine da parte loro di creare un rapporto stretto di fiducia con noi in vista di una nostra possibile confluenza nel loro gruppo. A proposito del Kala AK/47, Minervino era solito vantarsi in giro che aveva un'arma simile a quella che le B.R. avevano usato a Roma in Piazza Nicosia. ... Le discussioni con De Feo vertevano ovviamente soprattutto sul progetto di Metropoli quale da me sommariamente indicato. 10 ed il Laus gli facevamo presente che ci sembrava eccessivo il prezzo pagato da Metropoli per quel progetto, riferendoci ai numerosi arresti operati nell'ambito della redazione della rivista, dacchè l'A.C. aveva individuato questa quale organo del "partito armato". Intendevamo riferirci agli arresti di Virno, Castellano, Scalzone, Maesano, Piperno e Pace. La risposta del De Feo fu che in effetti il prezzo era stato alto, ma che quello era il momento storico per tentare di realizzare, comunque, il loro progetto. Non ricordo particolari accemi ai nomi delle persone che ho fatto, e che il De Feo genericamente indicava come "i redattori arrestati". kiferendosi a loro, comunque, De Feo li indicava come vecchi compagni che erano stati tra i promotori del progetto Metropoli. Con De Feo, ovviamente, commentavamo i fatti del giorno e particolarmente interessante fu per me il discorso che egli mi fece sulla spaccatura della colonna romana delle B.R., con fuoriuscita conseguente da questa del Morucci.... De Feo mi disse che "loro" di Metropoli si erano attivati come intermediari tra Morucci ed il gruppo a lui facente capo da un lato e le B.R. dall'altro. Mi raccontò in particolare di un episodio svoltosi in un bar romano nel quale si erano incontrati uno di Metropoli ed uno delle B.R., dei quali entrambi non mi furono fatti i nomi. Le B.R. volevano attraverso Metropoli, che appunto si stava attivando in

208

posizione di gruppo intermediario, la restituzione delle armi che Morucci, scorrettamente, aveva portato con sè uscendosene dalle B.R....

Tra l'altro, quello era il periodo in cui contemporaneamente, a detta di Pablo, Claudio Minervino andava teorizzando in Milano, anche lui, la svolta verso una lotta armata incruenta. ...

Minervino, il De Feo e gli altri di Metropoli da me conosciuti, costituivano, evidentemente, solo l'appendice milanese (e probabilmente non la esaurivano) di un più vasto progetto di cui gli stessi, come ho detto, mi avevano parlato, e che era portato avanti, ed era stato promosso, da persone importanti quali appunto i redattori arrestati nell'inchiesta romana. "" -

Ancora, nel corso dell'istruttoria condotta a Bergamo, Sergio Martinelli (pag.6 inter.17/5/80 P.M. Bergamo) dichiarava che i gruppi armati bergamaschi che facevano riferimento al progetto Metropoli erano collegati ai CO.CO.RI. di Scalzone e Del Giudice.

Sulla scorta di tutti questi elementi, alla fine del 1980 il P.M. era in grado di delineare le caratteristiche dell'organizzazione armata in esame secondo la formulazione poi sinteticamente riprodotta nel capo di imputazione. A questo punto, nel corso del 1981, si ottenevano importanti elementi di prova, che convalidano pienamente l'ipotesi di accusa.

Infatti, negli interrogatori del 9 e 14 gennaio 1981, davanti al giudice istruttore di Bergamo e al P.M. di Milano, Maurizio Lombino, che ha fatto parte di questa organizzazione, ne ha riferito (pur rifiutandosi di parlare più dettagliatamente di persone e fatti specifici) nei seguenti termini:

Tutti gli elementi di cui dirò, ovviamente, li ho conosciuti di fatto con la mia partecipazione a questa struttura, partecipazione che può considerarsi formalizzata nel 1978; si tratta di elementi acquisiti gradualmente, nel corso di discussioni, sicchè mi fu in qualche modo illustrata anche la origine di questa struttura. Ovviamente molto ha contribuito alla-mia conoscenza anche

2119

la lettura dei documenti politici da questa struttura prodotti, documenti che possedevo, anche in manoscritti e che mi furono sequestrati indirettamente dall'A.G. di Bergamo in quanto trovati in possesso di Pezzoni G.Battista, cui li avevo consegnati. Dando per scontato il discorso sui miei percorsi politici fino alla fine del 1977, quali li ho già descritti in precedenti interrogatori anche al'P.M. di Milano, devo dire che verso la fine del 1977, essendo interessato al discorso che portavano avanti i CO.CO.RI., dopo aver tentato inutilmente di prendere contatto diretto con Scalzone, riuscii invece a prendere contatto con vari quadri operai, pure dei CO.CO.RI., che ebbi modo di conoscere in varie assemblee presso la facoltà di architettura a Milano.

Non intendo indicare i nomi di questi operai, ma comunque, attraverso loro, entrai in un dibattito che si protrasse, come una sorta di gestazione, per circa dieci mesi, dopo i quati fui di fatto introdotto in un Coordinamento più ristretto, che può definirsi, nei termini che ora preciserò, il primo gradino della scala differenziata di cui era costituita quella organizzazione di cui entrai a far parte.

Era una organizzazione di tipo particolare che, per esempio, non si dava alcuna sigla, perseguendo anzi l'anonimato nella azione. Mon posso essere preciso sulla genesi dal 1976 alla fine del 1977 di questa organizzazione che però certamente, a quel che seppi, traeva origine dalla spaccatura che c'era stata nella area di "Senza Tregua", poco prima della fine del 1976, e, quindi, della nascita ufficiale di "Prima Linea"; non posso precisare però il ruolo operativo eventuale di Scalzone, Del Giudice, Piperno ed altre persone nella nascita della struttura di cui parlo. Non posso precisarlo perchè non ne sono a conoscenza.

E' certo però che da allora in poi il progetto politico di questa organizzazione si articolò come progetto di creazione di una "terza forza" che avrebbe dovuto affermarsi in contrapposizione non solo alla concezione rigidamente partitica delle B.K., ma anche rispetto al macroterrorismo di Prima Linea. La Linea di tendenza

210

della organizzazione fu quella di intrecciare componenti varie e istanze, delle più diverse origini e motivazioni, presenti nel movimento.

Componenti che non facevano solo riferimento a singole realtà di fabbrica o territorio, ma anche a lotte diffuse, come quella per la casa, contro il lavoro nero, contro lo spaccio degli stupefacenti etc.. Tutte queste componenti secondo il progetto della organizzazione andavano quindi aggregate, centralizzate ma non necessariamente unificate: si voleva rompere infatti con il progetto di partito, tanto che il termine che si usava era quello di federalizzazione, intesa in senso politico-militare come coordinamento stretto e strategicamente finalizzato all'attacco contro le strutture statuali e i meccanismi di potere.

Concretamente questa organizzazione, pur negandosi come modello di partito, si articolava in una serie di cellule-organismi di massa, che, come ho detto, erano ancorati alle istanze più variegate della soggettività sociale; da queste cellule venivano espressi, su scelte selezionanti dei livelli superiori, i compagni più preparati politicamente e disponibili militarmente, che venivano inseriti nei Coordinamenti di cui ho parlato. Questi coordinamenti, a loro volta erano strutturati in maniera piramidale, nel senso che vi erano coordinamenti provinciali, sopra questi vi erano quelli regionali. I coordinamenti regionali dovevano esprimere alcuni compagni ancor più selezionati, che dovevano costituire la vera e propria espressione militare della organizzazione, che aveva la denominazione di Nucleo. I responsabili dei vari Nuclei erano a loro volta collegati con il centro politico militare della organizzazione che si trovava a Roma, e che costituiva quindi, il coordinamento nazionale della struttura. ... Aggiungo anche che nella evoluzione di questa organizzazione si sono certamente registrate la nascita e la scomparsa di varie sigle di volta in volta utilizzate. In particolare, dopo il 1977 scomparvero le Unità Comuniste Combattenti (U.C.C.), certamente legate alla organizzazione.

211

In particolare con la scomparsa delle U.C.C. fu verificata la inutilità di creare una nuova struttura formale militare, quando vi
era la possibilità da un lato di utilizzare strutture già esistenti come B.R. e P.L. sia pure con i loro errori, attraverso incentivi ed infiltrazioni di cui dirò, e dall'altro di disciogliersi
in strutture anonime. Preciso che il termine "infiltrazione" sopra usato va inteso come tentativo e possibilità di svolgere un
ruolo in queste organizzazioni, così da incanalarle verso i propri
fini strategici.

quanto alla vita della struttura di cui sto parlando, confermo quello che mi è stato contestato, e, cioè, che non mi risulta che l'organizzazione abbia commesso omicidi o fatti eclatanti (al di là di due ferimenti di cui parlerò) mentre invece mi risulta che abbia voluto perseguire un accumulo di mezzi materiali, il che le ha consentito di non essere duramente colpita dalle inchieste giudiziarie come altre organizzazioni. Confermo che vi erano stretti legami con il Veneto e con la Brianza, e che ho sentito dire più volte nel nostro ambito che la organizzazione, non so attraverso quali persone, era responsabile dei ferimenti del medico di Seveso e del dirigente di banca Riondato di Padova. ...

E' sicuramente vero che la organizzazione aveva larga disponibilità di armi sofisticate, quali mitra Kalaschnicov, FAL di produzione belga, bazooka, bombe a mano sovietiche, etc. - Io personalmente, verso il febbraio 1979, fui incaricato da una persona che non intendo nominare, appartenente ad un giro di persone legate a Maurizio Costa, di custodire per qualche tempo due mitra Kala ed un bazooka cinese nonchè cinque granate anticarro ed un FAL belga con tromboncino per le granate.

Termi questo materiale in casa e lo restituii dopo circa tre mesi alla stessa persona che me lo aveva dato. ...

Quello che mi sorprese circa queste armi fu che i due Kala erano nuovi di zecca e con i numeri di matricola. ... Quanto al collegamento che mi è stato contestato tra la organizzazione e la rivista"Metropoli", confermo, nei termini che preciserò, la esistenza

212

di questo collegamento che è databile all'epoca in cui la rivista era in preparazione. Per altro non posso essere preciso sui termini del rapporto tra l'organizzazione e "Metropoli"; non posso affermare, cioè, per mancanza di conoscenze precise in proposito, se i redattori fossero membri o vertici dell'organizzazione. Io, infatti, non ho mai avuto contatti con il centro politico romano della organizzazione. ...

Infatti i Nuclei regionali erano di fatto strutture autosufficienti, sicchè non erano diretti militarmente da Roma dove, quindi, si può dire che ci fosse il "centro politico" e non il "centro organizzativo" ... Alle riunioni del coordinamento, in una occasione, parteciparono anche persone del Veneto, che io non conosco... Tornando a Metropoli, non posso dire come mi si chiede, se la rivista fosse o meno finanziata con denaro provento di rapine; anzi, sarei portato ad escludere la cosa, in quanto sapevo di finanziamenti della rivista stessa attraverso canali legali ed istituzionali, che non so meglio precisare, almeno a partire dalla trasformazione della rivista in "Centro Studi Economico-sociali" o sigla analoga, che certamente compare adesso come gruppo editoriale di "Pre print".

Certamente la linea di Metropoli, comunque, costituiva la linea ideologica dell'organizzazione, con particolare riferimento ad un articolo che fu pubblicato sul numero zero "Pre print", dal titolo "L'autonomia possibile".

Circa l'appartenenza di Morucci e Faranda alla organizzazione, a partire dalla loro uscita dalle B.R., non posso confermarla nè smentirla, in quanto nulla di preciso so sui due. Posso però affermare che sapevo di stretti rapporti esistenti a Roma tra persone della organizzazione, anzi tra persone di gruppi "militari" federalmente collegati alla organizzazione, e persone che erano fuoriuscite dalle B.R. per divergenze politiche. ... Circa il rapporto di cui mi si chiede tra persone come Del Giudice, Scalzone e Piperno con la organizzazione, dichiaro che non intendo rispondere su Del Giudice. Di Piperno e Scalzone, invece, posso dire che

213

costituirono i poli di un dibattito interno alla organizzazione, e ciò, ovviamente finchè non furono arrestati. Sintetizzando le loro posizioni, Piperno spingeva per una militarizzazione indifferenziata e quantitativa dei quadri della organizzazione; anzi del "movimento". ... Mentre Scalzone, ad un certo punto, mise in discussione la variabile combattente militare della organizzazione, tentando di ricondurre la attività in un ambito più genericamente legale. Mi risulta che la redazione di "metropoli", a seguito di questo dibattito, rimase in mano alla linea scalzoniana. Sintetizzando, posso affermare in generale che nella organizzazione si era riprodotta, in via progettuale, una duplicità di intervento che già aveva caratterizzato l'attività di altre organizzazioni: da un lato il livello militare, compartimentato e "federalizzato" facente capo alla struttura dei "Coordinamenti", e dall'altro il livello pubblico e legale costituito dalla rivista "Metropoli". ... To personalmente, allorchè fui immesso in un coordinamento che comprendeva persone di Milano, tra cui anche operai della Telettra, Carlo Erba ed Unidal...ebbi la possibilità di verificare che l'organizzazione, attraverso i gruppi militari paralleli godeva a mio avviso, di larghi mezzi finanziari che non potevano essere provento solo di reati quali rapine etc., ma che, secondo me potevano provenire da canali di finanziamento esterni che non sono in grado di precisare. Per esempio, ricordo che una volta mi si era presentata l'occasione di acquistare attraverso la malavita milanese uno stok di armi al prezzo di quaranta milioni. Orbene da persona appartenente ad un gruppo militare parallelo ricevetti l'autorizzazione a trattare poiche, mi si disse, il denaro era subito disponibile. La trattativa non ebbe buon fine, perchè la malavita privilegiò i suoi usuali canali di smercio delle armi. ... "" -

Lombino si rifiuta di rispondere a domande su Del Giudice, Gardi e Balducchi e prosegue :

"" Posso invece indicare una persona che era responsabile del

214

coordinamento dei gruppi militari che facevano riferimento alle posizioni della organizzazione: era un "romano" che viveva clandestinamente a Milano. ... Questa persona, il giorno prima del rinvenimento del cadavere dell'On. Moro, mi disse che per Moro era finita: il contesto del discorso lasciava trasparire che non si trattava di una valutazione, ma riferiva invece una notizia certa proveniente dall'interno delle B.R. . Ho supposto, pertanto, che questa persona avesse rapporti con la colonna romana delle B.R. . questa supposizione mi fu poi confermata da una circostanza che appresi: alcune armi del tipo sofisticato che ho gia citato finirono a Roma, pochi giorni prima dell'assalto delle B.R. a prazza nicosia, episodio nel quale, come si lesse dalla stampa, era stato utilizzato un mitra Kala. ... Come ho già detto, il mio interesse politico era esclusivamente rivolto verso possibilità nel territorio di Bergamo.

Pero andava maturando in me un processo di autocritica circa il mio rapporto con la organizzazione e la struttura dei Coordinamenti; ... Constatavo, cioè, che alcune forze all'interno dell'organizzazione avevano mascherato sotto falsi principi di spontaneismo un rigido programma di partito, sicchè ci si trovava cooptati in una struttura piramidale al punto tale da non capire più a quale livello ci si trovava. Personalmente aspiravo a lavorare politicamente all'interno della rivista "Metropoli", ma non mi fu data mai la possibilità di farlo. ...

A quel punto, quindi, accettai un'offerta che mi venne direttamente da Maurizio Costa. Costui era di fatto uscito dalla organizzazione, per divergenze politiche, ed aveva costituito un gruppo di dieci-dodici persone, che ambiva a raggrupparne in totale una sessantina. Il Costa mi propose di entrare a far parte di questo gruppo verso l'aprile-maggio 1979, gruppo che nasceva con finalità tattiche particolari: quelle di tenere le fila dei collegamenti con Prima Linea al fine di cercare di orientarne in qualche modo le attività.

215

Ulteriori conferme dell'appartenenza di Del Giudice e Costa a questa organizzazione, della consegna di armi da guerra a Lombino da parte di Costa si hanno dalle dichiarazioni di Viscardi (pag. 2 inter. 28/1/81, pag. 8 inter. 27/2/81 al G.I. di Milano, inter. 18/3/81 al G.I. di Bergamo).

Di maggior rilievo le notizie fornito negli esami testimoniali e negli interrogatori del marzo 1981 da Alfredo Azzaroni e Anna Maria Granata che, in rapporti personali con Oreste Scalzone e Maurizio Folini, riferiscono sul traffico di armi con il Medio Oriente svolto da quest'ultimo, sul quale le indagini di polizia giudiziaria forniranno, come si è detto, significativi riscontri. Vale la pena di ricordare che, fra l'altro, la Granata ha riferito il seguente episodio: "" quando rivedemmo Folini, in Italia, a Milano, dopo la morte di Barbara Azzaroni. e dopo che si era già verificato l'episodio della morte dello studente Jurilli, a Torino, in occasione di un agguato ad una volante della polizia, chiedemmo a Folini stesso se il mitra "Kalaschnicov", abbandonato in quella occasione dagli autori del fatto, facesse parte delle armi da lui importate. Preciso che il particolare del tipo del mitra rinvenuto era stato pubblicato sui giornali. Dunque, Folini ci rispose affermativamente precisando, però, che non era stato lui a darlo a quelli di Prima Linea ma un suo amico che era entrato in Prima Linea portando con sè quel mitra.

Inoltre, Azzaroni e Granata hanno riferito sull'attività svolta a Milano per "Metropoli" da Domenico De Feo e Claudio Minervino.

Ancora, nell'aprile 1981, Marco Donat Cattin, nei suoi interrogatori al giudice istruttore di Torino (pagg. 149, 150 verbale 9/4/81) e di Milano (pagg. 2/6 verbale 16/4/81) ribadiva la nascita dei CO.CO.RI. dalla scissione dell'organizzazione pre-Prima Linea e dichiarava:

"" Delle vicende successive dell'Organizzazione dei "CO.CO.Rl."

2.16

io ho appreso notizie da svariatissime fonti, in particolare perchè a Milano, soprattutto nel '77, vennero mantenuti molti rappor ti tra P.L. e quest'area, come tra tutte le organizzazioni allora esistenti nell'area milanese, eccetto le Brigate Rosse. Successivamente ho avuto notizie, in particolare per ciò che riguarda la struttura dei "CO.CO.RI." e la sua successiva divisione, da "Thomas" (cioè Maurizio Costa), allorchè ebbi rapporti con lui nel momento in cui, nel '79, egli chiese di entrare in Prima Linea. Ho così appreso che, dopo il convegno di Salò, formarono i "CO. CO.RI." Scalzone, Del Giudice, il collettivo della Carlo Erba di cui faceva parte tale "Gigetto".... Continuando nella elencazione delle persone o dei gruppi che formarono i "CU.CO.RT.", ricordo ancora il gruppo della Telettra , di cui io conosco "Thomas" ed "Il Sergente" che riconosco nella foto... di Palmero Piergiorgio, alcune persone facenti già parte della struttura militare della vecchia organizzazione, tra cui persone note con i nomi di battaglia "Ernesto" ed "Ilario", nonchè un certo Ernesto della Breda....-

Quanto alla struttura dei CO.CO.RI. era nota la esistenza di una struttura illegale a cui, per le forme di intervento, modalità di rivendicazione (sempre con sigle varie) e per le notizie che erano pacifiche nell'ambiente della lotta armata milanese, vanno attribuiti vari episodi: il ferimento del medico di Seveso, il ferimento di un dirigente della Fiat Om, i ferimenti di due dirigenti
di banca, Riondato e Pilla, nel Veneto... Ma, soprattutto, questa struttura illegale ha compiuto numerosissime rapine con le
quali i veneti ed i milanesi sostenevano tutta la struttura nazionale.... "" –

Riferisce quindi di due rapine, che sono state esattamente individuate, anche perchè citate da numerose altre fonti. -

"" A quanto ho appreso dal Costa, la struttura dei CO.CO.kI. ricalcava un pò il modello della vecchia Organizzazione. Prevedeva
cioè, l'intervento dell'Organizzazione in situazioni di lotta varie ove esistevano o venivano creati Comitati o Collettivi, nello

717

ambito dei quali esisteva un nucleo di compagni più strettamente legati all'Organizzazione, che cercavano di stringere rapporti non solo politici, ma anche "militari" nell'ambito del gruppo più vasto...- I militanti erano tutti, o almeno prevalentemente, inseriti nelle situazioni di cui ho detto e tenevano collegamenti tra loro, costituendo un gruppo fondamentale che compiva anche la maggior parte delle azioni militari. Vi era poi un Coordinamento nazionale di cui facevano parte sicuramente Scalzone, Del Giudice e altri da me non conosciuti...- Veniva poi sempre coltivato, in particolare da Scalzone e da quelli a lui più vicini, il progetto di una grande rivista, che andasse al di là della Organizzazione che le avrebbe dato vita e che avrebbe dovuto coinvolgere un'area che andava al di là della stessa Autonomia...- E' questo il progetto che, poi, sfocerà in Metropoli, sia pure a livello meno vasto di quello originariamente previsto...- Nei primi mesi del 179, come ho appreso in particolare da Thomas, i dissensi all'interno dell'organizzazione si acuirono fino alla rottura in quattro diversi spezzoni che giunsero a dividersi materialmente, in proporzione delle rispettive forze, le armi, il denaro ed in genere il patrimonio dell'Organizzazione. Di questi quattro spezzoni, il primo, facente capo a Thomas, Palmero e ad altre persone a me sconosciute della zona Vimercate - Brianza, che sostenevano la necessità di un'Organizzazione più rigidamente clandestina, entrò in Prima Linea dopo un lungo dibattito...- Il secondo spezzone era costituito dai Veneti che avevano un atteggiamento regionalistico, ed era quello che faceva riferimento al già esistente Centro Di Iniziativa Comunista che sopravvive tuttora a Padova...- Il terzo spezzone rimase legato a Scalzone ed al progetto Metropoli, che coltivava prevalentemente una prospettiva di direzione politicogenerale dell'intero movimento, anche sulle sue componenti armate, più che la costituzione di un'organizzazione a sè stante. Di questo gruppo faceva parte formalmente anche Del Giudice, per quanto il suo ruolo abbia sempre avuto, a mio parere, aspetti ambigui, tanto che io ho sempre avuto la convinzione (che però non

218

posso dimostrare con dati obiettivi) che dietro al gruppo di Thomas vi fosse ancora Del Giudice. Il quarto spezzone era composto da persone di Milano e di Bologna ma di queste non so praticamente nulla, poichè Costa mi fece in proposito solo un brevissimo accenno.

nel maggio 1981 veniva arrestato a Roma Marcello Squadrani, il quale pure aveva fatto parte dell'organizzazione illegale dei CO.CO.RI., sulla quale riferiva al P.M. di Roma e, successivamente, al G.I. di Milano come segue:

"" Nel maggio 178 terminai il servizio di leva e tornando a koma trovai il nuovo assetto che i comitati comunisti rivoluzionari facenti capo in campo nazionale a Oreste Scalzone avevano ritenuto di darsi nella città. Preciso meglio: era stato deciso che i detti comitati (in sigla CO.CO.RI.) si dessero una duplice struttura, una a livello legale o paralegale e l'altra a livello illegale. Il livello legale o orizzontale constava di strutture territoriali direttamente discendenti dai Comitati di quartiere, mantenenti le rispettive sedi. Compito di tali strutture era quello dell'intervento locale sia attraverso l'assunzione di informazioni utili per l'attività politica, sia attraverso l'appoggio in forma legale a lotte politiche con obbiettivi determinati quali ad esempio il problema della casa, sia il c.d. "Combattimento diffuso". La struttura illegale o livello verticale doveva occuparsi invece del reperimento di armi, di mezzi finanziari e di basi logistiche.. ...A Roma i Comitati avevano strutture e sedi legali (cd. "livello orizzontale") e accanto a questi vi era una struttura illegale (cd. "livello verticale") del tutto "compartimentata" rispetto alla struttura"pubblica".

Viceversa, à Milano non esisteva praticamente una struttura legale vera e propria ma soltanto la sigla "Comitati Comunisti Rivoluzionari" che veniva talvolta usata in manifestazioni o iniziative pubbliche, ed esistevano solo strutture illegali articolate chiamate "Nuclei".

219 .

Ai primi di luglio del 1978, nella conferenza di Organizzazione di Lanuvio, alla quale io ero presente, si decise che gli apparati legali dei CO.CO.RI. fossero sciolti e tutta l'attività fosse svolta a livello illegale, come già avveniva di fatto a Milano ed anche a Padova. In questi luoghi questa decisione comportò di fatto soltanto la scomparsa della sigla pubblica "CU.CO.RI.". Alla conferenza di Lanuvio partecipava "Marco", come rappresentante della struttura milanese, e Lauso Zagato come rappresentante di quella padovana. Efifatti, "Marco" aveva compiti di collegamento con le strutture nazionali dell'Organizzazione. Preciso che lo scioglimento formale dei CO.CO.RI. non ha fatto scomparire la struttura orizzontale, che è diventata da legale a clandestina con compiti di combattimento diffuso, mentre rimaneva riservata alla struttura verticale il compito più propriamente militare, cd. "combattimento verticale" diretto al procacciamento di armi, al finanziamento prevalentemente tramite rapine ed anche alle azioni militari con obbiettivi politici, cioè attentati a cose e persone. Questo ultimo, però per quanto riguarda la struttura romana, rimase un compito teorico, perchè, almeno fin quando sono rimasto nella Organizzazione, non ci fu alcuna azione di questo tipo.

Per quanto ne so, nell'area milanese non vi era questa distinzione precisa tra livello orizzonatale e verticale, perchè erano i
nuclei che assolvevano tutti i compiti, a seconda anche del loro
grado di preparazione.

Come ho detto i Nuclei milanesi erano i più efficienti, soprattutto sul piano del finanziamento mediante rapine, che servivano a procurare i fondi per tutta l'Organizzazione. Proprio per questa ragione si decise che militanti romani andassero nel Nord a due a due per addestrarsi in azioni comuni con i milanesi. "" —

Dalle dichiarazioni di Squadrani si ottenevano ulteriori conferme della qualità di dirigenti di rilievo dell'organizzazione sia di Del Giudice sia di Maurizio Costa sia di "Ilario" (nome

مسزز

LEGISLATURA VIII --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di battaglia).

Specifiche notizie forniva Squadrani in ordine all'attività di importazione di armi dal Medio Oriente svolta da Maurizio Folini, da lui personalmente conosciuto, e in particolare sul carico da costui sbarcato a Fiumicino nel settembre 1978, sul trasporto di queste armi al nord ad opera di militanti milanesi fra cui il "Marco" di cui si dirà.

Ancora, parlando della sua uscita dall'organizzazione, Squadrani precisava:

"" La motivazione dell'uscita di tutto l'apparato verticale romano (cioè io, Martelli, Panzieri, Andrea e Gambini) dai comitati
va ricercata in divergenze politico-strategiche; altra causa fu
la decisione della direzione nazionale di finanziare con il provento delle rapine l'operazione Metropoli, scelta che noi non
condividevamo anche perchè diffidavamo di un certo tipo di intellettuali come Piperno e Pace. Non si trattava ancora per me di
un rifiuto della lotta armata, ma di una mancanza di garanzie
sulla gestione complessiva della stessa. "" -

Squadrani infine confermava l'attribuibilità a questa organizzazione di fatti già noti, come per esempio il ferimento del medico Ghetti di Seveso e parlava di alcune rapine commesse nel milanese, nel Veneto e a Roma dalla Struttura illegale dei CO.CO.RI. e in particolare dal "Marco" (nome di battaglia), identificato poi con tutta certezza, per la ricchezza di particolari forniti dallo Squadrani sulla sua attività lavorativa, la sua famiglia, oltrechè le sue caratteristiche fisiche e infine per il riconoscimento fotografico, in Ernesto Balducchi.

Di costui, Squadrani forniva fra l'altro le seguenti notizie:

- che accompagnò Franco Manni e tale "Giorgio" (nome di battaglia), militanti romani dell'organizzazione venuti a Milano per addestrarsi a compiere rapine, ad esercitarsi al poligono di tiro;

221

- che installò con Aurelio Gambini, altro militante dei CO.CO.
 RI. poi confluito in "Prima Linea" (ove, col nome di battaglia di "Fausto", sarà uno dei correi dell'omicidio Galli),
 una tipografia nel monzese per la falsificazione di documenti:
- che lo stesso Balducchi era l'autore di un'intervista rilasciata nell'estate 1978 alla rivista Panorama da un terrorista presentatosi col nome di Claudio. Sul punto Squadrani ha precisato:

"" di quell'intervista si discusse in alcune riunioni; noi romani, infatti, trovavamo inutile e dannoso che si rilasciasse una intervista simile che non recava alcun appoggio sul piano della propaganda per l'organizzazione, contribuendo, invece, a svelare struttura e vita e passaggi politici all'interno dell'organizzazione. Fu detto nelle riunioni che quell'intervista era servita a fermarne una più ampia, che direttamente Scalzone avrebbe voluto rilasciare, parlando dello sviluppo della lotta armata in Italia sin dalle origini. "" -

Queste dichiarazioni hanno trovato puntuali riscontri nella prova dell'accesso al poligono di tiro di Codogno del Balducchi con Franco Manni e Angelo Palmieri (identificato da Squadrani nel "Giorgio" di cui aveva parlato) e nella prova dell'installazione di una tipografia ad opera di Balducchi e di Gambini (cfr. rapporti Digos 30/6 e 11/7/1981 in cart. 29, vol. 2). Inoltre, l'intervista del terrorista "Claudio" è risultata in effetti rilasciata al giornalista di Panorama da un giovane corrispondente ai connotati di Balducchi anche se il giornalista non è stato in grado di riconoscerlo.

Certamente peraltro il contenuto dell'intervista offre una clamorosa conferma della natura e delle caratteristiche della organizzazione armata qui in esame.

Eccone i passi salienti :

222

"" Abbiamo colpito nelle maggiori città del Nord come del Centro sud, abbiamo eseguito decine fra invalidamenti (attentati a fuoco con ferimento, ndr), incendi, sabotaggi e attentati dinamitardi. Con la nostra organizzazione continueremo su questa liena e colpiremo sempre più duro. Per la borghesia il ballo è cominciato: la lotta di classe non torna indietro, e la lotta di classe, oggi, ha già la sua punta di diamante nella lotta armata. L'organizzazione in cui milito e di cui sono uno dei dirigenti nazionali, non ha mai reso nota la sua denominazione, nemmeno nel rivendicare le azioni. L'il frutto di una scelta precisa: usare sempre sigle diverse o semplici slogan. Questo ci ha aiutato in primo luogo a depistare la polizia, che sul nostro conto brancola nel buio e non è mai riuscita a colpire nessun settore dell'organizzazione. Ma la motivazione di fondo è politica, e aiuta a capire la nostra impostazione strategica: con l'uso di sigle sempre diverse abbiamo voluto sottolienare che non ci candidiamo a fare di noi stessi il "nucleo d'acciaio della rivoluzione", il riferimento per i proletari italiani di fronte al quale sia possibile solo aderire passivamente oppure rifiutare in blocco. Abbiamo lasciato volentieri ad altre formazioni queste concezioni settarie della lotta armata. Noi ci riteniamo invece una componente impegnata, al pari di altre, nella costruzione dell'organizzazione unificata, nella costruzione del partito combattente. Detto questo, non escludiamo affatto che per il futuro possiamo usare un'unica sigla, capace di contraddistinguere proprio questo percorso politico-militare verso l'unificazione. Dipenderà dalle caratteristiche assunte dal processo di crescita della guerriglia, che già allinea tremila comunisti combattenti in tutta Italia. ... Le operazioni di accumulo (rapine per l'autofinanziamento, ndr), per un gruppo combattente sono il lavoro di base, una routine grigia che però rende possibile tutto il resto. E in definitiva sono anche una buona scuola di guerriglia.

Mon abbiamo mai rivendicato in nessun modo le azioni di esproprio,

223

questo per precisi motivi politici.

Anche se siamo profondamente convinti che i proletari abbiano il diritto di espropriare il nemico di classe e che l'esproprio sia di per sé una politica comunista, in questa fase riteniamo che si debbano rivendicare solo le azioni di esproprio di massa, come per esempio una riappropriazione collettiva di beni in un supermercato. Il discorso cambierebbe solo se uno dei nostri rimanesse sul terreno. Allora rivendicheremmo l'azione per rendere onore al compagno caduto, ma solo se fossimo sicuri di non aver lasciato tracce e di non mettere a repentaglio la sicurezza dell'organizzazione....

Tutte le strutture tendono a essere rigidamente compartimentate, per impedire che la distruzione di un settore si ripercuota sull'intera organizzazione. Ma la struttura è ancora troppo centralizzata. Questo è un limite grave. Stiamo cercando di porvi rimedio costruendo una maggiore indipendenza dei nuclei ma è una
trasformazione che richiede molti mezzi e un incremento notevole
del personale combattente e logistico. Tutti i militanti sono sottoposti a una rigorosa forma di clandestinità e d'organizzazione.
E' una condizione pesante, che ci impone una doppia vita e l'obbligo di osservare alla lettera regole e comportamenti durissi mi.

Non dobbiamo in nessun caso esporci a rischi personali che mettano in pericolo il rapporto associativo. Al contrario di altre organizzazioni, i nostri militanti non devono dichiararsi prigionieri politici: se un compagno viene catturato, non avrà nessuna solidarietà pubblica e formale, anche se saprà di poter contare su quella pratica e sostanziale, perchè l'organizzazione farà tutte le azioni necessarie per riaverlo con sé. In questi casi la consegna è: non ammettere nessun reato, sfruttare tutte le scappatoie legali, resistere agli interrogatori, ai pestaggi e alla tortura finchè è possibile.

Chi decidesse di uscire dall'organizzazione non potrebbe contare

224

sull'istituto delle dimissioni: i regolamenti non lo consentono. L'uscita è subordinata a disposizioni prese centralmente. Mon esistono misure disciplinari vessatorie, ma un periodo di transizione durante il quale il "dimissionario" è sospeso dalle funzioni d'organizzazione e obbligato a sottostare alle modalità di uscita decise per lui dalla direzione.

Altrettanto vincolato è l'ingresso nell'organizzazione. Un compagno interno deve presentare credenziali sicure per il candidato e deve seguirlo personalmente durante un'attività di tirocinio. ...

La direzione è espressione democratica dei nuclei, ciascuno dei quali elegge un responsabile politico-militare che confluisce appunto nella direzione ed è revocabile in qualsiasi momento: casi di revoca si sono manifestati più volte. A sua volta la direzione è articolata in tre settori d'intervento: uno "operativo", che si occupa degli aspetti militari; uno di "innovamente tecnologico" che presiede a tutta la rete logistica (comunicazione, basi, armamento); uno per l'"informazione", che si occupa soprattutto di raccogliere dati di ogni genere sugli obiettivi da praticare. La direzione esprime poi un ufficio politico ristretto con funzioni di esecutivo.

Con questa struttura interna, che si attiene alle regole classiche del centralismo democratico, abbiamo elevato progressivamente il volume di fuoco e qualificato, gli obiettivi.

Parallelamente, altre organizzazioni di guerriglia si andavano strutturando a livelli di forza analoga ai nostri. Sono altre formazioni intermedie che inquadrano cinquanta, cento compagni, a metà tra i piccoli gruppi spontanei e le formazioni maggiori più note: B.R. e Prima Linea. Non posso né nominarle né dire quante sono. Posso dire però che con alcune di esse abbiamo già avviato e sperimentato nella pratica forme d'unità d'azione, e che è in atto un'importante iniziativa congiunta di alcune di queste forze clandestine per cementare a nuovi livelli questa unità d'azione.

Per parte mia, posso parlare di due invalidamenti successivi che

225

nessuno ha mai messo in relazione fra loro. Il primo fu quello del medico Giuseppe Ghetti, l'ufficiale sanitario di Seveso. Era stato la massima autorità sanitaria quando la diossina della Roche minacciava la popolazione. Ghetti sapeva che a Seveso si fabbricava un veleno micidiale, ma aveva taciuto per coprire i padroni multinazionali. E dopo restò al suo posto, minimizzando il disastro. Fu individuato come personaggio emblematico e colpito. Il 19 maggio tre militanti di un nucleo fecero irruzione nel suo ambulatorio, ma la pistola del compagno che doveva sparare si inceppò. Ghetti riuscì ad afferrarla per il silenziatore tentando di strappargliela.

Le cose minacciavano di complicarsi, ma intervenne il secondo compagno che secondo il piano avrebbe dovuto solo coprire l'azione del primo. Gli sparò nelle gambe una raffica breve di mitra, e Ghetti cadde colpito da un proiettile. Il primo compagno allora riarmò subito la settemmezzo (la pistola calibro 7,65,in gergo, ndr) e fece fuoco altre due volte. Due centri: all'altra gamba e a un braccio.

Si trattava di compagni poco esperti: avevano dovuto agire in tre perchè chi sparava aveva paura di mancare il bersaglio, il terzo avrebbe dovuto immobilizzare il medico contro un muro mentre il primo sparava. Fu uno strappo alle regole, che impongono di usare sempre il minimo organico necessario.

L'attentato fu rivendicato con volantini fatti trovare in una serie di fabbriche chimiche impegnate nella lotta alla nocività.

La sigla, in quell'occasione, fu "Combattenti per il comunismo".

Il 9 giugno toccò a un altro degno personaggio: Fausto Silini capo reparto tristemente noto a tutti gli operai della Breda siderurgica di Sesto S.Giovanni. Anche stavolta agirono tre dei nostri. Silini doveva avere la coscienza molto sporca perchè era sospettosissimo. Cambiava orari, percorsi e mezzi di locomozione.

Due compagni, salirono dietro di lui sull'autobus che lo portava in fabbrica, mentre il terzo seguiva in macchina. Appena sceso, proprio davanti alla Breda, i compagni che erano sull'autobus

226

tirarono alle gambe e lo atterrarono. Poi, con tutta tranquillita, salirono sulla macchina e partirono a tutto gas. Stavolta non c'erano stati inconvenienti. L'unico inconveniente venne dopo: inopinatamente, rivendicarono lo sgarrettamento le Brigate rosse con una telefonata. Probabilmente perchè in quel

venne dopo: inopinatamente, rivendicarono lo sgarrettamento le Brigate rosse con una telefonata. Probabilmente perchè in quel momento, a Milano, la loro colonna era a terra, e le Br disponevano di una struttura fiancheggiatrice che operava per loro. Evidentemente avevano ritenuto che ad azzoppare Silini fossero stati i loro e si affrettarono a rivendicare.

Ci battiamo per costruire un'organizzazione politico-militare di tutta la classe, condizione necessaria per il passaggio a una fase di guerra civile dispiegata.

Le avanguardie combattenti che vogliono lavorare correttamente per questo obiettivo, possono farlo solo a patto di fare un intervento politico-militare che interpreti i bisogni operai così come si esprimono nelle loro lotte più radicali e politicamente più avanzate. Per questo dissentiamo da azioni come quella eseguita il 16 marzo dalle Br.

La logica che hanno applicato al rapimento Moro è una logica tutti istituzionale, attentissima alla destabilizzazione della grande politica ma incapace di generare consensi operai e quindi organizza zione alternativa tra i proletari. Il processo di aggregazione tra le formazioni combattenti per cui ci stiamo battendo con tanto impegno, può andare ancora più avanti, ma per essere fecondo deve partire da una critica a tutte le ideologie del partito combattente inteso come entità separata dalle masse.

Per noi, la lotta armata d'avanguardia è una condizione necessaria, ma non basta a costruire l'organizzazione politico-militare
del proletariato. L'altra condizione irrinunciabile è quella dell'iniziativa autonoma di massa. Perchè tutti e due questi poli
sviluppino le loro potenzialità senza piegarsi all'offensiva controrivoluzionaria dello Stato, è necessario però portare con più
forza l'attacco alle strutture specificamente addette alla repressione dei militanti comunisti.

227

Tutti i livelli di unità operativa che potramo essere raggiunti dalle diverse formazioni combattenti, per noi dovramo avere un terreno di verifica pratica molto precisa. Da subito, contro i carcerieri dei lager di Stato, contro gli agenti dei corpi speciali antiguerriglia come la Digos, la nostra linea è: concentrare il volume di fuoco. D'ora in poi, sparare per uccidere.

Trascurando qui le dichiarazioni di minore rilievo di altri imputati, va ricordato che altre importanti dichiarazioni sulla organizzazione "CO.CO.kI.-Metropoli" sono state rese nel giugno 1981 al C.I. di Roma, da Massimo Cianfanelli, arrestato nell'ambito della stessa inchiesta in cui figurava imputato lo Squadrani. Anche le dichiarazioni del Cianfanelli apparono del tutto affidabili, non solo perchè l'imputato ha ammesso delitti gravissimi come l'omicidio del giudice Tartaglione, ma perchè, ancora una volta, esse si inseriscono in un quadro generale già estremamente dettagliato, al quale forniscono e dal quale ricevono ulteriori riscontri. Cianfanelli, avendone fatto parte, ha narrato nei dettagli la storia del gruppo scissionista dalle Brigate Rosse, façente capo a Valerio Morucci ed Adriana Faranda, confermando quanto 🚣 da altri già dichiarato sui rapporti tra costoro ed il già nominato "Ilario" (cioè Andrea Morelli);

"" ...faccio rilevare che il Kalaschnicov rinvenuto su mia indicazione due notti fa era stato consegnato da "Ilario" a Morucci e
Mitrani...- Il Kala faceva parte di un carico di armi acquistate
dal "comandante Armando" in Palestina, per conto dell'Organizzazione di cui precedentemente Mitrani faceva parte e cioè i CO.CO.
R1., di cui Scalzone era un esponente di rilievo a Milano...- Il
Martelli mi propose di entrare nei CO.CO.RI. che avevano uma struttura legale ed una struttura clandestina che operava a Roma e Milano...- In seguito seppi che all'organizzazione era collegata la
rivista Metropoli che usufruiva di fondi provenienti da rapine
fatte nel Veneto e nel Friuli.

228

Il progetto Metropoli risaliva a diverso tempo prima della pubblicazione del primo numero. Nell'organizzazione di cui, come ho detto, i CO.CO.RI. costituivano l'aspetto legale, esisteva un livello illegale diviso in tre settori: logistico, informativo ed operativo, ed avente una direzione complessiva.... Ho già spiegato che i CO.CO.RI. erano collegati alla rivista Metropoli tramite alcuni personaggi come Scalzone, "Dony" o "Tony" e "Ilari".... Dony (successivamente riconosciuto in Domenico De Feo) scriveva su Metropoli, mentre noh vi scriveva "Ilari".... Ilari e Dony operavano a Milano.... Ho saputo da Martelli e Rosati, cioè diverso tempo fa, che nella villa di un compagno a Lanuvio si erano tenute riunioni importanti dei CO.CO.RI. "" -

In conclusione, all'esito delle acquisizioni istruttorie sopra richiamate, si può fondatamente ritenere dimostrata l'esistenza di un'organizzazione eversiva dotata stabilmente di un
armamento di imponente consistenza, avente finalità rivoluzionarie e in particolare operante per promuovere la guerra civile e
l'insurrezione armata e perciò correttamente qualificabile ai
sensi dell'art. 306 c.p. in relazione agli artt. 302, 270, 284 e
286 c.p., nell'interpretazione ampiamente illustrata nel § 1.

Súl punto va solo aggiunto che mentre l'obbiettivo del dispiegamento della guerra civile è testualmente e univocamente
presente nei documenti politici di questa organizzazione, non
altrettanto potrebbe apparire per la finalità dell'insurrezione.
Questa tuttavia non solo è insita nella stessa esplicita prospettiva rivoluzionaria, ma risulta compresa nell'orizzonte dei
comportamenti eversivi perseguiti (si veda, fra l'altro, Scalzone, Lotta armata, etc. in Pre-print n. 2/1: "" I concetti nuovi,
che derivano dall'esperienza teorico-pratica di tipo guerrigliero... non stanno in una radicale cassazione dall'orizzonte teorico della nozione stessa di insurrezione, quanto nella teorizzazione di una lunga guerriglia pre-insurrezionale..."").

L'organizzazione in questione, sorta ad opera di persone

229

uscite nel 1976 dalla "vecchia organizzazione" di cui al precedente paragrafo, ha costituito dal 1977 in poi il "livello illegale" dei Comitati Comunisti Rivoluzionari, rimasto operante anche dopo il formale scioglimento di questi, ha operato in varie zone del territorio dello Stato e, con sue specifiche strutture, nell'area milanese.

E' risultata inoltre palese, quanto meno in quest'area, la continuità dell'organizzazione sotto il profilo personale e strutturale, di dotazione di armi, di caratteristiche operative e politiche, anche dopo le scissioni del 1979 e la concreta attuazione del "progetto Metropoli". Basti pensare, a tale proposito, a personaggi come Andrea Morelli, l'"Ilario" presente fino al 1976 nella "vecchia organizzazione", dirigente militare dei "CO.CO.RI." e quindi di "Metropoli" e come tale fornitore di armi sia a Morucci sia a Barbone. Basti pensare, ancora, all'identica organizzazione per il rifornimento di armi dal Medio Oriente, alle medesime caratteristiche operative (operazioni di "accumulo", azioni non rivendicate etc.), oltre alle identità – per quanto possa aver rilievo – delle prospettive politiche che ne caratterizzano il raffinato progetto.

Si vedano in proposito, allegate agli atti, le pubbicazioni "Potere operaio per il comunismo", nel cui numero speciale
in attesa di autorizzazione, supplemento a "Linea di Condotta"
(si tratta di una pubblicazione uscita in un solo numero nel
luglio 1975, di cui si notino le corrispondenze, anche grafiche,
con la rivista Metropoli - cart.47, voll.1 e 4 -), viene descritta la nascita dei CO.CO.RI. (di cui gran parte dei militanti aveva partecipato alla costruzione dei Comitati comunisti per il potere operaio , definiti "come una rete d'organizzazione assolutamente determinata dal punto di vista teorico,
di linea e militante" ma non, però, "come 'polo', ma come centro di iniziativa comunista per un processo generale di riqualificazione delle forze ai fini di un ben più ampio e significativo processo di organizzazione per il partito della rivolu-

230

zione". (Analoghe, come si è visto, sono le caratteristiche dell'organizzazione descritte nell'intervista di Balducchi, là dove afferma che essa non si candida a fare "il nucleo d'acciaio della rivoluzione").

Ebbene, come giustamente nota il P.M., la linea che emerge nell'opuscolo "Che fare", supplemento a "Potere Operaio per il comunismo", di commento alla strage di via Pani e sulla necessità di concreti rapporti tra il "movimento" e le Brigate Rosse, è analoga a quella espressa nel famoso articolodi Piperno dal titolo "terrorismo e movimento", pubblicato sul numero 1/4 di "Pre-print", complemento di "Metropoli". Così come la linea politica del "documento esterno CO.CO.RI." (databile peraltro ad epoca posteriore al loro scioglimento) sequestrato a Parma (e anche quella del documento - rep.21 - seque- strato a Balducchi) richiama le analisi politiche di "Pre-print" e "Metropoli". Nello stesso noto articolo di Scalzone sul n.1/4 di "Pre-print" si rileva la continuità di proposta politica dei Comitati comunisti - Senza Tregua ai CO.CO.RI. al progetto Metropoli, citando, sul tema del programma e della "normatività della violenza rivoluzionaria" gli articoli "Realismo della politica rivoluzionaria" pubblicato in Senza Tregua prima serie luglio 1976 e "Potere operaio per il comunismo" pubblicato nell'omonimo opuscolo a cura dei Comitati Comunisti Rivoluzionari nel settembre 1977.

Vale la pena di ricordare, infine, che questa complessiva linea politica è duramente criticata nel documento dal titolo "Il ceto politico è nudo e pazzo", di ispirazione B.k., che denuncia le mire egemoniche del gruppo "Metropoli" (cfr.cart. 31, vol.1).

Comunque, la ritenuta continuità non ha altro significato che di spiegare le ragioni della contestazione di un unico reato fli organizzazione di banda armata (o di partecipazione a

231

banda armata) a quanti si ritiene abbiano organizzato (o aderito a) la struttura armata clandestina " CO.CO.RI. " e anche la struttura armata clandestina " Metropoli " : una tesi diversa, essendo tutti gli elementi di fatto noti e contestati, si risolverebbe in una questione di diversa qualificazione giuridica nel senso che i fatti di organizzazione o di partecipazione contestati ai singoli imputati si ritengono qui far capo ad una medesima associazione criminosa perdurante nel tempo nonostante la vicenda che questa ha attraversato all'inizio del 1979 e cioè nel passaggio dall'organizzazione illegale "CO.CO.kI." all'organizzazione illegale "Metropoli", secondo le denominazioni di comodo qui utilizzate. Un diverso apprezzamento, che conducesse a considerare la fase "CO.CO.RI." distinta da quella "Metropoli", nel senso di ritenere le organizzazioni illegali così definite fra loro diverse e separate, condurrebbe soltanto ad una formale" suddivisione dell'imputazione e quindi alla contestazione di due fatti reato di banda armata, senza che possa prospettarsi un divieto di giudicare sull'intera materia per omessa o insufficiente contestazione del fatto ai sensi dell'art. 376 c.p.p.

232

CAPITOLO III^

I SINGOLI EPISODI CRIMINOSI (*)

§ 2 - RAPINA NELLA SEDE DELLA "CISNAL" DI SESTO SAN GIOVANNI 28/10/1974

(Rif. mandato cattura n. 921/80-F/2 del 27/3/1981; rubrica requisitorie P.M. n. 6) -

IMPUTATI : GALMOZZI - LIBARDI - SEGIO - MAZZOLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti P.G. 28/10/74, 3/1/75 e allegati, in particolare denunzia di Lacasella Giordano e testo del volantino di rivendicazione (cart. 19,vol.1); dichiarazioni di Libardi (pag. 6 inter.16/10/80), di Camagni (pag. 4 inter. 23/11/80) e di Mazzola (pag. 2 inter. 16/12/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le ore 16 del 28/10/1974, due giovani, travisati ed armati di pistola, facevano irruzione nella sede della "Cisnal" di Sesto San Giovanni, sita in via Risorgimento n. 75, legavano ed imbavagliavano l'impiegato presente, Giordano Lacasella, e si impossessavano dello schedario degli iscritti nonchè della borsa e del portafogli del Lacasella contenente documenti di identità e 15 mila lire. Fuggivano quindi a bordo di una Fiat 500 blù, della quale non veniva rilevata la targa e alla cui guida verosimilmente si trovava un complice

^{(*) -} NOTA: Per la numerazione dei paragrafi che seguono, che corrisponde a quella dei relativi capi di imputazione, vedi nota a pag. 131. -

233

in attesa, riuscendo a far perdere le proprie tracce benchè il Lacasella, liberatosi rapidamente, fosse uscito in strada ed avesse esploso dei colpi d'arma da fuoco contro i fuggitivi.

Il fatto veniva "rivendicato" con un volantino a firma "VOLANTE ROSSA".

E' particolarmente significativo della sottovalutazione, tipica dell'epoca, della pericolosità della nascente organizzazione eversiva, l'elaborato rapporto 3/1/75 con il quale si ipotizza che il fatto fosse frutto di una simulazione di gruppi "neofascisti" che avrebbero utilizzato l'etichetta "Volante Rossa" ereditata, rileva il rapporto, "dalla omonima organizzazione operante negli anni cinquanta e mai più ricomparsa".

Libardi ha confessato di aver compiuto materialmente l'azione insieme a Segio e Galmozzi, descrivendola nei dettagli.

Mazzola ha ammesso di aver ricevuto (con l'incarico di copiarlo) lo schedario rapinato, consegnatogli da Segio, che gli disse di aver partecipato al fatto con Galmozzi.

Camagni, già nel suo primo, ancora reticente, interrogatorio al P.M., ha dichiarato di aver "immaginato" che il fatto
fosse opera di "qualcuno del gruppo", riferendosi ai fuoriusciti da "Lotta Continua" di Sesto San Giovanni, fra i quali
ha menzionato appunto Galmozzi, Libardi e Segio.

La precisione del racconto di Libardi, che trova puntuale riscontro nella ricostruzione dei fatti risultante dalla denunzia della parte lesa e nelle altre dichiarazioni citate, non lascia dubbio sulla sufficienza degli elementi probatori a carico dei prevenuti.

Libardi, Segio e Galmozzi vanno, quindi, rinviati a giudizio

234

per la rapina, la detenzione ed il porto delle armi e la violazione di domicilio contestati loro con il mandato di cattura
del 27/3/1981 (capi A, B, C, sub n.2); vanno prosciolti dal
furto di autovettura (per il quale il mandato non è stato emesso, come da ordinanza di pari data), avendo chiarito il Libardi
che fu utilizzata nell'azione un'auto "pulita" (capo D, sub.
n.2).

Mazzola va giudicato per la ricettazione (capo E, sub n.2).

235

§ 3 - IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA SOC. "SCAINT ACCUMULATORI" MILANO, 18/3/1975

§ 4 - DANNEGGIAMENTO CON BOTTIGLIE INCENDIARIE DELLA SEDE DELLA "D.C." - SESTO SAN GIOVANNI, 18/3/1975

(Rif. mandato catt. n. 921/80-F/3-4 del 26/3/81; rubrica requisitorie P.M. n.7) -

IMPUTATI: GALMOZZI - MARTUCCI - MAZZOLA - SEGIO PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti P.G. e atti istruttori nel proc. n. 3176/77-A-R.G.G.I., concluso con sentenza
di proscioglimento di Galmozzi e per il quale è stata disposta la riapertura dell'istruzione (cart. 19,vol.2) e
rapporto P.G. 7/4/75 (cart. 19,vol.3); dichiarazioni di
Mazzola (pag. 2 e 3 interr.16/12/80 e pag.2 inter. 15/4/81)
e di Libardi (pag. 7 inter. 16/10/80) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Verso le 11,30 del 18/3/1975, dopo una manifestazione indetta da organismi sindacali, una quindicina di persone travisate ed armate di spranghe, facevano irruzione nella sede della "Scaini Accumulatori", devastandone gli uffici. Circa due ore prima, nella stessa giornata, tre giovani, a bordo di una Fiat 500 azzurra con targa non identificata, avevano lanciato alcune bottiglie incendiarie all'interno della sede della "D.C." di Sesto San Giovanni dopo averne rotto i vetri dell'ingresso. I due fatti venivano congiuntamente rivendicati con un unico volantino firmato con la sigla "POTERE PROLETARIO ARMATO".

Poichè dalla deposizione del teste Giovanni Erba, risultava che il Galmozzi si trovava davanti alla sede della "Scaini" quando aveva avuto luogo l'irruzione, egli veniva imputato del fatto, ma successivamente prosciolto in istruttoria, essendo risultato che non era entrato negli uffici:

Dal rapporto 7/4/1975 del Commissariato P.S. di Sesto San

236

Giovanni risultava inoltre che lo stesso Galmozzi era stato notato nei pressi della sede "D.C." di quel Comune, ma sul punto le indagini non avevano ulteriori sviluppi.

Mazzola ha dichiarato di aver partecipato con Galmozzi e Martucci all'irruzione nella sede della "Scaini", precisando fra l'altro che non erano armati (s'intende: di armi proprie), non avevano provocato incendi, avevano fatto uscire tutti coloro che si trovavano negli uffici e che il fatto era avvenuto dopo un corteo.

Poichè le dichiarazioni del Mazzola trovano riscontri nella ricostruzione dei fatti risultanti dalle indagini dell'epoca e nell'accertata presenza del Galmozzi in luogo, sussistono sufficienti elementi di prova che giustificano il rinvio a giudizio di Galmozzi, Martucci e Mazzola per i reati loro contestati ai capi sub n.3.

Segio va prosciolto per i motivi appresso indicati. L'attentato alla sede "D.C." è stato contestato ai tre

- imputati predetti ed al Segio in quanto :
 a) Mazzola ha dichiarato di aver compiuto un'attentato alla
- sede D.C. di Sesto San Giovanni insieme con Segio;
 b) l'attentato del 18/3/1975 è stato rivendicato insieme con l'irruzione alla sede della Scaini;
- c) nei pressi del luogo dell'attentato alla sede D.C. e subito dopo lo stesso, risultava essere stato notato il Galmozzi.

Poichè dalla congiunta rivendicazione dei fatti appariva credibile che gli stessi fossero stati organizzati unitariamente dalle stesse persone, la ritenuta responsabilità di Galmozzi, Martucci e Mazzola nell'irruzione alla Scaini comportava che ad essi fosse contestato il concorso anche nell'altra azione. Inoltre a questa sembravano avere direttamente partecipato il

237

Segio ed il Mazzola (secondo l'interpretazione inizialmente data alla dichiarazione di quest'ultimo), ed essere stato presente anche il Galmozzi.

Se non che nel successivo interrogatorio del 15/1/1981 Mazzola ha fatto presente di non aver partecipato all'attentato alla sede D.C. compiuto contemporaneamente all'irruzione alla Scaini e di aver inteso riferirsi ad un attentato compiuto l'anno precedente, da Segio e da lui stesso, al di fuori di ogni organizzazione.

E' infatti risultato (si veda copia del rapporto 3/4/1974 allegato alla missiva del P.M. 23/9/1981) che analogo attentato era stato compiuto ai danni della sede D.C. di Sesto San Giovanni nella notte del 19/3/1975.

Di qui il proscioglimento di Segio da tutte le imputazioni di cui ai capi sub 3 e 4, per non aver commesso il fatto.

Il proscioglimento con analoga formula si impone anche per Martucci e Mazzola: infatti la ritenuta partecipazione materiale degli stessi all'irruzione alla Scaini non sembra da sola sufficiente a dimostrare il concorso nei reati relativi all'attentato alla sede D.C., non risultando che i due, all'epoca non investiti di funzioni organizzative, abbiano fornito un qualsiasi apporto causale alla consumazione dei reati stessi, tenuto conto anche del rilevante numero di persone,non tutte necessariamente aderenti all'organizzazione armata,che parteciparono al fatto della Scaini (circostanza che distingue evidentemente questo episodio da altri del tipo di quelli esaminati ai successivi §§ 42-43).

Diversa evidentemente la posizione del Galmozzi, che era all'epoca comandante della "squadra" di Sesto S.Giovanni (cfr.dichiarazioni di Libardi del 16/10/80) e al quale va quindi fatta
necessariamente risalire la responsabilità della decisione di entrambe le azioni, trovandosi fra l'altro riscontro di ciò nella
sua presenza in entrambi i luoghi dove i reati furono compiuti,
nei tempi della loro commissione.

Essendo improcedibili per difetto di querela i reati di

238

danneggiamento, Galmozzi, Martucci e Mazzola vanno rinviati a giudizio per rispondere del reato di violazione di domicilio pluriaggravato, come contestato nel capo di imputazione sub n.3); Galmozzi va rinviato a giudizio per rispondere del reato di illegale detenzione e porto di bottiglie incendiarie come contestato al capo A, sub.n.4).

Tutti vanno prosciolti perchè il fatto non sussiste dall' imputazione di furto di autovettura come contestato al capo B, sub n.4), perchè non sono emerse prove sufficienti che l' autovettura Fiat 500 azzurra usata per l'attentato alla sede D.C. fosse stata rubata.

16

239

§ 5 - IRRUZIONE CON RAPINA E DANNEGGIAMENTO NELLA CENTRALE "S.I.P.-TURRO" - MILANO, 11/4/1975

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/5 del 26/3/81; rubrica requisitoria P.M. n.8) -

IMPUTATI : GALMOZZI - MARTUCCI - MAZZOLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. 19/4/75 (cart. 19,vol.5); dichiarazioni di Mazzola (pag. 3 inter. 16/12/1980) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le ore 11,30 dell'11/4/
1975 alcuni giovani, con il viso coperto da fazzoletti,
armati di bastoni e spranghe di ferro, facevano irruzione nella Centrale S.I.P. di via Marco Aurelio n.26, che
al momento era chiusa, essendo in corso lo scipero generale, e, dopo aver duramente percosso il guardiano Mario
Martone (asportandogli la pistola che, però, al termine
dell'azione, veniva rinvenuta vicino al luogo dei fatti),
danneggiavano seriamente apparecchiature e connessioni
telefoniche, strappando anche i fili dei telefoni di servizio.

Mazzola ha confessato di aver commesso il fatto insieme con altre persone, fra le quali ha ricordato con certezza Galmozzi e Martucci (che con lui facevano parte della "Squadra" di Sesto San Giovanni - cfr. Mazzola, inter. cit. pag.4 e Libardi, inter. 16/10/80 pag.7).

La sua descrizione dei fatti ha trovato piena conferma nel rapporto di P.G. - I tre vanno rinviati a giudizio per la rapina aggravata dell'arma (reato che sussiste pur se l'arma sottratta al guardiano fu abbandonata - o persa ? - dopo l'azione) e la violazione di domicilio contestati nei capi A e B, sub n. 5.

Il danneggiamento non è procedibile per difetto di querela.

240

§ 6 - IRRUZIONE CON RAPINA NELLA SEDE DELLA "D.C.-SEZ.AFFORI" MILANO, 14/5/1975

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/6 del 24/3/81; rubrica requisitoria P.M. n.9) -

IMPUTATI: GALMOZZI - LIBARDI - MARTUCCI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti P.G., informazioni testimoniali, originale e copie del volantino di rivendicazione (cart.19, vol.4); dichiarazioni di Libardi (pag. 7 inter. 16/10/80) e Mazzola (pag. 4 inter.16/12/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 22,15 del 14/5/1975, tre giovani, travisati in volto ed armati di pistola, facevano irruzione nella sezione D.C. Affori, in via Flavia n.1, minacciando i presenti, strappando i fili del telefono ed impossessandosi dell'elenco degli iscritti al partito. Fuggendo, chiudevano a chiave la porta della sezione. Il fatto veniva rivendicato con volantini a firma "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO", di cui curiosamente è stato rinvenuto anche l'originale, dimenticato sulla macchina per fotocopie della stazione Venezia della M.M. -

Libardi ha confessato di avere partecipato all'azione insieme con Galmozzi, Martucci ed un'altra persona, restando egli
alla guida di una Fiat 500 rubata, usata per giungere sul posto
e per la fuga. In particolare, a proposito del Galmozzi ha dichiarato che era armato di una pistola cal. 22 Bersa e che
"tenne una specie di comizio" e a proposito del Martucci che
"strappò i fili del telefono".

Mazzola ha confermato la presenza del Galmozzi nel nucleo operante, costituito dalla "Squadra" di Sesto San Giovanni, di cui facevano parte anche gli altri due imputati, e la circostan — za che Galmozzi aveva tenuto una specie di comizio.

241

Le anzidette dichiarazioni trovano piena conferma nelle deposizioni testimoniali dell'epoca, dalle quali risulta appunto che la persona che sembrava il "capo", le cui fattezze corrispondono a quelle del Galmozzi (non alto, circa metri 1,65-1,70, robusto, leggermente stempiato), era armato di pistola non revolver - e aveva fatto un breve comizio contro la D.C. e l'On. Fanfani, mentre un altro, le cui fattezze corrispondono a quelle del Martucci (alto, circa metri 1,75 - 1,80, magro, giovane, capelli neri e lunghi) aveva strappato i fili del telefono.

Da notare che la sigla "Lotta Armata per il Comunismo" è una delle sigle usate all'epoca dall'organizzazione armata cui appartenevano gli imputati (cfr. Libardi, pag. 11 inter. 17/10/80).

I tre imputati vanno rinviati a giudizio per i reati indicati nel mandato di cattura del 24/3/1981 (rapina aggravata, detenzione e porto di armi, violazione di domicilio e furto di autovettura, capi A, B,C,D, sub n.6 con l'unica precisazione che al capo B in luogo dell'espressione "le armi" deve leggersi "l'arma").

In particolare si giustifica la contestazione del reato di cui all'art. 21 Legge 18/4/1975 n. 110 avendo precisato il Libardi che la pistola Bersa era stata fornita dal "Nucleo" e rimase in dotazione della "Squadra".

Il reato di danneggiamento non è procedibile per difetto di querela.

242

§ 7 - RAPINA-DISARMO IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA GIOVACCHINO CIMARELLI - MILANO, 7/4/1976

(Rif. mandato catt. n. 921/80-F/7 del 25/3/81; rubrica requisitoria P.M. n. 13) -

IMPUTATI : GALMOZZI - MEREGALLI - MAZZOLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. e denuncia (cart. 19, vol.6); dichiarazioni di Mazzola (pag. 4 inter. 16/12/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 7/4/1976, quattro persone armate aggredivano la guardia giurata Giovacchino Cimarelli in Milano, via Lucini n. 4 e, sotto la minaccia di una pistola, la rapinavano dell'arma in dotazione.

Mazzola ha confessato il fatto, precisando che lui, Galmozzi, Meregalli ed una quarta persona di cui non ricordava l'identità, erano armati di una sola pistola ed avevano usato, per l' azione, un'auto Fiat 500, precedentemente rubata.

Le dichiarazioni di Mazzola hanno trovato riscontro nel rapporto di P.G. relative al fatto, redatto il 14/4/1976: la individuazione del fatto, tutt'altro che agevole in questi casi, in cui non è noto il nome della parte lesa, è stato reso possibile del richiamo del Mazzola al cinema "Abanella", che si trova in via Bottelli, parallela della via Lucini, Sono risultate concordanti le altre circostanze: la partecipazione al fatto di quattro persone e l'uso di un'autovettura.

Va inoltre ricordato che, secondo le concordi dichiarazioni di Mazzola (pag.4 inter. 16/12/80 e pag.21-22 inter. 18/ 12/80) e di Libardi (pag.7 inter. 16/10/80 e pag. 11 inter. 17/ 10/80) Galmozzi e Meregalli facevano entrambi parte della "Squadra" di Sesto San Giovanni e che " tipica fonte " di approvvi-

243

giornamento di armi per le "squadre" era la rapina ai metronotte.

I tre imputati, quindi, vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati indicati nei capi A, B e C, sub. n.7.-

244

§ 9 - MANIFESTAZIONE CON DETENZIONE DI ARMI ED OCCUPAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE MILANO, 6/2/1976

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/9 del 7/8/81 e mandati comparizione pari numero del 4 e del 24/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 10) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. e indagini conseguenti (cart. 19, vol.8); dichiarazioni di Martinelli (pagg. 3 e 4 interr. 23/9/80), Mazzola (pag.30 inter. 18/12/80), Libardi (pag. 14 inter. 19/10/80), Barbone (pag. 147 inter. 31/10/80), De Luca (pagg. 2 e 3 inter. 29/12/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le ore 12, del 6/2/1976, al termine di un comizio sindacale tenutosi in Piazza Duomo, un corteo formato da centinaia di persone, con alla testa alcuni giovani che sostenevano uno striscione recante la scritta: "Autonomia Operaia", si dirigeva verso la Stazione Centrale di Milano, occupandola in massa. Un gruppo, in particolare, occupava la sala annunciradio, estromettendone l'impiegata, e tenendo così, attraverso gli impianti ivi installati, un comizio politico.

Martinelli ha dichiarato di aver partecipato alla manifestazione e di avervi visto persone armate di armi proprie, fra le quali, armate di pistola, Domenichini, Gnecchi, Zerbini; Forastieri e Paris; ha aggiunto che Roberto Rosso dirigeva lo spezzone di "Senza Tregua" del corteo, di cui era uno degli organizzatori.

Libardi ha confermato che nel corteo vi era uno spezzone armato (come in tutte le manifestazioni dell'Autonomia all'

245

epoca).

Mazzola ha dichiarato di avere partecipato al corteo insieme con Galmozzi ed altri ("praticamente tutto il gruppo sestese, eccetto Segio "), tutti armati di bottiglie incendiarie, che erano state portate a Milano la sera prima della manifestazione e lasciate all'interno di una macchina parcheggiata davanti alla stazione.

Barbone e De Luca hanno detto di aver preso parte al corteo e all'occupazione della Stazione ma di non ricordare persone armate.

Anche il rapporto in atti non fa menzione dell'esistenza di armi proprie.

In questa situazione il G.I. ha ritenuto di respingere con l'ordinanza 7/8/1981, la richiesta di emissione di mandato di cattura nei confronti di Gnecchi, Paris e Zerbini così motivando:

"" Il reato di cui all'art. 21 L. 18/4/75 n. 110 mentre appare contestabile al Galmozzi e al Mazzola che, con altri non identificati, predisposero, detennero e portarono in luogo bottiglie incendiarie e al Domenichini, al Forastieri e al Rosso che, in quanto organizzatori della "banda armata" – e il Rosso anche del corteo – non potevano non aver predisposto l'armamento dello "spezzone" del corteo stesso, composto di persone armate, non sembra viceversa contestabile anche a chiunque altro sia stato visto in possesso di armi in quell'occasione, potendo averle ricevute e portate per un tempo così limitato da integrare il solo reato di porto abusivo di armi e non anche il più grave reato dell' art. 21 L.110/75, che presuppone una certa stabilità e permanenza della destinazione delle armi ai fini indicati dalla norma "".

Pertanto a Domenichini, Forastieri, Galmozzi, Mazzola e

246

Rosso, è stata contestata con l'obbligatorio mandato di cattura l'imputazione come formulata sub n.9, mentre a Gnecchi, Paris e Zerbini è stata contestata con mandato di comparizione, la sola imputazione di porto delle armi.

Dopo il deposito degli atti, su istanza della difesa, il G.I. ha acquisito copia dell'interrogatorio reso alla Corte di Assise di Bergamo il 25/1/1982 da Sergio Martinelli,il quale, a domanda, a proposito della manifestazione di che trattasi, ha dichiarato: "io non vidi Forastieri, Zerbini e Gnecchi armati, ma seppi da Gnecchi lo stesso giorno della manifestazione, al ritorno, che era armato come gli altri due. Non mi fece vedere l'arma. Gnecchi era il mio capo."

Questa precisazione certamente indebolisce la consistenza della prova a carico dei predetti in ordine alla materiale detenzione e porto delle armi, tuttavia non può non essere rilevato che nel contesto della stessa deposizione risulta confermato che gli stessi tre imputati erano i promotori ed i capi della organizzazione armata "Collettivi Politici Autonomi" che decise l'intervento (armato) dei bergamaschi nella manifestazione di Milano, circostanza già emergente dagli atti del processo, come risulta dagli stessi interrogatori del Martinelli e, tra l'altro, dall'ordinanza di rinvio a giudizio dei medesimi da parte del Giudice Istruttore di Bergamo, pure acquisita agli atti (cfr. capo B 10 a pag. 95 dell'ordinanza in cartella 43, volume 4). Tale circostanza è stata erroneamente trascurata dal G.I. con riferimento a Gnecchi e Zerbini, ai quali dunque va contestata la medesima imputazione già contestata a Forastieri. Poichè ciò non è stato fatto prima del deposito degli atti ex art. 372 c.p.p., gli atti relativi alla posizione di Gnecchi e Zerbini vanno separati da quelli del procedimento penale nr. 921/80-F per la prosecuzione dell' istruttoria, mediante la formazione di un nuovo fascicolo che contenga: //

247

- gli originali dei fascicoli personali degli imputati GNECCHI Carlo e ZERBINI Giovanni Battista:
- copia degli interrogatori di Martinelli resi al P.M. di Milano il 23/9/1980 e al P.M. di Bergamo il 17/5, il 23/5 e il 25/5/1980 (pagg. 8-40 vol. 6, cart.1) e la copia dell' interrogatorio reso dallo stesso Martinelli davanti alla Corte di Assise di Bergamo il 25/1/1982, qui trasmessa dal Presidente di quella Corte;
- copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice Istruttore di Bergamo dell'8/8/1981 (vol. 5, cart. 43);
- copia del rapporto di P.G. sul fatto (vol.8, cart.19).

Domenichini, Forastieri, Galmozzi, Mazzola e Rosso, vanno dunque rinviati a giudizio per rispondere dell'imputazione come formulata sub n.9 4/che viene distinta con la lettera A - mentre Paris deve rispondere della seguente diversa imputazione : capo 9 - B :"del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 n.

1 C.P.; 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso con altre persone (e,quindi, in numero complessivo superiore a cinque), portava in luogo pubblico varie armi comuni da sparo ed egli in particolare una pistola durante una pubblica manifestazione, svoltasi dopo un comizio in piazza Duomo nel quadro di uno scipero generale proclamato da organizzazioni sindacali, manifestazione conclusasi con l'occupazione della Stazione Centrale di Milano. In Milano, il 6/2/1976".

111

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

248

§ 10 - IRRUZIONE ARMATA CON DANNEGGIAMENTO NELLA SEDE DELLA "ESATTORIA CIVICA" DELLA CARIPLO MILANO, 25/3/1976

(Rif.mandato catt.n. 921/80-F/10 del 26/3/81; rubrica requisitorie P.M. n. 11) -

IMPUTATI: GALMOZZI - MAZZOLA - STEFAN -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., copie volantino di rivendicazione (cart. 19,vol.9); dichiarazioni di Mazzola (pag. 4 inter. 16/12/80 e pag. 3 inter. 22/1/81) e di De Rosa (pag. 4 inter. 28/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 10,30 del 25/3/1976, mentre era in corso una grossa manifestazione sindacale, in occasione dello sciopero generale, una quindicina di giovani con il volto coperto da fazzoletti e passamontagna, dopo avere immobilizzato i guardiani, facevano irruzione nella Esattoria Civica della CA.RI.PLO.,
minacciando i presenti e lanciando bottiglie incendiarie che provocavano un principio d'incendio e danni vari
a macchinari e suppellettili dei locali. Nella stessa
mattinata si verificavano numerose altre analoghe irruzioni in sedi di società d'assicurazione, industriali etc.Il fatto è stato rivendicato con un volantino che inneggia alla costruzione del "Potere Proletario Armato" e
delle "Squadre Operaie e Proletarie di Combattimento".

Mazzola ha confessato di aver partecipato all'irruzione, insieme con Galmozzi e Stefan, col quale ultimo aveva bloccato i que guardiani mentre altri lanciavano all'interno bottiglie molotov.

De Rosa, presente al corteo (ma disarmato) ha confermato di avere visto un gruppo entrare e lanciare bottiglie incen-

249

diarie all'interno dell'Esattoria Civica dopo che Galmozzi, Stefan e un altro avevano bloccato il portiere.

Sussistono dunque prove sufficienti perchè gli imputati vengano rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A e B, sub n.10.-

Il danneggiamento non è procedibile per difetto di quere-la.-

250

§ 11 - FERIMENTO A COLPI D'ARMA DA FUOCO DEL GINECOLOGO FULVIO NORI - MILANO, 31/3/1976

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/11 del 26/3/81; rubrica requisitoria P.M. n. 12) -

IMPUTATI : BORELLI - D'ANGELO - RICARDI - STEFAN -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G., volantino di rivendicazione, atti istruttori e perizia medico-legale (cart. 19, vol.10); dichiarazioni di Ricardi (pag. 4 inter. 19/1/81, pag. 4 inter. 20/2/81 e pag. 2 inter. 23/5/81), di Libardi (pag. 6 inter. 18/2/81), di Donat Cattin (pagg. 7 e 8 inter. 7/4/81) e De Rosa (pag. 6 inter. 24/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18,15 del 31/3/
1981, due donne ed un uomo, col pretesto di una visita
medica, entravano nello studio-abitazione del ginecologo Fulvio Nori, in Milano, piazza S.Maria Beltrade n.2.
Ivi, estratta una pistola ciascuno, intimavano al Nori
di stendersi per terra e, dopo averlo immobilizzato con
nastro adesivo, gli esplodevano un colpo di pistola alla coscia.

Il ferimento veniva rivendicato con un volantino a firma "Lotta Armata per la Rivoluzione - Potere Comunista".

La perizia medico-legale ha confermato che nell'occasione il dott. Nori riportò una ferita trapassante delle parti molli della coscia sinistra da unico colpo d'arma da fuoco, ed ha accertato che dalle lesioni derivò una malattia della durata di 20 giorni senza alcun pericolo per la vita della vittima.

Marina Ricardi ha sostanzialmente confessato di avere partecipato alla preparazione del ferimento e ad una "ricognizione" della vittima designata. Ha potuto così indicare la composizione del nucleo che materialmente commise il fatto:

251

Giovanni Stefan, Giulia Borelli, Alma D'Angelo ed un terza donna di cui non ha voluto rivelare l'identità.

Libardi ha confermato l'attribuibilità dell'azione all' organizzazione "PRE-PRIMA LINEA"; Donat Cattin e De Rosa hanno ulteriormente avvalorato la confessione della Ricardi, dichiarando il primo di aver saputo dalla Borelli ed il secondo dallo Stefan della partecipazione dei due al ferimento.

Nonostante le incertezze e le contraddizioni che caratterizzano le varie dichiarazioni della Ricardi, dipendenti dallo stato psichico che risulta anche dalla perizia in atti, data la spontaneità di certe ammissioni (elle ricordava anche dove era ubicato lo studio del dott. Nori) e i numerosi riscontri in atti (circa la partecipazione della D'Angelo all'organizzazione armata, si veda anche Libardi pag.6 interr. 16/10/80 e Mazzola pagg. 2 e 3 interr. 16/12/80), sussistono sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio degli imputati per i reati di cui ai capi B e C, sub n. 11 (detenzione e porto di armi, violazione di domicilio: in particolare si giustifica l'imputazione di cui all'art. 21 legge n.110/1975, atteso che il possesso delle armi usate per il ferimento, in considerazione del ruolo dei prevenuti nell'ambito dell'organizzazione e dell'uso a cui furono concretamente destinate, appare senz'altro qualificabile come destinato a fini di sovversione e di commissione di attentati).

Gli imputati viceversa vanno prosciolti dall'accusa di furto d'autovettura (capo D), non essendosi raggiunta la prova dell' utilizzo di una vettura rubata durante l'azione.

Inoltre, vanno prosciolti dall'imputazione di cui al capo A (lesioni aggravate dall'uso di armi) perchè il reato è estinto per amnistia a norma degli artt. 1 e 3 D.P.R. 4/8/1978 n.413: da rilevare che il citato decreto di amnistia, a differenza di quello successivo (D.P.R. n.744/1981), non esclude dal beneficio i reati commessi per finalità di terrorismo. —

252

§ 12 - "ESPROPRIO" IN DANNO DEL SUPERMERCATO " G.S." BRESSO, 10/4/1976

(Rif.mandati comparizione n. 921/80-F/12 del 16/9 - 13/10 - 16/11/1981 (rubrica requisitorie P.M. n. 14) -

IMPUTATI : BARBIERI - BRUNI - DE LUCA - DE ROSA GALMOZZI - GATTI - MARGINI - RICARDI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G. (cart. 19,vol.11); dichiarazioni di Barbieri (pag. 5 inter. 22/12/80 e pag. 3 inter. 4/8/81), De Luca (pag. 5 inter. 29/12/80 e pag. 4 inter. 4/8/81), Gatti (pag. 9 inter. 8/1/81), Ricardi (pag. 5 inter. 17/1/81), Mazzola (pag. 27 inter. 18/12/80), De Rosa (pag. 2 inter. 24/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 10,40 del 10/4/
1976 un gruppo di circa 10-15 giovani entrava nel
supermercato "G.S." di via Don Minzoni n.1/3 a Bresso e dopo aver prelevato merce dai banchi di vendita,
si accodava alle file fatte dai clienti alle casse
per il pagamento della merce. Nel frattempo sopraggiungeva un secondo gruppetto composto di altri 5 o 6 giovani che si dirigevano verso l'ufficio posto alla sinistra dell'entrata, dove si trovava l'impiegata Teresa Danieli, alla quale uno dei giovani chiedeva di poter fare un comunicato attraverso il microfono. Al rifiuto della Danieli, il giovane la prendeva per un braccio facendola uscire dall'ufficio e, mentre gli altri
staccavano i fili del telefono, invitava dal microfono
i presenti a "fare la spesa gratis".

All'invito, i giovani di entrambi i gruppetti incominciavano a scandire slogans, mentre uno di essi batteva sui mobili delle casse con una spranga di ferro per far rumore. A questo punto sia i normali clienti sia i giovani, accodatisi ad essi, uscivano con le merci prelevate senza

253

pagare.

Barbieri, De Luca, Gatti, Ricardi, Mazzola, De Rosa, hanno confessato di avere partecipato all'azione ed alcuni di loro hanno indicato come complici materiali Galmozzi e Margini (in particolare Galmozzi è stato chiamato in correità da Barbieri, De Luca e De Rosa, Margini da Ricardi).

Tutti hanno precisato che tra i presenti non v'era nessuno armato e il solo Mazzola ha dichiarato che, con altri di Sesto, fece da "copertura esterna" con spranghe e bottiglie.

Gli otto imputati devono quindi essere rinviati a giudizio per il reato loro contestato nell'imputazione sub n.12 essendo emerso che non fu esercitata nessuna violenza o minaccia nei confronti delle persone per appropriarsi della merce: si vedano sul punto le deposizioni Di Stasio e Danieli, secondo cui l'unico degli "espropriatori" munito di un pezzo di ferro lo batteva sulle casse "solo per fare rumore", così come altri battevano le mani, e la deposizione Peiti, secondo cui non fu usata violenza a persone.

E' peraltro vero che se non fu usata violenza o minaccia dal gruppo degli"espropriatori" per impossessarsi della merce, fu invece usata violenza nei confronti della Danieli da colui che le chiese, senza ottenerlo, di usare il microfono per fare un comunicato. Siccome costui deve essere identificato (per sua stessa ammissione) nell'imputato Barbieri, allo stesso va contestato l'ulteriore reato di violenza privata, secondo l'imputazione che va aggiunta come capo B al n.12 (classificandosi come capo A l'imputazione di fursto trascritta in rubrica) secondo la seguente formulazione:

BARBIERI Massimiliano :

B)- del delitto p.p. dall'art. 610 c.p. perchè, con violenza consistita nel prendere per un braccio DANIELI Teresa,

254

impiegata presso il supermercato "G.S." di Bresso, che non gli consentiva di usare il microfono del supermercato, e nell'allontanarla dall'ufficio contro la sua volontà, la costringeva a tollerare l'uso, da parte dell'imputato, del microfono per la diffusione di un invito a non pagare la merce posta in vendita.

In Bresso, il 10/4/1976.-

255

§ 13 - RAPINA TENTATA IN DANNO DELL'ARMERIA DI ALDO BOZZI PALAZZOLO MILANESE, 13/4/1976

(Rif. mandato catt. n. 921/80-F/13 del 28/3/81; rubrica requisitorie P.M. n. 15) -

IMPUTATI : DEL GIUDICE - GALMOZZI - LARONGA MEREGALLI - MAZZOLA - PIAZZI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G., denuncia della parte lesa (cart. 19, vol.12); dichiarazioni di Mazzola (pag. 36 inter. 18/12/80), Piazzi (pagg. 4 e 5 inter. 24/12/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 19,45 del 13/4/
1976 due giovani entravano nell'armeria di Aldo Bozzi
in via Mazzini a Palazzolo Milanese e, dopo aver inizialmente finto di essere interessati all'acquisto di
munizioni, estraevano le armi intimando la consegna di
vari fucili dall'armaiolo Bozzi, mentre un terzo giovane restava sulla porta. L'inaspettata resistenza dell'armaiolo, però, induceva i rapinatori alla fuga; questa avveniva, dopo esplosione di vari colpi d'arma da
fuoco contro e nell'armeria, a bordo di un'Alfasud rossa, ove si trovava un quarto complice.

Mazzola e Piazzi concordemente confessavano di essere stati autori materiali dell'azione, insieme a Meregalli e Laronga; precisavano di avere utilizzato una vettura rubata e indicavano il Galmozzi quale organizzatore della tentata rapina, per predisporre la quale aveva anche eseguito personalmente dei sopralluoghi.

Le precise, dettagliate e concordanti dichiarazioni di Mazzola e Piazzi, che trovano riscontro nella ricostruzione dei fatti desumibili dalla denuncia della parte lesa, costituiscono

256

prove sufficienti per il rinvio a giudizio dei cinque correi per rispondere dei reati di cui ai capi A, B, C, sub n.13.

Quanto a Del Giudice, cui il fatto è stato contestato quale organizzatore della banda armata nel cui interesse la rapina doveva essere compiuta, ma nei confronti del quale il giudice istruttore aveva ritenuto non sussistessero elementi sufficienti per l'emissione del mandato di cattura (cfr. ordinanza n.921/80-F/13 del 28/3/81), va disposto il proscioglimento per non aver commesso il fatto per i motivi così sinteticamente enunciati nelle requisitorie del P.M.:

"" Massimo Libardi in uno degli interrogatori resi al G.I., ha attendibilmente chiarito che il programma di procacciamento di armi, pur essendo in via generale noto ed, anzi, scontato per tutti all'interno dell'organizzazione, rientrava nelle "competenze autonome" dei singoli " nuclei operativi " e poi in " P.L. ", delle singole Squadre; non occorreva affatto, cioè, una deliberazione del Comando di sede che di volta in volta autorizzasse il singolo assalto ad armerie, il disarmo di un metronotte etc.- Ed allora, non essendovi prova che Del Giudice concorse direttamente a decidere l' assalto all'armeria Bozzi e non potendosi ritenere indispensabile, alla luce delle affermazioni di Libardi, un intervento del Comando dell'Organizzazione nella deliberazione di un'azione rientrante nei compiti "istituzionali" delle Squadre, l'imputato deve essere prosciolto da questa accusa "".

257

§ 15 - RAPINA-DISARMO IN DANNO DELLA GUARDIA DI P.S. AGOSTINO DI MASI - BRESSO, 3/5/1976

(Rif. mandato catt. n. 921/80-F/15 del 27/3/81; rubrica requisitorie P.M. n. 18) -

IMPUTATI : BARBIERI - DE ROSA - MASPERO - SPAGNOLI GALMOZZI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., deposizione Di Masi e altri, atti istruttori (cart. 19,vol.13); dichiarazioni di Barbieri (pag. 7 inter. 22/12/80 e pag. 6 inter. 18/2/81), De Rosa (pag. 2 inter. 24/4/81), Donat Cattin (pag. 114 inter. al G.I. di Torino) —

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 22,40 del 3/5/1976, quattro persone aggredivano, minacciandolo con una pisto-la, la Guardia di P.S. Di Masi, in Bresso, mentre costui, da solo, si stava recando ad una fermata del filobus. Gli incerottavano la bocca, lo ammanettavano ad un palo della segnaletica stradale e lo rapinavano di pistola e portafogli: quest'ultimo gli veniva restituito per posta con il poco denaro e le carte personali che conteneva, essendo stati prelevati soltanto i documenti ufficiali.

Dopo il fatto i quattro giovani si allontanavano a bordo di una Fiat 500 azzurra che, rintracciata, risultava sottratta poco prima a Giancane Francesca, che l'aveva posteggiata sulla pubblica via, senza chiuderla a
chiave per il difettoso funzionamento delle portiere,
ma innestando l'antifurto.

Barbieri e De Rosa hanno confessato, con versioni del tutto concordi, rispondenti al contenuto del rapporto di P.S. in atti e ulteriormente riscontrate con la deposizione della parte lesa,

258

di essere stati autori materiali della rapina insieme a Maspero e Spagnoli. I due rei confessi, che in questo hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Donat Cattin, hanno specificato, inoltre, che Galmozzi fu l'istigatore del fatto e
che ricevette personalmente la pistola rapinata.

Tutti e cinque gli imputati, dunque, vanno rinviati a giudizio per i reati specificati nei capi A, B, C, sub n.15 .

259

§ 16 - "ESPROPRIO" IN DANNO DEL SUPERMERCATO "ESSELUNGA" MILANO, 21/5/1976

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/16 dell'8/8/81 e mandato comparizione pari numero; rubrica requisitorie P.M. n. 19) -

IMPUTATI : BAGLIONI - BARBIERI - FOLLONI - FORASTIERI GARBAGNATI - GATTI - SPINA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G.; deposizione della parte lesa e altri atti istruttori (cart. 19, vol.14); dichiarazioni di Barbieri (pagg. 5 e 16 inter. 22/12/80 e pag. 6 inter. 4/8/81),Gatti (pag. 9 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18,45 del 21/5/
1976 un gruppo di giovani, dopo aver prelevato merce
varia, prevalentemente liquori, dai banchi di vendita
del supermercato Esselunga di via Pellegrino Rossi, ne
usciva velocemente senza aver pagato la merce stessa.
Contemporaneamente un altro giovane, dopo aver tagliato i fili del telefono, improvvisava attraverso un megafono un breve discorso politico contro il carovita etc.-

Barbieri ha confessato di aver preso parte all'"esproprio", indicando, tra i complici materiali nell'azione i coimputati: Baglioni, Folloni, Forastieri, Garbagnati e Spina. Ha anche aggiunto di aver fatto da "copertura esterna", insieme a Forastieri ed altri, armato di sole bottiglie incendiarie.

Gatti, a sua volta, affermando di aver saputo solo dopo il fatto della esistenza di tale "copertura esterna", ha ammesso la propria partecipazione all'episodio.

Il Giudice Istruttore ha derubricato l'originaria imputazione di rapina formulata dal P.M. in quella di furto pluriaggravato: dal rapporto di P.G., infatti, risulta evidente

260

che il comportamento del Baglioni e di altri (che bloccarono gli ingressi, strapparono il filo del telefono etc.), fu sicuramente successivo all'impossessamento della merce da parte degli altri complici, nè servì ad assicurare la loro impunità, sicchè non può parlarsi neppure di "rapina impropria", perchè chiaramente finalizzato ad attuare il breve comizio. Minacce e danneggiamento, peraltro, non sono perseguibili per difetto di querela.

Le dichiarazioni di Barbieri circa la partecipazione al fatto dei coimputati, appaiono del tutto credibili tenuto conto dei numerosissimi riscontri che le dichiarazioni del Barbieri hanno ottenuto in generale nel corso dell'istruttoria e in particolare su questo fatto attraverso: le ammissioni di Gatti che confermano l'attribuzione del fatto all'organizzazione armata cui entrambi partecipavano; le dichiarazioni testimoniali e le indagini di P.G. dell'epoca, che confermano lo svolgimento dei fatti; il ruolo di Baglioni e Forastieri nell'organizzazione armata in questione; la circostanza che Folloni, Garbagnati e Spina, indicati dal Barbieri come "quelli della costruenda squadra della Magneti" erano effettivamente all'epoca dipendenti della Magneti Marelli come Baglioni (cfr. interrogatorio Garbagnati 17/11/1981).

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova (nonostante l'impossibilità, dato il tempo trascorso dal fatto,
di eseguire ricognizioni di persona :cfr. deposizione Battista 19/1/1982) che giustificano il rinvio a giudizio di tutti
gli imputati per il furto pluriaggravato,loro contestato come dal capo A sub n.16, mentre la detenzione ed il porto delle bottiglie incendiarie (capo B sub. n.16) vanno attribuiti solo a chi materialmente commise i reati (Barbieri e Forastieri) e a chi organizzò l'esproprio, compresa la fase di
copertura esterna (Baglioni).

261

§ 17 - RAPINA DI AUTOVETTURA "CITROEN" IN DANNO DI COSTANTE AVERSA - MILANO, 2/6/1976

RAPINA DI BUSTE-PAGA IN DANNO DEL QUOTIDIANO "IL GIORNO" - MILANO, 27/8/1976

(Rif.mandati catt. n.921/80-F/17 del 27/3, 28/5 e 21/3/81; rubrica requisitorie P.M. n. 21) -

quotidiano "Il Giorno" (e reati connessi) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G. (cart. 19, vol.15); dichiarazioni di Libardi (pagg. 7 e 8 inter. 16/10/80), Barbieri (pag. 4 inter. 22/12/80), Viscardi (pag. 9 inter. 27/2/81), Mazzola (pag. 4 inter. 16/12/80 e inter. 25/2/81), Donat Cattin (pag. 8 inter. 7/4/81), De Rosa (pag. 2 inter. 24/4/81), Camagni (inter. 4/6/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: I due fatti vengono qui unitariamente trattati perchè l'autovettura "Citroen", rapinata il 2/6/1976, fu utilizzata dagli autori del secondo episodio.

Nella notte del 2/6/1976, tre individui affrontavano Costante Aversa che, al volante della sua autovettura Citroen, era fermo ad un semaforo in via Lazzaro Papi. Sotto la minaccia di una pistola, l'Aversa faceva salire i tre a bordo della vettura e, percorso un certo tratto di strada, superato il cavalcavia di via Ripamonti, l'abbandonava ai rapitori che gli intimavano di scendere dalla vettura stessa.

262

Attorno alle 10,30 del 27/8/1976, quattro individui entravano nello stabile ove si trovava la sede del quotidiano "Il Giorno" e, sotto la minaccia di pistole, obbligavano il portiere ed un suo conoscente ad accompagnarli salendo le scale al VI^ piano del palazzo, ove si trovava l'Ufficio Cassa.

Qui giunti, estratto anche un fucile a canne mozze, bloccavano altri dipendenti del quotidiano, rompevano il vetro della porta d'accesso all'Ufficio cassa, minacciando il cassiere Paludetti e si impossessavano delle buste paga dei dipendenti del giornale e di altro denaro liquido, per un ammontare di circa 70 milioni di lire in contanti. I rapinatori, quindi, strappati i fili del telefono, si davano alla fuga, salendo a bordo della Citroen di cui si è prima parlato, che si trovava in sosta davanti all'edificio e che veniva rinvenuta abbandonata poco dopo con dentro due grembiuli blu indossati da due dei rapinatori. —

Barbieri e De Rosa hanno confessato di essere stati autori materiali, insieme a Maspero, della rapina della Citroen, loro commissionata da Galmozzi. Barbieri ha aggiunto di avere consegnato la vettura al Laronga che, a suo dire, era sicuramente tra gli autori della successiva rapina di buste paga, insieme almeno a Gottifredi, uno dei capi militari dell'organizzazione a quel tempo esistente.

Il racconto di Barbieri coincide esattamente con quanto dichiarato dalla parte lesa e concorda con la versione di De Rosa, il quale ha anche dichiarato di aver saputo successi-vamente che l'autovettura fu usata per la rapina al "Giorno" e di aver appreso da Luciano Zanon che questi aveva partecipato a quest'ultima rapina con Laronga, Gottifredi (detto "Ernesto")

263

e "Armando" (poi identificato per Folini).

Tali concordanti versioni consentono di ritenere che sussistono prove sufficienti atte a giustificare il rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi A e B, sub n.17 a carico di Barbieri, De Rosa e Maspero quali autori materiali dei reati e di Galmozzi, Gottifredi e Laronga quali correi e mandanti degli stessi, in ragione del ruolo da essi ricoperto nell' organizzazione e in relazione allo specifico episodio :Galmozzi quale diretto mandante dell'azione, Laronga per aver ricevuto l'autovettura che impiegò nella successiva rapina e Gottifredi quale comandante del "Nucleo" a cui va fatta risalire la responsabilità della successiva rapina (cfr. Libardi, pag. 8 e 14 interr. 16/10/80).

La rapina delle buste paga de "Il Giorno" è la più importante operazione di autofinanziamento dell'organizzazione armata all'epoca, tanto che la stessa si mantenne per circa un anno con i fondi ricavati da questa rapina (cfr. Libardi, pag. 5 interr. 18/2/81).

Gli autori meteriali di essa, che - a quanto appare dagli atti - furono cinque, di cui quattro entrarono nell'edificio del "Giorno" e un quinto rimase nell'autovettura rubata, sono stati identificati in Gottifredi, Laronga, Folini, Stefan e Zanon.

Infatti, a carico del Gottifredi stanno le dichiarazioni di Barbieri, di De Rosa (che apprese della sua partecipazione da Luciano Zanon) e di Donat Cattin (che lo seppe da Laronga); a carico di Laronga stanno le dichiarazioni di Barbieri, De Rosa, Donat Cattin, Camagni e Viscardi (di essi, Donat Cattin, Camagni e Viscardi appresero direttamente da Laronga della sua partecipazione al fatto: in particolare Donat Cattin ha ricordato che Laronga, gli disse che "dovettero fare sei piani a piedi"); a carico di Folini stanno le dichiarazioni di De Rosa (che appre-

264

se della sua partecipazione da Luciano Zanon);
a carico di Stefan stanno le dichiarazioni di Camagni (che apprese della sua partecipazione da lui stesso) e di Donat Cattin (che lo apprese dal Laronga);

infine, a carico di Luciano Zanon stanno le dichiarazioni di De Rosa e di Donat Cattin.

Tali elementi di prova trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di Libardi e Mazzola da cui risulta che oltre a Gottifredi (detto "Ernesto") facevano parte all'epoca della più elevata struttura militare-operativa dell'organizzazione armata, detta "Nucleo", sia Luciano Zanon (detto "Gianluca") sia Stefan (detto "Cucciolo").

Anche Galmozzi peraltro dove rispondere della rapina al "Giorno" avendo, in previsione della stessa, ordinato a Barbieri di procurare l'automobile che in effetti venne usata per lo scopo previsto.

Sussistono dunque, complessivamente, sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di Galmozzi, Gottifredi, Laronga, Folini, Stefan e Zanon con le imputazioni di cui ai capi B. C e D. sub n.17.-

265

§ 18 - RAPINA-IRRUZIONE NELLA SEDE DELL'ORDINE

DEI MEDICI - MILANO, 8/7/1976

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/18 del 5/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 22) -

IMPUTATI : BARBIERI - CAMAGNI - DEL GIUDICE - DE ROSA LARONGA - LIBARDI - MEREGALLI - RICARDI CERAOLO - GATTI -

(gli ultimi due imputati solo di ricettazione dei documenti rapinati) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., volantini di rivendicazione (cart. 17,vol.1); dichiarazioni di Barbieri (pag. 4 inter. 22/12/80,pag. 3 inter. 18/2/81 e inter. 4/8/81), Camagni (pag. 22 interr. 10/4/81 e inter. 6/8/81), De Rosa (pag. 3 inter. 24/4/81), Gatti (pag.5 inter. 7/1/81), Ceraolo (pag. 2 inter. 14/7/81), Libardi (inter. 6/1/82) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: L'8/7/1976 verso le ore 13,15 alcuni giovani facevano irruzione nella sede dell'Ordine dei Medici di Milano in via Lanzone e minacciando con le armi i presenti, che venivano anche immobilizzati con nastro adesivo e chiusi nell'ufficio contabilità, si impossessavano di denaro in contante (circa 3 milioni), assegni, timbri, carta intestata, medaglie e di numerosi tesserini e contrassegni dell'Ordine dei Medici.

Prima di allontanarsi strappavano i fili del telefono e tracciavano sulle pareti dell'atrio le scritte " Vo-lante Rossa", "Contro le neo-corporazioni violenza proletaria".

Il fatto veniva rivendicato con volantini ciclostilati siglati "Volante Rossa".

Con un successivo comunicato firmato con la stessa sigla venivanò inviati ai quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" i vaglia postali indirizzati

266

alle popolazioni friulane colpite dal terremoto che, secondo il linguaggio del comunicato, erano stati"sequestrati" dalla "squadra" che aveva eseguito la "perquisizione" nella sede dell'Ordine dei Medici.

Barbieri, Camagni, Libardi e De Rosa hanno confessato di aver preso parte all'irruzione ed hanno indicato nomi e ruoli degli altri complici. In particolare, Barbieri ha dichiarato di aver compiuto l'irruzione all'interno degli uffici con De Rosa, Laronga e Meregalli, mentre qualcun altro, fra cui forse Camagni, restava presso la portineria; De Rosa ha dichiarato di aver partecipato all'irruzione con Barbieri, Laronga e Meregalli, mentre da basso restavano Camagni e la Ricardi; Camagni ha confermato di essere rimasto presso la portineria con Libardi e la Ricardi mentre Barbieri ed altri salivano negli uffici; Libardi ha confermato la sua presenza, mentre la Ricardi ha dichiarato di non ricordare il fatto.

Barbieri inoltre ha affermato e più volte ribadito con precisione di dettagli che Del Giudice partecipò all'organizzazione dell'irruzione e ne ricevette il provento, precisando le circostanze del fatto: data la particolare attendibilità delle dichiarazioni del Barbieri, che per primo ha riferito l'episodio, dandone una descrizione che ha trovato piena conferma negli atti, e tenuto conto del ruolo svolto all'epoca dal Del Giudice nell'organizzazione armata che ha rivendicato il fatto, sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio di tutti i predetti imputati per i reati loro contestati ai capi A, B e C, sub n.18 (rapina, violazione di domicilio, detenzione qualificata e porto illegale di armi).

Gatti ha dichiarato di aver ricevuto da Attilio Ceraolo "tesserini da medico" che il Ceraolo gli disse essere stati prelevati all'interno della sede di un'associazione di medici

267

ove era stata fatta un'irruzione e Ceraolo ha confermato di aver fatto da tramite fra Barbieri e Gatti per la consegna a quest'ultimo di "tesserini", pur assumendo di non sapere da dove venissero. Quest'ultima dichiarazione del Ceraolo non appare credibile, tenuto conto che fu lui a riferire al Gatti che erano provento di un'irruzione nella sede di un'associazione di Medici. La circostanza ha comunque poco rilievo perchè, data la natura delle cose ricevute e il ruolo delle persone fra le quali avvenne il passaggio delle stesse, non sembra dubbia la consapevolezza da parte del Ceraolo della loro provenienza delittuosa.

Altrettanto certa appare in fatto la provenienza dei tesserini dei medici dalla specifica azione delittuosa di cui si è sopra detto, perchè per l'appunto solo nel corso della stessa furono sottratti tesserini dei medici (nell'irruzione alla Associazione dei Medici Mutualisti, compiuta dalla stessa organizzazione e alla quale partecipò lo stesso Ceraolo, non fu sottratto nulla di simile).

Ceraolo e Gatti vanno rinviati a giudizio per il reato loro ascritto al capo D, sub n. 18 . -

2υυ 2∞

§ 19 - RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA ANTONIO FORLI - MILANO, 26/5/1976

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/19 del 4/5/81; rubrica requisitorie P.M. n.20) -

IMPUTATI : BARBIERI - GRAPPIOLO - RIVA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto di P.G. e denuncia della parte lesa (cart. 23,vol.1); dichia-razioni di Barbieri (pag. 8 inter. 22/12/80 e pagg. 5 e 6 inter. 18/2/81) e Grappiolo (inter. 27/12/80)-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 00,30 del 26/5/1976, tre giovani assalivano la guardia giurata Antonio Forlì, in servizio di perlustrazione nella zona di viale Marche e lo rapinavano della sua pistola d'ordinanza, di documenti vari, fra cui il porto d'armi, e del berretto della divisa. Fuggivano, quindi, a bordo di una Fiat 500 dopo aver fatto sdraiare per terra e aver tentato invano di immobilizzare con catene e lucchetto la vittima della rapina.

Barbieri e Grappiolo hanno confessato di aver preso parte alla rapina ed il primo ha anche indicato il Riva quale terzo complice nell'azione. Il Grappiolo ha dichiarato, poco credibilmente, di non ricordare chi fosse il terzo complice.

Le modalità del fatto, come descritte dal Barbieri, hanno trovato piena conferma nel rapporto di P.G. in atti e dunque entrambe le chiamate di correo appaiono del tutto attendibili (sulla partecipazione del Riva, alias "Mao" di Cormano, al gruppo di persone qui ritenute aderenti all'organizzazione armata, cfr. anche dichiarazioni Ceraolo, Cotrufo, Libardi, Ricardi etc.).

Barbieri ha dichiarato, in modo generico: "ovviamente quando facevamo questi disarmi eravamo a nostra volta armati. Le

269

armi che prendevamo le tenevamo nella dotazione della squadra". Grappiolo ha precisato che in questa occasione il solo Barbie-ri era armato.

Tuttavia, poichè l'esecuzione della rapina presupponeva che tutti gli autori avessero la possibilità di disporre, all'occorrenza, dell'arma o delle armi che taluno di essi avesse portato seco, tutti debbono rispondere in concorso fra loro non solo del porto illegale di armi ma anche della detenzione, qualificata ai sensi dell'art. 21 Legge n.110/75, atteso che, nonostante il ruolo marginale di Grappiolo e Riva nella costituenda "squadra" di Cormano, non sembra dubbia la loro consapevolezza delle finalità per cui le armi stesse venivano detenute.

Tutti e tre gli imputati devono essere dunque rinviati a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi A, B e C, sub n.19).-

270

§ 20 - RAPINA IN DANNO DEL METRONOTTE GIOVANNI COLOMBO MILANO, 17/9/1976

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/20 del 5/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 23) -

IMPUTATI : BARBIERI - CERAOLO - COTRUFO - MILESI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto di P.G. e denuncia della parte lesa (cart. 23,vol.2,fasc.1); dichiarazioni di Barbieri (pag. 7 inter. 22/12/80), Ceraolo (pag. 3 inter. 29/12/80) e Cotrufo (pag. 2 inter. 12/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 00,30 del 17/9/
1976, tre persone aggredivano la guardia giurata Giovanni Colombo, in servizio di perlustrazione in v.Pellegrino Rossi, e, dopo averlo colpito con pugni e calci,
gli sottraevano la pistola d'ordinanza, il berretto della divisa, il portafogli e chiavi varie.

Barbieri, Ceraolo e Cotrufo hanno confessato di avere materialmente compiuto l'azione e, concordemente, hanno indicato in Giorgio Milesi il loro quarto complice.

Tenuto conto del fatto che tutti e quattro gli imputati facevano parte stabilmente della "squadra" di Cinisello (per Milesi cfr. Barbieri, inter. cit.pag.7 e per gli altri anche Gatti pag.4 inter. 7/1/81), tutti debbono rispondere oltrechè del reato di concorso in rapina pluriaggravata (capo A, sub. n.20) e del reato di porto illegale di armi, anche del reato di detenzione di armi a fini di sovversione (capo B, sub n.20).

Gli imputati, viceversa, devono essere prosciolti dall'imputazione di furto di autovettura perchè Ceraolo ha dichiarato di non ricordare se l'auto usata per la rapina fosse quella di sua proprietà o altra di terzi e l'ipotesi che non si trattasse

271

di auto rubata appare suffragata dalla circostanza - risultante dalla denuncia - che i rapinatori fuggirono a piedi, cosa che non avrebbero avuto ragione di fare se avessero potuto disporre di autovettura rubata., dalla cui targa quindi non si sarebbe potuto risalire agli autori del fatto. -

272

- § 21 ATTENTATO INCENDIARIO CON IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA
 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI MONZA E BRIANZA
 MONZA, 3/12/1976
- § 22 ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL "CORRIERE DELLA SERA" MILANO, 5/12/1976

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/21-22 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 24) -

IMPUTATI : BAGLIONI - CAMAGNI - DE ROSA - LARONGA LIBARDI - MEREGALLI - RUSSO - STEFAN VILLA - ZANON Luciano - VALENTINO (solo
indiziato), dell'irruzione all'Associazione Industriali -

BAGLIONI - CAMAGNI - DE ROSA - LARONGA - LIBARDI - STEFAN - VILLA , dell'attentato al Corrière della Sera -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G. e volantini di rivendicazione (cart.23,vol.3,fasc.1 e cart.19,vol.16); dichiarazioni di Barbieri (pag.18 inter.22/12/80), Camagni (pagg.2-3-4 e 5 inter.9/4/81 e pag.3 inter.4/6/81), De Rosa (pag. 3 inter.24/4/81), Donat Cattin (pag.8 inter.7/4/81), Libardi (pag.22 inter.20/10/80 e pag.5 inter.18/2/81), Ricardi (pag.4 inter.17/1/81), Sandalo (pag.184 inter. al G.I. Torino) - DESCRIZIONE DEI FATTI: I due episodi vengono qui unitariamente trattati perchè collegati tra loro.

Attorno alle 8 del 3/12/1976, alcune persone armate facevano irruzione nella sede dell'Associazione Industriali di Monta e, dopo aver immobilizzato due fattorini con la minaccia delle armi, cospargevano di benzina la

sede in questione, vi facevano esplodere un ordigno incendiario (che causava gravi danni nei locali della sede)

273

e si davano alla fuga a bordo di un'autovettura Fiat
124 di cui veniva rilevata la targa e che, rinvenuta
poco dopo, risultava essere un'autovettura rapinata una
ventina di giorni prima a Milano, cui erano state applicate le targhe di una Fiat 127 rubata in precedenza a Monza.

Verso le 17,55 del 5/12/1976, ignote persone facevano esplodere un ordigno con mincia a lenta combustione nei pressi di una finestra degli uffici del "Corriere della Sera". L'esplosione causava danni non gravi ai locali del quotidiano ed a qualche auto parcheggiata nei pressi. Entrambi gli attentati venivano rivendicati con volantini; il primo a firma "Gruppo di fuoco n.1 Milano -PRIMA LINEA" ed il secondo a firma "Il Comando Strategico dei Gruppi di Fuoco - PRIMA LINEA", quest'ultimo veniva spiegato quale"ritorsione" per una presunta scorretta informazione fornita dal "Corriere della Sera", in ordine all'azione di Monza.

De Rosa ha confessato di aver preso direttamente parte alle due azioni, in concorso la prima volta con Stefan e Zanon
Luciano e la seconda con il solo Stefan. Camagni ha corretto
l'inesattezza del ricordo di De Rosa, in quanto ha ammesso di
avere anch'egli partecipato, con De Rosa e Stefan, all'attentato in danno del Corriere della Sera e di avere provveduto, insieme a Libardi, a piazzare nel punto più idoneo l'auto rubata
da utilizzarsi nell'azione di Monza, confermando la partecipazione a questa di Stefan; ha spiegato, imfine, che anche la
Russo, compiendo delle ricognizioni preventive, contribuì all'
azione di Monza.

Tutte le altre dichiarazioni acquisite in merito a questi due episodi non sono altro che una conferma, diretta o indiretta, di quelle rese da De Rosa e Camagni. Libardi, dal canto suo,

274

ha precisato che entrambe le azioni furono deliberate dal "Comando milanese di P.L." di cui facevano parte il Libardi stesso, Baglioni, Villa, Stefan e Laronga ed eseguite dal gruppo di fuoco di Stefan e che per il secondo attentato l' ordigno era stato preparato da Camagni. Si noti che, a detta di Libardi, dei gruppi di fuoco facevano parte per l'appunto anche De Rosa, Camagni, Silveria Russo e Zanon Luciano (detto "Gianluca").

Barbieri ha confermato che entrambi gli attentati furono realizzati dal gruppo di fuoco di cui faceva parte De Rosa.

Donat Cattin pure ha dichiarato che furono eseguiti dal gruppo di fuoco comandato da Stefan. La Ricardi, infine, ha dichiarato di aver appreso da Stefan che l'attentato al "Corriere della Sera" era stato eseguito da lui stesso insieme con Camagni e di avere successivamente saputo che vi aveva preso parte anche De Rosa.

Meregalli e Valentino devono essere prosciolti, per non aver commesso il fatto, dalle accuse di cui sono stati indiziati, sulla scorta di approssimative iniziali dichiarazioni, rispettivamente di Mazzola e Barbieri, che non hanno trovato riscontro ed anzi sono state smentite da De Rosa, onde si può affermare che è emersa la loro estraneità ai fatti.

Il danneggiamento in danno del "Corriere della Sera" non è procedibile per difetto di querela, nè sussiste il furto di autovettura in relazione a questo episodio, in quanto, come attendibilmente dichiarato dal Camagni, fu usata nell'occasione la 500 di De Rosa: sul punto Camagni ha anche chiarito la ragione dell'equivoco in cui erano caduti gli inquirenti, affermando "ricordo che ridemmo l'indomani quanto leggemmo sul giornale che gli attentatori si erano allontanati con un'Alfa Romeo colore amaranto, in realtà c'era nei pressi un'auto di questo tipo che accelerò d'improvviso quando avvenne l'esplosione".

275

Si deve quindi pronunciare il proscioglimento di tutti gli imputati da questa accusa.

Per il resto, gli imputati vanno rinviati a giudizio per i reati loro contestati ai capi A, B, C, D, E sub n. 21 e al capo A sub n. 22. -

276

§ 23 - RAPINA-IRRUZIONE NELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI MUTUALISTI DI MILANO

MILANO, 6/12/1976

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/23-36 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 25) -

IMPUTATI : BAGLIONI - BARBIERI - CERAOLO - COTRUFO
DOMENICHINI - GALMOZZI - LARONGA - LIBARDI
MASPERO - RUSSO - STEFAN - VILLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G.; volantino di rivendicazione (cart. 17,vol.2); dichia-razioni di Barbieri (pag. 4 inter. 22/12/80 e pag. 4 inter. 4/8/81), Ceraolo (pag. 4 inter. 29/12/80),Cotrufo (pag. 1 inter. 27/12/80 e inter. 12/2/81), Libardi (pag. 19 inter. 20/10/80 e pagg. 3,4,5 inter. 18/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 6/12/1976, verso le 16,15 alcuni individui armati facevano irruzione nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti, e, sotto la minaccia delle armi nonchè immobilizzando con nastro adesivo le persone presenti, si impossessavano di tre assegni e facevano esplodere una bottiglia incendiaria che arrecava danni alla sede stessa. Si allontanavano quindi a bordo di una Fiat 500 di cui veniva rilevata la targa, e che risultava sottratta il 28/11/1976 in Milano a Ballabio Luigi, che l'aveva lasciata parcheggiata incustodita e chiusa a chiave.

L'azione veniva rivendicata con volantino a firma "PRIMA LINEA - 3^ Squadra Operaia".

Barbieri, Ceraolo e Cotrufo hanno confessato la propria partecipazione al fatto e concordemente indicato la presenza al loro fianco di Maspero e il ruolo di Domenichini, che li

277

attendeva fuori. La circostanza che secondo il rapporto i rapinatori erano soltanto tre si spiega con il fatto che Cotrufo restò sulla porta (cfr. Barbieri pag.4 inter.4/8/81).

Barbieri ha inoltre precisato il ruolo di organizzatore avuto nella vicenda dal Galmozzi. Baglioni, Libardi, Stefan, Villa e Laronga sono imputati a titolo di concorso morale quali membri del "Comando di P.L. di Milano" che deliberò la campagna contro gli organismi di assistenza mutualistica, che culminerà con il ferimento del dott. Anzalone (cfr. dichiarazioni Libardi).

Silveria Russo, imputata perchè ritenuta coorganizzatrice dell'azione insieme con Galmozzi, va prosciolta per non aver commesso il fatto avendo Barbieri precisato nel suo interrogatorio del 4/8/1981: "andai a casa di S. Russo non perchè lei fosse coinvolta in questa azione, ma perchè lì avevo appuntamento con Galmozzi".

Gli altri imputati devono essere rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A, B, C, D, sub n.23.-

278

§ 24 - RAPINA IN DANNO DELL'ARMERIA "VELATI" GALLARATE, 13/1/1977

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/24 del 5/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 26) -

IMPUTATI : LARONGA - MAZZOLA - MEREGALLI - PESSINA
RUSSO - ZANON Luciano -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Copie rapporti, atti di P.G., atti istruttori (cart. 23,vol.4); dichiarazioni di Libardi (pag.20 inter. 20/10/80), Mazzola (pagg. 7 e 8 inter.17/12/80 e inter. 4/8/81), Donat Cattin (pag.8 inter.7/4/81), De Rosa (pag. 7 inter. 24/4/81), Camagni (pag. 3 inter. 4/6/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 13/1/1977 tre giovani armati penetravano nell'armeria Velati di Gallarate,immobilizzavano con manette le persone presenti e si impossessavano, prima di fuggire, di 22 pistole e 43 revolvers. Poco dopo, veniva rinvenuta abbandonata una Fiat 131 targata VA 243160: si accertava che l'autovettura la cui targa originaria era MI Y 31587 era stata sottratta, sotto la minaccia delle armi,a Cicchetti Gennaro in Milano l'11/1/1977 mentre le targhe VA 243160 appartenevano alla Fiat 500 di Spaccamele Maria, sottratta a Milano il 12/1/1977 mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

(Singolarmente, la rapina dell'armeria è stata rivendicata con un volantino a firma "Avanguardia Nazionale - Sezione Augusto Pinochet ": nel corso del procedimento penale istruito presso il Tribunale di Busto Arsizio a carico degli autori del volantino questi hanno affermato di averlo redatto per mera vanteria e nel successivo dibattimento sono stati prosciolti dall'accusa di aver commesso la rapina e i reati ad essa connessi).

279

Mazzola ha confessato di aver compiuto la rapina insieme con Laronga, Luciano Zanon (detto "Gianluca") e Luciano Pessina (detto "Giacomo"): Laronga, Pessina e Zanon erano entrati nell'armeria mentre egli era rimasto ad attenderli nell'automobile sottratta a Milano, alla quale erano state applicate le targhe di altra auto, targata Varrese (come le automobili dei residenti in Gallarate).

Dopo la rapina gli autori della stessa si erano recati a Sesto nella casa di Meregalli ove avevano lasciato le armi.

Libardi ha dichiarato che la rapina all'armeria fu una delle prime operazioni della organizzazione da poco denominatasi
"Prima Linea", eseguita dal gruppo comandato da Laronga (sull'identificazione del fatto non vi è alcun dubbio, sia per l'
ingente bottino che il Libardi ha ricordato, sia perchè ha precisato: "questa rapina non fu rivendicata da noi, ma - stranamente - da un gruppo neofascista").

Ulteriori riscontri alla confessione di Mazzola, la cui ricostruzione dei fatti coincide con quella desumibile dal rapporto in atti, vengono dalle dichiarazioni di Camagni e Donat Cattin (che appresero da Laronga della sua partecipazione al fatto) e da De Rosa (che ricevette le confidenze di Zanon).

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova, tenuto conto degli ulteriori riscontri desumibili dal rinvenimento di armi, provento della rapina, in possesso di militanti di "Prima Linea", della partecipazione all'organizzazione di tutti gli imputati, dalla residenza del Meregalli in Sesto, dell' attendibilità, più volte verificata, delle dichiarazioni del Mazzola, specie per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti cui ha materialmente partecipato, per disporre il rinvio a giudizio di tutti i predetti imputati in ordine alle imputazioni di cui ai capi A, B, C, D, sub n.24). Anche a Meregalli va infatti contestato il concorso nei medesimi reati, non essendo

280

verosimile che non fosse stato previamente concordato l'affidamento a lui presso la sua abitazione dell'ingente bottino della rapina.

Quanto a Silveria Russo, imputata di concorso nella rapina sulla scorta delle dichiarazioni "de relato" di Donat Cattin, non essendo emersi riscontri di tali dichiarazioni ed
avendo anzi Mazzola escluso la sua presenza in luogo, va prosciolta per non aver commesso il fatto. -

281

§ 25 - INCENDIO DELLA VETTURA DI PROPRIETA'DI GIANFRANCO FAVA, CAPO-REPARTO DELLA " CIME " CINISELLO BALSAMO, 21/1/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/25 del 25/6/1981; rubrica requisitorie P.M. n.27) -

IMPUTATI : BARBIERI - CERAOLO - DOMENICHINI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto VV.UU. Cinisello B. 28/1/1977 e manifesto di rivendicazione (cart. 20,vol.1); dichiarazioni di Gatti (pag.5 inter. 7/1/81), Barbieri (pag.8 inter.18/2/81 e pag.5 inter. 4/8/81), Ceraolo (pag. 3 inter. 14/7/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella mattinata del 21/1/1977 ignoti incendiavano la Fiat 128 di Gianfranco Fava, caporeparto della Cime, analogamente a quanto era stato fatto, nello stesso periodo, in danno di autovetture di altri dirigenti di fabbriche o piccole industrie della zona di Cinisello. I danni all'auto del Fava venivano contenuti grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

Il 25/2/1977 all'ingresso della Cime veniva affisso un manifesto a firma " Squadre Operaie Armate " in cui era fra l'altro scritto: " colpiamo nelle cose e nelle persone chi persiste a colpire gli operai, i proletari direttamente o indirettamente, così come è stato colpito l'odiato capo Fava Gianfranco (gli è stata bruciata la macchina) " ...

Barbieri, convalidando le iniziali indicazioni di Gatti, confermava di essere autore materiale del fatto insieme a Domenichini, specificando di averlo commesso sulla base di informazioni fornite dal Ceraolo, all'epoca dipendente della Cime ed usando un ordigno a base di "radisol".

Ceraolo, pur negando formalmente la consapevolezza del proprio contributo all'azione, non escludeva di avere effettivamente

202

I tre imputati, dunque, vanno rinviati a giudizio per la fabbricazione ed il porto dell'ordigno usato, e per averlo fatto esplodere per incutere pubblico timore ,essendo evidentemente questo uno dei fini di azioni simili, che tendono a creare un clima di intimidazione nei confronti di dirigenti o quadri intermedi di fabbrica, come peraltro esplicitamente affermato nel manifesto a firma Squadre Operaie Armate; il danneggiamento non è perseguibile per difetto di querela.

283

§ 26 - RAPINA-IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA DITTA "PUBLILABOR" - MILANO, 4/2/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/26 del 27/3/1981; rubrica requisitorie P.M. n.28) -

IMPUTATI : BAGLIONI - CRIPPA - LARONGA - LIBARDI STEFAN -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Atti di P.G. e atti istruttori del precedente proc.contro Villa Pietro per il medesimo fatto (cart. 20, vol.2); dichiarazioni di Libardi (pag.24 inter.20/10/80 e pagg.3 e 4 inter. 18/2/81), Crippa (pag. 10 inter. 12/11/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 4/2/1977, verso le 12.30, alcuni giovani armati entravano nella sede della ditta
"Publilabor" e, dopo avere imbavagliato e legato le persone presenti, si impossessavano di documentazione varia
di proprietà della società e di una modesta somma in contanti. Prima di allontanarsi rendevano inutilizzabili i
telefoni e tracciavano sulle pareti le scritte: "No al
lavoro nero", "Squadre operaie armate", "Contro il lavoro
nero falce e martello", "No allo sfruttamento", "Squadre
operaie combattenti", "Potere operaio armato". L'azione
venne rivendicata con un volantino che terminava con le
frasi: "Contro il lavoro nero potere operaio armato",
"Costruiamo le squadre operaie combattenti".

Libardi, spiegando che l'azione rientrava nella cd. "campagna contro il lavoro nero" deliberata dal Comando di sede di
P.L. (da cui l'incriminazione di Baglioni, Laronga e Stefan,
che ne erano membri), ha confessato di avervi preso parte insieme a Crippa, Tognini (defunto) e Villa (già condannato in passato per questo stesso fatto). Crippa, a sua volta, ha confermato
pienamente le dichiarazioni di Libardi.

284

Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati loro contestati nei capi A, B, C sub n. 26 .

285

§ 27 - CORTEO "ARMATO" - SPARATORIA CONTRO LA SEDE DELL'ASSOLOMBARDA E TENTATIVO DI IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA FEDERLOMBARDA MILANO, 12/3/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/27 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n.29) -

IMPUTATI : BALDASSERONI - BARBIERI - CRIPPA
DOMENICHINI - FERRETTI - GATTI - LARONGA
LIBARDI - ROSSO - TAGLIAFERRI - VILLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart.20, vol.3); dichiarazioni di Barbieri (pag.7 inter.18/2/81 e pag.4 inter.4/8/81), Gatti (pag.6 inter.7/1/81), Libardi (pag.6 inter.18/2/81), Pasini Gatti (pagg.33, 34 e 108 inter. al P.M. e pag. 2 inter.6/8/81), Camagni (pag.4 inter.4/6/81), Rotella pagg.4, 16 e 19 interr.26-28/11/80), Crippa (pag.2 inter.15/10/81 e pagg.10, 11 inter.12/11/81), Barbone (pag.60 e 61 inter.8/10/80) -

DESCRIZIONE DEI FATTI : Durante una manifestazione di piazza del 12/3/77 svoltasi per reazione agli incidenti accaduti il giorno prima a Bologna, in cui era stato ucciso lo studente Lorusso (altre si svolgevano contemporaneamente a Roma, Bologna etc.), vari "spezzoni" armati del corteo raggruppante le forze dell'Autonomia milanese davano vita a diversi episodi di violenza. numerose persone sparavano, con pistole e fucili, e lanciavano bottiglie incendiarie contro porte e finestre della sede dell'Assolombarda in via Pantano. In luogo furono rinvenuti e sequestrati: una bottiglia Molotov inesplosa; 10 cartucce cal.44 Magnum; 2 bossoli Winchester cal.44 Magnum; 1 bossolo Mauser cal.7,63; 4 bossoli cal. 7,65; % cartuccia cal.22; 1 bossolo cal. 22 e un contenitore di plastica per insetticida riempito con circa 150 gr.di dinamite innescati con detonatore e miccia a lenta combustione.

286

Poco dopo, un gruppo di giovani penetrava nello stabile di corso Italia n.16 e, mentre alcuni immobilizzavano la portinaia minacciandola, altri saliti ai piani superiori, tentavano invano di penetrare negli uffici della Federlombarda, sparando colpi di pistola contro la porta d'accesso e scagliando bottiglie incendiarie, una delle quali provocava delle fiamme sul pianerottolo. In luogo furono rinvenuti e sequestrati: una bottiglia incendiaria inesplosa; 3 bossoli cal.7,65; tre frammenti di proiettili e cocci di bottiglia.

Di questi fatti ha per primo parlato agli inquirenti Marco Barbone (interr.8/10/80 pagg.60-61), con riferimento prevalentemente all'organizzazione di "Rosso" cui egli apparteneva.

Precisato in via generale che " questi cortei furono il logico sviluppo della pratica dei cortei degli anni 75-76 che servivano da copertura ai vari "commandos" che ne uscivano, facevano le irruzioni per tornarvi a cercare protezione ed anonimato. Ora sono i cortei che si fanno "commando" in se'", Barbone, per quanto riguarda gli imputati di questo procedimento, ha detto soltanto che parecchi di "Senza Tregua - Prima Linea" erano armati, ricordando fra questi il solo Crippa che vide sparare "contro le ruote di un camion di pompieri che si avvicinò al corteo nei pressi di corso Italia".

Successivamente (interr.28/10/80)Pasini Gatti ha dichiarato a proposito di questa manifestazione: "sicuramente armati e visti da me erano.... Maurizio Baldasseroni, Apache (Giuseppe Crippa), Roberto Rosso e Pietro Villa (che ben conoscevo perchè lavoravamo insieme). Tutti costoro sparavano, visti da me, contro i vetri dell'Assolombarda, davanti alla cui sede eravamo schierati. Villa e Rosso, in particolare, vennero da noi del Romana (in particolare dal Ferrandi) dicendoci che avevano in programma di

287

sparare ai vetri dell'Assolombarda Apache, visto da me, sparò anche contro un mezzo dei pompieri giunto sul posto..... Seppi poi da Apache che, dopo la sparatoria contro le ruote del mezzo dei vigili del fuoco, lui ed altri di P.L., tra cui sicuramente Maurizio della Soilax, Roberto Rosso, Villa, un certo Max ed altri che non ricordo, avevano fatto irruzione in una agenzia immobiliare della zona di corso Italia. Mi disse che spararono con una 357 contro la porta che non si aprì e che lanciarono delle bottiglie molotov, il cui fuoco per poco non aveva investito Maurizio della Soilax ".

Successivamente Pasini Gatti ha identificato il Maxe di cui aveva parlato in Franco Ferretti (pag.108 inter.7/11/80) e, ulteriormente interrogato in proposito, ha dichiarato: "Ricordo che mentre ero nel corteo all'altezza di via Larga, nel gruppo di "Rosso", si avvicinarono Roberto Rosso e Pietro Villa, dicendo che avrebbero attaccato l'Assolombarda. Poi ho assistito alla sparatoria e fra quelli che sparavano contro l'edificio dell'Assolombarda ricordo esattamente, fra quelli di P.L., Baldasseroni, Ferrandi, Crippa e Rosso. Non vidi Villa sparare, ma confermo che venne ad annunciare l'attacco con Rosso. Fattomi presente che a detta di Libardi, Villa non era presente, non posso che confermare il mio ricordo nei termini che ho riferito. Non ho assistito personalmente all'assalto alla Federlombarda, ho soltanto visto uscire dal corteo, dopo che Crippa aveva sparato alle gomme di un automezzo dei vigili del fuoco, due squadre, chiamate con degli ordini fuori dal corteo (ricordo di aver sentito urlare dei numeri). Le due squadre saranno state composte ciascuna di cinque/sei persone e si diressero di corsa verso una laterale di c.so Italia. Non ho visto chi fossero. Dopo il fatto, Baldasseroni mi disse che era stato imprigionato su un pianerottolo dal tiro delle molotov dei suoi compagni. Egli aveva sparato con una 357 contro la porta degli uffici, che non

288

erano riusciti ad aprire e quando, nonostante il fuoco delle molotov, era riuscito a scendere in strada, aveva trovato fuori un paio di macellai della zona con in mano dei coltelli, che gli si erano parati davanti per fermarlo, ma era riuscito a scappare.

Confermo di aver visto al corteo, oltre a Rosso, Villa, Baldasseroni, anche quel "Max" che ho riconosciuto in fotografia per Ferretti. Crippa mi disse che Rosso, Villa e questo "Max" avevano partecipato all'assalto alla Federlombarda. "

Roberto Gatti, dal canto suo, ha dichiarato di aver partecipato all'attacco alla Federlombarda con Barbieri, Domenichini e forse Crippa.

Libardi a sua volta ha precisato: " io ho partecipato all'irruzione alla Federlombarda nel senso che mi sono fermato
in portineria insieme con altri. All'azione presero parte una
ventina di persone, ma non ne saprei indicare alcuna con precisione. Rammento che una di queste persone corse anche il rischio di bruciarsi a seguito del lancio di una molotov " ed
ha solo precisato " posso dire che non ha partecipato a queste
azioni Pietro Villa perchè io c'ero e lui faceva parte della
mia squadra ma non l'ho visto ".

Barbieri, dopo aven ammesso di aver partecipato all'attentato alla Federlombarda con Crippa, Domenichini e Laronga, nuovamente interrogato, ha precisato: "ricordo che partecipai restando in portineria, mentre tentavano di salire, ma non riuscirono a entrare negli uffici, Domenichini, Laronga, Gatti e Crippa. Non ricordo che vi fossero Baldasseroni, Libardi, Rosso, Villa e Ferretti, certo in tutto saranno state sei/sette persone, fra quelle rimaste sotto e quelle che salirono.Preciso che chi rischiò di bruciarsi, perchè un altro aveva lanciato la molotov contro la porta degli uffici, fu Domenichini, che si spaventò e me lo riferì ".



289

Camagni ha confermato di aver saputo da Laronga che questi aveva partecipato ad un assalto contro una sede industriale durante il corteo del 12/3/1977, in cui "avevano salito le scale e si erano trovati di fronte ad una porta blindata".

Rotella ha dichiarato di aver visto Tagliaferri, da lui conosciuto come "il pazzo", sparare contro l'Assolombarda.

Crippa, da ultimo, ha così risposto su questi fatti : "C'erano moltissime persone, forse poco meno di un centinaio. davanti all'Assolombarda, che sparavano contro l'edificio. C'erano anche armi lunghe. Ricordo con certezza di aver visto vicino a me Libardi, che però non ricordo che abbia sparato e Ferrandi, che sparò con un fucile. Non mi ricordo se ci fosse anche Franco Ferretti, presumo che fosse presente perchè veniva a questa manifestazione ma ritengo che comunque non fosse armato perchè non partecipava alle manifestazioni con armi; ricordo anzi che veniva con la sua macchina fotografica, essendo appassionato di fotografia. ... Ricordo che dopo la sparatoria contro l'Assolombarda, il corteo proseguì per piazza Missori e corso Italia e qui incontrò un automezzo dei VV. FF. che veniva in senso opposto alla direzione del corteo e qualcuno disse che bisognava fermarlo. Al che io sparai ad una gomma del mezzo e mi pare anche che un'altra persona fece la stessa cosa, ma non ricordo chi fosse. Mi viene in mente ora che in questa occasione Ferretti non era armato ma aveva con se' la sua macchina fotografica; mi si avvicinò rimproverandomi perchè avevo sparato alla gomma dell'automezzo dei pompieri e poi andò a parlare con gli stessi pompieri dicendo loro di stare calmi perchè non era contro di loro che ce l'avevamo.

Mentre il corteo passava in corso Italia da esso si staccò un gruppo di una decina di persone che entrò in un portone; alcune rimasero giù ed io ero tra queste anche se ero fuori dal portone. Non sapevo, però, quale era l'obiettivo dell'azione.

290

Tra coloro che salirono c'erano sicuramente Laronga, Baldasseroni, Domenichini ed altri che non ricordo. Ho saputo dopo, non ricordo da chi, che Baldasseroni rischiò di rimanere imprigionato nelle fiamme che si erano sviluppate per il lancio di bottiglie molotov ".

Il dettagliato resoconto delle risultanze processuali si è reso necessario per chiarire la posizione dei vari imputati, essendovi inevitabilmente in casi come questi, in cui non si tratta dell'esecuzione da parte di un piccolo nucleo operativo predeterminato di singole azioni accuratamente programmate, ma di operazioni che si inseriscono, con una certa dose di improvvisazione, in manifestazioni di massa, maggiore rischio di imprecisioni.

A conclusione, si deve ritenere che sussistono sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio in ordine ai reati rispettivamente contestati ai capi A e B sub n.27 (non essendo perseguibili per difetto di querela i reati di danneggiamento) a carico di:

- Barbieri, Crippa, Gatti e Libardi rei confessi;
- Baldasseroni, visto da Pasini Gatti sparare contro l'Assolombarda e dà Crippa partecipare all'attacco alla Federlombarda;
- Domenichini, visto da Barbieri, Crippa e Gatti partecipare all'attacco alla Federlombarda;
- Laronga, visto da Barbieri e Crippa partecipare all'attacco della Federlombarda, da lui stesso riferito a Camagni;
- Rosso, visto da Pasini Gatti sparare contro l'Assolombarda, secondo il piano da lui stesso preannunciato;
- Tagliaferri, visto da Rotella sparare contro l'Assolombarda.

 Riguardo a tutti i predetti non occorre spendere ulteriori

 argomentazioni in ordine all'attendibilità e verosimiglianza

 delle dichiarazioni che li riguardano, quanto meno ai fini del

 rinvio a giudizio, che emerge dal tenere delle dichiarazioni



291

stesse e dall'insieme degli atti processuali.

Restano da esaminare le posizioni di Villa e di Ferretti. Quanto a Villa, stanno a suo carico le dichiarazioni di Pasini Gatti, secondo cui egli lo vide e udi preannunciare l'assalto all'Assolombarda e seppe da Crippa che aveva partecipato anche all'attacco alla Federlombarda. A suo favore stanno le dichiarazioni di Libardi, secondo cui egli non partecipò affatto al corteo e di Crippa, che non ha confermato quanto avrebbe riferito a Pasini Gatti.

Sul punto occorre distinguere due fatti: riguardo alla partecipazione all'attacco alla Federlombarda, poichè l'unica fonte della notizia riferita da Pasini Gatti è Crippa e questi non l'ha confermata, così come non l'hanno confermata gli altri partecipanti alla medesima azione, Barbieri, Gatti e Libardi, ed anzi quest'ultimo ne ha escluso la fondatezza, non si può ritenere che sussistano prove a carico di Villa in ordine alla sua partecipazione a questo episodio. Egli va dunque prosciolto dall'imputazione di cui al capo B sub n.27.

Per quanto riguarda viceversa la partecipazione di Villa all'attacco all'Assolombarda, seppure è vero che Pasini Gatti in un primo tempo ha dichiarato di averlo visto sparare, mentre in un secondo tempo ha precisato di averlo soltanto visto e udito preannunciare l'attacco, resta il fatto, che nonostante le contestazioni mossegli sul punto dallo stesso istruttore, egli ha confermato quest'ultima dichianazione. La quale non può essere scalfita dalla dichiarazione di Libardi di non aver visto Villa in quell'occasione, in cui pure se vi fosse stato avrebbe dovuto essere con lui, appartenendo alla stessa squadra. Infatti, se ciò può avere valore riguardo ad un episodio come quello dell'attacco alla Federlombarda, che impegnò un numero limitato di persone, un vero e proprio piccolo "commando" (nel quale può notarsi e ricordarsi l'assenza di una

292

persona) non altrettanto può valere per un fatto di massa come indubbiamente fu' l'attacco all'Assolombarda, che vide impegnati, oltre ad alcuni esponenti di "Prima Linea", molti di "Rosso".

Poichè non sembra lecito dubitare della sincerità di Pasini Gatti (il che peraltro non coincide necessariamente con la veridicità delle sue affermazioni) ed egli ha dichiarato di avere un preciso ricordo del fatto, che ha descritto in modo che trova rilevanti conferme negli atti, e di conoscere bene Villa, col quale aveva anche lavorato (circostanza confermata dallo stesso Villa), si deve concludere che sussistono sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio del Villa per i reati di cui al capo A sub n.27 (con riferimento al solo episodio Assolombarda).

Quanto a Ferretti, gli elementi a suo carico sono costituiti dalle dichiarazioni di Pasini Gatti, che ha identificato in lui il " Max " di cui gli avrebbe parlato Crippa quale partecipe all'attacco alla Federlombarda. In questo caso gli elementi sono ancora più evanescenti che nell'analogo caso del Villa. Infatti non solo la notizia, appresa da Crippa, non ha trovato conferma con riferimento al Ferretti da parte degli altri partecipi alla medesima azione (Barbieri, Gatti, Libardi) ed è stata esclusa dal medesimo Crippa, ma la stessa si fonda su un sicuro sia pure marginale errore sul nomignolo dell'imputato. E' infatti pacifico che il soprannome del Ferretti, col quale egli era noto ai suoi amici e compagni tra cui il Crippa, era "Mec" e non "Max". E' ben vero che Pasini Gatti.pur attribuendogli l'erroneo soprannome di "Max", non sbaglia affatto nella sua identificazione fisica (ed infatti ha . consentito di individuarlo, indicandone fra l'altro l'abitazione in cui egli stesso si era recato, come in prosieguo si vedrà), ma qui viene in gioco per l'appunto quella differenza fra sincerità e veridicità delle dichiarazioni che ha rilievo particolare quando si tratti

293:

di notizie "de relato". Pasini Gatti dunque ritiene sinceramente che il "Max" di cui Crippa gli riferì la presenza nell'attacco alla Federlombarda fosse per l'appunto quel Ferretti ("Mec") da lui erroneamente ricordato come "Max".

Se non che, si ripete, nessuna conferma si ha di questa sua deduzione soggettiva, che ben può essere, e verosimilmente è stata, erronea : basti considerare che all'azione contro la Federlombarda parteciparono altre due persone sopramominate "Max" dagli amici, cioè Massimiliano Barbieri e Massimo Libardi (cfr.interr.Libardi 6/1/82 pag.4). Inoltre, mentre il ricordo di Crippa circa il fatto che Ferretti in quel corteo era disarmato, tanto che andò lui a scusarsi con i vigili per l'aggressione che avevano subito, trova un qualche riscontro nel rapporto in atti, in cui si cita un episodio del genere, sia pure riferito a un vigile urbano anzichè ai vigili del fuoco, nessuna conferma ha la notizia, riferita ripetutamente da Pasini Gatti secondo cui nell'attacco alla Federlombarda si sarebbe sparato con una 357, risultando dagli atti solo il rinvenimento di bossoli cal.7,65. Onde la possibilità di un sovrapporsi di ricordi, riferiti al racconto di episodi diversi.

Resta comunque il fatto dell'assoluta insufficienza degli indizi a carico del Ferretti, che va prosciolto per non avere commesso il fatto da tutti i reati di cui ai capi sub n.27. -

294

§ 28 - CORTEO "ARMATO" E IRRUZIONE CON RAPINA NELLA SEDE DELLA MAGNETI MARELLI MILANO, 18/3/1977

(Rif.mandati catt. n.921/80-F/28 del 28/3/81, del 21/9/81 e del 25/11/81; rubrica requisitorie P.M.n.30)-

IMPUTATI : BAGLIONI - BARBIERI - CERAOLO - COTRUFO -

CRIPPA - DE LUCA - DE ROSA - DOMENICHINI -

DONAT CATTIN - FAGIANO - FERRETTI -

FORASTIERI - GALMOZZI - GATTI - IEMULO -

LIBARDI - MEREGALLI - SANDALO - SOLIMANO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Copie rapporti, atti P.G. e atti istruttori estratti dal proc.pen. c/Alunni Corrado e altri (cart.23, vol.5); dichiarazioni di Sandalo (pag. 211 inter.G.I. Torino, inter.5/3/81 G.I. Torino e inter. 6/1/82 G.I. Milano), Ceraolo (pag.3 inter. 14/7/81), Barbone (pag.62 inter. P.M.), Donat Cattin (pag.3 inter. 7/4/81), De Rosa (pagg.3 e 4 inter.24/4/81), Libardi (pag.1 bis retro inter.16/10/80), Camagni (pag.4 inter. 4/6/81), Barbieri (pagg.4 e 15 inter. 13-15/10/80,pag.7 inter.22/12/80 e inter.4/8/81), De Luca (pag.8 inter. 29/10/80), Gatti (pag.7 inter.7/1/81), Cotrufo (pag. 2 inter.12/2/81), Crippa (pag. 12 inter. 12/11/81), Pasini Gatti (pagg.34-36 inter.28-29/10/80, pagg.2 e 3 inter. 6/8/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Durante una manifestazione pubblica delle componenti milanesi dell'Autonomia Operaia, in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori della industria proclamato dai sindacati, un cospicuo spezzone "armato" del corteo, che transitava in via Guastalla, penetrava all'interno della sede della Magneti Marelli, ivi ubicata al civico numero 2. Con la minaccia delle armi le persone presenti negli uffici della Marelli venivano obbligate a consegnare documenti, denaro e oggetti vari agli autori dell'irruzione mentre il custode e un autista venivano legati e chiusi in una stanza attigua

295

alla portineria. Bottiglie incendiarie e colpi d'arma da fuoco venivano esplosi nelle sedi della Marelli provocando un vero e proprio incendio.

Del fatto ha parlato agli inquirenti per primo Roberto Sandalo, il quale ha ripetutamente ribadito il racconto dei fatti cui aveva personalmente partecipato, e, da ultimo, così ne ha riferito al Giudice Istruttore : " Per quanto riguarda l'assalto alla Magneti Marelli, confermo che la sera prima del fatto ci fu comunicato a Torino, mi pare da Donat Cattin, alla pizzeria la Bella Napoli di Borgo S.Paolo dove ci riunivamo spesso noi di 'Senza Tregua', che i compagni di Milano avevano richiesto l'intervento di compagni di Torino per appoggiare in modo 'organizzato' (cioè con armi da fuoco corte) un corteo che avrebbe praticato degli 'obbiettivi' durante il suo percorso. Ciò significava che erano previsti attacchi ad uffici di aziende o cose del genere. Al mattino dopo ci trovammo in treno da Porta Susa. Io portai una parte delle armi. L'appuntamento era in piazza Fontana angolo via Larga in un bar. Ci radunammo tutti noi di Torino e venne gente di Milano a prenderci per portarci al concentramento. Fra questi Galmozzi. Avevamo una valigetta tipo ventiquattrore dalla quale prelevammo le armi. Poi la valigetta fu tenuta vuota da Iaco, come si vede nella fotografia.

Sono certo che di Torino c'erano oltre a me Donat Cattin, Solimano, Temulo, Biancorosso, Fagiano. Nelle note fotografie del corteo armato di Milano ho riconosciuto oltre a me stesso, Donat Cattin, Solimano, Iemulo, Fagiano, Biancorosso ma non Milanesi. Oltre ai torinesi che ho citato, dei milanesi ricordo Libardi, Iaco, Galmozzi e forse Tognini, raffigurati nella fotografia.

Quanto a Baglioni, lo vidi in piazza S.Stefano e dai discorsi

296

precedenti alla giornata e successivi, appresi che era uno degli organizzatori non solo del servizio d'ordine operaio della Magneti Marelli che costituiva i primi cordoni del corteo, ma anche dello svolgimento delle operazioni. Galmozzi era il comandante 'militare' e Baglioni l'organizzatore politico. " -

Donat Cattin ha confermato il racconto di Sandalo, e, fra l'altro, il ruolo svolto da Galmozzi, Fagiano, Iemulo, Libardi, Solimano.

Barbieri, Ceraolo, Cotrufo, Crippa, De Luca, Gatti e Libardi hanno ammesso la propria partecipazione ai fatti, fornendo anche, nei limiti dei rispettivi ricordi, indicazioni utili per l'accertamento delle responsabilità dei correi.

Dal complesso delle dichiarazioni degli imputati sopra citati e da quelle di Barbone, Camagni, De-Rosa e Pasini Gatti emergono elementi sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio di tutti i predetti (salvi i limiti estradizionali per Donat Cattin) ed inoltre di :

- Baglioni, indicato anche da Barbieri, Gatti e Libardi;
- Domenichini, indicato da Barbieri e Gatti;
- Forastieri, visto da Camagni;
- Meregalli, visto da Barbieri e da Camagni.

Restano da esaminare le posizioni di De Rosa e di Ferretti.

Quanto a De Rosa sulla sua partecipazione alla vicenda egli
ha testualmente dichiarato: "Ero presente al fatto. Sono io
quello che figura con un fazzoletto sulla faccia ed una valigetta in mano nella fotografia pubblicata dall'Europeo, e
scattata da un fotografo di 'Rosso' che mi è stata mostrata
nel corso del mio primo interrogatorio al P.M..

Io ero andato al corteo dove vidi Galmozzi con un gruppo di gente di Torino e Max Barbieri che distribuiva pistole a diversi giovani tutti mascherati con fazzoletti o passamontagna, io però all'epoca ero già uscito dall'organizzazione tanto che



297

Max si rifiutò di darmi un'arma. Nella sede della Marelli vidi entrare Max con molti altri che adesso non ricordo; io rimasi fuori, dove c'erano quelli di Torino. Uno di essi aveva una valigetta, l'aprì e distribuì le pistole in essa contenute, poi mi mise in mano la valigetta oramai vuota che successivamente si riprese.

Ripeto che ero andato da solo perchè non facevo più parte dell'organizzazione e poi mi coprii il volto con il fazzoletto perchè così facevano tutti gli altri. Ricordo che Galmozzi aveva in mano la pistola che avevamo rapinato alla
guardia di P.S. a Bresso e rimase fuori, al comando di quelli di Torino. " -

Tale dichiarazione appare del tutto credibile, non solo per la sincerità che il De Rosa ha dimostrato durante tutto l'interrogatorio citato, ma anche e soprattutto perchè le sue dichiarazioni trovano ampie conferme negli atti (si veda per esempio, in ordine al suo allontanamento dalla banda armata Libardi pag.17 inter.20/10/80 e in ordine al suo ruolo nell'episodio in esame le già riportate dichiarazioni di Sandalo). Va esclusa quindi qualsiasi responsabilità del De Rosa in ordine ai fatti in questione, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di concorso ne' per quanto riguarda l'irruzione e la rapina alla Magneti Marelli ne' per quanto riguarda la detenzione e il porto delle armi, cui il De Rosa non ha offerto alcun contributo causale.

Quanto a Ferretti, gli elementi a suo carico derivano dalle dichiarazioni di Pasini Gatti che, dopo aver affermato di averlo visto al corteo armato di una pistola Tokarev, nell'interrogatorio del 6/8/81 ha viceversa precisato: "della partecipazione di 'Max', che io ho identificato per Ferretti, me ne hanno parlato Ferrandi e Crippa. In questa occasione però non vidi Ferretti al corteo. "-

298

Peraltro nè Crippa nè Ferrandi nè alcun altro dei molti che hanno parlato di questi fatti hanno confermato la partecipazione ad essi di Ferretti ed anzi Crippa ha escluso di aver parlato di un "Max" armato di una Tokarev. La dichiarazione "de relato" di Pasini Gatti, priva di qualsiasi riscontro, ed anzi smentita dalla sua stessa "fonte",non costituisce elemento di prova giuridicamente apprezzabile, onde il Ferretti va prosciolto per non aver commesso il fatto.

Non vale, in contrario, rilevare che il Ferretti ha ammesso di aver partecipato, disarmato, al corteo del 18 marzo 1977 dopo averlo recisamente negato, nè osservare che il Crippa può aver voluto coprire le responsabilità dell'amico: la negativa iniziale del Ferretti si può agevolmente spiegare con un (non inconsueto) timore che anche parziali ammissioni di comportamenti in sè leciti avrebbero potuto ritorcersi a suo danno, mentre la recisa negativa del Crippa non sembra nascondere alcun tentativo di "copertura" poichè, come si vedrà in prosieguo, in altro caso, riguardante lo stesso Ferretti, tale tentativo si è tradotto in un più prudente e imbarazzato "non ricordo".

Quanto a Donat Cattin, avendo egli accettato la giurisdizione italiana nei l'imiti previsti dal trattato di estradizione italo-francese, e quindi con esclusione di quei reati per i quali non è prevista l'estradizione in quel trattato, va prosciolto, perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata in ordine ai reati di cui ai capi C (spari in luogo pubblico), D (detenzione di munizioni), E (detenzione e porto d'armi), F (violazione di domicilio), per i quali non è consedibile l'estradizione.

299

§ 29 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZIONE CARABINIERI DI CRESCENZAGO MILANO, 31/3/1977

fRif.mandato catt. n.921/80-F/29 dell'8/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 31) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti P.G. (cart.20, vol.4); dichiarazioni di Libardi (pag.23 inter.20/10/80) e pag.5 inter.18/2/81), Camagni (pag.7 inter.23/11/80 e inter.6/8/81), Ricardi (pagg.4 e 5 inter.17/1/81, pag.4 inter.20/2/81 e pag.2 inter. 23/5/81), Mazzola (pag.8 inter.17/12/81 pag.5 inter.25/2/81 e pag.3 inter.4/8/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 31/3/1977, verso le 23.20, ignoti collocavano un ordigno esphosivo sul davanzale di una finestra della Stazione CC. di Milano-Crescenzago. L'esplosione provocava danni materiali non ingenti al Comando CC. ed a vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Mazzola, Ricardi e Camagni hanno confessato le proprie responsabilità materiali nell'azione (il terzo solo quale persona che fabbricò l'ordigno). La Ricardi ha precisato che si recarono sul posto con una Fiat 500 rubata e Mazzola ha confermato di esserne stato l'autista. Sull'altro complice che materialmente partecipò all'attentato, Mazzola e Ricardi hanno dato indicazioni contrastanti, ma sul punto va condiviso quanto osserva il P.M. a sostegno della richiesta di proscioglimento di Valeriano Riva: "le dichiarazioni sul punto di Marina Ricardi (pagg.4 e 5 inter.al G.I.; 4 inter. 20/2/81 e 2 inter. 23/5/81) sono sicuramente frutto di un ricordo

300

impreciso. E' possibile affermarlo sia per la contraddittorietà in sè delle dichiarazioni della donna (che aveva indicato il terzo complice prima nel De Rosa e poi nell'imputato Riva) sia perchè esse sono con decisione smentite da quelle di Umberto Mazzola, secondo partecipante al fatto, che ha indicato in Antonio Spagnoli il terzo complice (pag. 5 inter. 25/2/81 e pag.2 inter. 4/8/81 al G.I.), e da quelle di Camagni (inter.6/8/81 al G.I.) che proprio dalla Ricardi apprese della partecipazione al fatto dello Spagnoli".

Per gli stessi motivi appare fondato identificare in Antonio Spagnoli il concorrente materiale nella commissione dell'attentato.

Baglioni, Laronga, Libardi e Segio rispondono del fatto quali membri del comando milanese di P.L. che decise la'campagna' contro i comandi dei Carabinieri.

Ad eccezione di Riva, che va proscidito per non aver commesso il fatto, tutti gli imputati vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A e B sub n.29.

Per i motivi già esposti a pag. 200 non si accoglie la richiesta del P.M. di contestare per questo episodio il reato di cui all'art. 253 C.P. : -

301

§ 30 - RAPINA-IRRUZIONE NELLA SEDE DELLA

SOCIETA! " COPEGA "

MILANO, 22/4/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/30 del 27/3/81; rubrica requisitorie P.M. n.32) -

IMPUTATI : BAGLIONI - CRIPPA - LARONGA - LIBARDI
SEGIO - VILLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti P.G. - denuncia parte lesa (cart.20, vol.5); dichiarazioni di Libardi (pag.24 inter.20/10/80, pagg.3-4 inter. 18/2/81 e pag.3 inter.6/1/82), Crippa (pagg.9 e 10 inter. 12/11/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle ore 10 del 22/4/77, due giovani armati facevano irruzione nella sede della soc.Copega, imbavagliavano e legavano l'impiegata
presente e, con l'aiuto di altri giovani entrati dopo
di loro, si impadronivano di schede relative al personale dipendente ed altro materiale; scrivevano, infine,
sui muri, con vernice spray, slogans contro il lavoro
nero e si firmavano con la sigla "Squadre Operaie Armate".

Libardi e Crippa hanno confessato di essere stati tra gli autori materiali dell'azione insieme al defunto Tognini, riferendone in termini fra loro concordi e che trovano riscontro nella ricostruzione dei fatti risultante dal rapporto e dalla successiva denuncia della parte lesa. Libardi ha precisato che si recarono sul posto con una Fiat 500 rubata.

Villa, Baglioni, Laronga e Segio devono rispondere degli stessi reati come componenti del Comando milanese di P.L. che aveva deliberato la "campagna" contro il lavoro nero in cui l'azione contro la "Copega" è inquadrabile. Per Villa, va

302

anche considerato che era componente della "squadra" (che proprio da lui si denominava 'Siemens') che aveva già attuato la campagna contro il lavoro nero, con l'irruzione alla "Publilabor " (cfr. Crippa pag.9 inter.12/11/1981).

Tutti gli imputati, dunque, vanno rinviati a giudizio per i reati di cui ai capi A, B, C, D sub n. 30 . -

303

§ 31 - ATTENTATO DINAMITARDO CONTRO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI BRESSO, 29/4/1977

ATTENTATO DINAMITARDO CONTRO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI CORSICO, 29/4/1977

(Rif. mandato catt. n. 921/80-F/31 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 33) -

IMPUTATI : CAMAGNI - CRIPPA - LARONGA - LIBARDI MAZZOLA - RICARDI - SEGIO - STEFAN (quest'
ultimo solo della rapina di una vettura) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., atti istruttori (cart. 15,vol.2; fasc. 1 e 2); dighia-razioni di Libardi (pagg. 22 e 23 inter. 20/10/80 e pag. 5 inter. 18/2/81), Camagni (pag. 7 inter.23/11/80, pag. 5 e 6 inter. 9/4/81), Ricardi (pag. 3 inter. 20/2/81), Mazzola (pag. 8 inter. 16/12/80), Crippa (pag. 13 inter.12/11/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Contemporaneamente e con analoghe modalità operațive, attorno alle 22,30 del 29/4/1977, due distinti gruppi di persone armate consumavano gli attentati sopra specificati: in entrambe le azioni, ignoti sparavano nutrite raffiche di mitra contro i due comandi dei Carabinieri e facevano esplodere due ordigni esplosivi ad alto potenziale, che provocavano ingenti danni a strutture murarie, infissi etc. degli edifici assaltati.

I due attentati venivano rivendicati con telefonate e volantini a firma "Organizzazione Comunista PRIMA LINEA".

Ampie e del tutto concordanti sono le confessioni acquisite in ordine a questi due episodi: Libardi e Crippa hanno dichiarato di aver compiuto con Tognini, usando un'automobile rubata, l'azione di Corsico; Ricardi, Mazzola e Camagni di aver

304

Compiuto con Segio quella di Bresso. Camagni ha pure spiegato che furono la Ricardi e Stefan a rapinare, un paio di mesi prima, la 128 usata a Bresso.

Libardi ha precisato che le azioni rientravano nella "campagna" contro i comandi dei Carabinieri, deliberata dal "Comando" milanese di P.L.: da qui l'incriminazione anche del Laronga, componente del comando insieme con Libardi e Segio.

L'unitarietà del piano organizzativo dei due attentati, la loro contemporaneità e la contestualità della loro rivendicazione, sono elementi che depongono per la corresponsabilità di tutti gli imputati eccetto Stefan, per entrambe le azioni (vedi, sul punto, anche le dichiarazioni del Crippa).

L'entità dei danni arrecati alle due stazioni dei carabinieri, la stessa concordata pluralità delle azioni, la natura degli obbiettivi, che mostrano ad evidenza come non solo siano stati lesi interessi patrimoniali, ma sia stato offeso l'ordine pubblico, giustifica la qualificazione dei due attentati quali "devastazione" ai sensi dell'art. 419 c.p.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova perchè gli imputati vengano rinviati a giudizio per tutti i reati elencati sub n. 31 . -

305 🗼 👯

§ 32 - TRRUZIONE-RAPINA NELLA SEDE DELLA SOCIETA.

" I.S.E.O." - MILANO, 18/5/1977

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/32 dell'8/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 34) -

IMPUTATI : CRIPPA - LARONGA - LIBARDI- ROSSO - SEGIO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Atti di P.G., atti istruttori, volantino di rivendicazione (cart. 15,vol.3);
dichiarazioni di Libardi (pag. 23 inter. 20/10/80 e pag.
4 e 5 inter. 18/2/81), Crippa (pag. 14 inter. 12/11/81) -

Libardi e Crippa hanno confessato di aver materialmente preso parte all'azione con Rosso, Tognini, tutti armati ed usando un'autovettura rubata.

Anche in questo caso devono rispondere del fatto, a titolo di concorso morale, Segio e Laronga, membri del "Comando" milanese di P.L. che deliberò la "campagna contro il comando d'impresa".

Tutti gli imputati, dunque, vanno rinviati a giudizio per i reati indicati ai capi A, B, C, D, sub. n.32. - .

306

§ 33 - ATTENTATI DINAMITARDI IN DANNO DELLA

METROPOLITANA MILANESE

MILANO, 19/5/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/33 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n.35) -

IMPUTATI : CAMAGNI - CODA - GALMOZZI - LARONGA
LIBARDI - MARGINI - MAZZOLA - RICARDI -

ROSSO - SCAVINO - SEGIO - SOLIMANO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., esami testimoniali, volantino di rivendicazione (cart.15, vol.4, fasc.1 e 2); dichiarazioni di Sandalo (pag.6 inter.al P.M. 16/6/80 e pag.198 inter. al G.I. di Torino), Martinelli (pag.9 inter.23/9/80 al P.M.), Libardi (pag.23 inter.20/10/80 e pag.5 inter. 18/2/81), Camagni (pag.16 inter.9/4/81), Ricardi (pag.2 inter.20/2/81), Mazzola (pagg.8 e 9 inter. 17/12/80), De Rosa (pag.8 inter.24/4/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Rispettivamente attorno alle 5 ed alle 6.40 del 19/5/1977, due ordigni esplosivi scoppiavano prima sui binari della Stazione Metropolitana di Cascina Gobba e poi su quelli della Stazione Precotto, pure della metropolitana. In entrambi i casi, gli scoppi tranciavano di netto i binari della Metropolitana di Milano.

Nei pressi del luogo ove si era verificato l'attentato alla stazione Cascina Gobba, veniva rinvenuto un portafogli contenente la patente di guida di Franco Coda e altri documenti, ma l'A.G. allora inquirente non emetteva alcun provvedimento a carico del Coda che non veniva rintracciato in sede di indagini di P.G. e non presentava alcuna denuncia in ordine allo smarrimento del portafogli.

I due attentati venivano rivendicati dall'Morganizzazione Combattente Prima Lineam, con una telefonata e un volantino con il quale veniva assunta la paternità dei due

3 U 7

attentati e dell'irruzione all' "ISEO" di cui al paragrafo precedente.

In modo del tutto concordante, Mazzola, Camagni e Ricardi confessavano di essere, insieme a Laronga, gli autori dell'attentato in zona Precotto cui avevano partecipato, tutti armati, usando un'autovettura Fiat 500 rubata, ed indicavano concordemente Coda e Margini (questo marito della Ricardi) quali autori dell'altra azione, per la quale, come per la prima, erano stati usati ordigni esplosivi fabbricati dal Camagni. Questi inoltre ricordava la presenza di Segio alla riunione preparatoria "operativa".

De Rosa, Libardi e Sandalo confermavano la partecipazione di Coda al secondo attentato e l'attribuibilità delle azioni a Prima Linea, nell'ambito di una campagna nazionale contro l'abolizione delle festività infrasettimanali.

Libardi in particolare precisava l'attribuibilità della decisione dell'azione al "Comando" milanese di P.L. (da qui l'incriminazione anche di Segio, Rosso e dello stesso Libardi) che aveva concordato un piano unitario con il corrispondente"Comando"di Torino. Sul punto tuttavia gli elementi raccolti a carico di Galmozzi, Scavino e Solimano, di cui era stata chiesta l'incriminazione quali responsabili di "P.L." a Torino, e per i quali il G.I. non aveva ritenuto di emettere il mandato di cattura, non sono sufficienti ai fini di un loro rinvio a giudizio; infatti, secondo le dichiarazioni di Donat Cattin, all'epoca dei fatti non esisteva a Torino un vero e proprio "comando" di sede con una composizione stabile e ben definita e inoltre Scavino e Galmozzi risultano arrestati circa una settimana prima degli attentati di Milano. I tre, dunque, devono essere prosciolti per non aver commesso il fatto.

308

Tutti gli altri imputati, tenuto conto del concordante insieme di elementi di prova raccolti, vanno rinviati a giudizio, per i reati di cui ai capi A e B sub n. 33.

Quanto al danneggiamento aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e destinazione a pubblico servizio dei beni danneggiati (artt. 110, 112 n. 1, 635, 1° e 2° comma n. 3 c.p.), di cui il P.M. ha chiesto la contestazione in sede di ordinanza di rinviò a giudizio (essendo già stato il fatto sostanzialmente contestato nella formulazione delle imputazioni contenute nel mandato di cattura), il reato stesso non è procedibile perchè estinto per amnistia in forza del D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 . -

309

§ 34 - RAPINA-IRRUZIONE NELLA SEDE DEL

CENTRO " PUECHER "

MILANO, 13/6/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/34 dell'8/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 36) -

IMPUTATI : LARONGA - LIBARDI - ROSSO - SEGIO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti P.G. - esami testimoniali (cart.15, vol.6); dichiarazioni di Libardi (pag. 24 inter. 20/10/80 e pag. 5 inter. 18/2/81), Barbieri (pag. 18 inter. 22/12/80), \$anda-lo (pag. 187 inter. 11/8/80 al G.I. di Torino) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 11.30 del 13/6/77, quattro giovani armati entravano nella sede del Centro "Puecher", dove aveva sede pure la Federazione Nazionale Quadri Aziendali, obbiettivo reale dell'azione, come espressamente dichiarato dagli autori di essa. Le due persone presenti negli uffici venivano legate ed imbavagliate. Gli autori dell'irruzione fuggivano solo dopo essersi impossessati di schedari e documenti, aver tracciato sui muri con vernice spray la scritta "Organizzazione Comunista Prima Linea - Chiudiamo I Covi Dei Padroni", ed avere reso inservibile il telefono.

Libardi, pur negando di conoscere gli autori materiali dell'azione, specificava che essa si inquadrava nella "Campagna contro il comando di fabbrica" deliberata dal " Comando " milanese di P.L.: questa la ragione dell'incriminazione sua e degli altri imputati, tutti componenti del predetto "Comando". A carico del Rosso, inoltre, esistono le dichiarazioni del Barbieri che proprio dal Rosso seppe della sua partecipazione materiale all'irruzione.

310

Tenuto conto che le dichiarazioni di Libardi trovano riscontro anche nelle scritte tracciate dagli autori del fatto sui muri degli uffici, e nelle dichiarazioni di Roberto Sandalo, tutti gli imputati vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A, B e C sub n. 34 . -

1

311

§ 35 - DEVASTAZIONE DELLO STABILIMENTO DELLA S.p.A. " MAGNETI MARELLI " - MILANO, 19/6/1977

DEVASTAZIONE DELLO STABILIMENTO DELLA SOCIETA'
" SIT SIEMENS " - SETTIMO MILANESE,19/6/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/35 del 24/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 37) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti P.G., volantino di rivendicazione, deposizioni testimoniali (cart.15, vol.5); dichiarazioni di Libardi (pag.23 inter.17/12/80 e pag.5 inter. 18/2/81), Ricardi (pag.2 inter.20/2/81), Mazzola (pag. 9 inter.17/12/80 e pag.4 inter.4/8/81), Camagni (pagg.7, 8 e 9 inter.9/4/81 e pag.4 inter.4/6/81), Crippa (pagg. 23, 24 inter. 15/11/81) -

DESCRIZIONE DET FATTI: Con azione simultanea ed evidentemente coordinata, due distinti nuclei di persone armate facevano irruzione, attorno alle 14 del 19/6/77, rispettivamente negli stabilimenti industriali sopra indicati: in entrambe le azioni, gli ignoti malfattori, giovandosi del fatto che alcuni di loro erano travestiti da Carabinieri, immobilizzavano con manette le persone incaricate della custodia degli stabilimenti e, penetrati all'interno di questi, vi facevano esplodere ordigni incendiari a tempo; fuggivano, quindi, a bordo di auto rubate. Gli incendi che si sviluppavano assumevano vaste proporzioni causando, in un caso e nell'altro, miliardi di danni.

Le due devastazioni venivano rivendicate da Prima Linea con telefonate e un volantino. Questo, intestato "Organizzazione comunista combattente Prima Linea" ricorda

312

insieme l'attacco alle linee della Metropolitana Milanese, all'"Iseo" e alla "Federquadri" presso il Centro Puecher (cfr.paragrafi 32, 33, 34).

Del tutto concordi sono le dichiarazioni acquisite in atti: Ricardi, Camagni e Mazzola hanno confessato di aver compiuto, insieme con Segio e Margini, l'azione contro la Magneti Marelli essendo armati di pistole e di un moschetto, usando un'autovettura Fiat 125 rubata; Libardi e Crippa, hanno ammesso di aver partecipato, insieme con Coda e Tognini, a quella in danno della Sit Siemens essendo armati di pistole e un Winchester ed usando due automobili rubate. Praticamente tutti hanno confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'unitarietà del piano criminoso posto a base delle due azioni, sicchè gli autori dell'una debbono rispondere anche dell'altra . Libardi, in particolare, ha precisato che la deliberazione dei due assalti è ascrivibile al "Comando "milanese di P.L., da cui l'incriminazione di R. Rosso che, del resto, come precisato da Camagni, si incontrò con Segio e Libardi subito dopo i fatti, per concordare il testo del volantino con cui P.L. li doveva rivendicare.

Mazzola, nel suo ultimo interrogatorio sul punto, ha voluto precisare che le 250.000 lire che si trovavano nel portafogli della guardia giurata Zampiero non furono sottratte ma restituite all'interessato. Questi, sentito come teste, ha negato la circostanza, peraltro fornendo una versione che non è apparsa del tutto attendibile (restituzione del portafoglio vuoto). Ritiene peraltro il G.I. che anche sul punto debba pronunciarsi la Corte d'Assise all'esito del dibattimento, sussistendo prove più che sufficienti in ordine alla responsabilità per tutti i reati



313

contestati ed anche per la rapina in danno della guardia giurata, nonostante l'incertezza in ordine alla sottrazione anche del contante.

Tutti gli imputati,dunque,vanno rinviati a giudizio con le imputazioni di cui ai capi A, B, C, D, E sub n.35.--

314

§ 36 - FERIMENTO DEL DOTT, ROBERTO ANZALONE MILANO, 24/6/1977

(Rif.mandato cattura n.921/80-F/23-36 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 38) -

IMPUTATI : BALDASSERONI - BARBIERATO - BARBIERI

CODA - LIBARDI - MAGNANI - ROSSO - SEGIO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti P.G., deposizioni testimoniali, perizia medico-legale (cart.17, voll.3 e 4); dichiarazioni di Sandalo (pagg. 165-197 inter. G.I. Torino), Libardi (pagg. 23 e 24 inter.20/10/80 e pag. 5 inter. 18/2/81), Barbieri (pagg. 17 e 18 inter. 15/10/80 e pag.4 inter.4/8/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 19 del 24/6/77, il dott. Roberto Anzalone, chiuso il suo laboratorio di v.le Padova, si stava accingendo a salire a bordo della sua autovettura, parcheggiata in un cortile sito nei paraggi dello studio stesso, quando un giovane che sostava nel cortile estraeva una pistola e gli esplodeva contro vari colpi d'arma da fuoco, ferendolo alle gambe.

Lo sconosciuto fuggiva a bordo di un'auto ove era atteso da complici.

La scena veniva osservata da un teste che prendeva nota della targa dell'automobile che risultava sottratta il 16 giugno a Raschioni Isidoro, che ne aveva denunciato il furto.

Il ferimento veniva rivendicato con telefonate e con un volantino intestato " Organizzazione Comunista Combattente Prima Linea " .

Dell'episodio ha per primo parlato all' A.G. di Torino Roberto Sandalo, che ha indicato il Barbieri quale autore

4

315

materiale del ferimento.

Libardi successivamente ha confermato le affermazioni del Sandalo, indicando nella squadra di Barbieri e in Roberto Rosso i partecipanti all'azione, decisa dal"Comando" milanese nell'ambito di una campagna contro gli organismi di assistenza mutualistica.

Ma è stato proprio il Barbieri a confessare spontaneamente di essere stato colui che aveva fatto fuoco contro il dott. Anzalone e ad indicare gli altri complici: Rosso, che aveva studiato l'intera azione, e Baldasseroni erano stati gli altri compomenti il nucleo che aveva operato, il primo fungendo da copertura al Barbieri ed il secondo restando alla guida della vettura usata per la fuga; la Magnani e la Barbierato (che con Baldasseroni componevano la "squadra" di Barbieri a quell'epoca), avevano partecipato ai pedinamenti dell'Anzalone ed allo studio delle sue abitudini e, inoltre, avevano ricevuto, subito dopo il fatto, le armi usate nell'azione; Coda, infine, per incarico di Rosso, aveva rubato la vettura usata nella fuga, e l'aveva consegnata a Baldasseroni.

Libardi e Segio sono stati incriminati quali componenti del Comando milanese di P.L. che aveva deliberato la "campagna" nell'ambito della quale il ferimento era inquadrabile.

La perizia medico-legale ha confermato che il Dottor Anzalone fu raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco ai glutei e all'arto inferiore sinistro, da cui derivò una malattia guarita in sei mesi e l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, ma non pericolo di vita.

Il dettagliato racconto di Barbieri, che ha trovato riscontri nella ricostruzione dei fatti desumibile dalle indagini di P.G. e dalle testimonianze, nelle dichiarazioni



376

di Libardi e di Sandalo, nell'inserimento degli altri imputati nell'organizzazione armata che ha compiuto e rivendicato l'attentato, consente di affermare che sussistono sufficienti elementi di prova per disporre il rinvio a giudizio di tutti gli imputati con le imputazioni
di cui ai capi A, B e C sub n. 36. -

317

\$ 37 - RAPINA IN DANNO DELL*ARMERIA " SPERONI " TRADATE, 19/7/1977

ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA
STESSA ARMERIA
TRADATE, 21-22/7/1977

FAVOREGGIAMENTO DI CRIPPA

(Rif.mandati catt. n.921/80-F/37 del 28/5/81 e n.921/80-F/37-101 del 17/3/81; rubrica requisitorie P.M. n. 39 e nota integrativa alla requisitoria in data 17/3/1982) -

IMPUTATI: CODA - CRIPPA - PERUSINI (per la rapina);
CAMAGNI - LIBARDI - MAZZOLA - ROSSO
e SEGIO (per l'attentato di ritorsione);
MAZZOLA - RICARDI (per il favoreggiamento) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., rilievi tecnici, esami testi e altri atti istruttori, volantino di rivendicazione (cart.25 e 26); dichiarazioni di Barbieri (pag. 8 inter. 22/12/80), Camagni (pagg. 9 e 10 inter. 9/4/81), Crippa (pagg. 14 e 15 inter. 12/11/81), Donat Cattin (pag. 8 inter.7/4/81), Libardi (pagg. 24 e 25 inter. 20/10/80 e pag. 4 in=ter. 18/2/81), Mazzola (pag. 9 inter. 17/12/80 e pag. 5 inter. 25/2/81), Pasini Gatti (pagg. 108 e 109 inter. al P.M.), Ricardi (pag. 2 inter. 23/5/81), Sandalo (pagg. 186 e 200 inter. al G.I. di Torino) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Il 19/7/1977 verso le ore 15,50 tre giovani armati, fingendo inizialmente di essere potenziali clienti, entravano nell'armeria Speroni di Tradate e, dopo aver immobilizzato con manette e nastro adesivo le persone presenti, si impossessavano di fucili, pistole e revolvers che si trovavano nell'esercizio.

318

Uscivano dal negozio e salivano a bordo di una Fiat 128 bianca alla cui guida li attendeva un complice. Mentre la vettura si stava avviando, il titolare dell'armeria, riuscito nel frattempo a liberarsi, imbracciava un fucile e, portatosi all'esterno del
negozio, esplodeva dei colpi contro la macchina dei
rapinatori. La vettura veniva recuperata poco dopo
dai CC. nei pressi di un bosco esistente alla periferia del paese: a bordo si trovava il cadavere di uno
dei rapinatori, evidentemente colpito dall'armiere.
Sul cadavere venivano rinvenute una bomba a mano S.R.
C.M. del tipo in uso all'esercito italiano e un revolver Smith & Wesson cal. 357. Varie armi rapinate erano
state abbandonate ingieme alla vettura, che risultò
rubata il giorno prima a Milano.

Due giorni dopo, ignoti, evidentemente a scopo di ritorsione, facevano esplodere un ordigno davanti alla
armeria Speroni devastandola e causando danni anche
ad edifici circostanti e ad un'autovettura parcheggiata nei pressi.

L'attentato veniva rivendicato da Prima Linea che, con telefonate e volantini, consentiva l'identificazione della persona deceduta, fino a quel momento sconosciuta: si trattava di Romano Tognini (nome di battaglia "Val'erio", da cui, a partire da quel momento, prendeva nome il "gruppo di fuoco" milanese di P.L.).

La drammaticità dei fatti, che ebbe vasta eco non solo all'interno di Prima Linea, ha fatto si che molti venissero a a conoscenza del loro svolgimento, si che numerose sono state le fonti che ne hanno riferito nei loro interrogatori, consen-



319

tendo di individuare senza incertezze in Coda, Crippa, e
Perusini gli autori, con il defunto Tognini, della rapina
all'armeria; in Camagni e Mazzola - con l'aiuto di Segio gli autori dell'attentato di ritorsione, rivendicato da
Prima Linea con un volantino redatto da Libardi (donde
l'incriminazione per questo fatto dei componenti del
"comando" di sede dell'epoca, composto oltrechè da Libardi e Segio, anche da Roberto Rosso); in Mazzola e Ricardi
coloro che ospitarono Crippa ferito, procurandogli assis
stenza medica.

Da ultimo, Crippa, decidendo di ammettere le proprie responsabilità, ha così raccontato lo svolgimento dei fatti ai quali aveva partecipato: " Io, Romano Tognini, Franco Coda e la moglie di Romano, Maria Grazia Perusini arrivammo sul luogo con due automobili: la Diane di Romano e la 128 di mio padre. Le lasciammo lungo la strada scelta per il defilamento all'interno del bosco. Con una macchina rubata, non so da chi, ci avvicinammo all'armeria; scendemmo a piedi divisi in due gruppi. Franco e Romano erano più avanti, io più indietro, Maria Grazia nel frattempo doveva girare intorno all'isolato e parcheggiare la macchina di fronte all'armeria. Nella stessa formazione, Coda e Tognini avanti e io dietro, entrammo nell'armeria. L'edificio era fatto in questo modo:sulla strada dava una porta che conduceva a un locale dove si vendevano giornali e attrezzi per la pesca; alla fine di questo locale c'era una scala che dava in un locale sottostante dove era situata l'armeria. Adiacente al primo locale c'era un porticato al termine del quale c'era una scala di ferro che immetteva anch'essa nell'armeria dall'esterno. Noi entrammo nell'armeria da questo ingresso diretto. Sulle scale c'era un operaio che stava verni-

320

ciando e che non si accorse di nulla per tutta la durata dell'azione. Entrati tutti e tre ci trovammo di fronte una persona anziana e una ragazza. Li immobilizzammo con delle manette. Dalla porta in fondo, che presumibilmente dava su un magazzino entrarono nel locale dell'armeria due uomini uno dei quali era certamente Luigi Speroni. Immobilizzammo anche questi due e Romano li legò con del nastro adesivo. per pacchi. Io presi delle borse di nylon sportive e cominciai a riempirle con le pistole che si trovavano sugli scaffali. L'operazione durò in tutto, presumo, una decina di minuti. Prima di uscire Romano prese cinque o sei fucili e li avvolse in carta da pacchi.Uscendo dalla stessa scala dalla quale eravamo entrati incontrammo lo stesso operaio e parlammo con lui del tempo e del Milan. Io e Franco avevamo due grosse borse, pesantissime. Appena superate le scale scattò l'allarme. Non riuscivamo a correre per il peso delle borse e io in particolare per un difetto a un polmone dovuto ad una malattia dell'infanzia, non riuscii a muovermi in fretta. Raggiungemmo comunque l'automobile, mettemmo le borse nel portabagagli e salimmo in macchina, Maria Grazia alla guida, io al suo fianco, Romano dietro di me e accanto a lui Franco. Il defilamento prevedeva che ci si avviasse a sinistra rispetto a chi esce dall'armeria. Percorremmo circa venticinque metri in questa direzione e poi sentii un "botto" terribile e un forte colpo alla mano. Non capivo cosa stesse succedendo. Mi voltai e vidi Romano "senza un pezzo di faccia". Franco era ferito al collo; c'era sangue un pò dappertutto. Romano "fece tre sbuffetti" come di una persona che tirasse il respiro; dissi a Maria Grazia di svoltare e lei svoltò al primo angolo, deviando dalla via di defilamento prevista. Franco era completamente "partito" e continuava a ripetere: " E' partito un colpo, è partito un colpo", quasi pensasse che

321

fosse esploso qualche colpo da una delle armi sottratte da noi. Io gli dissi che ci avevano sparato e intanto che la macchina svoltava mi cadde la pistola sul pavimento dell'auto e mi accorsi di avere due grossi buchi sul polso destro... Arrivammo dove avevamo posteggiato le nostre automobili;buttanuno la macchina rubata dentro un prato. Guardanmo Romano, ma era morto, sicuramente era morto sul colpo. Scaricammo le borse ma ne prendemmo soltanto una, perchà eravamo in preda al panico. Praticamente ci trascinammo via l'un l'altro. Io andai alla guida della macchina di mio padre, ma la guidai solo per un breve tratto perchè ero come ubriaco, accanto a me.c'era Franco, che prese la guida al mio posto mentre io salii sulla Diane di Romano guidata dalla Maria Grazia. In questa macchina c'era un cane, il doberman di Romano. completamente impazzito, che si agitava e creava dei problemi. Con l'autostrada raggiungemmo Milano. Arrivammo al Palalido dove avevamo appuntamento con Massimo Libardi. Aspettammo una oretta o due prima che arrivasse. Credo di non aver neppure aspettato che arrivasse e con Maria Grazia, a bordo della Diane, sono andato a casa di una persona mia amica che non intendo nominare perchè è sempre stata estranea a qualsiasi movimento politico e mi ha aiutato in questa occasione solo in forza del rapporto personale che avevo con lei e che non potè comunque rifiutarsi di farlo perchè io suonai alla porta di casa ed entrai. A questo punto oltre che la 'mascotte ' del la organizzazione Prima Linea, com'ero considerato sino allora per la mia giovane età, diventai una specie di eroe, le cui gesta vennero raccontate dappertutto. Questa azione e l'esperienza che avevo vissuto mi cacciarono nel ruolo del combattente comunista.

Dalla casa della persona amica che mi ospitò per il pomeriggio, andai a casa di Mazzola, che io non conoscevo perchè non face-vo ancora parte del 'gruppo di fuoco'. Non ricordo chi mi ci portò. Ricordo che lì fui visitato da due medici, dei quali

322

ricordo solo la fisionomia di uno, che ho rivisto brevemente in carcere.

Da casa di Mazzola fui accompagnato a casa di Maurizio Baldasseroni, non ricordo chi mi accompagnò.

La persona amica che mi ospitò per prima non era certamente Franco Ferretti ".

Queste dichiarazioni, confermate dalla ricostruzione dei fatti risultante dalle indagini svolte all'epoca e dalle numerose dichiarazioni citate in epigrafe (Barbieri, Camagni, Donat Cattin, Libardi, Mazzola etc.) consentono senz'altro il rinvio a giudizio di Coda, Crippa e Perusini per i reati di cui ai capi A, B, C, D sub n.37.

Le concordanti confessioni di Camagni, Libardi e Mazzola, suffragate a loro volta dalle risultanze delle indagini sull'attentato, dal rinvenimento del volantino e dalle numerose michiarazioni in atti sul ruolo svolto all'epoca da Rosso e da Segio, consentono il rinvio a giudizio di tutti i predetti imputati per i reati di cui ai capi E ed F sub n.37:
l'entità dei danni provocati dallo scoppio, che hanno colpito edifici ed esercizi circostanti l'armeria, consente la qualificazione del fatto ex art. A19-C.P.

Per quanto viceversa riguarda l'imputazione di favoreggiamento contestata a Mazzola e Ricardi sulla scorta delle loro
stesse ammissioni, si condividono le conclusioni del P.M. secondo il quale, trattandosi di rapporti di assistenza e solidarietà normalmente esistenti tra i componenti della stessa
banda armata, si tratta di fatto non valutabile autonomamente ma assorbito dall'avvenuta contestazione agli imputati del
reato di cui all'art. 306 C.P. -

Mazzola e Ricardi vanno dunque prosciolti dall'imputazione di cui al capo G sub n.37 perchè il fatto non costituisce reato. Per la stessa ragione non si procede per favoreggiamento a carico si Baldasseroni.

323

§ 38 - FURTO DI AUTOMEZZI IN VISTA DEL PROGETTATO SEQUESTRO DI WILLIAM SISTI

MILANO, 19/9/1977 ed epoca immediatamente successiva

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/38 del 10/8/81; rubrica requisitorie P.M. n.40) -

IMPUTATI : CODA - DONAT CATTIN - MAZZOLA - PISAPIA SANDALO - SEGIO - TROLLI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G., copia proc.pen. a carico di Barbieri Massimiliano (cart.4, vol.8); dichiarazioni di Sandalo (pagg.164, 165 e 198 inter.G.I. Torino e pagg.3 - 4 inter. 6/1/82 G.I. Milano), Barbieri (pagg.21, 22 e 23 inter. 15/10/80 e pagg.4 e 5 inter. 18/2/81), Mazzola (pagg. 26, 27 e 40 inter.18/12/80), Donat Cattin (pagg.3 e 4 inter.7/4/81), Gatti (pag.21 inter.8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: La sera del 19/9/1977, una pattuglia di Vigili Urbani notava un furgone procedere sobbalzando e poi fermarsi al centro dell'intersezione fra piazza Trento e via Crema. Mentre uno dei vigili si avvicinava al furgone, il conducente si dava alla fuga, ma veniva arrestato poco dopo ed identificato in Massimiliano Barbieri.

Solo dopo due anni e mezzo dal fatto, Sandalo ha confessato di avere partecipato a quel furto con Barbieri, Donat Cattin e con il concorso organizzativo di Pisapia e Trolli, in
vista di un successivo sequestro di persona da compiere in
dauno di William Sisti, noto dirigente del gruppo milanese
dell' M.L.S., oppositore violento di tutti i gruppi dell'Autonomia cittadina e, per questo, individuato da P.L. come
bersaglio da colpire esemplarmente. Barbieri e Donat Cattin
hanno pure confessato la propria partecipazione all'episodio.

324

Mazzola e Donat Cattin hanno anche confessato di avere partecipato, insieme con Coda e Segio, ad un altro tentativo di colpire il Sisti, episodio per il quale, pure, era già stata rubata una vettura da Coda, Mazzola e Segio.

Di qui, dunque, l'incriminazione degli imputati solo per i furti delle vetture (non essendo risultato consumato altro reato) e precisamente di Donat Cattin, Sandalo, Pisapia e Trolli per il furto del furgone per cui è già stato condannato Barbieri; di Donat Cattin, Coda, Segio e Mazzola per il secondo furto di autovettura.

In ordine al primo episodio, l'unico problema che si pone riguarda la responsabilità a titolo di concorso di Pisapia e Trolli, vivacemente contestata dalla difesa.

Sul punto è opportuno riportare integralmente le dichiarazioni in atti.

Come si è detto, del fatto ha per primo parlato Sandalo nell'interrogatorio al G.I. di Torino il 30 luglio 1980 (pagg. 164-165) nei seguenti termini: " A metà settembre 1977, mentre mi trovava a Costigliole d'Asti, fui cercato da Marco Donat Cattin, il quale riuscì a sapere dove ero e a fissare con me un incontro a Milano. Arrivato a Milano, mi incontrai con il Marco ed egli mi disse che avremmo dovuto fare una riunione con un certo 'Freddy' il brizzolato, persona apparentemente più anziana dei suoi trent'anni.

Con Marco l'appuntamento era in un bar di piazza Duomo; da lì a piedi raggiungemmo un altro bar di corso Europa, noto perchè preparano aperitivi di ogni genere, e lì trovammo il Freddy. Lui accennò in maniera sommaria al progetto di Prima Linea: sequestrare il Sisti, caricarlo su un furgone e picchiarlo molto duramente mettendolo anche alla gogna e imbrattandogli i capelli con la colla.

La ragione di questa azione nasceva dal fatto che il Sisti era allora il responsabile del servizio d'ordine dell'M.L.S. che

325

aveva avuto nei mesi precedenti violentissimi scontri con quelli di 'Rosso' e dell'Autonomia in genere a Milano. L'azione non avrebbe dovuto essere rivendicata.

Dal bar di corso Europa raggiungemmo sempre a piedi l'abitazione in via Podgora di certo Walter Trolli, appartenente ad una
famiglia molto benestante di Milano. Se non sbaglio, è famiglia
che ha grossi interessi nel campo delbe banche. Lui era in compagnia di altra persona, non ricordo se suo amico o suo parente
(lo chiamava comunque 'cugino').

Il Trolli mi venne indicato dal Marco come responsabile di una costituenda Squadra armata che si apprestava ad entrare in Prima Linea. Preciso che la Squadra era già costituita come struttura clandestina, ma che non era ancora entrata a far parte della struttura di P.L. —

L'azione contro il Sisti rappresentava appunto l'occasione per *
detto inserimento nell'ambito di P.L. -

A me risulta che la Squadra sia poi effettivamente entrata in P.L. — Mi risulta anche che ne sia uscita dopo alcuni mesi. In occasione della riunione con il Trolli si decise l'azione contro il Sisti nelle sue modalità operative. Il sopralluogo davanti alla casa del Sisti in v. Rimini venne fatto da me, Marco e Trolli con l'auto del Trolli, una Dyane. Arrivammo anche sino al punto in cui il Sisti avrebbe dovuto essere abbandonato una volta compiuta l'azione, vicino ad una discarica. Presa visione di una cartina stradale di Milano indico in v.le Famagosta l'ubicazione di tale discarica.

L'azione era stata programmata per i gg. immediatamente successivi, o un giovedi o un venerdi .

Non se ne fece poi nulla perchè la sera stessa avvenue un intoppo, in occasione del furto del furgone che avrebbe dovuto essere utilizzato nell'azione. del mezzo. " -

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

326

Andammo per rubarlo io, il Marco e il Freddy, non armati.

Mi avvicinai ad un furgone fermo in v. Mantova ang.v.le Isonzo...

Avevo con me uno 'spadino' ma non riuscii a far partire il furgone. Allora ci provò il Freddy, che però si dimenticò di accendere le luci del furgone: dopo pochi metri fu fermato da una

Successivamente Sandalo ha riconosciuto il "Freddy" in Massimiliano Barbieri e il "Walter" Trolli e il "cugino" nelle fotografie di Massimo Trolli e di Giuliano Pisapia (effettivamente fra loro cugini) ed è stato in grado di indicare esattamente in un sopralluogo l'appartamento in cui si era svolta la riunione: questo è risultato essere l'abitazione di Giuliano Pisapia,

pattuglia di VV.UU. e venne ovviamente arrestato per il furto

Sull'esattezza della identificazione di Pisapia e Trolli e dell'appartamento non vi sono dubbi, neppure per la difesa degli imputati.

nella quale all'epoca egli ospitava il cugino Massimo Trolli.

A conclusione dell'istruttoria Sandalo, risentito sul punto, precisava ulteriormente: "Quanto all'episodio Sisti confermo quanto ho già dichiarato. Ribadisco che nel settembre 1977, prima del convegno di Bologna, venni a Milano raggiungendo ivi Marco Donat Cattin e insieme con lui sono andato all'appuntamento in piazza Duomo con Freddy il brizzolato (cioè Barbieri) e insieme noi tre raggiungemmo ha casa di via Podgora che ho individuato accompagnando ivi personale della Digos e nella quale tenemmo una riunione, presentandoci io e Donat Cattin con i nostri rispettivi nomi di battaglia, Franco e Alberto, con Trolli, un suo cugino che ho identificato in Giuliano Pisapia (a questo proposito ricordo che il nome sulla porta dell'appartamento era Pisapia e non Trolli), e un giovane ricciolino con gli occhiali dalla montatura di tartaruga di vecchio tipo che chiamavamo se ben ricordo il "cuginetto"

327

che si muoveva in casa come uno di famiglia. Io, Donat Cattin e Barbieri parlavamo come esponenti dell'organizzazione, dicendo che loro dovevano solo farci vedere la casa, individuare l'auto del Sisti e mostrarlo a me o a Donat Cattin, noi avremmo procurato le armi ed occorrendo avremmo fatto intervenire per l'operazione dell'indomani qualcun altro compagno da Torino. Pisapia, Trolli e il 'cuginetto' ci ribadirono la necessità di castigare il Sisti, citando gli episodi di cui era stato protagonista e in particolare due pestaggi dell'aprile e del maggio precedenti. Ci dissero che avevano fatto già delle ricognizioni in via Rimini dove abitava il Sisti e che usava rincasare per cena puntualmente, che l'ingresso del suo portone non era direttamente sulla strada ma all'interno di un cortile sul quale si affacciavano alcune case popolari. Ci dissero inoltre che probabilmente il Sisti girava armato, perchè all'università gli avevano visto un rigonfiamento nella cintura tipico della presenza di una pistola. Per questo era necessario l'intervento di gente di P.L. che sapeva maneggiare le armi. Avremmo dovuto fare un sequestro volante, un duro pestaggio, fotografare il Sisti alla gogna e lasciarlo in una discarica all'inizio di viale Famagosta. Essi avrebbero dovuto pubblicizzare la cosa facendo trovare ai giornali la fotografia e diffondere dei volantini.

I mostri interlocutori erano membri di un comitato zona centro legato alle tematiche dell'Autonomia i quali, a seguito di un dibattito loro interno si erano avvicinati alle posizioni dell'area di Prima Linea e, contribuendo all'operazione Sisti, intendevano procurarsi anche una 'carta di credito' per entrare successivamente nella rete di combattimento delle squadre armate. Si trattava quindi di persone già legate fra loro da un vincolo di solidarietà clandestina e non certo di gente di movimento: se si fosse trattato di un'operazione di 'movimento' la cosa si sarebbe svolta diversamente.

328

Cioè sarebbe stato il solo Barbieri, o altro tramite a raccogliere le indicazioni su Sisti dalla gente del movimento e
poi a trasferirle a noi di P.L. e non vi sarebbe stato alcun
contatto diretto con la nostra presentazione con i nomi di
battaglia. Si tenga presente che Donat Cattin si considerava
latitante da almeno tre mesi, a seguito di arresti di militanti di P.L. avvenuti il 2/6/77 a Torino.

Il progetto prevedeva il furto del furgone la sera stessa e per l'indomani il sequestro.

Confermo che non so se in seguito Trolli, Pisapia ed altri del loro gruppo siano entrati nella struttura delle squadre o di P.L. -

Il 'cuginetto' accompagnò me in piazza S. Stefano angolo via Festa del Perdono verso le ore 17 per mostrarmi l'auto del Sisti, una Mini minor con tetto bianco, mi pare nel resto di color amaranto, e lo stesso Sisti che per combinazione era li vicino che discorreva con altri.

Rientrati in casa, con la Diane del Trolli (questa mi pare fosse la sua autovettura, era di colore turchese se non erro) andammo io e Donat Cattin e forse anche Barbieri, accompagnati dal Trolli, che era alla guida dell'auto, ci recammo sotto la casa del Sisti, quindi percorremmo quella che doveva essere la via di fuga o meglio il percorso successivo al sequestro fino alla discarica di via Famagosta. " —

Dopo Sandalo, ha parlato del fatto Massimiliano Barbieri, che ne ha riferito nell'interrogatorio al P.M. di Milano del 15 ottobre 1980 nei seguenti termini: "In epoca antecedente al ferimento Anzalone, verso la fine del mese di maggio del 1977, presi contatto con un collettivo ubicato in una grossa libreria di via Decembrio. In luogo rividi il Pisapia Giuliano e suo cugino Trolli Massimo che già conoscevo dai tempi dell'Università, vale a dire 1973-74. Non si trattava di un

329

collettivo numeroso, anche perchè rappresentava il residuo di una precedente situazione che era stata viva un paio di anni prima, anche se non doveva essere stata niente di speciale. Le persone che ho sopra nominate erano i leaders del Collettivo. L'impressione che ebbi fu che il Trolli fosse in posizione meno rappresentativa del Pisapia.

Iniziai a frequentare assieme al Rosso alcune riunioni del collettivo, anche perchè quello era il momento in cui la squadra 'Romana' andava in cerca di agganci che le permettessero di avere un significato. Questa, almeno, era la mia intenzione.

Le riunioni erano aperte e debbo dire anche poco frequentate. Nel corso delle stesse non si parlò mai di strutture clandestine e di una possibilità di confluenza nelle stesse degli appartenenti al collettivo.

Ad una di queste riunioni o, forse a più di una di queste incominciò a partecipare anche l'Alberto, vale a dire il Marco Donat Cattin.

Ritengo che verso la fine del mese di Luglio del 1977 in una di queste riunioni che si tenne non più in via Decembrio, bensì presso l'abitazione di via Podgora del Giuliano Pisapia e alla quale parteciparono però tutti quelli del Collettivo (voglio dire che non fu una riunione ristretta), si discusse del fatto che il responsabile del servizio d'ordine del M.L.S., alla guida di un gruppo di picchiatori, era solito aggredire compagni in maniera scriteriata, cagionando anche agli stessi lesioni gravi. Era successo anche, in quel periodo, che un disegnatore di 'murales' completamente estraneo alla politica attiva fosse stato per errore ridotto quasi in fin di vita dalla banda del Sisti, che meritava pertanto una lezione.L'idea di punire in qualche modo il Sisti trovò consenzienti tutti i presenti.

330

Poco tempo dopo, sempre nell'abitazione del Pisapia, si tenne una riunione più ristretta alla quale, assieme a me e al padrone di casa, parteciparono anche il Trolli, l'Alberto e,probabilmente, anche il Robertino Rosso. Nel corso di questa riunione più ristretta, da parte del Pisapia e del Trolli venne avanzata la proposta di compiere un'azione punitiva contro il Sisti. La proposta venne accolta, anche se se ne rimandò l'attuazione a settembre. Debbo dire che io ero pienamente d'accordo sull'azione, come pure l'Alberto. Anche il Rosso si disse d'accordo, anche se io ebbi l'impressione che la cosa non lo interessasse poi molto.

Sta di fatto che a settembre ci rivedemmo per concordare le modalità operative dell'azione. Le riunioni operative furono due. Non sono certo che ad entrambe le riunioni abbia partecipato il Roberto Rosso e sono propenso ad escluderlo per la seconda riunione. A quest'ultima partecipò invece, sicuramente, un ragazzo di Torino che era stato accompagnato dall'Alberto, e che da quest'ultimo mi venne presentato come 'Il Pazzo'. Apprendo dalla S.V. che di questo episodio ha parlato il Sandalo Roberto nelle sue dichiarazioni e probabilmente in detta persona aveva identificato 'Il Pazzo'. Preciso che quando il Sandalo fu arrestato io non ne riconobbi le fotografie sul giornale, per cui, fino a questo momento, non sono stato in grado di ricollegare il suo nome all'episodio.

La presenza del 'Pazzo', che mi venne presentato come un compagno di movimento di Torino (senza, pertanto, alcun riferimento a 'Prima Linea') e che mi venne pure descritto dall'Alberto come un tipo molto deciso, trova con ogni probabilità la sua giustificazione nel fatto che il Trolli e il Pisapia mon potevano partecipare materialmente all'azione contro il Sisti, in quanto da quest'ultimo ben conosciuti fino dagli anni universitari.

Ricordo che alla ultima riunione operativa in casa del Pisapia

331

mi recai in compagnia dell'Alberto e del 'Pazzo', che incontrai in un bar del centro. Mi sembra fosse pomeriggio.

Mell'abitazione del Pisapia, oltre a quest'ultimo, trovammo il Trolli, unitamente ai quali mettemmo a punto il piano operativo. Durante la riunione emersero i risultati dei sopralluoghi effettuati dal Trolli e dal Pisapia nei giorni precedenti, non so se da soli o in compagnia di altri ragazzi del collettivo. L'apporto del Pisapia e del Trolli si sostanziò esclusivamente in questo, perchè agli stessi non erano stati affidati altri compiti.

L'apprensione del Sisti sarebbe dovuta avvenire sotto casa nei giorni seguenti: il Sisti avrebbe dovuto essere picchiato. Il Sisti, preciso, non doveva essere rapito, ma soltanto malmenato. Il furgone che avreidovuto procurare serviva esclusivamente per consentire agli operatori di rimanere a lungo sotto casa del Sisti senza essere notati.

Ribadisco che il Sisti doveva essere picchiato e basta. Non ricordo che fosse nelle intenzioni cospargergli i capelli di colla.

Hesso a punto il piano, l'Alberto, il Pazzo ed io uscimmo per andare a prendere il furgone. Anzi, ricordo che invitai, prima di portarci sul luogo dove pensavamo di trovare un furgone adatto allo scopo, i due a cena a casa mia, dove in effetti mangiammo prima di uscire nuovamente.

rortai i due nei pressi del mercato rionale di via Piacenza, zona che conoscevo e nella quale ricordavo che erano parcheggiati sempre numerosi furgoni. Non corrisponde al vero, pertanto, quanto la S.V. mi dice che il Sandalo abbia riferito, e cioè che furono il Trolli e il Pisapia a indicare il luogo dove rubare il furgone. Ripeto che fui io a sceglierlo e a portare i due sul posto. Con uno spadino entrai dentro la cabina di guida di un furgone e sempre con lo spadino misi in moto il veicolo. Senonchè il motore del furgone era freddo e

332

io non ebbi l'accortezza di lasciarlo scaldare prima di avviarmi. Accadde che il motore si spegneva in continuazione, per
cui io ero costretto a rimetterlo in moto agendo sullo spadino.
Ritengo che sia stato l'anomalo comportamento di guida del mezzo
dovuto alle cause che ho spiegato a mettere in sospetto una pattuglia di vigili che mi fermò. Cercai di scappare, ma venni rincorso ed arrestato.

Non è vero che dimenticai di accendere le luci di posizione. Probabilmente le luci si spegnevano quando cercavo di riaccendere il motore. Il Pazzo e l'Alberto probabilmente se la diedero a gambe: quello che è certo è che nessuno mi diede copertura. Tengo però a precisare che nessuno di noi era armato. L'azione, nel progetto esecutivo che venne stabilito, doveva essere compiuta facendo uso di armi improprie. Più in particolare si sarebbe fatto uso di corpi contundenti (non si era stabilito quali) per colpire il Sisti.

Per conto mio avevo fatto un sopralluogo intorno all'abitazione del Sisti.

Escludo che fosse stato deciso di scaricare il Sisti nei pressi di una discarica. " -

Il 7 aprile 1981, infine, Donat Cattin ha a sua volta risposto all'interrogatorio davanti al G.I. sul punto con queste parole: "La prima volta mi parlò di questo progetto Massimiliano Barbieri. Si decise che dovevano venire a Milano persone di Torino perchè quelli di Milano con cui Barbieri era in contatto erano conosciuti dal Sisti.

In particolare, dovevamo intervenire io, Sandalo e Bevione.

Io ero già a Milano, mentre Sandalo e Bevione vennero da Torino. In realtà, poi, Bevione non fu impiegato e non partecipò neppure alla riunione preparatoria e fu rinviato a Torino.

Il pestaggio di Pessina, come altri scontri con l'M.L.\$., erano
avvenuti prima dell'estate del '77 e già allora si parlava della esigenza di fare qualcosa. A me, però, Barbieri ne parlò sol-

333

tanto al ritorno dalle vacane estive. Si trattava di un progetto proveniente dal Barbieri e da un gruppo con il quale
egli era in contatto, appartenente nel '76 all'area di 'Senza Tregua' e costituente un collettivo alla Statale, che era
l'unico collettivo alternativo all'M.L.S. e, in generale,
legato all'Autonomia. Queste persone erano amici personali di
Domenichini, R. Rosso e Barbieri . Alcuni come Massimo Trolli
provenienti da Lotta continua. Io di questi conoscevo e, comunque, ricordo il solo Trolli. La riunione preparatoria del
I^ tentativo di 'punizione' deli Sisti si tenne appunto in casa del Trolli; ivi abitava anche Giuliano Pisapia, che io ho
visto, ma che non ha partecipato alla riunione: il mio rapporto è stato solo col Trolli e non ho conosciuto quelli del suo
gruppo.

Trolli ed i suoi non avevano alcun compito operativo, ma credo abbiano indicato dove abitava il Sisti. Per attuare il progetto io, Sandalo e Barbieri uscimmo una sera per procurarci un furgone nel quale successivamente avremmo introdotto a forza il Sisti, per dargli una lezione che doveva consistere nel picchiarlo, mettergli un cartello al collo e scaricarlo poco dopo; in questa occasione, come nelle successive, non si doveva ferire con armi il Sisti, salvo che egli avesse reagito in modo tale da costringerci ad usare le armi che, comunque, a-vremmo portato con noi.

Il furgone, individuato, fu sottratto dal Barbieri che si è allontanato con il furgone stesso per posteggiarlo da qualche parte, mentre noi lo attendevamo. Lo abbiamo atteso invano io e Sandalo, mi pare in corso Lodi, ma il Barbieri non è tornato e poi abbiamo saputo che era stato arrestato. " -

Si tratterà in prosieguo del significato della partecipa'zione al primo "progetto Sisti" e quindi — in termini di
concorso nell'unico reato ravvisabile nella specie — al furto
"del furgone, rispetto all'accusa di partecipazione a banda

334

111

armata mossa a carico di Pisapia e di Trolli.

Riguardo al furto, la partecipazione del Trolli quale suggeritore, proponente e complice del "progetto Sisti" che tale furto presupponeva, al di là di alcune difformità su particolari non decisivi, è concordemente affermato dai tre correi rei confessi e dunque sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Quanto al Pisapia, il solo Donat Cattin ne nega la partecipazione alla riunione "operativa".

Tuttavia, data l'impressionante memoria di cui Sandalo ancora una volta ha dato prova con riferimento a questo episodio (ignoto agli inquirenti) e la conferma che le sue dichiarazioni hanno trovato da parte del Barbieri, non può questo giudice concludere altrimenti che per la necessità di una verifica dibattimentale dei consistenti elementi a carico del Pisapia. V'è da osservare in proposito che la precisione di ricordi di Donat Cattin, (peraltro rivelatosi assai attendibile, ancorchè cauto, soprattutto nella ricostruzione storico-politica degli avvenimenti oggetto del processo) non è sempre in punto di fatto e di ricostruzione dei singoli episodi specifici, altrettanto accurata e minuziosa quanto quella di Sandalo. Inoltre, la personale conoscenza di Pisapia e Trolli da parte del Barbieri e insieme la sua palese cura nello sminuirne l' importanza complessiva, rende poco verosimile al di là di possibili imprecisioni sui singoli particolari l'ipotesi che anch' egli abbia clamorosamente errato nell'attribuire anche a Pisapia il ruolo di concorrente morale nel fatto.

Sul concorso nel tentato furto, pur compiuto materialmente da Barbieri, Donat Cattin e Sandalo, da parte di Pisapia e
Trolli, non sembra esservi dubbio, atteso che il furto del furgone fu anch'esso deliberato come momento del più complesso
progetto criminoso, nell'ambito del quale rappresentava una modalità essenziale dello specifico programma di temporaneo sequestro del Sisti, nella riunione "operativa" immediatamente

335

antecedente al reato, cui parteciparono appunto, secondo quanto qui ritenuto, sia il Pisapia sia il Trolli.

Non può essere condiviso l'assunto della difesa del Pisapia in ordine all'estinzione del reato per amnistia, in considerazione della speciale tenuità del danno subito dalla parte lesa, perchè il furgone fu sottratto alla sua disponibilità per un brevissimo tempo. Non si ritiene infatti in questa sede di poter formulare una siffatta valutazione, tenuto conto del rilevante valore dell'automezzo oggetto del tentato furto e del costante orientamento sul punto della giurisprudenza di legittimità, confermata da ultimo con la sentenza n. 538 del 23/1/1982, conforme alle precedenti decisioni n.5045 del 27/5/1981, n. 225 del 17/1/1981, n. 11676 dell'8/11/1980 ecc.—

Tutti gli imputati vanno dunque rinviati a giudizio per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi A e B sub n.38.-

336

§ 39 - RAPINA IN DANNO DELLA DITTA "MARINO MICHELE" MONZA, 10/10/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/39 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 41) -

IMPUTATI : CODA - MARGINI - MAZZOLA - PERUSINI RICARDI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. e denuncia parte lesa (cart.20, vol.6); dichiarazioni di Mazzo-la (pag.9 inter.17/12/80 e pag.3 inter. 4/8/81), Ricardi (pag. 4 inter.20/2/81 e pag.2 inter.23/5/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 10 del 10/10/1977, quattro persone armate di pistole a rotazione, due uomini e due donne, entravano negli uffici dell'impresa di pulizie di Michele Marino a Monza e, minacciando con le armi tutti i presenti, si impossessavano di £.350.000.= in contanti ed oggetti d'oro per un valore di £.2.500.000.= circa che si facevano consegnare dal titolare della ditta.

Si allontanavano dopo aver tagliato i fili del telefono a bordo di un'autovettura.

Marina Ricardi e Umberto Mazzola, concordemente, hanno confessato di avere materialmente partecipato all'azione, insieme a Margini, Perusini e Coda, usando un'autovettura rubata, guidata dal Mazzola.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova che giustificano il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati di cui ai capi A, B, C, D sub n. 39 . -

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

337

STAZIONE DI PORTA GENOVA

MILANO, 12/11/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/40 del 7/8/81; rubrica requisitorie P.M. n.44, capi A,B,C) -

IMPUTATI : CRIPPA - MARANO - MEMEO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti P.G., esami testi (cart.20, vol.7); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 107 inter. al P.M.), Barbone (pag. 3 inter. 13/6/81 al G.I.), Mazzola (pag. 5 inter. 25/2/81), Crippa (pag. 24 inter.15/11/81), Barbieri (pag. 7 inter. 18/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Durante una pubblica manifestazione non autorizzata, indetta il 12/11/1977 a Milano per protestare contro la chiusura ad opera della P.S. di sedi di collettivi e circoli autonomi a Roma e Torino, si verificavano gravi incidenti, analoghi a quelli verificatisi nello stesso anno in altri cortei del genere. In particolare, una decina di giovani armati, con il volto travisato, facevano irruzione nel Posto Polfer della stazione di porta Genova, esplodevano vari colpi d'arma da fuoco contro il soffitto e la serratura di un armadio metallico ove affermavano di voler trovare le armi in dotazione al Posto Polfer (che, invece, non c'erano) e si impossessavano di nove fondine ascellari per pistole e di due walkie-talkie. Altri colpi di pistola venivano sparati da altri giovani, contro i poliziotti intervenuti, per proteggere la fuga degli autori dell'irruzione.

Fra gli autori dell'irruzione (alcuni dei quali appartenenti a "Rosso"), sono qui chiamati a rispondere Crippa, indicato da Barbone, Barbieri, Mazzola, Pasini Gatti e poi sostan-

338

zialmente confesso; Marano, indicato da tutti i predetti e dallo stesso Crippa; Memeo, visto partecipare all'irruzione da Pasini Gatti, le cui dichiarazioni trovano riscontro in quelle di Barbone.

A conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni di Barbieri (e poi di Barbone) sta la singolare circostanza che dalle stesse risultava l'avvenuta sottrazione dall'ufficio del posto Polfer ad opera del Marano di due "radio rice-trasmittenti", fatto non riferito nè dal rapporto nè dai testi dell'epoca e apparentemente smentito dalla circostanza che non vi erano strumenti del genere in dotazione al personale Polfer. Se non che l'audizione del teste Petrilli, maresciallo di P.S., all'epoca comandante del posto Polfer, ha chiarito il piccolo "mistero". Egli infatti ha dichiarato: " Nel secondo cassetto di destra della mia scrivania nell'ufficio della Polfer tenevo una coppia di 'walkie-talkie' con cui giocavano i miei ragazzi, ma che non erano in dotazione della polizia e che non possono considerarsi delle radio ricetrasmittenti perchè avevano una limitatissima portata ed erano sostanzialmente dei giocattoli.

Non mi accorsi subito, ma solo dopo un mese, che erano stati portati via".

Ed infatti Crippa, decisosi sia pure tardivamente ad ammettere le sue responsabilità e a riferire i fatti a sua conoscenza, ha precisato: " per quanto so io sono state prese se soltanto due radio. Credo le abbia prese Marano perchè, avendo saputo che le aveva, io e Ferrandi siamo andati a chiedergliene una. Dopo molte insistenze ce ne ha fatto avere una e a questo punto ci siamo accorti che era un "walkietalkie", come tale inutilizzabile senza il pezzo corrispondente."



339

Sussistono dunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio di tutti e tre gli imputati per rispondere delle imputazioni di cui ai capi A, B, C sub n. 40 . -

340

- § 42 DEVASTAZIONE DELLA STAZIONE CARABINIERI IN

 COSTRUZIONE ABBIATEGRASSO, 22/11/1977
- § 43 RAPINA CON IRRUZIONE ED ATTENTATO DINAMITARDO

 IN DANNO DEL COMANDO VV.UU.ZONA VIGENTINA

 MILANO, 22/11/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80/F/42-43 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 46) -

IMPUTATI : CAMAGNI - CODA - DONAT CATTIN - MARGINI MAZZOLA - PAPARO - RICARDI - SEGIO SOLIMANO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., volantino di rivendicazione (cart.20, voll.8 e 9); dichiarazioni di Sandalo (pag.185 inter.11/8/80 al G.I. di Torino e pag.5 inter.16/6/80 al P.M. di Milano), Mazzola (pagg.10-11 inter.17/12/80 e pag. 2 inter.22/1/81), Camagni (pagg.11-13-14 inter.9/4/81), Donat Cattin (pag.118 inter.26/3/81 al G.I. di Torino e pag.5 inter.7/4/81 al G.I. di Milano), Barbieri (pag.18 inter.22/12/80), Ricardi (pag.3 inter.20/2/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 20,50 del 22/11/1977, approfittando della fitta nebbia esistente sul posto, ignoti collocavano 4 ordigni esplosivi ad alto potenziale con miccia a lenta combustione presso la costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso. La contemporanea deflagrazione radeva praticamente al suolo l'edificio, provocava la rottura dei vetri di alcune vigine abitazioni e panico tra gli abitanti della zona circostante.

Più o meno contemporaneamente, verso le 20,45, secondo un piano evidentemente unitario, quattro giovani armati (tra cui una donna) facevano irruzione nel Comando VV.UU. di v. Filippetti immobilizzando con

341

1/

catene d'acciaio i due vigili presenti e rapinando loro una pistola, una rice-trasmittente, berretti della divisa e documenti vari. Conducevano poi i due vigili incatenati nel sottostante garage e, prima di fuggire, facevano esplodere nei locali del Comando un ordigno ad alto potenziale, danneggiando gravemente i locali del Comando.

Le due azioni venivano rivendicate con un unico volantino a firma "Organizzazione comunista combattente Prima Linea" contenente lo slogan "attaccate i centri e gli uomini del controllo politico e militare nemico".

Mazzola, Camagni e Donat Cattin hanno confessato di essere, con Segio e Solimano, gli autori materiali dell'azione di Abbiategrasso; Ricardi di esserlo, insieme a Coda, Margini e Paparo, di quella in danno del Comando VV.UV. di v.Filippetti. Mazzola, Camagni e Donat Cattin, inoltre, confermavano le dichiarazioni della Ricardi sulla composizione del nucleo operante contro il Comando Vigili e in particolare la partecipazione ad esso di Coda, Margini e Ricardi. Ulteriori riscontri si rinvengono nelle dichiarazioni "de relato" di Sandalo e Barbieri.

La totale concordanza delle dichiarazioni degli imputati rei confessi, i riscontri che di esse si ottengono dalla ricostruzione dei fatti desumibile dalle indagini di P.G. dell'epoca, consentono di affermare che sussistono senz'altro
prove sufficienti a carico di tutti gli imputati. Il solo
Paparo ha ritenuto di difendersi specificamente nel merito
asserendo che egli non avrebbe potuto partecipare all'operazione essendo conosciuto o riconoscibile dai vigili della
zona Vigentina, in cui aveva frequentato il liceo e all'epoca
frequentava uno studio professionale.L4osservazione appare

342

poco concludente in una città come Milano: in ogni caso va osservato che, singolarmente, dei quattro giovani (di cui una donna) visti dai vigili in quell'occasione, uno solo aveva il volto coperto da una sciarpa e restà sulla porta. Inoltre, mentre i vigili, legati, venivano fatti scendere nello scantinato dal-la ragazza, nel piano superiore veniva da altri collocato l'esplosivo: ebbene, risulta dalle dichiarazioni della Ricardi che mentre ella faceva scendere i vigili, Paparo e Margini collocavano l'esplosivo. E' ben possibile quindi che il Paparo abbia fatto in modo da non farsi vedere in volto.

Considerato che le due azioni contro la stazione dei carabinieri e contro il comando dei vigili urbani, rivendicate congiuntamente, sono state eseguite contemporaneamente da due gruppi di persone, che lo stesso volantino definisce "gruppi di fuoco" (ed infatti tali erano definiti nell'organizzazione i nuclei operativi stabili destinati a compiere le operazioni di più elevato livello "militare"); che di essi in questa occasione facevano parte anche i componenti del comando milanese dell'epoca, Donat Cattin, Segio e Solimano; che l'esplosivo per entrambi gli attentati fu preparato da Camagni (come da lui stesso confermato); appare indubbia l'unicità del disegno criminoso che consente di contestare a tutti gli imputati, in concorso fra loro, i reati configurabili nei fatti descritti.

A tale proposito va osservato che gli imputati devono essere prosciolti dall'imputazione di cui al capo C sub n.42 (furto di autovettura usata per l'attentato ad Abbiategrasso), che infatti non è stata loro contestata col mandato di cattura, poichè Camagni ha, attendibilmente, chiarito che egli, Mazzola e Segio si recarono nei pressi del luogo con l'automobile di Segio, mentre Donat Cattin e Solimano vi giunsero con la Fiat 125 verde rubata in precedenza e già usata per l'attentato alla Magneti Marelli in relazione al quale è stato infatti

343

contestato il detto furto (cfr. § 35): riscontro di ciò si ha nel rapporto di P.G. (cart.20, vol.8, f.7) da cui risulta che non lontano dal luogo in cui si trovava la costruzione fatta saltare e poco prima del fatto furono notate una vettura sportiva e, sopraggiunta poco dopo, una Fiat berlina 124 di colore verde.

Resta l'accusa di concorso in furto per l'autovettura usata nell'attentato contro il comando dei vigili urbani, avendo confermato la Ricardi che si recarono in luogo e se ne allontanarono con una Mercedes rubata: l'uso di un'autovettura per la fuga dei rapinatori risulta altresì dal rapporto di P.G. sul fatto.

Quanto alla contestazione del reato di cui all'art.419 C.P. essa appare giustificata sia per l'attentato di Abbiategrasso, in considerazione dell'effetto realmente "devastante" che embe l'esplosione, distruttiva per l'edificio colpito e dannosa anche per quelli vicini, sia per l'azione compiuta in danno del comando dei vigili urbani.

Anche in questo caso l'entità dei danni è stata assai rilevante e ciò nonostante la mancata accensione di uno degli ordigni esplosivi (cfr.Camagni inter.cit. pag. 14 e relazione del Bervizio Artificieri pag.10, vol.9 cart.20).

Inoltre, in entrambi i casi la natura dei mezzi usati, per la intrinseca diffusività e indiscriminatezza degli effetti distruttivi che sono idonei a procurare, e l'evidente obbiettivo delle azioni, dirette non già contro il patrimonio ma contro l'ordine pubblico, sono ulteriori elementi che comportano la qualificazione giuridica anzidetta.

In conclusione, tutti gli imputati devono essere rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A sub n. 42 e A, B e C sub n. 43; tutti gli imputati, ad escezione di Donat Cattin che va prosciolto perchè l'azione penale non

344

avrebbe potuto essere esercitata per la non concedibilità dell'estradizione, devono essere rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi B sub n. 42 e D sub n. 43.

Tutti gli imputati vanno prosciolti, perchè il fatto non sussiste, dall'imputazione di cui al capo C sub n. 42. -



345

§ 44 - ATTENTATI DINAMITARDI COMMESSI IN CONTEMPORANEA IN DANNO DI VARIE SEDI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA MILANO E CORMANO, tra 1'1 e il 2/12/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/44 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 47) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G. (cart.20, voll.10 e 11); dichiarazioni di Anselmi (inter. 18/11/80), Barbieri (pagg. 27 e 28 inter.17/10/80, pag. 8 inter. 22/12/80 e pagg. 3 - 4 inter. 4/8/81), Crippa (pag. 21 inter. 14/11/81), Donat Cattin (pagg. 5 e 6 inter. 7/4/81), Gatti (pag. 12 inter. 8/1/81), Mirra (pag. 7 inter. 4/2/81), Pasini Gatti (pagg. 44, 45 e 108 inter.al P.M.; pag. 20 inter. 9/2/81 e pag. 3 inter. 6/8/81), Rotella (pagg. 13 - 14 inter. 26/11/80 e pag. 2 inter. 17/9/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Tra le 23 e le 24 dell'1/12/1977, o subito dopo, secondo un piano evidentemente unitario, ignoti facevano esplodere vari ordigni presso le seguenti sedi della "Democrazia Cristiana":

- sez. "A.Mauri" di via Neera, 11 a Milano;
- sez. di via Manzoni, 22 a Brusuglio di Cormano;
- sez. di via Paolo Giovio, 24 a Milano;
- sez. di v. Ball'Occo a Cormano;
- sez. di p.za Gabrio Rosa, 9 a Milano (in quest'ulti-

ma occasione l'ordigno veniva rinvenuto inesploso).

Gli attentati venivano rivendicati telefonicamente dalle "Squadre Armate Operaie".

346

Su questi avvenimenti ha riferito nel modo più dettagliato Pasini Gatti, ribadendo poi e arricchendo di particolari le notizie fornite nel corso dei successivi interrogatori.

In sintesi, ha dichiarato che gli attentati furono programmati in una riunione con Barbieri, Crippa, Ferrandi e altri (oltre a lui stesso) nell'ambito del coordinamento delle "squadre armate operaie" di Prima Linea; che i singoli obiettivi e la composizione dei singoli gruppi che dovevano operare furono scelti nel corso di una riunione in cui erano presenti oltre a lui, Crippa, Ferrandi, la Barbierato, la Sorella, Anselmi, Mirra, Rotella e Campari; che gli attentati furono commessi o tentati come specificato nel capo di imputazione, uno (fallito) da lui stesso e Crippa, che si fecero dare un revolver da Ferretti e si recarono sul posto con una Mini Minor rubata; un altro da Ferrandi, Barbierato e Federica Sorella, che usarono una Fiat 124 pure rubata; un terzo da Anselmi, Memeo e Mirra (cui avrebbe dovuto unirsi anche Campari, che però già alla riunione operativa fu escluso perchè disse che non se la sentiva) e che pure usarono una Fiat 500 .

Un quarto attentato (alla sede 'D.C.' di Bresso) avrebbe dovuto essere compiuto da Rotella e il suo gruppo, ma questi avevano rinunciato.

Il racconto di Pasini Gatti ha avuto puntuali conferme da tutti coloro che hanno scelto di ammettere più o meno parzialmente le proprie responsabilità: prima ancora di Pasini Gatti, Barbieri aveva confessato la sua partecipazione alla riunione politico—organizzativa con Crippa, Ferrandi e Pasini Gatti, aggiungendo poi che vi era anche Roberto Gatti per la squadra di Cinisello con il quale egli compl l'attentato alla sede'D.C.' di Brusuglio di Cormano; Anselmi e Mirra hanno sostanzialmente confermato di aver compiuto l'attentato di via Giovio con Memeo; Rotella ha confermato di aver partecipato alla riunione "opera—

347

tiva" e di essersi recato sul posto dell'attentato ma di avervi rinunciato; ha altresì confermato le responsabilità di Barbieri e Pasini Gatti; Roberto Gatti ha ammesso di aver compiuto con Barbieri l'attentato di Brusuglio di Cormano, usando
una Fiat 500 rubata; anche Crippa ha confermato il racconto di
Pasini Gatti precisando significativamente che uno degli attentati era stato commesso da Ferrandi "con persone che preferisco non indicare": sul punto il P.M. ha osservato giustamente
che la reticenza del Crippa è da ricollegarsi alla circostanza
che egli era stato legato sentimentalmente a Federica Sorella,
circostanza ammessa da quest'ultima. Ferrandi, fedele alla linea processuale scelta, ha preferito non parlare dell'episodio
in modo specifico.

Riscontri puntuali alle dichiarazioni di Pasini Gatti e degli altri imputati confessi si rinvengono negli atti di P.G. dell'epoca, da cui risultano le avvenute esplosioni nei luoghi indicati dagli imputati e il rinvenimento dell'ordigno inesploso (abbandonato da Crippa) presso la sede "D.C." di piazza Gabrio Rosa.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di Anselmi, Barbierato, Barbieri, Crippa, Gatti,
Memeo, Mirra, Pasini Gatti, Rotella, Sorella (quest'ultima nei
limiti sotto specificati) per rispondere in concorso fra loro
dei reati indicati sub n. 44, essendo evidente l'unitarietà
del piano criminoso.

Federica Sorella è l'unica dei predetti imputati che in questo procedimento non è imputata del reato di cui all'art.306 C.P. nè di alcun altro episodio criminoso, ed anche per questo si ritiene che solo occasionalmente ella abbia partecipato a questi fatti.

In conseguenza di ciò, con ordinanza 13 agosto 1981 il G.I. ha ordinato la scarcerazione della Sorella per insufficienza di indizi del reato di cui al capo B, ritenendo che ella non

348

dovesse rispondere, oltrechè del porto e dell'esplosione degli ordigni che furono usati nei vari attentati, anche della detenzione qualificata del materiale esplodente usato per confezionare gli ordigni stessi e delle armi in doffazione delle squadre, trattandosi di cose che vanno considerate di pertinenza dei soli partecipi alla banda armata.

Non essendo emersi nuovi elementi di valutazione si ritiene di confermare le anzidette conclusioni.

Inoltre, il G.I. non ha accolto le iniziali richieste del P.M. di contestare il concorso nei reati in esame anche a Marco Donat Cattin, Fernando Bruno e Oscar Tagliaferri e all'esito dell'istruttoria lo stesso P.M. ne ha chiesto il proscioglimento, che va dichiarato: infatti, per Bruno e Tagliaferri, pur indicati da Barbieri come componenti del "coordinamento squadre", non è risultato che abbiano fornito alcun apporto causale alla preparazione degli attentati e per Donat Cattin, indicato da Barbieri come colui che avrebbe fornito a Crippa l'esplosivo usato per gli attentati, non è risultata alcuna prova a suo carico, avendo Crippa dichiarato di aver portato lui stesso l'esplosivo fornitogli dall'arganizzazione, ma senza ricordare da chi, e avendo lo stesso Donat Cattin negato il fatto, attendibilmente precisando che egli all'epoca non aveva alcun contatto con le squadre poichè si occupava quasi esclusivamente del progetto di unificazione FCC-P.L.a livello nazionale.

Anche Campari deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto, giacchè l'unico comportamento a lui attribuito in questa vicenda da Pasini Gatti (essere stato presente alla riunione preparatoria ove non fu incluso in alcuno dei gruppi operativi perchè "non se la sentiva") è fatto penalmente irrilevante in quanto, in mancanza di altri elementi, non si può affermare che il detto comportamento abbia offerto un qualsiasi contributo causale alla consumazione dei reati. Si noti che la riunione a cui il Campari fu presente non era quella dei responsabili

319

delle squadre che decisero gli attentati, ma quella dei militanti o comunque di persone ritenute disponibili ad attività
operative, che si distribuirono i compiti fra loro, onde la
accertata indisponibilità del Campari in quella sede comporta
che debba essere ritenuto estraneo alla commissione dei reati
materialmente compiuti dagli altri.

Quanto a Ferretti, imputato di detenzione qualificata di armi e in particolare della "Colt detective" consegnata a Crippa in questa occasione, ritiene il G.I. sufficiente prova a suo carico le ripetute affermazioni di Pasini Gatti, della cui sincerità, come già in precedenza osservato, non vi è motivo di dubitare, e che si è così testualmente espresso nel suo ultimo interrogatorio sul punto:

" To e Crippa, come ho detto, siamo andati a casa di Ferretti, che lo stesso Crippa, suo amico, chiamava Max, a prendere la 38 special nuova "Colt detective" che usò Crippa. Sono certo che Ferretti detenesse altre armi (Crippa fra l'altro mi aveva detto che Ferretti non era più operativo, ma teneva armi per P.L.) perchè lo stesso Ferretti domandò a Crippa quale arma volesse e Crippa gli rispose che voleva la "Colt detective", che Ferretti andò a prendere in un'altra stanza. Si tratta della stessa arma "caduta" nell'esproprio compiuto da me, Claudio Minervino e altri all'HI-FI di piazza Gambara. "

Trattandosi di notizie che Pasini Gatti fornisce per esperianza diretta; che ha ricordato fin dal suo interrogatorio davanti al P.M. del 29/10/1980 (pag.45), essendo anche in grado di indicare ove si trovasse l'abitazione del Ferretti dal quate si era recato col Crippa; che hanno trovato riscontri parziali nelle dichiarazioni di Crippa e Rotella, quanto alle caratteristiche dell'arma usata nell'occasione, e nel rinvenimento dell'arma stessa nelle circostanze indicate dallo stesso Pasini Gatti (cfr.§ 137 e in particolare rapporto P.G. a foglio 24 vol.8 cart.24), non vi è alcun motivo di dubitare della veridizione dell

350

cità di così precisi ricordi. Tanto più che il Crippa (pag.22 interr. 14/11/1981), il quale, pur non rinunciando a proteggere il coimputato (probabilmente da lui stesso indotto a tenergli le armi, benchè si fosse ormai ritirato da ogni altra attività dell'organizzazione armata), non ha tuttavia voluto mentire in modo più esplicito, ha alla fine contrastato l'accusa a
carico dell'amico con un imbarazzato "non ricordo" e con un
inverosimile accenno a cose detenute in pacchi dal contenuto
ignoto.

In conclusione (già stralciata la posizione del Ferrandi per la necessaria richiesta di estensione dell'estradizione) va dichiarato il proscioglimento di Bruno, Campari, Donat Cattin e Tagliaferri per non aver commesso il fatto da tutte le imputazioni, di Federica Sorella con la stessa formula dell'imputazione di cui al capo B sub n. 44; va ordinato il rinvio a giudizio di Anselmi, Barbierato, Barbieri, Crippa, Gatti, Memeo, Mirra, Pasini Gatti e Rotella per rispondere dei reati di cui ai capi A, B, C; di Federica Sorella per rispondere dei reati di cui ai capi A e C; di Franco Ferretti per rispondere del reato di cui al capo D sub n. 44. -

351

5 45 - RAPINA IN DANNO DELLA DITTA " SOGIM " CORMANO, 9/12/1977

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/45 del 15/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 48) -

IMPUTATI: CAMAGNI - DE ROSA - DONAT CATTIN
MAZZOLA - PERUSINI - SEGIO - SOLIMANO
ZANON L. - CODA (quest'ultimo solo di

detenzione, porto d'armi e furto di auto
in occasione di un tentativo di compiere
la stessa rapina in data precedente a
quella del 9/12/77) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G., denuncia parte lesa (cart,20, vol.12); dichiarazioni di Barbieri (pag. 13 inter. 22/12/80), Mazzola (pagg. 9 e 10 inter. 17/12/80 e pag. 3 inter. 25/2/81), Camagni (pagg. 14 e 16 inter. 9/4/81 e pag. 2 inter. 6/8/81), Donat Cattin (pag. 7 inter. 7/4/81), De Rosa (pagg. 4 e 5 inter. 24/4/81) —

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 16 del 9/12/1977, quattro persone armate facevano irruzione all'interno della ditta sopra indicata e, con la minaccia delle armi, tenendo sotto tiro tutti i presenti, si facevano consegnare dal titolare della ditta circa 20 milioni di lire in contanti (costituenti l'ammontare delle buste paga dei dipendenti), una pistola regolarmente detenuta, assegni, documenti, portafogli etc. Prima di fuggire, facevano stendere per terra tutti i dipendenti della ditta e li chiudevano negli uffici.

Mazzola, Camagni e Donat Cattin hanno confessato di aver compiuto la rapina (Camagni in un ruolo secondario), insieme con Segio, Solimano e Perusini. Camagni, peraltro, ha descritto un precedente tentativo di compiere la stessa rapina, eseguito

352

anche con Coda e senza Donat Cattin. De Rosa ha confessato di aver fornito, quale ex dipendente della "SOGIM", le informazioni utili alla rapina, informazioni che Luciano Zanon passò personalmente al Segio.

La concordanza e l'attendibilità delle numerose confessioni consentono di ritenere sufficienti le prove a carico di tutti gli imputati ai fini del rinvio a giudizio.

In ordine alla specificazione delle imputazioni, va osservato soltanto che a De Rosa e Zanon quali "basisti" è stato ascritto soltanto il reato di rapina e quello ad esso necessariamente connesso di violazione di domicilio e non anche i reati relativi alle armi comuni da sparo e al furto dell'auto, usate in concreto dai rapinatori, ma non necessariamente presupposti dall'esecuzione della rapina "suggerita" dai due informatori. Coda viceversa risponde soltanto dei reati relativi alle armi e al furto dell'autovettura e non anche della rapina e della violazione di domicilio, da lui materialmente non compiute. Quanto al furto, la menzione della "FIAT 124" che si trae dal rapporto deve essere sostituita dalla menzione della "FIAT 132" di cui parla Camagni, apparendo più attendibile la sua versione dá quella ricavabile dal rapporto di P.G., come dedotta da informazioni di passanti non identificati.

Donat Cattin va prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi B (violazione di domicilio) e C (detenzione e porto di armi) sub n. 45 perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per la non concedibilità dell'estradizione.



353

§ 46 - RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO "UPIM-SMA" COLOGNO MONZESE, 16/12/1977

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/46 del 3/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 49) -

IMPUTATI : BARBIERI - BRUNI - DE LUCA - GATTI MAGNANI - PASSONI - SPAGNOLI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto, denuncia parte lesa e atti P.G. (cart.20, vol.13); dichiarazioni di Barbieri (pagg. 5 e 6 inter. 22/12/80, pag. 4 inter. 18/2/81 e inter. 4/8/81), De Luca (pag. 5 inter. 29/12/80, inter. 11/2/81 e pag. 4 inter. 4/8/81), Gatti (pag. 9 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18,30 del 16/12/1977, 10-15 giovani entravano nel Supermercato "Upim" di Cologno Monzese, mischiandosi tra i clienti. Improvvisamente alcuni di essi, estratte le armi e travisati in volto, obbligavano il direttore e la cassiera a consegnare loro il denaro (anche una somma custodita in cassaforte), ammontante a circa £.2.500.000.=; con i complici, inoltre, facevano razzia di merci varie ed invitavano i clienti a fare altrettanto, senza pagare.

Barbieri, De Luca e Gatti hanno ammesso di avere partecipato armati alla rapina, i primi due fungendo da "copertura esterna" ed il terzo operando all'interno del supermercato; tra i vari complici sono stati in grado di indicare con certezza soltanto Bruni, Passoni, Alba Donata Magnani, i quali tutti penetrarono nel supermercato e Antonio Spagnoli (lo ha indicato, in particolare, il De Luca) che portò in luogo la borsa con le armi usate dai rapinatori.

Non è stata promossa l'azione penale a carico di chi, co-

354

dubitativamente come presente al fatto.

La concordanza fra le diverse dichiarazioni confessorie, che si integrano e convalidano a vicenda, e il riscontro che delle stesse si ottiene dagli atti di P.G. dell'epoca, consentono di affermare che sussistono sufficienti elementi di prova a carico di tutti gli imputati:

- Barbieri è confesso e indicato da De Luca e Gatti;
- De Luca è confesso e indicato anche da Barbieri;
- Gatti è confesso e indicato anche da Barbieri;
- Bruni (e la sua "squadra") è indicato da Barbieri, De Luca e Gatti;
- Passoni è indicato con certezza da Barbieri, reiteratamente interrogato sul punto, e risulta aliunde (v. paragrafo a lui dedicato) componente della "squadra" del Bruni;
- la Magnani è indicata da Gatti come colei che presidiò armata una cassa, e dalla denuncia in atti risulta confermata la presenza fra i rapinatori di ragazze, inoltre Barbieri ha dichiarato "mi sembra di ricordare che fosse a una cassa";
- infine Spagnoli, indicato da De Luca come colui che gli consegnò la borsa delle armi, è per l'appunto colui che all'epoca, a detta di Barbieri, teneva alcune delle armi dell'organizzazione ed abitava in zona.

Tutti gli imputati devono dunque essere rinviati a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi A e B sub n. 46. -

355

§ 47 - TENTATA RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO "ESSELUNGA" (con connessi reati di detenzione e porto d'armi,

MILANO, 23/12/1977

furto)

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/47 del 15/6/81; rubrica requisitorie P.M. n.50) -

IMPUTATI: ALFIERI - BALDASSERONI - BARBIERATO - BARBIERI

BRUNI - CRIPPA - DOMENICHINI - GAROFALO
GATTI - MEMEO - MIRRA - PASINI GATTI
PRANDI - ROTELLA - TAGLIAFERRI - TOSI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. (cart. 20, vol. 14); dichiarazioni di Barbieri (pagg. 26 - 27 inter. 17/10/80, pag. 6 inter. 22/12/80, pag. 5 inter. 4/8/81 e pag. 2 inter. 12/8/81), Crippa (pagg. 21 e 22 inter. 14/11/81), Ferrandi (pag. 14 inter. 13/11/81), Gatti (pag. 10 inter. 8/1/81), Mirra (pag. 6 inter. 4/2/81), Morandini (pagg. 35 e 36 inter. 24/10/80), Pasini Gatti (pagg. 44 e 97 inter. al P.M., pag. 3 inter.6/8/81 e pag. 4 inter.13/1/82), Rotella (pag. 14 inter. 28/11/80 al P.M. e pag. 2 inter. 17/9/81), Tosi (inter. 20/11/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18,30 del 23/12/1977, alcuni giovani, introdottisi nel Supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa, riempivano di merce varia alcuni carrelli; subito dopo, però, all'arrivo della Polizia, si allontanavano fuggendo ed abbandonando la merce.

Le dichiarazioni di numerosi imputati hanno consentito di fare luce su questo episodio, che all'epoca
sembrò essere un semplice tentativo di "esproprio proletario", mentre, alla luce delle conoscenze acquisite
è risultato organizzato con l'impiego di persone armate
in numero eccezionale rispetto alla stessa natura del
fatto.

356

Barbieri, Crippa, Gatti, Pasini Gatti e Rotella, nell'ammettere la loro partecipazione al tentato assalto in questione, hanno spiegato come esso fosse conseguenza di un piano studiato dal Comando Squadre di P.L. che intendeva mobilitare a Milano, per l'occasione, tutti i militanti per una clamorosa azione di "esproprio", che si sarebbe giovata della copertura esterna di decine di persone armate (anche con armi lunghe) con l'incarico di bloccare incroci stradali, respingere eventuali interventi delle forze dell'ordine etc. —

Gatti ha precisato che, pur essendosi allontanato dalla riunione preparatoria, partecipò all'azione su indicazione di Barbieri, portando da Cinisello una Fiat 500 rubata, che doveva essere utilizzata per ostruire uno degli incroci della zona.

A conclusione dell'istruttoria, emergono sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio, con le imputazioni specificate sub n. 47, oltrechè dei cinque imputati anzidetti, rei confessi (e ciascuno indicato anche da più coimputati), anche dei seguenti altri, che parteciparono all'organizzazione dell'azione e/o si recarono in luogo armati:

- Baldasseroni, Domenichini e Tagliaferri: indicati concordemente da Barbieri, Pasini Gatti e Rotella;
- Barbierato: indicata da Pasini Gatti e, dubitativamente, da Barbieri (la sua presenza in luogo è peraltro univocamente interpretabile atteso che ella faceva parte della "squadra" della Soilax: cfr.Barbieri pag. 5 inter.4/8/81 "vidi armato Oscar... che era con quelli della sua squadra... presumibilmente armati, perchè questa era la nostra funzione");
- Bruni: indicato da Pasini Gatti e, indirettamente, da Barbieri (loc.cit.: "ho visto gente delle squadre di Baranzate e del Córrenti, che facevano capo al Bruni");
- Memeo: indicato concordemente da Morandini, Pasini Gatti e Rotella;

357

- Mirra: indicato da Pasini Gatti e Rotella (cfr. anche sue parziali ammissioni e pag. 6 inter. 4/2/81);
- Tosi: indicato ripetutamente da Pasini Gatti (cfr. anche sue parziali ammissioni e pag. 2 inter. 30/7/81).

Vanno invece prosciolti per non aver commesso il fatto:

- Vittorio Alfieri, erroneamente indicato da Pasini Gatti (cfr. dichiarazioni Crippa pag. 22 interr. 14/11/81), che verosimilmente ha confuso questo episodio con quello analogo dell'anno precedente compiuto nell'ambito dell'organizzazione di "Rosso";
- Carlo Garofalo, la cui indicazione ad opera di Pasini Gatti è verosimilmente frutto di un errore di persona (v. verbale confronto);
- Massimo Prandi (alias "Ivan" di Brescia), indicato da Roberto Gatti, il quale tuttavia ha precisato che, come lui, si allontanò senza parteciparvi dalla riunione preparatoria e che nessuno ha visto presente all'azione.

358

§ 48 - TENTATO FERIMENTO DI ANTONIO DE STEFANO CINISELLO BALSAMO, INIZIO 1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/48 del 26/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 51) -

IMPUTATI : BARBIERI - BERTANI - DE LUCA - DOMENICHINI GATTI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Testimonianza della parte lesa (cart.23, vol.6); dichiarazioni di Barbieri (pag. 9 inter. 22/12/80), De Luca (pag. 6 inter. 29/12/80), Bertani (pag. 3 inter. 18/6/81), Gatti (pag. 11 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Un giorno imprecisato dell'inizio del 1978, tre persone a bordo di un'autovettura"Alfa Romeo", verso le 14,30 pomeridiane, seguivano la macchina di Antonio De Stefano, dirigente dell'Ufficio collocamento di Cinisello Balsamo. Appena costui, insieme alla moglie, scese dalla sua automobile, dall'interno della "Giulia" una persona seduta sul sedile posteriore sporse il braccio dal finestrino e, impugnando una pistola, mirò al De Stefano. Questi, avvedutosi del fatto, si buttò istintivamente a terra, ma comunque l'attentatore non riuscì a sparare alcun colpo perchè la pistola si inceppò.

Barbieri, De Luca, Gatti e Bertani hanno concordemente confessato di aver preso parte al tentato ferimento, i primi due quali occupanti l'autovettura Alfa Romeo rubata, insieme con Domenichini (indicato come colui che cercò di far fuoco contro De Stefano) e gli altri due quali partecipanti allo studio delle abitudini della vittima designata, ai suoi pedinamenti etc.

De Stefano, dal canto suo, nell'esame testimoniale del 10/ 11/81, ha confermato lo svolgimento dei fatti quale descritto

359

dai quattro rei confessi.

Tutti gli imputati vanno dunque rinviati a giudizio per i reati di cui ai capi A, B, C sub n. 48. -

§ 49 - ATTENTATO DINAMITARDO ALLO STABILIMENTO A.C.N.A. CESANO MADERNO, 18/1/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/49 dell'8/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 53) -

IMPUTATI : BERTANI - DE LUCA - DOMENICHINI - FRANZONI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. (cart.20, vol.15); dichiarazioni di De Luca (pag.4 inter.29/12/80 e pag.4 inter.11/2/81), Bertani (pag.3 inter.18/6/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 00,30 del 18/1/1978 ignote persone facevano esplodere un ordigno presso il muro di cinta del reparto C.A.A.T. dello Stabilimento A.C.N.A. di Cesano Maderno, causando lievi danni all'immobile.

De Luca ha confessato di aver materialmente partecipato all'attentato insieme a Bertani, Domenichini e Franzoni, servendosi di un'autovettura "Alfa Romeo" rubata.

La Bertani ha poi confermato le sue dichiarazioni, pur rifiutandosi di fare i nomi dei complici.

Il danneggiamento non è perseguibile per difetto di querela, per cui agli imputati sono stati contestati solo i reati di cui ai capi A e B, sub n. 49.

Le precise dichiarazioni di De Luca, che anche in questo caso hanno trovato riscontro sia nelle indagini di P.G. dell'epoca, sia nella confessione della Bertani, sia nel ruolo all'epoca svolto nella Maquadra" di Desio da Domenichimi e Franzoni, confermate da Barbieri e Gatti, costituiscono prove sufficienti per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

R

361

5 50 - RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA LUIGI ARIANTE - MILANO, 28/1/1978*

(Rif.mandato cattura n. 921/80-F/50 del 5/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 54) -

IMPUTATI : BERTANI - DE LUCA - DOMENICHIAL - FRANZONI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Denuncia della parte lesa (cart. 23, vol.2,fasc.2); dichiarazioni di De Luca (pag. 4 inter. 29/12/80), Bertani (pag. 2 inter. 18/6/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 28/1/1978, a tarda sera, un gruppo di persone armate aggrediva Luigi Ariante, guardia giurata, percuotendolo, immobilizzandolo, stendendolo per terra e minacciandolo con una pistola. Scopo dell'azione era rapinare l'arma in dotazione alla guardia che però, nonostante l'Ariante la custodisse nella tasca posteriore dei pantaloni, non veniva trovata. I rapinatori, pertanto, si impossessavano solo di un mazzo di 70-80 chiavi detenute dalla guardia giurata.

De Luca ha confessato di aver compiuto materialmente la rapina insieme con Bertani, Domenichini e Franzoni, servendosi di una Fiat 500 rubata.

Bertani ha confermato le dichiarazioni di De Luca, rifiutandosi, però, di fare i nomi degli altri due complici.

Analogamente a quanto osservato nel paragrafo precedente, le dettagliate dichiarazioni del De Luca, attendibili anche per i riscontri ottenuti (denuncia della parte lesa, confessione della Bertani, ruolo di Domenichini e Franzoni nella "squadra" di Desio) sono prove sufficienti per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati di cui ai capi A, B, C sub n.50.—

362

§ 51 - TENTATO OMICIDIO DI ARMANDO GIROTTO

MILANO, 31/1/1978

(Rif. mandati catt. n.921/80-F/51 del 24/4/81 e del 21/9/81; rubrica requisitorie P.M. n.55) -

IMPUTATI : BALDASSERONI - CAMPARI - FERRANDI - MEMEO MIRRA - PASINI GATTI - TAGLIAFERRI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti P.G., volantino di rivendicazione, esame testimoniale parte lesa, perizia medico-legale, perizia balistica (cart. 20, vol. 16, fasc. 1,2,3); dichiarazioni di Barbieri (pag. 6 inter. 22/12/80), Donat Cattin (pag. 9 inter. 7/4/81), Ferrandi (pagg. 3, 4, 5 inter. 9/11/81), Pasini Gatti (pagg. 45 e 46 inter. 29/10/80, pag. 12 inter.9/2/81, pag.2 inter. 1/4/81, pagg. 2 e 4 inter. 19/5/81 e inter. 5/10/81), Rotella (pagg. 16 e 17 inter.28/11/80 e pag. 2 inter. 28/5/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 20 del 31/1/1978, due persone armate, dopo aver atteso l'uscita dei dipendenti dallo stabilimento grafico "GIR 8", sito in via Sibari, entravano nello stabilimento stesso portandosi nell'ufficio del titolare Armando Girotto. Qui giunti, gli esplodevano contro numerosi colpi d'arma da fuoco, colpendolo alle gambe e procurandogli gravissime lesioni personali. Gli autori del fatto fuggivano con la "copertura" e con l'aiuto di complici rimasti all'esterno dell'industria.

L'attentato veniva rivendicato con un volantino delle "Squadre Operaie Armate".(Altra rivendicazione del fatto è contenuta nel "documento azzurro delle squadre" di cui parla Ferrandi nel suo interrogatorio del 13/11/1981 e di cui fu rinvenuta copia in occasione dell'arresto di Crippa: vedilo in cartella 31 vol. 2) -



363

Pasini Gatti, nel corso delle sue molteplici dichiarazioni sul fatto, ha per primo consentito di chiarire le responsabilità del ferimento Girotto; a più riprese, infatti, egli ha indicato Ferrandi, Baldasseroni, Memeo e Tagliaferri (gli ultimi due come sparatori contro la vittima) quali autori materiali dell'azione, se stesso come persona che collaborò alla fase organizzativa e che telefonicamente rivendicò l'azione, Mirra come persona che indicò nominativamente l'obbiettivo da colpire (in quanto industriale che, a suo tempo, aveva sparato sugli operai-dipendenti in sciopero, ferendone uno gravemente), che partecipò ai pedinamenti del Girotto e che doveva prendere materialmente parte all'azione secondo un originario modello operativo, e infine Campari come altro membro del nucleo operativo originariamente pensato e come colui che raccolse le armi usate nell'azione, subito dopo il fatto, direttamente da quelli che lo realizzarono.

Numerosi riscontri venivano acquisiti alle dichiarazioni del Pasini Gatti costituiti sia dalle dichiarazioni di veri altri coimputati (Barbieri, Rotella e Donat Cattin) cui l'episodio era noto, sia, soprattutto, dall'esito della perizia tecnica su un mitra sequestrato a Memeo nel luglio 1979, dalla quale si aveva conferma che l'arma, come dichiarato da Pasini Gatti, era stata usata nell'azione Girotto.

Anche Ferrandi, alla fine dell'istruttoria, si decideva a confessare, confermando la composizione del nucleo operante, quale descritto dal Pasini, e raccontando lo svolgimento dei fatti nei seguenti termini:

""Il fatto che Girotto avesse sparato contro un operaio ferendolo in modo gravissimo al volto ci fu raccontato in modo drammatico da Mascellone, cioè da Maurizio Mirra. Voglio dire che
fu riferito a me e ad altri che non costituivamo una struttura definita, ma un gruppo misto di militanti delle squadre.
Nell'ambito di questo gruppo si decide di reagire a questi
episodi e a seguito di un'inchiesta politica e un dibattito
si decide di porre in essere un intervento "giustizialista".

364

Adesso non ricordo chi partecipò a questa decisione. I pedinamenti furono eseguiti prevalentemente da me e Memeo. Preciso che talvolta, per questi pedinamenti, o comunque per operazioni preparatorie, si coinvolgeva anche gente che non sapeva quale era l'azione che si sarebbe compiuta. Il gruppo che lavorò sul caso Girotto era composto da me, Pasini Gatti, Baldasseroni, Tagliaferri e Memeo. Valutammo il posto, dove si trovava la fabbrica del Girotto, studiammo gli orari e constatammo che siccome Girotto lavorava fino a tardi e verso le 20, anzi dopo le 20, passava una pattuglia, decidemmo che l'orario migliore per intervenire era tra le 19 e le 20. Si pensò di aspettare il Girotto quando usciva dalla fabbrica e prima che salisse in automobile e di ferirlo alle gambe. Io e Memeo rubammo una 124 bianca in via Cermenate e la portammo in via Bellarmino dietro la casa di Memeo, pronta per l'azione. Le armi che usammo erano prevalentemente di Tagliaferri; in particolare erano suoi il mitra Schmeisser ed una vecchia 357 che ricordo era però caricata con proiettili calibro 38. Chiedemmo, inoltre, a Prima Linea, non ricordo a chi. un fucile da usare come copertura. Il volantino fu scritto, come di consueto, prima dell'azione. Lo fece Baldasseroni e Prima Linea lo ciclostilò. Le armi furono depositate prima dell'azione a casa del Pasini Gatti. La sera dell'azione arrivammo sul posto con la 124 rubata guidata da Baldasseroni che fu parcheggiata all'angolo tra via Sibari e v. Bernardino Verro. Baldasseroni restò in mac-

guidata da Baldasseroni che fu parcheggiata all'angolo tra via Sibari e v. Bernardino Verro. Baldasseroni restò in macchina, io col fucile di P.L. mi disposi a copertura e Memeo e Tagliaferri erano pronti ad intervenire sul Girotto. Poichè si faceva tardi e si temeva che potesse passare la pattuglia della Polizia il Tagliaferri propose di fare irruzione all'interno degli uffici, pur non conoscendone la dislocazione. Concordammo rapidamente che il segnale che l'azione rra riuscita sarebbe stato costituito da un'esplosione di colpi secchi di pistola, mentre se vi fosse stato il rumore di una raffica voleva dire che c'era stata una reazione. Memeo e Tagliaferri entrano e poco dopo sento il rumore di una raffica e, insieme, di molti colpi di pistola e immediatamente dopo vedo uscire di corsa dal cancello Memeo e Tagliaferri.

Temendo che vi fosse stata una reazione, sparai contro tutte le finestre degli Uffici col fucile e poi scappammo con l'automobile, secondo la via di fuga progettata per tornare in via Bellarmino, dove lasciammo le armi e l'automobile. C'era qualcuno pronto a ricevere le armi, che mi pare fosse Pasini Gatti. Ci ritrovammo, quindi, in una trattoria di piazza Duomo, io, Baldasseroni, Memeo e Tagliaferri e li questi ultimi due ci raccontarono come era andata. Tagliaferri doveva soltanto spaventare Girotto minacciandolo col mitra, mentre Memeo doveva sparargli con la 357. Senonchè, Tagliaferri, che aveva lasciato nel mitra i colpi originali dell'epoca della guerra, per minacciare il Girotto aveva tirato indietro il carrello del

365

mitra e questo si era sganciato lasciando partire un raffica di colpi, mentre Memeo sparava con la 357. Tagliaferri mi disse di avere visto tranciarsi la scrivania sotto la raffica di colpi, tanto chè tememmo che il Girotto potesse essere rimasto ucciso, benchè certamente non fosse questa la nostra intenzione. Della rivendicazione, nel senso della diffusione dei volantini predisposti, ce ne occupammo un pò tutti. Io e Pasini Gatti, in particolare, andammo alla Statale dove c'era un'assemblea, indetta forse per il processo Zibecchi. Lì io staccai i cavi dei fari che illuminavano la sala e Pasini Gatti dalla galleria lanciò nella sala i volantini. DR'Non ricordo che ci sia stato un precedente tentativo di ferire Girotto; certo era stato studiato prima uno schema diverso di intervento; il gruppo che doveva attuarlo era comunque composto sempre dai quattro che hanno poi compiuto il ferimento.

A.D.R.: Ricordo che effettivamente qualcuno si recò in un archivio di quotidiani per strappare, cosa che effettivamente fece, la foto del Girotto pubblicata all'epoca del ferimento dell'operaio da parte sua. Fu Memeo a cercare e strappare questa foto"". (Circostanza questa riferita dal Rotella).

All'esito degli atti istruttori (esame testimoniale della parte lesa e perizia medico-legale) il ferimento Girotto è stato qualificato come tentato omicidio, sia per l'uso di un mitra nell'azione, sia per l'elevato numero di colpi esploso, sia per le modalità con cui furono sparati (si ricordi che fu addirittura tranciata la scrivania) sia per la gravità delle lesioni inferte alla vittima che, come accertato, corse pericolo di vita. Tale qualificazione giuridica va confermata in questa sede poichè l'insieme degli elementi citati indica che gli autori del ferimento accettarono, quanto meno, il rischio che da esso scaturisse la morte del Girotto, il che appare sufficiente ai fini della configurabilità dell'omicidio tentato a titolo di dolo eventuale.

A carico di Ferrandi non si può ulteriormente procedere in ordine all'episodio per mancata concessione dell'estradizione.

Gli altri imputati devono essere rinviati a giudizio per i reati di cui ai capi A, B, C sub n.51.

Infatti, ancorchè Ferrandi, fedele alla linea processuale scelta, che sostanzialmente prevede un racconto solo parziale

366

dei fatti in relazione a sue personali valutazioni sia della gravità dei fatti stessi sia della rilevanza del contributo causale offerto dai diversi protagonisti (con esclusione quindi di personaggi o fatti ritenuti di minore rilievo), abbia evitato di coinvolgere il suo amico Campari e abbia minimizzato il ruolo di Mirra; sulla scorta delle dichiarazioni di Pasini Gatti, che ha inteso evitare sul punto ogni reticenza, non si può non ritenere che debbano essere giudicati per questi fatti anche Campari e Mirra. Innanzitutto, come si è già rilevato, le dichiarazioni di Pasini Gatti sono risultate confortate da numerosi riscontri, anche peritali. Inoltre, la partecipazione del Mirra, quanto meno quale suggeritore dell'obbiettivo (circostanza che in questo contesto appare abbastanza univoca: la segnalazione di una persona "nemica" ad un gruppo praticante la lotta armata non lascia molti dubbi sul significato del suggerimento) è, sia pure in modo più sfumato, confermata dal Ferrandi. Infine, per quanto riguarda Campari, Pasini Gatti afferma che egli era incaricato di ritirare le armi dopo l'azione, cosa che in effetti fece: ebbene, anche Ferrandi dichiara che "c'era qualcuno pronto a ritirare le armi" alludendo a persona diversa dai quattro autori materiali, pur aggiungendo poi: "mi pare fosse Pasini Gatti". Quest'ultimo, peraltro, che non ha negato affatto il suo contributo all'azione, non avrebbe avuto alcuna ragione di attribuire a Campari un fatto non vero. -



367

§ 52 - REATI CONNESSI ALLA MANIFESTAZIONE

PER IL CD. "SEI POLITICO"

MILANO, 18/2/1978

(Rif.mandato catt. n.921/80-F/52 del 12/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 58) -

IMPUTATI : BARBIERI - BRUNI - DE LUCA - DOMENICHINI
GATTI - GENOVA - MINERVINO C. - PRANDI
ROTELLA - TAGLIAFERRI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Copie rapporti e atti P.G., perizia balistica sulle armi sequestrate (cart. 20, vol. 17); dichiarazioni di Barbieri (pagg. 31-32 inter. 18/10/80, pag. 5 inter.4/8/81 e pag. 2 inter. 12/8/81), Bruno (pag. 4 inter. 4/2/81), De Luca (pag. 9 inter. 29/12/80 e pag. 3 inter. 4/8/81), Gatti (pag. 10 inter. 8/1/81), Pasini Gatti (pag. 95 inter. 3/11/80, pag. 2 inter. 1/4/81, pag. 4 inter. 6/8/81), Rotella (pagg.19 e 20 inter. 28/11/80, pag. 3 inter. 17/9/81), Sandalo (pag. 188 inter. G.I. di Torino) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: La mattina del 18/2/1978, a Milano, aveva luogo una pubblica manifestazione indetta
dal Coordinamento degli studenti medi superiori per sollecitare la trasformazione dei metodi di insegnamento
ed, in particolare, ottenere il riconoscimento del cd.
"sei politico". Durante l'effettuazione del corteo, però,
ad opera di "spezzoni" armati di questo, si verificavano
gravi incidenti: rottura di vetrine di negozi, ostruzioni alle strade percorse per ostacolare l'intervento delle
Forze dell'Ordine ed esplosione di vari colpi d'armi da
fuoco, anche contro le stesse forze di Polizia. Alcuni
dimostranti abbandonavano o perdevano bottiglie incendiarie e armi corte: in particolare, una pistola Beretta
cal. 7,65 e un revolver Colt cal. 38 con matricola punzonata.

368

Le numerose dichiarazioni raccolte in ordine a questo episodio consentono di affermare che sussistono sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dei seguenti imputati per i reati di cui ai capi di imputazione sub n. 52:

- a carico di Barbieri vi sono le sue stesse ammissioni secondo cui partecipò armato al corteo, confermate da De Luca e Gatti, il quale ultimo lo viede predisporre i cavalletti in mezzo alla strada per ostacolare la polizia;
- a carico del Bruni vi è la circostanza che egli era responsabile dello "spezzone" di corteo che si schierò armato a fronteggiare la polizia (cfr. dichiarazioni Bruno, Pasini Gatti)tanto
 che egli stesso (cfr.dichiarazioni Barbieri, Sandalo) fu colpito da un candelotto;
- a carico del De Luca vi sono le sue stesse ammissioni, che trovano riscontro in quelle del Barbieri e del Gatti;
- a carico del Domenichini vi sono le dichiarazioni del De Luca (che lo vide armato), che trovano riscontro in quelle del Barbieri;
- a carico del Gatti vi sono le sue stesse ammissioni, secondo cui sparò contro la polizia con una pistola cal. 357, quattro pollici, poi dispersa, che trovano riscontro nelle dichiarazioni di Barbieri e De Luca;
- a carico del Genova vi sono le dichiarazioni di Pasini Gatti, che lo vide sparare con un revolver cal. 38, attendibili per la precisione dei particolari, ancorchè contraddette in funzione difensiva dal Rotella;
- a carico del Min-ervino vi sono le dichiarazioni di Pasini Gatti che lo vide disfarsi di un revolver cal.38 "che fu ritrovato";
- a carico del Prandi, solo per il capo C, vi sono le dichiarazioni di Gatti, che lo vide lanciare bottiglie incendiarie
 contro la polizia, che trovano elementi di riscontro nelle dichiarazioni di Barbieri e De Luca secondo cui il Prandi presente alla manifestazione era disarmato e non riuscì ad ottenere

369

un' arma;

- a carico di Rotella vi sono le dichiarazioni di Pasini Gatti, che lo vide disfarsi di una pistola cal.7,65 che, a detta dello stesso Pasini, fu ritrovata dalla polizia;
- a carico del Tagliaferri vi sono le dichiarazioni del Rotella, che lo vide sparare, che trovano riscontro in quelle del Barbieri e Pasini Gatti, che pure lo vide armato.

Meritano un cenno ulteriore le posizioni di Genova, Minervino Claudio e Rotella, a cui carico vi sono soltanto le dichiarazioni di Pasini Gatti, e di Prandi, cui il G.I. ha ritenuto di
contestare col mandato di cattura il solo reato di resistenza
aggravata e non anche il concorso nella detenzione e nel porto
delle armi.

Quanto a Genova, Minervino e Rotella, vi è da osservare che le dichiarazioni di Pasini Gatti sono singolarmente precise, essendo egli stato in grado di ricordare esattamente il tipo di arma di cui erano in possesso: del Genova, Pasini ha infatti dichiarato "un suo amico malavitoso gli diede un 38 special con il quale il Leo esplose alcuni colpi in corso Italia. Ciò dico in quanto si trovava vicino a me durante la manifestazione"; di Minervino e Rotella, Pasini ha affermato che erano in possesso, rispettivamente, di un revolver 38 e di una pistola 7,65 che furono rinvenute dalla polizia e questa circostanza trova puntuale riscontro nel rapporto di P.G. e nella perizia balistica in atti. L' ben vero che anche Roberto Gatti ha dichiarato di aver smarrito l'arma, che gli era stata affidata nell'occasione da Barbieri e De Luca, e che gli sembrò di riconoscerla nella fotografia del revolver rinvenuto dalla polizia, pubblicata l'indomani dai giornali; ma sul punto il Gatti si sbaglia, poichè l'arma rinvenuta (colt 38 in pessime condizioni di manutenzione) è sicuramente diversa dall'arma da lui detenuta (revolver 357, 4 pollici, lucido, cromato). E' singolare peraltro che Franco



370

Rotella, reo confesso di più gravi reati, in questo caso abbia negato, per sè e per il suo amico Genova, ogni responsabilità. Tuttavia non va dimenticato quanto osserva esattamente il P.M. a proposito di questo imputato, che più volte ha inizialmente. negato fatti contestatigli sulla scorta delle dichiarazioni di Pasini Gatti, per poi finire per ammetterli; nè si deve ignorare il contenuto della lettera, di cui è copia in atti, indirizzata dal Rotella a Genova il 29/10/1981, in cui si legge fra l'altro: "... ho cercato di difendermi alla meglio ammettendo i reati che mi venivano contestati andando avanti nell'istruttoria, anche se mi rendo conto che così facendo ho avvalorato le testimonianze dei pentiti del tipo Pasini Gatti etc. e quindi contribuendo ad incastrare altra gente, comunque ho cercato di salvarne altri..."; infine, è da rilevare la contraddizione fra Rotella e Genova là dove il primo afferma che entrambi erano presenti alla manifestazione, mentre Genova lo nega. E' evidente dunque che le dichiarazioni di Pasini, che hanno ottenuto un rilevante riscontro oggettivo nel rinvenimento delle armi da lui descritte e nessuna smentita persuasiva, costituiscono una prova idonea a giustificare il rinvio a giudizio anche di Genova, Claudio Minervino e Rotella.

Quanto al Prandi, vi è da rilevare che Barbieri, espressamente interrogato sul punto, ha affermato "Non era viceversa armato Massimo Prandi perchè mi chiese qualche strumento offensivo per partecipare al programmato scontro con l'M.L.S., ma io non lo avevo e non potei quindi fornirglielo" e tale circostanza è confermata da De Luca: "Prandi non era armato, perchè quelli di Brescia non avevano armi". Pertanto, la circostanza che Roberto Gatti vide il Prandi lanciare delle molotov contro la polizia integra unicamente il reato di resistenza aggravata di cui al capo C sub n. 52, mentre il Prandi deve essere prosciolto dalle imputazioni relative alla detenzione e al porto delle armi perchè non risulta che (nonostante ogni suo tentativo) egli abbia

371

offerto un contributo causale alla consumazione di tali reati. -

13/

372

§ 53 - ATTENTATO DINAMITARDO CONTRO LA SEDE

DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

DESIO, 26/4/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/53 dell'8/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 60) -

IMPUTATI : DE LUCA - DOMENICHINI - FRANZONI - GATTI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart. 21, vol.1); dichiarazioni di Barbieri (pag. 10 inter. 22/12/80, pag. 5 inter. 4/8/81), De Luca (pag. 6 inter. 29/12/80, pag. 1 inter. 21/2/81, pag. 3 inter. 4/8/81), Gatti (pag. 12 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 23,30 del 26/4/1978 ignoti facevano esplodere un ordigno accanto alla porta d'accesso alla sede "D.C." di Desio. L'esplosione causava lievi danni.

Il fatto veniva telefonicamente rivendicato dalle "Squadre Operaie Armate".

Gatti ha confessato di aver materialmente partecipato all'azione, ma non ha voluto o saputo ricordare l'identità dei complici.

De Luca, Franzoni e Domenichini vanno prosciolti per non aver commesso il fatto da tutte le imputazioni poichè l'indicazione di una loro partecipazione al fatto era stata fornita dal Barbieri in quanto componenti della "squadra" di Desio, che egli aveva sentito dire essere autrice dell'attentato.

La genericità della fonte di accusa e l'attendibile smentita di De Luca, fanno sì che si debba ritenere del tutto insussistente la prova della loro responsabilità (peraltro già tale ritenuta in sede di delib-azione degli indizi per l'emissione del mandato di cattura, effettuata a carico del solo Gatti).

Roberto Gatti, la cui confessione appare attendibile, perchè



373

trova riscontro nell'accertamento dell'essersi effettivamente verificato il fatto descritto dall'imputato, comporta il rinvio a giudizio dello stesso per il reato di detenzione qualificata del materiale esplodente e di fabbricazione e porto illegale dell'ordigno usato nell'occasione come dal capo A sub
n. 53.

Il danneggiamento non è procedibile per mancanza di querela.

L'imputato va peraltro prosciolto perchè il fatto non sussiste dall'imputazione di furto dell'autovettura usata nell'occasione (capo B sub n. 53), non essendovi alcuna prova che l'auto notata allontanarsi dal luogo dell'esplosione fosse stata rubata ed avendo anzi il Gatti affermato che era suo compito attendere i complici in un'auto "pulita". —

374

§ 54 - INCENDIO DI AUTOVETTURE ALFA-ROMEO ALL'INTERNO DELLO SCALO FERROVIARIO "BOVISA" MILANO, 3/5/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/54 del 7/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 61) .-

IMPUTATI : BRUNI - TAGLIAFERRI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart.21, vol.2); dichiarazioni di Barbone (pag.100 inter. al P.M.), Pasini Gatti (pag. 46 inter. al P.M. e pag. 4 inter. 6/8/81), Barbieri (pag. 8 inter. 18/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alla mezzanotte del 3/5/1978, ignoti, servendosi di ordigni incendiari a tempo, appiccavano il fuoco ad alcuni "vagoni-navetta", carichi di vetture Alfa-Romeo, parcheggiati sul binario nr.4 dello scalo ferroviario "Bovisa" di Milano, causando la distruzione di quindici automezzi e il danneggiamento di altri.

L'azione veniva telefonicamente rivendicata dalle "Squadre Operaie Armate".

Dichiarazioni "de relato", concordanti, hanno consentito di accertare le responsabilità dei due imputati per il fatto in questione: Barbone, infatti, fu destinatario delle confidenze sul punto di Bruni, e Pasini Gatti di quelle di Tagliaferri. Anche Barbieri ha confermato l'attribuibilità dell'azione al gruppo di persone che faceva capo al Bruni.

Nei fatti risultanti dagli atti di P.G. e dalle dichiarazioni citate risulta integrato il reato di cui al 2° comma dell'art. 424, in relazione all'art. 423 C.P., essendosi sviluppato un vero e proprio incendio con effetti distruttivi, e non solo il pericolo di esso. Gli autori del fatto sono altresì

375

responsabili della detenzione e del porto degli ordigni esplosivi.

La precisione del racconto di Pasini Gatti, che contiene dettagli attestanti la provenienza delle notizie da uno degli autori del fatto, il riscontro che la dichiarazione di Barbone (fonte peraltro rivelatasi sempre attendibile) ha ottenuto da parte di Barbieri, l'avvenuta rivendicazione ad opera delle "Squadre Operaie Armate" e il ruolo che nelle stesse svolgevano all'epoca sia il Bruni sia il Tagliaferri, costituiscono sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati per i reati di cui ai capi A e B sub n.54. -

376

§ 55 - DEVASTAZIONE DELLO STABILIMENTO DELLA "HONEYWELL S.p.A."- SEGRATE, 12/5/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/55 del 27/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 64) -

IMPUTATI : CAMAGNI - DONAT CATTIN - FAGIANO - MAZZOLA MUSCOVICH - PAPARO - SEGIO - SOLIMANO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., esami testi (cart.15, vol.7); dichiarazioni di Mazzola (pag.15 inter.17/12/80, pag.5 inter.15/4/81), Camagni (pagg. 17 e 18 inter. 9/4/81, inter. 6/8/81), Donat Cattin (pag. 6 inter. 7/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 19,30 del 12/5/1978, alcune persone armate, minacciando con le armi il custode (poi immobilizzandolo con manette) e le persone addette alle pulizie, facevano irruzione nello stabilimento-deposito della Honeywell a Segrate. Gli sconosciuti deponevano ed innescavano vari ordigni incendiari, fuggendo subito dopo a bordo di un'autovettura non identificata.

L'incendio che si sviluppava causava danni ingentissimi (per oltre un miliardo di lire) allo stabilimento.
L'azione veniva rivendicata da "Combattenti ComunistiPrima Linea" con una telefonata all'ANSA.

Mazzola e Camagni hanno confessato la loro partecipazione al fatto e concordemente indicato gli altri autori materiali in Paparo, Fagiano e Muscovich. Segio è stato da entrambi indicato quale co-organizzatore e come persona che attese, a Milano, il nucleo operante subito dopo il fatto.

La concordanza fra le dichiarazioni dei due rei confessi, ampie e dettagliate, e coincidenti nella ricostruzione dei fatti con quanto risulta dagli atti istruttori, consente di

377

ritenere raggiunte prove sufficienti per il rinvio a giudizio di tutti i predetti imputati per i reati di cui ai capi A, B, C e D sub n. 55.

L'entità delle distruzioni causate, che consente di definire il fatto come devastazione anche nel significato letterale
e comune del termine, la diffusività indiscriminata del mezzo
usato (incendio appiccato a una rilevante quantità di benzina
cosparsa sul pavimento del magazzino) sono elementi che consentono la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.419 C.P.

Sono del tutto provati la detenzione e il porto delle armi, anche da guerra (un mitra) usate nell'occasione, ed è evidente lo scopo di sovversione della detenzione delle armi stesse.

E' provato dalle testimonianze e dalle confessioni il sia pur temporaneo sequestro di persona in danno del custode dello stabilimento.

Dalle concordi confessioni risulta anche l'avvenuto furto dell'autovettura Ford usata nell'occasione.

Ciro Paparo ha invano cercato di addurre un alibi per il giorno del fatto: dagli accertamente eseguiti (cfr. cart. 61, vol.104, fasc.2) è risultato soltanto confermato il suo accesso alla sede della società "GS" il 19/5/1978 e l'esistenza di un contemporaneo rapporto di consulenza con la società "IN". Vi è da dire piuttosto che appare singolare che, a causa del detto rapporto di consulenza con la "IN", il Paparo non abbia potuto recarsi alla "G S", ove era in attesa di un'assunzione, il giorno 12 e abbia dovuto rimandare al 19, giorno nel quale pure avrebbe dovuto adempiere al contratto con la "IN". Questo ultimo dunque non costituiva un vincolo insuperabile.

Evidentemente, il pressante impegno del Paparo per il giorno 12, che lo indusse a rinunziare al pur importante appuntamento alla "G S", era di altra natura.

Quanto a Solimano, questi, come risulta da numerose fonti



378

(cfr.il paragrafo a lui dedicato) era all'epoca membro del "comando" milanese di P.L. a cui deve farsi risalire la decisione dell'importante azione, sicchè anche lui deve essere rinviato a giudizio come gli altri imputati sopra menzionati per i reati specificati sub n. 55.

Il solo Donat Cattin va prosciolto da queste imputazioni per non aver commesso il fatto, essendo attendibile la sua dichiarazione secondo la quale all'epoca egli aveva lasciato il "comando" milanese per fare ritorno a Torino (ove partecipò ad altre, non minori, imprese criminose, come risulta dalle dichiarazioni da lui rese al Giudice Istruttore di quella città). —

379

§ 56 - PROGETTO DI DEVASTAZIONE DELLO STABILIMENTO

DELLA "UNIVAC SPERRY" S.p.a.

MTLANO, maggio 1978

(rif. mandato catt. n.921/80-F/56 del 28/5/81;
rubrica requisitorie P.M. n. 62) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: dichiarazioni di Mazzola (pagg. 36, 37 inter. 18/12/80, pagg. 3, 4 e 5 inter. 15/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: L'episodio non è denunciato ed è noto solo attraverso la confessione di Mazzola. Costui, in una imprecisata giornata del maggio 1978, a tarda ora, si recò con Segio, Muscovich, Meregalli ed una quinta persona, attrezzati di armi ed ordigni incendiari, nei pressi dello stabilimento Univac Sperry di via Ponti per compiervi una irruzione ed una devastazione mediante incendio. Il nucleo era dotato anche di due veicoli (tra cui un furgoncino) di provenienza furtiva.

L'azione non fu portata a compimento per la presenza in zona di una vettura della polizia.

Fin qui le dichiarazioni confessorie di Mazzola che, per l'attendibilità più volte riscontrata e tenuto conto delli accertata appartenenza dei correi alla banda armata che progettò l'azione, con finalità analoghe a quella di cui al paragrofo precedente, giustificano il suo rinvio a giudizio e quello di Segio, Muscovich e Meregalli per i reati di porto e detenzione di armi ed ordigni, nonchè per furto di veicoli, come specificato nei capi A e B sub n.56.

380

Solimano va pure rinviato a giudizio per gli stessi reati dei quali è stato non autore materiale, ma corresponsabile, in quanto membro del "comando" milanese di P.L. all'epoca.

Camagni e Donat Cattin, inizialmente imputati (ancorchè nei loro confronti non fossero risultati elementi sufficienti per l'emissione di un provvedimento restrittivo) perchè ritenuti, il primo, correo quanto meno della confezione degli ordigni incendiari (essendo tale compito a lui normalmente affidato per la sua particolare esperienza di artificiere) e, il secondo, componente del "comando" milanese, devono essere prosciolti per non aver commesso il fatto. Essi infatti hanno dichiarato, l'uno, di essersi all'epoca "congedato" da P.L. per un mese, per poi uscirne definitivamente dopo l'incendio della Honeywell, il secondo di essersi trasferito da Milano a Torino nel marzo – aprile del 1978.

Per i numerosi riscontri sin qui ottenuti è da ritenere la piena attendibilità di queste dichiarazioni, che consentono il proscioglimento dei due imputati.

381

§ 57 - FERIMENTO DI FRANCESCO GIACOMAZZI MILANO, 10/5/1978

§ 58 - FERIMENTO DI MARZIO ASTARITA

MILANO, 11/5/1978

(Rif.mandato cattura n.921/80-F/57-58 del 21/9/81; rubrica requisitorie P.M. n. 63) -

IMPUTATI : CRIPPA - DONAT CATTIN - LARONGA - SEGIO - SOLIMANO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., esami testimoniali, perizie medico-legali, perizia balistica, volantini di rivendicazione (cart. 18, voll. 1,2,3,4); dichiarazioni di Barbone (pagg. 88,89,91,92 e 95 inter. 12-13/10/1980), Crippa (pag. 26 inter.15/11/81), Donat Cattin (pag. 6 inter. 7/4/81), Pasini Gatti (pag. 2 inter. 4/6/81), Sandalo (pag. 6 inter. 16/6/80), Viscardi (pag. 7 inter. 27/2/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Con azioni evidentemente coordinate, il 10 e l'11 maggio 1978, due nuclei di persone armate attendevano rispettivamente, sotto le loro abitazioni, l'uscita dell'ing. Francesco Giacomazzi, dirigente della Montedison e del dott. Marzio Astarita, direttore della Chemical Bank.

Contro i due dirigenti venivano esplosi numerosi colpi di pistola che li attingevano agli arti inferiori, così da cagionar loro gravi lesioni personali.

I feritori fuggivano su vetture rubate.

I due attentati venivano unitariamente rivendicati, con volantini e telefonate, dalle due organizzazioni "PRIMA LINEA" e "FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI".



382

Dalle numerose dichiarazioni in atti risulta che i due ferimenti, di Francesco Giacomazzi e Marzio Astarita, sono stati deliberati dal comando unificato "Prima Linea - Formazioni Comuniste Combattenti"ed eseguiti il primo da un nucleo delle "F.C.C." e il secondo da un nucleo di "P.L.". Tali dichiarazioni trovano riscontro:

- a) nei volantini di rivendicazione dei fatti, due a firma congiunta " ORGANIZZAZIONE COMUNISTA COMBATTENTE PRIMA LINEA -FORMAZIONI COMUNISTE COMBATTENTI " e uno a firma della sola " ORGANIZZAZIONE COMUNISTA COMBATTENTE PRIMA LINEA " rivendicante il ferimento Astarita come opera del proprio "gruppo di fuoco";
- b) nell'accertamento peritale balistico da cui risulta che fu usata la medesima arma per compiere entrambi i ferimenti.

In particolare, dalle dichiarazioni dell'imputato Marco Donat Cattin risulta che del comando unificato "P.L.-F.C.C." facevano parte, a livello nazionale, per conto di P.L. lui stesso e Nicola Solimano e, a livello milanese, fra gli altri, il Solimano, che ebbe il compito di organizzare il ferimento Astarita.

Tali dichiarazioni, in ordine al ruolo di Donat Cattin e Solimano, trovano riscontro nelle dichiarazioni degli imputati di fatti connessi Marco Barbone, Roberto Sandalo e Michele Viscardi.

Inoltre del comando milanese all'epoca faceva parte anche Sergio Segio, entratovi dal marzo del 1977 e rimasto in tale formazione ben oltre l'epoca dei fatti in questione (cfr. dichiarazioni Libardi pag. 4 inter. 18/2/1981; Mazzola pagg. 11, 12, 19 inter. 16/12/1980; Donat Cattin, Giai, etc.), Segio era altresì comandante del gruppo di fuoco di Milano e componente delle strutture unificate "P.L.-F.C.C." (cfr. Mazzola pagg.12, 13 cit., Barbone pagg. 88,89,95 cit.).



383

Le rilevate strette connessioni ideative ed operative fra il ferimento Giacomazzi e il ferimento Astarita sono sufficienti a dimostrare il concorso in entrambi gli episodi criminosi di quanti li idearono congiuntamente e di quanti li eseguirono: quindi, gli imputati del presente procedimento, tutti appartenenti a "P.L.", devono rispondere anche del ferimento Giacomazzi, anche se questo fu commesso solo da appartenenti alle "F.C.C.".

Peraltro, gli elementi di prova suaccennati appaiono sufficienti ai fini del rinvio a giudizio, perchè numerosi e del tutto concordanti, soltanto nei confronti di Donat Cattin, Segio e Solimano.

Infatti, a carico di Laronga, la dichiarazione "de relato" di Viscardi non ha trovato riscontri, ed anzi Donat Cattin ha attendibilmente precisato che Laronga all'epoca si trovava a Torino (e dunque non faceva parte del gruppo di fuoco milanese) e non era componente del comando nazionale unificato "P.L.-F.C.C.".

Egli va dunque prosciolto con formula piena.

Quanto a Crippa, a suo carico stanno le dichiarazioni di Barbone, secondo cui egli faceva parte all'epoca del gruppo di fuoco di P.L. a Milano e la pur vaga indicazione di Pasini Gatti, secondo cui Crippa gli avrebbe riferito di aver partecipato al ferimento di una persona di cui non gli aveva fatto il nome, avvenuto in zona S. Siro. Egli stesso aveva sparato alla vittima che, accortasi di quello che stava per succedere, si era messa a correre per sfuggire agli attentatori, mentre una donna, che aveva assistito al fatto da un balcone, si era messa a gridare. Circostanze, queste, che si riscontrano nel ferimento Astarita, ancorchè Pasini Gatti non abbia saputo indicare altro, neppure in ord-ine all'epoca dell'avvenimento. Ebbene, è vero che Crippa faceva parte del "gruppo di fuoco" di P.L. a



384

Milano, ma egli ha attendibilmente precisato, negando recisamente di aver partecipato al ferimento Astarita, che fin dal 16 marzo 1978 si allontanò da casa perchè vi era stata in sua assenza una perquisizione e, se da un lato gli venne così impedito di svolgere ogni attività politica pubblica, dall'altro lato egli stesso rifiutò di proseguire una militanza esclusivamente da clandestino latitante e chiese una "sospensione" del suo rapporto con l'organizzazione, defilandosi progressivamente e di fatto dalla stessa (queste dichiarazioni trovano riscontri in quelle di Ferrandi). In questa situazione, pur rimamendo sospetti di insufficiente veridicità delle dichiarazioni di Crippa sugli specifici fatti in esame, anche perchè non ha saputo fornire alcuna spiegazione di quanto riferito da Pasini Gatti (e si è visto più volte che quest'ultimo, pur commettendo talvolta errori, specie di interpretazione delle notizie ricevute, è tuttavia certamente sincero), non si può concludere diversamente che per il proscioglimento del Crippa con formula piena, non residuando, nel complesso, elementi probatori di sufficiente consistenza per una diversa pronunzia.

In ordine alle singole imputazioni, va rilevato che le perizie medico-legali hanno dimostrato la gravità delle lesioni subite dalle due vittime, una delle quali (l'Astarita) ha corso un concreto pericolo di vita. Queste risultanze, unite a quelle concernenti la molteplicità dei colpi esplosi, inducono a qualificare i due ferimenti quali tentati omicidi, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale.

Tale qualificazione è stata peraltro ritenuta dalla Corte di Assise di Milano che ha pronunziato in primo grado il 21/6/1980 e in grado di appello l'11/2/1982 in ordine ai medesimi fatti, nei confronti di altri imputati (proc.pen. contro Alunni Corrado ed altri).

La difesa di Donat Cattin sostiene che l'imputato non può essere giudicato per questi fatti, ascrittigli a titolo di con-

385

corso morale, che non avrebbe alcuna penale rilevanza secondo il diritto francese, non integrando alcuna delle forme tipiche previste per la qualificazione del reo come "complice" a norma degli artt. 59 e 60 del codice penale francese, cui si richiama l'art. 1 del trattato di estradizione italo-francese del 12/5/1870.

Il rilievo non sembra condivisibile, poichè in considerazione dei rapporto di tipo gerarchico che sussisteva nell'ambito della banda armata fra l'organismo direttivo politico (nella specie il comando nazionale unificato "F.C.C.-P.L.") e il "Gruppo di fuoco" incaricati delle singole azioni, si deve ritenere che la deliberazione "politica" di un certo tipo di intervento, cui doveva seguire necessariamente l'esecuzione dell'azione delittuosa, costituisca un modo di "dare istruzioni" per la commissione del delitto, che integra una delle forme tipiche della "complicità" prevista a norma degli artt. 59 e 60 del codice penale francese. (*)

Senza contare che fin dal secolo scorso la giurisprudenza francese ha stabilito che l'induzione al delitto mediante abuso di autorità o di potere, nel che consiste un'altra delle forme tipiche di "complicità", si deve ravvisare non solo nei casi di autorità fornite di un potere legale che dà loro diritto all'obbedienza, ma anche in tutti i casi in cui ricorra una "supremazia morale e di fatto " (Cass. 10 novembre 1899 citata nelle pagine del codice penale commentato allegate alla memoria difensiva): in tal caso l'abuso di autorità consiste evidentemente ed unicamente nell'uso del potere di supremazia al fine illecito dell'induzione al delitto. Tale potere di su premazia di fatto è indubbiamente rilevabile nel rapporto fra "comando nazionale" e "gruppi di fuoco" della banda armata.

Anche Donat Cattin va dunque rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A e D sub n.57 e sub n.58, mentre va prosciolto dai reati di cui ai capi B e C sotto i medesimi

386

numeri (reati relativi alla detenzione e al porto delle armi e delle munizioni) perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per la non concedibilità dell'estradizione.

Segio e Solimano vanno rinviati a giudizio per tutte le imputazioni di cui ai numeri 57 e 58 . -

(*) NOTA: Si veda per esempio la sentenza 31 gennaio 1974 della Cassation Criminelle (B 50 p. 117) ch ha stabilito: "Definisce tutti gli elementi costituti-vi del delitto di complicità in omicidio volontario sotto l'ipotesi di 'istruzioni fornite 'la decisione della chambre d'accusation che, rinviando l'imputato davanti alla corte di assise, espone che l'imputato è stato l'istigatore del delitto e che le indicazioni e le direttive da lui date hanno portato alla commissione del reato, ancorchè questo sarebbe stato egualmente commesso senza di lui e seguendo modalità di esecuzione che egli non aveva previsto".

387

§ 59 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA CAMERA DEL LAVORO - MILANO, 29/6/1978

(Rif.mandato catt. n. 921/80-F/59 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 69) -

IMPUTATI : BALDASSERONI - TAGLIAFERRI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart. 23,vol.2,fasc.3); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 94 interr. 3/11/1980 e pag.4 interr. 6/8/1981) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 3 della notte del 29/6/1978, ignote persone facevano esplodere un ordigno con miccia a lenta combustione davanti all'ingresso della Camera del Lavoro rionale di Porta Romana, sita in corso Lodi n. 58, cui provocavano consistenti danni.

Pasini Gatti ha dichiarato e ribadito con precisione di dettagli di avere saputo direttamente da Baldasseroni e Taglia-ferri della loro partecipazione all'attentato.

La circostanza che l'attentato, non rivendicato, sia rimasto praticamente ignoto, onde il Pasini può averlo appreso
solo da chi effettivamente vi partecipò; il riscontro che delle
dichiarazioni del Pasini si ottiene dagli atti di P.G. dell'epoca; i dettagli sulle circostanze di luogo (ubicazione dell'obbiettivo, via di fuga ecc.), che corrispondono allo stato dei
luoghi, il ruolo di Baldasseroni e Tagliaferri all'epoca, sono
tutti elementi che confortano l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato.

Baldasseroni e Tagliaferri, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati di detenzione e porto di ordigni esplosivi ecc. di cui all'imputazione sub n. 59.

Il reato di danneggiamento non è perseguibile per difetto

388

§ 60 - DEVASTAZIONE DELLA SEDE DELL'UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO E TURISMO MILATO, 20/7/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/60 del 10/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 70) -

IMPUTATI : CAMAGNI - DONAT CATTIN - LARONGA - RONCONI ROSSO - SEGIO - SOLIMANO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Copie atti P.G. e atti istruttori del proc.pen. n.1781/78-S-R.G.G.I.(cart. 23 vol.8); dichiarazioni di Donat Cattin (pag. 7 inter. 7/4/81), Camagni (pag. 19 inter. 9/4/81), Giai (pag. 2 inter. 9/5/80), Mazzola (pag. 25 inter. 17/12/80 e pag. 2 inter. 12/8/81), Sandalo (pag.185 inter. al G.I. di Torino), Viscardi (pag. 9 inter. 27/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte del 20/7/1978,ignoti facevano esplodere,all'interno della sede dell'Unione Provinciale Commercio e Turismo di Milano, due ordigni ad alto potenziale, uno al piano rialzato ed uno al terzo piano.

Le esplosioni determinavano ingentissimi danni agli arredi e alle strutture murarie dell'edificio.

L'azione veniva rivendicata con telefonate e autoadesivi affissi in diverse località da "Prima Linea", che intendeva commemorare l'anniversario della morte di Romano Tognini, colpendo la categoria dei commercianti cui apparteneva l'armiere Speroni che, a suo tempo, aveva ucciso il Tognini (cfr. § 37). Inoltre, con altra telefonata, veniva fatto rinvenire copia del volantino con cui Prima Linea rivendicava insieme questo attentato ed altro compiuto contemporaneamente a Grugliasco (Torino) ai danni del segretario dell'Associazione Commercianti.

389

Del tutto concordemente Mazzola e Viscardi hanno affermato di aver saputo direttamente dal Segio della sua partecipazione materiale al fatto.

Solimano ne deve rispondere quale componente con Segio del comando milanese di P.L. all'epoca.

Entrambi devono essere rinviati a giudizio per i reati di cui ai capi A e B sub n. 60.

L'entità delle distruzioni causate alla sede dell'Unione Commercio e Turismo e i mezzi usati giustificano infatti la qualificazione del fatto di cui al capo A quale "devastazione" ai sensi dell'art. 419 C.P.

Camagni (imputato per dichiarazione "de relato" di Mazzola)
e che ha confessato la propria partecipazione a fatti ben più
gravi, ha attendibilmente negato ogni proprio apporto alla consumazione dell'attentato e, pertanto, va prosciolto da ogni accusa.

quanto a Donat Cattin, Laronga, Rosso e Ronconi sono imputati in quanto componenti del Comando Nazionale (o Esecutivo Nazionale) di Prima Linea il quale, a detta di Giai "aveva in programma delle azioni di rappresaglia in occasione dell'anniversario della morte di Tognini", tanto che deliberò il ferimento di Salvatore Russo a Grugliasco.

Sul punto Donat Cattin, che fra l'altro ha ammesso la sua partecipazione alla decisione e all'esecuzione del contemporaneo ferimento del Russo, ha dichiarato "certamente a Torino ci attendevamo che a Milano si facesse un'azione del genere, ma nulla era però stato concordato" ed ha aggiunto "nel luglio '78 benchè fosse in atto la rottura politica con le F.C.C."vi era ancora formalmente il comando unificato".."il comando nazionale non esisteva. Gli attentati del 20 luglio 1978 non avevano bisogno di alcuna decisione nazionale in quanto era scontato che si commemorasse l'anniversario della morte di Tognini in ogni

390

sede che fosse in grado di farlo".

L'impossibilità di verificare più approfonditamente le affermazioni fra loro contrastanti di Donat Cattin e Giai, poichè Giai ha deciso di ritrattare indiscriminatamente tutte le sue precedenti affermazioni, mentre Laronga, Ronconi, Rosso e Solimano non rispondono nel merito agli interrogatori, fa sì che, pur dovendosi propendere, per il riscontro obbiettivo offerto dalla rivendicazione congiunta, per una maggiore rispondenza al vero delle dichiarazioni di Giai, non si possa concludere diversamente che dichiarando il proscioglimento per insufficienza di prove.

Con tale formula Laronga, Ronconi e Rosso vanno prosciolti dai capi A e B sub n. 60 e Donat Cattin dal capo A, mentre per il capo B (detenzione e porto di armi ed esplosivi) va prosciolto perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per la non concedibilità dell'estradizione.



391

§ 61 - ATTENTATO IN DANNO DEL "BAR DELLO SPORT" CINISELLO BALSAMO, 22/10/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/61 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 72) -

IMPUTATI : DE LUCA - SILVA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart.21, vol.3); dichiarazioni di De Luca (pagg.6 e 7 inter. 29/12/80 e pag. 3 inter. 4/8/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 22/10/1978, ignote persone facevano esplodere un ordigno davanti al"Bar dello Sport" di Cinisello, causando ingenti danni alle infrastrutture e all'arredamento del locale, e lievi danni alle strutture murarie, di proprietà del Comune di Cinisello.

De Luca ha confessato di aver materialmente commesso l'attentato insieme con Giorgio Silva.

La precisione dei dettagli forniti da De Luca (collocazione di un chilo e mezzo di balestite nella prima serranda a sinistra del bar; non rivendicazione del fatto), che trovano pieno riscontro negli atti di P.C. dell'epoca (cfr. anche fotografie), la precisazione fornita in ordine all'iniziale lieve errore di data, sono elementi che confermano anche in questo caso la piena attendibilità delle dichiarazioni del De Luca, già rilevata nel corso dell'esame degli altri episodi di cui egli ha riferito.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di entrambi gli imputati per rispondere dei reati contestati ai capi A e B sub n. 61.

Si ritiene di disporre il rinvio a giudizio anche per il reato di danneggiamento (per cui si è proceduto d'ufficio, in

392

considerazione dell'aggravante di cui all'art. 635 II^ comma n. 3 C.P.) poichè non appare applicabile ad esso l'amnistia concessa con il D.P.R. 18 dicembre 1981 n.744. Questo infatti prevede esplicitamente che il beneficio non si applichi ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 2 n. 4 lett. d). Non sembra dubbio che il fatto in esame, per la sua stessa natura (attentato con esplosivo), per il movente che ha determinato gli autori a compierlo (azione intimidatrice contro presunti spacciatori di droga), per la collocazione degli autori nell'organizzazione armata eversiva, sia stato commesso a scopo "terroristico".

Sul punto, ritiene il G.I. che la norma del provvedimento di clemenza, che lo rende inapplicabile a fatti di questo tipo, faccia riferimento ad azioni criminose valutate dal legislatore come immeritevoli del beneficio in relazione alle loro concrete caratteristiche storico-sociali, che il giudice ha il compito di accertare, senza che sia richiesta la sussistenza della specifica aggravante, introdotta dall'art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625. Con l'effetto che l'esclusione dall'amnistia vale anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore del citato Decreto Legge. Questa interpretazione appare conforme all'intenzione del legislatore, che, nel valutare secondo criteri di discrezionalità politica, quali fatti comprendere e quali escludere dal provvedimento di clemenza, ha avuto evidentemente riguardo alle loro connotazioni storico-sociali, più che alle qualificazioni giuridiche emergenti dalla formulazione dei capi di imputazione, come è fatto palese anche dalla norma dell'art. 1, lett. g del decreto di amnistia, che estende il beneficio a taluni reati, altrimenti non estinti dall'amnistia, ove siano stati "commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamità naturali o a disfunzione di pubblici

393

servizi". Inoltre, la ritenuta interpretazione appare conforme al dettato letterale della norma di legge, che non fa riferimento ai fatti aggravati ai sensi dell'art. 1 D.L. n.625/1979, ma a quelli che comunque risultino commessi per le finalità indicate nella norma stessa.



394

§ 62 - OMICIDIO DI CIAMPIERO GRANDI MILANO, 7/11/1978

- ATTENTATI DINAMITARDI

Contro :

- a) BAR di C. POZZO, via Arsia n. 7 MILANO, 7/11/1978
- b) BAR di W. RETTORE, via degli Apuli MILANO, 1/11/1978.
- c) <u>SEDE DEL SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI</u>
 MENTALE MILANO, 1/11/1978

(Rif. mandati cattura n. 921/80-F/62 del 2/6/81 e del 21/12/81; rubrica requisitorie F.M. n.73) -

IMPUTATI : BALDASSERONI - BRUNI - FERRANDI ROTARIS - TAGLIAFERRI - BORRIELLO (imputato
solo dei reati connessi alla rivendicazione
dell'omicidio, cfr. § 102) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Copia rapporti, atti P.G. e atti istruttori estratti dal proc. 1171/79 R.G.G.I.; esami testi, accertamenti di P.G.; rapporti sugli attentati dinamitardi (cart.21, voll.4,5,6,12); dichiarazioni di Barbieri (pag. 18 inter. 20/12/80), Bruno (inter. 14/10/80), Donat Cattin (pag.105 e 106 inter. al G.I. di Torino e pag. 9 inter. 7/4/81 al G.I. di Milano), Ferrandi (pagg. 6, 7, 8 e 9 inter. 11-12/11/81), Gatti (pag. 13 inter. 5/1/81), Lombino (pag. 4 inter. 16/9/80), Mazzola (pagg. 28 e 29 inter. 16/12/80), Pasini Gatti (pagg. 47 e segg. inter. 29/10/80), Sandalo (pag. 30 inter. 4/5/80 al G.I. di Torino), Viscardi (pagg. 2 inter. 1/12/80 al G.I.di Bergamo) —

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 12,45 del 7/11/1978, due persone armate seguivano Giampiero Grandi mentre questi entrava nel portone dello stabile ove abitava, sito

395

in via Pietro da Cortona n. 5 a Milano. Appena dentro il portone, una delle due persone armate faceva fuoco con un fucile caricato a pallettoni (come successivamente accertato con perizia) uccidendo il Grandi. I due sconosciuti fuggivano a bordo di un'autovettura Simca di colore rosso, alla guida della quale si trovava, verosimilmente, un terzo complice (infatti uno dei due sconosciuti era stato visto salire nel posto dietro il guidatore).

L'autovettura veniva rintracciata poco dopo in via Sangallo 51 e si accertava che era stata rubata il 3 novembre 1978 a Stante Filippo che l'aveva parcheggiata in via Pisanello, 10: a bordo dell'automobile venivano rinvenuti un giubbetto grigio e un impermeabile beige abbandonati dagli autori dell'omicidio.

L'omicidio veniva successivamente rivendicato con 'n' lungo volantino iniziante con l'inciso : " MORTE A CHI VENDE MORTE!" e firmato con la sigla "COSTRUIRE IL POTERE DEL PROLETARIATO!". Nello stesso volantino venivano rivendicati gli attentati dinamitardi sopra indicati, commessi da persone ignote nel periodo tra 1'1 ed il 7 novembre 1978.

Omicidio ed attentati dinamitardi venivano "politicamente" giustificati con la necessità di colpire le persone dedite allo spaccio di stupefacenti ed i luoghi ove questo spaccio avveniva o dove veniva "socialmente controllato" (per es. : Centro Igiene e Profilassi Mentale). -

Sono numerose le dichiarazioni acquisite durante l'istruttoria sull'omicidio Gmandi : fin dall'inizio, pressochè tutte le fonti di prova citate in premessa hanno indicato in Bruni



396

(n.d.b. "Michele") uno degli autori dell'omicidio attribuito ad una "Squadra" di Prima Linea. Si tratta peraltro di fonti (barbieri, Mazzola, Sandalo, Viscardi etc.) che per la loro posizione all'interno dell'organizzazione armata e per le scelte processuali fatte appaiono assai attendibili.

Foberto Gatti, inoltre, ha dichiarato che parlò direttamente del fatto con Bruni e questi gli promise anche di consegnargii alcune copie del volantino rivendicante l'azione.

Molto più dettagliate sono le dichiarazioni rese da Pasini Gatti e Donat Cattin: il primo attribuisce l'omicidio al gruppo Bruni-Ferrandi-Tagliaferri-Rotaris, che sapeva per notizia diretta impegnato in una "campagna" contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito della quale era stato progettato l'omicidio di un grosso spacciatore, aggiungendo che Ferrandi gli avrebbe detto di aver sparato allo spacciatore con una lupara, mentre il secondo, per averlo appreso direttamente dal Bruni, oltrechè da altra fonte, confermava l'attribuibilità del fatto allo stesso gruppo formato, peraltro, per quanto a sua conoscenza, da Bruni, Ferrandi, Tagliaferri e Baldasseroni. Donat Cattin precisava, inoltre, che proprio Bruni aveva chiesto ed ottenuto da P.L. le armi da usare nel-l'omicidio.

In questo quadro probatorio si inseriscono le confessioni di Ferrandi dell'11 e del 12 novembre 1981. Queste hanno consentito di chiarire sia il clima politico in cui era potuto nascere e consolidarsi il progetto di omicidio (e degli attentati), sia, in dettaglio, lo svolgimento dei fatti/Dice Ferrandi:

"""noi, cioè quelli legati all'esperienza del Coordinamento Zona Sud di via Momigliano decidiamo di affrontare la questione droga. Preciso che il Coordinamento Zona Sud era un organismo politico pubblico di quartiere, in cui alcuni esponenti avevano legami personali e clandestini con Prima Linea. Lanciamo una proposta di azioni contro il circuito dello spaccio di droga con lo slogan "Milano come Algeri". Ricordando. l'esperienza dei partigiani algerini che, prima di lanciare la

397

lotta contro i Francesi avevano voluto bonificare la Casbah dalla malavita organizzata che ruotava intorno al traffico dell'oppio e alla prostituzione, volevamo affermare un controllo sociale interno ai quartieri proletari contro la malavita organizzata, prima di arrivare a proporre lo scontro con lo Stato. Volevamo combattere la penetrazione della malavita organizzata nei quartieri proletari, attraverso la diffusione della droga e dei delitti a questa connessi, fare i conti con i condizionamenti della nostra esistenza sociale e insieme differenziarci sul piano politico dal nuovo corso terroristico imposto dal salto di qualità del caso Moro, mettendoci al riparo dall'ondata di esecrazione popolare. Intendevamo organizzare un fronte interno ai proletari contro la droga nei quartieri Gratosoglio, Quarto Oggiaro, Giambellino etc. In particolare ci proponemmo di "bonificare" i quartieri Ticinese e Giambellino.

Organizziamo i giovani del quartiere che facevano riferimento al Coordinamento di via Momigliano e cerchiamo rapporti con un centro antieroina del Ticinese, che aveva sede alle colonne di S. Lorenzo e che stentava ad uscire dalla mera dimensione della controinformazione.

Nell'aprile 1978 si cominciano a costituire le "ronde"contro gli spacciatori nel circuito giovanile che fa capo a via Momigliano e alle scuole di p.le Abbiategrasso. Accumuliamo conoscenze sui canali di spaccio e svolgiamo epera di propaganda attraverso canale 96 e le altre radio. Cominciamo a scrivere sui manifesti i nomi dei locali dove si spaccia droga e degli spacciatori conosciuti. Rivolgiamo appelli pubblici e con le "ronde" di 100/200 persone cerchiamo di mettere alla gogna e di estromettere gli spacciatori dai luoghi dove si commercia la droga.

Riprendiamo la pratica dei "botti" contro i locali di spaccio di droga (iniziata nell'ambito dell'Autonomia nella primavera del 76), sfruttando i contatti con P.L. per la fornitura degli esplosivi. In questo quadro si collocano gli attentati del 22/5/1978....

P.L. a questo punto tenta un recupero dei rapporti con noi. Quando dico noi, mi riferisco a me, Pasini Gatti, Campari, Anselmi e altri: peraltro il rapporto con P.L. passava attraverso di me. Nel frattempo era entrato in rapporto con noi Maurizio Rotaris, "spacciatore pentito", che aveva risposto ad un appello del Centro antieroina e si era presentato a fornire una massa enorme di informazioni, per riscattare il suo passato. A queste informazioni aggiungevamo quelle assunte altrimenti dal Centro antieroina, dai fascicoli processuali dei procedimenti per spaccio di droga, dai rapporti con gli agenti: delle squadre narcotici. Nel settembre-ottobre 1978 avevamo una massa enorme di dati e una rete di rapporti e di consenso crescenti.

398

Prima linea si presenta in persona di Bruni, che aveva seguito con scetticismo la fase iniziale della nostra campagna (secondo lui bisognava andare all'Alfa e non in piazza Vetra). Ora però propone un gruppo di lavoro a livello cittadino sulla questione eroina per una vasta inchiesta, in cui inserire e coinvolgere vari personaggi legati all'esperienza di Senza Tregua a Milano, fra cui gente del Correnti.

Si forma un gruppo di lavoro composto da me, Pasini Gatti, Bruni, Rotaris, Baldasseroni, Tagliaferri e altri del Policlinico, di Quarto Oggiaro, di Baranzate, circa 10-12 persone. Baldasseroni e Tagliaferri entrano perchè personalmente molto interessati all'argomento e perchè si era ormai sfaldata la struttura delle squadre, che con gli attentati alle sedi D.C. del dicembre 77 aveva tentato di dare una dimensione cittadina al suo intervento, mancando l'obbiettivo per la carenza di ogni effettiva base politica.

All'interno del gruppo di lavoro cominciano a differenziarsi le posizioni: Bruni e Tagliaferri forzano nel senso che la inchiesta deve concretarsi in campagne militari. Alcuni, che hanno anche un ruolo pubblico, fanno resistenza, temendo le possibili rappresaglie e le conseguenze nei rapporti fra il movimento e la malavita organizzata.

Su proposta di Bruni si decide di separare i piani di intervento: da un lato l'inchiesta-intervento contro i locali di spaccio di droga e contro le gerarchie medico-psichiatriche, dall'altro l'azione contro i personaggi ad alto livello dello spaccio della droga.

A questo punto Pasini Gatti si sgancia dal gruppo perchè la sua evidente identificabilità fisica gli impedisce interventi operativi.

Bruni ha funzioni di supervisore e in particolare centralizza l'area dei giovani di Quarto Oggiaro e del Correnti che hanno come obbiettivo attentati contro i locali pubblici: ricordo un attentato contro una latteria di Quarto Oggiaro, contro un bar del Giambellino (il bar Odazio) e contro un centro di igiene mentale.

Bruni affida a Tagliaferri e Baldasseroni l'organizzazione del gruppo di lavoro per l'attacco a un grosso spacciatore:in questo gruppo io tengo i rapporti con il movimento e notaris ha il compito della controinformazione. Si cerca di individuare un personaggio significativo e dapprima si individua un certo Lagomarsino, pezzo grosso del traffico di cocaina e legato all'omonima ditta che aveva da poco chiuso i battenti e licenziato circa 600 operai. Lagomarsino però muore di morte naturale.

Emerge la figura di Grandi e Rotaris mette a disposizione informazioni dettagliate, anche perchè era stato in carcere con Grandi ed anche in carcere costui aveva organizzato un traffico di cocaina coinvolgendo anche l'allora convivente del Rotaris (diversa dall'attuale) dando in cambio piccole dosi

//

399

di eroina.

Inizialmente il progetto era vago: si pensava a un sequestro o a un ferimento, ma in modo generico. Rotaris cercava in ogni modo di inserirsi anche operativamente nel progetto, ma non fu accettato quando questo cominciò a delinearsi concretamente; perchè per il suo passato da un lato non dava completo affidamento e dall'altro non aveva alcuna precedente esperienza di lotta armata.

Per quanto mi riguarda, si pretendeva un mio coinvolgimento pieno, per ciò che rappresentavo politicamente per i miei rapporti con il movimento. Quando apparve evidente lo sbocco operativo io cerco però di sottrarmi, dapprima sostenendo che sia per la mia precaria posizione rispetto alla giustizia (ero stato più volte perquisito) sia per la mia esposizione pubblica nell'attività di propaganda che avevo svolto alla radio, nelle assemblee, ecc. sarei stato subito sospettato. Poi insisto che non è necessario il mio intervento per economia di organizzazione (era infatti sufficiente l'opera di tre persone), ma mi si risponde che è necessario il mio coinvolgimento per ragioni politiche.

Alla fine dico chiaramente a Tagliaferri e a Bruni che non me la sento.

In questa mia posizione giocavano ragioni personali perchè effettivamente avevo paura e ragioni politiche, in quanto mi sembrava che, uccidendo un personaggio esecrato come uno spacciatore di droga, si tendesse da parte di P.L. più che a persequire l'obbiettivo della lotta alla droga, a perseguire quello della legittimazione della pratica dell'omicidio politico. Riesco quindi a sganciarmi da ogni impegno operativo anche se seguo la vicenda. Rimangono a comporre il nucleo operativo Bruni, Baldasseroni e Tagliaferri. Viene scelta la soluzione più "economica": l'agguato a Grandi sotto casa sua. Subito dopo il fatto, il giorno stesso ne discuto con gli autori in una riunione o meglio un incontro fissato per sentire com'era andata, in una pizzeria di viale Bligny, davanti al cinema La Fenice. Erano presenti oltre a me, Baldasseroni, Bruni e Tagliaferri, anche la donna di BaTdasseroni, Maria Grazia, che però precedentemente non aveva partecipato al progetto ed altri. Ascolto il racconto della vicenda: Bruni e Baldasseroni avevano aspettato il Grandi sotto casa, mentre Tagliaferri si occupava del defilamento aspettando gli altri due in una Simca rubata.

Materialmente aveva sparato Baldasseroni con un fucile a canne mozze.

Anche Bruni era armato, ma non aveva sparato. A quell'incontro Bruni era ancora agitatissimo, cianotico per l'emozione, mentre Baldasseroni restava pressocchè muto. L'unico che conservava un certo controllo di sè era Tagliaferri...

400

Terminando la narrazione dei fatti relativi all'omicidio Grandi, devo dire che alla riunione in pizzeria, subito dopo il fatto, era presente anche Gerardo Boriello, di cui so soltanto che era personalmente legato al "Biondo", cioè ad Alessandro Bruni. Fu lui che in quella occasione, sollecitato dallo stesso Bruni e forse anche da Tagliaferri, andò a fare la telefonata di rivendicazione dell'omicidio Grandi, pur non avendo minimamente partecipato al progetto. Il volantino era stato redatto da Baldasseroni e Bruni e fatto ciclostilare da quest'ultimo avvalendosi delle strutture di P.L.

To avevo partecipato alla discussione politica precedente sul taglio da dare alla campagna antidroga, ma non alla stesura del volantino e quando l'ho visto ho manifestato il mio disaccordo, sia perchè erano rivendicati insieme anche i "botti" contro i locali di spaccio di droga sia perchè inseriva nella eampagna antidroga anche un discorso sofisticato contro le gerarchie medico-psichiatriche, in un ottica che da un lato era incomprensibile ad un livello di massa e dall'altro era tutta interna ad una logica combattentistica. Il volantino ebbe un'enorme diffusione a livello cittadino e, curiosamente, comparvero anche rivendicazioni dell'omicidio Grandi chiaramente spurie, come quella pubblicata da "RE MUDO" a firma dei P.A.C. """ -

Il racconto di Ferrandi trova un ulteriore riscontro nel rapporto 28/12/81 della Digos da cui risulta che effettivamente Rotaris è stato detenuto per alcuni mesi insieme con Grandi nel carcere di S. Vittore (sul punto cfr. anche l'interrogatorio di Fernando Bruno).

Le dichiarazioni di Ferrandi appaiono dunque del tutto attendibili (ancorchè non si sia potuto procedere a ricognizioni di persona ad opera dei testi, che non hanno ricordato le fisionomie degli autori dell'omicidio) e deve risolversi a suo favore il parziale contrasto con Pasini Gatti in ordine alla circostanza che il Ferrandi non fu uno degli esecutori materiali dell'omicidio (cfr. inter. Pasini Gatti 29/10/80 pag. 47 e inter. Ferrandi 13/11/81 pag. 10).

Le deduzioni di Fasini Gatti, fondate su osservazioni che sarebbero state fatte dallo stesso Ferrandi sulla "lupara" usata per l'omicidio e sull'uso dell'impermeabile bianco, sono da

401

quest'ultimo confutate in modo persuasivo : fra l'altro, è risultato vero che il fucile a canne mozze non lasciò impronte sui proiettili esplosi.

Restano peraltro prove sufficienti del concorso morale di Ferrandi nell'omicidio, avendo partecipato alla fase di progettazione dello stesso e alla successiva riunione di "bilancio".

Non si può dubitare che concorso morale da parte sua vi sia stato, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni in ordine alla scelta dell'obbiettivo dell'azione omicida inserita nella campagna antidroga, all'essenzialità della sua presenza nell'attuazione del programma, tanto da essere insistentemente richiesto di partecipare materialmente all'esecuzione, per le ragioni politiche da lui stesso spiegate, che erano quelle che, appunto, avevano indotto Prima Linea ad inserire il progetto omicida nella campagna antidroga in corso. Si può addirittura ritenere, sulla base della stessa ricostruzione fatta dal Ferrandi, che un suo dissenso sul progetto omicida avrebbe comportato la rinuncia allo stesso, quanto meno in quel contesto e in quel momento.

Ora, non solo non consta nessun dissenso del Ferrandi sul progetto, alla cui decisione egli collaborò, ma anzi risulta che anche quando egli dichiarò di non voler personalmente partecipare all'esecuzione, non svolse alcuna attività di dissuasione e continuò a "seguire" la cosa fino a partecipare alla riunione tenutasi immediatamente dopo il fatto.

Non può parlarsi in alcun modo in un caso del genere di desistenza volontaria, senza contare che, comunque, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che nel caso di concorso di più persone, la desistenza di uno dei correi non ha rilevanza se non è riuscita ad impedire l'evento o, quanto meno, le conseguenze degli atti in precedenza compiuti.

Anche a carico di Rotaris, suggeritore dell'obbiettivo ed escluso contro la sua volontà dalla fase esecutive, sussistono sufficienti elementi di prova in ordine al concorso morale

402

nel reato. Egli, peraltro, non avendo partecipato alle deliberazioni della fase operativa, risponde esclusivamente del reato di cui al capo A (omicidio premeditato) e non anche dei reati connessi o concomitanti (furto dell'autovettura, detenzione e porto delle armi, danneggiamento del Servizio di Igiene
e Profilassi) che vanno ascritti solo a coloro che li eseguirono o concorsero necessariamente ad organizzarli od approvarli.

In particolare, la rivendicazione congiunta dell'omicidio e dei tre attentati (al di là delle divergenze manifestate da Ferrandi sull'opportunità di tale contemporanea rivendicazione) dimostra che furono necessariamente deliberati insieme per potere, appunto, essere eseguiti nello stesso periodo.

Ferrandi, essendo stato estradato solo per l'omicidio Grandi, non può essere chiamato a rispondere nè dei reati relativi al furto dell'autovettura e alle armi, per i quali l'estradizione non è stata concessa, nè dei connessi attentati, per i quali è già stato disposto lo stralcio ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione.

A Borriello, infine, sono stati contestati unicamente i reati di cui al capo 102, risultando la sua partecipazione alla sola rivendicazione dell'omicidio : sul punto si rinvia al § 102.

In conclusione, va quindi disposto il rinvio a giudizio di Baldasseroni, Bruni e Tagliaferri per rispondere dei reati di cui ai capi A, B, C, D sub n. 62 e di Ferrandi e Rotaris per rispondere del capo A sub n. 62.

Ferrandi va prosciolto dai reati di cui ai capi B e C perchè l'azione penale non poteva essere proseguita per mancata concessione dell'estradizione.

Rotaris va prosciolto dai reati di cui ai capi B, C, e D per non aver commesso il fatto. -

403

§ 63 - DEVASTAZIONE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI IN COSTRUZIONE - CUSANO MILANINO, 17/1/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/63 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 75) -

IMPUTATI : DE LUCA - GATTI - MAZZOLA - PERRONE VIARIO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart.21, vol.7); dichiarazioni di De Luca (pag. 7 inter. 29/12/80, inter. 11/2/81), Gatti (pag.14 e 20 inter. 8/1/81), Mazzola (pag. 3 inter. 22/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 23,45 del 17/1/1979, ignote persone facevano esplodere numerosi ordigni all'interno dell'edificio in costruzione a Cusano Milanino destinato a diventare sede della locale Stazione Carabinieri.

L'edificio veniva parzialmente distrutto. L'attentato veniva telefonicamente rivendicato con la sigla "GUARDIE PROLETARIE ARMATE".

De Luca e Gatti hanno concordemente confessato di avere materialmente preso parte all'azione insieme con tre complici, di due dei quali hanno fornito elementi sufficienti per l'identificazione: quanto all'Andrea di Cormano, introdotto nella squadra da Barbieri dopo il servizio militare, animatore teatrale, riconosciuto in fotografia per Andrea Perrone, l'identificazione non è dubbia, atteso che il Gatti ha specificato che si trattava "del ragazzo che fu arrestato perchè trovato in possesso di una pistola provento di una irruzione nel Comando Vigili Urbani di Muggiò" (cfr. sul punto §170 e vedi anche inter. Barbieri 22/12/80 pag. 14); quanto al "Miki" di Nova Milanese, meridionale, scuro di carnagione, amico di Silva, la sua identificazione in Albino Viario risulta non solo dal riconoscimento

404

fotografico di Gatti, e dalla corrispondenza degli altri connotati, ma anche dalle dichiarazioni di Donat Cattin (interal G.I. di Torino del 14/3/1981 pag. 69), da cui risulta che era chiamato "Miki", e dalle sue stesse ammissioni in ordine ai suoi rapporti con Silva.

De Luca ha inoltre precisato che nell'azione furono usate due Fiat 500 rubate.

Mazzola, dal canto suo, confermando le dichiarazinni di Gatti sul punto, ha ammesso di essersi recato a casa del Gatti stesso e di avervi confezionato gli ordigni esplosivi poi usati nell'azione.

La notevole entità dei danni procurati all'edificio, i mezzi devastanti (quattro cariche di dinamite) usati, l'obbiettivo prescelto, che rivela l'intento di aggredire più che il patrimonio l'ordine pubblico, giustificano la qualificazione del fatto quale "devastazione" ai sensi dell'art. 419 C.P.-

Tutti gli imputati, dunque, vanno rinviati a giudizio per i reati loro ascritti ai capi A, B, C sub n. 63. -



405

§ 65 - INCEMDIO DI UN'AUTOVETTURA DEL CORPO VIGILI URBANI - CINISELLO BALSAMO, 8/2/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/65 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 77) -

IMPUTATI : DE LUCA - SILVA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. (cart.23, vol.3, fasc.2); dichiarazioni di De Luca (pag. 7 inter. 29/12/80), Gatti (pag. 14 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: L'8/2/1979, in Cinisello Balsamo via XXV Aprile, ignoti davano fuoco ad un ordigno incendiario posto sotto un'autovettura Alfa Fomeo
"Giulia" di proprietà del locale Comando Vigili Urbani.
L'autovettura rimaneva lievemente danneggiata.

Il fatto è stato rivendicato telefonicamente a nome delle "Squadre Armate Proletarie".

De Luca ha confessato di avere materialmente commesso l'incendio in concorso con Giorgio Silva ed altrà persona a lui nominativamente sconosciuta, usando un ordigno a lenta combustione.

Gatti ha confermato, sia pure non in termini di certezza, che l'azione era stata compiuta da De Luca e Silva.

Sussistano dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dei due imputati per i reati specificati nei capi
A e B sub n. 65. Il danneggiamento contestato al capo B (per il
quale si è proceduto d'ufficio per la destinazione a pubblico
servizio del bene colpito e per il fatto che esso apparteneva
ad un ente pubblico) non può essere ritenuto estinto in forza
dell'amnistia di cui al D.P.R. n.744/1981 trattandosi ad evidenza
di un reato commesso per finalità di terrorismo a norma dell'art.
2 n.4 lett. b del citato decreto (cfr.anche § 61).--

406

§ 66 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZIONE CARABINIERI - COLOGNO MONZESE, 13/3/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/66 del 10/6/81; rubrica requisitoria P.M. n. 79) -

IMPUTATI : BRUNI - DONAT CATTIN - FORASTIERI MAZZOLA - SEGIO - SOLIMANO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart.21, vol.8); dichiarazioni di Mazzola (pag. 21 inter. 18/12/80, pag. 3 inter. 25/2/81, pag. 3 inter. 15/4/81), Viscardi (pag. 5 inter. 27/2/81), Donat Cattin (pag. 7 inter. 7/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 23 del 13/3/1979, ignote persone facevano esplodere un ordigno davanti ad un muro della Stazione Carabinieri di Cologno Monzese.

L'attentato provocava danni all'edificio per l'importo di 10 milioni di lire circa, nonchè il leggero ferimento di alcuni carabinieri della Stazione, rimasti investiti da schegge, calcinacci etc. –

Nei pressi della caserma venivano rinvenuti alcuni volantini sui quali erano stampate le fotografie di Barbara Azzaroni e Matteo Caggegi e la scritta "che mille mani impugnino le armi dei compagni Carla e Charlie caduti combattendo per il comunismo - Prima Linea".

Mazzola ha dettagliatamente spiegato di essere stato designato dal Segio a prendere parte all'azione, ma che, successivamente, lo stesso Segio gli diede disposizioni diverse, ordinandogli di accompagnare Forastieri nei pressi del Comando CC. di Cologno e di fargli conoscere l'obbiettivo e le vie di fuga già studiate da loro due (Mazzola e Segio).

Lo stesso Forastieri e Sandro Bruni, inoltre, provvidero

407

a fabbricare gli ordigni poi usati nell'azione che fu portata a termine da Forastieri ed altre persone di una "squadra" da lui dipendente.

Michele Viscardi ha confermato le dichiarazioni di Mazzola, affermando che l'attentato era stato compiuto da Forastieri con persone della sua "squadra".

Il diretto intervento di Segio e l'uso della sigla "Prima Linea" nei volantini hanno fatto ragionevolmente ritenere che si trattasse di un fatto deciso a livello della direzione milanese della banda ammata.

Di esso pertanto sono stati imputati, oltre coloro che dalle concordanti e attendibili dichiarazioni sopra citate risultano concorrenti nell'esecuzione materiale del reato (Bruni, Forastieri, Mazzola e Segio) anche i componenti del "comando" di sede, fra i quali, oltre al Bruni e al Segio (che rispondono del fatto anche ad altro titolo) vi erano all'epoca Nicola Solimano, come risulta da numerose dichiarazioni di coimputati, che saranno meglio precisate nel paragrafo a lui dedicato, e Marco Donat Cattin. Se non che quest'ultimo ha dichiarato di non ricordare assolutamente nulla di questo fatto. Poichè le sue dichiarazioni sono risultate sempre sincere e poichè egli non avrebbe avuto motivo di negare questo fatto, avendo ammesso reati ben più gravi, sorge il dubbio che si sia trattato di una iniziativa di Segio e degli altri coautori, senza apporti deliberativi o avalli di quei componenti del "comando", di cui non risulta la diretta partecipazione al fatto. Poichè gli elementi indiziari appaiono rilevanti e concordanti ma non decisivi, si ritiene di dover prosciogliere Donat Cattin dall'imputazione di cui al capo A e Solimano dalle imputazioni di cui ai capi A e B sub n. 66 per insufficienza di prove. Per Donat Cattin va comunque disposto il proscioglimento dall'imputazione di cui al capo 66/B perche l'azione penale non poteva essere iniziata per non essere concedibile l'estradizione dalla Francia

408

in ordine a tali reati.

Gli altri imputati vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A e B sub n. 66, non ritenendosi di condividere la richiesta del P.M. di qualificare il danneggiamento della caserma di Cologno Monzese come sabotaggio di opere militari ai sensi dell'art. 253 c.p., per i motivi già indicati a pag. 200 . —

4.09

SCORTA AL PROGURATORE DELLA REPUBBLICA MILANO, marzo-aprile 1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/67 del 26/6/81; rubrica requisitorie P.M. n.80) -

IMPUTATI : DONAT CATTIN - FAGIANO - MAZZOLA - RUSSO
PALOMBI - SEGIO - VISCARDI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Viscardi (pag. 7 inter. 27/2/81 e pag. 2 inter. 18/6/81), Mazzola (pagg. 37 e 38 inter. 18/12/81), Donat Cattin (pag. 7 inter. 7/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto non è noto, nè denunciato, ed è stato conosciuto solo attraverso le successive confessioni di Viscardi, Mazzola e Donat Cattin.

Costoro hanno spiegato che p.L., in risposta all'uccisione avvenuta il 28/2/1979 a Torino, ad opera di agenti di Polizia, dei propri militanti Barbara Azzaroni e Matteo Caggegi, aveva programmato atti di "ritorsione", fra i quali l'uccisione dei poliziotti in servizio di scorta e piantonamento, presso l'abitazione del Procuratore della Repubblica Gresti.

I tre hanno confessato che l'azione di Milano, dopo un lungo periodo di preparazione, entrò anche nella fase esecutiva vera e propria: in un giorno non meglio precisato del periodo marzo-aprile '79, con l'ausilio di un'autovettura già rubata in precedenza, un nucleo composto da cinque persone armate di mitra, fucili, pistole e bombe a mano, si portò nei pressi dell'abitazione di Gresti, deciso ad uccidere i poliziotti ed a sottrarre loro le armi d'ordinanza.

All'ultimo momento, però, la situazione non si presentò simile a quella prevista e studiata, sicchè l'azione

410

non fu portata a compimento. Il progetto delittuoso fu successivamente abbandonato.

Mazzola ha dichiarato che gli appostamenti furono fatti prima da Russo Palombi e Fagiano e poi da lui stesso, Segio e Viscardi. Studiato il piano, si passò in un tardo pomeriggio alla fase operativa, Mazzola alla guida di una Fiat 128 da lui stesso rubata (pochi giorni prima ne aveva rubata una altra, ritrovata però dalla Polizia), Fagiano, Russo Palombi, Segio e Viscardi appostati nei giardinetti, tutti armati di arme lunghe (anche mitra), corte e bombe a mano.

Viscardi, correggendo Mazzola, ha dichiarato che "all'ultimo momento Russo Palombi, che doveva partecipare all'aggressione, fu lasciato a casa" e il nucleo, che dapprima doveva essere costituito da sei persone con due automobili, fu invece composto solo da cinque persone, essendesi deciso di utilizzare una sola autovettura (che peraltro a detta di Viscardi era una Fiat 132 e non una 128) e cioè Mazzola, alla guida dell'automobile, Donat Cattin, Fagiano, Segio e lo stesso Viscardi, armati di due mitra, un fucile a pompa, bombe a mano e pistole.

Donat Cattin ha confermato che, oltre a lui, le persone che si erano "occupate di questo progetto" erano : Fagiano, Mazzola, Russo Palombi, Segio e Viscardi e che un pomeriggio si recarono armati in luogo, aggiungendo : "non ricordo esattamente chi ci fosse, tra le persone prima indicate, oltre a me".

Come si vede, le minime discordanze fra le suesposte versioni (che potranno anche essere superate in un approfondito confronto dibattimentale) non incidono in alcun modo sulla idoneità degli elementi probatori a carico di tutti gli impu-



411

tati essendo accertata, in modo più che sufficiente ai fini del rinvio a giudizio, la corresponsabilità dei tre imputati rei confessi e dei tre correi dagli stessi concordemente indicati.

Donat Cattin va rinviato a giudizio per il solo capo C (concorso nel furto delle due autovetture) e prosciolto perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per la non concedibilità dell'estradizione per i reati di cui ai capi A e B (relativi alla detenzione e al porto di armi e munizioni).

Gli altri imputati vanno rinviati a giudizio per tutte le imputazioni sub n. 67.

412

§ 68 - RAPINA IN DANNO DELLA TABACCHERIA DI PROPRIETA' DI ADELE GRIMOLDI PALAZZOLO di PADERNO DUGNANO,7/4/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/68 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 81) -

IMPUTATI : DE LUCA - GATTI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Atti di P.G., denunce parti lese, deposizioni testimoniali (cart.21,vol.9 e cart.23, vol.9); dichiarazioni di De Luca (pag. 9 inter. 29/12/80 e pag. 3 inter. 4/8/81), Gatti (pagg. 14 e 15 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 20,45 del 7/4/1979, tre persone armate (di cui una con passamontagna in volto) entravano nella tabaccheria sopra indicata e, minacciando con le armi il marito e il figlio della titolare dell'esercizio e le altre persone presenti, si impossessavano di L.1.200.000 circa in contanti, oltre che di un borsello e di documenti vari che sottraevano a tale Angelo Dessì.

I banditi fuggivano a bordo di una Fiat 125 verde.

I due imputati concordemente confessavano di avere commesso la rapina in questione in concorso con tale "Fulvio" (nome di battaglia) di cui Gatti, pur conoscendola, non voleva svelare l'identità.

Gatti dichiarava anche di aver commesso la rapina della Fiat 125 verde che, secondo le modalità da lui descritte, risultava effettivamente sottratta al proprietario Ugo Franzoso, da una persona armata, all'interno del parcheggio antistante il supermercato all'ingrosso Metro di Cinisello, il 2/4/1979, cioè pochi giorni prima della rapina di Palazzolo.

413

Come ha chiarito lo stesso De Luca, la Fiat 125 verde era stata rapinata in vista di una serie di rapine, prima fra tutte quella in danno di Grimoldi Adele, cui pure il De Luca doveva partecipare, e alle quali in effetti partecipò, dopo di che l'autovettura fu bruciata (circostanza dichiarata da De Luca e confermata dal teste Franzoso); anche al De Luca, pertanto, va ascritta la rapina della Fiat 125, a titolo di corcorso morale nella stessa.

L'unica discordanza fra il racconto dei rei confessi e quello delle parti lese sta nell'ammontare delle somme sottratte: circa 450.000 lire secondo De Luca e Gatti, 1.200.000 lire secondo le parti lese.

La circostanza peraltro non influisce sulla sufficienza degli elementi probatori per il rinvio a giudizio degli imputati per i reati di cui ai capi A, B e C sub n. 68. -

§ 69 - RAPINA IN DANNO DELLA SOCIETA' "U.T.E.T." MILANO, 12/4/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/69 del 25/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 82) -

IMPUTATI : DE LUCA - GATTI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e denuncia della parte lesa (cart.21, vol.10); dichiarazioni di Gatti (pag. 5 inter. 8/1/81), De Luca (inter.11/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18 del 12/4/1979, due persone armate facevano irruzione nella sede della Casa Editrice U.T.E.T., sita in v. Mameli n.2 a Milano e, dopo aver minacciato con le armi e immobilizzato con del nastro adesivo l'impiegata presente, Maria Giannoccaro, si impossessavano di un magro bottino: f.20.000.= in contanti, tre borse in pelle e documentazione commerciale.

Gatti e De Luca hanno concordemente confessato di aver commesso la rapina in questione in concorso con il già citato "Fulvio" di Cinisello (persona non identificata).

I due, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati di cui ai capi A, B, C sub n. 69. -

415

§ 70 - RAPINA CON IRRUZIONE ED ATTENTATO INCENDIARIO NEL COMANDO VIGILI URBANI-MUGGIO', 11/5/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/70 dell'8/7/81; rubrica requisitorie P.M. n. 84) -

IMPUTATI : DE LUCA - FRANZONI - GATTI - PERRONE - SILVA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G. relativi alla rapina; rapporti, atti P.G. e atti istruttori relativi al rinvenimento di armi in possesso di Andrea Perrone (cart. 23, vol. 10); dichiarazioni di Gatti (pagg. 15 e 16 inter.8/1/81), De Luca (pagg. 2,3,4 inter. 11/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 18,15 dell'11 maggio 1979, tre giovani (uno dei quali aveva inizialmente
chiesto del Comandante lamentandosi di alcune contravvenzioni), entravano negli uffici del Comando Vigili
Urbani di Muggiò. Ivi, estratte le pistole, sotto la
minaccia delle stesse immobilizzavano con nastro adesivo i due vigili presenti ed una terza persona sopraggiunta e si impossessavano di due pistole, denaro
in contante, portafogli e documenti vari, un orologio,
un blocchetto di ricevute etc., sottraendo il tutto ai
due vigili.

Successivamente, appiccavano il fuoco alle schede elettorali custodite nel Comando, distruggendone circa 4.000 ed arrecando danni ai locali in questione.

Prima di fuggire, infine, apponevano sui muri, con la vernice spray la scritta "distruggere i centri di controllo - Squadre Proletarie di Combattimento".

Successivamente, nella notte sul 19/9/1979, veniva fermato Andrea Perrone, trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa: nel corso della successiva perqui-

416

sizione domiciliare, veniva rinvenuta in cantina una borsa contenente fra l'altro una pistola che risultava una di quelle sottratte al comando dei Vigili Urbani di Muggiò.

Gatti confessava di aver materialmente partecipato alla rapina con De Luca, Perrone, il già citato "Fulvio" ed una quinta persona che dichiarava di non ricordare. Ha precisato che si erano serviti di un'autovettura rubata.

Successivamente il De Luca, confermando le dichiarazioni del Gatti, precisava che la quinta persona era da identificarsi in Paolo Franzoni. Aggiungeva, inoltre, che alla rapina aveva partecipato anche Giorgio Silva: De Luca e Franzoni, armati di un fucile a canne mozze e di un revolver cal.38 erano giunti in luogo a bordo di una Fiat 500 rubata dal Silva ed erano rimasti fuori di copertura. Gatti, Perrone e "Fulvio" sopraggiunti a bordo di una Fiat 125 avevano compiuto l'irruzione. Indi i tre erano fuggiti mentre De Luca e Franzoni erano andati ove li attendeva Silva a bordo della sua Vespa per portare via le armi.

Le dichiarazioni di Gatti e De Luca trovano riscontro nel rapporto del 19/9/1979 della Questura di Milano relativo all'arresto di Andrea Perrone, avvenuto il 18/9/79: costui, nell'occasione, veniva trovato in possesso di una pistola Sig-Sauer cal. 7,65 con matricola abrasa; la successiva perquisizione domiciliare consentiva di sequestrare, nella cantina della sua abitazione, una delle due pistole rapinate a Muggiò, precisamente la Bernardelli cal. 22, matricola 30155.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dei cinque imputati identificati per i reati elencati nei capi A, B, C, D, E sub n. 70. -

417

§ 71 - RAPINA E PERIMENTO IN DANNO DI GIOVARNI LONGONI - MONZA,8/6/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/71 dell'8/6/81; rubrica requisitorie P.M. n.85) -

IMPUTATI : DE LUCA - CATTI -

PFINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti P.G., esame testimoniale della parte lesa, perizia medico-legale (cart.21, vol.11); dichiarazioni di De Luca (pagg. 9 e 10 inter. 29/12/80, pag. 3 inter. 4/8/81), Gatti (pag. 15 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 13,40 dell'8/6/1979, tre giovani che viaggiavano a bordo di una Fiat 125 verde bloccavano, nella stretta via Moncenisio di Monza, la vettura condotta da Giovanni Longoni, titolare di una ditta manufatturiera della città. Due dei giovani scendevano armati dalla Fiat 125 e, minacciando con le armi il Longoni, gli intimavano di consegnare il denaro ehe aveva seco (una borsa contenente oltre 8 milioni, destinati alle buste-paga dei dipendenti della ditta). Alle resistenze opposte dal Longoni, uno dei due banditi esplodeva un colpo di pistola in direzione delle gambe, ferendolo al polpaccio ed al piede della gamba destra e si impossessava della borsa.

La successiva perizia medico-legale accertava che le ferite riportate, conseguenti a un unico colpo d'arma da fuoco avevano cagionato una malattia della durata di trenta giorni, senza postumi permanenti e senza che la vittima, colpita nelle parti molli, corresse pericolo di vita.

1

418

Gatti e De Luca confessavano concordemente di avere commesso la rapina in questione, in concorso con il non identificato "Fulvio" di Cinisello.

Gatti ammetteva di aver personalmente sparato contro il Longoni.

Riscontro alle dichiarazioni dei due era obbiettivamente fornito dal rapporto di P.G. in atti del 31/12/79 da cui risultava essere stata adoperata nell'azione la Fiat 125 verde rapinata a Franzoso Ugo, già usata per la rapina alla Tabaccheria di Palazzolo del 7/4/1979 e per la tentata rapina nell'abitazione di Adriano Meneghel a Muggiò del 27/4/1979 (cfr. § 68 e § 71 bis), come ulteriormente precisato dal De Luca nel successivo interrogatorio del 4/8/81.

Entrambi gli imputati devono essere rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A, B, C sub n. 71. -



419

§ 71 bis - TENTATA RAPINA IN DANNO DI BRAGATO GUGLIELMO,

MENEGHEL ADRIANO E MORETTO SANTA

MUGGIO', 27/4/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/71bis del 21/9/81; rubrica requisitorie P.M. n. 83) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti P.G. e denuncia parte lesa (cart.23, vol.11); dichiarazioni di De Luca (pag. 3 inter. 4/8/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 27/4/1979 in Muggiò, due persone armate si introducevano, fingendosi agenti di P.S., nell'abitazione di Adriano Meneghel (assente in quel momento) e, minacciando con le armi Santa Moretto (madre del Meneghel) e Guglielmo Bragato, che immobilizzavano con manette, intimavano loro di consegnare la pistola di cui sapevano essere in possesso il Meneghel. L'arma, però, non veniva rinvenuta, sicchè i malviventi fuggivano a mani vuote a bordo della Fiat 125 verde già usata nel precedente episodio della rapina alla Tabaccheria di Palazzolo del 7/4/1979.

De Luca ha confessato di aver commesso il fatto con Giorgio Silva e un terzo che solo dubitativamente ha indicato in Paolo Franzoni.

Le indicazioni del De Luca hanno trovato oggettivo riscontro nell'accertato utilizzo da parte dei malviventi dell'autovettura già usata dal De Luca e dai suoi complici nei precedenti episodi di cui ai § 68, 69, 70 e 71, circostanza

420

risultante dai rapporti in atti per quanto riguarda il fatto in esame e quello di cui al § 68.

Ulteriore riscontro alla dichiarazione di De Luca secondo cui Silva e l'altro, entrati nella casa mentre egli li attendeva fuori in automobile, gli avevano riferito che avevano immobilizzato due persone e non avevano trovato l'arma o le armi che cercavano, sta in ciò: che i fatti si sono svolti come ha ricordato De Luca e il Meneghel possedeva effettivamente una pistola regolarmente denunciata, che aveva nascosto sotto il cuscino.

De Luca e Silva vanno rinviati a giudizio per i reati di cui ai capi A, B e C sub n. 71 bis.

Franzoni deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto, stante l'incertezza della chiamata di correo.

421

§ 72 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DEL VIGENTINO MILANO, 26/6/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/72 del 7/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 91) -

IMPUTAT1 : FACIANO - RUSSO PALOMBI - VIARIO WACCHER -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., atti istruttori (cart.22, vol.2); dichiarazioni di Viscardi (pag. 14 inter. 19/12/80 al G.I.di Torino), Mazzola (pag. 2 inter. 22/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 23 del 26/6/1979, ignote persone sparavano numerosi colpi di fucile e di pistola contro porte e finestre della stazione dei carabinieri sita in Milano via Ripamonti 197 e subito dopo facevano esplodere davanti all'ingresso della stessa Caserma un ordigno di medio potenziale. Gli autori del fatto venivano visti fuggire a bordo di un'autovettura.

In luogo venivano rinvenuti e sequestrati 4 bossoli per fucile cal. 12, 3 bossoli cal. 9 corto, 1 bossolo cal. 9 parabellum e 1 bossolo cal. 7,65.

L'attentato veniva rivendicato con una telefonata dalle "Squadre Proletarie di Combattimento".

Michele Viscardi ed Umberto Mazzola hanno fornito, separatamente ma in modo del tutto conforme, precise indicazioni sugli autori dell'attentato: entrambi, infatti, parlarono con Fagiano, Waccher e Russo Palombi, che riferirono loro di aver preso parte all'azione. Mazzola, in particolare, era stato messo al corrente anche dei preparativi dell'attentato ed ha

422

precisato, fra l'àltro, che quella era la prima azione "militare" cui prendeva parte Claudio Waccher, che perciò fu portato da Russo Palombi a fare dei sopralluoghi prima dell'intervento.

Gli stretti collegamenti operativi fra i tre imputati sono emersi d'altronde sin dal luglio '79 allorchè, dopo la scoperta della base di P.L. di v. Benefattori dell'Ospedale in Milano, furono arrestati il Waccher ed il Russo Palombi.

I tre imputati, dunque, vanno rinviati a giudizio per i reati specificati nei capi A e B sub n. 72, non ritenendosi di accogliere la richiesta del P.M. di qualificare il fatto come danneggiamento di opere militari ex art. 253 C.P. per le ragioni già illustrate a pag.200.—

Albino Viario è stato indiziato dei medesimi reati sulla scorta delle dichiarazioni di Sandalo (pag.169 inter.al G.I. di Torino), che aveva appreso della partecipazione del Viario, nel luglio 1979, ad un attentato contro una caserma dei carabinieri sita in una zona centrale di Milano e rivendicata "Squadre armate proletarie". Peraltro, pur essendo quello in esame l'unico attentato che risulta compiuto a Milano nel luglio 79 contro una caserma dei carabinieri, non solo le altre caratteristiche del fatto non corrispondono all'episodio in esame, ma, comunque, la dichiarazione "de relato" di Sandalo non costituisce valido elemento di prova, tanto più che gli autori del fatto, raggiunti da ben più consistenti indizi, sono risultati diversi dal Viario. E' probabile che le notizie giunte al Sandalo parzialmente deformate riguardassero l'attentato alla caserma dei carabinieri di Cusano Milanino, cui effettivamente il Viario risulta aver preso parte (cfr. § 63) e che fu rivendicato dalle "Guardie Proletarie Armate". In ogni caso, per quanto concerne i fatti di cui ai capi di imputazione sub n. 72, il Viario va prosciolto per non aver commesso il fatto. -

423

§ 73 - TENTATA RAPINA IN DANNO DELLA DITTA "T. MASELLA" LABORATORIO ALL'INGROSSO DI ORO MILANO, 10/10/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/73 del 25/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 91) -

IMPUTATI : MAZZOLA - PEDRAZZINI - SEGIO - VISCARDI Luciano ZANON -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. e denuncia parte lesa (cart.22, vol.3); dichiarazioni di De Rosa (pag. 12 inter. 24/4/81), Mazzola (pag. 21 inter. 18/12/80 e pag. 4 inter. 15/4/81), Viscardi (pag. 3 inter. 27/2/81 e pag. 3 inter. 18/6/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle ore 7,15 del 10/10/1979 tre giovani entravano nello stabile di via Filargo n. 34 a Milano, ove era ubicato il laboratorio di oro all'ingrosso di T. Masella. I tre immobilizzavano la custode dello stabile e la rinchiudevano in un bagno, dicendole di stare calma, che si trattava di una rapina. Peraltro, la donna veniva liberata verso le ore 8 da alcuni operai senza che risultasse asportato alcunchè.

Mazzola e Viscardi hanno confessato di aver preso parte alla tentata rapina, concordemente illustrandone fasi organizzative, modalità esecutive e nomi dei complici materiali, che hanno indicato in Segio, Luciano Zanon e Maurizio Pedrazzini.

Viscardi ha così spiegato l'accaduto :

""" Le notizie utili all'azione erano state fornite come ho già detto, da una persona che forse lavorava all'interno della ditta Masella oppure faceva il rappresentate di gioielli ed aveva rapporti con la ditta. Si tratta di persona che però ho visto una sola volta e forse non sa-

424

rei in grado di riconoscerla. L'ho vista, infatti, in una occasione in cui questa persona fu convocata dal gruppo che doveva operare per avere un chiarimento su una circostanza e, cioè, se una data porta fosse aperta o chiusa a chiave. Questa persona però non ci diede una risposta precisa.

Usammo una 128 bianca rubata da me e Mazzola ed altri che non ricordo, e, per il cambio di un'automobile predisposta per la fuga, usammo una 128 blu, che usammo anche per l'irruzione alla SANTAGOSTINO. Questa seconda 128 era stata rubata dalla squadra di Sesto S.Giovanni.

Anche in questa occasione avevamo tutti giubbotto antiproiettile, un mitra, due pistole ciascuno ed alcune bombe a mano. Giunti sul posto entrarono Segio, Zanon e Pedrazzini, e immobilizzarono la donna delle pulizie, mentre io e Mazzola restammo di copertura all'esterno. Secondo il piano, dovevamo attendere il Masella che solitamente arrivava un quarto d'ora - venti minuti prima degli operai ed avremmo dovuto spingerlo all'interno e, minacciandolo con le armi, impossessarci degli oggetti consistenti in matassine d'oro. Preciso che Mazzola ed io non avremmo dovuto operare direttamente, ma solo come copertura esterna, mentre il Masella sarebbe stato bloccato al momento del suo ingresso dai tre che erano già entrati. Senonchè, essendovi due ingressi, i tre, dopo avere immobilizzato la donna delle pulizie, si erano appostati non presso il pianerottolo da dove entrò il Masella, ma presso l'altro pianerottolo, sicchè, quando sentirono entrare il Masella, uscirono dal nascondiglio ma non riuscirono ad intervenire per la posizione in cui si erano venuti a trovare e, quindi, si allontanarono. """ -

Le concordi dichiarazioni di Mazzola e Viscardi trovano ulteriore riscontro in quelle di Franco De Rosa, che seppe direttamente da Pedrazzini e Luciano Zanon della loro partecipazione alla tentata rapina.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati con le imputazioni di cui ai capi A, B, C, D sub n. 73. -

§ 82 - RICETTAZIONE DI DENARO E FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI RINVENUTI IN UN BORSELLO MILAJO, 1/10/1980

(Rif. contestazione a verbale durante 'interrogatorio dell'imputato del 7/7/1981; rubrica requisitorie P.M. n. 127) -

IMPUTATO: ROSSO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Rapporti e atti di P.G., esame teste (cart. 22, vol. 4) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: La sera del 1º ottobre 1980 un dipendente della Metropolitana Milanese rinvenne in una vettura ferma al capolinea di Cascina Gobba un borsello smarrito che consegnò all'apposito ufficio A.T.M.. Questo avvertì la polizia, poichè nel borsello vi era una forte somma di denaro e vari documenti.

Veniva quindi accertato che il contenuto era costituito di : f.7.137.560.= in contanti; due carte di identità intestate a Cacioppoli Umberto ed una intestata a Nalbone Michele, tutte e tre recanti diverse fotografie della medesima persona; due agendine; carte e appunti vari; fotografie.

Gli accertamenti successivi consentivano, attraverso il confronto con le foto segnaletiche in possesso della Digos, di identificare in Roberto Rosso la persona effigiata nelle fotografie applicate alle carte di identità e in sua moglie Alba Donata Magnani la persona effigiata nelle altre fotografie rinvenute nel borsello. Inoltre, le carte di identità risultavano interamente falsificate: in particolare, il timbro tondo "comune di Napoli" sui documenti del falso

426

Cacioppoli risultava analogo a quello apposto sulla falsa carta di identità sequestrata a Giuseppina Sciarrillo arrestata a Torino nella base di Prima Linea di via Staffarda, e il timbro tondo "città di Torino" sul documento del falso Nalbone risultava apposto dal punzone sequestrato nella stessa base di P.L..

I risultati degli accertamenti di polizia giudiziaria sono da soli sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio di Roberto Rosso per i reati di cui ai capi A, B, C sub n.82.

La qualità di capo e organizzatore della banda armata Prima Linea attribuita al Rosso, all'epoca latitante, consente di ritenere di provenienza illecita il denaro sequestrato e di contestare fondatamente le aggravanti di cui agli artt. 1 legge 6/2/80 n. 15 e 61 n. 6 C.P. -

427

§ 83 - DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI PER ESERCITAZIONI VALGRANDE, 1976/1977

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/83 del 20/5/81; rubrica requisitorie P.M. n. 106) -

IMPUTATI: BARBIERI - CAMAGNI - DE ROSA - DOMENICHINI GALMOZZI - LARONGA - MASPERO - MAZZOLA PALMERO - RICARDI - RIVA - RUSSO - STEFAN -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbieri (pagg. 15-16 inter.22/12/80, pag. 5 inter. 18/2/81), Camagni (pagg. 19-20 inter. 9/4/81), De Rosa (pag. 4 inter. 24/4/81), Mazzola (pag. 22 inter. 18/12/80), Ricardi (pag. 4 inter. 17/1/81); cfr. anche atti relativi all'arresto in Valgrande il 22/4/77 di Baglioni Enrico + 6 (cart.30, vol.12)

DESCRIZIONE DEI FATTI: I fatti sono noti soltanto attraverso le dichiarazioni degli imputati rei confessi: si tratta di più episodi di esercitazioni a fuoco compiute da appartenenti all'organizzazione armata nella zona di Valgrande sopra Verbania, ove, nel 1976 e nel 1977, più persone si recarono in automobile, muniti di armi da sparo di vario tipo, per allenarsi all'uso delle stesse. Da rilevare, peraltro, che il 22 aprile 1977 nella stessa località erano state tratte in arresto sette persone, fra cui gli imputati di questo procedimento Baglioni, Brambilla, Meregalli e Paris, sorpresi a bordo di due autovetture in cui si trovavano 5 revolvers cal.38 special e cal.22, due pistole cal. 7,65 e centinaia di cartucce e bossoli per armi comuni e da guerra.



428

Barbieri ha dichiarato di essere stato "talvolta a fare esercitazioni con armi nella zona della Valgrande in cui poi una volta furono arrestati Baglioni e compagni" ed ha indicato fra le persone che ricordava con certezza aver partecipato con lui a tali esercitazioni, De Rosa, Domenichini, Maspero, Palmero e Fiva.

Camagni, a sua volta, ha ricordato di essere andato due volte "a fare esercitazioni con armi in un posto il cui nome ha qualche cosa a che fare con 'cavallo', forse Piancavallo, in provincia di Novara, sopra il lago Maggiore. Entrambe le volte furono in epoca precedente all'arresto di Baglioni e degli altri". Sul punto va notato che nella stessa zona del rio Valgrande vi è una località chiamata "Pian Cavallone". Camagni ha dichiarato che la prima volta, d'inverno, nel 1976, erano andati con tre o quattro automobili, ed egli era in compagnia di alcuni torinesi non meglio noti e di altri fra i quali Galmozzi, Solimano e forse Mazzola; la seconda volta, in primavera, egli era andato con altri quattro, Laronga, Mazzola, Marina Ricardi e Silveria Russo con l'automobile di Mazzola.

De Rosa ha confermato di essersi anche lui recato più di una volta a fare di queste esercitazioni con Barbieri, Domenichini, Galmozzi, Laronga, Stefan e forse Palmero. Una volta con Mazzola e Riva.

Mazzola ha dichiarato di essere andato in Valgrande una volta, forse nel 1976, con Camagni, Galmozzi, Marina Ricardi, Stefan ed altri e un'altra volta, nel 1977, il giorno prima dell'arresto di Baglioni e degli altri sei nella stessa zona, con Camagni, Laronga, Silveria Russo ed altri.

La Ricardi, infine, ha ricordato di essersi esercitata a sparare una volta in un luogo imprecisato, con Laronga, Mazzo-la e Silveria Russo.

Dal complesso di queste dichiarazioni emergono sufficienti



429

elementi di prova per disporre il rinvio a giudizio con l'imputazione sub n. 83 a carico non solo degli imputati rei confessi (Barbieri, Camagni, De Rosa, Mazzola e Ricardi) ma anche degli altri coimputati dai medesimi indicati, tenuto conto dell'attendibilità delle chiamate di correo per i rilevanti riscontri che si rinvengono nelle numerose concordanze emergenti dal confronto fra le stesse: Domenichini, Galmozzi, Laronga, Maspero, Palmero, Riva, Russo e Stefan. Per Solimano, indicato da Camagni, va disposto lo stralcio per le ulteriori iniziative penali.

La natura stessa degli episodi così accertati non lascia dubbio sulla qualificazione del fatto a norma dell'art. 21 legge 18 aprile 1975 n. 110. -

430

§ 84 - DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI CUSANO MILANINO, 1976/1977

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/84 del 18/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 108) -

IMPUTATI : BARBIERI - SPAGNOLI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbieri (pag. 7 inter. 22/12/80, pag. 6 inter. 18/2/81, pag. 2 inter. 12/8/81), Camagni (pagg. 12 e 24 inter. 9/4/81), De Luca (pag. 3 inter. 11/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta di fatto noto solo attraverso le dichiarazioni di coimputati. Antonio Spagnoli, operaio alla Breda, già coautore di alcune azioni criminose nell'interesse della banda armata (v. il "disarmo" di cui al § 15 e l'attentato di cui al § 46), ha custodito presso di sè, per vario tempo, in un'epoca databile nel periodo 1976—1977 le armi delle "squadre" insieme con altro materiale dell'organizzazione, affidatogli dal Barbieri.

Massimiliano Barbieri, dopo aver più volte genericamente dichiarato che l' "Antonio" di Cusano Milanino, identificato con certezza, attraverso la residenza, la professione svolta, le immagini fotografiche nell'imputato Spagnoli, aveva detenuto armi e materiale per conto della banda armata, ha precisato di avergli consegnato egli stesso in due o tre occasioni delle armi delle "squadre" da custodire.

Tali affermazioni hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni di Camagni, secondo cui Spagnoli si prestava a tenere in una base di Cusano Milanino materiale dell'organizzazione, e in quelle di De Luca, a cui lo stesso Spagnoli consegnò una borsa di armi in occasione della rapina al supermercato di

431

Cologno Monzese (cfr. § 46).

D'altronde, le stesse dichiarazioni difensive dello Spagnoli sul punto sono apparse piuttosto incerte e poco verosimili, avendo egli dichiarato che il Barbieri si sarebbe limitato ad essere suo ospite nella casa dei suoi genitori ed a lasciargli una volta una piccola borsa, di ignoto contenuto, perchè gliela custodisse.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio degli imputati per il reato di cui all'imputazione sub n. 84. -

432

§ 85 - DETERZIONE QUALIFICATA DI ARMI

CORMANO, 1976/1977

(Rif. imputazione contestata a verbale nell'interr. 23/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 107) -

IMPUTATO: DE ROSA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbieri (pag. 8 inter. 22/12/80) e di De Rosa (pag. 4 inter. 24/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta di un altro caso di detenzione di armi per conto della banda armata, che il De Rosa ebbe il compito di custodire presso la sua abitazione in Cormano, per un certo tempo risalente al periodo 1976—1977.

Mel suo interrogatorio del 22 dicembre 1980, Barbieri, spiegando che le armi acquisite mediante rapine a guardie giurate, agenti di P.S. etc. venivano tenute nella dotazione della squadra, ha precisato che dapprima tale dotazione era custodita in casa di De Rosa a Cormano e poi affidata a Roberto Gatti.

Lo stesso De Rosa ha poi confermato di aver detenuto a casa sua due revolvers cal. 38 a canna corta e due pistole cal. 7,65, affidategli da Giovanni Stefan.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato indicato sub n.85.-

433

§ 86 - DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI

MILANO, 1977/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/86 del 18/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 109) -

IMPUTATI : BARBIERI - MAZZOLA - VITTORIA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbieri (pag. 12 inter. 22/12/80, pag. 6 inter. 18/2/81, pag. 2 inter. 12/8/81), Mazzola (pag. 34 inter. 18/12/80, pag. 2 inter. 4/8/81), Vittoria (in particolare inter. 27/2/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta di un ulteriore caso emerso dalle dichiarazioni di coimputati, di detenzione, per conto della banda armata, di armi e materiale presso l'abitazione di una persona fidata, questa volta Gabriele Vittoria, dipendente delle poste; il fatto è databile fra il 1977 e la fine del 1978.

Umberto Mazzola, nel suo interrogatorio del 18 dicembre 1980 ha parlato di un postino, amico di Barbieri, di cui ha fornito un'approssimativa descrizione fisica, che, ha precisato, "pur senza far parte di P.L., teneva le nostre divise da poliziotti e carabinieri".

La circostanza è stata confermata e precisata appunto dal Barbieri, il quale ha identificato il postino in Gabriele Vittoria, ed ha affermato che egli aveva custodito qualche volta valigie contenenti divise e documenti, e in una occasione anche armi; più precisamente, ulteriormente interrogato sul punto, ha dichiarato che Mazzola aveva dato a Vittoria due valigie di materiale di P.L. (circostanza ulteriormente confermata da Mazzola, che ebbe a consegnargli in due occasioni divise e distintivi militari) mentre lo stesso Barbieri, in un'altra occasione,

434

gli aveva affidato una borsa con tre o quattro pistole.

Sul punto peraltro lo stesso Vittoria ha parzialmente ammesso i fatti contestatigli, dichiarando: "rammento che nel '76 o '77 il Barbieri che ero andato a trovare, credo, a casa, mi pregò di accompagnarlo alla fermata della metropolitana in via Inganni dove si sarebbe dovuto incontrare con un amico. Arrivato al luogo dell'appuntamento, mi ha comunicato che l'amico aveva con sè una borsa che conteneva del materiale pericoloso che doveva essere custodito e del quale l'amico intendeva temporaneamente disfarsi. Pertanto, quando è arrivato l'amico che credo di riconoscere come ho detto nel Mazzola, ho accettato di prendere in consegna la borsa che egli portava e i due si sono poi allontanati. Tale borsa è rimasta a casa mia credo una quindicina di giorni ed è stata poi ritirata dal Barbieri".

Tenuto conto dell'insieme delle riferite risultanze, sussistono sufficienti elementi di prova, anche sotto il profilo del dolo, per il rinvio a giudizio di Barbieri e Vittoria
per rispondere del reato sub n. 86, mentre Mazzola va prosciolto dalla stessa imputazione per non aver commesso il
fatto. -

435

§ 87 - DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO DI ARMA CINISELLO BALSAMO, CORMANO, L'AQUILA, 1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/87 del 15/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 113) -

IMPUTATI : BARBIERI - GATTI - PERRONE - PETRILLI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbieri (pag. 14 inter. 22/12/80, pag. 5 inter. 18/2/81), Gatti (pag. 12 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta della consegna di un'arma, una pistola Sig Sauer cal. 7,65, facente parte della dotazione delle "squadre" di P.L., che, a sua richiesta, Giulio Petrilli ottenne per l'intermediazione di Barbieri da Roberto Gatti, per portarla a L'Aquila in vista di azioni da compiere in quella città nell'interesse della banda armata, nel 1978.

Massimiliano Barbieri, nel parlare di rapporti intrattenuti da Prima Linea e in particolare da Donat Cattin con alcune persone de L'Aquila fra cui un certo "Giulio", ha dichiarato che su richiesta di costui, che era andato a trovarlo a casa sua a Cormano nel 1978, si era rivolto a Roberto Gatti perchè gli consegnasse un'arma.

Aveva avuto assicurazione dal Gatti che questi avrebbe provveduto e l'indomani aveva visto il Petrilli in casa di De Rosa (ove era ospitato temporaneamente dal suo amico Jannarelli, che vi abitava) in possesso di una pistola Sig-Sauer cal.7,65 che il l'etrilli gli disse di aver ricevuto tramite Andrea Perrone. Barbieri ha quindi identificato il "Giulio" de L'Aquila in Giulio Petrilli, di cui già aveva indicato che si trattava del figlio di un noto costruttore edile, arrestato in quella

436

città per uno scontro di piazza con fascisti.

Roberto Gatti ha confermato che Barbieri, nel 1978, gli aveva chiesto delle armi per un ragazzo de L'Aquila, ed egli gli aveva consegnato una pistola Sig-Sauer cal. 7,65.

Sull'identificazione del Petrilli non vi sono dubbi: egli stesso, pur negando ogni addebito, ha confermato di essere amico di Jannarelli, di essere figlio di un costruttore edile, di essere stato arrestato nel gennaio 1978 a seguito di scontri fra studenti di opposte tendenze.

Sulla temporanea presenza di persona chiaramente identificabile in Petrilli (a causa, non foss'altro, che del singolarissimo episodio della sua fuga nell'imminenza della celebrazione del matrimonio, episodio confermato dallo stesso Petrilli) in Cormano, nel 1978, in contatto con Barbieri e ospitato
nella casa di De Rosa, si vedano anche le dichiarazioni di
Donat Cattin (pagg. 79-83 inter. G.I. di Torino 16/3/81 e pag.
11 inter. G.I. di Milano 16/4/81), che a loro volta trovano
riscontro in quelle di Mazzola (pagg. 40-41 inter. 28/12/80) e
di Sandalo (pagg.190 e 193 inter. G.I. di Torino).

L'insieme degli elementi acquisiti sono dunque sufficienti per il rinvio a giudizio di Barbieri, Gatti e Petrilli con la imputazione loro contestata sub n. 87.

Circa l'intervento, come tramite della consegna dell'arma, di Andrea Perrone, indicato da Barbieri "de relato" e non confermato da Gatti, non vi sono prove, e dunque Perrone va prosciolto per non aver commesso il fatto.

Vi è solo da aggiungere che il giudice istruttore de L'Aquila, presso il quale pendeva procedimento a carico del l'etrilli
per il medesimo fatto ha dichiarato la propria incompetenza a
favore di questo giudice (cfr.cart.30, vol.6): e in effetti i
reati contestati di detenzione e di porto d'arma sono reati
permanenti e dunque la competenza è determinata in relazione
al luogo ove ebbe inizio l'azione, a norma dell'art.39 C.P.F...

1

437

§ 88 - FURTO DI DUE AUTOVETTURE E DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI

MILANO, SEREGNO E DESIO, 1978/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/88 del 18/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 115) -

IMPUTATO: DE LUCA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : dichiarazioni di De Luca (pagg. 4-5 inter. 29/12/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Lo stesso De Luca, nel descrivere i metodi seguiti dall'organizzazione armata cui apparteneva per avere a disposizione armi ed automobili da usare nelle varie agioni criminose, ha dichiarato di avere personalmente provveduto a rubare due fiat 500, una a Seregno e una a Milano presso la fermata della Metropolitana in via Inganni e di avere una sola volta detenuto presso la sua abitazione a Desio una borsa con un fucile a canne mozze e tre o quattro rivoltelle.

Le spontanee confessioni dell'imputato, che si inseriscono in un contesto di dichiarazioni rivelatesi completamente
attendibili per gl'innumerevoli riscontri ottenuti, costituiscono prova sufficiente per il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui ai capi A e B sub n. 88. -

438

§ 89 - DETENZIONE QUALIFICATA DI ARMI CINISELLO BALSAMO, 1977-1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/89 del 25/6/81; rubrica requisitoria P.M. n. 110) -

IMPUTATO: GATTI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbieri (pagg. 8,9,14 inter. 22/12/80), Cotrufo (pag. 3 inter. 27/12/80), Gatti (pag. 10 inter. 8/1/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Roberto Gatti custodi per diverso tempo le armi costituenti la dotazione della "squadra" armata di Prima Linea di cui egli era componente e organizzatore, tenendole presso di sè in Cinisello Balsamo, in un periodo che va dal 1977 all'estate del 1979.

Le precise dichiarazioni di Barbieri, Cotrufo ed altri coimputati circa il ruolo di Roberto Gatti come custode delle armi della "squadra" di Cinisello ha trovato piena conferma nelle stesse ammissioni dell'imputato, onde sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio del Gatti con l'imputazione sub n. 89. -

439

§ 90 - DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO

ILLEGALE DI ARMI

GIUGNO - LUGLIO 1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/90 del 25/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 117) -

IMPUTATO : BRUNI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Gatti (pagg. 13 e 16 inter. 8/1/81), Barbieri (pag. 9 inter. 22/12/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Alessandro Bruni, come "supervisore" della "squadra" di Cinisello Balsamo ricevette da Roberto Gatti le armi da costui detenute come dal precedente § 89.

Roberto Gatti, dopo aver precisato che (forse fra la fine del 1978 e l'inizio del 1979) si era verificato un passaggio nel ruolo di "supervisore" della squadra di Cinisello fra Barbieri, che andava defilandosi dall'attività politica e Bruni (nome di battaglia: Michele), ha dichiarato: "a seguito della rapina in danno di Longoni Edmondo (cfr. § 71), la nostra squadra era malvista da Michele, in quanto il provento della rapina era stato spartito tra di noi senza che a lui fosse dato alcunchè per l'organizzazione. Anzi, questo fatto determinò una sorta di rottura, tanto che Michele ci richiese la restituzione delle armi. Io personalmente consegnai una borsa con le armi a Michele. Non ricordo dove ciò avvenne, ma certamente gli restituii tutte le nostre armi, tre o quattro pistole, tra cui il mio revolver 38 ed altre 7,65".

Le dichiarazioni confessorie di Gatti si sono rivelate sin qui del tutto veritiere: inoltre, sul punto, trovano rilevante riscontro nelle dichiarazioni di Barbieri, il quale,

440

già prima dell'interrogatorio di Gatti, aveva affermato che fu Bruni a sostituirlo nel ruolo di impulso all'attività della squadra di Cinisello.

Sussistono pertanto prove sufficienti per il rinvio a giudizio del Bruni con l'imputazione sub n. 90. 7

441

§ 91 - DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI MILANO, 1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/91 del 25/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 114) -

IMPUTATI : COSTA Maurizio - MAZZOLA - PALMERO - SEGIO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Mazzola (pag. 18 inter. 17/12/80); rapporti P.G. 26/3/79 (cart. 29, vol.1 in particolare f.17), e rapporti P.G.15/2/80 (cart.9, vol.2) -

DESCRIZIONE DEL FATTO : Maurizio Costa, come dirigente dell'organizzazione armata qui chiamata, per comogità di definizione "CO.CO.RI-METROPOLI", disponeva del rilevante arsenale di armi da guerra che l'organizzazione stessa si era procurate, in gran parte importandole dall'estero (cfr. § 125) e che cedeva in prestito ad altre organizzazioni armate. In questo ambito Maurizio Costa fece avere a Sergio Segio, nella sua qualità di dirigente di Prima Linea, una volta, due bombe a frattura prestabilita, di fabbricazione russa e un mitra Kalashhikov AK/47, poi usato a Torino in via Millio in occasione dell'agguato alla Volante e della morte dello studente Jurilli: la consegna fu fatta da Piergiorgio Palmero a Umberto Mazzola a Milano, alla fermata della Metropolitana di via Melchiorre Gioia. In un'altra occasione, lo stesso Costa personalmente consegnò a Mazzola e Segio dei revolvers cal.38. Tutto ciò avvenne prima dell'ingresso degli stessi Costa e Palmero in Prima Linea, nel 1979.

442

Il fatto, come sopra brevemente ricostruito, risulta dalle precise dichiarazioni di Umberto Mazzola.

L'attendibilità delle stesse, più volte verificata, trova in questo caso importanti riscontri sia nel rinvenimento a Torino in via Millio, il 9 marzo 1979, del mitra Kalashnikov ivi abbandonato da Prima Linea, sia in quanto risulta a carico del Costa circa la detenzione delle armi da guerra dell'organizzazione "CO.CO.RI.-METROPOLI", comé dal § 125. Inoltre, nello stesso contesto, Mazzola ha dichiarato: "queste armi non furono mai restituite a Costa e, anzi, quando entrò in P.L., Costa portò con sè altre armi". Di ciò vi è prova nelle circostanze in cui avvenne il 14 febbraio 1980 l'arresto di Costa e Palmero nell'abitazione di Cadoni a Parma, costituente una importante base di Prima Linea, nella quale furono sequestrati, fra l'altro, armi, munizioni ed esplosivi (fra cui un mitra Kalaschnikov con relative parti di ricambio e munizioni). Infine, circa il prestito di armi che l'organizzazione "CO.CO.RI.-METROPOLI" effettuava ad altri gruppi armati vi è conferma in quanto dichiarato da Marco Barbone alla pag.128 del suo interrogatorio al P.M., e confermato sul punto da Laus e Morandini.

Sussistono dunque molteplici ragioni per considerare pienamente veritiere le dichiarazioni di Mazzola e quindi sufficienti a motivare il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati loro contestati sub n. 91. -

443

§ 92 - DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI DUE CARABINE - MILANO, OTTOBRE 1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/92 del 25/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 118) -

IMPUTATI : LARONGA - ROTARIS -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Dichiarazioni di Sandalo (pagg. 7-8 inter. G.I. di Torino 22/9/80) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta della consegna di due carabine di precisione effettuata da Rotaris a Laronga a Milano nel settembre 1979, alla fermata dell'autostradale Torino - Milano ove era giunto Roberto Sandalo che assistette alla consegna.

La dettagliata descrizione del fatto da parte di Roberto Sandalo, che ancora una volta ha dimostrato di essere dotato di facoltà mnemoniche fuori del comune, appare del tutto attendibile.

L'identificazione del ragazzo che consegnò a Laronga i due fucili in Maurizio Rotaris è confermata sia dalla circostanza che egli stesso riferì a Sandalo della sua attività di fattorino, sia dalla circostanza che nell'occasione Laronga lo incaricò di fare un sopralluogo presso la sede della società Santagostino, ove era in programma un'irruzione da parte di P.L.: tale irruzione avvenne infatti l'11 ottobre 1979 : ad essa partecipò lo stesso Rotaris (cfr.inter.Viscardi 20/1/81 pag. 7).

I due imputati devono dunque essere rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro contestati sub n. 92. -

444

§ 93 - IMPORTAZIONE ILLEGALE DI ARMI DALLA SVIZZERA

DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO DI ARMI

RICETTAZIONE DI DENARO

SECONDA META' DEL 1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/93 del 25/6/81; rubrica requisitorie P.M. n. 116) -

IMPUTATI : BELLOSI - CICERI - FALCONE - MAZZOLA - SEGIO - VISCARDI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Mazzola (pagg. 16 e 17 inter. 17/12/80), Viscardi (pag. 7 inter. 27/2/81 e pag. 3 inter. 18/6/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta di più episodi di importazione di armi e munizioni, aequistate da Viscardi con Bellosi e Segio presso un'armeria di Zurigo, avvalendosi di un porto d'armi da guardia giurata e pagando con franchi svizzeri, che il Bellosi si procurava cambiando il denaro datogli a questo scopo da Prima Linea, provento di rapine.

Il materiale acquistato, depositato in cassette di sicurezza presso la stazione di Lugano, veniva importato in Italia a opera di Bellosi, aiutato in un'occasione da Mazzola e, almeno in un'altra, da Ciceri.

I fatti sopra riassunti sono stati dettagliatamente e concordemente riferiti da Viscardi e da Mazzola.

A differenza che per Bellosi e Segio, il cui ruolo è stato specificamente descritto da entrambi gli imputati rei confessi,

445

l'identificazione del Ciceri è opera del solo Viscardi (Mazzola si è limitato a ricordare di aver incontrato Bellosi a Como in compagnia di un altro giovane - della rete comasca di P.L. - che non è stato in grado di descrivere). Peraltro, il riconoscimento fotografico di Ciceri ad opera di Viscardi è pienamente avvalorato dal fatto che questi lo indica come detenzore di una Renault 4 di colore verde, che il Ciceri effettivamente deteneva (cfr. suo interr. 16/10/81) e che certamente il Ciceri apparteneva alla "rete comasca" di P.L. come dimostra il fatto che egli è stato in grado di far ritrovare un'imponente quantitativo di materiale di Prima Linea sepolto in prossimità di Como (cfr.§§ 97-98).

Sussistono dunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio di Bellosi, Ciceri, Mazzola, Segio e Viscardi per i reati loro rispettivamente ascritti sub n. 93.

Cipriano Falcone, indiziato dei medesimi reati sulla scorta delle dichiarazioni di Donat Cattin (pag. 16 inter. 16/4/81), secondo il quale Falcone collaborava al traffico d'armi dalla Svizzera con Bellosi, Mazzola, Segio e Viscardi, va prosciolto per non aver commesso il fatto, poichè le predette dichiarazioni di Donat Cattin, frutto di sue conoscenze indirette, non hanno trovato riscontri di sorta da parte di Mazzola e Viscardi, direttamente informati dei fatti.

446

- § 97 DETENZIONE QUALIFICATA DI ESPLOSIVI E
 MUNIZIONI RINVENUTI IN MONGUZZO, 4/12/1980
- § 98 RICETTAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO
 IN MONGUZZO IL 4/12/1980

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/97-98 del 7/7/81; rubrica requisitorie P.M. n. 124) -

IMPUTATO: CICERI Antonello -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Ciceri (interrogatori 4 e 6 dicembre 80); Rapporti P.G. e verbali sequestro (cart.51, vol.29, fasc.2) -

DESCRIZIONE DEL FATTO : Antonello Ciceri interrogato il 4 dicembre 1980 sull'accusa di partecipazione a banda armata, pur rifiutandosi di rispondere alle domande del P.M., spontaneamente si offriva di accompagnare personale di polizia giudiziaria in un posto di sua conoscenza ove erano sepolti documenti, munizioni e altro. Nel luogo indicato dall'imputato, un bosco in località Monguzzo venívano infatti ritrovati cinque contenitori di materiale vario, fra cui un numero rilevantissimo (diverse migliaia) di munizioni per armi comuni e da guerra, 175 metri di miccia a lenta combustione, 426 detonatori, documenti di "Prima Linea" rivendicanti azioni delittuose o incitanti a compierle, schedature di appartenenti al personale di custodia delle carceri, un piano di evasione dal carcere di Cuneo, appunti relativi all'ascolto di comunicazioni radio della polizia, timbri e punzonatrici, fra cui una punzonatrice a secco recante il sigillo contraffatto della "Città di Torino" e vari timbri sottratti al posto Polfer di Milano Rogoredo nel corso della rapina ivi compiuta il 18 ottobre 1977.

447

Il ritrovamento del predetto materiale sul luogo indicato dal Ciceri è di per sè elemento di prova della detenzione da parte sua dello stesso, donde la contestazione dei reati di cui alle imputazioni sub n. 97 e 98.

Tale dato obbiettivo è peraltro univocamente interpretabile tenuto conto che Michele Viscardi (2º interrogatorio 19/11/80 al G.I. di Bergamo) ha indicato nel Ciceri la persona alla quale erano state consegnate delle armi di P.L. - Inoltre lo stesso Ciceri, che nei suoi primi interrogatori si era rifiufato di rispondere sui modi, sui tempi e sulle ragioni della sua conoscenza del luogo ove si.trovava il materiale fatto rinvenire, ha successivamente (interrogatorio 16/10/1981) affermato che esso apparteneva ad uno sconosciuto che si era rivolto a lui perchè noto come compagno "fidato" all'interno della sinistra e conoscitore della zona: egli si sarebbe limitato ad accompagnarlo sul posto, ove successivamente avrebbe constatato che vi erano stati sepolti dei contenitori (sotto un velo di terra ne avrebbe visto uno) che non avrebbe aperto. Dallo sconosciuto peraltro avrebbe appreso che nel materiale sepolto non erano comprese armi.

Sulla scorta di questa versione, il difensore, sostenendone la sincerità, assume che l'imputazione configurabile nella specie sarebbe soltanto quella di favoreggiamento.

La tesi non è condividibile, non foss'altro perchè non può essere ritenuta la veridicità della tardiva versione del Ciceri. Infatti tale versione è di per sè inverosimile: non si affida un quantitativo rilevante di materiale compromettente a persona solo genericamente nota "nella sinistra", quasi che l'essere "di sinistra" legittimi la convinzione della disponibilità a commettere o favorire gravi reati e soprattutto non si accetta di aiutare ad occultare materiale ignoto uno sconosciuto che si limita a presentarsi come "un compagno in difficoltà".

Inoltre, se i fatti si fossero svolti davvero nei termini rife-

448

riti dal Ciceri, non vi sarebbe stata alcuna ragione perchè egli non dovesse immediatamente raccontarli, non potendo compromettere alcuno ed anzi potendo egli sperare di delimitare le sue responsabilità. Infine, l'inverosimile versione della ignoranza da parte del Ciceri della natura del materiale nascosto, con la sola eccezione dell'affidamento datogli dell'assenza di armi, è contraddetta dal primo interrogatorio dello stesso imputato, là dove egli ha affermato che il materiale di cui avrebbe indicato il nascondiglio era costituito, fra l'altro, da munizioni e documenti.

Sussistono dunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio di Antonello Ciceri con le imputazioni sub n. 97 e 98. -

4

449

§ 99 - RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO UPIM-SMA COLOGNO MONZESE, 23/4/1976

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/99 del 3/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 16) -

IMPUTATI: BARBIERI - BONICELLI - COSTA M. - DE LUCA - FORASTIERI - GALMOZZI - LARONGA - PALMERO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G., denuncia parte lesa (cart.23, vol.3, fasc.3); dichiarazioni di Barbieri (pagg. 5,6,16 inter. 22/12/80), De Luca (pag. 5 inter. 29/12/80 e pag. 4 inter. 4/8/81)

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 23/4/1976, un gruppo di giovani entrava nel supermercato sopra indicato. Uno di essi si impadroniva del microfono, spiegando che l'azione era da considerarsi un "esproprio proletario", invitando i presenti ad impadronirsi delle merci senza pagare (cosa che facevano i giovani dello stesso gruppo) e minacciando al direttore del supermercato guai peggiori qualora si fossero opposti all' "esproprio". Il gruppo si allontanava portando via merce varia per un valore approssimativo di f.1.500.000.=, dopo avere strappato il filo del telefono.

Barbieri e De Luca confessavano di aver preso parte alla rapina e concordemente indicavano Laronga e Galmozzi quali due dei complici rimasti all'esterno, a fare da "copertura" al nucleo penetrato nel supermercato.

Il Barbieri, in particolare, dichiarava di essere stato l'autore del "comizio" al microfono, precisava, a differenza di De Luca, che quelli rimasti fuori, fra cui Galmozzi e Laronga erano armati di pistole e indicava Forastieri, Bonicelli, Costa

///

450

e Palmero tra coloro che, con lui, erano entrati nel supermercato impadronendosi della merce. Spiegava, inoltre, che la fase organizzativa dell'azione si era svolta nella sede dei "Comitati Comunisti", in v. Marsala a Sesto.

Alla luce delle dichiarazioni qui sintetizzate, tenuto conto dell'attendibilità delle stesse, in relazione anche al ruolo dei diversi imputati, quale emerge dalla loro complessiva posizione processuale, sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio di Barbieri, Bonicelli, Costa, Forastieri, Galmozzi, Laronga e Palmero per rispondere dei reati di cui ai capi A e B sub n. 99. De Luca che, ancora ignaro dei piani dell'organizzazione armata, entrò nel supermercato con altri giovani a "" fare la spesa gratis " senza essere neppure al corrente della esistenza di una copertura armata, deve rispondere soltanto dell'imputazione di cui al capo A e deve essere prosciolto dalle imputazioni di cui al capo B per non aver commesso il fatto.

16

451

§ 102 - PROPAGANDA E APOLOGIA SOVVERSIVA PUBBLICA ISTIGAZIONE

(Rif. mandato di cattura n. 921/80-F/1-102 del 2/11/1981 e n. 921/80-F/102 dell'11/12/1981; contestazioni a verbale; riferimento rubrica requisitorie P.M. n. 5) -

IMPUTATI: BAGLIONI - BALDASSERONI - BARBIERATO
BARBIERI - BORELLI - BORRIELLO - BRUNI
CAMAGNI - CAMPARI - CERAOLO - CODA
COTRUFO - CRIPPA - DEL GIUDICE - DE LUCA
DE ROSA - DOMENICHINI - DONAT CATTIN
FAGIANO - FORASTIERI - FRANZONI - GALMOZZI
GATTI - LARONGA - LIBARDI - MAGNANI
MARGINI - MARTUCCI - MASPERO - MAZZOLA
MEMEO - MEREGALLI - MIRRA - MUSCOVICH
PAPARO - PASINI GATTI - PERRONE - RICARDI
ROSSO - ROTELLA - RUSSO - RUSSO PALOMBI
SCAVINO - SEGIO - SILVA - SOLIMANO - STEFAN
SPAGNOLI - TAGLIAFERRI - VIARIO - VILLA
WACCHER - ZANON L. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Volantini di rivendicazione e atti di P.G. relativi ai singoli episodi criminosi-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta dei reati contestati ai correi delle singole azioni criminose che sono state rivendicate con documenti e telefonate. -

In ordine alla individuazione degli imputati e, insieme, alla sussistenza degli elementi di prova che giustificano il rinvio a giudizio per i reati ravvisabili nelle singole fattispecie, appare sufficiente rinviare ai paragrafi di questo stesso

452

capitolo in cui sono valutate le responsabilità dei singoli imputati in ordine ai fatti criminosi rivendicati: questi infatti (a differenza di quelli non rivendicati, che si atteggiano per lo più come reati strumentali al mantenimento, al rifornimento, all'approvvigionamento della banda o all'addestramento dei suoi componenti), risultano commessi in attuazione dei programmi"politici" della banda armata e quindi come operazioni che per la loro stessa natura, erano destinate ad essere pubblicamente conosciute come attuate da un'organizzazione eversiva armata, per rendere più efficace l'effetto specifico che con esse. ci si proponeva. Si tratta per lo più di attentati, che avevano lo scopo di distruggere beni e di colpire persone per intimidire, diffondere panico, e insieme acquisire consensi dimostrando la forza delle organizzazioni eversive armate. Per ciò stesso tali imprese criminose venivano "firmate": si rinvia ai § 4 e 5 del cap. II^ per un esame delle ragioni in base alle quali in taluni casi si preferiva il ricorso a sigle di diverso tenore, tutte peraltro facenti riferimento a gruppi praticanti la lotta armata con finalità eversive, ovvero alla sigla che richiamava la denominazione principale della banda armata.

Appare quindi ragionevole ritenere, per quanto attiene agli elementi di giudizio sui quali si fondano le valutazioni proprie di questa fase processuale, che quanti hanno partecipato alle imprese criminose del tipo anzidetto non possano essere estranei all'intento di pubblicizzazione delle stesse, che ne costituiva uno dei moventi specifici.

Più complessa appare la individuazione dei reati ravvisabili nelle dette attività di rivendicazione. Va rilevato infatti
che la semplice "firma" dell'impresa criminosa da parte dei suoi
autori non sembra poter costituire una fattispecie autonoma di
reato. Non fattispecie di istigazione od apologia, mancando, nella
mera attività di rivendicazione, al di là degli stessi intenti
degli autori, una condotta obbiettiva che esprima esplicitamente

453

l'incitamento alla commissione di reati, ovvero l'esaltazione dell'attività delittuosa. Infatti, trattandosi di reati cosiddetti di opinione, è necessario che l'intento criminoso non sia meramente implicito, ma si estrinsechi in una manifestazione, verbale o scritta, la quale presenti nella sua espressione obbiettiva gli estremi dell'istigazione o dell'apologia. Non propaganda sovversiva, perchè anch'essa non può essere ritenuta implicita in una condotta di mera attribuzione di un fatto ad un gruppo eversivo armato, ma deve consistere in una comunicazione il cui contenuto esprima di per sè i concetti previsti dall'art. 272 c.p. —

Si ritiene pertanto che non sussistano i reati contestati sub n. 102 tutte le volte che la rivendicazione dei fatti criminosi sia avvenuta con scritte murali ovvero con telefonate che non abbiano un contenuto apprezzabile e significativo diverso dall'attribuzione del fatto ad una formazione eversiva armata definita con sigle estemporanee ovvero con la denominazione propria dell'organizzazione che lo ha compiuto. L'attività di rivendicazione in questi casi resta dunque valutabile a carico di chi l'ha compiuta esclusivamente come elemento indiziario del reato di cui all'art. 306 c.p. -

Diverso è, evidentemente il caso di rivendicazioni compiute con documenti più o meno elaborati, che esaltino esplicitamente il crimine compiuto e le cui espressioni siano comunque valutabili in termini di istigazione, apologia o propaganda sovversiva. Va detto subito che nei numerosi volantini di rivendicazione in atti si deve ravvisare comunque il reato di cui all' art. 272 c.p. essendo in essi, insieme all'esaltazione del fatto compiuto, visto come fatto utile ed esemplare in un contesto di sovversione violenta, sempre contenuta la diffusione di una valutazione positiva dell'adozione di mezzi violenti per il sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali, il che integra appunto il reato di propaganda sovversiva.

Non si possono invece ritenere commessi i reati di istiga-

454

zione e apologia della guerra civile e dell'insurrezione armata poichè non vi sono nei documenti in esame specifici riferimenti a tali delitti in una prospettiva di loro attuale e prossima commissione, che renda le espressioni in essi contenute idonee ad integrare, sotto questo profilo, anche con riferimenti all' esistenza di un pericolo concreto, il reato di cui all'art. 303 c.p. -

Quanto alla contestata istigazione e apologia del delitto di "associazione sovversiva costituita in banda armata" appare evidente che qui si fa riferimento al delitto di banda armata con finalità sovversive di cui all'art. 306 c.p., anche perchè, in effetti, si rinvengono nei documenti di rivendicazione in esame espliciti accenni alla costruzione di organismi armati con le finalità illustrate nel § 1 del cap. II^, in specie negli slogan conclusivi dei documenti di propaganda (es."promuovere e organizzare i reparti dell'esercito proletario", "costruire il partito combattente per la guerra di classe ","combattimento proletario", "costruzione dell'organizzazione combattente", "creare organizzare potere proletario armato", "costruire le forze armate proletarie territoriali" ecc.).

Ebbene, per una incongruenza legislativa di cui non si comprendono le ragioni, il reato di cui all'art. 306 c.p. (a differenza di quello di cui all'art. 270 c.p.) non risulta compreso fra i delitti per i quali l'apologia e l'istigazione siano puniti a norma dell'art. 303 c.p., non essendo compreso nei capi I^ e II^, titolo I^, libro II del codice penale cui fa riferimento la norma in questione attraverso il richiamo all'art. 302 c.p., ond'è che non può ravvisarsi il reato di cui all'art. 303 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 306 c.p. che è quello cui fa riferimento la contestazione, poichè non sembra potersi qualificare ai sensi dell'art. 270 c.p. anzichè ai sensi dell'art. 306 c.p. la cosiddetta "associazione sovversiva costituita in banda armata".

Peraltro, appare in qualche modo arbitrario estrapolare

455

dal contenuto complessivo dei documenti in esame una singola espressione per individuare in essa il riferimento ad una fattispecie criminosa che dunque sarebbe specifico oggetto dell' istigazione o dell'apologia. Infatti, dall'esame complessivo del testo dei documenti in parola appare del tutto evidente che non è già uno specifico delitto contro la personalità dello Stato che con essi si esalta o si invita direttamente o indirettamente a compiere, quanto piuttosto si esalta in generale e sotto varie forme la prospettiva della lotta armata con finalità sovversive e dunque, sotto questo profilo, appare del tutto congrua ed esaustiva la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 272 c.p., come contestato nel capo B sub n. 102 .

Viceversa, ciò che appare in ogni caso sufficientemente esplicita nei detti documenti, e non ricompresa nella propaganda sovversiva di cui all'art. 272 c.p., è l'apologia dei singoli delitti di volta in volta rivendicati, in relazione ai quali è dunque configurabile il diverso e meno grave reato di cui all'art. 414 ult. comma c.p. –

Il requisito della pubblicità appare sufficientemente soddisfatto dalla collocazione in luoghi pubblici dei documenti in
questione, cui si è costantemente aggiunto, a garantire la maggiore diffusione, l'avviso anonimo ad organi di stampa del luogo
ove il documento si trovava, affinchè, rinvenuto, fosse ulteriormente pubblicizzato.

Applicando i criteri suesposti, si deve ritenere la sussistenza di sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio con la seguente imputazione :

- capo A sub n. 102 " del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 414 c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la redazione e la diffusione in luoghi pubblici di documenti rivendicanti ed esaltanti le azioni criminose loro ascritte, pubblicamente fatto l'apologia dei relativi delitti, e in particolare, di quelli per ciascuno di seguito specificati " -

456

oltrechè con l'imputazione di cui al capo B sub n. 102 nella formulazione già contestata, a carico di tutti coloro che vengono rinviati a giudizio per rispondere dei fatti di cui ai §§ 2, 3, 4, 5, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 51, 57, 58, 60, 62, 66, poichè i documenti di rivendicazione di tali fatti appaiono integrare gli estremi dei reati anzidetti, secondo i criteri sopra specificati.

Non altrettanto può dirsi delle rivendicazioni, pure contestate agli imputati, dei fatti di cui ai §§ 29, 30, 44, 49, 53, 54, 55, 63, 70, 72, 136, riguardo ai quali si osserva:

L'attentato alla stazione dei Carabinieri di Milano-Crescenzago del 31/3/1977 (n.29) e l'attentato all'ACNA di Cesano Maderno (n.49) non sono mai stati rivendicati e pertanto gli imputati vanno prosciolti perchè il fatto non sussiste,

Con eguale formula vanno prosciolti gli imputati delle "rivendicazioni", ridotte sostanzialmente all'attribuzior e del fatto ad organizzazioni praticanti la lotta armata, eseguite mediante scritte murali sul luogo del fatto (attentati alla COPEGA-n.30, e al comando dei Vigili Urbani di Muggiò-n.70) ovvero mediante telefonate ad organi di stampa (attentati a varie sedi D.C. di Milano e Cormano -n.44; alla sede D.C. di Desio - n.53; alle autovetture Alfa Romeo alla stazione Bovisa - n.54; allo stabilimento Honeywell - n.55; alla caserma dei Carabinie-ri di Cusano -n.63; alla caserma dei Carabinieri del Vigentino n.72; al bar Adry e al panificio Martellosio - n.136).

Consegue da tutto quanto sopra che :

- Baglioni va rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi
 A e B sub n. 102 nella formulazione sopra precisata limitatamente alla rivendicazione dei delitti di cui ai §§ 21, 22,
 23, 26 e prosciolto dagli stessi reati perchè il fatto non
 sussiste per la rivendicazione dei delitti di cui ai §§ 29
 e 30;
- Baldasseroni, Borelli, Ceraolo, Coda, Cotrufo, Del Giudice,

457

De Rosa, Magnani, Margini, Maspero, Meregalli, Rosso, Stefan, Zanon Luciano, vanno rinviati a giudizio per quanto loro contestato sub n. 102, formulazione sopra precisata;

- Barbierato va rinviata a giudizio per i reati di cui ai capi sub n. 102 limitatamente alla rivendicazione dei delitti di cui al § 36 e prosciolta perchè il fatto non sussiste in relazione alla rivendicazione dei delitti di cui al § 44;
- Barbieri va rinviato a giudizio per tutto quanto contestatogli sub n. 102 (rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 18, 23, 25, 36) ad eccezione che per la rivendicazione dei delitti di cui al § 44, per cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste;
- Bruni va rinviato a giudizio per le rivendicazioni dei delitti di cui ai §§ 62 e 66 e prosciolto perchè il fatto non sussiste dai reati relativi alla rivendicazione del fatto di cui al § 54;
- Camagni va rinviato a giudizio per i reati relativi a tutte le rivendicazioni contestategli (per i fatti di cui ai §§ 18, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 42, 43) ad eccezione che per quelle dei fatti di cui ai §§ 29.e 55, per cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste;
- Campari va rinviato a giudizio per la rivendicazione del ferimento Girotto (§ 51) e prosciolto perchè il fatto non sussiste da quella degli attentati di cui al § 136;
- Crippa va rinviato a giudizio per quanto contestatogli sub n. 102 in relazione alle rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 26, 31, 32, 35; prosciolto perchè il fatto non sussiste in relazione alla rivendicazione del fatto di cui al § 30 e per non aver commesso il fatto in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 37, 57 e 58: Crippa infatti è stato prosciolto dall'accusa di concorso nei reati di cui ai §§ 51 e 58 e imputato, in relazione al § 37, solo della rapina, non

458

rivendicata e non anche dell'attentato, che fu invece rivendicato ;

- De Luca va prosciolto da tutte le accuse (rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 49, 63, 70) perchè il fatto non sussiste;
- Domenichini va rinviato a giudizio per le rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 23 e 25 e prosciolto perchè il fatto non sussiste in relazione alla rivendicazione dell'attentato al-l'ACNA (§ 49);
- Donat Cattin va prosciolto da tutte le imputazioni contestategli, perchè l'azione penale non poteva essere iniziata non essendo concedibile l'estradizione;
- Fagiano e Franzoni vanno prosciolti da tutte le accuse (rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 55 e 72 e, rispettivamente, al § 70) perchè il fatto non sussiste;
- Forastieri va rinviato a giudizio per la rivendicazione dell'attentato alla stazione Carabinieri di Cologno Monzese (§ 66);
- Galmozzi va rinviato a giudizio per tutti i fatti contestatigli sub n. 102 (rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 2, 3,
 4, 6, 10, 23) ad eccezione che per la rivendicazione del fatto
 sub n. 33, per cui va prosciolto per non aver commesso il fatto, non essendo risultato provato il suo concorso nella commissione dell'azione delittuosa rivendicata ;
- Gatti va prosciolto da tutte le accuse (rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 44, 53, 63, 70) perchè il fatto non sussiste;
- Laronga va rinviato a giudizio per tutti i fatti contestatigli sub n. 102 (rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 18, 21,
 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34) ad eccezione che per le rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 29 e 30 per cui va prosciolto

459

perchè il fatto non sussiste, e per le rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 57, 58 per cui va prosciolto per non aver commesso il fatto, e per la rivendicazione del fatto sub n. 60, da cui va prosciolto per insufficienza di prove;

- Libardi va rinviato a giudizio per tutti i fatti contestatigli sub n. 102 (rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 2, 18,
 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), ad eccezione
 che per la rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 29 e 30, per
 cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste;
- Martucci va rinviato a giudizio per la rivendicazione del fatto di cui al § 6 e prosciolto per non aver commesso il fatto dalla rivendicazione di cui ai §§ 3 e 4, per i motivi che hanno determinato il suo proscioglimento dall'imputazione sub n. 4; si osserva, in ordine alla contestazione dei fatti, che nel testo dei mandati di cattura n. 921/80-F/3 4 6 sui quali il Martucci è stato interrogato, sono esplicitamente citati i testi dei volantini di rivendicazione;
- Mazzola va rinviato a giudizio per quanto contestatogli sub n. 102 (rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 10, 31, 33, 35, 37, 42, 43, 66) ad eccezione che per le rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 29, 55 e 63, per cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste e per le rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 2, 3, 4 per cui va prosciolto per non aver commesso il fatto; per l'episodio sub 2 Mazzola è infatti imputato di ricettazione e non di concorso nel fatto rivendicato e per gli episodi sub 3 e 4 si rinvia, come per Martucci, ai motivi che hanno determinato il proscioglimento dall'imputazione sub n.4;
- Memeo e Mirra vanno rinviati a giudizio per i reati relativi alla rivendicazione del ferimento Girotto (§ 51) e prosciolti perchè il fatto non sussiste da quelli relativi agli attentati alle sedi D.C. (§ 44);
- Muscovich e Paparo vanno prosciolti dai reati relativi alla

460

- rivendicazione dell'attentato alla Honeywell (§ 55) perchè il fatto non sussiste; Paparo va rinviato a giudizio per la rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 42, 43;
 - Pasini Gatti va rinviato a giudizio per la rivendicazione del ferimento Girotto (§ 51) e prosciolto perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni relative alle rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 44 e 136;
 - Perrone va prosciolto dalle imputazioni contestategli (relative alle rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 63 e 70) perchè il fatto non sussiste;
 - Ricardi va rinviata a giudizio per quanto contestatole sub n. 102 (rivendicazioni dei fatti sub nn.11, 31, 33, 35, 42, 43) ad eccezione che per la rivendicazione dell'episodio di cui al § 29, per cui va prosciolta perchè il fatto non sussiste;
 - Rotella e Russo Palombi vanno prosciolti dalla imputazione loro rispettivamente contestate (con riferimento alle rivendicazioni dei fatti sub n.44 e 72) perchè il fatto non sussiste;
 - Russo Silveria va rinviata a giudizio per la rivendicazione del fatto sub n. 21 e prosciolta per non aver commesso il fatto dal- le imputazioni relative alla rivendicazione del fatto sub n.23;
 - Scavino va prosciolto dall'imputazione contestatagli relativa alla rivendicazione degli attentati alla Metropolitana Milanese (§ 33) per non aver commesso il fatto;
 - Segio va rinviato a giudizio per tutto quanto contestatogli sub n. 102 (rivendicazione dei fatti di cui ai nn.2, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 57, 58, 60, 66) ad eccezione che per le rivendicazioni di cui ai fatti sub nn.29, 30 e 55, per cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste e per le rivendicazioni dei fatti sub nn. 3 e 4, per cui va prosciolto per non aver commesso il fatto;
 - Silva e Spagnoli vanno prosciolti dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte (rivendicazione dei fatti sub n.70 e 29) perchè il fatto non sussiste;

461

- Solimano va rinviato a giudizio per le rivendicazioni dei fatti di cui ai §§ 42, 43, 57, 58, 60 e prosciolto perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni relative alla rivendicazione del fatto sub n. 55 e per insufficienza di prove dall' imputazione relativa alla rivendicazione del fatto sub n. 66;
- Tagliaferri va rinviato a giudizio per le rivendicazioni del ferimento Girotto e dell'omicidio Grandi e gli attentati connessi (§§ 51 e 62) e prosciolto perchè il fatto non sussiste dalle altre accuse relative alle rivendicazioni dei fatti sub n. 44 e 54;
- Viario e Waccher vanno prosciolti dalle imputazioni loro rispettivamente contestate perchè il fatto non sussiste;
- Villa va rinviato a giudizio per i reati relativi alle rivendicazioni dei fatti sub n. 21, 22, 23 e prosciolto perchè il fatto non sussiste dall'imputazione relativa al fatto sub n.30.-

Qualche cenno in più merita la posizione di Gerardo Borriello. Egli infatti è imputato in relazione alla rivendicazione dell'omicidio Grandi non già per aver concorso nel fatto, ma per aver fatto la telefonata di rivendicazione (cfr. § 62 cap. III^): peraltro, non si tratta in questo caso di mera rivendicazione o attribuzione ad un gruppo armato del fatto criminoso (onde mancherebbero gli estremi dei reati di cui sub n.102 e ilcom portamento del Borriello resterebbe valutable esclusivamente sot to il profilo dell'art. 306 c.p.), ma di una telefonata diretta a far rinvenire il volantino dal titolo "Morte a chi vende morte" già predisposto e collocato nella stazione MM di Piazza Wagner (cfr. rapp. P.G. 15/3/79 in cart. 21, vol. 12). In questo caso, la condotta del Borriello, che ha contribuito alla pubblicizzazione del volantino non può essere qualificata altrimenti che come concorso nei reati di cui al capo 102, nella formulazione sopra precisata e per questi l'imputato va rinviato a giudizio .-

462

§ 121 - RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA N.12 DEL BANCO DI NAPOLI MILANO, 12/10/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/121 del 24/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 71) -

IMPUTATI : BEVILACQUA - DE ROSA - PESSINA - VALENTINO - ZANON L. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti e atti di P.G., denunce parti lese (cart.23, vol.12); dichiarazioni di De Rosa (pag. 5 inter. 24/4/81), Barbieri (prg.13 inter. 22/12/80), Mazzola (pagg. 32-33 inter.18/12.80), Squadrani (pag. 7 inter. 9/7/81), Donat Cattin (pag. 119 inter. al G.I. di Torino) -

DESCRIZIONE DEL FATTO : Il 12 ottobre 1978 l'agente di vigilanza della Mondialpol Ivone Giovanni, in servizio davanti al Banco di Napoli di via Padova nr. 95 in Milano, veniva avvicinato da due individui armati di pistola che lo costringevano ad entrare nel bar a fianco della banca mentre altri complici attendevano fuori. Qui gli venivano tolti il cinturone con la rivoltella d'ordinanza ed il berretto, che venivano indossati da uno dei rapinatori mentre tutti gli avventori venivano fatti distendere a terra. Quindi uno o più individui erano entrati nella banca dove, sotto la minaccia delle armi, si erano impossessati di lire 31.404.450.= e 1.000.= dollari U.S.A., di due passaporti intestati a Meardi Giovanni e a Borina Galriella e di un borsello di proprietà di uno dei clienti, Papagallo Gennaro.

Usciti dalla banca, i rapinatori fermavano l'autovettura Fiat 132 tg. MI T 87952 guidata da Masieri Gianfranco, che costringevano a scendere dal veicolo, sul

463

quale prendevano posto insieme con il quarto complice ed esplodevano alcuni colpi d'arma da fuoco contro un'autovettura della "Volante" sopraggiunta sul posto, colpendo una ruota e forandone la gomma, indi si allontanavano.

L'autovettura Fiat 132 veniva rinvenuta poco dopo abbandonata in una via non lontana insieme con il berretto ed il cinturone (privo dell'arma) dell'Ivone, una rivoltella marca "Llama" cal. 38 con matricola abrasa e due borselli.

Barbieri ha dichiarato di aver appreso da De Rosa e Valentino che la rapina alla banca di via Padova era stata commessa da loro insieme con Luciano Zanon e Pessina,il quale ultimo, al volante di un'automobile,doveva attendere i complici fuori dalla banca, ma, non avendoli visti uscire e pensando che se ne fossero andati, si era allontanato,costringendo gli altri a bloccare un'automobile di passaggio ed a sparare contro le ruote di una volante della polizia intervenuta sul posto, riuscendo così a forarne una gomma e quindi a fermarla.

Anche Mazzola ha dichiarato di aver saputo prima da Segio poi da De Rosa che fra gli autori della rapina alla banca di viale Padova vi erano lo stesso De Rosa, Valentino e Pessina.

Infine, De Rosa ha confessato di avere partecipato alla rapina insieme con Pessina, Valentino, Zanon Luciano e Bevilacqua. Bevilacqua e Zanon erano entrati in banca, De Rosa e Valentino avevano disarmato il metronotte mentre Pessina li aspettava al volante dell'automobile con la quale sarebbero dovutr fuggire. Egli però si era allontanato da Bolo, abbandonandoli lì per errore, sicchè essi, per fuggire, avevano dovuto fermare una Fiat 132, sottraendola al guidatore e con quella erano fuggiti, sparando contro una "Giulia" della polizia

464

che li aveva incrociati, colpendone una gomma e costringendola a fermarsi.

Resta solo da aggiungere che, per quanto riguarda Bevilacqua, la sua appartenenza al gruppo dei cosiddetti "rapinatori comunisti", cioè persone che, staccatesi da organizzazioni armate eversive, si sono dedicate a rapine per proprio tornaconto, è confermata anche dalle dichiarazioni di Donat Cattin e di Squadrani.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati di cui ai capi A, B, C, E, F sub n. 121.

Il reato di cui al capo D (danneggiamento dell'autovettura della "volante") è estinto per amnistia ai sensi dell'art.
1 D.P.R. n. 744/1981, poichè il fatto in questione si inquadra in attività criminose che non hanno finalità di terrorismo.-

465

§ 122 - RAPINA IN DANNO DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA - CASSOLNOVO (PV), 2/6/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/122 del 29/4/81; rubrica requisitorie P.M. n. 66) -

IMPUTATI : ALBONETTI - DE ROSA - PEDRAZZINI STEFAN - ZANON L. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Copia atti P.G., denunce, deposizioni testimoniali (cart.21, vol.1); dichiarazioni di De Rosa (pag. 5 e 7 inter. 24/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO : Il 2 giugno 1978 a Cassolnovo (Pavia) due giovani armati entrarono nella locale agenzia della Banca Popolare di Novara e minacciando con le armi gli impiegati Prina Francesco e Aina Antonio, si impadronivano della somma di £.7.264.500.= contenuta nella cassa e degli orologi da polso dei due impietati. Contemporaneamente altri due giovani armati fuori della banca, cogliendo di sorpresa la guardia giurata Geminiani Gino e minacciandola con le armi, si impossessavano della sua pistola d'ordinanza cal. 7.65 marca Beretta matr. 918449 e di una pistola cal. 6,35 marca Beretta di proprietà di Grefalconi Lino da lui temporaneamente detenuta; della carta di identità, del porto d'armi e della somma di £.180.000.= -Tutti i quattro rapinatori si allontanavano quindi a bordo di un'autovettura Volkswagen, tg. NO 287199, risultata rubata poco prima in Milano a Delle Piane Marta. Le prime indagini di polizia giudiziaria dirette alla identificazione dei rapinatori non dettero alcun risultato.

Peraltro, il 13 settembre 1978 in occasione della ar-

466

resto del noto Alunni Corrado nell'alloggio da lui occupato in Milano, via Negroli, fu rinvenuto il porto d'armi sottratto alla guardia giurata Geminiani Gino.

Franco De Rosa ha confessato la sua partecipazione al fatto, indicando in Albonetti, Pedrazzini, Stefan e Zanon gli altri complici materiali. Ha precisato che l'autovettura usata, una Volkswagen, era stata rubata da Pedrazzini e guidata dallo stesso De Rosa, che Pedrazzini e Albonetti avevano minacciato e rapinato la guardia giurata, mentre Zanon Luciano e Stefan erano entrati nella banca.

Le affermazioni di De Rosa appaiono del tutto attendibili: l'appartenenza di Stefan e Luciano Zanon con De Rosa allo stesso gruppo di cosiddetti "rapinatori comunisti" risulta anche da altre fonti, per le quali cfr. § 121; per Pedrazzini, latitante poi arrestato il 16 aprile 1981 in possesso di armi e documenti falsi, cfr. anche § 73; per Albonetti cfr. le dichiarazioni di Sandalo (pag.4 inter.16/6/80 al P.M.) e il rapporto di P.G. da cui risulta che il 26 gennaio 1979 fu identificato a Parma in compagnia di Stefan e di un'altra persona, sorpresi nei pressi di una banca locale in atteggiamento che aveva suscitato i sospetti degli agenti di polizia (cart. 3, vol. 3).

Il rinvenimento nella base di via Negroli del porto di armi provento di questa rapina è attendibilmente spiegato da De Rosa in relazione ai contatti che intercorrevano fra Pedrazzini e Zanon da un lato e Sergio Segio dall'altro (cfr. § 73) e fra quest'ultimo e Corrado Alunni (sul punto si ricordi che si era all'epoca della fallita fusione F.C.C.-P.L.).

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per rispondere dei reati di cui ai capi A, B, C sub n. 122. -

467

§ 123 - FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI SOSTITUZIONE DI PERSONA DETENZIONE DI MUNIZIONI MILANO, 1979-1981

(Rif.contestazione fatta nel verbale di interrogatorio dell'imputato in data 25/5/1981; rubrica requisitorie p.M. n. 128) -

IMPUTATO: PEDRAZZINI Maurizio -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. 30/4/79 con allegati, rapp. P.G. 28/3/81 con allegati, denuncia di Testori Giordano (cart. 27, vol. 3, pagg. 121-128; 54-55; 6-21; 26-27; 35-36 etc.); dichiarazioni di Allevi (inter. 4/6/81), De Rosa (pagg. 8, 10 inter. 24/4/81), Pasqualin (inter. 2/6/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO : Il 16 aprile 1979 quattro persone aderenti al "Partito Operaio Europeo" denunciarono di essere state aggredite da due giovani mentre distribuivano volantini di propaganda in Milano via Brin: i due aggressori, raggiunti alla stazione della Metropolitana di via Amendola, venivano identificati per Allevi Germano e Testori Giordano, quest'ultimo in possesso di patente di guida cat. B n.2397920 rilasciata a Milano il 21/6/1978. —————— Si accertava successivamente che il documento esibito dal sedicente Testori era falso in quanto il documento originale recante il numero 2397920 era stato rilasciato a tale Gallieno Giuseppina, mentre il vero Testori Giordano risultava regolarmente in possesso di patente n.1128677 rilasciata a Milano il 26/5/1976, duplicato di altra patente rilasciatagli il 3/2/1969 e smarrita il 6/12/1975 nei pressi della Stazione Centrale di Milano, come dallo stesso tempestivamente denunciato.

468

Nel marzo del 1981, a seguito di indicazioni fornite confidenzialmente alla Digos da Franco De Rosa si riusciva ad identificare il sedicente Testori, conosciuto anche come "Pedro", uno dei cosiddetti "rapinatori comunisti" (cfr. § 73), in Pedrazzini Maurizio, latitante dal 1972 perchè colpito da ordine di cattura della Procura militare di Palermo, il quale si faceva chiamare Testori Antonio. Questi aveva acquistato, facendolo intestare alla madre della fidanzata (§ 124) un appartamento in viale Padova 104. In tale appartamento, a detta del De Rosa, si sarebbe fra l'altro trovato un armadio pieno di armi. Eseguita la perquisizione dell'appartamento, veniva rinvenuta per terra fra due armadi e sequestrata, insieme con altro materiale, una pallottola inesplosa cal. 7,65 con impressa sul fondello la dicitura " Beaux 7,65".

L'esposizione che precede consente di affermare che sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio dell'impurato Pedrazzini con le imputazioni di cui ai capi A, B e C sub n.123.

Il fatto che egli fosse il falso "Testori Giordano" tale qualificatosi agli agenti di P.S. mediante esibizione della patente falsificata è confermato dall'uso che egli ha fatto successivamente del cognome Testori e dalla circostanza che in quella occasione era in compagnia di Allevi Germano, parente della sua fidanzata.

L'attribuibilità a lui della detenzione del proiettile rinvenuto in via Padova 104 è confermata dalle concordi dichiarazioni dell'Allevi e della Pasqualin secondo cui egli fu l'mltimo occupante dell'appartamento.



469

§ 124 - FAVOREGGIAMENTO DI MAURIZIO PEDRAZZINI MILANO, FINO AL 27/3/1981

(Rif.contestazioni fatte nei verbali di interrogatorio delle imputate in data 2 e 4/6/1981; rubrica requisitorie P.M. n. 129) -

IMPUTATI: ALLEVI - PASQUALIN -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Rapporto P.G. 23/3/81 e allegati (cart.27, vol.3, pagg.6-39); dichiarazioni Allevi e Pasqualin. -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Maurizio Pedrazzini, latitante dal 1972 su ordine di cattura della Procura Militare di Palermo, fino a poco prima del suo arresto è vissuto a Milano, dal 1974 ospite della fidanzata Sonia Pasqualin e della di lei madre Allevi Giulia in via Chavez n. 4 sotto il falso nome di Testori Antonio. Dall'estate del 1979 si trasferì in via Padova 104 in un appartamento acquistato con suo denaro e fatto intestare alla Allevi proprio perchè egli era ricercato.

I fatti suesposti risultano dalle stesse parziali ammissioni delle imputate, confortate dai risultati della perquisizione effettuata in viale Padova 104 e dalle dichiarazioni di Franco De Rosa (cfr.§ 123).

La consapevolezza delle due imputate di aiutare il Pedrazzini con la fittizia intestazione dell'immobile a sottrarsi alle
ricerche è sostanzialmente dalle stesse confessata, anche se nell'interrogatorio al giudice istruttore hanno inteso ridimensionare la portata del loro comportamento: basta comunque rilevare la
loro consapevolezza del fatto che il Pedrazzini viveva sotto falso nome e disponeva di notevoli somme di denaro pur non risultando svolgere alcuna regolare attività sufficientemente rettitizia.
Sussistono dunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio

1

470

di entrambe le imputate per rispondere del reato loro contestato sub n. 124. -

471

§ 125 - DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI
ARMI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DELLA BANDA
ARMATA " CO.CO.RI.-METROPOLI "
DAL 1977 IN POI

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/103-125 del 14/9/81; rubrica requisitorie P.M. N. 125)

IMPUTATI: BALDUCCHI - BEVILACQUA - COSTA M. - DE FEO DEL GIUDICE - GOTTIFREDI - MINERVINO C. MORELLI - PALMERO - PASTORI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbone (pagg. 121-126, 128-135 inter. P.M.), Morandini (pagg. 43, 47, 50, 51 inter. P.M.), Laus (pag. 13 inter. P.M.), Pasini Gatti (pagg. 70, 90 inter. P.M.), Mazzola (pagg. 18, 29, 30, 35 inter. 17-18/12/80), Lombino (pag. 5 inter. 9/1/81, pag. 4 inter. 14/1/81), Donat Cattin (pagg. 2-6 inter. 16/4/81), Squadrani (pagg. 6-9 inter.14/5/81 P.M. Roma, inter. 9/7/81 G.I. Milano), Cianfanelli (pagg. 18, 19 inter. 5/6/81 G.I. Roma, pag. 1 inter. 6/6/81 G.I. Roma, pag. 3 inter. 12/6/81 G.I. Roma), Azzaroni e Granata (v. cart.27 vol.2); atti proc. Folini - Scalzone (cart. 27 vol. 2); rapporti su rinvenimenti mitra Kalaschnicov (cart.8 vol.5, cart.9 vol.2, cart.29 vol.1); v. anche §§ 91 e 126. -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta della detenzione dello imponente arsenale di armi da guerra di fabbricazione straniera, importate dal Medio Oriente, di cui era dotata la banda armata descritta nel capitolo 2° § 5.

Come ivi chiarito, questa dotazione di armi veniva utilizzata non solo per le imprese criminose proprie di questa banda armata, ma anche per rifornire altre organizzazioni eversive armate, secondo un progetto finalizzato alla prospettiva politica di una tendenziale unificazione e direzione unitaria della lotta armata in Italia.

1

472

Si richiama integralmente quanto esposto nel capitolo 2^{a} al $\S 5$.

L'imputazione in questione è contestata a quanti risultano aver gestito la dotazione di armi della banda armata o comunque esserne dirigenti di tale livello da non potere essere estranei alla gestione di un "patrimonio" di armi che costituiva la dotazione più significativa dell'organizzazione.

Si ha prova dalle dichiarazioni di Barbone, Laus, Morandini e Pasini Gatti (cfr.anche § 126) della partecipazione a questa gestione di armi da parte di Domenico De Feo, Claudio Minervino e Andrea Morelli, tutti peraltro ritenuti organizzatori della banda (sul punto cfr.i paragrafi a loro dedicati nel capitolo seguente). Morelli, fra l'altro, dalle dichiarazioni di Cianfanelli, risulta anche il fornitore di un mitra Kalaschnicov a Morucci: l'arma è stata rinvenuta su indicazione dello stesso Cianfanelli. Anche il ruolo di De Feo nella banda armata è confermato da Cianfanelli.

Riguardo a Costa e Palmero, la loro partecipazione alla gestione delle armi della banda è provata da quanto risulta sub § 91 in
ordine al prestito di armi fatto a Prima Linea, confermato dal
rinvenimento di mitra Kalaschnicov in Torino dopo l'omicidio di
via Millio e in occasione dell'arresto degli stessi Costa e Palmero a Parma: ulteriore conferma della provenienza di tali armi si
veda a pag. 5 dell'interrogatorio 20/3/81 di Anna Maria Granata.

Inoltre, Maurizio Lombino a sua volta ha riferito di aver ricevuto per custodirli, da persona che non ha inteso nominare, legata a Maurizio Costa, due mitra Kala, un bazooka cinese, cinque granate anticarro e un FAL belga (circostanza confermata dalle dichiarazioni di Argenti — cart.32, vol.1).

Sul ruolo di Balducchi, quale organizzatore della banda armata nell'area milanese, che fra l'altro concorse a trasportare al nord un carico di armi importate da Folini, si veda qua to esposto a questo proposito nel citato cap. 2^, § 5 e in particolare le dichiarazioni di Squadrani: a quelle ivi ricordate, si aggiun-

473

ga la notizia riferita a pag. 12 dell'interrogatorio 9/7/81 secondo cui, a detta di Gambini, il Balducchi era personalmente in possesso, ed aveva nascosto, due lanciamissili filo-comandati e 4 o 5 Kalaschnicov.

Circa Del Giudice, è la sua stessa "carica" di fondatore e leader politico nazionale, insieme con Scalzone, dei CO.CO.RI. a renderlo responsabile di questo reato. Come si vedrà, e come già risulta da quanto esposto a proposito della banda armata in questione, Del Giudice è ritenuto (appunto con Scalzone) uno dei due massimi dirigenti della banda armata e non soltanto, ovviamente, della associazione pubblica o "livello legale" dei CO.CO. RI. - In tale veste egli risulta necessariamente correo di questo reato che, come si è detto, concerne non già un aspetto particolare o accidentale dell'attività della banda, ma attiene al fondamento stesso dell'associazione come banda armata e, comunque, all'attività più qualificante della stessa, forse non solo sul piano giudiziario, giacchè per l'appunto attraverso l'importazione e la gestione di armi sofisticate e di eccezionale potenza offensiva questa organizzazione ha realizzato un assai siglificativo apporto alla lotta armata in Italia, e rilevanti collegamenti con altre organizzazioni armate. Si tratta inoltre, ad evidenza. di un tipo ed una quantità di armi tali che non possono in alcun modo essere considerate dotazione personale o di una singola articolazione della banda, ma, necessariamente, patrimonio comune dell'organizzazione e come tale rientrante nella disponibilità innanzi tutto dei suoi principali dirigenti o capi.

Diversa è la conclusione cui si ritiene di dover giungere con riferimento alle posizioni di Gianfranco Gottifredi e Rocco Ugo Bevilacqua.

Per Gottifredi, pur ritenendosi provata, in questa sede, la sua qualità di dirigente della banda armata "CO.CO.RI." resta insufficientemente dimostrato per quale periodo egli mantenne questa carica, risultando egli fra i costitutori e i primi organizzatori della banda (dichiarazioni di Barbieri, Mazzola, Donat

474

Cattin, De Rosa etc.) ma non figurando più fra i dirigenti della stessa menzionati da chi ebbe rapporti con l'organizzazione
in epoche più recenti (da Barbone a Cianfanelli a Squadrani).
In particolare, resta il problema di stabilire se nell'epoca in
cui certamente la banda armata in questione disponeva di quella eccezionale dotazione di armi da guerra di cui all'imputazione, il Gottifredi ne fosse tuttora un dirigente, in grado di disporre di tale armamento.

Poichè, come ha richiesto il P.M., sono stati stralciati gli atti relativi all'ipotesi di accusa a carico del Gottifredi in ordine ad un suo concorso nell'importazione illegale di armi in Italia, fondata su dichiarazioni di Mazzola prive sul punto di riscontri e per le quali sono necessari ulteriori accertamenti, e poichè la conferma di tale ipotesi varrebbe a sciogliere i dubbi prospettati in ordine alla responsabilità di Gottifredi anche per l'imputazione in esame, e comunque ulteriori accertamenti potrebbero fornire elementi di prova risolutivi, si ritiene di disporre la separazione degli atti relativi a questa imputazione, mediante formazione di un fascicolo contenente co,ia del mandato di cattura a carico del Gottifredi, dei suoi interrogatori, delle dichiarazioni a suo carico e dei rapporti e atti citati in epigrafe, fascicolo da unire al procedimento penale n.312/82-F stralciato dal presente procedimento con ordinanza in data 31/3/1982.

rer quanto concerne il Bevilacqua, come si dirà nel paragrafo a lui dedicato, il G.I. non ritiene che debba rispondere di
organizzazione della banda armata in questione. L'accusa a suo
carico si fonda sulle dichiarazioni di Barbone il quale, dopo
aver dichiarato che, cercando egli contatti con il gruppo di
"Metropoli" si era rivolto a Bevilacqua (vecchio militante di
Potere Operario e di Autonomia, ma, a detta dello stesso Barbone,
ormai "esterno" a qualsiasi organizzazione eversiva), ha successivamente rettificato le sue dichiarazioni precisando che Bevilacqua partecipò all'incontro fra "guerriglia Rossa" (Barbone,

475

Laus) e "Metropoli" (De Feo, Minervino, Morelli).

In questa sede,il Bevilacqua, che in quel torno di tempo in formò il Barbone di aver accettato di far parte della rete "militare" di "Metropoli", si era presentato come "commissario politico" del gruppo. Aggiungeva peraltro Barbone che nè lui nè Laus
avevano mai capito bene quale fosse il suo ruolo, la natura, la
consistenza e la durata della sua militanza in "Metropoli", anche perchè successivamente egli stesso aveva ricevuto da De Feo
richiesta di notizie sul Bevilacqua. Ebbene, se la presenza di
costui alla riunione,nella quale fra l'altro si decise il prestito di armi a "Guerriglia Rossa" mantiene un significato rilevante, che si valuterà in relazione all'accusa per il reato associativo, la obbiettiva incertezza sul ruolo dell'imputato non consente di ritenerlo un effettivo conde-tentore della importante dotazione di armi posseduta da "Metropoli".

Egli va dunque pròsciolto da questa accusa per non aver commesso il Fatto. Con analoga formula va prosciolto Bruno Pastori, che, come meglio si dirà nel paragrafo del capitolo seguente a lui dedicato, non è ritenuto organizzatore della banda armata.

Va rilevato infine che la maggior parte degli imputati del reato in esame sono accusati altresì davanti al giudice istruttore di Roma del reato di importazione illegale delle armi in questione.

Sulla questione di competenza va rilevato che gli imputati per i quali si dispone il rinvio a giudizio sono ritenuti organizzatori della banda armata nell'area milanese e condetentori delle armi sia in questa loro veste sia perchè risulta che le abbiano detenute, ovvero di esse abbiano disposto, in questa sede.

Non v'è dunque ragione di ritenere la competenza di altro giudice.

Quanto alle ragioni di connessione, esse sussistono, e ben strettamente, come si è visto, rispetto all'imputazione di banda armata qui contestata e non vi è quindi motivo di privilegiare, rispetto a questa, la connessione con altri reati di diversa competenza territoriale.

476

E' ben vero che in ordine all'imputazione di importarione di armi e di connessa detenzione delle stesse contestata a Folini e Scalzone si è pronunciata l'incompetenza di questo giudice a favore dell'autorità giudiziaria di Roma, ma ciò è avvenuto non essendovi prova di un'autonoma detenzione di armi da parte di costoro in questa specifica sede (che non fosse, quanto a Folini, mera conseguenza dell'attività di importazione da lui stesso materialmente attuata e, quanto a Scalzone, collegata piuttosto all'imputazione di banda armata contestatagli dall'autorità giudiziaria di Roma).

In conclusione, va disposto il rinvio a giudizio con l'imputazione sub n. 125 di Balducchi, Costa Maurizio, De Feo, Del Giudice, Claudio Minervino, Morelli e Palmero.

Per Bevilacqua, Gottifredi e Pastori si provvede come sopra esposto. -



477

§ 126 - RICETTAZIONE DI DENARO

MILANO, TRA IL 15/6/1979 E IL 24/1/1980

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/126 del 31/7/81; rubrica requisitorie P.M. n. 126) -

IMPUTATI : DE FEO - MINERVINO C. - MORELLI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Barbone (pagg. 118, 121, 122, 125, 128-132 inter. P.M.), Morandini (pagg. 43, 50, 51 inter.P.M.), Laus (pag. 13 inter. P.M.), Pasini Gatti (pagg. 70, 90 inter. al P.M.) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta di un fatto risultante solo dalle dichiarazioni di imputati di fatti connessi: il gruppo costituito da Barbone, Laus e Morandini, cui poi si aggiunse Pasini Gatti, fra la seconda metà del 1979 e l'inizio del 1980 consegnò la somma complessiva di £.10.000.000, in due "rate" di £.5.000.000= ciascuna, ad esponenti del gruppo "Metropoli" per partecipare ad un grosso acquisto di armi da guerra provenienti dal Medio Oriente proposto da quelli di "Metropoli". Il denaro era provento di rapine in banca, alcune delle quali progettate ed attuate proprio al fine di procurarsi il denaro occorrente per questo scopo.

Del tutto concordemente Barbone, Laus, Morandini e Pasini Gatti hanno riferito il fatto nei termini essenziali sopra riassunti. Peraltro, mentre Laus, coerentemente con la sua scelta processuale di non riferire se non parzialmente (secondo suoi criteri personali) quanto a sua conoscenza, si è limitato a raccontare l'episodio senza menzionarne i protagonisti (gli esponenti del gruppo "Metropoli") a lui noti, Morandini

478

e Pasini Gatti, che non parteciparono direttamente alle trattative e agli incontri con "Metropoli", hanno menzionato come esponenti di questo gruppo a loro noti, gli imputati De Feo e Claudio Minervino.

Peraltro, con la precisione che caratterizza le sue dichiarazioni, Marco Barbone ha dettagliatamente ricostruito i fatti,
indicando in De Feo, Claudio Minervino e in altre tre persone
di cui soltanto una si è riusciti ad identificare con certezza
in Andrea Morelli, i responsabili dell'organizzazione facente
capo a "Metropoli" nell'area milanese, che fra l'altro gestiva
il progetto di acquisto delle armi e che ricevette i 10.000.000=.

Nessun dubbio sembra esservi peraltro in ordine alla consapevolezza di costoro circa la provenienza delittuosa del denaro ricevuto, atteso che essi stessi fornirono, tramite il Minervino, armi usate per compiere alcune delle rapine in banca, e chiesero a Laus e Barbone di programmarne altre per finanziare la loro organizzazione.

Le dichiarazioni precise e dettagliate del Barbone e la molteplicità delle fonti che in ordine a questo episodio le confortano, costituiscono un insieme di elementi di prova sufficiente a giustificare il rinvio a giudizio degli imputati per il reato sub n. 126. -

479

§ 127 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DELLA DROGHERIA "DESPAR " di EMILIO RIVA - MILANO, 20/11/1978

(Rif. mandato comparizione n.921/80-F/127 del 16/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 74) -

IMPUTATO : MINERVINO Roberto -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA : Rapporto e atti P.G. (cart.17, vol.4); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 86 inter. al P.M.) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Nella notte tra il 19 e il 20/11/1978, ignote persone facevano esplodere un ordigno confezionato con circa 500 gr. di polvere da mina e detonatore davani alla Drogheria sopra indicata. L'esplosione danneggiava porte, vetri, infissi ed altre strutture dell'esercizio.

L'attentato rivendicato dai "proletari armati per il comunismo" era da porre in relazione con il fatto che, pochi giorni prima, il titolare della drogheria aveva determinato, con la propria reazione, l'arresto di una ragazza che, insieme ad altre persone, stava compiendo una rapina in suo danno.

Pasini Gatti ha dichiarato di avere appreso da Claudio Minervino della partecipazione del fratello di questi, Roberto, all'attentato in questione.

Le affermazioni del Pasini Gatti, per quanto appaiano attendibili, consentono unicamente di ritenere che effettivamente Claudio Minervino abbia detto al Pasini Gatti quanto da quest'ultimo riferito. Se non che ciò non è affatto sufficiente a costituire una prova idonea a carico di Roberto Minervino,

480

sia perchè una dichiarazione siffatta, in quanto riferisce fatti appresi non direttamente dall'autore del fatto, ma da un terzo, se sfornita, come in questo caso, di qualsiasi ricontro non costituisce un elemento di prova da solo sufficiente a motivare il rinvio a giudizio, sia perchè non si può neppure trascurare la singolare personalità del Claudio Minervino, descritto da più fonti come poco "affidabile" e non alieno da vanterie.

L'imputato va dunque prosciolto per non aver commesso il fatto. -

481

§ 128 - DIFFUSIONE DI VOLANTINI RIVENDICANTI

L'OMICIDIO TORREGGIANI

MÍLANO, 17-18/2/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/128 del 12/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 78 e nota integrativa 16/2/82) -

IMPUTATI : FOGAGNOLO - MINERVINO C. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rinvenimento di volantino (cart. 17, vol. 9); dichiarazioni di Barbone (pag.120 inter. 14/10/80), Pasini Gatti (pag. 86 inter. 1/11/80), Fogagnolo (inter. 11/8/81 e verbale confronto in pari data) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 18/2/1979, a seguito di telefonata anonima, nella cassetta della posta di "Tadio popolare" in Milano via Pasteur 7, veniva rinvenuto un volantino a firma "Nuclei comunisti per la guerriglia proletaria" che rivendicava come atti di "giustizia proletaria" gli omicidi di Pierluigi Torreggiani e di Lino Sabbadin.

Da notare che l'omicidio Torreggiani commesso in Milano il 16/2/1979 era già stato rivendicato telefonicamente dai "Proletari armati per il comunismo" che successivamente lo rivendicarono anche con volantini e che sono risultati, dalle indagini successive, gli effettivi autori dell'omicidio.

Barbone ha dichiarato di aver saputo da Claudio Minervino che lui stesso aveva redatto il volantino di falsa rivendicazione.

Pasini Gatti dal canto suo ha detto di aver saputo da Foga-

482

gnolo che egli aveva collaborato con Minervino alla stesura e diffusione del medesimo volantino.

Fogagnolo ha peraltro smentito Pasini Gatti in un contesto in cui, avendo confessato ben più gravi reati non aveva alcun interesse a negare questo.

Data questa contraddizione, non risolta neppure a seguito del confronto fra Fogagnolo e Pasini, la natura "de relato" delle notizie sul punto, la impossibilità di ottenere migliori chiarimenti su un eventuale equivoco o vanteria che possa aver caratterizzato le dichiarazioni del Minervino riferite da Barbone (atteso l'atteggiamento processuale del Minervino), sulle conformi conclusioni del P.M. si ritiene che non sussistono prove che giustifichino il rinvio a giudizio degli imputati.

483

§ 129 - RAPINA IN DANNO DEI CARABINIERI GIOVANNI

TRICARICO E FELICE QUACQUARELLI - CON

CONNESSA TENTATA RAPINA DELL'OREFICIERIA

di PIERA BIGNAMINI - LACCHIARELLA, 13/7/1979

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/129 del 31/7/81; rubrica requisitorie P.M. n. 89) -

IMPUTATI : FALIVENE - GORLA - MINERVINO C. MINERVINO R. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Copia rapporti e atti P.G. relativi al fatto (cart.17, vol.6); rapporto di P.G. e perizia tecnica relativa alle armi sequestrate a M.Rotaris all'atto del suo arresto del 10/7/80 (cfr.§ 133); dichiarazioni di Falivene (pagg. 2, 3 e 4 inter. 8/7/81 e inter. 17/9/81), Pasini Gatti (pagg. 85-86 inter. 1/11/80), Rotella (pag. 24 inter. 1/12/80), Fogagnolo (pag. 23 inter. 13/7/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 9.30 del 13/7/1979, due giovani destavano i sospetti di Piera Bignamini, titolare di un'oreficeria sita in Lacchiarella, essendo entrati con un pretesto nel suo negozio ed essendone usciti subito per la presenza di terze persone. La Bignamini, quindi, avvertiva telefonicamente del fatto la locale Stazione Carabinieri che faceva intervenire sul posto i carabinieri Felice Quacquarelli e Giovanni Tricarico. I due militi intercettavano i due giovani che passeggiavano a piedi davanti all'oreficeria, chiedevano loro i documenti, ma si trovavano di fronte all'inaspettata reazione dei due sospetti, che estraevano le armi: un carabiniere veniva minacciato con una pistola puntatagli alla gola, mentre contro l'altro veniva esploso un colpo di pistola. Il secondo carabi-

484

niere reagiva sparando a sua volta ma era costretto a desistere dal farlo ulteriormente per le minacce di uccidere il suo collega che i banditi gli rivolgevano. Entrambi i carabinieri venivano a questo punto disarmati sia delle rispettive pistole d'ordinanza cal. 9, sia del mitra in dotazione.

I banditi fuggivano subito dopo a bordo di una Fiat 128 (risultata rubata) ove li attendeva un complice. L'auto veniva rinvenuta bruciata a Rozzano.

Piero Falivene, dopo le precise dichiarazioni sull'episodio rese da Pasini Gatti, ha confessato di avere partecipato
materialmente alla rapina con Gorla e Roberto Minervino (costui era il bandito che fungeva da autista). Ha spiegato
che Claudio Minervino aveva collaborato alla preparazione della rapina all'oreficeria di Lacchiarella, fornendo le armi per
compierla e ricevendo, dopo il fatto, le armi rapinate. Ha
attendibilmente escluso ogni volontà, propria o di Gorla, di
uccidere il carabiniere, precisando che il colpo era stato
esploso non in sua direzione e con fini meramente intimidatori (di qui la derubricazione del tentato omicidio originariamente contestato nella ipotesi di resistenza aggravata).

Le affermazioni del Falivene, oltre che da quelle del Pasini e delle altre fonti citate, sono confermate dai rapporti di P.G. relativi al fatto (le cui modalità risultano sin nei minimi particolari conformi a quelle indicate dal Falivene), dal rinvenimento della Fiat 128 bruciata a Rozzano (luogo ove abitava il Gorla) e dal sequestro avvenuto il 10/7/80 di una delle due pistole cal. 9 rapinate ai CC., trovate in possesso di Maurizio Rotaris, sui cui stretti rapporti con il "gruppo Minervino" si veda al § 133.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Falivene si

485

trae dal rapporto di P.G. 21/10/80 (cart.3, vol.2) da cui risulta che Falivene, Gorla e i due Minervino si esercitarono al poligono di tiro di Codogno il giorno prima della rapina di Lacchiarella.

Tutti gli imputati, pertanto, vanno rinviati a giudizio per i reati loro contestati ai capi A, B, C, D, E sub n.129.

In particolare, date le caratteristiche del "gruppo Miner-vino", che risultano dagli atti e che vengono meglio specificate in sede di esame dell'imputazione di banda armata, non sembra dubbio che la detenzione delle armi usate per compiere i reati in esame e di quella provento dei reati stessi (anche esse accentrate nelle mani di Claudio Minervino) debba essere qualificata ex art. 21 legge n. 110/1975.

486

§ 130 - RAPINA IN DANNO DEL COLLEZIONISTA DI ARMI FILIPPO STORINO - MILANO, 12/10/1979

(Rif. mandati catt. n.1062/80-F del 3/2/81 e del 23/2/81; rubrica requisitorie P.M. n. 93) -

IMPUTATI : D'AURIA - FALIVENE - MINERVINO C. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Atti di P.G., denuncia parte lesa, esami testi (cart.24, vol.2); dichiarazioni di Falivene (pagg. 2 e 3 inter. 14/7/81), Pasini Gatti (pag. 76 inter. al P.M.), Rotella (pag. 4, 5 inter. 29/1/81 e pag. 2 inter. 28/5/81), Mariotti (pag. 3 inter. 17/11/80), Archetti (pagg. 3 e 4 inter. del 4/4/81 nell'ambito del proc.346/81-F,di cui vi è copia in atti), Fogagnolo (pag. 14 inter. 7/7/81 e pagg. 2 e 3 inter. 11/8/81) —

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 14,30 del 12/10/1979, tre persone, armate di pistola e coltello, approfittando del fatto che la porta d'ingresso era aperta, penetravano nell'appartamento del collezionista d'armi Filippo Storino. Minacciavano con le armi le persone presenti (le figlie dello Storino e due amici di queste, tra cui Lucio D'Auria), le legavano e si impossessavano di 49 pistole di marche varie e numerose munizioni, allo tanandosi indisturbati subito dopo.

I primi indizi in ordine a possibili responsabilità di imputati di questo procedimento nella rapina sono emersi dalla circostanza che alcune delle armi provento della stessa sono state trovate in possesso di Maurizio Rotaris all'atto del suo arresto(cfr. § 133).

Successivamente, Pasini Gatti (che fra l'altro indicava il Rotaris come persona in contatto con il gruppo Minervino), ha dichiarato che una dozzina di armi della "Brigata Lo Muscio"

487

(di cui al proc.pen. n.226/81-F separato dal presente procedimento) provenivano da una rapina ad un collezionista compiuta dal gruppo Minervino.

Anche Pierangelo Mariotti confermava che le armi, portate da Falivene, erano provento di una rapina fatta in casa di un collezionista, cui il Falivene avrebbe preso parte con altri del suo gruppo.

Più precisamente, Franco Rotella ha dichiarato di aver appreso direttamente da Lucio D'Auria, conoscente della figlia del collezionista rapinato, che egli era presente nella casa di questi allorchè era stata compiuta la rapina, i cui autori erano componenti del gruppo Minervino, del quale faceva parte lo stesso D'Auria, che aveva fornito le indicazioni necessarie per compiere il reato. Il possesso di queste armi aveva quindi dato luogo a contrasti fra il D'Auria e Claudio Minervino.

Luciano Archetti, arrestato a seguito di una rapina (cfr. copie proc.pen. n.346/81-F acquisite agli atti), e trovalo in possesso di una colt 357 con matricola abrasa, ha dichiarato che questa arma gli era stata consegnata da Lucio D'Auria, il quale gli aveva raccontato che proveniva dalla rapina in casa di un collezionista, di cui --- conosceva la figlia, precisandogli che egli era presente allorchè era stata compiuta la rapina e facendogli intendere che il suo ruolo era stato quello di dare indicazioni sull'esistenza della collezione di armi e di aprire la porta ai rapinatori. Archetti ha aggiunto di aver saputo dal D'Auria che vi erano state delle "storie" per la spartizione delle armi.

La perizia disposta per accertare il numero di matricola dell'arma sequestrata all'Archetti forniva pieno riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo (cfr. cart.36, vol.6, fasc.4), essendo risultato appunto che si trattava di uno dei revolvers sottratti a Storino.

Indi, Piero Falivene ha chiarito di aver avuto richiesta da

488

Claudio Minervino e Lucio D'Auria di tenere per loro conto numerosissime pistole, provento della rapina ad un collezionista di cui D'Auria conosceva la figlia: il D'Auria si era fatto trovare in casa della conoscente e aveva lasciato aperta la porta per favorire i complici. Gli stessi Claudio Minervino e D'Auria gli avevano quindi lasciato in custodia le armi in due sacchi per un paio di settimane. Successivamente, Lucio D'Auria gliene aveva offerte in vendita una parte, che egli aveva portato a Mariotti e a Fogagnolo.

Fogagnolo, dal canto suo, si è diffuso sulle complesse vicende della successiva sorte di queste armi(di cui alcune "finiranno a dei malavitosi di Quarto Oggiaro": anche di ciò vi è riscontro agli atti - cfr. rapporto Questura Milano 3/3/1980 contro Meda Ciro a foglio 90 fasc. 3 vol. 2 cart. 24) e sui contrasti fra Claudio Minervino e Lucio D'Auria per il loro possesso.

L'insieme degli elementi di prova raccolti e sommariamente esposti, che si integrano a vicenda e che sono forniti di rilevanti riscontri oggettivi, quali quelli costituiti dal rinvenimento delle armi provento della rapina in questione, sono del
tutto sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio di Lucio
D'Auria e Claudio Minervino per rispondere dei reati loro
ascritti ai capi A, B, C, D sub n. 130.

Piero Falivene, già giudicato per la ricettazione delle armi nel procedimento concernente la "Brigata Lo Muscio", va prosciolto dalle stesse imputazioni per non aver commesso il fatto. -

489

§ 131 - RAPINA IN DANNO DEL NOTATO ADELE RICEVUTI MILANO, 15/11/1979

(Rif. mandato di compar.n.921/80-F/131 del 16/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 95) -

IMPUTAT1 : MINERVINO Roberto - D'AURIA (solo indiziato)

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G., denunce e testimonianze parti lese, atti istruttori (cart. 24, vol. 3); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag.84 inter.al P.M.), Fogagnolo (pag. 3 inter. 11/8/81), e confronto fra i due (verbale confr. 11/8/81) -

Pasini Gatti ha dichiarato di aver appreso da Fogagnolo e da Claudio Minervino della partecipazione del fratello di questi, Roberto, ad una rapina in danno di una donna notaio.

Paolo Fogagnolo ha peraltro smentito di avere dato una simile notizia a Pasini Gatti, anche se, nel successivo confronto con quest'ultimo ha ammesso di avergli riferito di rapine in danno di notai commesse dal "gruppo Minervino" ribandendo peraltro di non aver mai saputo che fosse stata commessa anche una rapina ad una donna-notaio.

Restano peraltro forti indizi a carico del cosiddetto "gruppo Minervino", cioè di un gruppo di persone che, con i

490

fratelli Claudio e Roberto Minervino, sono imputate di avere commesso una serie di reati oggetto di questo stesso processo e del procedimento penale di Bergamo, di cui è agli atti copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio, indizi consistenti:

- a) nell'avvenuto sequestro nella cantina dello stabile di Rozzano dove abitava Francesco Corla (cfr. §132) di alcuni documenti rapinati nello studio Ricevuti;
- b) nell'avvenuto sequestro della copia fotostatica di alcuni documenti rapinati nello stesso studio Ricevuti in possesso di Maurizio Rotaris, all'atto del suo arresto (cfr. § 133).

E' significativo, inoltre che Roberto Minervino abbia rifiutato l'8 gennaio 1982 di sottoporsi a ricognizione di persona ad opera dei testi-parti l'ese della rapina, dichiaratesi in grado di riconoscere il rapinatore le cui caratteristiche fisiche apparivano analoghe alle sue.

La ricognizione eseguita su fotografia recente del volto dell'imputato non ha dato risultati, anche se, tenuto conto dell'età, all'epoca del fatto, del Minervino, le osservazioni dei testi circa il fatto che, rispetto all'immagine fotografica del Minervino (loro sottoposta insieme con altre) il rapinatore era più giovane, senza barba nè baffi, col volto più liscio e "pulito", consente di confermare il giudizio di totale compatibilità dell'aspetto fisico del rapinatore con quello dell'imputato.

L'iniziale indicazione "de relato" (che pur tuttavia costituisce elemento indiziante, nonostante l'obbiettiva fragilità, non avendo alcuna verosimiglianza l'ipotesi di una pura invenzione); il rinvenimento di documenti provento della rapina nella cantina di altro componente del "gruppo Minervino", la somiglianza fisica fra uno dei rapinatori e Roberto Minervino e, infine, il rifiuto di costui di sottoporsi a ricognizione di persona, costituiscono, nel loro complesso, un insieme di elementi probatori sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato.

491

Lucio D'Auria, viceversa, la cui generica indicazione da parte di Pasini Gatti non ha trovati riscontri, deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto. -

492

§ 132 - DETENZIONE QUALIFICATA - PORTO ILLEGALE DI ARMI ED ESPLOSIVI etc. RICETTAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO IN ROZZANO L'8/3/1980

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/132 del 5/8/81; rubrica requisitorie P.M. n. 121) -

IMPUTATI: FALIVENE - GORLA - MINERVINO C. MINERVINO R. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. 2/8/80 e atti allegati (cart.24, vol.4); dichiarazioni di Pasini Gatti (pagg. 84 e 89 inter. al P.M. e inter. 11/8/81 al G.I.), Rotella (pag. 24 inter. 1/12/80), Fogagnolo (pag. 3 inter. 11/8/81); cfr. anche sui rapporti fra gli imputati interr. Falivene, Lombino, Franco Zanon, ordinanza rinvio a giudizio G.I. di Bergamo (cart.43, voll.3,4,5) e rapporto CC.21/10/80 (cart.3, vol.2)

DESCRIZIONE DEL FATTO: L'8 marzo 1980 Marino Galliene informava i carabinieri di Rozzano che ignoti avevano depositato nella sua cantina in Rozzano via dei Lillà n.1, abitualmente da lui lasciata aperta e incustodita per mesi, una borsa di tela e un sacco di plastica contenente armi, esplosivi, targhe d'auto, e documenti, che venivano sequestrati. Gli esplosivi venivano distrutti. Si accertava fra l'altro che:

- le targhe appartenevano a due autovetture sottratte a Zanica (BG) il 10 gennaio 1979;
- la patente di guida e la carta di identità intestati a Maggioni Beatrice, erano stati a questa sottratti nel corso della rapina commessa a suo danno il 9 giugno 1979 in Villasanta (MI);
- la patente di guida intestata a Cividini Paolo era stata a questi sottratta nel corso della rapina subita il 30 luglio 1979 a Milano;

493

- il certificato di codice fiscale intestato a Mazza
 Giuliana era stato sottratto alla stessa nel corso della rapina commessa il 4 settembre 1979 a Bergamo;
- i documenti intestati a Marcianesi Roberto, Trezzi Virginia e Ricevuti Adele erano provento della rapina commessa nello studio notarile di quest'ultima il 15 novembre 1979 (cfr. § 131).

Si accertava inoltre che nello stesso stabile di Rozzano abitava l'imputato Gorla, la cui cantina era prospiciente a quella del Galliene.

Gli accertati rapporti fra i coimputati, rinviati a giudizio dal G.I. di Bergamo per concorso nella rapina compiuta a Bergamo il 4/9/1979, da cui proviene il documento Mazza, se impone di proscioglierli perchè il fatto non sussiste dall'imputazione di ricettazione del documento stesso, costituisce ——— un rilevante indizio a loro carico. Appaiono risolutive peraltro, ai fini della valutazione della sufficienza delle prove a carico del Gorla e dei due fratelli Minervino, le concordi dichiarazioni di Fogagnolo, Pasini Gatti e Rotella circa l'esistenza nella cantina di Rozzano di un deposito di armi del gruppo facente capo ai fratelli Minervino, che trovano il più palese dei riscontri nel rinvenimento casuale del materiale sequestrato appunto in una cantina dello stabile abitato dal Gorla.

Poichè dalle stesse confessioni del Falivene, risultate attendibili sotto molti profili, e sul punto confermate da Fogagnolo e altri (con lui già giudicati per fatti successivi), risulta che egli si staccò dal "gruppo Minervino" alla fine del 1979, non appaiono a lui ascrivibili i reati di cui è prova nel sequestro dell'8/3/1980, onde va prosciolto per non aver commesso il fatto.

494

Delle stesse fonti sopra citate, oltrechè dal tenore della corrispondenza loro sequestrata dopo il loro arresto, da cui si evince chiaramente l'adesione del Gorla e dei due Tratelli Minervino alla lotta armata, non sembra dubbio che la detenzione delle armi e degli esplosivi loro contestata debba essere qualificata ai sensi dell'art. 21 legge n.110/ 1975 come dal capo A ; sussiste inoltre il reato di cui all' art. 23 della stessa legge come contestato al capo B in relazione alla pistola con matricola abrasa; infine, accertata la provenienza delittuosa delle targhe e dei documenti sopraindicati (il dolo essendo insito nella natura stessa delle cose illecitamente detenute, per essere documentalmente di esclusiva pertinenza altrui), sussiste a carico di tutti e tre gli imputati il reato di ricettazione in relazione alle cose provento del furto di auto di Zanica e delle rapine in danno di Maggioni e Cividini e a carico di Gorla e Claudio Minervino il reato di ricettazione in relazione alle cose provento della rapina Ricevuti (di cui Roberto Minervino è ritenuto correo). -

211

495

§ 133 - DETENZIONE QUALIFICATA

PORTO ILLEGALE DI ARMI - BOMBA E MUNIZIONI
RICETTAZIONE DEL MATERIALE RINVENUTO A
ROTARIS MAURIZIO IN MILANO, 10/7/1-980

(Rif. mandati di comparizione n. 921/80-F/133 del 16/11/81 e del 26/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 123) -

IMPUTATI: FALIVENE - GORLA - MINERVINO C.-MINERVINO R. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rinvenimento e sequestro del materiale oggetto dell'imputazione (cart. 35, voll.1-3); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 5 inter. 6/8/81), Donat Cattin (pagg. 8 e segg. inter. 16/4/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 10 luglio 1980 Maurizio Rotaris fu arrestato per essere stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale di armi e munizioni, di documenti provenienti da delitti, di documenti ideologici sui temi della lotta armata.

La ritenuta appartenenza del Rotaris al "gruppo Minervino" ha motivato la contestazione dei medesimi reati, per i quali il Rotaris è già stato rinviato a giudizio e condannato, anche a carico dei due fratelli Minervino, di Falivene e Gorla, ritenuti esponenti della stesso gruppo.

La provenienza di armi e documenti da delitti attribuibili al gruppo Minervino (cfr.:rapina Lacchiarella-§ 129; rapina Storino-§ 130, oltre a copie di documenti rinvenuti in originale presso la cantina di Gorla a Rozzano-§ 132) attesta che la gran parte del materiale trovato in possesso di Rotaris proviene per l'appunto dal gruppo Minervino.

Falivene ha attendibilmente dichiarato di essersi staccato da questo gruppo alla fine del 1979 e sul punto vi sono ampie

496

conferme in atti, non foss'altro perchè Falivene è stato già giudicato, sulla scorta anche delle sue ammissioni, per aver partecipato, dopo quella data, ad altre imprese criminose nell'ambito di un altro gruppo. Egli va dunque prosciolto dall'accusa di condetenzione del materiale sequestrato a Rotaris per non aver commesso il fatto.

Quanto ai due Minervino e al Gorla innanzitutto è chiaro che erroneamente è stata loro contestata l'accusa di ricettazione di quanto proveniente da rapine di cui gli stessi sono accusati di essere autori, ma, a parte le necessarie distinzioni da farsi intorno alla predetta imputazione (capo E), restano elementi di perplessità non risolti in ordine all'intera contestazione.

Può darsiper sufficientemente accertato che i fratelli Minervino e il Gorla, all'epoca dell'arresto di Rotaris, costituissero un gruppo dedito ad attività illegali e unito da vincoli tuttora persistenti (cfr. sul punto anche il § 132) ed anche che il Rotaris avesse stretti rapporti con tale gruppo: ciò risulta innanzitutto proprio da quanto sequestratogli e, inoltre, dalle dichiarazioni di Pasini Gatti, che seppe dallo stesso Rotaris che questi stava "intrattenendo rapporti" con il detto "gruppo Minervino" ed è confermato indirettamente da Donat Cattin, secondo cui, uscito da Prima Linea, Rotaris aveva rapporti con altri gruppi armati.

Detto questo, però, per giungere alla conclusione della corresponsabilità della detenzione del materiale trovato a Rotaris
da parte dei Minervino e di Gorla, occorre ritenere che gi evidenti rapporti di cui è prova si siano estrinsecati in una adesione del Rotaris al gruppo Minervino, per il quale egli avrebbe
detenuto il materiale in questione.

E' proprio questa conclusione che, se pure probabile, non si presenta con elementi di persuasività sufficienti, essendo possibile che il Rotaris abbia detenuto il materiale in questione,

497

che stava trasportando in luogo ignoto, per altre ragioni, nell'ambito di rapporti e di scambi fra gruppi armati, così intricati e frequenti nell'area milanese, tali che la detenzione di cose provenienti da una certa organizzazione non ha sempre e comunque il significato univoco di appartenenza del detentore a quella organizzazione (cfr.sul punto proprio le dichiarazioni di Donat Cattin e di Pasini Gatti sui loro scambi di armi con Rotaris).

Il Gorla e i due Minervino vanno dunque prosciolti dalle imputazioni sub n. 133 per insufficienza di prove. -

498

§ 134 - RAPINA NELL'ABITAZIONE DI GEREMIA GIROMINI E MARIA ZANIER - MILANO, 28/2/1978

(Rif. mandato accomp. n.921/80-F/134 del 14/12/81, contestazione a verbale a carico di Genova e Rotella; rubrica requisitorie P.M. n. 59) -

IMPUTATI : GENOVA - PAGANIN - PASINI GATTI - ROTELLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto di P.G., deposizioni parti lese (cart.24, vol.5); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 9 inter. 5/3/81, pag. 2 inter. 13/1/82) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 16,30 del 28/2/1978, due persone armate (seguite successivamente da una terza) bloccavano Maria Zanier che stava uscendo dal-la sua abitazione sita in via Domodossola n.5, la spingevano in casa, immobilizzandola con nastro adesivo. Altrettanto facevano con il figlio della donna, Geremia Giromini, e la sua fidanzata, sopraggiunti nel frattempo in casa.

I banditi si impossessavano di borse, pellicce, denaro e preziosi per un valore complessivo di circa 15 milioni e si allontanavano dopo aver chiuso a chiave nella loro abitazione le vittime della rapina.

Pasini Gatti ha dichiarato al giudice istruttore:

""" Io conoscevo il Giromini da tempo e pensavo, per il tenore di vita che conduceva e per essere stato in casa sua, perchè qualche anno prima suonavamo assieme, che avesse denaro e cose di valore.

L'ho riferito a Doberman, il quale mi disse che ci sarebbe andato e la sera stessa del fatto mi raccontò quello che era successo: era andato con Leo e Ciano, che ho già identificato in fotografia; alla portinaia avevano detto, a sua richiesta, che andavano da Giromini; arrivati davanti allo appartamento avevano trovato la porta aperta (fatto questo



499

che li aveva stupiti) e nell'appartamento avevano trovato soltanto la madre del Giromini; mentre era in corso la rapina, nel senso che, immobilizzata la madre, stavano frugando per casa, erano entrati il Giromini e la ragazza di costui, che pure erano stati immobilizzati. Successivamente io chiesi a Leo di avere parte del bottino per il Coordinamento Zona Sud di via Momigliano, ma, a parte che a detta di Leo il bottino era molto modesto (circa lire 300.000.=), lo stesso Leo disse che intendeva tenerlo per sè perchè, a seguito della rapina al gioielliere, rimasto ucciso, doveva scappare, cioè andare per qualche tempo al suo paese. """ -

Nonostante che la ricognizione di persona nei confronti del Paganin non abbia dato esito, pur confermandosi che le sue caratteristiche fisiche sono compatibili con quelle di uno dei tre rapinatori, si ritiene tuttavia che sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio dei quattro imputati. Infatti tutte le riferite dichiarazioni del Pasini Gatti hanno trovato riscontro: premesso che non vi sono dubbi sull'identità dei tre chiamati in correità (Doberman è Rotella, Leo è Genova e Ciano è Paganin) per le loro stesse ammissioni, è risultato che Giromini si occupa di musica; che i tre rapinatori trovarono la porta aperta; che nell'appartamento trovarono solo la madre del Giromini; che mentre era in corso la rapina rientrarono anche il Giromini e la fidanzata, i quali pure furono immobilizzati; infine, con sentenza dell'8/2/1982 della 1° Corte d'Assise di Milano, Leonardo Genova è stato condannato per l'omicidio del gioielliere di cui ha parlato Pasini Gatti.

Il diniego di responsabilità del Rotella non è da solo sufficiente a diminuire la rilevanza di una così circostanziata chiamata di correo. Sull'atteggiamento del Rotella si veda quanto rilevato al § 52: la lettera al Genova ivi citata induce a supporre che anche in questo caso il diniego del Rotella sia motivato dall'intento di proteggere il Genova piuttosto che se stesso, reo confesso di altre rapine.

I quattro imputati debbono rispondere in concorso fra loro



500

di tutti i reati contestati ai capi A, B e C sub n. 134, ad eccezione del reato di cui all'art.21 legge n.110/1975 poichè, dato che il fatto fu commesso per lucro personale, nella detenzione delle armi usate nell'occasione non può ravvisarsi la finalità sovversiva prevista dalla citata norma. —

501

§ 134 bis - CESSIONE E DETENZIONE DI ARMA MILANO, 1978

(Rif.contestazioni a verbale negli interrogatori dei due imputati; rubrica requisitorie P.M. n.112) -

IMPUTATI : MINERVINO C. - MORRONE -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 10 inter. 5/3/81 e pag. 3 inter.11/12/81)-

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il fatto risulta esclusivamente dalle dichiarazioni di Pasini Gatti,il quale ha ricordato che, in epoca imprecisata nel corso dell'anno 1978, la Morrone acquistò da Claudio Minervino un revolver cal.38 special.

Pasini Gatti, specificamente interrogato sul punto dopo la sua prima spontanea dichiarazione ha precisato:

- di aver appreso la notizia direttamente da Patrizia Morrone;
- che questa lo aveva informato di aver pagato l'arma a Claudio Minervino f.200.000.= e di averla acquistata allorchè ella era uscita dal gruppo di cui faceva parte con Claudio Minervino, Fogagnolo e altri.

Nonostante la precisione e l'attendibilità delle dichiarazioni di Pasini Gatti, la circostanza che restano notizie "de
relato" che non hanno potuto trovare riscontri neppure in ordine alla prova cosiddetta generica, cioè sull'esistenza stessa
del fatto-reato, fa si che si debba pronunziare il proscioglimento per insufficienza di prove. -

502

§ 135 - RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO "MARCO" DI GIORGIO ROSENFELD" MILANO, 13/1/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/135 del 17/12/81; rubrica requisitorie P.M. n. 52) -

IMPUTATI: ANDREASI - ANSELMI - CAMPARI - COSTA E.
CRIPPA - MIRRA - PASINI GATTI - ROTELLA
TOSI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 20 inter. 9/2/81, pag. 5 inter. 5/3/81, pag. 2 inter. 5/10/81 e pag. 2 inter. 13/1/82), Rotella (pagg. 4 e 5 inter. 17/9/81), Crippa (pag. 23 inter. 15/11/81), Andreasi (inter. 7/1/82), Costa (inter. 14/1/82)

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 12,30 del 13/1/1978, una ventina di giovani con il volto travisato con passamontagna, alcuni dei quali armati, entravano nel negozio di abbigliamento sopra indicato e, minacciando i presenti, si impadronivano di circa 400.000.= lire in contanti, di numerosi capi d'abbigliamento etc. Davanti all'ingresso del negozio, per coprirsi la fuga, il gruppo dei rapinatori faceva esplodere un ordigno fumogeno, allontanandosi indisturbato.

Pasini Gatti, per primo, ha spiegato la dinamica dei fatti confessando la propria partecipazione ed indicando il ruolo di tutti gli altri complici: mentre il Pasini Gatti con Campari e Costa, armati, "impattavano" il titolare del negozio, sottraendogli il denaro, Tosi aveva guidato il gruppo che prelevava la merce all'interno del negozio; Anselmi, rimasto fuori con Mirra in funzione di copertura, aveva attivato l'ordigno fumogeno;

503

Crippa (con Ferrandi) aveva atteso i rapinatori, nei pressi del negozio, con un furgoncino dove avevano riposto e nascosto la merce trafugata.

Rotella ha ammesso la sua partecipazione confermando quella di Anselmi, Mirra, Pasini Gatti e Tosi; Crippa ha confermato la partecipazione sua, di Mirra e di Pasini Gatti (oltrechè di Ferrandi); l'Andreasi ha confermato di aver partecipato al fatto con Crippa, Anselmi e Pasini Gatti (oltrechè Ferrandi); anche Costa, dopo un'iniziale diniego, ha ammesso la sua partecipazione, negando peraltro di essere stato personalmente armato.

Sussistono dunque prove più che sufficienti per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati ad eccezione dell'Andreasi (della quale si tratterà fra breve) per i reati loro contestati ai capi A e B sub n. 135: in particolare, l'accertata organizzazione dell' "esproprio proletario" nell'ambito delle "squadre" di Prima Linea (confermata da Andreasi, Crippa, Pasini Gatti e Rotella) consente di qualificare la detenzione delle armi usate nell'occasione ai sensi dell'art.21 legge n.110/1975.

Si può aggiungere, a conferma della sostanziale attendibilità del Pasini Gatti, al di là di qualche errore in cui incorre (e per quanto la circostanza sia ormai divenuta superflua,
a causa della molteplicità delle fonti di prova), che inizialmente (inter. 9/2/81) Pasini Gatti, nel riferire che l'Anselmi in
questa occasione, per creare confusione e proteggere la fuga degli "espropriatori", aveva stappato un fumogeno gridando "diossina", aveva aggiunto che l'ordigno "faceva parte di una partita di fumogeni comprati nel negozio del padre dell'Anselmi,
ignaro della destinazione".

Ebbene, mentre la circostanza dell'uso di fumogeni aveva trovato pieno riscontro negli atti, essendosi rinvenuti in luogo due "pain-wessex - segnale fumogeno galleggiante", le inda-

504

gini di P.G. all'uopo disposte, avevano consentito di escludere che ordigni del genere fossero stati venduti nel negozio effettivamente posseduto dal padre dell'Anselmi. Solo da ultimo, le dichiarazioni di Ferrandi (la cui posizione è stata stralciata per la necessaria richiesta di estradizione), poi confermate da Crippa, avevano consentito di chiarire il piccolo equivoco in cui era caduto Pasini Gatti. Ferrandi (cfr. pag. 13 interr. 13/11/81) e Crippa (pag. 21 inter. 14/11/81) hanno infatti precisato che nelle discussioni sul modo di compiere gli "espropri" avvenute in via Momigliano si era parlato di fumogeniel Ansel mi aveva indicato dove acquistarne, in un negozio di nautica ubicato nella via dove si tiene la "fiera di Senigallia", avendo anche lui fatto acquisti del genere perchè il padre possedeva una barca a vela di 7 metri ancorata forse a Chiavari. Ebbene, le successive indagini di P.G. hanno consentito di accertare che effettivamente, all'epoca dei fatti, il padre dell'Anselmi possedeva una barca a vela di 7 o 8 metri tenuta nel porto di Chiavari e che i "pain wessex" erano in vendita presso il negozio "Equipe Nautica" di via Calatafimi angolo via Santa Croce ove appunto si tiene la "fiera di Senigallia" (cfr. cart. 48, vol. 6, fasc. 2).

Per Anna Andreasi, all'epoca minorenne, la perizia disposta d'ufficio (cfr.cart. 48, vol. 5, fasc. 2) ha confermato, sulla scorta di accertamenti e valutazioni del tutto condivisibili, perchè frutto di analisi accurate, condotte in base ad una vasta preparazione ed esperienza professionale, e di argomentazioni immuni da vizi logici, che ella all'epoca non aveva, per immaturità, sufficiente capacità di intendere e di volere.

Ne va dunque disposto il proscioglimento perchè non imputabile.—

505

§ 136 - ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL BAR "ADRY" DI ADRIANA BOLCHINI

ATTENTATO DINAMITARDO IN DANNO DEL PANI=
FICIO-PASTICCERIA DI G. MARTELLOSIO

MILANO, NELLA NOTTE TRA IL 21 ED IL 22/5/1978

(Rif. mandati di compar. n.921/80-F/136 del 28/12/81 e del 7/1/82; contestazioni a verbale; rubrica requisitorie P.M. n. 65) -

IMPUTATI : ANDREASI - ANSELMI - CAMPARI - CRIPPA GIOINI - PASINI GATTI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 9 inter. 5/3/81, pag. 2 inter. 13/1/82), Andreasi (inter. 7/1/82), Ferrandi (pagg. 7 e 8 inter. 11/11/81), Gioini (inter. 28/12/81 e 14/1/82) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Attorno alle 24 del 21/5/1978, ignote persone facevano esplodere due ordigni di medio potenziale davanti ai due esercizi sopra indicati, causando danni agli immobili e vetture circostanti siti rispettivamente in piazza Ferrara n. 4 e in via ¿egli Apuli n. 6.

I due attentati venivano telefonicamente rivendicati da un gruppo autodenominatosi "Reparti Comunisti Combattenti" e motivati come azioni esemplari contro luoghi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si poteva accertare, però, che il panificio-pasticceria di G. Martellosio era stato colpito per errore al posto dell'adiacente bar di tali fratelli Rettore.

Pasini Gatti ha confessato di avere organizzato i due attentati insieme con altre persone che, con lui, stavano conducendo

506

una "campagna" contro lo spaccio di stupefacenti: lui, Gioini e Campari avevano agito contro il bar "Adry", mentre Ferrandi, Anselmi ed una terza persona, per errore, contro il panificio pasticceria del Martellosio. Ha aggiunto, il Pasini Gatti, che lui ed Anna Andreasi avevano poi compiuto le rivendicazioni telefoniche degli attentati. Andreasi ha confermato le dichiarazioni di Pasini, specificando, però, che ella si era limitata ad accompagnare il Pasini alla cabina telefonica, senza recare alcun contributo all'organizzazione delle azioni.

Le affermazioni dell'Andreasi sono sul punto credibili e non smentite: per difetto di rilevanza causale della sua condotta, la ragazza deve essere prosciolta per non aver commesso il fatto.

L'Andreasi, comunque, ha confermato la partecipazione ai fatti di alcuni dei componenti i due distinti nuclei e, cioè, di Ferrandi, Anselmi e Gioini.

Ferrandi, (la cui posizione è stata stralciata per la necessaria richiesta di estradizione), ha confermato la partecipazione sua e di Pasini Gatti agli attentati e, pur non nominando i
complici, ha spiegato che Campari, Anselmi ed altri si occupavano con lui della "lotta contro l'eroina", così indirettamente avvalorando le indicazioni del Pasini Gatti.

Anche Gioini ha confessato di avere partecipato all'attentato al bar "Adry" ed ha indicato Pasini Gatti ed il Campari come i suoi due complici nel fatto.

Crippa ha viceversa attendibilmente negato, in ciò confermato dal Ferrandi, di avere fornito l'esplosivo necessario agli attentati (come da dichiarazioni di Pasini Gatti). L'attendibilità del Crippa deriva dal rilievo secondo cui egli non avrebbe avuto ragione di mentire sul punto, avendo ammesso ben più gravi reati e, finanche, la sua partecipazione ad un fatto omicidiario. Crippa, dunque, va prosciolto da queste accuse per non aver commesso il fatto. Anselmi, Campari, Gioini e Pasini Gatti devono essere rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A e

507

§ 137 - RAPINA IN DANNO DEL "CENTRO LEADER HI-FI" DI GIOVANNI BATTISTA MILANESE MILANO, 28/6/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/137 del 17/12/81; mandati accompagn. pari numero del 18/12/81; mandato di compar. pari numero del 6/1/82; rubrica requisitorie P.M. n. 68) -

IMPUTATI: ANDREASI - FIORETTO - GEMELLI - GIOINI
MINERVINO C. - PASINI GATTI - TORRETTI
ZOPPI - GENESI (solo di ricettazione) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporti P.G., denuncia parte lesa, esame teste e altri atti istruttori (cart. 24, vol.8, fasc.3); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 20, inter. 9/2/81, pagg. 6 e. 8 inter. 5/3/81), Rotella (pag.24, inter. 1/12/80), Gemelli (pag.48, inter.12/8/81 e inter.4/1/82), Gioini (inter. 28/12/81), Andreasi (pag. 7 inter. 9/3/81 e inter. 7/1/82), Fioretto (inter.30/12/81) Torretti (inter. 30/12/81), Genesi (inter.14/1/82) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 19,30 del 28/6/1978, in Milano, due persone armate, fingendosi clienti interessati all'acquisto di apparecchiature HI-FI, entravano nel negozio di Giovanni Battista Milanesi in via Jacopo Palma n.5. Successivamente, però, estraendo le armi, intimavano al proprietario Milanesi di aprire il negozio (ormai chiuso per l'ora tarda) così consentendo ad altri complici di entrare. Il Milanesi ed altre due persone presenti venivano legate e così immobilizzate; i rapinatori, a quel punto, si impossessavano di materiale e strumenti stereofonici per un valore complessivo di circa 10 milioni. Mentre i banditi, usciti dal negozio, stavano caricando la merce sottratta su un furgoncino, il titolare del negozio riusciva a liberarsi dai legami e, impugnata una pistola da lui regolarmente detenuta, usciva sulla strada ed esplodeva alcuni colpi contro il furgone stesso.

508

Questo, però, riusciva egualmente ad allontanarsi.
Mella fuga concitata, i banditi abbandonavano sul posto
un revolver colt cal.38 special ed una pistola Beretta
cal. 7,65 entrambi con matricola abrasa, 17 cartucce etc.,
nonchè una radiolina a transistor ed altro materiale.

Pasini Gatti (per primo) e poi Gemelli e Gioini hanno concordemente confessato la propria partecipazione al fatto e hanno indicato nomi e ruoli degli altri due complici diretti: Fabio Zoppi e Claudio Minervino.

Anna Andreasi, presente secondo il Pasini con funzioni di "palo", ha sostanzialmente ammesso la propria partecipazione al fatto, pur negando che il proprio ruolo fosse necessario alla rapina e che fosse quello del "palo". Ha inoltre confermato che autori della rapina erano stati Pasini Gatti, Claudio Minervino, Gemelli, Gioini e Zoppi. A proposito di quest'ultimo, ha dichiarato di conoscerlo assai bene perchè suo compagno di scuola: circostanza che risulta confermata dal rapporto di P.G. in atti (cart. 67, vol. 153, fasc. 1).

Anche Rotella, per averlo saputo da Pasini Gatti, ha indicato Claudio Minervino come persona presente al fatto.

Va aggiunto che la descrizione dei due rapinatori fatta dalla parte lesa in sede di denuncia e confermata nella deposizione testimoniale corrisponde perfettamente alle caratteristiche fisiche di Pasini Gatti e di Claudio Minervino. Quest'ultimo è stato anche riconosciuto fotograficamente dal Milanesi nel corso del suo esame testimoniale.

quanto alla Torretti ed al Fioretto, entrambi sono stati imputati, in sato di libertà, sulla scorta delle dichiarazioni di
Anna Andreasi, che nel suo interrogatorio aveva affermato di essere andata sul posto della rapina solo per curiosità e che "come osservatori, c'erano di fronte al negozio tale Fioretto Maurizio e la moglie di Pablo" (che è appunto la Torretti) e aveva

509

aggiunto: "so anche che il Fioretto è entrato ed approfittando del disordine si è portato via uno stereo ". La Torretti ha spiegato con molta sincerità le personali ragioni che l'avevano indotta a recarsi sul luogo, restando peraltro lontana dal negozio, senza farsi vedere dagli stessi autori della rapina. Il Fioretto, confermando le dichiarazioni della Torretti, ha aggiunto che egli ed un suo amico, Renato Genesi, erano andati invece davanti alenegozio per assistere alla rapina e, al termine, mentre la merce sottratta veniva caricata sul furgone, per sua iniziativa avevano chiesto e ottenuto da Pasini Gatti di prendersi una piastra per registratore e cinque cassette da registrazione.

Di qui l'imputazione di ricettazione a carico del Genesi, che ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dal Fioretto.

In conclusione, sussistono prove più che sufficienti per il rinvio a giudizio di Gemelli, Gioini, Claudio Minervino, Pasini Gatti e Zoppi con le imputazioni di cui ai capi A e B sub n.137. In particolare è fondata l'imputazione di concorso nel furto del furgone usato per la rapina, furto di cui hanno parlato sia Gemelli sia Zoppi. Erra sul punto la difesa di Zoppi nel ritenere che il Gioini abbia affermato che fu usato il furgone di sua proprietà: ciò egli ha detto con riferimento alla rapina all'ottico Calastra (cfr. § 142), tanto che per questa egli attese col pullmino ben distante dal luogo della rapina, nè certo, ove l'automezzo non fosse stato rubato, si sarebbe comportato diversamente nel caso qui in esame, nel quale viceversa il pullmino fu collocato proprio davanti al negozio rapinato.

Quanto al capo C (concernente la detenzione e il porto delle armi usate nella rapina) gli imputati anzidetti debbono rispondere di tutti i reati loro contestati ad eccezione di quello di cui all'art. 21 legge 18/4/1975 n.110. Infatti, benchè le armi, come attendibilmente riferito da Pasini Gatti, fossero state loro fornite da Prima Linea (cfr. anche § 44), e benchè lo stesso Pasini Gatti abbia riferito che la rapina fu progettata nell'ambiente della cosiddetta "milizia" di P.L. (composta di persone disponibi-

510

11 ad azioni di lotta armata ancorchè non inserite nell'organizzazione), non sembra dubitabile, alla luce delle concordi dichiarazioni di Gemelli e Cioini, delle stesse dichiarazioni di Andreasi,
Rotella e Fioretto, del rinvenimento di uno degli oggetti sottratti presso il padre del Pasini Gatti, che si trattò di un'azione
compiuta per esclusivi fini di lucro personale, onde non può ravvisarsi, nella detenzione delle armi da parte degli autori della
rapina, la specifica finalità di cui all'art.21 legge n.110/1975.

Per questa imputazione va pronunziato il proscioglimento perchè il fatto non sussiste; per gli altri reati contestati nel medesimo capo C sub n. 137 va disposto il rinvio a giudizio.

Anna Andreasi, pur nella marginalissima posizione assunta non può essere prosciolta per non aver commesso il fatto: la circostanza che si recò in luogo con gli altri rapinatori e se ne allontanò con la "vespa" di Zoppi inducono a ritenere attendibile la versione di Pasini Gatti, secondo cui ella aveva una funzione di copertura. Tuttavia, considerato che ella all'epoca era minorenne e che la perizia d'ufficio (cfr.cart. 48, vol.5, fasc.2) ne ha accertato l'incapacità di intendere e di volere, va prosciolta perchè non imputabile.

La Torretti, che per le concordi risultanze istruttorie sopra riferite è rimasta del tutto estranea alla commissione della rapina, va prosciolta per non aver commesso il fatto.

Fioretto e Genesi, rei confessi, vanno rinviati a giudizio per rispondere del reato di ricettazione di cui al capo D sub n. 137, così modificata l'imputazione contestata al Fioretto.

511

§ 138 - RAPINA IN DANNO DELLA GUARDIA GIURATA VITTORIO MARLETTA - MILANO, 3/2/1978

(Rif. mandato catt. n.921/80-F/138 del 17/12/81; rubrica requisitorie P.M. n. 56) -

IMPUTATI: COSTA E -ROTELLA (entrambi per la rapina)
CRIPPA - PASINI GATTI (entrambi solo per

la ricettazione dell'arma rapinata) -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. e denuncia parte lesa (cart.24, vol.9); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 20 inter. 9/2/81), Rotella (pag. 4 inter. 17/9/81), Crippa (pag. 21 inter. 14/11/81), Eugenio Costa (inter. 28/12/81) —

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle 23 del 3/2/1978, un giovane chiedeva alla guardia giurata V. Marletta, in servizio presso lo stabile di v.le Famagosta n. 75, di poter accedere ad una radio privata sita nello stesso stabile. La guardia giurata negava il permesso, ma veniva affrontata con una pistola dalla persona che aveva formulato la richiesta. Sopraggiungeva altro complice ed i due, insieme, legavano ed imbavagliavano la guardia giurata, rapinando la sua pistola ed il portafogli contenente documenti vari. I banditi lasciavano imbavagliata, nella guardiola dello stabile, la guardia giurata rapinata e fuggivano a bordo di una vettura in attesa all'esterno.

Dopo le iniziali indicazioni di Pasini Gatti, che ha dichiarato di aver ricevuto da Rotella e Costa la pistola ed il porto
d'armi rapinati, e di avere a sua volta consegnato a Crippa,
per Prima Linea, il documento, Rotella ha confessato di essere
stato autore della rapina in questione, insieme con Eugenio

512

Costa e con un terzo, tale "Giùlio" che non ha saputo (o voluto) meglio indicare.

Quanto al Costa, ha ammesso di avere partecipato al fatto e di avere rubato la Fiat 500 con cui questo fu commesso, ma ha precisato di non essere stato al corrente delle intenzioni di Rotella e del terzo complice di compiere una rapina: avrebbe atteso entrambi, rimanendo alla guida dell'auto rubata posteggiata davanti allo stabile di v.le Famagosta, e solo alla uscita dei due dallo stabile stesso, vedendo la pistola che portavano con loro, avrebbe saputo della consumazione di una rapina in danno di una guardia giurata. Tesi questa, che appare poco credibile.

Crippa, che ha lealmente ammesso numerosi gravi addebiti, ha dichiarato di non ricordare l'episodio riferito dal Pasini Gatti, pur non potendo escluderne la veridicità.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi A, B e C sub n. 138. -

513

§ 139- RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO "AMERICAN MARKET" DI ALDO RUSSO MILANO, 29/10/1977

(Rif. contestazioni a verbale e mandato di comparizione n.921/80-F/139 del 7/1/82; rubrica requisitorie P.M.n.43)-

IMPUTATI : ANDREASI - BRUNI - MEMEO - PASINI GATTI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti P.G., denuncia parte lesa (cart.24, vol.10); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag.20 inter. 10/2/81, pag.5 inter. 5/3/81, pag.3 inter. 13/1/82) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 18 del 29/10/1977, una decina di persone con il volto travisato con passamontagna, alcune delle quali armate con pistole automatiche, facevano irruzione nel negozio di abbigliamento sito in Milano via Banfi, angolo via S.Croce. Minacciando i presenti con le armi si impossessavano, dopo aver strappato i fili del telefono, di circa 600.000.=lire in contanti, portafogli e documenti, e di numerosi capi di vestiario per un valore di circa £.3.800.000.=.

Fuggivano, quindi, indisturbati, con la copertura di complici stazionanti all'esterno.

Pasini Gatti ha spontaneamente confessato, senza che il fatto, non noto agli inquirenti, gli venisse contestato, di aver partecipato alla rapina (decisa nella sede di via Momigliano)con Bruni, Ferrandi e Memeo.

L'acquisizione degli atti di P.G. dell'epoca ha fornito riscontri alla versione di Pasini Gatti, sia in ordine alla circostanza che solo alcuni dei partecipanti erano armati, sia in ordine al fatto che la rapina avvenne nel luogo e nel giorno in

514

cui si tiene la "Fiera di Senigallia" (il 29 ottobre 1977 era infatti un sabato, giorno appunto di "fiera").

Successivamente, il Pasini Gatti, nel dichiarare che l'Andreasi aveva partecipato ad alcuni "espropri" ha menzionato fra questi anche la rapina all'American Market. L'Andreasi ha negato la sua partecipazione ricordando peraltro assai bene l'episodio, che le era stato raccontato da Rotella mentre si trovava ricoverata all'ospedale per una frattura. Le indagini di P.G. hanno consentito di accertare che effettivamente L'Andreasi venne ricoverata al Gaetano Pini proprio il 29/10/1977 (cfr. cart. 48, vol.5, fasc.1 sottofasc.2). Ella pertanto deve essere prosciolta per non aver commesso il fatto. Lo stesso Pasini Gatti peraltro ha ammesso di non ricordarla esattamente, confermando viceversa di ricordare con certezza Bruni, Ferrandi e Memeo. Questi ultimi, in ossequio alla loro, pur assai diversa, linea processuale, non hanno fornito elementi di giudizio utili ai fini dell'accertamento della loro partecipazione al fatto, nè è stato possibile effettuare ricognizioni di persona atteso che, sin dall'epoca dei fatti, i testi e le parti lese hanno dichiarato di non essere in grado di riconoscere alcuno.

La primitiva, spontanea versione del Pasini Gatti, da ultimo ribadita in termini di certezza, attesi i riscontri ottenuti e il fatto che all'epoca sia Bruni sia Memeo parteciparono alle azioni armate delle "squadre" decise nella sede di via Momigliano (cfr.§§ 44, 47), appare prova sufficiente a giustificare il rinvio a giudizio di Bruni, Memeo e dello stesso Pasini Gatti (la posizione del Ferrandi essendo stralciata per i motivi più volte esposti). —

515

§ 140- DETENZIONE QUALIFICATA E PORTO ILLEGALE DI ARMI PER ESERCITAZIONE - MONTE FARNO, 1978

(Rif.mandati compariz. n.921/80-F/140 del 28/12/81 e del 7/1/82 e contestazioni a verbale; rubrica requisitorie P.M. n. 111) -

IMPUTATI : ANDREASI - CAMPARI - GIOINI - PASINI GATTI TOSI -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 12 inter. 5/3/81 e inter. 13/1/82) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta di un fatto risultante esclusivamente dalle dichiarazioni di Pasini Gatti, secondo il quale egli con Andreasi, Campari, Gioini, Tosi e un altro ragazzo di Locate Triulzi non identificato, nel 1978, parteciparono ad un "campo" cioè ad una esercitazione con armi da fuoco in località Monte Farno, sopra Gandino, in provincia di Bergamo.

Pasini Gatti, nell'interrogatorio del 5/3/1981, spontaneamente dichiarava:

""" Quando ancora facevo parte della Milizia di via Momigliano partecipai al campo con Campari, Tosi, Gioini ed una persona, amica del Feneri della banda dei Locatini; costui deteneva tutte le armi in dotazione alle Squadre della Milizia. Al campo partecipò anche l'Anna.

Il ragazzo di cui ho prima detto abita nella zona di Locate che viene denominata "Corea" perchè è la parte più povera del paese. """ -

Contestato il fatto agli altri imputati, tutti hanno negato l'addebito. Peraltro, le dichiarazioni di Campari e Tosi non sono significative sul punto, avendo essi negato indistintamente tutti gli addebiti, anche quelli provati da molteplici fonti.

516

Devono essere viceversa prese in più attenta considerazione le dichiarazioni di Andreasi e Gioini, che per avere assunto un atteggiamento più articolato, ammettendo in gran parte le loro responsabilità, vanno ritenute in generale attendibili, non meno del Pasini Gatti.

Ora, mentre il Gioini nel suo primo interrogatorio si è limitato a dichiarare "n'ego di aver mai partecipato a una esercitazione con armi in campagna", l'Andreasi ha più specificamente affermato:

""" Nego di aver mai partecipato ad una esercitazione con armi da fuoco. Credo che il Monte Farno si trovi vicino alla casa di Gandino di Pablo e dei suoi genitori. Se è così sono andata più volte in questo luogo in compagnia di Pablo e una volta anche con altri, di cui ricordo solo Gioini, ma si trattò di una gita in montagna, in cui nessuno aveva armi, anche perchè andammo con la macchina di Pablo e certamente non avrebbe tenuto armi nella sua macchina. Escludo che nell'occasione che ho detto ci fossero con noi Massimo Tosi e Marco Campari, che io conosco per averli frequentati nel collettivo di via Momigliano. """

Contestate queste dichiarazioni al Pasini Gatti, costui ha ulteriormente precisato :

""" Quanto all'esercitazione con armi al Monte Farno, benchè l'ufficio mi faccia presente che nè Gioini nè l'Andreasi, pur confessi su altri fatti, ammettono questo, non posso che ribadire quanto ho già dichiarato, perchè ricordo con precisione gli avvenimenti: io, Anna, Gioini e Tosi andammo col pullmino 850 di Gioini fino a Gandino. Qui alla stazione dei pullman trovammo Campari e quell'altro di Locate, che ho già indicato ma di cui non so il nome, i quali erano venuti da Milano a Bergamo col treno e poi a Gandino col pullman di linea, portando la borsa delle armi: erano le solite armi delle squadre di P.L., due 38, una 7,65, una 6,35 e una doppietta con le canne mozze. Risalimmo tutti sul pullmino portandoci verso il Monte Farno fin dove era possibile arrivare in auto e poi salimmo ancora a piedi e, trovato un posto adatto, a turno tutti e quanti provammo a sparare. Ricordo che Tosi faceva vedere che sapeva maneggiare bene la lupara. """ -

A sua volta, reinterrogato, Gioini ha ribadito: ""Non è vero quanto dichiarato dal Pasini. Non conosco affatto i posti di cui si parla, non vi sono mai andato, neanche in gita."" -

517

La valutazione di queste contrastanti dichiarazioni va dunque condotta non già in base alla presunzione di una maggiore o minore sincerità del dichiarante ma in base ad un esame obbiettivo del contenuto delle stesse.

Ebbene, si riscontra nelle dettagliate dichiarazioni del Pasini una precisione di ricordi che esclude la possibilità di equivoci o sovrapposizioni di immagini, anche perchè (a differenza di fatti come i cosiddetti "espropri" a proposito dei quali lo stesso Pasini è caduto in qualche errore) si tratta di un episodio tutt'altro che frequente (nell'intero procedimento il solo fatto analogo risale al 1976-77 e riferibile a persone del tutto diverse). Quindi, salvo a volere ipotizzare una volontà calumniatrice del tutto indimostrabile, le dichiarazioni di Pasini sul punto vanno ritenute corrispondenti al vero.

Va aggiunto che le opposte dichiarazioni di Andreasi e Gioini sono risultate fra loro contraddittorie, avendo ammesso l'Andreasi di essersi recata sui luoghi indicati dal Pasini con costui ed il Gioini, per farvi una gita, mentre il Gioini ha affermato di non esservi mai andato.

E' spiegabile peraltro la resistenza dell'Andreasi e del Gioini ad ammettere questo fatto che, a differenza degli altri (" espropri ", attentati a cose nell'ambito della "campagna antidroga"),
li inserisce in una dimensione di preparazione "militare" alla
lotta armata che oggi ripudiano e di cui cercano di allontanare
da sé l'immagine e il sospetto.

In conclusione, si ritiene che le dichiarazioni di Pasini Gatti, per le ragioni anzidette (si vedano anche, sull'effettivo possesso da parte del Gioini del pullmino 850 di cui parla Pasini, le fonti citate nei §§ 137 e 142) costituiscano prova sufficiente a giustificare il rinvio a giudizio degli imputati per il reato sub n. 140.

Va fatta eccezione peraltro per l'Andreasi poichè il fatto, riferibile all'epoca in cui gli imputati facevano riferimento

518

al collettivo di via Momigliano (seconda metà 1977 - prima metà del 1978), è stato commesso quando l'Andreasi era minorenne e, come rilevato nei precedenti §§ 135, 136, 137, va ritenuta non imputabile per immaturità.

L'Andreasi va quindi prosciolta per questo motivo, mentre Campari, Gioini, Pasini Gatti e Tosi devono essere rinviati a giudizio.



519

§ 141 - ATTENTATO INCENDIARIO IN DANNO DI UNA

CONCESSIONARIA "MERCEDES"

MILANO, 19/10/1977

(Rif.mandato di comparizione n.921/80-F/141 del 7/1/1982; rubrica requisitorie P.M. n. 42) -

IMPUTATI : ANDREASI - PASINI GATTI - ROTELLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. ed esame teste (cart.24,vol.11); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag.3 interr. 5/3/1981 e pag. 4 interr.13/1/1982), Andreasi (pag. 7 interr. 9/3/1981 e interr.7/1/1982), Rotella (pag. 5 interr. 17/9/1981 e interr. 14/1/1982) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 19/10/1977, ignote persone facevano esplodere un ordigno incendiario all'interno dell'officina della concessionaria "Mercedes" di via rezzotti n.2, cagionando danni al negozio ed a autovetture ivi esistenti.

L'incendio si inquadrava in una serie di attentati contro sedi consolari, di industrie private ecc. di nazionalità tedesca, verificatesi in quell'epoca a Milano per"ritorsione" contro la morte di alcuni appartenenti ad organizzazioni terroristiche tedesche, avvenuta in un carcere di quella nazione.

Pasini Gatti ha dichiarato che autori dell'attentato furono Rotella, Ferrandi, Andreasi ed altre persone a lui non note;
ha negato di avere in qualche modo contribuito alla preparazione del fatto. Rotella ed Andreasi, a loro volta, hanno confessato la loro partecipazione, confermando l'estraneità del Pasini all'azione: per la verità, la ragazza ha dichiarato di non
aver contribuito all'esecuzione della azione, ma di aver solo
accompagnato i correi in luogo ed ha parlato di un attentato
in danno di una concessionaria "B. M. W. "ma alla luce

520

delle precisazioni di Rotella e delle dichiarazioni del teste Pagani, non sembra esservi dubbio sulla identificazione del fatto, mentre restano indizi sufficienti a carico dell'Andreasi. Peraltro quest'ultima, all'epoca minorenne e, come accertato dalla perizia in atti (cartella 48, vol. 5, fasc. 2), incapace, per immaturità, di intendere e di volere, va prosciolta perchè non imputabile.

Pasini Gatti va prosciolto per non aver commesso il fatto.

Per Ferrandi si è disposta la separazione degli atti al

fine di richiedere l'estensione dell'estradizione; analoga separazione va disposta per Memeo, della cui partecipazione al

fatto Rotella e l'Andreasi hanno parlato solo in chiusura di
istruttoria.

Il solo Rotella va dunque rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi A e B sub n. 141. \sim

521

§ 142 - RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI OTTICA DI LUIGI CALASTRA - MILANO, 17/6/1978

(Rif. mandato cattura n. 921/80-F/142 del 17/12/81 e mandato comparizione pari numero del 7/1/81; rubrica requisitorie P.M. n. 67) -

IMPUTATI : ANDREASI - GEMELLI - GIOINI MINERVINO C. - ZANON F. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G. e denuncia parte lesa (cart. 24, vol. 12); dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 6 e 10 interr. 5/3/81), Andreasi (pag. 4 inter. 7/1/82), Gemelli (pagg. 47 e 48 interr. 12/8/81 e inter. 4/1/82), Gioini (inter. 28/12/81), Zanon F. (inter. 29/12/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Il 17/6/1978, verso le ore 16,20 tre giovani, di cui due armati, entravano nel negozio di ottica sito in via Magliocchi n. 5 in Milano, minacciavano con le armi le persone presenti (il titolare Luigi Calastra e suo figlio Albino) e le chiudevano a chiave in un bagno del negozio stesso. Si impossessavano, quindi, di cineprese, apparecchi fotografici, binocoli ed altri oggetti per un valore complessivo di circa 3 milioni, nonchè di un portafogli contenente soldi e documenti di proprietà del Calastra.

Dopo le iniziali indicazioni del Pasini Gatti, Andrea Gemelli le ha integralmente confermate. Ha confessato, infatti, di aver commesso la rapina insieme a Franco Zanon, Claudio Minervino e Gioini. Gemelli, inoltre, ha escluso un qualsiasi contributo al fatto dell'Andreasi.

Anche Gioini e Franco Zanon hanno ammesso il fatto in termini fra loro concordanti e corrispondenti a quanto risultante
dalle dichiarazioni del Gemelli e dal rapporto in atti (Gioini

522

aveva infatti atteso gli altri a bordo del furgone di sua proprietà), ed anche dal loro racconto risulta escluso ogni contributo al fatto da parte dell'Andreasi.

La stessa ha dichiarato di essere stata presente in una casa dove all'epoca abitava Claudio Minervino in via Chiesa Rossa, allorchè questi si preparava ad andare, con Gemelli e Gioini, a compiere la rapina (di qui l'equivoco di Pasini Gatti sulla sua partecipazione). L'Andreasi va dunque prosciolta da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto.

Gemelli, Gioini, Claudio Minervino e Franco Zanon devono essere viceversa rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro contestati come dai capi A e B sub n. 142.

4

523

§ 143 - RAPINA IN DANNO DEL NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO

DI MONTI LUCIA

SUCCESSIVAMENTE IN DANNO DEL VIGILE URBANO

LIVIO MOIRAGHI

MILANO, 11/2/1978

(Rif.mandato cattura n. 921/80-F/143 del 26/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 57) -

IMPUTATI : MEMEO - PASINI GATTI - ROTELLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 20 inter. 9/2/81), Rotella (pagg. 3 e 4 inter. 17/9/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 16,50 dell'11/2/1978, un gruppo di giovani, di cui alcuni con il volto travisato ed uno armato, facevano irruzione nel negozio di abbigliamento di Monti Lucia in Milano, corso S. Gottardo n. 34, con la minaccia derivante dal loro numero, dal loro atteggiamento e dalla esibizione di un revolver, tenevano a bada la proprietaria, così impossessandosi di diversi capi di vestiario e di 100.000 lire circa in contanti.

Durante la fuga a piedi dal negozio, si imbattevano in due vigili urbani che li inseguivano: uno dei vigili, veniva attorniato da parte del gruppo, minacciato con un'arma, percosso con calci e pugni e disarmato della sua pistola d'ordinanza.

Intervenivano, a quel punto, un sottufficiale ed un agente di P.S. di un vicino Commissariato, che inseguivano i fuggitivi, bloccandone alcuni: Eugenio Costa,
Antonio Cova, Antonio Picozzi. Un altro gruppo di giovani in fuga viene intercettato da altri due vigili urbani, che ne bloccano due: Anna Andreasi e Stefano Passoni.

524

Tutti costoro sono già stati processati per questo fatto.

Pasini Gatti ha confessato di aver partecipato alle due successive rapine, oltre che con i cinque giovani arrestati, con Rotella e Memeo.

Rotella, dal canto suo, ha confermato le dichiarazioni del Pasini Gatti, indicando tra gli altri complici il Memeo.

Pasini Gatti, Rotella e Memeo devono dunque essere rinviati a giudizio per i reati loro contestati ai capi A e B sub n. 143 . -

525

9 144 - RAPINA IN DANNO DELL'AGENZIA IMMOBILIARE

" STELLA " - MILANO, 27/7/1979

(Rif. mandato cattura n. 921/80-F/144 del 26/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 90) -

IMPUTATI : D'AURIA - FALIVENE - MINERVINO R. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto P.G., denuncia parte lesa, esami testi (cart. 24, vol. 14); dichiarazioni di Falivene (pag. 2 inter. 19/8/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Verso le 16,45 del 27 luglio 1979, tre giovani, di cui due palesemente armati, entravano negli uffici dell'Agenzia Immobiliare "Stella" in Milano, corso Plebisciti n. 9 e, sotto la minaccia delle armi si facevano consegnare dalla titolare deli l'agenzia Giovanna Orsi, dall'impiegata Anna Volpe e da un cliente presente, Angelo Cortigliani, denaro, documenti di identità, un anello e altri oggetti. I tre, quindi, fuggivano dopo aver strappato i fili del telefono ed aver chiuso a chiave la porta dell'agenzia.

Piero Falivene ha spontaneamente confessato, senza che l'episodio gli fosse stato contestato nè fosse noto agli inquirenti, di aver compiuto questa rapina insieme con Lucio D'Auria e Roberto Minervino, servendosi, per recarsi in luogo e per la fuga, di una Fiat 128 da lui stesso rubata.

L'acquisizione degli atti di P.G. dell'epoca e l'esame dei testi -parti lese ha fornito rilevanti riscontri alle dichiarazioni del Falivene: dalla descrizione dei tre rapinatori, coincidente con le caratteristiche fisiche dei tre imputati, alle modalità dell'azione (sopravvenienza del cliente, strappo dei fili del telefono ecc.); dall'indicazione del modesto bottino

526

al luogo di abitazione (noto al Falivene) dell'impiegata.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il
rinvio a giudizio dei tre imputati per rispondere dei reati
di cui ai capi A, B, C, D sub n. 144. -

527

§ 145 - RAPINA IN DANNO DELLO STUDIO DEL GINECOLOGO SPARTACO BIONDI - MILANO, 4/7/1979

(Rif. mandato cattura n. 921/80-F/145 del 26/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 87) -

IMPUTATI : FALIVENE - GORLA -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto di P.G., denuncia parti lese, esami testi (cart. 24, vol.15; dichiarazioni di Falivene (pag. 2-3 inter. 19/8/81) -

DESCRIZIONE DEI FATTI: Verso le 15,45 del 4 luglio 1979, tre giovani armati entravano nello studio del ginaccologo Spartaco Biondi in viale Papiniano n.59 e, sotto la minaccia delle armi, intimavano ai presenti di stendersi in terra e si impossessavano di orologi, denaro in contanti ecc.

I tre, quindi, si allontanavano dopo aver tagliato i fili del telefono e del citofono, ma senza chiudere a chiave la porta dello studio. -

Piero Falivene ha spontaneamente confessato, senza che l'episodio gli fosse stato contestato nè fosse noto agli inquirenti, di aver compiuto questa rapina insieme con Francesco Gorla e tale "Agostino" non meglio identificato. L'acquisizione degli atti di P.G. dell'epoca e l'esame dei testi ha consentito di ottenere conferma delle dichiarazioni del Falivene risultando in particolare coincidente lo svolgimento dei fatti (il numero e le caratteristiche dei rapinatori e dei rapinati, il sopraggiungere di altro cliente, la mancata chiusura a chiave della porta ecc.). I rapporti del Falivene con Francesco Gorla sono peraltro ampiamente dimostrati negli atti del procedimento.

528

§ 146 - RAPINA IN DANNO DELLO STUDIO MEDICO

DEL DOTT. PIETRO BENINI

MILANO, 5/7/1979

(Rif. mandato cattura n. 921/80-F/146 del 26/11/81; rubrica requisitorie P.M. n. 88) -

IMPUTATI : FALIVENE - GORLA - MINERVINO R. -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto di P.G., denuncia parti lese, esami testi (cart. 24, vol. 14); dichiarazioni di Falivene (pag. 3 inter. 19/8/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Verso le 18,30 del 5 luglio 1979, tre giovani armati entravano nello studio medico del dott. Pietro Benini, in viale Jenner n. 72, dove, sotto la minaccia delle armi, si facevano consegnare dal medico e dalle altre persone presenti denaro in contanti, crologi in oro, anelli ecc.— Quindi, tagliate le corde delle tapparelle e strappati i fili del telefono, si allontanavano chiudendo la porta a chiave.—

Piero Falivene ha spontaneamente confessato di aver compiuto questa rapina non nota agli inquierenti con Francesco Gorla e Roberto Minervino. La successiva acquisizione degli atti di P.G. e l'esame dei testi ha consentito di avere conferma delle dichiarazioni di Falivene essendo risultate coincidenti la ricostruzione dello svolgimento dei fatti e delle caratteristiche delle persone coinvolte.

D'altronde i rapporti all'epoca, del Falivene con i due coimputati sono ampiamente dimostrati negli atti del procedimento. Sussistono dunque prove sufficienti per il rinvio a giudizio dei tre imputati con le imputazioni di cui ai capi A, B, C sub n. 146. -

水水水水水水水水水水水水

529

§ 147 - RAPINA IN DANNO DI UN VIGILE URBANO

DURANTE IL CORTEO "ARMATO"

MILANO, 12/11/1977

(Rif. dichiarazioni dell'imputato; rubrica requisitorie P.M. n. 44) -

IMPUTATO: ROTELLA Franco -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto dei Vigili Urbani 12/11/1977 (cart. 24, vol. 17); dichiarazioni di Rotella (pag. 5 inter. 17/9/1981 e inter. 11/11/81) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Durante una pubblica manifestazione non autorizzata, indetta il 12 novembre 1977 a Milano (cfr. § 40) si verificarono gravi inciedenti. Fra
l'altro, nella stessa zona di Porta Ludovica - Porta Ticinese ben quattro vigili urbani venivano aggrediti, separatamente, da giovani dimostrati armati, e rapinati
delle pistole d'ordinanza.

Franco Rotella ha spontaneamente confessato di avere commesso una delle quattro rapine, in danno di un vigile urbano in servizio in piazza XXIV^ maggio, all'angolo con Corso S.Gottardo.

La precisione del racconto del Rotella e il riscontro dato dal rapporto in atti, consente il rinvio a giudizio dell'imputato per i reati di cui ai capi A è B sub n. 147. --

530

§ 148 - DANNEGGIAMENTO DI MACCHINE OBLITERATRICI

DELLA METROPOLITANA MILANESE

MILANO, 28/10/1977

(Rif. dichiarazioni dell'imputato; correzione requisitorie finali P.M. 17/3/1982) -

IMPUTATO: ROTELLA Franco -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Rapporto e atti di P.G. (cart. 24, vol. 18); dichiarazioni di Barbone (pag. 104 inter. 13/10/1980) e di Rotella (pag. 18 inter. 28/11/1980) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Attorno alle ore 20 del 28/10/1977 un gruppo di sette persone, di cui almeno una con il volto travisato da un passamontagna, facevano irruzione nella stazione di Cimiano della MM e, in particolare, nel gabbiotto del guardiano Vargas Vincenzo. Due giovani del gruppo rimanevano accanto al guardiano, intimandogli con minacce di star fermo, mentre gli altri estraevano sbarre di ferro, martelli e scalpelli con i quali danneggiavano le quattro macchine obliteratrici per biglietti ivi esistenti; rompevano poi il vetro del gabbiotto, ne mettevano fuori uso il telefono e fuggivano quindi indisturbati.—

Franco Rotella ha ammesso la sua partecipazione al fatto, così confermando le dichiarazioni di Marco Barbone sul punto.

Quanto alla qualificazione del fatto, con riferimento al danneggiamento delle macchine obliteratrici, si deve ritenere l'aggravante di cui all'art. 635 comma 2° n.3, in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., che rende il reato procedibile d'ufficio.

Deve invece essere derubricato nell'aggravante di cui all'

531

art. 635 c.2° n. 1 il reato di sequestro di persona del dipendente della A.T.M. Vargas, dal momento che dalla sua deposizione risulta ben chiaro come la minaccia sia stata a lui diretta al solo fine di non farlo intervenire allorchè Barbone e compagni danneggiavano le macchinette. La rapidità dell'azione ed il palese scopo dell'irruzione escludono che la libertà di locomozione del Vargas abbia costituito per qualche verso il bene giuridico aggredito nella specie. Non v'è dubbio infatti che egli sia stato bloccato nel suo gabbiotto per il tempo strettamente necessario perchè i giovani portassero a termine l'opera di danneggiamento e non si sia protratto che in funzione di questo ed in misura appena apprezzabile.

Peraltro, così precisato il reato ascrivibile al Rotella, questo risulta estinto a norma degli artt. 1 e 3 D.P.R. 4/8/1978 n. 413; si è già rilevato a questo proposito che il citato decreto d'amnistia, a differenza di quello successivo (D.P.R. nr. 744/1981) non esclude dal beneficio i reati commessi per finalità di terrorismo. -



532

§ 149 - MINACCE AL PERSONALE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PARMA, 12-15/1/1981

(Rif. mandato di cattura n. 921/80-F/149 del 26/11/1981; integrazione requisitorie P.M. in data 17/3/1982) -

IMPUTATO: ROTARIS Maurizio -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Lettera di Rotaris in atti (cart. 24, vol. 19); dichiarazioni dello stesso (inter. 26/11/1981) -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Con una lettera espresso dell'11/1/1981 inviata alla propria convivente (ora moglie)
Mascheroni Graziella, detenuta presso la casa circondariale di Parma, che sapeva assoggettata al controllo
della corrispondenza, minacciava al personale di custodia di far loro "bucare la pellazza" se fosse accaduto
qualcosa alla ragazza o alle sue compagne. -

Il fatto è documentalmente provato e ammesso dallo stesso Rotaris, che lo ha spiegato con il suo intento di offrire protezione alla moglie, che riteneva poter essere soggetta a maltrattamenti in carcere.

La versione del Rotaris che colloca l'episodio nell'ambito di motivazioni personali, risulta confermata dallo stesso tenore della lettera, e quindi si può ritenere che non sussista la finalità di terrorismo di cui all'art. 2 lett. d) D.P.R. 18/12/1981 n. 744. Pertanto, sulla conforme richiesta del P.M., il reato va dichiarato estinto per intervenuta amnistia.

1

533

§ 150 - FAVOREGGIAMENTO DI FORASTIERI DIEGO MONZA E BRUGHERIO, FINE 1980

(Rif. ordine cattura n. 3298/80-D-P.M. del 15/1/1981; mandato comparizione n. 57/81-F del 18/2/1981; rubrica requisitorie P.M. n. 130) -

IMPUTATI : BALDUCCHI - MANZELLI - MONDELLI PIGNATARO -

PRINCIPALI FONTI DI PROVA: Dichiarazioni Barbieri (p. 14-15 inter. 22/12/80), Gatti (p.17-20 inter. 8/1/1981); rapporti Digos 12/1/1981 e 16/1/1981; esami testi (cart. 14, vol. 9); interrogatori Balducchi, Manzelli, Mondelli, Pignataro -

DESCRIZIONE DEL FATTO: Si tratta dell'ospitalità fornita a Diego Forastieri, latitante perchè evaso dal carcere di Piacenza, ad opera dei coniugi Paolo Manzelli e Giovanna Pignataro, su richiesta di Ernesto Balducchi e Angela Mondelli, nel dicembre 1980.

Il fatto dell'ospitalità effettivamente goduta dal Forastieri in casa dei coniugi Manzelli è pacifico, confermato
com'è dalle dichiarazioni di tutti gli imputati e i testi sentiti in proposito.

In ordine al dolo degli imputati, i quali tutti hanno dichiarato di non conoscere l'identità della persona ospitata,
presentatasi come "Alberto" (il Balducchi peraltro ha affermato di non conoscere neanche questo nome), per quanto concerne il Balducchi e la Mondelli, si rinvia alle citate dichiarazioni di Roberto Gatti, cui lo stesso Forastieri disse che il
Balducchi si stava interessando per preparargli documenti falsi, diffondendosi a parlare del Balducchi e della Mondelli, che
evidentemente conosceva bene; inoltre lo stesso Balducchi in-



534

formò il Gatti "che il documento non era ancora pronto, ma che comunque non aveva bisogno di niente".

Quanto ai coniugi Manzelli, si sottolinea :

- a) che vi sono contraddizioni vistose fra le loro dichiarazioni e quelle di Balducchi e Mondelli ;
- b) che la loro versione, di una non breve ospitalità (circa un mese) fornita a persona del tutto sconosciuta, di cui si ignora non solo l'identità ma anche l'attività, che non ha alcun impiego, che non ha seco neppure indumenti di ricambio pur non sembrando in gravi difficoltà economiche, senza che neppure ci si chieda o gli si chieda notizie o spiegazioni di sorta, appare versione assai poco verosimile;
- c) che all'epoca dell'evasione di Diego Forastieri la sua fotografia è stata ampiamente pubblicizzata dalla stampa;
- d) che sembra poco verosimile che un personaggio di rilievo come Forastieri metta a repentaglio la sua sicurezza facendosi ospitare da persone la cui "affidabilità" non sia in qualche modo garantita da un'accertata connivenza.

Sussistono dunque sufficienti motivi per rinviare a giudizio gli imputati Mondelli, Manzelli e Pignataro con le imputazioni loro rispettivamente contestate sub n. 150.

Per quanto riguarda il Balducchi, viceversa, va osservato che lo stesso è imputato anche di partecipazione alla banda armata "Prima Linea": come meglio si dirà nel paragrafo del capitolo seguente a lui dedicato, il procedimento penale relativo a questa imputazione va separato per ulteriori attività istruttorie. Si ritiche di conseguenza di dover stralciare anche l'imputazione qui in esame poichè, come già osservato, nel precedente § 37, l'aiuto portato ai componenti della medesima associazione criminosa, costituendo uno dei connotati tipici della condotta che integra il reato associativo, non può essere autonomamente perseguita a norma dell'art. 378 c.p., onde la pen-

535

denza dell'accertamento delle responsabilità del Balducchi in ordine al reato di cui all'art. 306 c.p. in relazione alla banda armata Prima Linea, non consente di decidere in questa sede sulla sussistenza anche a carico del Balducchi del reato qui contestato.

Si procede alla separazione del procedimento mediante formazione di un nuovo fascicolo contenente il vol. 10 della cartella 14 (copia degli atti relativi al fatto qui in esame, già eseguita in vista di una precedente separazione di atti poi riunificati) e copia del volume 10 della cartella 49 (fasci-colo relativo all'imputato Balducchi).

536

CAPITOLO IV^

LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI IMPUTATI

§ 1 - ANTONIO A C H I L L I

Antonio Achilli, catturato il 30/4/1981 su mandato di cattura del G.I. di Torino (che successivamente dichiarava la competenza territoriale dell'A.G. di Milano), e posto in libertà provvisoria il 31/10/1981 contro il parere del P.M., è imputato unicamente di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (art. 306 II^ co. c.p., capo 1 bis).

A carico dell'Achilli esistono le precise dichiarazioni rese da Marco Donat Cattin (pag. 167 e segg. interr. al G.I. di Torino) dalle quali risulta che :

- Achilli fu presentato da Maurizio Costa al Donat Cattin come persona già facente parte dell'area dei CO.CO.RI e disponibile a compiere per P.L. lavori di microfotografia etc.;
- su richiesta del Donat Cattin, quindi, l'imputato provvide a microfotografare per conto di P.L. una parte considerevole dei documenti prodotti dall'organizzazione, ricevendo allo scopo, da P.L. stessa, il denaro per acquistare la necessaria apparecchiatura o parte di essa;
- Achilli, ancora, si sarebbe dichiarato disponibile da un lato ad attrezzare il suo studio fotografico di Milano, sito

537

in via Moscova, in modo tale da poter intercettare le comunicazioni-radio del vicino Gruppo Carabinieri (ove ha sede anche il Nucleo Operativo) e, dall'altro, a fornire informazioni sul Partito Socialista Italiano, al cui interno egli lavorava (in particolare nello studio dell'on. Francesco Colucci).

Nell'interrogatorio reso il 2 maggio 1981 al G.I. di Torrino, Achilli, dopo aver inizialmente affermato "non ho mai visto alcun documento riferibile a Prima Linea" e aver negato di aver mai fatto, in assoluto, lavori di microfilmatura, ha viceversa finito per ammettere di aver accettato la proposta di Donat Cattin, presentatogli Maurizio Costa (da lui conosciuto prima del 1974, frequentato abitualmente, una-due volte al mese, per tutto il 1978 e molto più intensamente, una volta alla settimana, dall'inizio del 1979) di fare microfotografie dei documenti di Prima Linea. A detta dell'Achilli tale lavoro venne svolto da lui con tale "Flavia" (Maria Cristina Scandolo: vedi p. 166 interr. Donat Cattin) presentatagli da Donat Cattin, nell'arco di sei - sette sedute.

Rilevante riscontro di ciò si ha nel rinvenimento, nella base di Prima Linea di via Lorenteggio, di 11 rullini di microfotografie costituenti una sorta di archivio miniaturizzato dei documenti di P.L.: i rullini sono stati riconosciuti dall'Achilli come dello stesso tipo di quelli da lui usati.

Benchè l'Achilli abbia voluto minimizzare la sua posizione affermando di aver eseguito (gratuitamente) il lavoro richiestogli da Prima Linea per "aver l'occasione di conoscere i documenti di Prima Linea", le precise dichiarazioni di Donat Cattin, le ammissioni dello stesso Achilli e i riscontri documentali acquisiti sono prove sufficienti di quell'attività, cosciente e volontaria di apporto materiale all'organizzazione di Prima Linea che integra — come meglio specificato nel § 2 del cap. II^ - il reato di cui all'art. 306 c.p. —

538

Quanto all'istanza difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 309 c.p. si richiama innazittutto quanto esposto in via generale nel § 3 e alla fine del § 4 del cap. II^.

Si aggiunge che non si è ritenuto necessario provvedere all'ulteriore contestazione all'Achilli della finalità di cui all'art. 280 c.p. quale altra finalità della banda armata cui egli è accusato di appartenere, risultanto egli, dalle sue stesse dichiarazioni, pienamente informato delle azioni omicide compiute da Prima Linea e vertendosi quindi in tema di qualificazione giuridica del fatto.

In ogni caso, va osservato che il rapporto dell'Achilli con Prima Linea si è sviluppato in tempi assai recenti e che la sua volontà di non proseguire l'attività già svolta (cosa a cui fu sollecitato - come da lui ammesso - nell'autunno 1979 da altro esponente di P.L., dopo la fuoriuscita di Donat Cattin dall'organizzazione) non assunse il significato inequivoco di un recesso, con le caratteristiche precisate nel citato § 3 del cap. II^, apparendo piuttosto, dalle dichiarazioni di Donat Cattin, frutto di sue perplessità sulla linea politica dell'organizzazione e cioè di dissensi nell'impostazione da dare al progetto politico della lotta armata, anzichè di un vero e proprio rifiuto di collaborare con un'associazione eversiva praticante la lotta armata in quanto tale.

In presenza di tali elementi di dubbio, non si ritiene che vi siano elementi sufficienti per giustificare l'applicazione in questa sede del disposto dell'art. 309 c.p. -

539

§ 2 - CARLO ALBONETTI

Carlo Albonetti è imputato dei reati di cui ai capi A, B, C sub n. 122 relativi alla rapina alla Banca Popolare di Cassolnovo del 2 giugno 1978, contestatigli con mandato di cattura, a seguito del quale è rimasto latitante.

Nel § 122 del cap. III^ sono esposti i motivi per i quali va disposto il rinvio a giudizio per tutti i reati contestatigli . -

540

§ 3 - VITTORIO ALFIERI

Vittorio Alfieri è imputato :

- di partecipazione alla banda armata " Prima Linea " ,
 (capo 1 bis);
- di concorso nella tentata rapina al Supermercato di via Chiesa Rossa (capi A,B,C sub. n. 47).

Come esposto nel § 47 del cap. II^, Vittorio Alfieri va prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni relative alla tentata rapina di via Chiesa Rossa perchè gli originari indizi a suo carico (sui quali vedi le requisitorie del P.M. pagg. 228-231) sono venuti meno a seguito delle dichiarazioni di Crippa e Ferrandi che, nell'indicare il passaggio dell'Alfieri da "Rosso" a "Brigate Rosse", hanno escluso la sua partecipazione ad azioni delle squadre di "Prima Linea" e del riconoscimento di Pasini Gatti di una possibilità di suo errore di memoria nel collegare la presenza dell'Alfieri al fatto di via Chiesa Rossa del 1977 (area P.L.) anzichè all'analogo fatto commesso nello stesso luogo un anno prima da gente di "Rosso".

Per le stesse ragioni, poichè l'ipotesi di accusa di partecipazione a banda armata con riferimento alle squadre di P.L. è fondata sui medesimi elementi indiziari, Vittorio Alfieri va prosciolto per non aver commesso il fatto anche da questa imputazione.

Dell'Alfieri, detenuto per altra causa, va ordinata la scarcerazione in relazione al mandato di cattura n.921/80-F/47 del 15 giugno 1981. --

541

§ 4 - GIULIA ALLEVI

Giulia Allevi è imputata, a piede libero, di favoreggiamento personale di Maurizio Pedrazzini (capo 124).

Nel § 124 del capo II[^] sono indicati i motivi per i quali l'Allevi va rinviata a giudizio per rispondere del reato contestatole. --

542

§ 5 - ANNA ANDREASI

Anna Andreasi è imputata di fatti tutti commessi quando era minorenne :

- a) della rapina in danno del negozio di abbigliamento "Marco" di Giorgio Rosenfeld. Milano, 13/1/1978 (capi A,B sub n.135);
- b) degli attentati dinamitardi in danno del bar "Adry" di Adriana Bolchini e del panificio di Giuseppe Martellosio. Milano, 21-22/5/1978 (capi A, B sub. n. 136);
- c) della rapina in danno del negozio HI-FI di G.Battista Milanesi. Milano, 28/6/1978 (capi A, B, C sub n. 137);
- d) della rapina in danno del negozio di abbigliamento "American Market". Milano, 29/10/1977 (capi A, B sub n. 139);
- e) di detenzione qualificata e porto illegale di armi per esercitazione - Monte Farno, inizio 1978 (capo n.140);
- f) dell'attentato incendiario alla commissionaria Mercedes di via Pezzotti. Milano, 19/10/1977 (capi A, B sub n.141);
- g) della rapina in danno del negozio di ottica di Luigi Calastra. Milano, 17/6/1978 (capi A, B sub n. 142). -

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali l'imputata, in libertà provvisoria, deve essere prosciolta per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi A e B sub n. 136, ai capi A e B sub. n. 139 e ai capi A e B sub n. 142 e perchè non imputabile per incapacità di intendere e di volere dovuta alla minore età dalle seguenti altre imputazioni : capi A, B sub n.135; A, B, C n. 137; n. 140; A, B sub n. 141. -

543

§ 6 - GIULIO ANSELMI

Giulio Anselmi, detenuto, è imputato di :

- a) partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo n.1 bis);
- b) detenzione e porto di esplosivi ed altri reati relativi ad una serie di attentati dinamitardi in danno di varie sedi della Democrazia Cristiana, commessi in contemporanea nella notte tra l'1 ed il 2 dicembre 1977 (capi A, B, C sub n.44);
- c) rapina in danno del negozio di abbigliamento "Marco" di Giorgio Rosenfeld. Milano, 13/1/1978 (capi A, B sub n.135);
- d) attentati dinamitardi in contemporanea contro il bar "Adry" di Adriana Bolchini e il panificio-pasticceria di Giuseppe Martellosio. Milano, 21-22/5/1978 (capi A, B sub n. 136);
- e) partecipazione alla banda armata "CO.CO.RI -METROPOLI", (capo 103 bis). -

Nei rispettivi paragrafi del capo III^ sono indicati i motivi per i quali l'Anselmi va rinviato a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi A, B, C sub n. 44; A, B sub n. 135; A, B sub n. 136.

La stessa partecipazione dell'Anselmi a questi fatti criminosi, programmati, commessi e rivendicati nell'ambito delle "squadre" di Prima Linea, come risulta dalle dichiarazioni di Barbieri, Crippa, Donat Cattin, Ferrandi, Gatti, Mirra, Pasini Gatti e Rotella costituisce elemento di prova sufficiente del reato di cui all'art. 306 II^ co. c.p. contestatogli sub nr. 1 bis, per il quale dunque va rinviato a giudizio.

Anselmi deve essere viceversa prosciolto per non aver commesso il fatto dall'accusa di partecipazione a banda armata di

544

cui al capo 103 bis. L'ipotesi di accusa, fondata sui rapporti dell'Anselmi con Maurizio Rotaris indicati da Pasini Gatti e confermati dallo stesso Anselmi (ma solo come meri rapporti di discussione politica) non è fornita di prove, come riconosce lo stesso P.M., non risultando che tali rapporti abbiano in qualche modo significato l'adesione dell'Anselmi ad una qualche struttura organizzativa appartenente alla banda armata cosiddetta CO.CO.RI - METROPOLI . -

.

545

§ 7 - ALFREDO AZZARONI

Alfredo Azzaroni è stato interrogato dal P.M. a piede libero, in data 18/3/1981, quale indiziato di partecipazione alla banda armata "CO.CO.RO-METROPOLI".

Gli elementi di sospetto a carico dell'Azzaroni nascevano unicamente dal fatto che il suo nome figurava, quale quello del direttore responsabile, sul primo numero della rivista
"Metropoli", pubblicata al fine di diffondere la linea ideologica dell'Organizzazione.

Ma Alfredo Azzaroni ha spiegato diffusamente che si prestò a fungere da direttore responsabile della rivista solo su richiesta esplicita di Scalzone; che ignorava l'esistenza di strutture clandestine operanti sotto la copertura della rivista e che, comunque, si dimise immediatamente e formalmente dalla carica non appena si avvide che Scalzone, De Feo ed altri avevano intenzione di usarlo come semplice prestanome per far pubblicare una rivista alla cui preparazione non recava alcun contributo professionale e che, anzi, sfuggiva ad ogni possibile forma di controllo da parte sua.

Le dichiarazioni dell'Azzaroni non sono smentite da contrarie risultanze e sembrano, anzi, confermate dall'atteggiamento processuale dell'indiziato che ha reso importanti dichiarazioni sul traffico di armi dal Medio Oriente, facente capo a Maurizio Folini.

L'Azzaroni va dunque prosciol to dall'imputazione di cui al capo 103 per non aver commesso il fatto. -

546

§ 8 - ENRICO BAGLIONI

- E' imputato in stato di detenzione :
- a) di organizzazione della banda armata PRIMA LINEA (capo n.1);
- b) del furto aggravato e reati connessi in danno del Supermercato "Esselunga" di via P. Rossi n.33. Milano, 21/5/1976 (capi A, B sub n. 16);
- c) dell'attentato in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (capi A,B,C,D,E sub n,21);
- d) dell'attentato dinamitardo in danno del "Corriere della Sera". Milano, 5/12/1976 (capi A, B sub n. 22);
- e) della irruzione con rapina ai danni dell'Associazione Medici Mutualistici. Milano, 6/12/1976 (capi A,B,C,D sub n. 23);
- f) della irruzione con rapina in danno della ditta "Publilabor" di via Chiossetto. Milano. 4/2/1977 (capi A.B.C sub n.26);
- g) della irruzione con rapina in danno della Magneti Marelli.
 Milano, 18/3/1977 (capi A,B,C,D,E,F sub n. 28);
- h) dell'attentato alla stazione Carabinieri di Crescenzago. Milano, 31/3/1977 (capi A, B sub n. 29);
- i) dell'irruzione con rapina in danno della ditta "Copega".
 Milano, 22/4/1977 (capi A,B,C,D sub n. 30);
- 1) di propaganda sovversiva e di pubblica apologia relativa alle rivendicazioni, a sigla "PRIMA LINEA" "Squadre" etc, dei fatti di cui ai precedenti punti "c", "d", "e", "f", "h", ed "i" (capi A, B sub n. 102).-

Nei rispettivi paragrafi del capitolo III^ sono indicati i motivi per i quali Baglioni deve essere rinviato a giudizio

547

per tutti i reati a lui contestati nei capi di imputazione sub n. 16, 21, 22 limitatamente al capo A, 23, 26, 28, 29, 30 e 102, come riformulato dal G.I., limitatamente alla rivendicazione dei fatti sub n. 21,22, 23 e 26, mentre va prosciolto perchè il fatto non sussiste dalle stesse accuse relative alla rivendicazione dei fatti sub n. 29 e 30 e prosciolto con la medesima formula dall'imputazione di cui al capo 22/B.

Va ricordato che, ad eccezione che per i capi A e B sub n. 16, per i quali la responsabilità del Baglioni è fondata anche sulla sua materiale partecipazione ai fatti, per le altre imputazioni, compreso il fatto sub n. 28 (corteo armato del 18/3/1977 e rapina alla Magneti Marelli, cui il Baglioni fu presente, ma non compì materialmente i reati), la sua responsabilità è ritenuta a titolo di concorso morale, in qualità di componente del comando milanese di Prima Linea che deliberò le singole imprese criminose o le "campagne" di cui esse furono attuazione.

Peraltro, l'accusa di organizzazione di banda armata è riferita esclusivamente al periodo successivo al 30 marzo 1978, data fino alla quale l'imputazione stessa è improcedibile perchè già contestatagli nel precedente procedimento (cfr.cart.36, vol.1) instaurato a suo carico a seguito delle indagini svolte in conseguenza dell'arresto suo e di altre sei persone avvenuto nell'aprile 1977 nei pressi di Verbania, dove i sette furono sorpresi con numerose armi, usate per esercitazioni a fuoco (cfr. cart. 30,vol.12 e § 83 cap. III^).

In quella sede Baglioni, già condannato per i reati relativi alle armi, venne assolto per insufficienza di prove dall' accusa di partecipazione a banda armata (questa circostanza, evviamente, non impedisce di prendere in considerazione gli elementi di prova successivamente emessi in ordine al ruolo svolto dal Baglioni in P.L. anche prima del suo arresto, al fine di valutarne la corresponsabilità in singoli reati, nè sussiste a questo fine un rapporto di pregiudizialità del procedimento

548

per banda armata rispetto all'attuale).

L'imputazione sub n. 1, comunque, è fondata sull'assunto che il Baglioni, dopo la sua scarcerazione, non rinunciò alla sua attività nella banda armata, ma continuò a partecipare alla stessa con funzioni organizzative e deliberative, assunto che appare sufficientemente fondato nelle dichiarazioni di Donat Cattin, Mazzola, Viscardi, Barbone, da cui risulta, fra l'altro, che egli partecipò alle discussioni politiche relative al progetto di unificazione "P.L. - F.C.C." e a quelle precedenti l'omicidio Alessandrini. L'accertata circostanza che il Baglioni fosse sottoposto all'obbligo di presentarsi presso la stazione dei Carabinieri di Cogno (BG) non sembra costituire un "alibi" idoneo a dimostrare che egli non potesse essersi recato a prendere parte alla discussione avvenuta a Firenze con esponenti delle F.C.C., di cui parla Barbone, data la non eccessiva distanza fra i due luoghi.

Inoltre, data la natura politica dei motivi e degli scopi per i quali furono compiuti i reati contestati al Baglioni,
la sua figura di personaggio pubblico, impegnato nelle lotte
operaie, non può essere addotta come elemento di per sè contraddittorio con la natura criminosa dei fatti ascrittigli: al contrario, conferma della concomitanza e concorrenza fra l'attività pubblica svolta con modalità più o meno lecite (lo stesso
Baglioni ha ammesso di aver partecipato ad azioni propagandistiche con modalità violente o intimidatorie -cfr.interr. 7/12/
1981 p. 5) e l'attività clandestina di tipo "militare", si
trae proprio dalle circostanze del suo arresto il 22 aprile
1977, a seguito del quale fu condannato per i reati relativi
alle armi sequestrate a lui e ad altri operai impegnati nelle
medesime attività politiche.

Le precise, serene e obbiettive dichiarazioni di Libardi che, a differenza di quanto sostiene la difesa, ha cercato, pur senza venir meno alla sua scelta di dire il vero, di distinguere e precisare le caratteristiche più "politiche" del ruolo

549

///

di Baglioni e Villa da quelle più propriamente "militari" di altri componenti del comando milanese, costituiscono di per sè prova idonea a giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato per i fatti ascrittigli a titolo di concorso morale, tenuto conto delle conferme che si traggono dalle dichiarazioni di Barbieri, Martinelli, Mazzola, Sandalo, Donat Cattin ecc. contestate all'imputato nel suo interrogatorio del 12/6/1981 (cfr. ad esempio, Donat Cattin p.16 interr. 16/4/81:" Quando fu arrestato a Verbania egli faceva già parte di P.L."), oltrechè, come più volte ripetuto, dalle circostanze dell'arresto del Baglioni, non senza dimenticare che i fatti in questione si collocano fra la fine del 1976 e l'inizio del 1977 e cioè dopo che il Baglioni partecipò al furto con copertura armata al supermercato di via Pellegrino Rossi e fino al 22 aprile 1977, quandò fu sorpreso in possesso di una consistente dotazione di armi.

Di fronte a tutto ciò, i ragionamenti di Giai che, non direttamente al corrente dei fatti milanesi di quell'epoca, deduce che Baglioni non facesse parte di P.L., non costituiscono elemento di prova in alcun modo valutabile, anche perchè risulta chiaramente dai suoi stessi interrogatori che Giai non ha inteso parlare di tutto ciò che sapeva ed ha voluto mantenere riserve e in taluni casi fare dichiarazioni parziali, secondo suoi apprezzamenti politici.

Anche il ruolo svolto da Baglioni dopo la sua scarcerazione e in particolare nella seconda metà del 1978 e nella prima metà del 1979 (si veda pag.11 interr. Donat Cattin :"...alla fine del '79 egli aveva una posizione, a quanto mi diceva, di netto distacco da P.L. e fu poi duramente critico sull'omicidio Galli") non sembra dubbio: si ricordano ancora sul punto le riassuntive dichiarazioni di Donat Cattin al G.I. di Milano, che peraltro si è diffuso più ampiamente sul ruolo di Baglioni davanti al G.I. di Torino: "Dopo la scarcerazione, mandato in domicilio coatto in un paese del bresciano, io lo incontrai appositamente un paio di volte per parlare con lui della situazione

550

generale e, in particolare, dei rapporti tra P.L. ed F.C.C., cui egli era contrario, tanto che fu fautore della rottura del processo aggregativo tra i due gruppi. Baglioni riprese l'attività politica in P.L. dopo l'estate del '78 e partecipò alle riunioni del comando nazionale allargato. Io gli parlai della mia intenzione di uscire da P.L. ed egli dava ragione alla gran parte delle mie critiche, ma sosteneva che si doveva cambiara Prima Linea anzichè uscirne..." E' questa posizione sempre più critica del Baglioni (riferita peraltro, a quanto sembra, più ad aspetti contingenti dell'attività di P.L. che alla stessa come associazione armata con finalità eversive), che spiega quanto detto da Viscardi, il quale pure conferma di dichiarazioni di Donat Cattin (p.4 interr. 18/12/1980 G.I. Tomino: " Segio mi disse che Baglioni faceva parte appunto del comando nazionale. Segio me lo disse dopo l'omicidio Alessandrini e prima dell'omicidio Galli") aggiungendo però : " Baglioni era una figura che c'era e non c'era e spiega anche le dichiarazioni della Bertani, peraltro entrata nella struttura di vertice dell'organizzazione solo dall'estate del 1979, sul dibattito in P.L. riguardante l'entrata (rectius il rientro) di Baglioni nell'organizzazione, che a questo punto comportava la sua entrata in clandestinità.

Il fatto è che, come ha spiegato Libardi, dopo il maggio 1978, Prima Linea modifica la sua struttura e la sua impostazione, accentua la sua clandestinità e mal sopporta il ruolo politico di un Baglioni, che a sua volta critica la trasformazione dell'organizzazione, pur rimanendo a lungo legato alla stessa, dapprima, ancora con un ruolo di dirigenza politica, e, infine, da "esterno" (si veda sul punto anche l'imputazione di cui al mandato di cattura del 7/4/1981 emesso nel connesso procedimento n. 228/81-F).

In definitiva, sussistono prove sufficienti per il rinvio a giudizio di Baglioni per rispondere dell'imputazione contestatagli al capo 1 .

 $5\bar{5}1$

La natura, la molteplicità, la gravità dei reati vietano la concessione della libertà provvisoria chiesta dalla difesa, nè sono certamente decorsi i termini di detenzione preventiva stabiliti per le imputazioni di cui Baglioni deve rispondere.

· 我我好好好好好好好好好好好

552

§ 9 - MAURIZIO BALDASSERONI

Questo imputato, tuttora latitante, è accusato :

- a) di organizzazione della banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) dei reati connessi ai fatti del 12/3/1977: assalti ed attentati dinamitardi alle sedi dell'Assolombarda e della Federlombarda (capi A, B sub n. 27);
- c) del ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 e reati connessi (capi A, B, C sub n, 36);
- d) della partecipazione alla tentata rapina al Supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa. Milano, 23/12/1977 (capi A, B, C sub n. 47);
- e) del ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (capi A, B, C sub n.51);
- f) dell'attentato dinamitardo alla Camera del Lavoro di Corso Lodi, Milano, 29/6/1978 (capo 59);
- g) dell'omicidio di Giampiero Grandi. Milano, 7/11/1978 e di tre attentati dinamitardi connessi. Milano, 1 e 7/11/1978 (capi A, B, C, D sub n. 62);
- h) della propaganda sovversiva e pubblica apologia connesse alle rivendicazioni dei fatti sub "c", "e", "g" (capi A, B sub n. 102). -

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali si ritiene di disporre il rinvio a giudizio del Baldasseroni per i reati di cui ai capi A, B sub n.27; A, B, C sub n. 36; A, B, C sub; n.47; A, B, C sub n.51; n. 59; A, B, C, D sub n. 62; A (come riformulato dal G.I.) e B sub n. 102.

553

La ritenuta responsabilità per tutti i gravi reati sopra indicati costituisce un elemento rilevante a sostegno dell'accusa di organizzazione di banda armata che si ritiene comunque sufficientemente fondata ai fini del rinvio a giudizio anche per il capo 1 sulla circostanza che Maurizio Baldasseroni, secondo le indicazioni fornite da numerose persone (Barbieri, Pasini Gatti, Crippa, Libardi, Barbone, Donat Cattin), ha militato in Prima Linea, almeno fino alla fine del '78, rivestendo, in particolare, un ruolo guida nella cd. squadra della "Soilax" (la Soilax era la ditta presso cui l'imputato lavorava) al pari di Maria Grazia Barbierato ed Oscar Tagliaferri.

Anche Ferrandi ha confermato il ruolo svolto da Baldasseroni, cui si deve, in particolare, l'elaborazione dei volantini
di rivendicazione del ferimento Girotto e dell'omicidio Grandi
(cfr. interr. 9/11/81 p.4 e 13/11/81 p.10; vedi anche, sul
ruolo di "rappresentanza" della squadra della Soilax svolto
da Baldasseroni e Barbierato interr. ultimo citato, p.11). -

554

§ 10 - ERNESTO BALDUCCHI

- E' imputato, in stato di detenzione :
- a)- di partecipazione semplice alla banda armata "Pre-PRIMA LINEA" (capo 1 bis);
- b) di costituzione ed organizzazione della banda armata "CO.CO.RI METROPOLI" (capo 103);
- c) di detenzione e porto di armi costituenti la dotazione della banda armata indicata sub "b" (capo 125);
- d) di favoreggiamento nei confronti del latitante ed evaso Diego Foraștieri (capo A sub n. 150). -

Come ha esattamente osservato il P.M. parlare di Ernesto Balducchi signifca ripercorrere la storia della banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI", ed allora è opportuno, per evitare superflue ripetizioni, rimandare alle dichiarazioni dettagliatamente esposte nel II° capitolo, paragrafo 5°, e soprattutto, a quelle di Marcello Squadrani, il quale conobbe il Balducchi, dirigente nazionale e milanese dei CO.CO.RI come "Marco", partecipò con lui ad almeno una rapina e ad un'assemblea nazionale dei vertici dell'organizzazione tenutasi a Lanuvio.

Ancora, si ricordano le dichiarazioni a carico del Balducchi rese da Barbieri (p.11 interr. 22/12/1980), Mazzola
(p.35 interr. 18/12/1981 e p.6 interr. 25/2/1981), Donat Cattin
(p.2-6 interr. 28/4/1981), De Luca (p.4 interr. 4/8/1981).

Ulteriori elementi di prova, che confortano l'imputazione di cui al capo 103, si rinvengono nel sequestro di documenti effettuato a suo carico in occasione del suo arresto, di cui si è già detto nel § 5 del cap. II^{*}.

Decisivi riscontri, anch'essi già citati nel § 5 del cap.

555

II", alle dichiarazioni di Squadrani sono stati ottenuti a seguito delle indagini della Digos, che ha individuato la tipografia di Villasanta gestita da Balducchi con Aurelio Gambini,
e accertato l'accesso al poligono di tiro di Codogno dello stesso Balducchi con Franco Manni e Angelo Palmieri. Si veda, ancora, la testimonianza del giornalista Marco Ventura in ordine
all'intervista rilasciata a Panorama.

Le dichiarazioni difensive del Balducchi dimostrano soltanto l'inconsistenza di una difesa priva di argomenti: basti pensare al diniego di conoscere Aurelio Gambini e la successiva ammissione di una vaga conoscenza di un non meglio identificato "Aurelio".

Le prove raggiunte sono più che sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato anche per il capo n.103,
oltrechè per il capo 1.25, come indicato nel corrispondente
paragrafo del cap. III^. Va solo osservato che erroneamente
la difesa si duole che non sia stata contestata al Balducchi
la costituzione di banda armata con riferimento al capo 103:
si veda l'interrogatorio 30/12/1980 ("successivamente risulta
che il Balducchi uscl dall'organizzazione in questione...formando una nuova struttura armata") e l'interrogatorio 29/6/1981
("Dall'insieme di tali dichiarazioni risulta che il Balducchi ... costitul con altri la banda armata sopra meglio specificata").

556

reato di cui al I^ comma dell'art. 306 c.p. in relazione alla banda armata Prima Linea in cui, a detta di Viscardi, il Balducchi sarebbe rientrato insieme con Costa e Palmero, e questo fatto non è mai stato contestato al Balducchi e poichè è già stato operato (cfr. ordinanza 31/3/1982) lo stralcio degli atti relativi a diverse ulteriori ipotesi di reato a carico del medesimo imputato, per le quali occorre disporre indagini, appare opportuno ordinare la separazione anche degli atti relativi all'imputazione di cui al capo 1 bis, oltrechè di quella di cui al capo 1 (che il P.M. ha formulato solo in sede; di requisitorie finali) tenuto conto che qui si è ritenuto che la cosiddetta organizzazione pre-Prima Linea e l'organizzazione Prima Linea costituissero in realtà un'unica struttura associa- tiva (cfr. § 4 cap, II^).

Di conseguenza, come già esposto nel § 150 del capitolo precedente, si dispone contestualmente la separazione del procedimento relativo all'imputazione di favoreggiamento nei confronti di Diego Forastieri. -

557

§ 11 - MARIA GRAZIA BARBIERATO

La Barbierato, attualmente latitante, è imputata :

- a) di organizzazione della banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del ferimento di Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (capi A, B, C sub n. 36);
- c) degli attentati dinamitardi in contemporanea a varie sedi
 D.C., commessi tra l'1 ed il 2/12/1977 (capi A.B.C sub.n.44);
- d) della partecipazione alla tentata rapina al supermercato
 di via Chiesa Rossa. Milano, 23/12/1977 (capi A,B,C sub.n.47);
- e) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relativi alla rivendicazione degli episodi citati sub lett. "b" e "c" (capi A, B sub n. 102). -

Nei rispettivi paragrafi del cap, III^ sono indicati i motivi per i quali va disposto il rinvio a giudizio della Barbierato per rispondere dei reati di cui ai capi A, B, C sub n. 36; A, B, C sub n. 44; A, B, C sub n. 47; A (nella formulazione modificata dal G.I.) e B sub n. 102, in relazione alla rivendicazione del fatto di cui al § 36, e il proscioglimento dalle imputazioni di cui ai capi A e B sub n.102 in relazione alla rivendicazione del fatto di cui al § 44, perchè il fatto non sussiste.

Per quanto riguarda l'imputazione di organizzazione di banda armata (cfr. mandato cattura n. 921/80-F/1-102) la posizione di Maria Grazia Barbierato, pure facente parte della squadra "Soilax", è sostanzialmente identica a quella del già citato Maurizio Baldasseroni. Si rimanda, pertanto, in ordine alle fonti di prova a carico della donna, a quanto già specificato nel paragrafo di questo capitolo, nel quale è stata esaminata la posizione del Baldasseroni.

 $5\overline{58}$

Come quest'ultimo, la Barbierato va rinviata a giudizio anche per il capo 1 . -

ਹਹਰ

§ 12 - MASSIMILIANO BARBIERI

E' imputato, in stato di detenzione :

- a) di organizzazione della banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del furto aggravato in danno del Supermercato "G.S." di via Don Minzoni. Bresso. 10/4/1976 (capo 12);
- c) del furto aggravato e reati connessi in danno del Supermercato "Esselunga" di via P.Rosso n.33. Milano, 21/5/1976,
 (capi A, B sub n. 16);
- d) della rapina-disarmo in danno della guardia di P.S. Di Masi. Bresso, 3/5/1976 (capi A, B, C sub n. 15);
- e) della rapina di una vettura Citroen. Milano, 2/6/1976, poi usata per la nota rapina di buste-paga al quotidiano "Il Giorno". Milano, 27/8/1976 (capi A, B sub n. 17);
- f) della rapina-irruzione nella sede dell'Ordine dei Medici di via Lanzone n. 31. Milano, 8/7/1976 (capi A,B,C sub n.18);
- g) della rapina-disarmo in danno del metronotte Antonio Forlì. Milano, 26/5/1976 (capi A, B, C sub n. 19);
- h) della rapina-disarmo in danno del metronotte Giovanni Colombo. Milano, 17/9/1976 (capi A,B,C sub n. 20);
- i) della rapina-irruzione nella sede dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi A, B, C, D sub n. 23);
- 1) dell'incendio dell'autovettura di proprietà di Gianfranco Fava, capo-reparto alla "CIME" di Cinisello Balsamo, 21/1/1977 (capo 25);



560

- m) dei reati (porto d'armi etc.) connessi ai fatti del 12/3/1977 a Milano: assalti alle sedi dell'Assolombarda e Federlombarda (capi A,B sub n. 27);
- n) della rapina-irruzione nella sede di via Guastalla della Magneti Marelli e degli altri reati, durante i fatti del 18/3/1977 (capi A, B, C, D, E sub n. 28);
- o) del ferimento di Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (capi A, B, C sub. n. 36);
- p) degli attentati in contemporanea a varie sedi D.C.-Milano e Cormano tra l'1 ed il 2/12/1977 (capi A, B, C sub n. 44);
- q) dei reati (porto d'armi etc.) connessi alla tentata rapina in danno del Supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa. Milano, 23/12/1977 (capi A, B, C sub n. 47);
- r) della rapina in danno del Supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese, 16/12/1977 (capi A, B sub n. 46);
- s) del tentato ferimento di Antonio Di Stefano, dirigente dell'Ufficio Collocamento di Cinisello Balsamo, fine 1977, inizio 1978 (capi A, B, C sub n. 48);
- t) dei reati (porto d'armi etc.) connessi alla manifestazione per il cd. "sei politico", svoltasi a Milano il 18/2/1978 (capi A, B, C sub n. 52);
- u) dei reati (porto d'armi etc.) connessi ad alcune esercitazioni con armi da fuoco svoltesi nella zona della Val Grande (Lago Maggiore) verso la fine '76, inizio '77 (capo 83);
- v) di detenzione di armi in concorso con Antonio Spagnoli. Cusano Milanino, 1977 (capo 84);
- z) di detenzione di armi in concorso con U.Mazzola e G.Vittoria. Milano, 1977-78 (capo 86);
- aa) di detenzione e porto d'armi in concorso con R.Catti e C.

56.1

Petrilli. Cormano e Cinisello, 1978 (capo 87);

- bb) della rapina in danno del Supermercato "UPIM-SMA" di via Milano.62 a Cologno Monzese, 23/4/1976 (capi A,B sub n.99);
- cc) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relative alle rivendicazioni dei fatti di cui alle lettere "f", "i", "l", "o", "p" (capi 102/A,B);

Nei rispettivi paragrafi del cap. III sono indicati i motivi per i quali va disposto il rinvio a giudizio del Barbieri, reo confesso, per tutte le imputazioni a lui ascritte in relazione ai singoli episodi criminosi contestatigli, ad eccezione che per il capo C sub n. 20, dal quale va prosciolto perchè il fatto non sussiste e per le imputazioni di cui ai capi A e B sub n. 102, con riferimento alla rivendicazione degli attentati in contemporanea alle sedi D.C. (§ 44) per cui va egualmente prosciolto perchè il fatto non sussiste. Egli inoltre va rinviato a giudizio per l'ulteriore reato di cui al capo B sub n. 12 come formulato nel paragrafo di pari numero del cap. III.

Quanto all'imputazione di organizzazione di banda armata, le fonti indicate nell'esame dei singoli episodi criminosi, le stesse confessioni dell'imputato non lasciano dubbi sul suo ruolo di organizzatore delle squadre armate di P.L. e come tale anche, per qualche periodo, componente del comando milanese di P.L. (cfr. Libardi, interr. 18/2/1981 p.4; Donat Cattin, interr. 7/4/1981 p.6, 16/4/1981 p. 11).

Peraltro, Barbieri ha sostenuto di avere abbandonato la lotta armata per dedicarsi esclusivamente ad interessi familia-ri e personali fin dal 1978.

Questa dichiarazione appare sostanzialmente confermata dal fatto che tutti gli episodi criminosi per i quali si è avuta prova di una partecipazione del Barbieri, risalgono agli anni 1976, 1977 e ai primi mesi del 1978 e dalle dichiarazioni di coimputati circa la sostituzione del Barbieri con il Bruni nel

562

ruolo di "supervisore" delle squadre e nella partecipazione al comando milanese: in particolare dalle dichiarazioni di Donat Cattin (interr. 6/1/1982) dalle quali risulta che alla riunione nazionale di P.L. successiva agli arresti di Libardi e Rosso (avvenuti il 18/10/1977) non partecipò il Barbieri perchè già si stava allontanando da P.L., dichiarazioni che trovano piena rispondenza in quelle dello stesso Libardi (p.4 interr. 18/2/1981).

Che il distacco del Barbieri da P.L. sia espressione non di contingenti dissensi politici ma da una volontà di dissociazione della pratica stessa della lotta armata appare dimostrato dall'allontanamento da tutti gli ambienti sostenitori di tale pratica e confermato dall'atteggiamento processuale assunto dall'imputato.

Vi sono pertanto prove idonee per ritenere, anche in questa sede, avvenuto quel tempestivo ed effettivo ritiro o recesso dalla banda armata (cfr. § 3 cap. II^) che a norma dell' art. 309 c.p. consente di dichiarare l'imputato non punibile per il reato contestatogli al capo 1.

La difesa dell'imputato ha presentato istanza di libertà provvisoria osservando che, in considerazione dell'applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 4 legge n.15/1980 e delle attenuanti generiche, al Barbieri potrebbe essere inflitta una pena rientrante nei limiti della sospensione condizionale ovvero comunque nei limiti della detenzione preventiva già sofferta, tenuto conto dell'indulto concesso con i D.P.R. 4/8/1978 n. 413 e 18/12/1981 n. 744. Sul punto il P.M., pùr concordando sull'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 4 legge 6/2/1980 n.15 (nelle sue requisitorie infatti lo stesso P.M. ha definito "eccezionale" il contributo offerto dal Barbieri all'accertamento della verità per le molteplicità delle notizie fornite, che hanno trovato imponenti riscontri) ha espresso parere negativo non ritenendo possibile in questa sede prevedere la misu-

563

ra della pena irroganda nei limiti indicati dalla difesa.

Il G.I. non può che richiamare qui quanto esposto in via generale nel § 3 del cap. I^ sulla necessità, a conclusione dell'istruzione formale e nell'attesa inevitabilmente lunga della celebrazione del dibattimento, di ispirarsi al massimo "favor libertatis" ove non sussistano prove di attuale pericolosità. Per il Barbieri va innanzi tutto ribadito che, per quanto sopra esposto e in particolare per il comportamento processuale assunto, non vi è il minimo appiglio per un qualsiasi giudizio di attuale pericolosità.

Inoltre, caduta la più grave imputazione di organizzazione di banda armata e ritenuta evidente l'applicabilità della continuazione fra tutti i reati contestati, commessi in attuazione del medesimo disegno criminoso, le pene prevedibili restano necessariamente contenute. Infatti il reato più grave commesso è quello di rapina pluriaggravata (pena da 4 anni e 6 mesi a 20 anni): nella specie peraltro non vi sono gravi rapine a mano armata con fini di lucro, trattandosi di cosiddetti "esproppi", e "irruzioni" con finalità politiche e "disarmi"di singoli . La circostanza che si tratti di fatti che risalgono mediamente a circa cinque anni orsono, compiuti da persona ormai priva di ogni pericolosità, rende plausibile l'ipotesi del calcolo di una pena base prossima ai minimi di legge. Data l'eccezionalità del contributo fornito dal Barbieri è altrettanto plausibile l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4 legge n.15/1980 prevalente sulle aggravanti e nel massimo della diminuzione concedibile. Donde la possibilità dell'inflizione di una pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre la multa, la quale dovrà essere congruamente aumentata per la continuazione. Anche prevedendo il raddoppio della pena per questo titolo si giunge ad una previsione di pena intorno ai tre anni di reclusione. Ebbene, poichè il Barbieri ha già scontato oltre un anno e sette mesi di reclusione ed ha diritto all'applicazione dell'indulto nella misura di due anni, come previsto dal

564

D.P.R. n. 744/1981 (non anche a quello previsto dal D.P.R. n. 413/1978, inapplicabile al titolo di reato qui in esame), allo stato si deve ritenere già estinta una pena rientrante nei limiti di anni tre e mesi sette di reclusione che, per i motivi esposti, appare pari o superiore a quella in concreto irrogabile all'imputato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 277 bis c.p.p. e dell'art. 8 legge n.15/1980, a Massimiliano Barbieri va concessa la libertà provvisoria, con la conseguente scarcerazione.

565

§ 13 - FRANCESCO BELLOSI

Francesco Bellosi, latitante, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) di importazione illegale dalla Svizzera nel territorio dello Stato di armi, parti di armi, munizioni etc. e di ricettazione di denaro, nel 1978 (capi A, B sub n. 93). -

Nel § 93 del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali va disposto il rinvio a giudizio del Bellosi per i reati di cui ai capi A e B sub n. 93.

Quanto all'imputazione di cui al capo 1, essa è fondata sull'assunto che egli sia stato addetto a compiti logistici come coorganizzatore dell'importazione di armi dalla Svizzera per conto di P.L., acquistate con denaro provento delle attività criminose di P.L., oltrechè responsabile della "rete comasca" di P.L. -

L'assunto dell'accusa appare sufficientemente fondato sulla scorta delle dichiarazioni di Viscardi e Mazzola (Viscardi: p.7 interr. 27/2/1981 e pag. 3 interr. 18/6/1981; Mazzola: pag. 16,17 interr. 18/6/1981), già valutate nel citato § 93.

Per gli stessi motivi va dunque disposto il rinvio a giudizio del Bellosi anche per il capo 1 .

E' sintomatico d'altronde che Francesco Bellosi ("Cecco": con tutta probabilità, il "Cec" per il quale Silveria Russo si preoccúpava di tenere rapporti con gli avvocati di Como come risulta dal rep. 202/B rinvenuto nella base di P.L. di Milano, via Lorenteggio - v.sul punto le pagg. 795-799 delle requisitorie del P.M.), arrestato, a seguito delle dichiarazioni di Fioroni, per la sua passata attività illegale nell'ambito di "Po-

566

tere Operaio", messo in libertà provvisoria nel novembre 1980, si sia reso subito irreperibile, allorchè era ormai noto che anche Michele Viscardi aveva deciso di collaborare con gli inquirenti. -

567

§ 14 - FIAMMETTA BERTANI

E' imputata, in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del tentato ferimento di Antonio De Stefano, dirigente dell' Ufficio di Collocamento di Cinisello Balsamo, nel periodo fine '77 inizio '78 (capi A, B, C sub n. 48);
- c) dell'attentato dinamitardo in danno dell'ACNA. Cesano Maderno, 18/1/1978 (capi A,B sub n. 49);
- d) della rapina e tentato disarmo in danno della guardia giurata Luigi Ariante. Milano, 28/1/1978 (capi A,B,C sub.n.50).-

Come chiarito nei rispettivi paragrafi del III^ capitolo, la Bertani va rinviata a giudizio per tutti i reati relativi ai fatti contestatile ai n. 48, 49 e 50, da lei stessa ammessi.

Sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni, la Bertani è inoltre imputata, nel connesso proc.pen. n. 228/81-F:

- dell'omicidio di William Waccher. Milano, 7/2/1980;
- dell'omicidio dell'ing.Paolo Paoletti . Monza, 5/2/1980;
- della rapina alla Banca Agricola Milanese di Cornate d' Adda, 13/11/1979;
- della rapina all'Istituto di Credito Commerciale di Vedano al Lambro, 24/12/1979;
- della rapina in danno della Banca Agricola Milanese di Casatenovo, 22/11/1979;
- di propaganda, apologia sovversiva e pubblica istigazione relative alle rivendicazioni dei primi due episodi.

Essa, infine, risponde davanti alla A.G. di Torino dell'

568

omicidio del giudice Guido GALLI (Milano, 19/3/1980).

La sua responsabilità come organizzatrice della banda armata Prima Linea è dimostrata dal fatto, risultante dalle sue stesse ammissioni, che trovano riscontro in quelle di numerosi coimputati, che ella ha progressivamente assunto in Prima Linea, responsabilità "logistiche", rilevando una ditta di consulenza che fungesse da copertura, destinando la sua abitazione di Usmate a base dell'organizzazione e infine partecipando alla "commissione antiguerriglia" (oltrechè al "gruppo di fuoco" che preparò ed eseguì gli omicidi GALLI, PAOLETTI e WACCHER, e le rapine di cui la Bertani è accusata).

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio della Bertani con l'imputazione di cui al capo 1 . -

363

§ 15 - ROCCO UGO BEVILACQUA

Il Bevilacqua è imputato, in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- b) di detenzione e porto delle armi costituenti la dotazione della banda prima indicata (capo 125);
- c) della rapina in danno del Banco di Napoli Ag. 12 di viale Padova. Milano, 12/10/1978 (capi A, B, C, D, E, F sub n. 121). -

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali si dispone il rinvio a giudizio del Bevilacqua per i reati di cui ai capi A,B,C,E,F sub n. 121, il proscioglimento per amnistia dall'imputazione di cui al capo D sub n. 121 e il proscioglimento per non aver commesso il fatto per il reato di cui al capo 125.

Per quanto attiene all'imputazione di organizzazione di banda armata come contestata al capo 103, si è già accennato nel § 125 del cap. III^ che non si ritiene sufficientemente fondata l'accusa.

Essa infatti è basata esclusivamente sulla circostanza, riferita da Barbone, che il Bevilacqua, il quale aveva messo in contatto Barbone e Laus con i dirigenti milanesi del cosiddetto gruppo "Metropoli", aveva anche preso parte alla riunione in cui questi ultimi avevano trattato le prospettive di collaborazione all'attività illegale del gruppo "Metropoli" da parte di Barbone, Laus e dei loro accoliti, trattato di un ingente acquisto di armi di provenienza medio-orientale e deliberato il prestito a loro favore di armi da guerra, poi eseguito (cfr.

570

Barbone, interr. P.M. pagg. 121-126; 128-135; interr. G.I. 18/12/1980 p. 2-3; 19/5/1981 p.3). Ebbene, la circostanza che Barbone (le cui dichiarazioni sono fra le più precise e attendibili raccolte nell'intera inchiesta) si sia ricordato solo in un secondo tempo della presenza del Bevilacqua alla riunione e delle confidenze da costui fattegli circa l'offerta ricevuta ed accettata, di far parte della struttura "militare" di "Metropoli" come "commissario politico" o qualcosa del genere, mentre in un primo tempo lo stesso Barbone aveva indicato il ruolo di Bevilacqua come mero tramite per i contatti con quella organizzazione, precisando anzi che egli, a suo avviso, era "estraneo o più precisamente esterno rispetto a qualsiasi organizzazione eversiva", è circostanza estremamente significativa. Questa infatti non sembra spiegabile solo in termini di una volontà di " minimizzazione" del ruolo del Bevilacqua da parte di Barbone o di una sua erronea interpretazione. Dalle stesse ulteriori dichiarazioni di Barbone, secondo cui egli e Laus non compresero mai bene quale fosse l'effettivo ruolo dell'imputato, e lo stesso Barbone ebbe talvolta richiesta dal De Feo (ritenuto, questo sì, per ben più consistenti indizi, organizzatore di "Metropoli") di notizie sul Bevilacqua, sembra assai più plausibile che quest'ultimo, in quell'epoca in contatto con l'organizzazione armata, si sia limitato a procacciare alla stessa possibili aderenti e in questa funzione sia stato presente alla riunione citata da Barbone. In ogni caso, poichè non risulta affatto che anche Bevilacqua, al pari di De Feo, Minervino e Morelli, abbia trattato personalmente del prestito di armi a Barbone e ai suoi, quasi ne potesse disporre, e poichè l'unica condotta effettivamente addebitabile all'imputato - al di là delle illazioni possibili, ma comunque non utilizzabili come prova - è quella di aver fatto da tramite per una prospettata adesione del gruppo di Barbone a "Metropoli", tale condotta (in applicazione dei criteri precisati nel § 2 del cap. II^) appare integrare il reato di cui al 2° comma dell'art. 306 c.p. e non già quello di cui al 1º comma dello stesso articolo.

571

Bevilacqua pertanto va rinviato a giudizio con l'imputazione precisata nel capo 103 bis.

Per i motivi indicati nel § 3 del cap. I^ non si emette per questa imputazione mandato di cattura. -



572

§ 16 - GIUSEPPE BONICELLI

Giuseppe Bonicelli, imputato di numerosi e gravi reati nel procedimento penale a carico di Prima Linea definito dal giudice istruttore di Bergamo e nel procedimento penale n.228/81-F pendente presso altra sezione di questo stesso ufficio in istruzione formale, è qui imputato unicamente della rapina in danno del supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese (capi A, B sub n. 99).

Nel § 99 del capitolo III^ sono indicati i motivi per i quali il Bonicelli va rinviato a giudizio per rispondere dei fatti contestatigli. -

JIU

§ 17 - GIULIA BORELLI

La Borelli, di recente catturata, dopo anni di latitanza, è:qui imputata :

- a) di organizzazione della banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del ferimento del ginecologo Fulvio Nori. Milano, 31/3/1976 (capi A, B, C, D sub n. 11);
- c) della propaganda sovversiva, apologia e pubblica istigazione relative alla rivendicazione del fatto di cui alla lettera "b" (capi A,B sub n. 102) . -

Si è già detto, nei § 11 e 102 nel capitolo III^, che la Borelli va rinviata a giudizio per i reati di cui ai capi B e C sub n. 11 e di cui ai capi A e B sub n. 102 come riformulati dal G.I. e va prosciolta perchè il reato è estinto per amnistia dall'imputazione di cui al capo A sub n. 11 e perchè il fatto non sussiste dall'imputazione di cui al capo D sub n.11.

La contestazione di cui al capo 1 si fonda sul ruolo da lei svolto come componente della commissione antiguerriglia e nell'allestimento e nella gestione della base di P.L. in Milano, via Accademia, che risulta dalle dichiarazioni di Michele Viscardi (interr. 18/6/1981 p.4) e Giorgio Beretta (interr. 13/12/1980), oltrechè nella gestione dei rapporti con i detenuti di P.L., anche tramite gli avvocati (cfr. Viscardi, interr. 27/2/1981, 18/6/1981).

Nel connesso proc.pen. n. 228/81-F la Borelli è anche imputata dell'omicidio Paoletti, commesso a Monza il 5/2/1980.

Il 24 gennaio 1982, inoltre, è stata arrestata, ferita a seguito di uno scontro a fuoco, in una base di P.L. colma di armi.

574

La lunga "carriera" della Borelli come protagonista della lotta armata nell'ambito dell'organizzazione Prima Linea giustifica il rinvio a giudizio della stessa anche per l'imputazione di cui al capo 1 . —

J/J

§ 18 - GERARDO BORRIELLO

Gerardo Borriello, sottoposto a fermo di P.G. a Firenze il 16 ottobre 1981 è imputato in questo procedimento :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) di propaganda sovversiva, apologia di reato e pubblica istigazione a commettere reati in relazione alla rivendicazione
 dell'omicidio Grandi (capi 102). -

Come precisato nel § 102, Borriello va rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 414 e 272 c.p. (capi A e B sub n. 102 come riformulati dal G.I.), avendo concorso nella diffusione del volantino "morte a chi vende morte" che rivendicava l'omicidio Grandi.

Questa condotta, al medesimo tempo, costituisce di per sè elemento di prova della sua partecipazione, per quanto marginale, alla banda armata che eseguì l'omicidio. A ciò si aggiunga che Pasini Gatti (interr. 19/11/1981) lo ha indicato come componente di una squadra di P.L. dipendente dal Bruni e autore di un attentato dinamitardo (fatto per il quale si è disposto lo stralcio per ulteriori accertamenti).

Anche Barbieri, indicando il Borriello sia pure dubitativamente come partecipante alla rapina in danno del supermercato di Cologno Monzese del 23/4/1976 (§ 99 del cap. III^-interr. 22/12/1980 p.6 e 18/2/1981 p. 4) offre implicitamente una conferma della sua partecipazione alla squadra del Bruni.

Nel complesso, gli elementi di prova raccolti giustificano il rinvio a giudizio anche per l'imputazione di cui al capo 1 bis.

Poichè la qualificazione ai sensi dell'art. 414 c.p. anzi-

576

ché ai sensi dell'art.303 c.p. dell'imputazione contestata al Borriello come dal capo A sub n.102 comporta la scarcerazione in relazione al mandato di cattura emesso per il più grave reato non ritenuto sussistente e rende facoltativo il mandato di cattura per il reato qui ritenuto, e poichè il Borriello per questo fatto è detenuto già dal 31/12/1981, in applicazione dei criteri di cui al § 3 del cap. I^ si dispone la scarcerazione del Borriello in relazione al mandato di cattura nr. 921/80-F/62 del 22/12/1981, deliberandosi nel contempo di non emettere nuovo mandato di cattura per i reati per i quali viene rinviato a giudizio.

Invero, in relazione alla ritenuta marginalità della partecipazione del Borriello all'associazione criminosa qui in esame, non si giustifica la protrazione dello stato di detenzione per i fatti di cui al presente procedimento. -

577

§ 19 - ELIO BRAMBILLA

Elio Brambilla, latitante, è imputato del solo reato di partecipazione a banda armata (capo 1 bis).

L'imputazione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni di Michele Viscardi (p.5 interr. 18/6/1981) che lo ha indicato, insieme con Mario Tibaldi e Riccardo Paris, quale componente della "squadra di Sesto", facente capo a Diego Forastieri e Giuseppe Bonicelli: questa "squadra", fra l'altro, avrebbe collaborato al furto di alcune vetture poi usate per compiere l'omicidio Paoletti.

Come osserva esattamente il P.M., la fondatezza dell'imputazione è avvalorata dai seguenti elementi :

- Brambilla è stato rinviato a giudizio dal G.I. di Bergamo per i reati connessi all'irruzione armata e rapina nella sede della Associazione Provinciale Proprietà Edilizia avvenuta a Bergamo il 30/1/1979 e rivendicata "Squadre Armate Operaie" (cartella 43,voll. 3-5);
- Brambilla, come Baglioni, Meregalli e Paris, è uno dei "sette di Verbania", cioè le sette persone arrestate nell'aprile 1977 in possesso di armi usate per un'esercitazione a fuoco (cfr. § 83 cap. III^);
- Brambilla è indicato da Massimiliano Barbieri e Roberto Gatti come persona che si interessò per trovare chi agevolasse l'evasione di Diego Forastieri dal carcere di Piacenza, che in effetti è avvenuta il 19/10/1980 (cfr. § 150,cap. III^): l'aiuto avrebbe dovuto consistere nel corrompere una guardia carceraria e nel proteggere la fuga stando fuori dal carcere con un mitra.



5/8

Le riferite dichiarazioni di Viscardi, corroborate dagli accennati elementi di prova, appaiono sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere del reato contestatogli.

Il fatto che ancora nell'ottobre 1980 il Brambilla si attivasse per procurare l'evasione del Forastieri è elemento indiziante di una persistente pericolosità, che induce a mantenere
il provvedimento di cattura emessa a carico dell'imputato.

Va precisato che, essendo il Brambilla già stato giudicato per il reato di cui all'art. 306 c.p., contestatogli come
"accertato il 22/4/1977" (cfr.ordinanza rinvio a giudizio 30/3/
1978 e sentenza dibattimentale 21/2/1980 —cart.36,vol.1) in
relazione al suo arresto di pari data in Verbania, l'imputazione in esame concerne unicamente la sua condotta successiva, e
l'episodio di Verbania è qui ricordato unicamente come precedente utile per valutare il complesso delle risultanze istruttorie. —

579

§ 20 - ALESSANDRO BRUNI

Alessandro Bruni, è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del furto aggravato in danno del Supermercato "G.S." di via Don Minzoni. Bresso, 10/4/1976 (capo 12);
- c) della rapina in danno del Supermercato "UPIM-SMA". Cologno Monzese, 16/12/1977 (capi A, B sub n. 46);
- d) dei reati connessi alla tentata rapina in danno del Supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa n.43. Milano,
 23/12/1977 (capi A, B, C sub n. 47);
- e) dei reati connessi alla manifestazione per il cd. "sei politico". Milano, 18/2/1978 (capi A, B, C sub n. 52);
- f) dell'incendio di alcune autovetture "Giulietta" Alfa Romeo mentre si trovavano su alcuni vagoni ferroviari in sosta nella stazione Bovisa. Milano, 3/5/1978 (capi A,B sub n.54);
- g) dell'omicidio del presunto spacciatore di stupefacenti Giampiero Grandi. Milano, 7/11/1978 e di tre attentati dinamitardi (contro un bar-tabacchi di v.Rettore l'1/11/1978, contro la sede del Servizio Igiene e Profilassi Provinciale di Milano l'1/11/1978 e contro un bar di Claudio Porro sito in v.Arsia, il 7/11/1978) pure inquadrabili nella medesima campagna contro lo spaccio di stupefacenti e, rivendicati con lo stesso volantino ciclostilato con cui si rivendicava l'omicidio Grandi (capi A,B,C,D sub n. 62);
- h) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (capi A, B sub n.66);

580

- i) di detenzione e porto di armi, giugno-luglio '79 (capo 90);
- 1) della rapina in danno del negozio di abbigliamento "American Market". Milano, 29/10/1977 (capi A, B sub n. 139);
- m) di propaganda sovversiva, e di pubblica apologia in relazione alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere
 "f", "g" ed "h" (capi A, B, sub n. 102 in relazione ai fatti sub n. 54, 62, 66). -

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali il Bruni va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli sub n. 12, 46, 47, 52, 54,
62, 66, 90, 139 e 102, per quest'ultimo secondo la diversa formulazione del capo A ritenuta dal G.I. e con riferimento ai soli
documenti di rivendicazione dell'omicidio Grandi e attentati
connessi e dall'attentato alla stazione Carabinieri di Cologno
Monzese (fatti n. 62 e 66), dovendo egli invece essere prosciolto perchè il fatto non sussiste dalla medesima imputazione riferita alla rivendicazione dell'incendio delle autovetture alla stazione Bovisa (fatto n. 54).

Quanto risulta a carico dell'imputato dagli atti relativi ai fatti sopra indicati, e che ne determina il rinvio a giudizio per i relativi reati, è di per sè più che sufficiente a giustificare anche il rinvio a giudizio con l'imputazione di organizzazione di banda armata come contestata al capo 1.

Basta pertanto ricordare, riassuntivamente, che dal 1977 al 1979 il Bruni è stato responsabile prima di una squadra armata e poi di più squadre armate operaie di Prima Linea a Milano (cfr. fra l'altro dichiarazioni Barbieri p.26 interr. 17/10/1980, p. 9 interr. 22/12/1980; Donat Cattin, p. 106 interr. 24/3/1981, p. 7 interr. 7/4/1981, p. 8 interr. 16/4/1981; Mazzola pagg. 28-29 interr. 16/12/1980; Bruno, De Luca, Gatti, Sandalo, Viscardi ecc.), componente del comando milanese di P.L. (Donat Cattin, p. 20-22 interr. 27/3/1981) e della "Commissione Nazionale per l'esercito di liberazione comunista"

581

(Giai, p. 4 interr. 9/5/1980), rappresentante di Prima Linea nei rapporti con "Guerriglia Rossa" (Barbone, pagg. 88, 96, 113 interr. P.M.), con i "Proletari Armati per il Comunismo" e le "Formazioni Comuniste Combattenti" (Donat Cattin, p. 13 interr. 16/4/1981).

Non vi è dunque dubbio che Alessandro Bruni (nome di battaglia "Michele"), debba essere qui ritenuto organizzatore della banda armata Prima Linea.

582

§ 21 - FERNANDO BRUNO

Fernando Bruno, in libertà provvisoria, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) degli attentati alle sedi "D.C." dell'1-2/12/1977 (capi 44/A,B,C); -

Si è già detto, nel§ 44 del cap. III^, che Fernando Bruno va prosciolto dalle imputazioni relative agli attentaiti alle sedi D.C. del dicembre 1977 per non aver commesso il fatto.

Quanto all'imputazione per il reato associativo, come già si è osservato nell'ordinanza di concessione della libertà provvisoria, si tratta di fatto ascrivibile all'epoca in cui il Bruno era minorenne (e su ciò concorda amcheril P.M.), non apparendo suffragato da prove il sospetto di una prosecuzione dell'attività "politica" del Bruno in epoca successiva alla metà del 1978.

La perizia medico-psichiatrica disposta, pur giungendo alla conclusione della immaturità dell'imputato all'epoca dei fatti, vi perviene con elementi di dubbio e di problematicità (osservando che "una conclusione di incapacità di intendere e di volere per immaturità sia più sostenibile a livello medico-legale che non il contrario") tali da far ritenere che sul punto non possa pronunciarsi un proscioglimento in sede istruttoria per mancanza di imputabilità.

Non sembra dubbia la partecipazione dell'imputato alla banda armata anche, nonostante l'età giovanissima, con compiti di organizzatore: egli infatti è indicato come responsabile di "squadra" (subordinato peraltro ad Alessandro Bruni) da

583

Barbieri (cfr. pag.8 interr. 22/12/1980), Roberto Gatti (p. 12 interr. 8/1/1981), Vacca (interr. 28/11/1980 e 30/11/1981), Martinelli (pag. 10, interr. 23/9/1980); le cui dichiarazioni trovano riscontro in quelle di Pasini Gatti (p.99 interr. P.M.) e Sandalo (p. 209 interr. G.I. Torino).

Lo stesso imputato, che si è difeso minimizzando il significato della sua partecipazione alle lotte, pur violente, del
"Correnti", ha dichiarato di essere stato emarginato dall'attività "politica" fin dal 1978 perchè aveva cominciato a drogarsi e perciò era stato anche percosso da Alessandro Bruni.
In questa situazione non sembra che sussistano le condizioni
per ritenere integrato quel recesso volantario dalla banda
armata che consente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 c.p.-

Fernando Bruno va quindi rinviato a giudizio per rispondere del delitto contestatogli al capo 1. -

**

584

§ 22 - LUCIO C A D O N I

Lucio Cadoni è imputato, in stato di detenzione, di essere un organizzatore della banda armata PRIMA LINEA.

L'imputazione è provata dal fatto che egli fu arrestato il 14 febbraio 1980 nella sua abitazione in Parma, via S. Caterina n.33 costituente una vera e propria base della banda armata, deposito di armi e documenti della stessa (cfr. verbale di sequestro 14/2/1980 e doc. sequestrati nelle cartelle 10 e 11) e luogo di riunione del comando nazionale (cfr. interr. Giai al G.I. di Torino, pagg. 22-23).

Per la detenzione delle armi il Cadoni è già stato condannato dal Tribunale di Parma (cart. 10,vol. 4,fg.32).

La competenza di questo giudice deriva, come ha osservato il G.I. di Firenze nella sentenza di incompetenza (cart. 10, vol. 6), dal collegamento operativo del Cadoni con Çosta e Palmero, operanti nel milanese.

La qualificazione del fatto ai sensi del 1º comma dell' art. 306 c.p. si giustifica perchè la circostanza che la base in questione costituisse anche l'abitazione del Cadoni dimostra che egli non era un mero prestanome, ma l'effettivo "gestore" della base (cfr. § 2 del cap. II^). -

585

§ 23 - GIAN OLIVIERO CAMAGNI

Gian Oliviero Camagni, in questo procedimento, è imputato,
in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) dell'irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici Milano, 8/7/1976 (capi A, B, C sub n. 18);
- c) dell'attentato incendiario nella sede dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (capi A, B, C, D, E sub n. 21);
- d) dell'attentato dinamitardo al "Corriere della Sera". Milano, 5/12/1976 (capi A, B sub n. 22);
- e) dell'attentato alla stazione Carabinieri di Crescenzago di viale Padova. Milano, 31/3/1977 (capi A, B sub n. 29);
- f) degli attentati dinamitardi alle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (capi A,B,C,D sub n. 31);
- g) degli attentati dinamitardi alla Metropolitana Milanese, 19/5/1977 (capi A, B sub n. 33);
- h) della devatazione dello stabilimento Sit-Siemens e dello stabilimento Magneti Marelli s.p.a. Settimo Milanese e Milano, 11/6/1977 (capi A,B,C,D,E sub n. 35);
- i) dell'attentato dinamitardo di ritorsione all'armeria Speroni. Tradate, 21-22/7/1977 (capi E.F sub n. 37);
- 1) dell'attentato alla stazione Carabinieri di Abbiategrasso e della irruzione con rapina ed attentato dinamitardo in danno del Comando VV.UU. -Zona Vigentina, di Milano, 22/11/

586

1977 (capi A,B,C sub n, 42 e A,B,C,D sub n. 43);

- m) della rapina in danno della ditta "Sogim". Cormano, 9/12/1977 (capi A,B,C,D sub n. 45);
- n) della devastazione dello stabilimento "Honeywell" s.p.a.-Segrate, 12/5/1978 (capi A.B.C.D sub n. 55);
- o) della tentata devastazione alla "Univac Sperry" di via Ponti n.10, Milano, maggio 1978 (capi A, B sub n. 56);
- p) della devastazione della sede Unione del Commercio e Turismo. Milano, 20/7/1978 (capi A, B sub n. 60);
- q) della esercitazione con armi nella zona della "Val Grande". Lago Maggiore, 1976-1977 (capo 83);
- r) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relativamente alle rivendicazioni degli episodi indicati ai numeri : 18, 21, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 43, 55 (capi 102/A,B);

Come esposto nei §§ 18, 21, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 42, 43, 45, 55, 83 e 102 del cap. III^, Camagni va rinviato a giudizio per tutti i reati contestatigli nei rispettivi capi di imputazione ad eccezione che per i seguenti:

- capi 22/B e 42/C, per cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste;
- capi 56/A, B e 60/A, B, per cui va prosciolto per non aver commesso il fatto;
- capi 102/A, B in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 29 e 55, per cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste (per le stesse imputazioni, nella formulazione ritenuta dal G.I., va invece rinviato a giudizio in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui ai §§ 18, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 42, 43).

Si può ritenere per certo, sulla scorta delle attendibili dichiarazioni confessorie dello stesso Camagni (che hanno tro-

587

vato innumerevoli riscontri nelle concordi dichiarazioni di Libardi, Mazzola, Ricardi, De Rosa, Donat Cattin ecc. e negli atti relativi ai singoli episodi riminosi sopra indicati) che l'imputato si ritirò dalla banda armata, nell'ambito della quale era stato componente di un "gruppo di fuoco" e addetto alla confezione di esplosivi più o meno inninterrottamente dal 1975, nel maggio 1978.

Non sembra dubbio che tale decisione sia stata frutto di una crisi personale e politica che lo ha in definitiva progressivamente condotto ad un rifiuto convinto della pratica della lotta armata, crisi il cui "iter" ha egli stesso attendibilmente chiarito.

Pertanto, attesa la tempestività del suo recesso dall' organizzazione armata (cfr. § 3 cap. II^), va prosciolto dall' imputazione di cui al capo 1 perchè non punibile ai sensi dell' art. 309 c.p. -

§ 24 - MARCO CAMPARI

Marco Campari è imputato, in stato di detenzione, in questo procedimento :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) degli attentati in danno di varie sedi D.C.- Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (capi A, B, C sub n. 44);
- c) del ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/3/1978 (capi A, B, C sub n 51);
- d) della rapina in danno del negozio "Marco" di G. Rosenfeld.
 Milano, 13/1/1978 (capi A, B sub n. 135);
- e) degli attentati dinamitardi in danno del bar Adry e del panificio di G.Martellosio. Milano 21-22/5/1978 (capi A, B sub
 n. 136);
- f) di esercitazioni con armi nella zona del Monte Farno, inizio 1978 (capo 140);
- g) di apologia e pubblica istigazione a commettere reati e di propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui ai capi di imputazione nn. 51 e 136 (capi 102/A,B);

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali il Campari va rinviato a giudizio per le imputazioni di cui ai capi 51/A,B,C; 135/A,B; 136/A,B; 140; 102/A,B (nella diversa formulazione ritenuta dal G.I.) in relazione alla sola rivendicazione del ferimento Girotto (n.51), e prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui al capi 44/A,B,C e perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione degli attentati del maggio 1978 (n. 136).

589

Per quanto risultante a carico del Campari nei citati paragrafi del cap. III^, e cioè la sua partecipazione ad azioni criminose (attentati, ferimenti) organizzate dalle "squadre" di Prima Linea e dalle medesime rivendicate, o comunque rientranti nelle attività tipiche di lotta armata dell'ambito delle "squadre" di questa organizzazione ("espropri", esercitazioni con armi ecc.), sussistono sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dell'imputato anche per il reato di cui al capo 1 bis. —

590

§ 25 - STEFANO CARIBONI

Stefano Cariboni è imputato, in stato di libertà, di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis), in quanto sospettato di essere uno dei componenti della "rete" comasca, insieme con Bellosi, Ciceri, Morandi ecc. di cui ha parlato Viscardi nei suoi interrogatori davanti ai magistrati di Bergamo. Peraltro, poichè Viscardi, non avendo personalmente conosciuto la persona in cui si era ritenuto di poter identificare il Cariboni, non è stato in grado di effettuare ricognizioni e non sono emersi altri elementi di prova, il Cariboni, sulle conformi conclusioni del P.M. va prosciolto per non aver commesso il fatto. —

11

597

§ 26 - ATTILIO CERAOLO

Attilio Ceraolo è imputato, in libertà provvisoria:

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA, con funzioni organizzative (capo 1);
- b) di ricettazione dei tesserini di riconoscimento ed altri documenti sottratti durante la rapina in danno dell'Ordine dei Medici di via Lanzone. Milano, 8/7/1976 (capo 18/D);
- c) di rapina in danno del metronotte Giovanni Colombo.
 Milano, 17/9/1976 (capi 20/A, B, C);
- d) della irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi 23/A,B,C,D);
- e) dell'incendio dell'autovettura di Gianfranco Fava. Cinisello Balsamo, 21/1/1977 (capo 25);
- f) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli, durante i fatti di piazza svoltisi a Milano, il 18/3/1977 (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- g) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relative alla rivendicazione della rapina indicata sub lett."d "(capi 102/A,B);

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali il Ceraolo va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni contestategli (nel testo riformulato dal G.I. quanto al capo A sub n. 102), ad eccezione che per il capo C sub n. 20 per il quale va prosciolto perchè il fatto non sussiste.

Quanto all'imputazione di cui al capo 1, la difesa svolge argomentazioni apprezzabili in ordine alla sufficienza degli elementi probatori atti a qualificare ai sensi dell'art. 306

592

I^ comma anzichè ai sensi del II^ comma dello stesso articolo la condotta del Ceraolo e in effetti il caso è al limite fra le due diverse fattispecie pur essendovi la prova di un'attività di proselitismo che ha certamente giustificato la contestazione della più grave imputazione.

La questione peraltro perde rilevanza poichè appare certo, dalle stesse attendibili dichiarazioni del Ceraolo, che trovano riscontro in quelle del Barbieri, del Cotrufo e del Gatti e, soprattutto nella circostanza che gli episodi criminosi cui egli ha partecipato risalgono tutti al periodo luglio 1976 - marzo 1977, che il Ceraolo si è da gran tempo ritirato dalla banda armata per una scelta autentica di cui è conferma nel suo comportamento processuale.

Egli va pertanto prosciolto dall'imputazione di cui al capo 1 perchè non punibile ai sensi dell'art. 309 c.p. -

593

§ 27 - ANTONELLO CICERI

Antonello Ciceri, detenuto, deve rispondere :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) di importazione illegale di armi dalla Svizzera, seconda metà del 1978 (capo 93/A);
- c) di detenzione di esplosivi, munizioni e ricettazione in relazione al materiale rinvenuto il 4/12/1980 in lo-calità Monguzzo (capi 97/A,B,C);
- d) di ricettazione di alcuni timbri etc. sottratti durante l'irruzione con rapina nel Posto POLFER della stazione di Milano-Rogoredo, il 18/10/1977 (capo 98). -

Il P.M. ha così definito l'imputato " Il Ciceri è un ambiguo personaggio che, nonostante un parziale contributo fornito al proseguimento delle indagini, non è riuscito a spezzare i vincoli di solidarietà mafiosa che lo legavano a P.L.: infatti, indicato originariamente da Viscardi come membro della rete comasca di P.L. e come depositario di un notevole quantitativo di armi, munizioni ed altro materiale di P.L., si limitava ad ammettere di fatto l'accusa condicendo spontaneamente, il 4/12/1980, personale della DIGOS di Milano in una località boschiva del comasco ove consentiva, con le sue indicazioni, il disotterramento di tre grossi contenitori (con esplosivi, munizioni, documenti etc.) che lui vi aveva nascosto. A quel punto, però, si chiudeva in un ermetico silenzio, tacendo perfino il nome della persona da cui aveva avuto in affidamento quel materiale. Anche il suo gesto di spontanea collaborazione doveva, però, rivelarsi ambiguo e parziale: dopo al-



594

cuni mesi, infatti, e precisamente il 23/6/1981, sulla base di una segnalazione fiduciaria, la Digos di Milano compiva altre ricerche nel luogo già indicato dal Ciceri e portava così alla luce altri contenitori sotterrati, colmi di materiale, soprattutto documentale, estremamente rilevante, in ordine al quale gli accertamenti di P.G. sono ancora in corso".

La difesa contrasta tale giudizio asserendo la piena sincerità del Ciceri e, di conseguenza, la sua estraneità ai reati relativi all'importazione di armi dalla Svizzera (n.93),
la necessaria derubricazione delle imputazioni relative alla
detenzione del materiale rinvenuto a Monguzzo (n. 97, 98) in
quella di favoreggiamento ovvero, comunque, nel reato di cui
al 2º comma dell'art. 306 c.p. — Sulla scorta di questo ridimensionamento delle imputazioni è altresì chiesta la libertà
provvisoria.

" Nei §§ 93, 97 e 98 del cap. III sono già stati indicati i motivi per i quali il Ciceri va rinviato a giudizio per i reati contestatigli nelle relative imputazioni, risultando a suo carico sufficienti elementi di prova ed apparendo del tutto inverosimili le versioni riduttive da lui fornite.

L' vero piuttosto che non può essere senz'altro dedotto, dal fatto che il Ciceri detenesse, sotterrati in campagna, i contenitori del materiale di Prima Linea rinvenuti a Monguzzo su sua indicazione, che egli fosse perciò un organizzatore della banda armata come "gestore" di un deposito della stessa. Il fatto stesso che il materiale fosse sepolto e perciò apparentemente non in uso, fa propendere per l'ipotesi che egli ne fosse piuttosto un mero depositario o detentore per conto di terzi (si vedano anche le posizioni, sotto questo profilo analoghe, anche se per altri versi certamente meno gravi, di Spagnoli e Vittoria). Non vi sono comunque prove sufficienti che la condotta del Ciceri abbia avuto quelle caratteristiche di autonomia e discrezionalità decisionale nelle quali si è ritenuto consistere la configurabilità del delitto di cui al

595

I^ comma dell'art. 306 c.p.-

Antonello Ciceri, pertanto, va rinviato a giudizio con l'imputazione di cui al capo 1 bis, così modificata l'iniziale contestazione di cui al capo 1.

Quanto all'istanza di libertà provvisoria, si richiama tutto quanto esposto in via generale sui criteri seguiti, nel § 3 del cap. 1°.

Va precisato innanzitutto che, per quanto concerne il reato associativo e i reati di cui ai capi 97/A,B,C e 98, sono scaduti i termini di custodia preventiva rispettivamente di otto mesi e di un anno e quattro mesi; per quanto concerne viceversa i reati di concorso in importazione e detenzione di armi, di cui si è venuti a conoscenza soltanto a seguito delle dichiarazioni di Viscardi del 18 giugno 1981, tale termine è scaduto per il delitto di cui all'art. 9 legge 14/10/1974 n. 497, mentre non è ancora scaduto il delitto di cui all'art. 21 legge n.110/1975. Sul punto peraltro va osservato da un lato, che l'acquisizione tardiva degli elementi di prova, dipendente dal tempo in cui il G.I. ha potuto interrogare specificatamente il Viscardi, non può ritorcersi in damo dell'imputato detenuto, d'altro lato, che la contestazione, non essendosi potuta accertare l'esatta qualità delle armi, ha riferimento alle armi comuni da sparo, onde non sussiste divieto di concessione della libertà provvisoria.

Tanto premesso, si deve ritenere che, proprio a causa della sua pure parziale collaborazione offerta dal Ciceri agli inquirenti, non sussista una sua attuale pericolosità, poichè con il suo comportamento il Ciceri ha inteso concretamente dissociarsi dalla banda armata facendo rinvenire munizioni e documenti di questa, anche se non ha voluto rendere dichiarazioni confessorie o indicare più apertamente i correi.

Si deve pertanto concludere che, anche tenuto conto della incensuratezza e della giovane età dell'imputato, e della lunga

 $5\overline{96}$

detenzione preventiva già sofferta, egli sia meritevole del beneficio della libertà provvisoria.

Se ne ordina di conseguenza la scarcerazione con le consuete disposizioni cautelari atte ad assicurare la reperibilità. -

597

§ 28 - FRANCO CODA

Franco Coda, da tempo latitante, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) degli attentati alla Metropolitana di Milano del 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- c) della devastazione degli stabilimenti Magneti Marelli e Sit-Siemens del 19/6/1977 (capi 35/A,B,C,D,E);
- d) del ferimento del medico Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (capi 36/A,B,C);
- e) della rapina all'armeria "Speroni" di Tradate, durante la quale, a seguito della reazione dell'armiere rapinato, fu ucciso Romano Tognini. Tradate, 19/7/1977 (capi 37/A,B,C,D)
- f) del furto di un'autovettura in vista del ferimento di William Sisti. Milano, in epoca successiva e prossima al 19/9/1977 (capo 38/B);
- g) della rapina in danno della ditta "Marino" di Marino Michele, Monza, 10/10/1977 (capi 39/A,B,C,D);
- h) dell'attentato alla stazione Carabinieri di Abbiategrasso e della irruzione con rapina ed attentato dinamitardo in danno del Comando VV.UU.-Zona Vigentina di Milano il 22/11/1977 (capi 42/A,B,C e 43/A,B,C,D);
- i) di detenzione e porto d'armi in occasione di una tentata rapina alla "Sogim" di Cormano nel dicembre 1977 (capi 45/C,D);
- 1) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relative alla rivendicazione degli episodi indicati ai nn. 33,35,36,42,43,

598

(capi 102/A,B);

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali il Coda va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni contestategli nei capi sub nn. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45 e 102 (per quest'ultimo vedi però la diversa qualificazione ritenuta dal G.I.), ad eccezione che per il capo 42/C, per il quale va prosciolto perchè il fatto non sussite.

La responsabilità del Coda per questi fatti, attuati e rivendicati da Prima Linea e la circostanza che egli sia stato, nel 1977, il comandante di uno dei primi due "gruppi di fuoco" di P.L. a Milano (cfr. Libardi p.19 interr.20/10/1980) giustificano il rinvio a giudizio dell'imputato anche per il reato di cui al capo 1 . -

599

§ 29 - EUGENIO COSTA

Eugenio Costa, catturato il 28 dicembre 1981 su mandato del G.I., è imputato in stato di detenzione :

- a) della rapina in danno del negozio di abbigliamento "Marco" di Giorgio Rosenfeld. Milano, 13/1/1978 (capi A,B sub n.135);
- b) 'della rapina in danno della guardia giurata Vittorio Marletta. Milano, 3/2/1978 (capi A.B sub n. 138). -

Nei rispettivi paragrafi del cap. III sono esposti i motivi per i quali il Costa, sostanzialmente reo confesso, va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni ascrittegli.

In ordine all'istanza di libertà provvisoria, si richiama innanzitutto quanto esposto in via generale nel § 3 del cap. I^ e si osserva ulteriormente :

- i fatti ascritti all'imputato risalgono entrambi al gennaiofebbraio 1978;
- il Costa è già stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, per la partecipazione all' "esproprio" in danno del negozio di Monti Lucia, commesso in Milano l'11 febbraio 1978 (cfr. § 143 del cap.III^);
- i fatti qui contestati sono palesemente commessi in attuazione del medesimo disegno criminoso rispetto a quelli per i quali è già stato giudicato;
- i fatti qui contestati non sono più gravi di quello per cui il Costa è stato giudicato, perchè il primo è, come quello, uno dei cosiddetti "espropri del sabato" in cui venivano sottratte merci dai negozi ad opera di gruppi di giovani, per compiere i quali si richiede evidentemente una minore capacità

600

criminale che in rapine studiate e compiute da singoli e, l'altro, è un fatto in cui il Costa ha avuto una partecipazione del tutto marginale.

E' quindi del tutto ragionevole prevedere che, ritenendosi la continuazione rispetto al fatto per cui il Costa è già stato condannato, la pena che sarà inflitta in concreto sarà costituita da un mero aumento della pena in precedenza irrogata. Poichè il Costa ha già scontato quasi cinque mesi di reclusione e, secondo il calcolo delle pene che d'ordinario viene effettuato in questa sede giudiziaria, si deve ritenere che il prevedibile aumento di pena potrà essere contenuto per l'appunto nella misura già scontata, ad evitare il protrarsi di una detenzione preventiva per questo titolo che possa superache sarà inflitta re l'entità della pena già sofferta, va accolta l'istanza di libertà provvisoria.

Va inoltre considerato che il Costa, dopo la sua scarcerazione, avvenuta a seguito di una detenzione preventiva di
oltre nove mesi, per il fatto già giudicato, risulta aver cessato ogni attività illegale. Pertanto, poichè i fatti per i
quali lo si rinvia a giudizio sono immediatamente precedenti
a quello per il quale è già stato condannato e all'epoca la
pena fu sospesa nella previsione, rivelatasi fondata, che egli
si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati e poichè il
Costa, all'epoca infraventunenne, può ottenere la sospensione
condizionale per una pena che sia inferiore agli anni due e
mesi sei di reclusione; considerato il periodo in cui sono da
collocarsi i reati in questione, è altresì possibile che la pena che gli sarà irrogata sia condizionalmente sospesa.

Di qui un ulteriore ragione per concedere al Costa, a norma dell'art. 277 bis c.p.p. la libertà provvisoria e disporne, conseguentemente, la scarcerazione. --

601

§ 30 - MAURIZIO COSTA

Maurizio Costa (nomi di battaglia: "Thomas" e poi "Nico") è imputato in stato di detenzione, in questo procedimento :

- a) di essere organizzatore e capo della banda armata PRIMA LINEA (art. 306 l° e III° comma c.p. - capo 1);
- b) di detenzione qualificata e porto di armi, cedute a Prima Linea allorchè militava nella banda armata di cui al punto "d" (capo 91);
- c) della rapina al Supermercato "UPIM-SPA" di Cologno Monzese del 23/4/1976 (capi 99/A, B);
- d) di essere costitutore e organizzatore della banda armata
 "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- e) di detenzione qualificata e porto di armi in dotazione di quest'ultima banda armata (capo 125).-

Inoltre, nel connesso procedimento n. 228/81-F il Costa è imputato di altri numerosi gravissimi reati fra i quali gli omicidi di Paolo Paoletti e di William Waccher e i dieci ferimenti commessi a Torino nella scuola aziendale di via Ventimiglia l'11/12/1979.

Maurizio Costa, arrestato a Parma il 14 febbraio 1980 nella base di cui si è già detto a proposito del Cadoni, e dichiaratosi "militante comunista nell'organizzazione Prima Linea" (cart. 10,vol. 4,fg.23), risulta avere svolto una funzione di grande rilievo nell'ambito della lotta armata dal 1975 fino al suo arresto.

Egli è concordemente indicato da numerose fonti (Sandalo, Giai, Bertani, Albesano, Barbieri, Mazzola, Donat Cattin, Vi-scardi, Lombino, Squadrani ecc.) come il capo di un gruppo ope-

rante in Brianza - il cosiddetto "gruppo della Telettra" di Vimercate - che, inserito fin dall'origine nella "vecchia organizzazione" che diede vita a Prima Linea (cfr. § 4 cap. II^), ne uscì per dar vita alla struttura armata dei "CO.CO.RI" di Del Giudice e Scalzone (cfr. § 5 cap. II^) e, quindi, rientrò, nel 1979, in Prima Linea in posizione di rilievo, come componente del comando milanese e del comando nazionale. Questa sua collocazione, dovuta anche al seguito personale di cui godeva, e in particolare la sua partecipazione al comando nazionale di Prima Linea, giustifica la qualifica di "capo" contestatagli nel-l'imputazione sub n. 1.

Gli elementi di prova raccolti che qui è sufficiente accennare data l'ampiezza e la solidità degli stessi, derivante dall'abbondanza e concordanza delle fonti, consentono il rinvio a giudizio del Costa anche per i reati contestatigli ai capi 1 e 103, oltrechè, come indicato nei rispettivi paragrafi dal cap. III^, per quelli di cui ai capi 91, 99 e 125. –

buj.

§ 31 - DONATO COTRUFO

Donato Cotrufo, attualmente in libertà provvisoria, è imputato :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) della rapina-disarmo in danno del metronotte Giovanni Colombo. Milano, 17/9/1976 (capi 20/A, B, C);
- c) della rapina-irruzione nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi 23/A,B,C,D);
- d) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli durante i fatti di piazza del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A, B,C,D,E,F);
 - e) di propaganda sovversiva e pubblica apologia in ordine alla rivendicazione dell'episodio indicato sub lettera "c" (capi 102/A, B). -

Come rilevato nei rispettivi paragrafi del cap. III, Donato Cotrufo va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni contestategli nei capi n. 20, 23, 28 e 102 (quest'ultimo nella diversa formulazione ritenuta dal G.I.), ad eccezione che per il capo C sub n.20 per il quale va prosciolto perchè il fatto non sussiste.

Esattamente il P.M. ha osservato che Cotrufo è una delle persone inquisite solo per vecchi fatti, risalenti, cioè, all'inizio del 1977, epoca intorno alla quale risulta essersi allontanato da Prima. Linea. Non essendovi dubbio sulla effettività, autenticità e tempestività del suo recesso dalla banda armata, va prosciolto dall'imputazione di cui al capo 1 bis perchè non punibile ai sensi dell'art. 309 c.p. (cfr.§ 3 cap. I^). -

17 17 1

§ 32 - GIUSEPPE CRIPPA

Giuseppe Crippa, detto "Apache", è imputato in stato di detenzione, in questo procedimento :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) della rapina-irruzione nella sede della soc. "Publilabor" di via Chiossetto. Milano, 4/2/1977 (capi 26/A,B,C);
- c) dei reati connessi agli assalti alle sedi della "Assolombarda" e "Federlombarda", avvenuti durante i fatti di piazza del 12/3/1977 a Milano (capi 27/A, B);
- d) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli, durante i fatti del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D,E, F);
- e) della rapina-irruzione nella sede della "Copega" di via M.Gioia n.1. Milano, 22/4/1977 (capi 30/A,B,C,D);
- f) degli attentati dinamitardi contro le stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (capi 31/A,B,C) .
- g) della rapina-irruzione nella sede della soc. "ISEO" di viale Monza. Milano, 18/5/1977 (capi 32/A,B,C,D);
- h) delle devastazioni avvenute nello stesso giorno negli stabilimenti della Magneti Marelli in via Stephenson a Milano, e della Sit-Siemens a Seguro di Settimo Milanese, 19/6/1977 (capi 35/A,B,C,D,E);
- i) della rapina all'armeria "Speroni" di Tradate, 19/7/1977(capi 37/A,B,C,D);
- 1) della rapina-irruzione nel posto Polfer della stazione di

605

Porta Genova. Milano, 12/11/1977 (capi 40/A,B,C);

- m) degli attentati in contemporanea a varie sede D.C. di Milano e Cormano, avvenuti nella notte tra l'1 ed il 2/12/1977 (capi 44/A,B,C);
- n) della tentata rapina al Supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa, Milano, 23/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- o) del ferimento di Marzio Astarita e Franco Giacomazzi. Milano, 10-11/5/1978 (capi 57/A,B,C,D; 58/A,B,C,D);
- p) di pubblica apologia e di propaganda sovversiva in relazione alle rivendicazioni dei fatti di cui ai capi sub n. 26, 30, 31,32, 35, 37, 57, 58 (capi 102/A, B);
- q) della rapina in danno del negozio "Marco" di Giorgio Rosenfeld. Milano, 13/1/1978 (capi 135/A,B);
- r) degli attentati dinamitardi in danno del bar Adry e del panificio di G .Martellosio. Milano, 21-22/5/1978 (capi 136/A, B);
- s) della ricettazione dell'arma e del tesserino sottratti alla guardia giurata Vittorio Marletta in Milano, 3/2/1978 (capo 138/C). -

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali il Crippa deve essere rinviato a giudizio per tutte le imputazioni a lui contestate in relazione alla sua partecipazione alle singole imprese criminose ascrittegli (limitatamente, per quanto riguarda i capi 102/A,B nella diversa formulazione ritenuta dal G.I., alle rivendicazioni dei fatti di cui ai numeri 26, 31, 32, 35) ad eccezione delle imputazioni di cui ai capi 57/A,B,C,D; 58/A,B,C,D; 136/A,B, dalle quali va prosciolto per non aver commesso il fatto, e delle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 30, da cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste e in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub n. 37, 57 e 58, da cui va prosciolto per non aver commesso il

606

fatto.

L'appartenenza di Crippa a Prima Linea è indubitabile e da lui confessata. Si ritiene peraltro che vi siano elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio con la qualifica di cui al capo 1 non già per la sua appartenenza al "gruppo di fuoco", quanto per la funzione da lui svolta (duplice veste rara in P.L.) di coordinatore dell'attività delle "squadre" (cfr. § 2 cap. II^), che risulta, fra l'altro, dalle sue stesse ammissioni. —

§ 33 - ALMA D'ANGELO

Alma D'Angelo (nome di battaglia "Marta") è latitante dall'estate '79, da quando, cioè, fu scoperta in Vescovio una base delle "UNITA' COMUNISTE COMBATTENTI" (U.C.C.) e la donna risultò essere membro di tale banda armata.

La D'Angelo, infatti, è stata rinviata a giudizio per il reato associativo (art. 306 I^ co. c.p.) e per altri reati dal G.I. di Roma dott. D'Angelo, con ordinanza-sentenza in atti n. 2030/79 del 26/11/1980.

Nel § 11 del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali la D'Angelo deve essere rinviata a giudizio per rispondere dei reati contestatile in questo procedimento ai capi B e C sub n. 11, prosciolta per amnistia dall'imputazione di cui al capo A sub n. 11 e perchè il fatto non sussiste dall'imputa-; zione di cui al capo D sotto lo stesso n. 11. -

608

§ 34 - LUCIO D AURIA

Lucio D'Auria, catturato all'inizio del '81, evaso nel settembre dello stesso anno ed ora nuovamente detenuto, deve rispondere in questo procedimento :

- a) di partecipazione semplice alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103 bis);
- b) di rapina in danno del collezionista di armi Filippo Storino. Milano, 12/10/1979 (capi 130/A,B,C,D);
- c) di rapina in danno del notaio Adele Ricevuti (Milano, 15/11/1979), avendo per questo fatto, però, ricevuto solo comunicazione giudiziaria (capi 131/A,B);
- d) della rapina in danno dell'immobiliare "Stella". Milano, 27/7/1979 (capi 144/A,B,C,D) . --

Come esposto nei rispettivi paragrafi del capo III^, Lucio D'Auria, già rinviato a giudizio e condannato per altre rapine (cfr. cart.36, vol. 6), deve essere altresì rinviato a giudizio nell'ambito di questo procedimento per le rapine e i connessi reati di cui ai capi 130/A,B,C,D,e 144/A,B,C,D e prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 131/A,B.

609

Basti osservare che delle due rapine di cui qui si tratta, una certamente (all'Immobiliare Stella) fu commessa per lucro personale mentre l'altra (al collezionista Storino) fruttò un bottino che ebbe destinazioni diverse, rifornendo anche la malavita comune. D'altronde le altre rapine per cui il D'Auria è già stato guidicato non avevano alcuna natura politica, mentre gli stessi personaggi dell'area della lotta armata con cui il D'Auria era in stretto contatto, e fra questi i suoi complici nelle due rapine oggetto di questo procedimento, sono anch'essi, insieme, delinquenti comuni, nel senso che nelle loro imprese criminose mescolano spesso scopi politici e interessi personali, onde anche i pur provati rapporti con siffatti imputati non costituiscono prova idonea del reato di cui al capo 103 bis. In altre parole, non sono dubbi i rapporti del D'Auria con gli ambienti della lotta armata nell'area milanese, ma non vi è prova di una sua partecipazione alla specifica organizzazione eversiva di cui all'imputazione. Il D'Auria va pertanto prosciolto dall'imputazione di cui al capo 103 bis per non aver commesso il fatto.

Va aggiunto che, pur essendo le rapine di cui ai capi 130 e 144 commesse dal D'Auria quando era minorenne, non vi sono dubbi sulla sua capacità di intendere e di volere, già vagliata peraltro dallo stesso Tribunale dei Minorenni in occasione del procedimento penale per detenzione d'arma di cui vi è in atti copia della sentenza. -

UTU

\$ 35 - DOMENICO DE FEO

Domenico De Feo (conosciuto come "Dony"), tuttora latitante, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- b) di detenzione e porto delle armi costituenti la dotazione della stessa banda armata (capo 125);
- c) di ricettazione di denaro (capo 126) .-

Ha esattamente osservato il P.M.: "" Il nome di Domenico De Feo, quale personaggio di spicco dell'organizzazione "Metropoli" e quale responsabile insieme ad altri, della rete milanese, è stato fatto per la prima volta nell'inchiesta da Marco Barbone (vedi interr. al P.M. pagg. 71-72-125 e segg. 159, e successive conferme al G.I.) che ne ha compiutamente descritto, ruolo, discorsi, collocazione politica etc.- Dagli interrogatori di Marco Barbone, infatti, emerge con dovizia di particolari che il De Feo gli illustrò le caratteristiche del "progetto-Metropoli", in particolare descrivendogli strategia e tattica delle strutture illegali di questo; gli propose di entrarne a far parte, insieme al gruppo di "Guerriglia Rossa", e di portare a compimento una serie di rapine a scopo di finanziamento; gli illustrò i rapporti tra "Metropoli" e "Brigate Rosse"; deliberò il prestito a favore del Barbone di un mitra Kalaschnicov e di altre armi (poi effettivamente consegnate al Barbone stesso); gli propose di concorrere "pro-parte" all' acquisto di una partita di armi che, provenienti dall'estero, stavano per entrare nella disponibilità della sua organizzazione; ricevette dal Barbone, a tale fine, una somma di 10 milioni

611

provento di rapine; partecipò con Barbone e Laus ad una serie di riunioni allo scopo di definire il progetto di incorporazione in "Metropoli" delle strutture di "Guerriglia Rossa" ecc.""-

Le dichiarazioni di Barbone ottenevano ampi riscontri in quelle di Laus, Morandini e Pasini Gatti. Ulteriori elementi venivano forniti da Alfredo Azzaroni, Anna Maria Granata e Massimo Cianfanelli (cfr. § 5 del cap. I^).

I concordanti elementi di prova suaccennati consentono di attribuire al De Feo la qualifica di organizzatore della banda armata cosiddetta "CO.CO.RI-METROPOLI" in applicazione dei criteri specificati nel § 3 del cap. II^ e, quindi, giustificano il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui al capo 103 oltrechè, come si è detto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, per i reati di cui ai capi 125 e 126 . -

672

§ 36 - PIETRO DEL GIUDICE

Pietro Del Giudice, detenuto dal maggio '80, è imputato:

- a) di partecipazione con funzioni organizzative e con qualifica di "capo" alla organizzazione "Pre-PRIMA LINEA" e "PRIMA LINEA" (capo 1);
- b) della tentata rapina in danno dell'armeria Bozzi di Palazzolo Milanese, del 13/4/1976 (capi 13/A,B,C);
- c) della rapina-irruzione nella sede dell'Ordine dei Medici di via Lanzone, a Milano, 1'8/7/1976 (capi 18/A,B,C);
- d) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relative alla rivendicazione dell'episodio indicato sub "c" (capi 102/A,B);
- e) di partecipazione con funzioni organizzative e costituzione della banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- f) della detenzione e porto di armi costituenti la dotazione della banda indicata al precedente punto "e" (capo 125) .-

Si è già detto, nei rispettivi paragrafi del cap. III^, che il Del Giudice va rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 18/A,B,C; 102/A,B (nella diversa qualificazione del fatto ritenuta dal G.I. per il capo A), e 125, e prosciolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi 13/A, B,C.

Si rinvia alle pagine da 354 a 376 delle requisitorie del P.M. per una esposizione completa degli elementi di accusa (tralasciando gli aspetti meramente valutativi che qui non interessano). Quanto alla memoria difensiva, questa argomenta dettagliatamente soltanto in ordine alla questione della responsabilità degli organizzatori per i reati commessi dalla banda

613

armata soprattutto in relazione all'accusa di concorso nell' omicidio Pedenovi mossa all'imputato nel connesso procedimento penale n. 228/81-F, che dunque non riguarda questo processo (per quanto viceversa riguarda questo processo il G.I. ritiene di avere motivatamente esposto le proprie conclusioni nel § 2 del cap. II^ in ordine ai criteri adottati e nei §§ 13 e 125 in ordine al Del Giudice), e su questioni come la pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove del Del Giudice dall'accusa di concorso nella rapina di Concordia Sagittario (cfr. voll. 3 e 4, cart.34), ovvero l'irrilevanza del possesso da parte sua di un elenco di nomi e indirizzi pubblicato dalla Regione Lombardia, del possesso di un passaporto altrui, di cui era stato denunciato lo smarrimento, ovvero infine sulla attendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato in ordine ad appunti della sua agenda e sulla casualità di un suo incontro con Maurizio Folini e Franco Gottifredi.

Si tratta, a giudizio del G.I., di circostanze non aventi di per sè un peso decisivo, e sulla concludenza delle quali potrà pronunciarsi la Corte d'Assise.

E' infatti inevitabile il rinvio a giudizio dell'imputato sia per il capo 1 sia per il capo 103 esistendo a suo carico
elementi di prova numerosi, rilevanti e concordanti, puntualmente a lui contestati, quali le dichiarazioni di Libardi (in
particolare interr. 16-19/10/1980 pagg. 5,7,8,10,13,15), Barbieri (in particolare interr. 13/10/1980 pagg. 2,7,9,10; 22/12/
1980 pagg. 2,3,4; 18/2/1981 pagg. 2,3), Donat Cattin (interr.
G.I. Torino passim e fra l'altro pagg. 137,138, 145, 150),
Mazzola, Sandalo, che bastano da sole a giustificare il rinvio
a giudizio dell'imputato quale organizzatore e capo, in qualità di componente del "Comando" della banda armata "pre-Prima
Linea" negli anni 1975-76, e le dichiarazioni di Donat Cattin
(interr. 16/4/1981), Barbieri (interr. 22/12/1980 p. 11), Viscardi, Lombino, De Rosa, cui si sono aggiunte quelle di Squadrani, in ordine alla banda armata di cui al capo 103, sufficienti

614

a giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato quale costitutore ed organizzatore di tale banda. Lo stesso Del Giudice ha ammesso di aver svolto "una funzione di leadership di tipo intellettuale" rispetto ai "Comitati Comunisti Rivoluzionari", la cui struttura militare illegale appare ormai sufficientemente provata da quanto esposto nel § 5 del cap. II^.

Ciò che viceversa appare meno chiaro è l'esatta collocazione dell'imputato nella seconda metà del 1979 e fino al suo arresto.

Da un lato risulta provato che sono avvenute discussioni per il suo reingresso in Prima Linea, allorchè vi rientrarono Costa e il suo gruppo a lui particolarmente legati (cfr. le dichiarazioni di Sandalo, Bertani, Giai, Donat Cattin, citate dal P.M.) e il Del Giudice si era a sua volta allontanato dall'organizzazione "CO.CO.RI-METROPOLI" (sul punto cfr. anche dichiarazioni Azzaroni).

Che l'imputato peraltro sia effettivamente rientrato in P.L. non è cosa certa: indubbiamente di grande rilievo è il possesso da parte sua di elenchi di targhe di autovetture appartenenti a personale dei Carabinieri, della Digos e delle Guardie di Custodia di Milano redatti da Silveria Russo, sui quali il Del Giudice ha fatto dichiarazioni reticenti e contraddittorie (si vedano i suoi interrogatori ai G.I. di Torino e di Milano); d'altro canto, vi è il contestuale possesso da parte sua del documento ideologico "Per l'organizzazione" (sul quale pure le dichiarazioni dell'imputato sono tutt'altro che chiare) attribuibile alla banda armata CO.CO.RI-METROPOLI.

E' vero che il solo fatto che copia del medesimo documento si trovasse nella base di P.L. di Milano, via Lorenteggio dimostra che documenti politici di tal fatta potevano essere scambiati fra appartenenti a diverse organizzazioni (a differenza, come osserva giustamente il P.M., di elenchi di targhe tipici da "commissione" controguerriglia"), però il non infondato sospetto che lo stesso Del Giudice abbia per lo meno

 $U \mid U$

contribuito alla stesura del documento, tenuto anche conto delle sue reticenti dichiarazioni sul punto, sembra piuttosto avvalorare l'ipotesi che il Del Giudice abbia mantenuto in quest' epoca quel ruolo ambiguo di cui parla Donat Cattin, "stando dietro" a Costa senza rientrare veramente in P.L. -

In definitiva, sul punto non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il Del Giudice sia qualificabile anche come organizzatore o capo di Prima Linea nell'ultimo periodo precedente al suo arresto: per il quale vi è solo prova di suoi stretti contatti con gli ambienti di Prima Linea, praticanti all' epoca la lotta armata nelle forme più feroci.

Non spetta a questo giudice alcun commento sul "personaggio" dell'imputato: spetta alla Corte d'Assise valutarne anche
la personalità alla luce dei suoi stessi interrogatori, del materiare sequestratogli, dalle attestazioni in suo favore che come avviene allorchè gli imputati non sono persone qualsiasi
ma appunto "personaggi" - sono giunte anche al giudice istruttore, ed anche alla luce di singolari circostanze come quelle
della sua presentazione ad ufficiali dei Carabinieri che indagavano sul terrorismo, di cui è stata data testimonianza in
un procedimento concernente tutt'altre vicende (cfr. f.6,vol.
4, cart. 45).

Qui è sufficiente osservare che, alla stregua delle dichiarazioni acquisite, il ruolo svolto dall'imputato nell'ambito di due fra le più rilevanti formazioni eversive che hanno praticato la lotta armata in Italia, è stato di grande importanza e certo più decisivo di quello di molti che hanno materialmente compiuto singole azioni delittuose in cui si è estrinsecato il programma delle bande armate in questione.

Concludendo: oltrechè per i fatti di cui si è trattato nel capitolo precedente, Del Giudice va rinviato a giudizio per essere stato nel 1975-76 organizzatore e capo della banda armata pre-Prima Linea, come contestatogli con il mandato di cattura n. 1-102 del 2/11/1981 e per essere stato dal 1977 ai primi

616

mesi del 1979 costitutore e organizzatore della banda armata cosiddetta "CO.CO.RI-METROPOLI. -

617

§ 37 - FERNANDO DE LUCA

Fernando De Luca, arrestato nel dicembre '80, è imputa to :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) del furto in danno del Supermercato "G.S." di Bresso il 10/4/1976 (capo 12);
- c) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli a Milano in occasione dei fatti di piazza del 18/3/1977 (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- d) della rapina-esproprio in danno del supermercato UPIM-SMA di Cologno Monzese, il 16/12/1977 (capi 46/A,B);
- e) del tentato ferimento di Antonio De Stefano, dirigente dell' Ufficio Collocamento di Cinisello Balsamo, verso la fine del '77 - inizio '78 (capi 48/A,B,C);
- f) dell'attentato dinamitardo in danno dello stabilimento ACNA di Cesano Maderno, il 18/1/1978 (capi 49/A,B);
- g) della rapina e tentato disarmo in danno della guardia giurata Luigi Ariante. Milano, 28/1/1978 (capi 50/A,B,C);
- h) di detenzione e porto di armi in occasione della manifestazione del 18/2/1978 a Milano, per il cd. "sei politico". (capi 52/A,B,C);
- i) dell'attentao dinamitardo in danno della sede "D.C." di Desio, il 24/4/1978 (capi 53/A,B);
- 1) dell'attentato dinamitardo in danno del "Bar dello Sport" di Cinisello Balsamo, 22/10/1978 (capi 61/A,B);
- m) della devastazione in danno della costruenda stazione Cara-

010

binieri di Cusano Milanino, 17/1/1979 (capi 63/A,B);

- n) dell'attentato contro un'autovettura dei VV.UU. di Cinisello Balsamo, l'8/2/1979 (capi 65/A,B);
- o) della rapina in danno della tabaccheria di Adele Grimoldi in Palazzolo di Paderno Dugnano, 7/4/1979 (capi 68/A,B,C);
- p) della rapina in danno dell' UTET, sede di via Mameli n.2 a Milano, 12/4/1979 (capi 69/A,B,C);
- q) della rapina-irruzione nel Comando VV.UU. di Muggiò, l'11/5/1979 (capi 70/A,B,C,D,E);
- r) della rapina e ferimento in danno di Giovanni Longoni. Monza, 1'8/6/1979 (capi 71/A,B,C);
- s) della tentata rapina in danno di Bragato Guglielmo, Moretto Santa e Meneghel Adriano in Muggiò, il 27/4/1979 (capa-71 bis/ A,B,C);
- t) di furti di autovetture e detenzione di armi commessi nel '78 (capi 88/A,B);
- u) della rapina-esproprio al Supermercato "UPIM-SMA" di v. Milano n.62 a Cologno Monzese, il 23/4/1976 (capi 99/A,B);
- v) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lett. "f", "m", "q" (capi 102/A,B);

Come chiarito nei rispettivi paragrafi del cap. III^ De Luca va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni a lui contestate in relazione alla sua partecipazione alle singole azioni criminose, ad eccezione che per le imputazioni di cui ai capi 53/A,B e 99/B, da cui va prosciolto per non aver commesso il fatto e per le imputazioni di cui ai capi 102/A,B, da cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste.

L'imputazione di cui al capo 1 bis è sufficientemente provata dalla partecipazione alle azioni criminose sopraelencate

619

e dalle stesse ammissioni dell'imputato, confortate da significativi riscontri costituiti dalle dichiarazioni di coimputati (Barbieri, Gatti, Bertani ecc.). La circostanza che egli, nell' estate 1979 sia stato "espulso" da Prima Linea, non sembra integrare i requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 309 c.p. (cfr. § 3 cap. II^).

Come ha osservato il P.M., De Luca, "sin dal suo primo interrogatorio, concretamente dimostrando la propria scelta di dissociazione dalla pratica eversiva, ha fornito all'A.G. un leale e rilevante contributo all'accertamento della verità".

Per il contributo concretamente offerto all'accertamento dei fatti, all'imputato va riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 4 legge n. 15/1980.

Come già ritenuto a proposito del Barbieri, in considerazione del vincolo della continuazione che sussiste fra tutti i reati a lui contestati, è prevedibile che al De Luca sia inflitta in concreto una pena calcolabile intorno ai tre anni di reclusione o poco più, essendo possibile, con la sola applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 4 legge n. 15/1980, partire da una pena base assai modesta, di un anno e sei mesi di reclusione, per il fatto più grave, la rapina pluriaggravata in danno del Longoni, sol che si ritenga l'imputato, per l'effettivo e concreto ravvedimento, meritevole, come sembra, di pena contenuta nei minimi di legge.

In considerazione di ciò, mancando ogni attuale pericolosità dell'imputato, poichè il De Luca ha già scontato circa un anno e cinque mesi di reclusione, e poichè due anni di reclusione risultano condonati a norma del D.P.R. 18/12/1981 n. 744, all'imputato va concessa la libertà provvisoria ai sensi dell'art. 277 bis c.p. e dell'art. 8 legge n.15/1980.

620

§ 38 - FRANCO DE ROSA

Franco De Rosa (detto "Iaco"), arrestato ai primi di ottobre del 1980 e posto in libertà provvisoria nel maggio del '81 per motivi di salute, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del furto in danno del Supermercato "G.S." di via Don Minzoni, a Bresso, il 10/4/1976 (capo 12);
- c) della rapina-disarmo in danno della guardia di P.S. DI MASI a Bresso, il 3/5/1976 (capi 15/A,B,C);
- d) della rapina di un'autovettura "Citroen" (Milano, 2/6/1976) poi usata da altri per la rapina al quotidiano "Il Giorno" del 27/8/1976 (capi 17/A,B);
- e) della rapina-irruzione nella sede dell'Ordine dei Medici.
 Milano, 1'8/7/1976 (capi 18/A,B,C);
- f) dell'attentato-irruzione nella sede dell'Associazione Industriali di Monza e della Brianza. Monza, 3/12/1976 (capi 21/A,B,C,D,E);
- g) dell'attentato dinamitardo in danno del "Corriere della Sera" a Milano, il 5/12/1976 (capi 22/A,B);
- h) della rapina alla Magneti Marelli in occasione dei fatti di piazza del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- i) della rapina in danno della ditta "Sogim" di Cormano del 9/12/1977 (capi 45/A,B);
- 1) di esercitazioni con armi da fuoco in zona Val Grande, 1976 - 1977 (capo 83). -

621

- m) di detenzione di armi (capo 85);
- n) di propaganda sovversiva e pubblica apologia relative
 alle rivendicazioni degli episodi indicati sub "e", "f",
 "g" (capi 102/A,B);
- o) della rapina al Banco di Napoli -Agenzia 12 di viale
 Padova n. 95, a Milano, il 12/10/1978 (capi 121/A,B,C,D,E,F);
- p) della rapina alla Banca Popolare di Novara Agenzia di Cassolnovo (PV), il 2/6/1978 (capi 122/A,B,C) .-

Come indicato nei rispettivi paragrafi del cap. III, De Rosa va rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati, relativi alla sua partecipazione alle singole azioni criminose sopra elencate, ad eccezione che per il capo 22/B, da cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste, e per i capi 28/A,B,C,D,E,F da cui va prosciolto per non aver commesso il fatto, e per il capo 121/D da cui va prosciolto per amnistia, con l'unica ulteriore precisazione che per il capo 102/A il rinvio va disposto per il diverso reato ritenuto dal G.I. (reato di cui all'art. 414 anzichè all'art. 303 c.p.).

Non sembra viceversa fondata l'imputazione di organizzazione di banda armata contestata al De Rosa solo per la sua partecipazione al "gruppo di fuoco" della banda armata pre-Prima Linea (cfr. § 2 cap. II^), dovendo viceversa essergli contestata per questo fatto la diversa imputazione di cui al capo 1 bis. Se non che risulta da varie fonti (Libardi, Barbieri, Sandalo) oltrechè dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, rivelatesi per altro verso attendibili e confermate dalla natura degli altri reati per cui si dispone il rinvio a giudizio, che il De Rosa si ritirò dalla banda armata alla fine del 1976 – inizi 1977 per dedicarsi ad attività illegali nel proprio interesse.

Sul punto, in ordine all'applicabilità del disposto dell' art. 309 c.p., va osservato che, in ogni caso, il De Rosa nel 1979, a causa di vicende personali da lui stesso illustrate, si è dissociato anche dal gruppo di correi (i cosiddetti "rapi-

622

natori comunisti", sui quali cfr. le requisitorie del P.M. pagg. 196 e segg.) con i quali si era poi dedicato ad altre attività illegali. Non si vedono dunque ostacoli di sorta all'applicazione del disposto dell'art. 309 c.p. anche al caso qui in esame. Pe Rosa va quindi prosciolto dall'imputazione di partecipazione a banda armata perchè non punibile.—

623

§ 39 - COSTANZA DI GAETANO

Costanza Di Gaetano è imputata, in stato di libertà, del reato di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

Esistono a suo carico le dichiarazioni di Michele Viscardi (v. da ultimo interr. 18/6/1981 p. 4) da cui risulta che la ragazza era stata messa in contatto con P.L. da Diego Forastieri; che Laronga e Viscardi le chiesero di ospitare il latitante Lucio Di Giacomo e di affittare un appartamento come base di P.L.; che la Di Gaetano accolse solo la prima richiesta; che a casa sua, in sua assenza, si svolsero alcune riunioni della "commissione antiguerriglia", e la stessa abitazione fu posta a disposizione di P.L. dall'imputata anche in un'occasione in cui a sua insaputa, si intendeva usarla come "base di arrivo dopo l'omicidio Galli. Dalacircostanza delle riunioni della commissione in questa casa ("messa a disposizione da qualche simpatizzante") ha parlato anche Fiammetta Bertani (v.pag.7 interr. 14/6/1980).

La Di Gaetano ha fatto parziali ammissioni in ordine ai fatti contestatile, tali, peraltro, da avvalorare quanto risultante a suo carico e sopra riferito. Non sembra dubbia peraltro la sua consapevolezza della qualità delle persone con cui era in contatto e quindi dell'uso fatto in sua assenza del suo appartamento.

La condotta dell'imputata integra, come esposto nel § 2 del cap. II^, il reato di cui all'art. 306, 2° comma, c.p. onde la Di Gaetano va rinviata a giudizio per l'imputazione ascrittale al capo 1 bis.

Non si condivide peraltro il giudizio del P.M. circa l'

UZT

attuale pericolosità dell'imputata, atteso che la stessa, trasferitasi in campagna, sembra aver abbandonato i precedenti contatti con gli ambienti della lotta armata (cfr. anche rapporto Digos 6/3/1981, fg. 20,fasc.1,vol.44,cart.53).

Non si accoglie pertanto la richiesta del P.M. di emissione del mandato di cattura. -

625

§ 40 - MASSIMO DOMENICHINI

Massimo Domenichini, conosciuto come "Domingo", nome di battaglia "Carlo", è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) di detenzione e porto di armi in occasione di una manifestazione di piazza del 6/2/1976, a Milano, conclusasi con l'occupazione della Stazione Centrale (capo 9);
- c) della rapina-irruzione in danno dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi 23/A,B,C,D);
- d) dell'incendio dell'autovettura di Gianfranco Fava, capo reparto della "CIME". Cinisello Balsamo, 21/1/1977 (capo 25);
- e) di detenzione, porto di armi ed altro commessi durante la manifestazione del 12/3/1977 a Milano (capi 27/A,B);
- f) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli a Milano, durante i fatti di piazza del 18/3/1977 (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- g) della tentata rapina in danno del supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa n. 43,a Milano il 23/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- h) del tentato ferimento di Antonio De Stefano, dirigente dell'Ufficio Collocamento di Cinisello Balsamo verso la fine del '77 - inizio '78 (capi 48/A,B,C);
- i) dell'attentato dinamitardo in danno dell'ACNA di Cesano 🍇 Maderno, il 18/1/1978 (capi 49/A,B);
- 1) della rapina e tentato disarmo della guardia giurata Luigi

626

Ariante, a Milano, il 28/1/1978 (capi 50/A,B,C);

- m) di detenzione e porto di armi in occasione della manifestazione del 18/2/1978, per il cd. "sei politico", a Milano (capi 52/A,B,C);
- n) dell'attentato dinamitardo alla sede "D.C." di Desio, il 26/4/1978 (capi 53/A,B);
- o) di detenzione e porto di armi in occasione delle esercitazioni a fuoco in ValGrande, 1976-1977 (capo 83);
- p) di pubblica apologia e di propaganda sovversiva per le rivendicazioni dei fatti di cui ai capi 23,25,49 (capi 102/A,B);

Come indicato nei rispettivi paragrafi del cap. III, l'imputato va rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati in relazione alla sua partecipazione alle singole azioni criminose sopra elencate, ad eccezione che per i capi 53/A,B, da cui va prosciolto per non aver commesso il fatto e per i capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 49 (attentato all'ACNA), da cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste, con l'ulteriore precisazione che l'imputazione di cui al capo 102/A è stata modificata dal G. I. come specificato nel relativo paragrafo.

Non vi è dubbio sulla militanza del Domenichini, arrestato con Roberto Rosso in una base di Prima Linea di Ostia ricca di armi e documenti, nell'organizzazione armata in questione. La qualifica di organizzatore gli viene attribuita perchè "reclutatore" delle squadre armate e di P.L. (cfr. Bertani int. 14/6/1980, De Luca p.3 interr. 29/12/1980, testimonianza Melloni) e addetto a compiti logistici (cfr. Albesano, interr. 18/6/1980 p.11).

L'imputato va dunque rinviato a giudizio per rispondere anche del reato di cui al capo 1 . -

627

§ 41 - MARCO DONAT CATTIN

Marco Donat Cattin, nome di battaglia "Alberto", arrestato in Francia ed estradato in Italia, è imputato in questo procedimento :

- a) della rapina-irruzione in danno della Magneti Marelli, durante i fatti del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- b) del furto di autovetture relativo ad un progettato sequestro di persona in danno di William Sisti. Milano, settembreottobre 1977 (capi 38/A,B);
- c) della devastazione in danno della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso e della irruzione con rapina ed attentato dinamitardo in danno del Comando VV.UU. della zona-Vigentina, a Milano, il 22/11/1977 (capi 42/A,B,C e 43/A,B,C,D);
- d) degli attentati in contemporanea in danno di varie sede della "D.C.", in Milano e Cormano, tra l'1 ed il 2/12/1977 (capi 44/A,B,C);
- e) della rapina alla "SOGIM" di Cormano, 9/12/1977 (capi 45/A,B,C,D);
- f) della devastazione commessa il 12/5/1978 in danno dello stabilimento della "Honeywell" di Segrate (capi 55/A,B,C,D);
- g) della tentata devastazione in danno dello stabilimento di Milano della "UNIVAC SPERRY", nel maggio '78 (capi 56/A,B);
- h) dei ferimenti di Franco Giacomazzi e Marzio Astarita. Milano 10-11/5/1978 (capi 57/A,B,C,D e 58/A,B,C,D);
- i) della devastazione in danno della sede dell'Unione del Commercio e Turismo di Milano, 20/7/1978 (capi 60/A,B);

628

- 1) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (capi 66/A,B);
- m) dei reati di detenzione, porto di armi etc. ravvisabili nel progetto di omicidio plurimo in danno dei poliziotti di scorta al Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Gresti. Milano, marzo-aprile 1979 (capi 67/A,B,C);
- n) della propaganda sovversiva e pubblica apologia connessi alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "c", "d", ---- "f", "h", "i", "l" (capi 102/A,B);

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, l'
imputato, che ha accettato la giurisdizione italiana limitatamente ai reați per i quali è concedibile l'estradizione dalla
Francia, va rinviato a giudizio per le seguenti imputazioni:
capi 28/A,B; 38/A,B; 42/A; 43/A,B,C; 45/A,D; 57/A,D; 58/A,D;
67/C; va prosciolto perchè il fatto non sussiste dall'imputazione di cui al capo 42/C; per non aver commesso il fatto dalle
imputazioni di cui ai capi 44/A,B,C; 55/A,B,C,D; 56/A,B; per
insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 60/A
e 66/A, ; va infine prosciolto perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per non essere concedibile l'estradizione
dalla Francia per le imputazioni di cui ai capi 28/C,D,E,F;
42/B; 43/D; 45/B,C; 57/B,C; 58/B,C,; 60/B; 66/B; 67/A,B;
102/A,B, -

629

§ 42 - MARCO FAGIANO

Marco Fagiano, latitante per anni e catturato il 20/12/
1980 a Napoli, dopo un conflitto a fuoco con la Polizia, è
imputato in questo procedimento:

- a) della rapina-irruzione in danno della Magneti Marelli,
- a Milano, durante i fatti del 18/3/1977 (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- b) della devastazione dello stabilimento della "Honeywell" di Segrate, 12/5/1978 (capi 55/A,B,C,D);
- c) del progettato annientamento della scorta del Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Gresti, marzo-aprile 1979 (capi 67/A,B,C);
- d) dell'attentato in danno della stazione Carabinieri di via Ripamonti n. 187 a Milano, il 26/6/1979 (capi 72/A,B);
- e) di propaganda sovversiva, apologia e pubblica istigazione relative alla rivendicazione degli episodi indicati nei capi sub n. 55 e 72 (102/A,B);

Come indicato nei rispettivi paragrafi del cap. III^,
Marco Fagiano va rinviato a giudizio per le imputazioni di cui
ai capi 28/A,B,C,D,E,F; 55/A,B,C,D; 67/ A,B,C; 72/ A,B e prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste. -

630

§ 43 - CIPRIANO FALCONE

Cipriano Falcone, indiziato del reato di importazione illegale di armi dalla Svizzera, come precisato nel § 93 del cap. III^ va prosciolto per non aver commesso il fatto. -

631

§ 44 - PIERO FALIVENE

Piero Falivene, arrestato a Milano nel giugno '81 dopo qualche mese di latitanza, è imputato in stato di detenzione in questo procedimento :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- b) della rapina di armi in danno dei due-Carabinieri di Lacchiarella, Tricarico e Quacquarelli, con connessa tentata
 rapina in danno di una gioielleria. Lacchiarella, 13/7/1979
 (capi 129/A,B,C,D,E);
- c) della rapina in danno del collezionista di armi Filippo Storino. Milano, 12/10/1979 (capi 130/A,B,C,D);
- d) della detenzione di armi ed altro materiale rinvenuto l' 8/3/1980, in una cantina dello stabile di Rozzano ove abitava Francesco Gorla (capi 132/A,B,C);
- e) della detenzione e porto delle numerose armi sequestrate a Maurizio Rotaris, all'atto dell'arresto di costui, avvenuto in Milano, il 10/7/1980 (capi 133/A,B,C, D,E);
- f) della rapina in danno dell'Agenzia Immobiliare "STELLA", sita in corso Plebisciti n. 9, Milano, 27/7/1979 (capi 144/A,B,C,D);
- g) della rapina in danno del ginecologo Spartaco Biondi, con studio in viale Papiniano n.59, Milano, 4/7/1979 (capi 145/ A,B,C);
- h) della rapina in danno dello studio medico del dott. Pietro Bonini, sito in viale Jenner n.72, Milano, 5/7/1979 (capi 146/A,B,C).

632

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap.III^, Piero Falivene deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto da tutte le imputazioni sub nn.130, 132, 133 e deve viceversa essere rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati centestatigli sotto i nn.129, 144, 145, 146.

Quanto al reato associativo, la sua partecipazione ad azioni criminose commesse nell'ambito e nell'interesse di una struttura armata che egli ben sapeva inserita nel cosiddetto "progetto Metropoli", come risulta dalle sue stesse dichia-razioni, e qui bisogna ricordare soprattutto la rapina all' Ufficio postale di Redona commessa in concorso con i fratella Minervino, Maurizio Lombino ed altri militanti della banda armata (cfr. interr. Falivene e ordinanza G.I. Bergamo in cartella 43), costituisce prova sufficiente del reato in esame. Si aggiungano a ciò le dichiarazioni sul punto di Paolo Fogagnolo ed Enrico Pasini Gatti che appresero dallo stesso Falivene della sua partecipazione al gruppo "Metropoli" e se ne può concludere agevolmente che appare del tutto giustificato il rinvio a giudizio dell'imputato per il delitto di cui all'art. 306 c.p. .

L'imputazione contestatagli va peraltro "derubricata" in quella di cui al II^ comma della citata norma (capo 103 bis anziché capo 103) poichè l'accertato contributo anche all'organizzazione altreché all'esecuzione delle azioni criminose cui il Falivene ha materialmente partevipato, non costituisce contributo organizzativo all'associazione criminosa come tale, come già si é chiarito nel §2 del cap. II^ .-

633

§ 45 - MARIO FERRANDI

Mario Ferrandi, estradato in Italia dalla Gran Bretagna dove si era rifugiato, è imputato in stato di detenzione in questo procedimento (dopo la separazione degli atti relativi alle imputazioni per le quali deve essere richiesta l'estradizione) :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del tentato omicidio di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (capi 51/A,B,C);
- c) dell'omicidio di Giampiero Grandi. Milano, 7/11/1978 (capi 62/ A,B,C). -

Per il reato associativo e per il ferimento Girotto l'estradizione, richiesta, non è stata concessa, ancorchè vi sia sul punto ormai la confessione dell'imputato.

Ferrandi va dunque prosciolto da queste imputazioni perchè l'azione penale non può essere esercitata per mancata concessione dell'estradizione. Come precisato nel § 62 del cap.
III^ Ferrandi deve essere inoltre prosciolto con analoga formula dalle imputazioni di cui ai capi 62/B,C e deve viceversa
essere rinviato a giudizio per il delitto di cui al capo A sub
n. 62. -

634

§ 46 - FRANCO FERRETTI

- E' imputato, in libertà provvisoria :
- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) di detenzione e porto di armi e degli altri reati connessi agli assalti contro le sedi dell'Assolombarda e della Federlombarda, durante i fatti del 12/3/1977 a Milano (capi 27/ A,B);
- c) della rapina-irruzione in danno della Magneti Marelli, durante i fatti del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D,E;F);
- d) di detenzione di un revolver poi consegnato a Pasini Gatti e Crippa, che lo usarono in uno degli attentati in contemporanea contro le sedi della D.C. a Milano e Cormano, 1'1-2/12/1977 (capo 44/D).

Come spiegato nei rispettivi paragrafi del cap. III^, Ferretti va prosciolto per non aver commesso il fatto da tutte le imputazioni contestategli sub n. 27 e 28 e rinviato a giudizio solo per la detenzione delle armi di cui al capo 44/D.

Trattandosi di detenzione di armi per conto di Crippa in qualità di militante di Prima Linea, circostanza che il Ferretti non poteva ignorare tenuto conto non solo della stretta amicizia fra i due, ma anche della frequentazione, ammessa dallo stesso imputato, degli ambienti che praticavano la lotta armata, nei quali si inseriva Prima Linea (sul punto cfr. anche Libardi e Barbieri, che indicano il Ferretti come uno del "giro delle squadre"); questa circostanza è da sola sufficiente a giustificare a carico del Ferretti l'imputazione di cui al capo 1 bis. Si può aggiungere che ad analogo titolo si giustifica

635

l'imputazione anziddetta per avere il Ferretti messo a disposizione la sua abitazione per la prima riunione fra P.L. ed F.C.C. (cfr. Donat Cattin p. 9 interr. 7/4/1981).

Nessuna prova viceversa sussiste in ordine al fatto, ipotizzato dal P.M., che sia stato Ferretti ad ospitare Crippa ferito a seguito della rapina all'armeria Speroni di Tradate: l'ipotesi è fondata su una dichiarazione di Mazzola circa l'ospitalità offerta a Crippa da un suo vecchio amico in una casa delle parti di via Meda; ma Crippa ha recisamente smentito che questa fosse la casa del Ferretti (e, si è visto, Crippa è reticente su Ferretti ma non mente apertamente per aiutarlo) e, d'altronde Crippa, che abitava in zona, aveva molti vecchi amici nel quartiere.

Peraltro, risulta dalle stesse dichiarazioni di Libardi,
Barbieri e Crippa che Ferretti si ritirò da ogni rapporto con
la banda armata quanto meno nel 1978 e la circostanza è avvalorata dalle numerose attestazioni raccolte dalla difesa circa la
vita del tutto regolare e dedita agli interessi ed affetti domestici che il Ferretti ha condotto da allora.

L'imputato pertanto deve essere prosciolto dall'accusa di cui al capo 1 bis perchè non punibile ai sensi dell'art. 309 c.p. -

636

§ 47 - RENATO FERRO

Renato Ferro, latitante, è imputato di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

A suo carico esistono le precise dichiarazioni di Massimiliano Barbieri secondo cui egli faceva parte della squadra della Soilax (pagg. 6,7,17 interr. 22/12/1980), circostanza confermata esplicitamente anche da Pasini Gatti (p.4 interr. 17/3/1981). Si agginnga a queste concordanti dichiarazioni, che un riscontro obbiettivo di quanto affermato da Barbieri si è avuto dall'accertato accesso del Ferro al poligono di tiro di Codogno insieme con Tagliaferri, come era costume (cfr. citato interr. Barbieri) di quei componenti della "cellula storica" della Soilax", come Donat Cattin (p.6 interr. 7/4/1981) confermando l'esistenza di questo gruppo di persone militanti di Prima Linea, ha definitvo la "squadra" della Soilax. E' appena il caso di aggiungere che Renato Ferro pur non essendo stato, come gli altri componenti della "squadra" dipendente della Soilax ha, dal 1977, lavorato con Tagliaferri (cfr. interr. Longon 13/4/1981).

L'esistenza di questa squadra di Prima Linea è infine confermata anche da Barbone, che attraverso "quelli della Soilax" mantenne i contatti con Roberto Rosso in occasione del ferimento Rucano.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dell'accusa contestatagli.

Và osservato peraltro che, pur non sussistendo prove in ordine al fatto che il Ferro, successivamente al periodo di cui ne parlano i coimputati, abbia continuato a militare nelle squa-

637

dre di P.L., legato com'era al Tagliaferri, neppure vi sono indizi di un suo ritiro dalla banda armata, che imponga l'applicazione in questa sede della causa di non punibilità di cui all'art. 309 c.p.— Peraltro, dato il tempo trascorso dall'epoca dei fatti cui si riferiscono le prove a carico dell'imputato, manca ogni elemento concretamente indicativo di una attuale pericolosità del prevenuto, non potendo fondarsi tale giudizio solo sulla circostanza che si è reso irreperibile dal dicembre 1980, evidentemente per sottrarsi ad una detenzione preventiva di imprevedibile durata.

L'assenza di una attuale comprovata pericolosità impone di rinviare a giudizio il prevenuto in stato di libertà per favorirne nel modo più ampio la difesa, essendo, come si è detto nel § 3 del cap. I^, facoltativa L'emissione del provvedimento restrittivo, non imposto nella specie da esigenze di tutela della collettività. -

638

§ 48 - GIOVANNI PINI

Giovanni Fini, detenuto dal dicembre 1980, è imputato di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1).

E' stato inizialmente individuato, sulla scorta delle dichiarazioni di Mazzola (pagg. 13 e 39 interr. 16-18/12/1980)
e Barbieri (pagg. 10 e 11 interr. 22/12/1980), come esponente
della rete bresciana di P.L. che riparava le armi per i membri
milanesi della banda armata e veniva a Milano per cercare di
installare nell'officina di Bruno Pastori un'attrezzatura per
la fabbricazione di silenziatori. Successivamente, anche Viscardi (pag. 9 interr. 27/2/1981) lo ha indicato come persona che
aveva fabbricato dei silenziatori, consegnandoli a Segio e a
lui stesso. Infine, Donat Cattin (pagg. 201 e 202 interr. G.T.
Torino) ha parlato del Fini come punto di riferimento per Brescia del settore logistico milanese di P.L. -

Peraltro, il 2 febbraio 1982 la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso ordine di cattura a carico del Fini per il medesimo reato di cui all'art. 306 c.p., oltrechè per numerosi altri reati (rapina, detenzione di armi, furti ecc.), contestando all'imputato di essere il capo di una banda armata costituente "organismo territoriale" della più vasta organizzazione Prima Linea.

Ciò dimostra che nel corso della recente inchiesta bresciana sono emersi elementi - peraltro già in parte risultanti dagli atti di questo procedimento - dai quali si deduce che il
Fini non era soltanto una mera "appendice" della rete milanese
di P.L., ma a sua volta organizzatore di una rete bresciana con
numerosi partecipi, e alla quale vanno ascritti non pochi delitti.



639

Così configurata l'accusa a carico del Fini, appare senz' altro doveroso accogliere l'istanza della difesa diretta alla dichiarazione di incompetenza per territorio di questo giudice istruttore e alla rimessione degli atti relativi all'imputazione contestata a Giovanni Fini al competente Procuratore della Repubblica di Brescia.

Va peraltro rilevato che, in questo procedimento, sono scaduti i termini massimi di custodia preventiva previsti per il reato contestato al Fini (un anno e quattro mesi), onde lo stesso va scarcerato per questo titolo. -

640

§ 49 - MAURIZIO FIORETTO

L'imputato, libero, come precisato nel § 137 del cap. .

III^, va prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi 137/A,

B, C e rinviato a giudizio per l'imputazione di cui al capo

137/D. -

641

§ 50 - PAOLO FOGAGNOLO

Come precisato nel § 128 del cap. III^, Paolo Fogagnolo va prosciolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione di cui ai capi 128/A,B . -

642

§ 51 - MAURIZIO FOLINI

. Maurizio Folini, latitante, è imputato :

- a) di organizzazione della banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- b) della rapina in danno del quotidiano "Il Giorno". Milano, 27/8/1976 (capi 17/B,C,D). -

Si è già detto, nel § 17 del cap. III^, che il Folini va rinviato a*giudizio per le imputazioni di cui ai capi B, C, D sub n. 17.

Per quanto attiene alla banda armata, si rinvia al § 5 del cap. II^ nel quale sono descritte le prove da cui risulta l'esistenza dell'organizzazione cosiddetta "CO.CO.RI-METROPOLI" e, in particolare, l'eccezionale dotazione di moderne armi da guerra, che questa banda possedeva e che sono risultate importate dal Medio-Oriente dal "comandante Armando", in cui si identifica il Folini. Qui ci si limita a ricordare, fra le altre, le dichiarazioni in proposito di Azzaroni, Granata, Donat Cattin, Squadrani, Cianfanelli, Pasini Gatti, De Rosa e gli importanti riscontri ottenuti dalle indagini di P.G. e dall'esame di testi, che hanno consentito di individuare la barca con cui Folini effettuò il trasporto di un carico di armi, il luogo (Fiumicino) dello sbarco e i molti altri particolari in base ai quali l'A.G. di Roma, a seguito di sentenza di incompetenza di questo giudice istruttore, procede a carico del Folini per il reato di importazione di armi (cfr. cart. 29 in partic. vol. 4 e cart. 69 vol. 10).

La fondamentale importanza del ruolo svolto dal Folini, con ampia autonomia, nell'interesse della banda armata, giustifica la qualifica di organizzatore a lui contestata, che non

643

viene messa in dubbio neppure dalla circostanza che, secondo alcune fonti, da una certa epoca in poi il Folini si sarebbe trasformato da militante della struttura illegale dei "CO.CO.KI" in trafficante di armi con protezioni in paesi dell'Est europeo. Piuttosto, pur essendovi elementi (da approfondire nel separato procedimento n. 312/82-F originato dall'ordinanza di stralcio 31/3/1982) circa una militanza del Folini nella organizzazione pre-Prima Linea, da cui sarebbe quindi uscito per aderire alla nuova formazione fondata e diretta, fra gli altri, da Scalzone e Del Giudice, mancano elementi certi per ritenere che anch'egli contribuì alla costituzione di questa banda armata, onde non si ritiene che possa attribuirsi all'imputato anche la qualifica di "costitutore".

Infatti, come per Pastori, e a differenza che per Balducchi, Gottifredi e Morelli, le dichiarazioni in proposito di Barbieri (p. 11 interr. 12/12/1980) non hanno trovato conferma in quelle di Donat Cattin (p. 2 interr. 16/4/1981) o di altri, onde appaiono insufficienti a giustificare il rinvio a giudizio sotto questo profilo.-

644

§ 52 - SERGIO FOLLONI

Come esposto nel § 16 del cap. III^ Sergio Folloni va rinviato a giudizio, in stato di libertà, per l'unica imputazione contestatagli in questo procedimento, il concorso nel furto in danno del supermercato "Esselunga" di via Pellegrino Rossi a Milano, commesso il 21/5/1976 (capo 16/A). -

645

§ 53 - DIEGO FORASTIERI

Diego Forastieri, latitante perchè evaso dal carcere di Piacenza il 19/10/1980, è imputato in questo procedimento :

- a) di detenzione e porto di armi relativi alla manifestazione del 6/2/1976 a Milano, conclusasi con l'occupazione della Stazione Centrale (capo 9);
- b) dell' "esproprio" nel Supermercato "Esselunga" di via Pellegrino Rossi n. 33. Milano, 21/5/1976 (capi 16/A,B);
- c) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli in occasione dei fatti di piazza del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- d) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (capi 66%, B);
- e) della rapina in danno del supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese, il 23/4/1976 (capi 99/A,B);
- f) di pubblica apologia ed istigazione e di propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione dell'attentato di cui sub n. 66. -

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^,
Diego Forastieri va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni a lui contestate, con l'unica precisazione che in ordine al
capo 102/A la formulazione dello stesso è stata modificata dal
G.I. -

646

\$ 54 - PAOLO FRANZONI

Paolo Franzoni, latitante, è imputato :

- a) di partecipazione semplice alla banda armata PRIMA LINEA (capi 1 bis);
- b) dell'attentato dinamitardo in danno dell'ACNA di Cesano Maderno, il 18/1/1978 (capi 49/A,B);
- c) della rapina in danno della guardia giurata Luigi Ariante.
 Milano, 28/1/1978 (capi 50/A,B,C);
- d) dell'attentato alla sede "D.C." di Desio, il 26/4/1978 (capi 53/A,B);
- e) della rapina-irruzione in danno del Comando VV.UU. di Muggiò, l'11/5/1979 (capi 70/A,B,C,D,E);
- f) della tentata rapina in danno di Bragato Guglielmo, Moretto Santa e Meneghel Adriano, in Muggiò, il 27/4/1979 (capi 71 bis/ A,B,C);
- g) di pubblica apologia ed istigazione, di propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione del fatto di cui alle lett. "e" (capi 102/A,B). -

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^ il Franzoni deve essere rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 49/A,B; 50/A,B,C; 70/A,B,C,D,E; deve invece essere prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 53/A,B; 71 bis/A,B,C; e perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi 102/A,B.

Egli deve infine essere rinviato a giudizio per il reato di cui al capo 1 bis, sussistendo a suo carico sufficienti elementi di colpevolezza desunti dalle concordi ed attendibili

647

dichiarazioni di svariati coimputati (Barbieri, Gatti, De Luca, Mazzola).

La sua attiva presenza all'interno dell'organizzazione è ulteriormente attestata dalla partecipazione agli episodi descritti nei capi di imputazione suindicati, per cui si dispone il rinvio a giudizio, alcuni dei quali sono avvenuti.in tempi relativamente recenti (v. capi 70/A,B,C,D,E). -

648

§ 55 - GABRIELE FUGA

L'avvocato Fuga è imputato di partecipazione a banda armata Prima Linea: per vero, l'imputazione che il P.M. ha chiesto di contestare all'imputato e per la quale tuttora chiede il rinvio a giudizio, con conseguente emissione del mandato di cattura obbligatorio, è quella di organizzatore della banda armata Prima Linea (art. 306 I° comma c.p.), mentre il G.I. ha ritenuto a suo tempo configurabile il diverso reato di cui al II° co.dell'art. 306 c.p., come contestato al Fuga con mandato di cattura n:921/80-F/1 bis notificato il 24 giugno 1981 (essendo il Fuga già in stato di detenzione) in relazione al quale è stata concessa al-1'imputato la libertà provvisoria il 15 luglio 1981.

La contestazione di questa imputazione, così come di quella, più grave, elevata nei confronti dell'avv. Zezza, ha posto e pone non semplici problemi giuridici.

Si cercherà qui di seguito di precisare i criteri seguiti per risolvere tali problemi, le interpretazioni adottate e le soluzioni accolte, in modo che valgano sia per il caso qui in esame sia per il caso dell'avv. Zezza.

L'accusa nei confronti degli avvocati Fuga e Zezza muove dall'assunto, in linea di diritto, che deve qualificarsi organizzatore di banda armata "chi si incarichi di tenere i collegamenti tra le strutture clandestine della banda armata e coloro che
si trovino per qualunque motivo in condizioni personali tali da
non potere più direttamente intrattenere tali collegamenti"(requisitorie P.M. pag.753), sul presupposto dell'essenzialità di siffatti comportamenti rispetto all'attività e ai fini della banda armata e dall'assunto, in linea di fatto; che tali comportamenti siano stati tenuti dagli avv.ti Fuga e Zezza nell'interesse della
banda armata Prima Linea e dall'avv. Zezza anche nell'interesse

649

della banda armata Formazioni Comuniste Combattenti.

Per quanto concerne la tesi in diritto si richiama quanto esposto nel § 2 del cap. II", dove si è giunti alla conclusione
che "il criterio che discrimina la figura del partecipe da quella dell'organizzatore non è quello dell'essenzialità o meno all'esistenza della banda armata, ma quello della sussistenza in
capo al soggetto di un potere decisionale e discrezionale".

Va aggiunto che nel caso in esame non è prospettata in fatto alcuna responsabilità decisionale o discrezionale degli imputati in ordine all'organizzazione dei collegamenti fra membri detenutive membri liberi dell'associazione armata, che non sia quella di accettare o meno l'incarico di mero tramite con militanti detenuti che taluni organizzatori della banda cercavano di fare svolgere ai difensori.

D'altronde, anche la definizione di "essenziale" attribuita a tale attività di mantenimento dei collegamenti appare impropria : essenziale è ciò da cui dipende l'esistenza stessa della banda, mentre appare dagli atti che la banda armata Prima Linea è so - pravvissuta ed ha proseguito nella sua attività criminosa anche laddove sono mancati i collegamenti con i militanti o addirittura i dirigenti arrestati, poichè, come si vedrà, per molto tempo e in varie sedi, la banda, non disponendo di canali adequati,

ha potuto tenere efficacemente tali collegamenti.

L'questa peraltro una mera notazione terminologica poichè non si vuole con ciò, ovviamente, negare l'estrema rilevanza di un'attività del genere, ché anzi si ritiene senz'altro di poter qualificare come organizzatore della banda chi sia preposto e sovraintenda (appunto con poteri decisionali e discrezionali) ad organizzare e coordinare i collegamenti fra i componenti della banda: ma, appunto, non risulta, né è assunto dell'accusa, che tale compito fosse proprio degli avvocati imputati, ché anzi esso è attribuito a veri e propri militanti della banda (Silveria

650

Russo, Maria Teresa Conti, Giulia Borelli).

Non va evidentemente confusa la ritemuta assenza di poteri decisionali e discrezionali in ordine all'organizzazione dei rapporti fra i militanti e l'associazione di appartenenza con la intrinseca discrezionalità dell'attività professionale del difensore, che esula necessariamente dal sindacato penale.

Sul punto è bene diffondersi ulteriormente, poichè la delicatezza della materia impone di chiarire con la maggiore precisione possibile i limiti dell'intervento penale: si è in presenza infatti di attività che si assumono svolte dall'imputato non già come privato cittadino, ma avvalendosi delle prerogative proprie dello avvocato difensore, sia pure con abuso delle stesse.

Occorre in particolare sottrarsi alle suggestioni derivanti dalla "storia di sangue e terrore degli ultimi dieci anni di vita nazionale" (requisitorie P.M. pag.807), che, se impone di operare col massimo rigore nell'accertamento e nel perseguimento dei delitti commessi, non può peraltro indurre a forzare l'interpretazione delle norme penali, sia pure al giusto fine di stroncare radicalmente quei collegamenti e quelle connivenze che costituiscono un elemento fondamentale per la sopravvivenza delle organizzazioni criminose, non solo terroristiche.

E' del tutto evidente che vi sono attività defensionali in se lecite che, nei loro effetti, possono risultare conformi all'interesse di organizzazioni criminali, ma che vanno egualmente tuelate e protette perchè costituiscono, insieme, attuazione dello interesse collettivo alla generale tutela dei diritti dei cittadini.

Poichè peraltro è cosa del tutto lecita che l'avvocato "parteggi" per il suo assistito anzichè limitarsi a una difesa meramente tecnica, vi è il rischio che la distinzione tra funzione lecita del difensore, che abbia sposato la tesi del suo assistito e
partecipazione alla sua attività criminosa organizzata, possa diventare talvolta imprecisa se non evanescente. Va quindi chiarito

651

che, per poter affermare una partecipazione del difensore al reato associativo commesso dal suo assistito, debbono dimostrarsi comportamenti del difensore che, da un lato, siano inconferenti con la difesa giudiziaria e, d'altro lato, siano diretti a rafforzare la organizzazione criminosa cui il difeso appartiene.

. Ne discende che i limiti dell'intervento penale sono segnati dai seguenti principi :

- a)- gli atti tipici della funzione difensiva sono di regola incensurabili in sede penale, e in particolare appare incensurabile
 la scelta della linea difensiva, ancorchè risulti costantemente conforme agli interessi dell'organizzazione criminosa cui
 il difeso appartenga (salvo, ovviamente, ma non è il caso qui
 in esame, poter argomentare, a contrario, in favore del difensore accusato di concorso in un reato associativo, dalla scelta di linee difemsive confliggenti con gli interessi dell'organizzazione criminosa; si tratta in altre parole di attività
 dalle quali, al massimo, possono trarsi argomenti a favore,
 ma mon contro l'accusato);
- b)- nell'ambito del rapporto difensore-cliente, il perseguimento dell'interesse di quest'ultimo da parte del difensore è tute-lato da un'assoluta riservatezza e non trova limiti se non nel compimento di atti che costituiscano fattispecie tipiche di reato;
- c)- diversa appare invece la prospettiva mella quale vanno valutati i rapporti del difensore con persona diversa da coloros che gli hanno affidato il mandato, mell'ambito dei quali non sussistono quelle specialissime prerogative che tutelano il rapporto fra l'avvocato e il cliente;
- d)- egualmente non è scriminata l'attività del difensore, anche nei rapporti con il cliente, che esuli totalmente dall'ambito, anche latamente inteso, dei compiti propri dell'assistenza legale e fuoriesca quindi da ogni comportamento attinente alla attività professionale.

652

Si sono voluti così puntualizzare i limiti entro i quali si può esercitare il sindacato penale per sgombrare il campo da alcuni non-problemi o suggestioni che si teme possano fare da sfondo a preoccupazioni espresse nelle memorie difensive.

Tanto premesso, si può affermare, in linea generale, che appare inquadrabile nello schema del comportamento penalmente rilevante ex art. 306 III co. c.p. il comportamento del difensore che, incaricato da esponenti di una banda armata, porti messaggi di questa al suo difeso e porti messaggi del difeso alla banda, il cui contenuto attenga all'attività dell'organizzazione come tale e obbedisca allo scopo di mantenere il vincolo associativo fra il difeso e l'organizzazione di appartenenza o comunque serva ai fini propri di questa, al di fuori delle esigenze di difesa processuale ed extra-processuale dell'assistito.

Sul punto della configurabilità del reato di partecipazione a banda armata nel caso "" che taluno, pur non risultando inserito nell'organizzazione associativa, assuma un impiego qualsiasi nell'associazione o svolga in favore della stessa una qualsiasi attività, prestando la propria opera di mediazione o di interessamento per singole attività "" si veda il § 2 del cap. II". L'ipotesi anzidetta realizza infatti gli estremi del concorso nel reato.

spettabile la diversa figura criminosa del favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., che attiene specificamente al comportamento di chi "aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa", comportamento che può anche ravvisarsi in taluni singoli atti della diversa ipotesi descritta (e in tal caso restano assorbiti dalla più ampia figura criminosa della partecipazione a banda armata: cfr. sul punto il § 37 – in fine – del cap.III^), ma che certo non la esaurisce.

In punto di fatto, si può ritenere, per quanto attiene alla sufficienza degli elementi necessari per il rinvio a giudizio, che

W.

653

effettivamente un'attività del genere di quella sopra descritta sia stata svolta – in qualche sede e per qualche tempo – in favore della banda armata Prima Linea e in particolare nell'area milanese tra la fine del 1978 e la prima metà del 1980.

Se è vero che persone ben informate come Giai (interrogatorio 17 giugno 1980) e Donat Cattin (interrogatorio 9 marzo 1981) escludono rapporti"di organizzazione" fra Prima Linea e gli avvocati difensori, il che da un lato conferma che non vi erano avvocati inseriti nell'organizzazione come militanti riconosciuti (ma ciò è scontato anche per l'accusa) e d'altro lato indica che non si era instaurata una prassi costante e uniforme di collegamenti con i militanti detenuti attraverso canali acquisiti una volta per tutte (onde si conferma anche la non "essenzialità" di tali collegamenti alla sopravvivenza della banda), ciò tuttavia non può costituire prova che in assoluto non siano mai stati temuti tali collegamenti per il tramite qui in esame, anche perchè risulta palese da quelle stesse dichiarazioni che il problema esisteva e si cercavano i modi di risolverlo. Cosa che peraltro è ovvia: non è dubbia l'esistenza di Prima Linea come organizzazione qualificabile ex art. 306 c.p., non è dubbio che suoi militanti siamo stati arrestati ed è del tutto verosimile che si sia cercato di limi- ' tare i danni di tali arresti sia tentando di mantenere il vincolo associativo con i dețenuți sia tentando di evitare che questi arresti comportassero ulteriori sconfitte dell'organizzazione.

Non vi somo quindi motivi per ritenere inveritiere le affermazioni contenute negli interrogatori della Bertani e di Viscardi che di seguito si riportano.

Ha dichiarato la Bertani (pag.8 inter.14/6/80) parlando di due riunioni della "Commissione Antiguerriglia" di Prima Linea, una nel gennaio 1980 a Torino, l'altra nell'aprire 1980 a Milano:

"" A parte gli argomenti riguardanti W.Waccher di cui dirò appresso, melle due riunioni si parlò soprattutto dei problemi dei detenuti, cui io non ero particolarmente interessata.

0.54

Accemnando ai detenuti nel processo Alunni, Laura disse che "mon avevano da lamentarsi" riferendosi al fatto che, essendo stato colpito Galli (della cosa infatti si parlò nella seconda delle due riumioni), și era dimostrato che si era pensato anche a loro. : Sottolineo, però, che l'omicidio di Galli non fu certo dovuto a mio avviso al fatto che aveva istruito il processo Alumni, ma perchè politicamente, come ho già detto, era un bersaglio ideale, Parlando dei detenuți, ci si riferiva soprattutto alla necessită di mandare loro soldi, documenti di studio e di tenere i contatti : con loro. Ricordo che c'era qualcuno che faceva elenchi di detenuti e si studiava il modo di tenere i contatti con loro. Aggiungo che del fatto si curavano soprattutto Laura e Lucia. Laura in particolare teneva i contatti con gli avvocati. Era pacifico, infatti, che i contatti con i detenuti della Organizzazione si potessero avere solo attraverso i legali. Infatti, più volte si era constatato che i familiari dei detenuti non intendevano fare da tramite ed avere, quindi, contatti con i membri esterni della Orgapizzazione,

Si parlava esplicitamente dei contatti attraverso gli avvocati, ma non ricordo che furono fatti nomi in maniera esplicita.

La Laura era comunque quella che teneva i contatti con gli avvocati ed anzi si lamentava che toccasse a lei questo compito perchè qualora fossero stati controllati gli avvocati si sarebbe potuti arrivare a lei. Questo diceva anche in relazione al suicidio del
l'avv. Arnaldi che dimostrava l'interesse della Magistratura per gli avvocati. "" --

A sua volta Viscardi ha dichiarato (pag.4 inter.20/11/1980 G. I. di Bergamo):

** So che vi sono degli avvocati che tengono dei rapporti fra gli elementi di P.L. in stato di detenzione e quelli in stato di libertà, compresi i clandestini ed i latitanti. In Prima Linea è notorio che questa funzione viene svolta in particolare dagli avvocati Zezza di Milano e Filastò di Firenze.

655

Vi è anzi all'interno dell'organizzazione la disposizione precisa di nominare questi due avvocati in caso di arresto; Ciò serviva all'organizzazione per individuare gli imputati che parlavano e quelli che non parlavano. In pratica nella sostanza quando restava ferma la nomina di questi due avvocati significava che gli arrestati non dovevano parlare.

In particolare so, per averlo appreso dai diretti interessati, che ultimamente, da latitante Borelli Giulia si era incontrata con Zez-za, mentre D'Ursi con Filastò, "" -

Ha ribadito ancora Viscardi al G.I. di Bergamo (pagg. 2, 3 inter. 1/12/80);

"" Dalla Borelli stessa ho saputo che l'avv.to Zezza teneva i collegamenti tra essa Giulia Borelli, all'epoca clandestina, e Silveria Russo da una parte, ed i compagni vari di P.L. detenuti nelle varie carceri.

Non conosco personalmente l'avv. Filastò, Tramite Giulia Borelli, normalmente incaricata dei rapporti con gli avvocati ed i compagni detenuti, so peraltro che detto avvocato teneva i rapporti con D'Ursi e la Borelli e i detenuti. Non so indicare una precisa occasione in cui l'avv. Filastò si incontrò con D'Ursi, so però che si incontravano.

Non so come in concreto si profilava il problema degli avvocati in P.L., perchè di questo si occupava, tramite la struttura di controguerriglia, la Borelli, con Silveria Russo e Susanna Ronconi.

Non so indicare altri particolari circa i rapporti tra gli avvocati "contigui", i detenuti e i compagni in libertà. Gli avvocati nominati su indicazione dell'organizzazione (Zezza e Filastò;degli altri non so dire) non venivano pagati dai singoli detenuti ma dalla organizzazione, talvolta tramite i parenti....""

Interrogato dal G.I. di Torino a proposito dell'omicidio Galli Viscardi ha fra l'altro ricordato:

"" Nella fase precedente l'omicidio Galli, devo ancora ricordare

556

che tramite Giulia Borelli e Silveria Russo, in contatto con gli avvocati di Corrado Alunni, perviene a P.L. la richiesta di predisporre un piano per l'evasione da S.Vittore di Alunni ed altri a mezzo di autovetture da sistemare nei pressi del carcere; questa richiesta viene respinta da P.L. perchè non presentata in termini di chiarezza."

Infine, interrogato specificamente dal G.I. di Milano (pag. 3 inter. 27/2/81 e pagg. 6, 7 inter. 18/6/81) Viscardi ha ribadito i rapporti di P.L. con i detenuti, intensificatisi al momento della celebrazione del dibattimento in Corte di Assise contro Corrado Alunni e altri, precisando le modalità dello scambio dei messaggi:
"" Posso dire che certamente, all'epoca del processo, i contatti con i detenuti, tramite soprattutto Zezza (di cui ho certezza), furono intensi. Lo scambio dei documenti avveniva nascondendoli spesso nelle copertine di grossi album di fumetti. La Borelli, in persona, preparava questi album scollando la parte colorata della copertina, inserendovi i fogli di carta velina, e reincollando la copertina stessa... "" —

Al di là della intrinseca verosimiglianza di tali concordanti dichiarazioni, queste risultano pienamente suffragate dai riscontri documentali formiti innanzi tutto dai seguenti reperti rinvenuti nella base di via Lorenteggio a Milano:

- 1)- reperto n.202/B del verbale di perquisizione e sequestro (cart. 8, vol.3, n.191) costituito da un foglio di carta, con annotazioni a mano di Silveria Russo (la sua grafia è incomfondibile e la perizia grafica To ha confermato) del seguente tenore:
 - 9 "100.000 x CORR., 300.000 x GAB.";
 - * "ROBE SU S.VITO: Perchè è andata così sui tempi, cosa è successo esattamente, attuale situazione, NOMI DEI BASTARDI, la questione dell'E. (vedere come mettersi in contatto con loro PUO' ESSERE G.), Ruolo che può svolgere G. e sua situazione generale";

657

- "Dif#se dei nostri rimasti senza: Novara: Lucio (importante x sapere famosa storia) e MILU!, Cuneo: Nico e Giulio, Pianosa: Roberto e Sebastiano";
- "Rapporto con avv. di Como x CEC.";
- "Fissare appuntamento x GHIDONI a Milano";
- "Fissare appuntamento tra 1 settimana"
- . "IL LAMENTOSO".

Tali annotazioni, come osserva il P.M., costituiscono, ad eccezione dell'ultima francamente indecifrabile, un riscontro assai consistente delle dichiarazioni di Viscardi e Bertani. Se pe può dedurre, infatti, ragionevolmente, quanto segue:

- Silveria Russo, come dichiarato da Viscardi e Bertani, era persona incaricata in P.L. di curare i rapporti e contatti con detenuti e avvocati;
- l'appunto è stato certamente redatto tra il 28/4/1980 (data dell'evasione da S.Vittore (di cui si parla nel manoscritto, fallita per Alunni, Klun ed altri, e riuscita per Marocco, Bonato etc)
- e il 9/5/80 (data del sequestro dell'appunto stesso);

 poichè il 30/4/80 fu arrestato in Milano l'avv. Fuga, è evidente che l'annotazione "difesa dei nostri rimasti senza" può significare solo che Prima Linea e la Russo in particolare, si
 stavano attivando (o dovevano farlo) per trovare un difensore
 per i militanti di P.L. che si erano ritrovati privi di difesa
 per la cattura di Fuga. Tra tali militanti, alla luce di nominativi annotati dalla Russo, si può ritenere che vi fossero
 Maurizio Costa ("NICO"), Lucio Cadoni ("LUCIO") e Sebastiano Masala "(Sebastiano"), tutti arrestati da pochissimi mesi e effettivamente detenuti a Cuneo (il primo), a Novara (il secondo) e
- a Pianosa (il terzo). Ma vi è di più: questa annotazione dimostra da un lato che l'assunzione della difesa di determinati militanti di P.L. da parte di alcuni difensori come Fuga (e Zezza),
 avveniva a seguito di incarico proveniente dalla banda armata
 (si confermano, quindi, le dichiarazioni Viscardi) e, dall'altro

020

che la difesa di tali militanti avveniva per tutelare gli interessi dell'organizzazione prima di quelli degli arrestati (ove
non coincidenti tra loro): non sembra possibile infatti dare altra interpretazione alla preoccupazione di P.L. di trovare un
difensore per "Lucio", detenuto a Novara, cosa ritenuta "importante per sapere famosa storia" se non quella che, attraverso
tale difensore, P.L. poteva ottenre informazioni importanti per
sè.

Nella specie, il "Lucio" si identifica in Cadoni Lucio e la "famosa storia" potrebbe essere quella relativa all'individuazione ad opera della Polizia della sua abitazione di Parma come base di P.L., all'interno della quale, infatti, furono catturati oltre allo stesso Cadoni, Costa, Palmero e L.Battaglini. Dalle comunicazioni in atti n.72/81 del 18/11/81 della Casa Circondariale di Cupeo (relativa a M. Costa - "Nico"), n.12970 del 6/11/81 della Casa Circondariale di Novara (relativa a Lucio Cadoni) e n.24509 del 7/11/81 della Casa di Reclusione di Pianosa (relativa a Sebastiano Masala) si deduce che alla data del 30/ 4/80 (giorno dell'arresto di Fuga), Costa, Cadoni, e Masala erano rispettivamente detenuti a Cuneo, Novara e Pianosa ed erano tutti difesi da Gabriele Fuga. Erano dunque loro i "Nico" di Cuneo, "Lucio" di Novara e "Sebastiano" di Pianosa per i quali Silveria Russo annotava la necessità di trovare "difese dei nostri rimasti senza", dove il "rimasti senza" non può che rapportarsi, logicamente e temporalmente, all'arresto di Fuga (30/4/ 80).

- il "GAB." cui debbono essere inviate 300.000 lire, così come il "G." che "può mettersi in contatto con loro" è identificabile in Gabriele Fuga che, arrestato da pochissimi giorni, diventava improvvisamente un punto di riferimento interno al sistema carcerario e di coordinamento, per la sua specifica esperienza nel settore, delle notizie da far pervenire all'esterno, quali quelle sulla parzialmente fallita evasione da S. Vittore; l'annota-

\[\(\) \(\)

659

zione "ruolo che può svolgere G. e sua situazione generale" si spiega agevolmente in questa prospettiva.

Da ricordare, infine, che il Fuga, che aveva nominato come suo difensore l'avv. Zezza, subito dopo il suo arresto ed il primo interrogatorio reso innanzi al P.M. di Firenze, chiese ed ottenne l'immediato trasferimento al carcere di S. Vittore (pag. 70 ordinanza G.I. Livorno in cart.33 vol.1).

- le annotazioni "rapporto con avv. di Como x Cec." e "fissare appuntamento x Ghidoni a Milano" confermano ancora il ruolo del-la Russo nello specifico settore dei rapporti con i difensori.
- 2)- reperto n. 154/B del verbale di perquisizione e sequestro (cart.8, vol.3 n.187) costituito, tra l'altro, da 5/6 foglietti, manoscritti da Silveria Russo, contenenti annotazioni di oggetti o somme di denaro da inviare a vari detenuti appartenenti a Prima Linea. Il dato rilevante è che in vari casi, accanto al nominativo del detenuto, vi figura l'elenco di riviste e libri da mandargli con la specifica annotazione "FU-METTI". In un foglietto separato, sempre redatto dalla Silveria Russo, sotto la dicitura "LIBRI DA COMPRARE" figura, tra l'altro, l'annotazione "FUMETTI VARI - CREPAX, UGO PRATT", Annotazione analoga appare in calce ad un foglio manoscritto, chiaramente proveniente da un detenuto, che inizia con le parole""Gli infami sono 6 di Firenze + 2 di Pisa..., ""e termina con le parole ""., discorso organizzativo sulle scadenze process. Vi faremo sapere di più in seguito. El fondamentale in vista del processo ma anche da subito fare qualcosa di pesante a Fir, ma soprattutto ricucire la rete d'org.e proletaria che nonostante i disastri è pur rimasta a FI. E' un casino comunicare in questo modo, ma vi faremo sapere qualcosa di organico più in là.""-

Si moti che la Direzione della Casa Circondariale di Milano, con nota in atti m.25108 del 5/11/81, ha precisato che non esiste alcun registro ove si annotino le consegne ai detenuti



660

di libri etc. da parte di difensori e parenti, ma che per prassi costante, tali consegne sono normalmente consentite durante i colloqui ordinari, previo controllo sommario degli oggetti consegnati ai detenuti da parte del personale di custodia in servizio. La Casa circondariale di Cuneo con nota n.72/81 del 18/11/81 ha a sua volta comunicato ""Le pubblicazioni e i libri vengono sottoposti a controllo onde stabilire se negli scritti siano da riscontrare ipotesi di reato ovvero siano tali da porre in pericolo l'ordine e la sicurezza dell'Istituto. Vengono, altrest, sottoposte ad accurata ispezione atta ad impedire l'ingresso in carcere di oggetti di genere vietato"" = (controllo che evidentemente non consente di rilevare l'esistenza di una carta velina);

- 3)- numerosissimi altri reperti documentali sequestrati in via Lorenteggio fra i quali, ad esempio, si possono citare i seguenti:
 - rep. A/64-z (cart.8, vol.3, n.71) costituito da un foglio con piantina planimetrica integrale della casa circondariale di Milano e una velina dattiloscritta "spiegazione pianta S.Vittore";
 - rep. A/64-v (cart.8, vol. 3, n.72) costituito da sei veline dattiloscritte che iniziano con le parole "alcuni dati sulla strutturazione militare di S. Vittore";
 - rep. A/117-d (cart.8, vol.3, n.164) costituito da un foglio a quadretti con una piantina planimetrica manoscritta parziale della casa circondariale di Milano;
 - rep. 159/B (cart.6, vol.3, n.188) costituito da due veline dattiloscritte inizianti con le parole: "La lettera che ci è pervenuta costituisce a tutti gli effetti il primo passo reale compiuto nei confronti dei compagni prigionieri per una definizione degli elementi di fondo di dibattito e di chiarimento concernenti la verifica dei rapporti fra il quadro prigioniero e 1.0. E' la prima volta che i compagni prigionieri

661

(vuoi da pochi mesi vuoi da un anno o due o anche più!!) ricevono un segnale politico da parte dell'O.; e proprio per
questo ci sembra di dover porre una questione, molto netta,
di metodo politico...."

- rep. 160/B (cart.6, vol.3, n.189) costituito da due mezze veline dattiloscritte e un foglietto manoscritto iniziante con le parole: "questa lettera vuole essere un tentativo di fare un minimo di chiarezza riguardo ai compagni prig...." mentre il dattiloscritto termina con la frase "da tutto quanto abbiamo scritto risulta chiaro che i nostri militanti in alcuni Campi funzionano, già, praticamente, come 'cellule d'organizzazione', legati al progetto generale d'O.; i compagni che hanno scritto questa lettera non hanno il benchè minimo dubbio sulla continuità del rapporto associativo, sul ruolo e sulla identità politica che li lega alla storia e al progetto dell'O. e in quanto tali hanno la massima disponibilità a stringere i termini del dibattito e contribuire alla vita e al tavoro dell'Organizz, stessa...".

Sono tutti documenti che devono ritenersi inviati a P.L. da detenuti appartenenti all'organizzazione:si tratta di piantine di carceri redatte in vista di possibili evasioni, di documenti di discussione politica, di richiesta di indicazioni sulla condotta da tenere durante la detenzione etc. El significativo che i documenti 159/B e 160/B siano redatti, su carta velina dal sottilissimo spessore, con grafia dattiloscrita o manoscritta, sempre fittissima, tanto da renderne difficile la lettura, al fine evidente di utilizzare tutto lo spazio disponibile in uno o più fogli: le modalità della loro redazione confermano, dunque, che si trattava di documenti destinati ad uscire (ed effettivamente usciti) clandestina mente dalle varie carceri attraverso la indispensabile complicità di persone fidate.

Un reperto, in particolare, dimostra l'esistenza di un trami-

662

4)- reperto A/99-e del verbale di perquisizione e sequestro (cart. 8, vol. 3, n.140). Si tratta di un dattiloscritto di due pagine intitolato "Carceri: Indagine sul lavoro svolto sede per sede", in cui si afferma la necessità di "inchieste" sull'esterno e l'interno dei vari carceri, onde acquisire notizie sulle "caratteristiche della zona, presenza truppe armate..., mezzi di comunicazione e trasporto, piantine con annotazione della collocazione guardie, cinte e controlli visivi, armeria, orari controlli e schemi, cosa può passare e come, elenco guardie e vigilatrici, elenco personale civile,....possibilità interne ed esterne di liberazione,... possibilità armamento interno, schemi operativi adottabili all'esterno, possibilità di pepetrazione" etc. --

Il dato di rilievo non è lo scontato interesse di Prima Linea per le varie situazioni carcerarie, in vista di piani di evamione etc., quanto il fatto che nel documento si affermi complicitamente che le inchieste in questione sono da far sviluppare alle persone che vedono i compagni (avvocati, famiglie).

663

5)- reperto A/64-n (cart.8, vol.3, n.70) costituito da un dattiloscritto di cinque pagine che inizia con la frase : ""Questa lettera vuole essere una puntualizzazione sui rapporti
con i compagni prigionieri e non costituisce, invece, un documento di linea che verrà fatto avere successivamente essendo la sua stesura in corso da parte del Comando Nazionale...""
e termina con la frase: ""Stiamo affrontando, in seno alle
cellule d'O. una discussione serrata con successiva approvazione sugli spezzoni costitutivi il regolamento generale,
uno di questi concerne il rapporto con i militanti dell'O.
prigionieri, il loro processo di ri-regolarizzazione e la costituzione nei campi di prigionia e nelle carceri di cellule
d'O. Formalizzati forma e contenuto, verrà fatto pervenire
con i dovuti canali"" -

E' da notare che copia di tale documento è stata rinvenuta in possesso dell'avv, Gabriele Fuga (rep.5 del verbale di sequestro - v.cart.33, vol.3) insieme con copia di lettera iniziante con le parole ""carissimo, questa è una prima lettera che intendiamo mandare a tutti i compagni/e detenuti d'organizzazione e della nostra area..."", lettera che a sua volta è copia di quella sequestrata nella base di Parma, all'atto dell'arresto di Costa, Palmero, Cadoni e Battaglini il 14 febbraio 1980 (cart.11, vol.9, rep.21/b p.36 segg.), che risulta ad evidenza battuta con gli stessi caratteri del reperto A/64-n di via Lorenteggio. -

Oltrechè nella base di Parma, anche nel "deposito" di munizioni esplosivi e documenti fatto rinvenire da Antonello Ciceri in Monguzzo il 4/12/1980 si rileva l'esistenza di numerosi documenti provenienti da detenuti e diretti a Prima Linea e annotazioni concernenti i detenuti stessi redatti con la inconfondibile calligrafia di Silveria Russo.

Si vedano, fra gli altri, i reperti:

- AC e AE (cart.51, vol.29, fasc.2 ff.124 e 127):annotazioni di

664

Silveria Russo concernenti le carceri di Torimo, Cuneo e Novara;

- R (ivi f.114); elenco di detenuti con indicazione del luogo di detenzione e di un nome in codice (ricompare, a Novara, il Milù di cui al rep.202 di via Lorenteggio);
- Y (ivi ff.111-112-113): piantina del carcere di Cumeo, notizie dettagliate sul personale di custodia, e missiva che inizia con le parole "I dati che riportiamo in questa lettera sono immaniera sintetica una traccia per fare capire all'O. la dimensione del progetto di evasione a cui stiamo lavorando..."

Sembra dunque così sufficientemente raggiunta la "prova generica" dell'esistenza e della natura dei collegamenti fra l'organizzazione e i suoi militanti detenuti per il tramite di avvocati difensori.

Per quanto riguarda specificamente la posizione di Fuga, si ricorda che egli venne soltanto indiziato, con comunicazione giudiziaria in data 13/3/1981 del reato di cui all'art. 306 c.p; a seguito delle dichiarazioni di Martinelli il quale nell'interrogatorio del 23/9/1980 (pag.5) aveva affermato:

"" ... a proposito di Fuga,... .Seppi prima da Forastieri e poi da Brugali che egli era organicamente legato a Prima Linea di cui, cioè, faceva parte. In particolare si occupava del settore carcerario che studiava attentamente per individuare i vertici e gli organizzatori del sistema. Questo gli era anche agevole in virtù della sua funzione di legale.

Mi risulta anche che portava fuori dalle carceri messaggi dei detenuti per altri compagni della Organizzazione e, in particolare, che portò fuori dal carcere di Bergamo, nel '79, documenti e messaggi redatti allora da Fornoni che nel '79 fu arrestato due volte.

Il lavoro di Fuga con Fornoni era assolutamente noto nell'ambito

じしり

delle squadre bergamasche e non dovrepbero avere difficoltà a confermarlo i vari Locati, Brugali e lo stesso Fornoni.

Peraltro, quando recentemente venne arrestato Fuga ed io lessi
che ciò era avvenuto nell'ambito di una inchiesta su Azione Riv.,
chiesi meravigliato a Brugali come spiegasse questa collocazione
che veniva attribuita al Fuga. Brugali, che come è noto lavorava
in P.L. soprattutto a Milano, mi disse che pur essendo Fuga di matrice anarchica, era in realtà un compagno di P.L. e che, quindi,
l'inchiesta non aveva centrato la sua collocazione. "" -

mente nota la difesa, non è confermata da Brugali e non si può far conto su Forastieri, latitante, Ma la contestazione a Fuga è stata fatta a seguito delle seguenti dichiarazioni di Viscardi, rese al G.I, il 18 giuggo 1981:

In Io personalmente non ho mai avuto rapporti di Organizzazione con l'avv. Gabriele Fuga, che pure mi aveva difeso in un procedimento a mio carico per applicazione di misure di sicurezza. So che aveva rapporti di Organizzazione con Giulia Borelli e Silveria Russo, perchè me lo dissero loro stesse, che si recavano ad incontri con l'avy. Fuga perchè attraverso di lui tenevano collegamenti con i membri dell'O. detenuti. Mi ricordo in particolare che la S.Russo era seccata per una serie di appuntamenti che Fuga non aveva rispettato, tanto che lei si era decisa a recarsi allo studio di Fuga, vicino al Palazzo di Giustizia, benchè questo fosse contrario alle regole di sicurezza della 0. -Fra i compiti del Fuga c'era anche quello di passare ai detenuti o ricevere da costoro documenti politici che spesso passavano attraverso i controlli con il sistema che ho già descritto a proposito dell'ayv. Zezza a pag.3 dell'interrogatorio del 27/2/81. Ricordo di avere visto la Borelli che preparava ed inseriva documenti su carta velina nell'interno di copertine di volumi di fumetti, che poi venivano affidati all'avv. Fuga.

In precedenza Fuga aveva anche avuto rapporti di O. con Forastie-

666

ri che me lo aveva detto.

Ricordo che un giorno io stesso aveva accompagnato Fuga al carcere di Bergamo, dove doveva incontrare Fornomi, arrestato, per poi informarmi se questi era stato interrogato, che cosa gli avessero chiesto e che cosa avesse risposto. Ho aspettato Fuga fuori dal carcere e l'ho accompagnato fino all'imbocco dell'autostrada a bordo della sua automobile, che era una 131 azzurra, metallizzata. Mi disse che Fornomi era stato interrogato e non aveva fatto nessuma ammissione. L'incarico di incontrare Fuga mi era stato dato da Forastieri, il quale ne aveva informato lo stesso Fuga. So amche che negli ambienti extraparlamentari di Bergamo girava un documento mandato dal carcere da Fornoni clandestinamente, ma era un documento di carattere generale, non di P.L., credo trattasse della situazione carceraria.

Come osserva il P.M. queste dichiarazioni ottengono il più pertinente dei riscontri nei documenti sequestrati allo stesso Fuga e, fra gli altri, nei seguenti:

a)- un documento di 4 pagine (rep. n.4 del verbale di perquisizione e sequestro del 30/4/80 a carico del Fuga - cart. 33, vol. 3, p.18 segg.) iniziante con l'inciso " questa è una prima lettera che mandiamo a tutti i compagni detenuti appartenenti all'organizzazione...".

Il documento è stato rinvenuto, in prima battuta dattiloscritta, nel fascicolo del Fuga recante la scritta "TORREG-GIANI".

Appare ragionevole la tesi del P.M., che si tratti di documento proveniente da "Prima Linea" che il Fuga, per conto di tale organizzazione, doveva consegnare ad un militante detenuto identificabile in Sebastiano Masala (imputato dell'omicidio Torreggiani, arrestato all'inizio dell'80 insieme a Giancarlo Scotoni, all'epoca, cioè, del suo ormai avvenuto passaggio dai P.A.C. in P.L.).



551

La tesi del P.M. è sorretta infatti dai seguenti rilievi ;

- il documento è attribuibile a P.L., come si desume dalla sua semplice lettura;
- il documento, inedito, è identico a quello rinvenuto nella base di P.L. di Parma (abitazione di Lucio Cadoni) ove il 14/2/80
 furono arrestati Costa, Palmero, Lucia Battaglini e lo stesso
 Cadoni (vedi reperto n.1, punto 12 di quel verbale di perquisizione e sequestro);
- Masala Sebastiano era un militante di P.L. per il quale l'organizzazione stessa si attivò (o intendeva farlo) al fine di reperire un difensore in grado di sostituire Fuga dopo il suo arresto del 30/4/80, come da quanto sopra rilevato a proposito del rep.202/B di via Lorenteggio;
- b)—un dattiloscritto in prima battuta (reperto n.5 del verbale perquisizione e sequestro cart.33, vol.3, p.22 segg.), costitui—
 to in realtà da due distinti documenti, il primo, di sette pagine, iniziante con l'inciso: ""Carissimo, questa è una prima
 lettera che intendiamo mandare a tutti i compagni/e detenuti
 di un'organizzazione...." ed il secondo di cinque pagine ini—
 ziante "" Questa lettera vuole essere una puntualizzazione sui
 rapporti con i compagni prigionieri e non costituisce, invece,
 un documento di linea che verrà fatto avere successivamente essendo la sua stesura in corso da parte del Comando Nazionale..."
 Entrambi i dattiloscritti sono stati rinvenuti nel fascicolo
 del Fuga recante la scritta "MASALA—SCOTONI e sono rispettiva—
 mente copia, come sopra rilevato:
 - di un documento (rep."a" 21b di quel verbale di sequestro) rinvenuto nella già indicata base di P.L. di Parma, scoperta il 14/2/80;
 - di un documento (rep. n. A/64-n di quel verbale di perquisizione e sequestro) rinvenuto il 9/5/80 nella base milanese di via Lorenteggio a Milano.

668

I due documenti (forse destinati a S.Masala e G.Scotoni) contengono norme di condotta dettate da Prima Linea ai propri militanti detenuti, inviti a proseguire la lotta all'aimterno
del sistema carcerario, spunti per un dibattito politico da
proseguire. Si ricorda che il secondo documento, datato
"febbraio '80" termina con l'assicurazione che sarà fatto
pervenire "con i dovuti canali" ai militanti detenuti il regolamento generale dell'organizzazione in via di allestimento.

Il possesso di questi due documenti, dal contenuto inequivoco, del tutto inediti, sequestrati solo in basi di P.L., non sembra in alcun modo giustificabile nè compatibile con l'esercizio
della professione di difensore: in particolare va notato che se
il primo documento era già stato sequestrato a Parma, il secondo
era ignoto e fu rinvenuto in via Lorenteggio solo dopo l'arresto
del Fuga.

c)- un documento di 13 fogli (rep. n.13 del verbale di perquisizione e sequestro - cart.33, vol.3, p.139) iniziante con l'inciso: ""Caro compagno, siamo in galera da un bel po' di mesi e come già era successo per te da parte nostra, siamo stati completamente abbandonati da quelli rimasti fuori..."".

Si tratta ancora una volta di un documento proveniente da uno o più detenuti, chiaramente imputati nell'ambito del procedimento Alunni (come può dedursi dal suo contenuto e dal suo rinvenimento in un fascicolo recante la intestazione "ALUNNI-MA-ROCCO") e, dato rilevante, diretto ad altro detenuto, coimputato mella stessa inchiesta.

d)- un documento dattiloscritto di due pagine (reperto n.20 - cart.33, vol.3, p.254) iniziante con l'inciso: "" La proposta che facciamo riguardo al processo ed al comportamento da adottare parte da considerazioni preliminari...."; anche in questo caso, come si deduce dal suo contenuto, si tratta di un documento fatto pervenire all'esterno del carcere dagli imputati-detenuti nel processo Alunni: vi si mettono a

669

punto le ipotesi di un nuovo tipo di gestione politica dell'imminente dibattimento, iniziato, infatti; nell'aprile '80, poco prima dell'arresto del Fuga, che vi difendeva numerosi imputati.

- e)- alcuni documenti dattiloscritti (facenti tutti parte del reperto n.24 - cart.33, vol.4), fra cui:
 - uno di cinque pagine iniziante con ""esiste un modo sbagliato di affrontare il problema della gestione del processo...""
 (ivi p.87 segg.); analogamente a quello esaminato sub lettera
 "d" è un documento fatto pervenire all'esterno da imputati-detenuti nell'ambito del processo Alumni, in cui ancora si
 discute la gestione dell'imminente dibattimento: vi si afferma, fra l'altro, che "esiste lo spazio di gestione delle operazioni di guerriglia (vedi Galli ad es.).."" (ivi pag.90)
 - documento di tre pagine iniziante con l'inciso: ""I processi conomici portati avanti dal capitale nazionale e multinazionale per uscire dalla crisi...""; si tratta ancora di un documento per il "dibattito politico" in corso tra organizzazioni armate. (ivi p. 96).

L'elencazione potrebbe continuare, con la citazione, fra *

l'altro, di documenti certamente provenienti da detenuti e redatti con scrittura fittissima, come alcuni reperti di via Lorenteggio, ma si ritiene sufficiente quanto esposto sin qui : spetterà
alla Corte valutare singolarmente e nel loro complesso i documenti sequestrati, anche richiamando opportunamente gli originali,
essendo allo stato acquisita agli atti soltanto fotocopia degli
stessi, estratta dal fascicolo processuale di Livorno.

Va aggiunto che anche dalle dichiarazioni di Pasini Gatti e Andreasi, ampiamente riportate nelle requisitorie del P.M. (pagg. 782 - 787) risulta con sufficiente concludenza la disponibilità del Fuga a svolgere l'attività qui contestatagli di "tramite" fra detenuti e organizzazioni di appartenenza, confermata anche da Barbone (pag. 156 inter. al P.M.).

070

Lo stesso Fuga, d'altronde, nell'interrogatorio del 1°maggio 1980 al P.M. di Firenze ha ammesso di aver portato fuori del carcere messaggi di detenuti, precisando poi, davanti alla Corte di Assise di Livorno, di averlo fatto senza leggere i messaggi e per sottrarre alla censura la corrispondenza personale dei suoi assistiti (cfr.sentenza Corte Assise Livorno cart.33, vol.5).

Nel loro complesso, le riferite dichiarazioni di coimputati e di imputati di fatti connessi, unite alle prove documentali rinvenute nelle basi di P.L. e in possesso dell'imputato costituiscono un insieme non equivoco di dati che pare difficilmente interpretabile in senso diverso da quello qui ritenuto, e tale comunque da postulare la verifica dibattimentale dell'accusa contestata al Fuga.

Non essendosi ritenuto di contestare, come richiesto dal P. M., il più grave reato di cui al I^ comma dell'art. 306 c.p., e poiche, per il reato qui contestato, è già stata concessa al Fuga, col parere favorevole dello stesso P.M., la libertà provvisoria, non vi è luogo a disporre la cattura dell'imputato.



671

§ 56 - ENRICO GALMOZZI

Enrico Galmozzi, detenuto dal 12/5/1977 (in quanto già arrestato e poi condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino per il reato di cui all'art. 270 c.p.) è imputato in questo procedimento :

- a) dell'irruzione con rapina in danno della sede "CISNAL" di Sesto San Giovanni, il 28/10/1974 (capi 2/A,B,C,D);
- b) dell'irruzione nella sede della "SCAINI ACCUMULATORI" di viale Monza n. 338, a Milano, il 18/3/1975 (capo 3);
- c) dell'attentato incendiario contro la sede "D.C." di Sesto San Giovanni, il 18/3/1975 (capd 4/A,B);
- d) dell'irruzione con rapina e danneggiamenti in danno della Centrale SIP "Turro" di via Marco Aurelio,26. Milano, 11/4/1975 (capi 5/A,B);
- e) dell'irruzione con rapina nella sede "D.C.-Affori" di v. Flavia n. 1, a Milano, il 14/5/1975 (capi 6/A,B,C,D);
- f) della rapina in danno della guardia giurata Gioacchino Cimarelli. Milano, 7/4/1976 (capi 7/A,B,C);
- g) di detenzione e porto di armi in occasione della manifestazione del 6/2/1976 a Milano, conclusasi con l'occupazione della Stazione Centrale (capo 9);
- h) della irruzione nella sede della "ESATTORIA CIVICA" della Cariplo di v. Della Chiusa n. 2- Milano, 25/3/1976 (capa 10/A,B);
- i) del furto in danno del Supermercato "G.S." di v. Don Minzoni a Bresso, il 10/4/1976 (capo 12);

672

- 1) della tentata rapina in danno dell'armeria Bozzi di Palazzolo Milanese, il 13/4/1976 (capo 13/A,B,C);
- m) della rapina-disarmo in danno della guardia di P.S. DI MASI a Bresso, il 3/5/1976 (capo 15/A,B,C);
- n) della rapina in danno del quotidiano "Il Giorno"
 (Milano, 27/8/1976) e della vettura Citroen usata pertale rapina (capi 17/A,B,C,D);
- o) della rapina-irruzione in danno dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi 23/A, B,C,D);
- p) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli durante i fatti del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C, D,E,F);
- q) degli attentati alla Metropolitana Milanese. Milano 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- r) di detenzione e porto di armi per le esercitazioni svoltesi nella zona della Val Grande negli anni 1976-1977 (capi 83);
- s) della rapina in danno del Supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese il 23/4/1976 (capi 99/A;B);
- t) di propaganda sovversiva e pubblica apologia e istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati nei capi sub nn. 2, 3, 4, 6, 10, 23, 33 (capi 102/A,B). -

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^ il Galmozzi deve essere prosciolto perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi 2/D e 4/B; e per non aver commesso il fatto da quella di cui ai capi 33/A,B e, conseguentemente, da quella di cui al capo 102/A,B in relazione al capo 33.

Per tutti gli altri reati contestatigli, egli deve essere

673

rinviato a giudizio, segnalandosi che l'imputazione di cui al capo 102 è stata modificata dal G.I. -

1/

674

§ 57 - GIOVANNI GARBAGNATI

Giovanni Garbagnati, a piede libero, è imputato in questo procedimento solo del furto in danno del Supermercato "Esselunga", commesso a Milano il 21/5/1976 (capo 16/A).

Per tale delitto, come esposto nel rispettivo paragrafo del cap. III^, egli deve essere rinviato a giudizio. -

675

§ 58 - CARLO GAROFALO

Carlo Garofalo, già scarcerato, è imputato nel presente procedimento dei delitti di cui ai capi 1 bis (partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA) e 47/A,B,C (tentata rapina in danno del supermercato "Esselunga" commessa in Milano il 23/12/1977).

Come è stato già esposto nel corrispondente paragrafo 47 del cap. III^, il Garofalo deve essere prosciolto dall' imputazione di partecipazione alla rapina suddetta per non aver commesso il fatto.

Deve altresì essere prosciolto con la stessa formula dal reato di partecipazione alla banda armata in quanto i concordanti indizi inizialmente a suo carico esistenti (ricognizione fotografica da parte di Fasini Gatti, indicativa della sua appartenenza al gruppo di Pero, riscontrata dal fatto oggettivo della sua residenza a Pero, suoi rapporti con Vittorio Alfieri, suoi precedenti giudiziari in materia di armi), sono venuti a cadere a seguito dell'esito negativo del confronto con il Pasini Gatti. —

676

§ 59 - ROBERTO GATTI

Roberto Gatti, catturato nel dicembre '80, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) dell' "esproprio" in danno del Supermercato "G.S." div. Don Minzoni a Bresso, il 10/4/1976 (capo 12);
- c) del furto in danno del Supermercato "Esselunga" di v. Pellegrino Rossi n. 33. Milano, 21/5/1976 (capo 16/A);
- d) di ricettazione di documenti (tessere di riconoscimento etc.) provenienti dalla rapina in danno dell'Ordine dei Medici di Milano, via Lanzone, avvenuta 1'8/7/1976 (capo 18/D);
- e) di detenzione e porto di armi durante gli assalti all', Assolombarda e Federlombarda, avvenuta durante i fatti del 12/3/1977 a Milano (capi 27/A,B);
- f) della rapina-irruzione in danno della Magneti Marelli durante i fatti di piazza del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- g) degli attentati in contemporanea a varie sedi della "D.C." avvenuti a Milano e a Cormano, nella notte tra l'1 ed il 2/12/1977 (capi 44/A,B,C);
- h) della rapina in danno del Supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese, del 16/12/1977 (capi 46/A,B);
- i) della tentata rapina in danno del Supermercato "Esselunga" di v. Chiesa Rossa. Milano, 23/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- 1) del tentato ferimento di Antonio De Stefano, dirigente dell' Ufficio di Collocamento di Cinisello Balsamo, all'inizio

677

del 1978 (capi 48/A,B,C);

- m) di detenzione e porto di armi durante il cd. corteo per il " sei politico". Milano, 18/2/1978 (capi 52/A,B,C);
- n) dell'attentato alla sede "D.C." di Desio, 26/4/1978 (capi 53/A,B);
- o) della devastazione della stazione Carabinieri di Cusano Milanino in costruzione, il 17/1/1979 (capi 63/A,B,C);
- p) della rapina in danno della tabaccheria di Adele Grimoldi a Palazzolo di Paderno Dugnano il 7/4/1979 (capi 68/A,B,C);
- q) della rapina in danno della soc. UTET di via Mameli n.2 a Milano, il 12/4/1979 (capi 69/A,B,C);
- r) della rapina-irruzione in danno del comando VV.UU. di Muggiò,1'11/5/1979 (capi 70/A,B,C,D,E);
- s) della rapina con ferimento in danno di Giovanni Longoni a Monza 1'8/6/1979 (capi 71/A,B,C);
 - t) di detenzione e porto d'armi in concorso con G.Petribli e M. Barbieri in Cormano e Cinisello Balsamo nel 1978 (capo 87);
- u) di detenzione di armi costituenti la dotazione della sua "Squadra", in Cinisello Balsamo, 1977 1979 (capo 89);
- v) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati nei capi sub n. 44, 53, 63, 70 (capi 102/A,B). -

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, il Gatti deve essere prosciolto perchè il fatto non sussiste dal-l'imputazione di cui al capo 53/B, nonchè da quella di cui ai capi 102/A,B, in relazione ai capi 44, 53, 63, 70.

Deve essere rinviato a giudizio per tutte le altre imputazioni qui sopra indicate(con la sola avvertenza che il capo 12 viene indicato come 12/A.Per quanto riguarda la sua partecipa-

678

zione con funzioni organizzative alla banda armata "Prima Linea" (capo 1), si osserva che il Gatti fu responsabile dal
1978 al 1979 della squadra armata di Cinisello Balsamo, fu
organizzatore della stessa e provvide a reclutarne alcuni partecipi. In tale veste egli aveva la disponibilità dell'intero
armamento della squadra. Non pare dubbio, in presenza di siffatti elementi, che debba ascriversi al Gatti il ruolo di
organizzatore, alla luce delle osservazioni fatte sul tema,
nel § 2 del cap. II^ che qui si richiamano.

Quanto agli elementi di prova, si rileva che il Gatti ha reso un'ampia confessione, ricca —— di particolari, che ha a propria volta trovato riscontri nelle dichiarazioni di numerosi coimputati (v. in proposito i dettagliati richiami nei paragrafi del cap. III corrispondenti a quelli sopra trascritti e concernenti i singoli fatti).

L'atteggiamento processuale in parte oscillante del Catti, l'incertezza sull'epoca in cui il suo recesso dalla banda armata, che pur sembra essersi stato, sia stato effettivamente compiuto, induce a rimettere al giudizio della Corte la valutazione sull'applicabilità nel caso in esame della causa di non punibilità di cui all'art. 309 c.p. -

679

§ 60 - ANDREA GEMELLI

Andrea Gemelli è imputato, in stato di detenzione, in questo procedimento di due rapine di cui è reo confesso (così come dei molti altri reati per i quali è già stato rinviato a giudizio nel procedimento n. 716/80-F con l'ordinanza 23/4/1982 più volte citata):

- a) della rapina in danno del negozio HI-FI di G.B. Milanesi.
 Milano, 28/6/1978 (capi 137/A,B,C);
- b) della rapina in danno dell'ottico Luigi Calastra. Milano, 17/6/1978 (capi 142/A,B).-

Si è giù detto, nei rispettivi paragrafi del cap. III^, che il Gemelli va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni contestategli, escluso soltanto, per quanto riguarda il capo 137/C, la particolare qualificazione della detenzione delle armi ai sensi dell'art. 21 legge n.110/1975. —

600

§ 61 - RENATO GENESI

Renato Genesi è imputato, in stato di libertà, solo di ricettazione, in concorso con Fioretto Maurizio, di una piastra per registrazione proveniente dalla rapina commessa da Pasini Gatti ed altri in Milano il 28/6/1978 in danno del "Centro Leader HI-FI" di Giovan Battista Milanesi (capo 137/D).

Per tale delitto, come è stato esposto nel rispettivo paragrafo del capo III^, egli deve essere rinviato a giudizio.--

681

§ 62 - LEONARDO GENOVA

Leonardo Genova è imputato in stato di detenzione in questo processo :

- a) di detenzione e porto di armi in occasione del corteo per il cd. "sei politico" tenutosi a Milano il 18/2/1978 (capi 52/A,B,C);
- b) della rapina in danno di Zanier Maria commessa in Milano il 28/2/1978 (capi 134/A,B,C) .-

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, egli deve essere rinviato a giudizio per tutti i reati ascrittigli, esclusa soltanto, quanto al capo 134/C, la qualificazione della detenzione delle armi ai sensi dell'art. 21 legge 110/1975. -

607

§ 63 - ANCELO CIOINI

Angelo Gioini è imputato in stato di detenzione :

- a) degli attentati dinamitardi in contemporanea in danno del bar "Adry" di Adriana Bolchini e del panificio di G. Martellosio. Milano, 21-22/5/1978 (capi 136/A,B);
- b) della rapina in danno del negozio HI-FI di G.B. Milanesi. Milano, 28/6/1978 (capi 137/A,B,C);
- c) di esercitazioni con armi nella zona Monte Farno, inizio 1978 (capo 140);
- d) della rapina in danno del negozio di ottica di L. Calastra. Milano, 17/6/1978 (capi 142/A,B). -

Come si è detto nel precedente capitolo Angelo Gioini deve essere rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati, esclusa soltanto, quanto al capo 137/C, la particolare qualificazione della detenzione delle armi ai sensi dell'art. 21 legge n.110/1975. -

683

§ 64 - CARLO GNECCHI

Come esposto nel § 9 del cap. III^ il procedimento a carico di Gnecchi va separato per consentire la contestazione di un reato che è stata omessa per errore. -

684

§ 65 - FRANCESCO GORLA

Francesco Gorla, detenuto dall'ottobre 1980, è imputato:

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- b) della rapina-disarmo in danno dei carabinieri Tricarico e Quacquarelli, con tentata rapina in danno di una gioielleria, resistenza aggravata etc., fatto avvenuto a Lacchiarella, il 13/7/1979 (capo 129/A,B,C,D,E);
- c) della detenzione delle armi, munizioni etc. e della ricettazione dei documenti sequestrati nella cantina di uno stabile di Rozzano, 1'8/3/1980 (capi 132/A,B,C);
- d) della detenzione e porto delle armi etc. sequestrate a M.Rotáris, in Milano, il 10/7/1980 (capi 133/A,B,C,D,E);
- e) della rapina in danno del ginecologo Biondi, con studio sito in viale Papiniano n. 59. Milano, 4/7/1979 (capi 145/A,B,C);
- f) della rapina in danno del dott. Pietro Benini, con studio sito in viale Jenner n.72. Milano, 5/7/1979 (capi 146/A,B,C).-

Si è già detto, nei corrispondenti paragrafi del cap.III^, che Francesco Corla deve essere rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 129/A,B,C,D,E; 132/A,B,C; 145/A,B,C; 146/A,B,C, e prosciolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 133/A,B,C,D,E.

Dalle stesse dichiarazioni di coimputati citate a proposito dei singoli episodi criminosi a lui contestati emergono elementi di prova più che sufficienti per ritenere che egli fosse un militante di quella struttura di base della banda armata descritta nel § 5 del cap. II^ che qui si è chiamata "gruppo Mi-

685

nervino", perchè il suo leader, uno degli organizzatori e dirigenti della banda armata nell'area milanese, è individuato in Claudio Minervino: si ricordino le dichiarazioni di Falivene sul ruolo di quest'ultimo nella rapina di Lacchiarella, cui egli partecipò con Gorla, e la vicenda della rapina all' ufficio postale di Redona, per cui il Gorla è stato gia rinviato a giudizio insieme con Falivene, i fratelli Minervino e Maurizio Lombino, altro organizzatore della stessa banda armata nell'area bergamasca (cfr. ordinanza G.I. Bergamo in cartella 43), circostanze che basterebbero da sole a giustificare il rinvio a giudizio del Gorla con l'imputazione di partecipazione a banda armata. Ma vi è di più: è risultato che proprio presso il Gorla (cfr. § 132 cap. III^) erano detenute le armi del "gruppo Minervino" e questa è condotta tipicamente integrante il reato associativo in esame.

Piuttosto, non si ritiene di condividere la richiesta del P.M. di rinviare a giudizio l'imputato con la qualifica di organizzatore: egli infatti non risulta aver svolto attività di coordinamento, di indirizzo o attività comunque discrezionale, o che comportasse autonomia decisionale. Mon si può neppure qualificare il Corla come "gestore" di una base dell'organizzazione perchè la mera detenzione in una cantina (altrui: perciò stesso detenzione precaria) della dotazione di armi e di altro materiale della banda, anche se assai più cospicua di quella ivi rinvenuta l'8/3/1980, non costituisce prova di un siffatto ruolo.

Il Gorla va dunque rinviato a giudizio con l'imputazione di cui al capo 103 bis, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 103.

L'eccezione della difesa sulla nullità degli atti precedenti al mandato di cattura e in particolare degli interrogatori di Lombino, non preceduti dalla comunicazione giudiziaria al Gorla, appare infondata: soltanto a seguito di tali atti preliminari infatti si è individuato nel Gorla uno dei componenti

686

della banda armata nei cui confronti doveva essere esercitata l'azione penale.

In ogni caso, si tratta di questione irrilevante, essendo del tutto sufficienti gli elementi acquisiti indipendentemente dai detti interrogatori. -

687

§ 66 - GIANFRANCO GOTTIFREDI

Gianfranco Gottifredi è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "Pre-PRIMA LINEA" (capo 1);
- b) della rapina al quotidiano "Il Giorno". Milano il 27/8/1976 (capi 17/A,B,C,D);
- c) di partecipazione con funzioni organizzative e costituzione della banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- d) della detenzione e porto delle armi costituenti la dotazione della banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 125) .-

Si è già detto, nei corrispondenti paragrafi del cap.III^{*}, che Gianfranco Gottifredi va rinviato a giudizio per la rapina di cui ai capi 17/A,B,C,D, mentre per l'imputazione di cui al capo 125 va disposto lo stralcio per ulteriori acquisizioni istruttorie.

In ordine all'imputazione di cui al capo 1, la qualità di organizzatore della banda armata pre-Prima Linea, nel 1975 e 1976 risulta dalla circostanza che egli fu il comandante del primo "nucleo" della stessa, cioè della struttura operativa-militare di più elevato livello, come attendibilmente ed esplicitamente dichiarato da Libardi (p.14 interr. 19/10/1980), Mazzola (p.4,12 interr. 16-17/12/1980), Barbieri (p.4 interr. 22/12/1980), delle cui dichiarazioni è riscontro in quelle di Camagni (p.26 interr. 10/4/1981) e De Rosa (p.6 interr. 24/4/1981) e nello stesso fatto che il Gottifredi contribuì ad organizzare ed eseguire la più importante rapina commessa all'epoca dall'organizzazione armata, con la quale la stessa si finanziò per un anno (cfr. Libardi, p.5 interr. 18/2/1981).

688

In ordine all'imputazione di cui al capo 103, non sembra dubbio, alla luce delle dichiarazioni delle persone già citate e,in particolare, di Donat Cattin (p.2 e segg. interr. 16/4/1981), Barbieri (p.10,11 interr. 22/12/1980), Mazzola (p.12,18 interr. 17-18/12/1980) che Gottifredi, uscito da P.L. perchè non gli era stato affidato il comando di un gruppo di fuoco (sul punto v.Libardi p.13 interr. cit.), contribuì, con Scalzone, Del Giudice, Costa, Palmero, Morelli, Balducchi ecc. alla costituzione della struttura militare dei "CO.CO.RI" di cui divenne uno dei comandanti (cfr. p.6 interr. Donat Cattin cit.). Riscontro in ciò si ha nei rapporti di P.G. in atti(ff. 53-56fasc.2 vol.68 cart.57)da cui risulta che Gottifredi fu identificato il 14/ 2/1977 in automobile in compagnia di Scalzone, Morelli, Folini e Del Giudice e il giorno 11/2/77si allendò al poligono di tiro di Codogno con Folini, Morelli e Pastori.

L'unica questione che l'istruttoria non ha consentito sinora di risolvere è quella del periodo fino al quale Gottifredi ha proseguito nella condotta illecita attribuitagli:di qui lo "stralcio" dell'imputazione sub n. 125.

Ciò non impedisce, evidentemente, in presenza dei numerosi e concordanti elementi di prova raggiunti, il rinvio a giudizio dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1 e 103. -

689

§ 67 - ENRICO CRAPPIOLO

Enrico Grappiolo è imputato, in libertà provvisoria, in questo procedimento, dei delitti di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis) e della rapina in danno della guardia giurata Antonio Forlì (e reati connessi) commessa in Milano il 26/5/1976 (capi 19/A,B,C).

Quanto a tale ultima imputazione, se ne dispone il rinvio a giudizio, secondo quanto esposto nel corrispondente paragrafo del cap. III^.

Quanto all'imputazione di partecipazione a banda armata, si osserva che la materia stessa del fatto contestato sub capo 19/A (rapina volta a procurarsi un'arma, senza alcun scopo di lucro personale, e dettata da ragioni politiche) sembra testimoniare inequivocabilmente di una partecipazione del prevenuto al delitto associativo, rispetto al quale il procacciamento di armi si pone in rapporto di mezzo al fine. Senonchè, dalle dichiarazioni del Barbieri (v. suo interrogatorio del 22/12/1980), che pure è la fonte attraverso cui si è giunti all'identificazione e all'incriminazione del Grappiolo, si apprende che "Enrico Grappiolo (...) ebbe una partecipazione assolutamente marginale e momentanea alla squadra di Cinisello o meglio nella costituenda squadra di Cormano".

Alla luce di tali dichiarazioni deve concludersi per la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 309 c.p., atteso che la sua partecipazione ad un unico e remoto episodio di lotta armata, comporta la necessità di ritenere il suo recesso dalla banda armata a far tempo dalla data dell'episodio stesso.—

10

690

§ 68 - CABRIELE GRIMALDI

Gabriele Grimaldi, detenuto per altro, è imputato in stato di libertà in questo procedimento, del delitto di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

La accertata partecipazione del Grimaldi alla devastazione dell'Ispettorato Distrettuale delle Carceri di via Crivelli verificatasi in Milano il 19/11/1977, rappresenta di per sè elemento sufficiente per disporre il rinvio a giudizio per il delitto di cui al capo 1 bis. Risulta infatti dalle concordi dichiarazioni di coimputati (Brugali, Finco, Martinelli, Pasini Catti) che non soltanto egli era presente a quel fatto, ma che era armato di un mitra. Questa circostanza vale ad escludere una sua occasionale partecipazione ad una manifestazione che ebbe anche carattere " di massa" e testimonia invece in modo inequivócabile di una consapevole e preordinata partecipazione ad un fatto che è stato programmato, attuato e rivendicato dall'organizzazione armata (su questo episodio criminoso v. il connesso proc.pen. n. 228/81-F). Si può pertanto dedurre la partecipazione dell'imputato alla banda armata in questione all'epoca del fatto e non ha rilevanza che, successivamente, il Grimaldi sia stato militante di altra organizzazione eversiva ("I Proletari Armati per il Comunismo").

Si veda anche l'esplicita dichiarazione di Pasini Gatti (p.42 inter. 29/10/1980) circa la partecipazione del Grimaldi alla "milizia" di Prima Linea. -

691

§ 69 - ALDO GUSSONI

Aldo Gussoni, in libertà provvisoria, è imputato del delitto di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

Si osserva che in ordine alla partecipazione del Gussoni alla banda armata non sussistono dubbi di sorta, essendo ben provato che egli fece parte della "squadra" della Soilax, definita da Donat Cattin addirittura come una "cellula storica di P.L.". Di detta partecipazione sono prova le circostanziate dichiarazioni di Pasini Gatti (v.pagg. 42, 103 interr. P.M.), che trovano piena conferma in quelle di Rotella (v.inter. 28/5/81) e che non possono essere poste in dubbio, quanto ad esattezza di riferimenti, sia perchè lo stesso Gussoni ha ammesso di aver conosciuto il Pasini Gatti sia perchè è risultata confermata la circostanza della frequentazione da parte dell'imputato, in compagnia di altri aderenti a P.L. (Tagliaferri, Baldasseroni, Barbierato ecc.) del poligono di tiro di Codogno. Quale fosse la vera ragione di tale frequentazione (ben diversa dall'intento di conseguire semplicemente la licenza di caccia) è dichiarato da Barbieri (v.pag.6, 7 suo inter.22/12/80, ove si spiega che l'iscrizione e la frequenza dei poligoni di tiro era l'espediente per poter detenere e portare armi ed ésercitarsi al tiro).

reraltro, dalle stesse dichiarazioni di Pasini Gatti (pag. 42 inter. 29/10/1980) risulta che il Gussoni si sarebbe distaccato, in epoca anteriore - ovviamente - a tale --- interrogatorio, da ogni attività politica. In tale linea occorre tener presente che la squadra della Soilax, come risulta dalle esplicite dichiarazioni in poposito di Donat Cattin (v. interr.7/4/1981 p.6) era già sciolta nell'estate del 1977, e non va dimen-

692

ticato che, in particolare, il Gussoni, ancor prima di tale epoca dovette perdere i contatti con il gruppo, in conseguenza della sua partenza per il servizio militare iniziato il 15/1/1977 e concluso il 10/1/1978. Non vi è prova alcuna di una qualsiasi ripresa di attività politica o di riavvicinamento alla lotta armata da parte del Gussoni in epoca successiva allo scioglimento della squadra della Soilax, e sembrerebbe assai difficile che un suo rientro nei ranghi della lotta armata in tempi più recenti non sia stato rilevato e riferito da nessuno dei coimputati, che pure hanno fornito un enorme mole di dettagliatissime informazioni.

Sembra pertanto doveroso concludere che l'allontanamento del Gussoni dalla lotta armata si verificò in modo definitivo in epoca anteriore all'estate 1977.

Si deve conseguentemente dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti perchè trattasi di persona non punibile ai sensi dell'art. 309 c.p. -

693

§ 70 - PASQUALE I A C O N I S

Pasquale Iaconis è imputato in stato di libertà del delitto di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

Unico indizio a suo carico è costituito dalla circostanza che Pasini Gatti lo vide in via Palmieri, nel 1977, partecipare a qualche riunione con Ferrandi, Crippa e Bruni, cui peraltro lo stesso Pasini non assistette (interr. Pasini Gatti al P.M. pag. 98).

Sul punto va considerato che in mancanza di ulteriori elementi concernenti l'oggetto delle riunioni ristrette, cui il Pasini Gatti rimage estraneo, e il ruolo dell'imputato, la mera presenza di questi non assume un significato indiziante univoco, rispetto all'effettivo concretarsi di un vincolo associativo finalizzato al compimento di reati contro la personalità dello Stato, tenuto conto:

- a) del breve periodo nel quale può ritenersi avvenuta tale partecipazione a riunioni ristrette;
- b) dell'assenza di notizie o riscontri in ordine a pregresse o successive manifestazioni di adesione dell'imputato all' organizzazione armata;
- c) dell'assenza di notizie o riscontri in ordine alla partecipazione dell'imputato a singole azioni attribuibili all' organizzazione armata;
- d) dell'assenza di notizie o riscontri in ordine ad un ruolo di sostegno teorico e politico dell'eversione, non attribuibile all'imputato Iaconis.

Si deve concludere quindi, anche in considerazione del fatto che, al termine dell'istruttoria formale, nonostante l'



<u> ७ ७ ५</u>

espressa domanda rivolta a molti coimputati sulla posizione dello Iaconis, nessuno ha fornito ulteriori notizie a sostegno dell'accusa, che l'imputato va prosciolto per non aver commesso il fatto . -

695

§ 71 - NICOLA IANNARELLI

Nicola Iannarelli è imputato, in libertà provvisoria, di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

E' risultato infatti, dalle dichiarazioni di Mazzola che l'imputato durante l'estate del 1979 aveva ospitato in Cormano Giulio Petrilli e altre persone fuggite dall'Abruzzo dopo il parziale fallimento della rapina commessa il 31 agosto 1979 in danno di una banca di Mosciano Sant'Angelo, a seguito della quale erano stati arrestati Fernando Cesaroni e Adriano Roccazzella, già latitanti, appartenenti a Prima Linea. Inoltre lo Iamarelli si era recato dallo stesso Mazzola e da Segio perchè procurassero ai fuggitivi un rifugio più sicuro (cfr.inter. Mazzola 18/12/1980 p. 40-41; v. anche il § 109 di questo capitolo).

Quest'ultima circostanza, che dimostra una piena conoscenza da parte dell'imputato della struttura clandestina interna di Prima Linea a Milano, costituisce indiretta conferma di quanto dichiarato dallo stesso Mazzola circa il fatto che Iannarelli era "persona inserita nelle squadre di P.L.".

Tenuto conto che Roberto Gatti (p. 12-13 interr. 8/1/1981) ha confermato l'interessamento di Iannarelli e l'ospitalità da lui fornita agli aquilani in fuga dopo la rapina; che Barbieri (p.13 interr. 22/12/1980) confermando la conoscenza fra Iannarelli e Petrilli (ammessa peraltro da entrambi) ha parlato di Iannarelli come di uno che "gravitava nell'ambito delle Squadre", si ritiene che sussistano prove sufficienti dell'aiuto fornito da Iannarelli agli autori della rapina di Mosciano SantAngelo, e, complessivamente, elementi idonei a consentire la qualificazione della condotta dell'impitato, quanto meno

696

in questa sede, non già come favoreggiamento ai sensi dell'art. 378 c.p., ma come partecipazione a banda armata ai sensi dell'art. 306 II^ comma c.p. (che assorbe in sè, come si è già osservato nel § 37 del precedente capitolo, nell'ambito dei necessari vincoli di solidarietà fra i componenti della medesima associazione criminosa, lo specifico reato di cui all'art. 378 c.p.).

Non ci si nasconde la problematicità di siffatta impostazione (si ricordino anche a favore dell'estraneità di Iannarelli a Prima Linea, le dichiarazioni di De Rosa -p.2 interr. 28/4/1981- che si è detto ignaro di una sua qualsiasi attività illegale, pur avendo vissuto con lui), ma non si può non rimettere la questione al giudizio della Corte, tenuto conto delle riferite affermazioni del Mazzola, da cui si ricava che l'aiuto prestato da Iannarelli agli aquilani non sarebbe il comportamento, successivo al reato, di persona estranea all' associazione criminosa, ma prova di quel vincolo associativo nel quale si colloca, come suo ovvioparziale contenuto, anche l'assistenza ai consociati. -

697

§ 72 - RAFFAELE I E M U L O

Raffaele Iemulo è imputato, in stato di detenzione, nel presente processo, solo della irruzione e rapina nella sede della Magneti Marelli nel corso di un "corteo armato" tenutosi a Milano il 18/3/1977 e di reati connessi (capi 28/A,B,C,D,E,F).

Come esposto nel corrispondente paragrafo del cap. III^, egli deve essere rinviato a giudizio per tutti i reati ascrittigli. -

098

§ 73 - BRUHO LARONGA

Bruno Laronga, arrestato nel maggio '80 a Milano, nella base di via Lorenteggio, è imputato in stato di detenzione :

- a) della tentata rapina nell'armeria "Bozzi" di Palazzolo Milanese, il 13/4/1976 (capi 13/A,B,C);
- b) della rapina al quotidiano "Il Giorno", Milano, 27/8/1976 (capi 17/A,B,C,D);
- c) della irruzione e rapina nella sede dell'Ordine dei Medici, via Lanzone n. 31, Milano, 8/7/1976 (capi 18/A,B,C);
- d) dell'attentato dinamitardo con irruzione in danno della sede dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (capi 21/A,B,C,D,E);
- e) dell'attentato dinamitardo in danno del "Corriere della Sera". Milano, 5/12/1976 (capi 22/A,B);
- f) dell'irruzione e rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi 23/A,B,C,D);
- g) della rapina all'armeria "Velati" di Gallarate, il 13/1/ 1977 (capi 24/A,B,C,D);
- h) della irruzione e rapina nella sede della ditta " Publilabor" di v. Chiossetto. Milano, 4/2/1977 (capi 26/A,B,C);
- i) degli assalti con armi e bottiglie incendiarie in danno dell'Assolombarda e Federlombarda, durante i fatti del 12/3/1977 a Milano (capi 27/A,B);
- 1) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Crescenzago, v.le Padova. Milano, 31/3/1977 (capi 29// A,B);

699

- m) dell'irruzione e rapina alla "Copega" di v.M.Gioia n.1.
 Milano, 22/4/1977 (capi 30/A,B,C,D);
- n) degli attentati dinamitardi in contemporanea contro le stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, il 29/4/1977 (capi 31/A,B,C);
- o) dell'irruzione con rapina in danno della "ISEO" in v.le Monza - Milano, 18/5/1977 (capi 32/A,B,C,D);
- p) degli attentati in contemporanea alla Metropolitana Milanese, il 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- q) dell'irruzione con rapina al Centro "Puecher" Milano, 13/6/1977 (capi 34/A,B,C);
- r) del ferimento di M.Astarita e F.Giacomazzi, rispettivamente l'11 ed il 10/5/1978 a Milano (capi 57/A,B,C,D; 58/A,B,C,D);
- s) della devastazione della sede dell'Unione del Commercio e Turismo di Milano, in corso Venezia il 20/7/1978 (capi 60/A,B);
- t) della detenzione e porto di armi in occasione dell'esercitazione a fuoco in località Val Grande, 1976-1977 (capo 83);
- u) della detenzione e porto di due carabine in concorso con Rotaris. Milano, ottobre 1979 (capo 92);
- v) della rapina in danno del supermercato "UPIM-SMA" Cologno Monzese, 23/4/1976 (capi 99/A,B);
- z) di pubblica apologia e propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui ai capi sub nn. 18,21,22, 23,26,29,30,31,32,33,34,57,58,60 (capi 102/A,B).

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, Bruno Laronga va prosciolto dalle seguenti imputazioni: capo 22/B perchè il fatto non sussiste; capi 57/A,B,C,D e 58/A,B,C,D per non aver commesso il fatto; capi 60/A,B per insufficienza di prove; capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione dei

700

fatti di cui ai nn. 29 e 30 perchè il fatto non sussiste, alla rivendicazione dei fatti di cui ai nn. 57 e 58 per non aver commesso il fatto e di cui al n. 60 per insufficienza di prove.

Deve essere invece rinviato a giudizio per tutte le altre imputazioni a lui contestate, con l'unica avvertenza che la formulazione del capo A sub n. 102 è stata modificata dal G.I. -

701

§ 74 - LMILIO LEGGERINI

Emilio Leggerini è imputato, in stato di libertà, di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis) a seguito delle dichiarazioni di Michele Viscardi, che nel parlare della "rete comasca" di Prima Linea facente capo a Bellosi e composta fra gli altri da Ciceri e Morandi, ne indicava un componente nel proprietario di un deposito di acque minerali.

Veniva identificato il Leggerini, il quale ammetteva di conoscere Bellosi e Falcone e consentiva l'identificazione del Ciceri, ma negava di esser lui la persona di cui aveva parlato il Viscardi, avendo fra l'altro egli lavorato, in passato, in un deposito di acque minerali, senza essere però mai stato proprietario di una simile azienda. In ogni caso, la mancata conoscenza personale da parte di Viscardi del componente della "rete comasca" cui egli si era riferito, ha impedito ogni ulteriore utile atto istruttorio e quindi l'acquisizione di qualsiasi prova concludente.

L'imputato, pertanto, deve essere prosciolto dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto. -

7.117

§ 75 - MASSIMO LIBARDI

Massimo Libardi, detenuto dall'ottobre '80, è imputato :

- a) della rapina-irruzione nella sede della "Cisnal" di Sesto San Giovanni, 28/10/1974 (capi 2/A,B,C,D);
- b) della rapina-irruzione nella sede della "D.C." -Sez.
 "Affori". Milano, 14/5/1975 (capi 6/A,B,C,D);
- c) dell'irruzione con rapina nella sede dell'Ordine dei Medici di v.Lanzone. Milano, 8/7/1976 (capi 18/A,B,C);
- d) dell'attentato dinamitardo con irruzione nella sede dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/ 1976 (capi 21/A,B,C,D,E);
- e) dell'attentato dinamitardo in danno del "Corriere della Sera". Milano, 5/12/1976 (capi 22/A,B);
- f) dell'irruzione con rapina nella sede dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi 23/A, B,C,D);
- g) della irruzione con rapina nella sede della soc. "Publilabor". Milano, 4/2/1977 (capi 26/A,B,C);
- h) degli assalti con armi e bottiglie incendiarie in dauno delle sedi dell'Assolombarda e della Federlombarda, durante i fatti del 12/3/1977 a Milano (capi 27/A,B);
- i) della rapina con irruzione in danno della Magneti Marelli, durante i fatti di piazza a Milano, il 18/3/1977 (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- 1) dell'attentato dinamitardo alla stazione Carabinieri di Crescenzago in viale Padova, a Milano, il 31/3/1977 (capi 29/A,B);

703

- m) della rapina con irruzione nella sede della soc. "Copega". Milano, 22/4/1977 (capi 30/A,B,C,D);
- n) degli attentati dinamitardi in contemporanea in danno delle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, il 29/4/1977 (capi 31/A,B,C);
- o) dell'irruzione con rapina in danno della "ISEO". Milano, 18/5/1977 (capi 32/A,B,C,D);
- p) degli attentati in contemporanea alla Metropolitana di Milano, il 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- q) dell'irruzione con rapina al Centro "PUECHER". Milano, 13/6/1977 (capi 34/A,B,C);
- r) delle devastazioni in contemporanea del 19/6/1977 degli stabilimenti della Magneti Marelli a Milano e della Sit-Siemens a Settimo Milanese (capi 35/A,B,C,D,E);
- s) del ferimento del medico Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (capi 36/A,B,C);
- t) dell'attentato dinamitardo di ritorsione contro l'armeria Speroni. Tradata, notte tra il 21 ed il 22/7/1977 (capi 37/E,F);
- u) di propaganda, apologia sovversiva e pubblica istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere: "a", "c", "d", "e", "f", "g", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t". -

Si è già detto, nei rispettivi paragrafi del cap. III^, che Libardi va prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi 2/D; 22/B e 102/A,B con riferimento alle rivendicazioni dell' attentato alla stazione dei carabinieri di Milano-Crescenzago (n.29) e della rapina alla Copega (n.30) perchè il fatto non sussiste e va rinviato a giudizio per tutte le altre imputazioni contestategli, con l'unica avvertenza che per il capo 102/A deve rispondere del reato di cui all'art. 414 c.p. anzichè del

784

reato di cui all'art. 303 c.p. -

Ha esattamente osservato il P.M. che "il contributo fornito da Libardi all'accertamento della verità è stato sicuramente uno dei più importanti durante tutta l'istruttoria, da qualsiasi prospettiva lo si consideri (tecnico-giudiziaria, "storica", politica etc.)".

Non vi è quindi alcun dubbio che a Libardi debba essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 4 legge n.15/1980.

Come già osservato a proposito della posizione di Barbieri, si rileva:

- a) è evidente l'applicabilità della continuazione fra tutti i reati contestati al Libardi, commessi in attuazione del medesimo disegno criminoso;
- b) si tratta di fatti nei quali tutti appare esclusiva la matrice politica, non inquinata (come in altri casi) da intenti di lucro personale;
- c) i fatti più gravi dal punto di vista delle conseguenze penali sono le rapine pluriaggravate le quali peraltro non presentano un'oggettiva particolare gravità come fatti di aggressione al patrimonio, trattandosi di cosiddetti "espropri" o "irruzioni" dimostrative o "disarmi" di singoli;
- d) tutti i fatti in questione risalgono mediamente a cinquesei anni orsono.

Poichè è del tutto certa l'assenza di qualsiasi attuale pericolosità dell'imputato, anche in considerazione dell'eccezionale contributo da lui offerto all'accertamento della verità, appare presumibile che gli verrà inflitta una pena contenuta nei limiti prossimi ai minimi di legge. Onde la possibilità di partire, ai fini del calcolo dell'aumento per la continuazione, da una pena base prossima ad un anno e sei mesi di reclusione oltre la multa. Ne deriva la probabilità di vedere irrogata al Libardi una pena detentiva che si aggiri intorno ai tre anni di reclusione o poco più.

Poichè lo stesso Libardi ha già scontato oltre un anno

785

e sette mesi di carcerazione preventiva e ha diritto all' applicazione dell'indulto nella misura di due anni, come dal D.P.R. n. 744/1981, appare doveroso, ai sensi dell'art. 277 bis c.p.p. e dell'art. 8 legge n. 15/1980, concedere a Massimo Libardi la libertà provvisoria, con la conseguente scarcerazione.

706

§ 76 - IVANO LONGON

Ivano Longon, in libertà provvisoria, è imputato del reato di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

Trattasi di posizione del tutto analoga a quella di Aldo Gussoni (§ 69); va quindi ripetuto che non vi è dubbio sulla sussistenza di sufficienti elementi di prova in ordine alla partecipazione del Longon a Prima Linea, essendo ben provato che egli fece parte della squadra della "Soilax", riferita da Donat Cattin addirittura come una cellula storica di P.L. -

A carico del Longon esistono le dettagliate dichiarazioni di Pasini Gatti (v.pagg. 42,103 suo interr. al P.M.), che
lo indicò da principio come "quello dalle spalle incassate,
basso, sui 32 anni, con occhiali da vista, con un figlio o
figlia....", descrizione esattamente corrispondente alle
caratteristiche dell'imputato, e seguite poi da uno specifico
riconoscimento, e la inequivoca conferma di Rotella (v.interr.
28/5/1981).Valgono anche per il Longon le osservazioni fatte
in ordine alla sua iscrizione (e frequentazione), da lui stesso ammesse, al poligono di tiro di Codogno.

Peraltro, anche con riferimento al Longon deve ritenersi il suo definitivo allontanamento, quanto meno a far tempo dall' estate del 1977 (epoca in cui si sciolse la squadra della Soillax) dalla lotta armata: lo stesso Pasini Gatti - principale fonte di accuse a carico del prevenuto - ha dichiarato che, a quanto gli risultava, questi si era ormai estraniato da ogni forma di partecipazione alla lotta armata, il che trova conferma sia nelle ragioni personali addotte dal Lorgon (deterioramento del suo stato di salute e cambiamento del posto di lavoro), sia

707

nella circostanza che il suo nome non è più comparso nelle più ricche e dettagliate dichiarazioni rese da numerossissimi imputati dello stesso reato.

Mon diversamente da quanto si è deciso per Gussoni, deve quindi concludersi per il suo proscioglimento, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 309 c.p. -

708

§ 77 - ALBA DONATA MAGNANI

La Magnani, moglie di Roberto Rosso, arrestata nel dicembre '80 a seguito delle rivelazioni di Viscardi, è imputata :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del ferimento di Roberto Anzalone in Milano il 24/6/1977 (capi 36/A,B,C);
- c) della rapina-esproprio in danno del supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese, il 16/12/1977 (capi 46/A,B);
- d) di propaganda sovversiva e pubblica istigazione relative alla rivendicazione dell'episodio indicato sub lettera "b" (capi 102/A,B). -

Quanto alle imputazioni di cui ai capi 36/A,B,C; 46/A,B; 102/A,B, si è già detto, nei rispettivi paragrafi del cap. III^, che la Magnani va rinviata a giudizio (con l'unica avvertenza che per il capo 102/A l'imputazione è stata modificata dal G.I.).

Quanto al reato associativo, non vi è dubbio in ordine alla militanza della Magnani nella banda armata Prima Linea, militanza da lei stessa rivendicata nel suo interrogatorio davanti al giudice istruttore, confermata dalle circostanze del suo
arresto, avvenuto a Firenze nel dicembre 1980, all'interno di
una base di Prima Linea (com'è provato dal rinvenimento di
armi e documenti di questa organizzazione), ed esplicitamente
affermata da Barbieri (pag. 16,18 interr. 22/10/1980), Mazzola
(pag. 23 interr. 18/12/1980), Pasini Gatti (pag. 96 interr. 3/
11/1980).

Peraltro, appare giustificato il rinvio a giudizio con l'

709

accusa di organizzazione di banda armata, tenuto conto di quanto riferisce Sandalo (pag. 187 interr. al G.I. di Torino), per averlo appreso da Roberto Rosso, secondo cui la Magnani era entrata nella "commissione informazione" di P.L. a Milano e, soprattutto, di quanto riferito da Marangon (pagg. 15,16 inter. 25/9/1980), secondo cui la Magnani, nell'estate 1980, e dopo i numerosi arresti di militanti e dirigenti di P.L. seguiti alle confessioni di Sandalo, era ormai divenuta un personaggio di rilievo dell'organizzazione, tanto che aveva partecipato, con lo stesso Marangon e altri, alla riunione nazionale, tenutasi a Senigallia, che ha stabilito le linee di riorganizzazione della banda.

710

§ 78 - PAOLO MANZELLI

Come precisato nel § 150 del capitolo precedente, Paolo Manzelli va rinviato a giudizio, in stato di libertà, per l'unico reato qui contestatogli come dal capo 150/B. -

711

§ 79 - MARIO MARANO

Mario Marano è imputato in stato di detenzione per una irruzione con rapina (e reati connessi) nel posto POLFER del-la Stazione di Porta Genova in Milano il 12/11/1977 (@api 40/A,B,C).

Come esposto nel corrispondente paragrafo del cap. III^, egli deve essere rinviato a giudizio per tutti i reati contestatigli.

712

§ 80 - PAOLO MARGINI

Paolo Margini, catturato nel dicembre del 1980, è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) dell'"esproprio" in danno del Supermercato "G.S." di v. Don Minzoni a Bresso, il 10/4/1976 (capo 12);
- c) degli attentati alla Metropolitana Milanese, commessi in contemporanea il 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- d) delle devastazioni, pure commesse in contemporanea il 19/6/1977 degli stabilimenti della Magneti Marelli a Milano e della Sit-Siemens a Settimo Milanese (capi 35/A,B,C,D,E);
- e) della rapina in danno della ditta "Marino" di Michele Marino. Monza, 10/10/1977 (capi 39/A,B,C,D);
- f) della irruzione con rapina ed attentato dinamitardo in danno del comando VV.UU. di v. Filippetti a Milano il 22/11/1977 e della devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso, commessa il 22/11/1977 (capi 42/A,B,C; 43/A,B,C,D);
- g) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub rettere "c", "d", "f" (capi 102/A, B).

Come indicato nei rispettivi paragrafi del cap. III^,
Paolo Margini va rinviato a giudizio per tutte le imputazioni
a lui contestate sub n. 12, 33, 35, 39, 42, 43, 102, con la
sola eccezione dell'imputazione di cui al capo 42/C, da cui va
prosciolto perchè il fatto non sussiste e con la precisazione

713

che l'imputazione di cui al capo 102/A è stata modificata dal G.I. -

Quanto all'imputazione di banda armata, non vi è dubbio, alla luce delle concordi dichiarazioni di Libardi, Mazzola, Ricardi, De Rosa, Camagni, che il Margini è stato un effettivo militante di Prima Linea e componente del gruppo di fuoco
di Milano nel 1976-77. Dopo di allora, Margini è uscito da
Prima Linea, nel senso che ha cessato la sua militanza e la
sua partecipazione al gruppo di fuoco; risulta tuttavia che
nel 1978/79 egli si è prestato ad affittare una casa, destinata a base di Prima Linea in Somendenna di Zogno (BG), come
risulta dalle dichiarazioni di Mazzola (p.5 interr.25/2/1981)
e dai rapporti di polizia giudiziaria del 2/3/1981 (pagg. 1112, fasc.2,vol.84,cart. 58). Non sussistono pertanto elementi
di giudizio sufficientemente certi che consentano di ritenereapplicabile in questa sede la causa di non punibilità di cui
all'art. 309 c.p. -

Peraltro, come osservato nel § 2 del cap. II^, la mera partecipazione ad un "gruppo di fuoco" non costituisce di per sè prova di attività di organizzazione di banda armata e,per quanto concerne l'apprestamento della "base" di Somendenna, Margini, ormai uscito da P.L., vi ebbe un ruolo ridotto praticamente a quello di prestanome o, comunque, non risultano sue attività di gestione che consentano la qualificazione dela sua condotta ai sensi dell'art. 306 I^ comma c.p.-

L'imputato va pertanto rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al capo 1 bis, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1 . —

714

§ 81 - PIETRO MARTUCCI

Pietro Martucci, arrestato nell'ottobre '80 e successivamente posto in libertà provvisoria, è imputato :

- a) di partecipazione alla banda armata Prima Linea (capo 1bis);
- b) dell'irruzione nella sede della "Scaini Accumulatori" in v;le Monza nn. 338-340, Milano 18/3/75 (capo 3);
- c) dell'attentato incendiario contro la sede D.C. di Sesto S. Giovanni, 18/3/75 (capi 4/A, B);
- d) dell'irruzione con rapina e danneggiamento nella Centrale S.I.P. "Turro" di via M. Aurelio n. 26 Milano, 11/4/75 (capi 5/A, B);
- e) dell'irruzione con rapina enlla sede D.C. "Affori " Milano, 14/5/75 (capi 6/A, B, C, D);
- f) di propaganda, apologia sovversiva e pubblica istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "b", "c", ed "e" (capi 102/A, B). -

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III, Pietro Martucci va rinviato a giudizio con le imputazioni di cui ai capi 3; 5/A,B; 6/A,B,C e 102/A,B (nella diversa formulazione ritenuta dal G.I. per il capo 102/A) in relazione alla sola rivendicazione del fatto di cui ai capi sub n.6 . L'imputato deve essere viceversa prosciolto dalle seguenti imputazioni: capo 4/A per non aver commesso il fatto; capo 4/B perchè il fatto non sussiste; capi 102/A,B in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub n.3 e 4 per non aver commesso il fatto.

Quanto all'imputazione di partecipazione a banda armata, questa è provata dalle dichiarazioni dei coimputati Libardi e

713

Camagni, da cui risulta che Martucci ha fatto parte prima della "squadra" di Sesto S.Giovanni e poi di uno dei primi due gruppi di fuoco della banda armata. E' peraltro altrettanto certo che Martucci è uscito da Prima Linea quanto meno all'inizio del 1977, abbandonando ogni rapporto con gli ambienti della lotta armata. L'imputato va perciò prosciolto dall'imputazione di cui al capo 1 bis perchè non punibile ai sensi dell'art. 309 C.P. -

716

§ 82 - GRAZIELLA MASCHERONI

La Mascheroni è imputata, in stato di libertà per scadenza dei termini di detenzione preventiva :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103) .-

Si concorda con il P.M. nel ritenere che per questa seconda imputazione, ipotizzata a carico della Mascheroni in
relazione ai suoi accenati legami personali e di iter politici con Maurizio Rotaris, non si è raggiunta alcuna prova, e
pertanto l'imputata va prosciolta per non aver commesso il
fatto.

Deve viceversa essere rinviata a giudizio con l'imputazione di cui al capo 1 essendo risultato che, quanto meno negli anni 1978 e 1979 ella è stata militante di Prima Linea, ivi kavorando nell'ambito delle squadre in ausilio del responsabile di queste, Alessandro Bruni, indi addetta al settore dei "precari", rappresentante di Prima Linea nei rapporti con altre organizzazioni. E' infine sufficientemente provato che ella aiutò l'espatrio di Donat Cattin latitante, mentre nel connesso proc. pen. n. 716/80-F la Mascheroni è stata rinviata a giudizio il 23/4/1982 in stato di detenzione per avere procurato un sicuro rifugio a pericolosi latitanti dei "Reparti Comunisti d'attacco" come Antonio Marocco e Daniele Bonato.

Per quanto riguarda le funzioni di "rappresentanza esterna" di Prima Linea svolte dalla Mascheroni si vedano le dichia-

111

razioni di Marco Barbone (interr. al P.M. pagg. 29,134,159) da cui risultano i costanti rapporti intrattenuti fra il suo gruppo da un lato e Prima Linea dall'altro, rappresentata da Mascheroni e Rotaris, con scambi di documenti e volantini: fra l'altro, la Mascheroni parlò a Barbone di un progetto di azione contro la magistratura milanese che P.L. *stava approntando e chiese assistenza per la falsificazione di documenti di identità da utilizzare per l'espatrio di Donat Cattin : a parte l'attendibilità, più volte accertata, delle dichiarazioni di Marco Barbone, queste risultano pienamente confermate, in specie sul punto che qui interessa, le funzioni di rappresentanza esterna di P.L. svolte dalla Mascheroni, da Paolo Morandini (cfr. pagg. 65,66 interr. P.M.) e, successivamente, da Donat Cattin (pagg. 8,10 interr. 16/4/1981). Peraltro, dalle dichiarazioni di quest'ultimo appare che l'aiuto prestato al Donat Cattin per il suo espatrio, sia databile ad un epoca in cui la Mascheroni (con Rotaris) era probabilmente uscita da Prima Linea pur rimanendo in stretti rapporti con gli ambienti della lotta armata.e non condividendo affatto l'invito alla "diserzione" proposto dal gruppo "per il comunismo" fondato da Donat Cattin e gli altri con lui fuori usciti da P.L.- In ogni caso, Donat Cattin ha confermato il ruolo ricoperto dalla Mascheroni, riferendo testualmente :""Dopo la mia uscita da P.L. ho avuto contatti, richiesti da loro tramite Prandi, con M. Rotaris e Graziella Mscheroni. Di loro io sapevo che erano stati prima nelle "squadre di P.L." ed erano sostanzialmente i principali "aiuti" di Sandro Bruni che era uno dei responsabili delle squadre a Milano. Nella primavera del '79, entrarono poi a far parte di strutture di lavoro di Prima Linea, il Rotaris nel settore che si occupava del "nucleare e della elettronica" e la Mascheroni nel settore che si occumava " dei servizi" e, in particolare del Policlinico e dei precari. Erano restati in P.L. anche dopo che io ne erd uscito, ma volevano discutere il nostro documento "Per il Comunismo"... "".-

718

"Come si è detto, l'imputata è stata scarcerata, con imposizione di obblighi, per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva previsti per la fase istruttoria. A conclusione di questa, il P.M. ha chiesto l'emissione di mandato di cattura (facoltativo) in sede di rinvio a giudizio, a norma dell' art. 272, punultimo comma, c.p.p. —

Pur con non poche perplessità, il G.I. ritiene di non accogliere la richiesta. Ricorda sul punto che l'imputata ha già sofferto un anno e quattro mesi di detenzione preventiva, che il giudizio non potrà celebrarsi se non a molti mesi e richiama tutte le considerazioni accennate al § 3 del cap. I^ . E' vero che non pochi elementi -la prosecuzione di attività illecite nell'ambito dell'eversione armata, come il citato favoreggiamento di Bonato e Marocco, anche dopo l'uscita da P.L.; il tenore stesso della corrispondenza intrattenuta dal carcere con altri detenuti "politici" - inducono a ritenere una permanente adesione della Mascheroni alle prospettive e ai programmi della lotta armata ma non si può tacere che lo stesso "basso livello" dell'imputata di cui parla esplicitamente il Morandini nel citato interrogatorio, insieme con l'assenza di qualsiasi accertato contributo della Mascheroni a singole imprese criminose di lotta armata, induce a ritenere l'attuale pericolosità della Mascheroni più teorica che pratica. In altre parole : anche se la stessa non sembra aliena dall'esprimere, anche in modo truculento, propositi di eversione violenta, la sua capacità criminale appare ridotta a quella di fornire supporti e servizi ad organizzazioni esistenti e non quella di compiere in proprio singole azioni criminali con impiego di violenza nè quella di creare autonomamente nuove aggregazioni capaci di svolgere attività di lotta armata. E allora, data la trasformazione subita in questo periodo dal panorama del terrorismo almeno nell'area territoriale qui esaminata, che ha visto scomparire, per le sconfitte subite e le illusioni cadute

719

le molteplici formazioni che si componevano, scomponevano e modificavano con apporti più o meno costanti di delusi o "arrabbiati" del cosiddetto "movimento", per ridursi a poche feroci e chiuse formazioni di irriducibili, non sembrando che la Mascheroni sia idonea a far parte di questa residua schiera e potendosi ritenere che un provvedimento, come quello adottato, di obbligo di domicilio in luogo diverso da quello in cui l'imputata è stata protagonista della condotta criminosa ascrittale, possa garantire a sufficienza le esigenze di tutela della collettività, si conclude per l'opportunità di non emettere il provvedimento restrittivo.

E' in atti peraltro istanza della difesa per un mutamento delle disposizioni a suo tempo date in ordine al luogo di domicilio obbligato; poichè la Mascheroni è detenuta
per altra causa, appare opportuno che la detta istanza, anche
alla luce di eventuali accertamenti sull'idoneità del luogo,
venga esaminata nel tempo in cui la sua attuazione sia prossima, dal Giudice al momento competente, onde non si ritiene
di dovere, allo stato, prendere nuove determinazioni sul punto, si che rimangono in vigore le disposizioni già adottate
nell'ordinanza di scarcerazione. —

720

§ 83 - FRANCO MASPERO

Maspero, catturato nel dicembre '80, è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "Prima Linea" (capo 1);
- b) della rapina-disarmo in danno della guardia di P.S. Di Masi Bresso, 3/5/76 (capi 15/A, B, C);
- c) della rapina di una vettura "Citroen" a Milano il 2/6/76, poi utilizzata da altri per la rapina di buste-paga al quotidiano "Il Giorno" del 27/8/76 (capi 17/A, B);
- d) dell'irruzione con rapina nella sede dell'Associazione Medici Mutualisti Milano, 6/12/76 (capi 23/A,B,C,D);
- e) delle esercitazioni con armi tenutesi nella zona della Val Grande (Lago Maggiore) nel '76-'77 (capo 83);
- f) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alla rivendicazione della rapina-irruzione indicata sub lettera "d" (capi 102/A, B).-

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, Franco Maspero va rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati ai capi sub nn. 15, 17, 23, 83, 102, con l'unica precisazione che il capo 102/A è stato modificato dal G.I. -

Quanto all'imputazione di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative, che già il G.I. ha "derubricato" nel reato di cui all'art. 306 II^ co., va osservato che le stesse fonti da cui risulta che il Maspero fece parte della squadra di Cinisello-Cormano (Barbieri, Gatti, De Rosa), confermano che l'imputato si allontanò spontaneamente dalla banda

721

armata sin dalla fine del 1977.

Come già ritenuto a proposito del Martucci, l'accertamento di questo fatto (confermato dalla circostanza che il Maspero non partecipò ad alcuna ulteriore attività della banda armata) è di per sè sufficiente a motivare il proscioglimento dell'imputato perchè non punibile ai sensi dell'art. 309 C.P., a nulla rilevando che l'imputato stesso, limitandosi a negare ogni addebito, non abbia offerto alcuna collaborazione all'accertamento sia del fatto sia delle motivazioni del suo recesso.

722

§ 84 - UMBERTO MAZZOLA

Umberto Mazzola, catturato nel dicembre 180, a seguito delle confessioni di Michele Viscardi, è imputato in stato di detenzione:

- a) di partecipazione con funzioni organizzative a Prima Linea (capo 1);
- b) dell'irruzione con rapina nella sede della Cisnal di Sesto S.Giovanni, il 28/10/74; limitatamente al reato di ricettazione della documentazione asportata (capo 2/E);
- c) dell'irruzione nella sede della "Scaini Accumulatori" Milano, 18/3/75 (capo 3);
- d) dell'attentato incendiario contro la sede D.C. di Sesto S. Giovanni, 18/3/75 (capi 4/A, B);
- e) dell'irruzione con rapina e danneggiamento nella Centrale S.I.P. "Turro" - Milano, 11/4/75 (capi 5/A, B);
- f) della rapina-disarmo in danno del metronotte Cimarelli Gioacchino - Milano, 7/4/76 (capi 7/A, B, C);
- g) di detenzione e porto d'armi'in occasione della manifestazione conclusasi con l'occupazione della Stazione Centrale di Milano (capo 9);
- h) dell'irruzione nella sede dell'Esattoria civica della Cariplo - Milano, 25/3/75 (capi 10/A, B);
- i) della tentata rapina in danno dell'armeria Bozzi di Palazzolo Milanese, 13/4/76 (capi 13/A, B, C);
- 1) della rapina in danno dell'armeria Velati di Gallarate, 13/1/77 (capi 24/A, B, C, D);

173

- m) dell'attentato dinamitardo alla Stazione CC. di Crescenzago di v.le Padova - Milano, 31/3/77 (capi 29/A, B);
- n) degli attentati in contemporanea alle stazioni CC. di Corsico e Bresso, il 29/4/77 (capi 31/A, B, C);
- o) dei due attentati dinamitardi in contemporanea alla Metropolitana milanese il 19/5/77 (capi 33/A, B);
- p) delle due devastazioni in contemporanea degli stabilimenti della Magneti Marelli a Milano e della Sit Siemens a Settimo Milanese il 19/6/77 (capi 35/A,B,C,D,E);
- q) dell'attentato dinamitardo di ritorsione contro l'armeria "Speroni" Tradate, 21/2247.77 e di favoreggiamento verso Giuseppe Crippa (luglio '77) (capi 37/E,F,G);
- r) del furto di automezzo in relazione al progettato sequestro o ferimento di William Sisti Milano, ottobre '77 (capo 38/B);
- s) della rapina in danno della ditta "Marino" Monza,10/10/77 (capi 39/A,B,C,D);
- t) dell'attentato dinamitardo alla costruenda Stazione CC. di Abbiategrasso e della irruzione con rapina ed attentato dinamitardo realizzato, nello stesso giorno, nella sede del Comando VV.UU. di v. Filippetti a Milano il 22/11/77 (capi 42/A,B,C e 43/A,B,C,D);
- u) della rapina in danno della ditta "Sogim" Cormano, 9/12/77 (capi 45/A,B,C,D);
- v) della devastazione dello stabilimento della Honeywell Sem grate, 12/5/78 (capi 55/A,B,C,D);
- z) della tentata devastazione dello stabilimento della Univac Sperry di v.Ponti n.10 a Milano, maggio 78 (capi 56/A,B);
- aa) della devastazione della costruenda Stazione CC. di Cusano Milanino, 17/1/79 (capi 63/A,B,C);

724

- bb) dell'attentato dinamitardo in danno della Stazione CC. di Cologno Monzese, 13/3/79 (capi 66/A,B);
 - cc) del progettato annientamento della scorta del Procuratore Gresti - Milano, marzo-aprile '79 (capi 67/A,B,C);
 - dd) della tentata rapina in danno del laboratorio di ori allo
 ingrosso di Teodoro Masella Milano, 10/10/79 (capi 73/
 A, B, C, D);
 - ee) di esercitazioni con armi nella zona della Valgrande (Lago Maggiore), negli anni !76-'77 (capo 83);
 - ff) di detenzione di armi in concorso con Vittoria Gabriele e
 M.Barbieri Milano, '77-'78 (capo 86);
 - gg) di detenzione e scambio di armi in concorso con Costa Maurizio, Palmero Piergiorgio (capo 91);
 - hh) di importazione illegale di armi dalla Svizzera, nella seconda metà del '78 (capo 93/A);
 - ii) di pubblica istigazione ed apologia e di propaganda sovversiva in relazione alle rivendicazioni dei fatti di cui ai capi sub nn.2,3,4,10,29,31,33,35,37,42,43,55,63,66 (capi 102/A,B).

Il Mazzola è inoltre imputato, dinanzi ad altre Autorità Giudiziarie, di ulteriori gravi delitti, fra cui l'omicidio Alessandrini.

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap.III^, Umberto Mazzola va prosciolto solo per le seguenti imputazioni:

- capo 4/A, per non aver commesso il fatto;
- capo 4/B, perchè il fatto non sussiste;
- capo 37/G, perchè il fatto non costituisce reato;
- capo 42/C, perchè il fatto non sussiste;
- capo 86 per non aver commesso il fatto;
- capo 102/A,B, in relazione alle rivendicazioni dei fatti di cui ai capi sub nn.2,3,4 per non aver commesso il fatto e in relazione alle rivendicazioni dei fatti di cui ai capi sub

725

nn. 29, 55, 63 perchè il fatto non sussiste.

L'imputato deve essere rinviato a giudizio per tutte le altre imputazioni esaminate nel cap. III^, con l'unica precisazione che l'imputazione di cui al capo 102/A (per cui il rinvio a giudizio è limitato alle rivendicazioni dei fatti di cui ai nn. 10,31,33,35,37,42,43,66) è stata modificata dal G.I. -

Quanto all'imputazione di banda armata, non è dubbia la lunga militanza del Mazzola in Prima Linea, quale componente del "gruppo di fuoco" di Milano, da lui stesso ammessa e confermata da diversi coimputati; resta il problema dell'attribuibilità allo stesso di funzioni organizzative. Questa non può fondarsi, come si è già osservato (§ 2 cap.II), sull'appartenenza al "gruppo di fuoco", ma, per quanto attiene ai compiti logistici svolti dal Mazzola nella confezione di esplosivi, la fabbricazione di timbri falsi e la detenzione di armi e altro materiale della banda armata, pur sussistendo qualche dubbio in ordine alla effettiva discrezionalità ed autonomia decisionale della condotta dell'imputato, appaiono sussistere sufficienti elementi per rimettere il giudizio sul punto alla. Corte giudicante, tenuto conto che il deposito costituito dal Mazzola nello scantinato di Cinisello ha avuto una continuità ed una rilevanza tutt'altro che trascurabile. -

726

§ 85 - GIUSEPPE MEMEO

Giuseppe Memeo è imputato in questo procedimento, in stato di detenzione :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) della irruzione, con sparatoria e rapina, nella stazione di Porta Genova e nell'annesso Posto POLFER. Milano, 12/ 11/1977 (capi 40/A,B,C);
- c) degli attentati dinamitardi in contemporanea alle varie sedi della "D.C.". Milano e Cormano, notte tra 1'1 e 12/12/1977 (capi 44/A,B,C);
- d) della tentata rapina al Supermercato "Esselunga". Milano, 23/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- e) del ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (capi 51/A,B,C);
- f) della rapina in danno del negozio di abbigliamento "American Market" di Aldo Russo. Milano, 29/10/1977 (capi 139/
 A,B);
- g) della rapina in danno del negozio di abbigliamento di Monti Lucia, sito in corso S.Gottardo n. 34,con connessa rapina disarmo del vigile urbano Livio Moiraghi. Milano, 11/2/1978 (capi 143/A.B);
- h) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "c", "e" (capi 102/A,B) .-

Come si è detto nei rispettivi paragrafi del cap. III^



727

Memeo va rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati, ad eccezione che per i capi A e B sub n. 102 in relazione alla rivendicazione degli attentati alle sedi D.C., imputazione da cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste, rimanendo a suo carico analoga imputazione (nella diversa formulazione ritenuta dal G.I. quanto al capo A) per la rivendicazione del ferimento Girotto.

La partecipazione di Memeo(già militante di "Rosso" e successivamente dei "PAC") alle squadre di Prima Linea, è provata dalla sua partecipazione alle azioni criminose sopra elencate oltre che dalle concordi dichiarazioni di numerosi coimputati, fra cui Pasini Gatti, Barbieri, Donat Cattin, Rotella, Anselmi, in gran parte citate a proposito dei singoli fatti criminosi già trattati (sulla "carriera" di Memeo, detto "Terrone" dalla "milizia" alle "squadre" di P.L.: v.Pasini Gatti pag. 42 interr. 29/10/1980). Sussistono dunque elementi di prova più che sufficienti per il rinvio a giudizio del-l'imputato anche per il reato di cui al capo 1 bis. —



728

§ 86 - FRANCESCO MEREGALLI

Meregalli è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) della rapina-disarmo in danno del metronotte Gioacchino Cimarelli. Milano, 7/4/1976 (capi 7/A,B,C);
- c) della tentata rapina in danno dell'armeria Bozzi di Palazzolo Milanese, 13/4/1976 (capi 13/A,B,C);
- d) dell'irruzione con rapina nella sede dell'Ordine dei Medici di via Lanzone. Milano, 8/7/1976 (capi 18/A,B,C);
- e) dell'attentato dinamitardo con irruzione in danno dell' Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (capi 21/A,B,C,D,E);
- f) della rapina all'armeria Velati di Gallarate, 13/1/1977 (capi 24/A,B,C,D);
- g) della rapina-irruzione alla Magneti Marelli, durante i fatti di piazza del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D, E,F);
- h) della tentata devastazione dello stabilimento "Univac-Sperry" di via Ponti. Milano, maggio 1978 (capi 56/A,B);
- i) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relativa alla rivendicazione dell'episodio indicato sub lettera "d" (capi 102/A,B) .-

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^ il Meregalli va prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 21/A,B,C,D,E e rinviato a giudizio

729

per tutte le altre imputazioni contestatigli sub nn. 7, 13, 18, 24, 28, 56, 102, con l'unica precisazione che l'imputazione di cui al capo 102/A è stata modificata dal G.I.-

Quanto al reato associativo (capo 1) va precisato che questo concerne il periodo successivo al 10 gennaio 1978, data in cui il Meregalli venne scarcerato, dopo essere stato detenuto dal 22 aprile 1977, allorchè venne sorpreso dai Carabinieri presso Verbania insieme con Baglioni ed altri in possesso di armi usate per esercitazioni a fuoco (cfr. il § 8 di questo capitolo e il § 83 del capitolo precedente) e conseguentemente giudicato sia per il possesso delle armi sia per il reato di banda armata.

Che il Meregalli dopo la sua scarcerazione sia rientrato in Prima Linea risulta confermato dalla sua partecipazione
al fatto di cui sub n. 56 : certo però che non risulta alcuna
attività di organizzazione da lui svolta e dunque, in conformità d'altronde della stessa richiesta del P.M., l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere del meno grave reato di cui al capo 1 bis, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1 . -

730

§ 87 - GIORGIO MILESI

Giorgio Milesi, latitante, è imputato :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1bis);
- b) della rapina in danno della guardia giurata Giovanni Colombo. Milano, 17/9/1976 (capi 20/A,B,C);-

Si è già detto che il Milesi va rinviato a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi A e B sub n.20 e prosciolto dall'imputazione di cui al capo C perchè il fatto non sussiste.

La militanza del Milesi nelle squadre di Prima Linea è confermata, oltrechè dalla sua partecipazione al "disarmo" di cui sopra (azione tipica per l'approvvigionamento di armi alle squadre) dalle dichiarazioni di Sandalo (pagg. 198,208 interr. al G.I. di Torino), Barbieri (pag.7 interr. 22/12/1980) e Libardi (p.20 interr. 20/10/1980).

Sussistono quindi sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dell'imputato anche per il capo 1 bis. --

731

§ 88 - CLAUDIO MINERVINO

Claudio Minervino è imputato in stato di detenzione :

- a) di detenzione e porto di armi in occasione del corteo cd. del "sei politico". Milano, il 18/2/1978 (capi 52/A,B,C);
- b) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- c) di detenzione e porto delle armi costituente la dotazione della predetta banda (capo 125);
- d) di ricettazione di denaro per investirlo in acquisto di armi (capo 126);
- e) della diffusione di volantini a firma "Nuclei Comunisti per la Guerriglia Proletaria" sull'omicidio Torregiani. Milano, 17 e 18/2/1979 (capi 128/A,B);
- f) della rapina in danno de due carabinieri Quacquarelli e Tricarico, con connessa tentata rapina in danno di una gioielleria. Lacchiarella, 13/7/1979 (capi 129/A,B,C,D,E);
- g) della rapina in danno del collezionista d'armi Filippo Storino. Milano, 12/10/1979 (capi 130/A,B,C,D);
- h) della detenzione di armi, munizioni, esplosivi etc. e della ricettazione di alcuni documenti, materiale tutto sequestrato nella cantina di uno stabile di Rozzano, ove abitava Francesco Gorla. Rozzano,8/3/1980 (capi 132/A,B,C);
- i) della detenzione e porto delle armi sequestrate a Maurizio Rotaris il 10/7/1980 a Milano (capi 133/A,B,C,D,E);
- 1) della cessione di un revolver a Patrizia Morrone (capo 134
 bis/A);

732

- m) della rapina in danno del negozio HI-FI di Giovan Battista Milanesi. Milano, 28/6/1978 (capi 137/A,B,C);
- n) della rapina in danno dell'ottico Luigi Calastra. Milano, 17/6/1978 (capi 142/A,B). -

Come risulta dai corrispondenti paragrafi del cap. III^, Claudio Minervino va proscidto dalle imputazioni di cui ai capi 128/A,B per non aver commesso il fatto e dalle imputazioni di cui ai capi 133/A,B,C,D,E; 134 bis/A per insufficienza di prove. Deve essere viceversa rinviato a giudizio per le imputazioni di cui ai capi 52/A,B,C; 125; 126; 129/A,B,C,D,E; 130/A,B,C,D; 132/A,B,C; 137/A,B,C (esclusa per questo capo la speciale qualifica ai sensi dell'art. 21 legge n.110/1975 della detenzione delle armi); 142/A,B.

Secondo le concordi dichiarazioni di numerosi coimputati (Barbone, Pasini Gatti, Morandini, Rotella ecc.) Claudio Minervino proviene dall'organizzazione di "Rosso" e per i reati commessi in questo ambito è imputato nel connesso proc.pen. n. 229/81-F. Verso la fine del 1977 - inizio 1978 secondo le fonti già citate nel capitolo precedente, Claudio Minervino si avvicina all'ambiente delle squadre di Prima Linea senza peraltro che risulti un suo inserimento in questa organizzazione: in quest!epoca e in questo contesto si colloca la sua partecipazione agli scontri di piazza del 18/2/1978 (corteo per il "6 politico": § 52 del cap. III^) e alle rapine all' ottico Calastra del 17/6/1978 e al negozio HI-FI del 28/6/1978 (cfr. §§ 137 e 142 cap. III^) compiute con persone di varia provenienza, alcune delle quali avevano a loro volta trovato temporaneamente un punto di riferimento nella sede di via Momigliano, occupata dalle "squadre", ma che ormai agivano in chiave di mera delinquenza comune.

* Successivamente, Claudio Minervino, apparso come una figura ambigua, a metà fra il leader politico e il rapinatore per lucro personale (è curioso tra l'altro come dalle più sva-

733

riate fonti - da Barbone a Donat Cattin - venga riportato il giudizio di "inaffidabilità" politica del Minervino) sembra compiere un salto di qualità : lo si trova infatti a trattare di traffici di armi da guerra nell'ambito del gruppo "Metropoli" insieme con De Feo e Morelli (cfr. §§ 125, 126 del cap. III^) e, addirittura, a condizionare la stessa redazione della rivista "Metropoli" (cfr. dichiarazioni Azzaroni e Granata), pur senza perdere i contatti con quegli ambienti della lotta armata milanese i cui confini con la malavita comune non sono nè precisi nè costanti. Si allude alla rapina Storino commessa in concorso con D'Auria (cfr. § 130 del cap. III^), non senza ricordare che anche personaggi come Falivene, Gorla e Roberto Minervino (correi di Claudio Minervino nei fatti di cui ai §§ 129, 132 del cap. III^) sono a loro volta ritenuti responsabili di altri reati commessi per fini di lucro personali.

Queste caratteristiche della condotta dell'imputato non devono peraitro indurre a sottovalutarne il ruolo, sia come leader del gruppetto di persone facenti riferimento al "progetto Metropoli" composto verso la metà del 1979 da suo fratello Roberto, Piero Falivene e Francesco Gorla (e successivamente da altri, non esattamente individuati) di cui si parla negli atti processuali come del "gruppo Minervino" con cui l'imputato organizzò le rapine di Lacchiarella (§ 129) e dell'Ufficio postale di Redona, quest'ultima in concorso con esponenti di "Metropoli" di Bergamo (cfr. ordinanza G.I. Bergamo in cartella 43), sia come vero e proprio organizzatore della banda armata, con responsabilità di gestione del suo patrimonio e di rappresentanza esterna, quale emerge dagli atti relativi ai fatti di cui ai paragrafi 125 e 126 del capitolo precedente.

In conclusione, dalle circostanze sopra riassunte, che risultano da numerose fonti concordanti (Barbone, Pasini Gatti, MOrandini, Lombino, Falivene, Fogagnolo, Martinelli, Rotella, Simeone, Azzaroni, Granata ecc.) emergono elementi più che

734

sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio di Claudio Minervino per rispondere anche del reato di cui al capo 103. -

735

§ 89 - ROBERTO MINERVINO

Roberto Minervino, detenuto, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata " CO.CO.RI.- METROPOLI " (capo 193);
- b) dell'attentato dinamitardo dinamitardo di ritorsione contro la drogheria DESPAR di Emilio Riva. Milano 20/11/1978 (capi 127/A,B);
- c) della rapina-disarmo dei Carabinieri Quacquarelli e Tricarico a Lacchiarella, con connessa tentata rapina in danno di un' oreficeria del posto. 13/7/1979 (capi 129/A,B,C,D,E,);
- d) della rapina in danno del notaio Adele Ricevuti. Milano 15/11/1979 (capi 131/A,B);
- e) della detenzione di armi, munizioni ecc., e degli altri reati connessi al ritrovamento di materiale vario nella cantina di Rozzano, sita nello stabile ove abitava Francesco Gorla. Rozzano, 8/3/1980 (capi 132/A,B,C);
- f) della detenzione e porto delle armi e altro materiale, sequestrati a Maurizio Rotaris all'atto del suo arresto. Milano, 10/7/1980 (capi 133/A,B,C,D,E);
- g) della rapina in danno dell'Immobiliare "Stella". Milano, 27/7/1979 (capi 144/A,B,C,D);
- h) della rapina in danno dello studio medico di Pietro Benini. Milano, 5/7/1979 (capi 146/A,B,C). -

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap.Ill^, Roberto Minervino deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 127/A,B e per in-

736

sufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 133/A,B,C,D,E. Deve essere viceversa rinviato a giudizio per i reati a lui contestati ai capi 129/A,B,C,D,E; 131/A,B; 132/A,B,C; 144/A,B,C,D; 146/A,B,C.

Se le rapine di cui sopra hanno anche connotati di mera delinquenza comune e fini di lucro personale (in particolare quelle di cui ai §§ 144 e 146), non è dubbio che il provento della rapina di Lacchiarella (§ 129) e di quella al notaio Ricevuti (§ 131) arricchi il patrimonio di armi e documenti del "gruppo Minervino" (cfr. § 132) la cui attività nell'area eversiva e in particolare nell'ambito del cosiddetto "progetto Metropoli" è documentata dagli atti di questo procedimento e di procedimenti connessi (si veda anche l'ordinanza del G.I. di Bergamo in cart. 43). Si rinvia in proposito a quanto riassunto nel paragrafo precedente e, fra l'altro, alle dichiarazioni di Pasini Gatti, Falivene, Lombino. Peraltro, come già osservato a proposito di Falivene e Gorla, il ruolo di Roberto Minervino, benchè sia stato un piccolo leader del "movimento" milanese (cfr. anche dichiarazioni di Franco Zanon), nell'ambito della banda armata cosiddetta "Metropoli" è stato certamente subordinato (limitato a quanto risulta al compimento dei reati contestatigli in questo procedimento e in quello di Bergamo), onde l'imputazione per il reato associativo deve essere "derubricata" in quella di cui al capo 103 bis. -

737 -

§'90 - MAURIZIO MIRRA

Maurizio Mirra, arrestato nell'ottobre del 1980, è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) degli attentati in contemporanea a varie sedi della "D.C." in Milano e Cormano, tra l'1 e il 2/12/1977 (capi 44/A,B,C);
- c) della mancata rapina al Supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa n. 43. Milano, 23/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- d) del ferimento di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (capi 51/A,B,C);
- e) della rapina in danno del negozio "Marco" di Giorgio Resenfeld. Milano, 13/1/1978 (capi 135/A,B);
- f) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "b", "d" (capi 102/A,B);
- g) di partecipazione alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103 bis) . -
- "Si è già detto nei corrispondenti paragrafi del capo III^, che Maurizio Mirra va rinviato a giudizio per le imputazioni di cui ai capi 44/A,B,C; 47/A,B,C; 51/A,B,C; 135/A,B; e per le imputazioni di cui ai capi 102/A,B (il capo A come modificato dal G.I.) limitatamente alla rivendicazione del ferimento Girotto, mentre va prosciolto da queste ultime imputazioni con riferimento alla rivendicazione degli attentati alle sedi D.C. perchè il fatto non sussiste.

Quanto ai reati associativi, come ha osservato il P.M.,

738

la storia politica di Mirra è analoga per un certo periodo a quella di altri imputati, come Ferrandi, Memeo, Pasini Gatti che, provenienti da "Rosso", passarono, nella seconda metà del 1977, alle squadre armate operaie di Prima Linea gravitanti intorno alle sedi di via Palmeri e via Momigliano.

Di ciò è ampia prova nella partecipazione ai fatti per i quali già si è disposto il rinvio a giudizio e nelle dichia-razioni di coimputati citate a proposito dei fatti stessi (v. inoltre, per una schematizzazione delle varie forme e "gradi" di partecipazione alle squadre di P.L. le dichiarazioni di Pasini Gatti, pag. 42 interr. 29/10/1980).

Vi sono quindi prove sufficienti per il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui al capo 1 bis.

Viceversa, come riconosce il P.M., non si è raggiunta prova che il Mirra (poi passato ai Proletari Armati per il Comunismo - PAC) abbia aderito al cosiddetto "progetto Metro-poli" e in particolare all'organizzazione armata di cui al capo 103 bis: egli va dunque prosciolto da questa accusa per non aver commesso il fatto. -

739

§ 91 - ANGELA MONDELLI

Angela Mondelli è imputata, in libertà provvisoria, del favoreggiamento personale di Diego Forastieri come dal capo di imputazione 150/A.

Nel paragrafo 150 del capitolo precedente sono indicati i motivi per i quali la Mondelli deve essere rinviata a giudizio per il reato contestatole.-

740

§. 92 - GIOVANNI BATTISTA MORANDI

Morandi è imputato, in stato di libertà, a seguito di scarcerazione per decorrenza dei termini, di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis), in base alle dichiarazioni di Michele Viscardi che lo ha indicato come componente della "rete comasca" e partecipe di due fatti criminosi commessi a Bergamo nell'ambito della stessa banda armata.

"Nella memoria presentata il 15 aprile 1982 la difesa deduce circostanze sopravvenute che inficierebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di Viscardi : al fine di procedere agli opportuni accertamenti appare dunque necessario separare il procedimento a carico del Morandi mediante formazione di un nuovo fascicolo contenente gli atti del vol.97 cart.59 , da riunire al proc.pen. n. 312/82-F formato a seguito dell' ordinanza di separazione 31/3/1982 e già contenente copia dei verbali di interrogatorio del Viscardi. -

741

§ 93 - ANDREA MORELLI

Andrea Morelli, catturato il 17/7/1981 dopo sette mesi di latitanza, è imputato :

- a) di partecipazione semplice alla banda armata PRE-PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) di costituzione ed organizzazione della banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- c) di detenzione e porto delle armi in dotazione alla banda armata indicata sub lett. "b" (capo 125);
- d) di ricettazione di denaro al fine di acquisto-armi (capo 126). -

Nei paragrafi 125 e 126 del cap. III^ sono già stati esposti i motivi per i quali va disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei delitti a lui contestati nei corrispondenti capi di imputazione e, fra l'altro, le ragioni dell'affermata competenza di questo G.I. in relazione alla detenzione di armi di cui al § 125 contestata dalla difesa, sull'assunto di un conflitto esistente con l'imputazione contestata al Morelli dal G.I. di Roma: sul punto si osserva che non sussiste il ritenuto conflitto poichè a Roma è contestata l'importazione di armi e la conseguente detenzione ivi consumata mentre qui è contestata la detenzione delle armi della banda, in gran parte, ma non esclusivamente, provenienti da importazione illegale e "gestite" in questa sede.

Si rinvia a quanto esposto in tali paragrafi e nel § 4 del cap. II^ per un'indicazione delle fonti di prova a carico del Morelli, dalle quali risulta la qualità di costitutore e comunque di organizzatore della banda armata "CO.CO.RI-METRO-

742

POLI", contestatagli al capo 103.

Qui si aggiunge che dai rapporti di P.G. in atti risulta che il Morelli fu identificato il 14 febbraio 1977 su una autovettura in compagnia di Del Giudice, Scalzone, Gottifredi e Folini; l'11 febbraio 1977 si esercitò al poligono di tiro di Codogno insieme con Gottifredi, Folini e Pastori; il 17 luglio 1981 fu catturato a Feltre con documenti di identità falsificati, e si ricorda, in sistesi, che:

- Barbone e Laus trattarono con MOrelli (quale responsabile militare del gruppo "Metropoli") oltrechè con De Feo e Claudio Minervino di un possibile ingresso di "Guerriglia Rossa" nell'organizzazione "Metropoli" con compiti di finanziamento mediante rapine; di un prestito di armi poi eseguito da parte dell'organizzazione in questione; di un rilevante acquisto di armi da guerra provenienti dal Medio Oriente;
- Donat Cattin e Cianfanelli hanno indicato Morelli come colui che consegnò a Valerio Morucci mitra Kalaschnicov, che Cianfanelli ha fatto rinvenire e sequestrare;
- Donat Cattin e Squadrani hanno indicato Morelli come uno dei responsabili militari a livello nazionale dei "CO.CO.RI" (di cui lo stesso Squadrani ha fatto parte);
- Barbieri (p.11 interr. 22/12/1980)e Donat Cattin (p.2 e segg. interr. 16/4/1981) hanno indicato "Ilario", nome di battaglia di Morelli, come membro della organizzazione pre-Prima Linea, legato a Scalzone, che si scisse da questa e costitul, con Del Giudice, Scalzone ed altri, i "Comitati Comunisti Rivoluzionari" e di ciò si ha conferma nelle dichiarazioni di Mazzola (pagg. 29, 30 interr. 18/12/1980); Camagni (p.25 interr. 10/4/1981); De Rosa (pag. 6 interr. 24/4/1981).

Da queste ultime dichiarazioni e da quelle di Libardi (p. 3 interr. 18/2/1981), risulta altresì sufficientemente provata l'accusa di cui al capo 1 bis. Conseguentemente MOrelli va rinviato a giudizio anche per i capi 1 bis e 103. –

743

§ 94 - PATRIZIA MORRONE

Patrizia Morrone è imputata in stato di libertà in questo procedimento soltanto di detenzione di un'arma, come al capo 134 bis/B.

Nel paragrafo 134 del capitolo precedente sono indicati i motivi per i quali la Morrone va prosciolta dall'accusa per insufficienza di prove. -

744

§ 95 - ANTONIO MUSCOVICH

Antonio Muscovich, arrestato nell'ottobre 1980, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) della devastazione dello stabilimento Honeywell s.p.a. di Segrate, 12/5/1978 (capi 55/A,B,C,D);
- c) della tentata devastazione dello stabilimento "UNIVAC-SPERRY" di via Monti n.10 a Milano, nel maggio 1978 (capi 56/A,B);
- d) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alla rivendicazione dell'episodio indicato sub lettera "b" (capi 102/A,B). -

Nei rispettivi paragrafi del cap. III^, sono indicati i motivi per i quali Antonio Muscovich deve essere rinviato a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi 55/A, B,C,D e 56/A,B, e prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione della devastazione dello stabilimento Honeywell, perchè il fatto non sussiste.

La stessa partecipazione del Muscovich ai fatti criminosi anziddetti giustifica l'imputazione per il reato associativo, che deve essere peraltro derubricato a semplice partecipazione ex art. 306 II^ comma c.p., come riconosce lo stesso P.M., non essendovi, prova di attività organizzativa.

Peraltro, conferma della militanza del Muscovich in Prima Linea si ha nelle esplicite dichiarazioni in tal senso di Sandalo (pagg. 201 e 208 interr. al G.I. di Torino), Martinelli (p. 10 interr. 23/9/1980), Pasini Gatti (pagg. 42 e 99 interr. al

745

P.M.), Libardi (p. 20,26, 34 interr. al P.M.).

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio del Muscovich con l'imputazione di cui al capo 1 bis, così modificata l'imputazione di cui al capo 1. -

740

§ 96 - ROBERTO NAVA

E' imputato, in stato di libertà, di partecipazione a banda armata (capo 1 bis) a seguito delle dichiarazioni di Viscardi, in base alle quali si è ritenuto poterlo identificare in un componente della rete comasca di Prima Linea. Peraltro, la mancata conoscenza personale da parte del Viscardi della persona nella quale si è ritenuto di individuare l'imputato ha impedito ricognizioni e acquisizioni di ulteriori riscontri.

Non sussistono quindi prove idonee a sostegno dell'imputazione contestata, onde il Nava deve essere prosciol to per non aver commesso il fatto. -

747

§ 97 - LUCIANO PAGANIN

E' imputato in stato di libertà perchè minorenne all' epoca dei fatti, della rapina in danno di Giromini e Zanier commessa in Milano il 28/2/1978 di cui ai capi 134/A,B,C.

Nel § 134 del capitolo precedente sono indicati i motivi per i quali il Paganin va rinviato a giudizio per tutti i reati contestatigli esclusa soltanto, per quanto riguarda il capo 134/C la particolare qualificazione della detenzione delle armi ai sensi dell'art. 21 legge n. 110/1975. -

§ 98 - PIERGIORGIO PALMERO

- E' imputato, in stato di detenzione :
- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) di detenzione e porto di armi in occasione di esercitazioni a fuoco nella zona Valgrande, 1976-1977 (capo 83);
- c) di detenzione e porto di armi cedute a Prima Linea nell' epoca in cui il Palmero ha militato nella banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 91);
- d) della rapina in danno del supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese, il 23/4/1976 (capi 99/A,B);
- e) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI" METROPOLI" (capo 103);
- f) di detenzione qualificata delle armi costituenti la dotazione della banda armata di cui alla precedente lettera "e" (capo 125).

Si è già detto nei corrispondenti paragrafi del precedente capitolo, che Piergiorgio Palmero deve essere rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 83; 91; 99/A,B; 125.

Il concorso del Palmero in tali delitti costituisce a sua volta elemento di prova dell'accusa di organizzazione di ben due bande armate. Infatti, come esattamente osserva il P.M. "la storia personale, politica e criminale del Palmero è del tutto sovrapponibile a quella del Costa, al cui fianco, infatti, uscì dall'organizzazione pre-Prima Linea, costituì i "CO.CO. kl", rientrò in Prima Linea nel 1979 inoltrato, fu arrestato il 14 febbraio 1980 nell'importante base logistica di Parma".

749

Nel connesso procedimento penale n. 229/81-F il Palmero, già condannato per la detenzione delle armi nella base di Parma, è imputato di altri gravi delitti come i dieci ferimenti nella scuola aziendale di via Ventimiglia a Torino, sempre commessi nell'ambito della banda armata Prima Linea.

Si rinvia a quanto risulta già dai citati paragrafi del cap. III^ e dai §§ 4 e 5 del cap. II^ per più dettagliati ri-ferimenti all'iter criminoso di questo imputato.

Qui basta ricordare, per giustificare il rinvio a giudizio del Palmero con l'imputazione di cui al capo 1, che fino al 1976 fu, come "luogotenente" di Maurizio Costa coordinatore di un gruppo di persone di Vimercate partecipi delle attività illegali della "Vecchia Organizzazione" e, dall'autunno 1979 fino all'arresto, responsabile del settore tecnico-logistico di Prima Linea a Milano (cfr. dichiarazioni di Donat Cattin al G.I. di Torino, pag. 139, 150; Bertani, interr. 24/6/1980 pagg. 2,3,12) e, per giustificare il rinvio a giudizio con l'imputazione di cui al capo 103, che egli, sempre a seguito di Maurizio Costa, contribuì con Scalzone e Del Giudice alla fondazione dei CO.CO.RI e, nell'ambito della struttura "militare" di questa banda armata, detenne e dispose di armi da guerra di elevata capacità offensiva, come risulta dalle dichiarazioni di Barbieri (pagg. 10,12 interr. 22/12/1980), pe Rosa (interr. 24-28/4/1981), Donat Cattin (interr. 16/4/1981), Lombino (interr. 9/1/1981), Mazzola (interr. 17/12/1980).-

750

§ 99 - CIRO PAPARO

Ciro Paparo è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) dell'irruzione con rapina ed attentao dinamitardo in danno del comando VV.UU. di Milano, zona Vigentina, Milano, 22/11/1977 e della devastazione, compiuta nello stesso giorno della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso (capi 42/A,B,C e 43/A,B,C,D);
- c) della devastazione dello stabilimento della "Honeywell" s.p.a. di Segrate, il 12/5/1978 (capi 55/A,B,C,D);
- d) di propaganda sovversiva e pubblica apologia e istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "b", "c". -

Per i motivi indicati nei rispettivi paragrafi del cap. III^, Ciro Paparo deve essere rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 42/A,B; 43/A,B,C,D; 55/A,B,C,D e 102/A,B in: relazione alla rivendicazione dell'irruzione nel comando dei Vigili della zona Vigentina e della contestuale devastazione della stazione dei Carabinieri di Abbiategrasso, secondo l'imputazione sub n. 102 come modificata dal G.I. —

Egli deve essere viceversa prosciolto dall'imputazione di cui al capo 42/C e di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione della devastazione dello stabilimento Honeywell, perchè il fatto non sussiste.

L'accertata partecipazione del Paparo a più imprese criminose rivendicate da Prima Linea, consente di per sè il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato associativo: peraltro

751

la militanza del Paparo nella banda armata risulta inequivocabilmente dalle concordi dichiarazioni di Camagni (interr.9/4/ 1981, 4/6/1981, 6/8/1981), Donat Cattin (pagg. 116-117 interr. G.I. Torino), Barbieri (pag. 4 interr. 18/2/1981), Mazzola (p. 15 interr. 17/12/1981), Ricardi (p.3 interr. 20/2/1981), Barbone (pag. 72 interr. 9/10/1980), Pasini Gatti (p.97 interr. 3/11/1980), Elvezio Rossi (interr. 24/12/1980 G.I. Torino).

Non vi sono viceversa prove di attività organizzative svolte dal Paparo nell'ambito della banda armata, tali non essendo, come si è già detto, la semplice appartenenza al "gruppo di fuoco" o la semplice richiesta ad Elvezio Rossi perchè mettesse a disposizione il suo appartamento per le esigenze dell'organizzazione, non risultando da ciò alcuna discrezionalità o autonomia decisionale del Paparo nell'ambito della banda armata.

Ciro Paparo va dunque rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 306 II^ comma c.p. come specificato nel capo 1 bis, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1 . -

752

§ 100 - RICCARDO PARIS

Riccardo Paris è imputato, a piede libero, di partecipazione semplice alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis) e di detenzione e porto di armi in occasione della manifestazione di piazza del 6/2/1976, culminata con l'occupazione della Stazione Centrale di Milano (capo 9).

Quanto al capo 9, si è già detto che il Paris deve rispondere del solo porto illegale dell'arma che Martinell'i ha affermato di avergli visto in mano nella manifestazione del 6/2/1976.

Quanto al capo 1 bis, valgono per il Paris le considerazioni già svolte a proposito del Brambilla : come quest'ultimo anche il Paris è uno dei " sette di Verbania", arrestati nell'
aprile 1977 perchè trovati in possesso di armi usate per una
esercitazione a fuoco (cfr. anche § 83 del cap. III), indicato da Viscardi (p.5 interr. 18/6/1981) come componente, con
Brambilla e Tibaldi, della "squadra di Sesto" facente capo a
Diego Forastieri e Giuseppe Bonicelli che, tra l'altro, collaborò al furto di alcune autovetture utilizzate per compiere l'
omicidio Paoletti all'inizio del 1980 e varie rapine di finanziamento.

Anche il Paris è già stato giudicato per il reato di cui all'art. 306 c.p., contestatogli come "accertato il 22/4/1977" (cfr. ordinanza rinvio a giudizio 30/3/1978 e sentenza dibattimentale 21/2/1980 in cart.36,vol.1) in relazione al suo arresto di pari data in Verbania, onde l'imputazione qui in esame concerne unicamente la sua condotta successiva.

L'episodio di Verbania è qui ricordato unicamente come precedente utile per valutare le risultanze istruttorie: le dichiarazioni di Viscardi, infatti, alla luce anche di questo precedente appaiono del tutto attendibili. Si giustifica pertanto

753

il rinvio a giudizio dell'imputato anche per il capo 1 bis.

Non si ritiene viceversa, a differenza che per il Brambilla, resosi irreperibile e che ancora risultava in contatto con
corastieri nell'ottobre del 1980, di dover emettere il mandato
di cattura : la presentazione dell'imputato all'autorità giudiziaria e il suo esplicito intendimento di difendersi nel merito appaiono escludere ogni rischio di fuga, nè vi sono prove
di una sua perdurante pericolosità: si richiama nel resto per
quanto attiene alla non obbligatorietà del mandato e alla inopportunità di emetterlo se non nei casi di accertata attuale pericolosità quanto esposto nel § 3 del cap. I^ .-

754

§ 101 - ENRICO PASINI GATTI

Enrico Pasini Gatti è imputato in questo procedimento in stato di detenzione :

- a) di partecipazione alla banda armata "PRIMA LINEA" (capo 1bis);
- b) degli attentati in contemporanea a varie sedi della "D.C."; Milano e Cormano, notte tra l'1 e il 2/12/1977 (capi 44/A, B,C);
- c) della tentata rapina al supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa n. 43. Milano, 22/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- d) del tentato omicidio di Armando Girotto. Milano, 31/1/1978 (capi 51/A,B,C);
- e) della rapina nell'abitazione di Maria Zanier e Giromini Cesare. Milano, 28/2/1978 (capi 134/A,B,C);
- f) della rapina "sproprio" in danno del negozio di abbigliamento "Marco" di Giorgio Rosenfeld. Milano, 13/1/1978 (capi 135/A,B);
- g) dei due attentati dinamitardi in danno del bar "Adry" di Adriana Bolchini e del panificio di Giuseppe Martellosio.
 Milano, 21-22/5/1978 (Capi 136/A,B);
- h) della rapina in danno del negozio HI-FI di Giovan Battista Milanesi. Milano, 28/6/1978 (capi 137/A,B,C);
- i) della ricettazione di una pistola rapinata alla guardia giurata Vittorio Marletta. Milano, 3/2/1978 (capo 138/C);
- 1) della rapina "esproprio" in danno del negozio di abbigliamento "American Market". Milano, 28/10/1977 (capi 139/A,B);

755

- m) di esercitazione con armi con membri delle "S.A.O.", in zona Monte Farno, inizio 1978 (capo 140);
- n) dell'attentato incendiario alla concessionaria "Mercedes" di via Pezzotti. Milano, 19/10/1977 (capi 141/A,B);
- o) della rapina "esproppio" in danno del negozio di abbigliamento di Lucia Monti in corso S.Gottardo, con successiva rapina in danno del Vigile Urbano Livio Moiraghi. Milano, 11/12/1978 (capi 143/A,B);
- p) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi contestatigli sub nn. 44, 51, 136 (capi 102/A,B).

Come si è già detto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, Pasini Gatti deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 141/A,B e perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alle rivendicazioni degli attentati sub nn. 44 e 136. Deve invece essere rinviato a giudizio per tutti gli altri reati a lui contestați, con l'unica avvertenza che l'imputazione di cui al capo 102/A è stata modificata dal G.I. non ritenendosi il reato di cui all'art. 303 c.p. bensì quello di cui all'art. 414 c.p., e nelle imputazioni di cui ai capi 134/C e 137/C non si è ritenuta la particolare qualificazione della detenzione delle armi ai sensi dell'art. 21 legge n. 110/1975.

La partecipazione di Pasini Gatti alla banda armata Prima Linea è da lui stesso pienamente confessata e dimostrata dalla sua partecipazione a molti degli episodi sopra richiamati progettati ed eseguiti nell'ambito delle "squadre di P.L.".

La concordanza sul punto con le dichiarazioni di numerosi coimputati esime da qualsiasi ulteriore argomentazione sul punto.

Pasini Gatti va dunque rinviato a giudizio anche per il capo 1 bis, dovendosi peraltro concordare con il P.M. sulla valutazione della eccezionale rilevanza del contributo offerto dall'imputato all'individuazione di fatti e persone operanti

nell'ambito della lotta armata che altrimenti sarebbero probabilmente rimasti sconosciuti. -

757

§ 102 - SONIA PASQUALIN

La Pasqualin, come osservato nel § 124 del cap. III^, va rinviata a giudizio, in stato di libertà, per rispondere dell'unico reato a lei contestato, il favoreggiamento
personale nei confronti di Maurizio Pedrazzini (capo 124). -

758

§ 103 - STEFANO PASSONI

Stefano Passoni, detenuto dal 20/2/1981 e imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) della rapina in danno del supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese, del 16/12/1977 (capi 46/A,B). -

Si è già detto nel relativo paragrafo del capitolo precedente, che Stefano Passoni va rinviato a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi A e B sub n. 46.

Quanto all'imputazione di cui al capo 1, essa si fonda sull'assunto che l'imputato, appartenente alle "squadre" di Prima Linea, avrebbe svolto attività organizzativa nell'ambito delle stesse, rappresentandole nella "conferenza nazionale" di P.L. a Firenze e nei rapporti con le squadre di Torino. E' bene precisare che, se l'appartenenza di Passoni, detto "Mastino", alle squadre di P.L. si ricava agevolmente dalle concordi dichiarazioni di Barbieri (p.6 interr. 22/12/1980 e p.4 interr. 17/2/1981) e Donat Cattin (p.5-6 interr. 7/4/1981) secondo cui Passoni faceva parte alla fine del 1977 della squadra di Baranzate comandata da Bruni, che trovano pieno riscontro in quelle di Libardi (p.20 interr. 20/10/1980) che ha indicato il Passoni come già partecipe di tale squadra quando era ancora in formazione, e ulteriori riscontri nelle dichiarazioni di Fernando Bruno, Sandalo, Pasini Gatti e Roberto Vacca. solo dalle dichiarazioni di quest'ultimo emergono elementi per ritenere che il Passoni abbia svolto quelle funzioni di "rappresentanza" su cui si fonda l'accusa di organizzazione di banda armata.

Ma, în realtà în mancanza, di ulteriori e più concludenti

prove sul punto, non pare che le dichiarazioni del Vacca siano decisive in proposito. Infatti, per quanto concerne la riunione nazionale di Firenze, cui il Passoni nega recisamente di aver partecipato, il Vacca, reinterrogato sul punto dal G. I., ha dimostrato di non essere sicuro della presenza del Passoni, il quale comunque non avrebbe certamente partecipato alla riunione ristretta dei dirigenti di P.L.- Per quanto concerne la riunione di Torino, che si svolse al circolo Barabba con numerosi partecipanti, in cui Passoni espose le lotte illegali condotte a Milano al "Cesare Correnti" sul tema del "6 politico" e su altri temi, Passoni stesso ammette la circostanza, anche se ne minimizza il significato, che viceversa Vacca inserisce nell'ambito dei contatti interni all'organizzazione armata Prima Linea. Ebbene, ancorchè appaia ovviamente più attendibile il Vacca, tenuto conto di tutte le altre concordi risultanze in ordine all'inserimento di Prima Linea nella conduzione e gestione delle lotte illegali oggetto della riunione di Torino e dell'appartenenza alle squadre di P.L. degli stessi Passoni e Vacca e di altri partecipi alla riunione di Torino, ciò non basta per qualificare il Passoni come un organizzatore della banda armata. Egli infatti ben può aver svolto un qualche ruolo di leader nei confronti degli studenti del Correnti o comunque di persone estranee alla banda armata, ma nell'ambito di questa egli era un mero partecipe, subordinato a "Michele" Bruni (e fors'anche a "Cicetto" Bruno, qualificato da più d'uno come "responsabile" di squadra) e il solo fatto di aver partecipato ad una riunione con appartenenti a squadre di Torino anzichè solo a riunioni con appartenenti a squadre di Milano, non muta tale sua collocazione, poichè non gli attribuisce perciò solo alcun ruolo decisionale.

In ogni caso, appare certo che a partire quanto meno dalla fine del 1978, Stefano Passoni si ritira dalla banda armata. Lo dimostrano le seguenti circostanze: Stefano Passoni non partecipa più ad alcuna attività della banda armata (non a caso

760

è l'epoca in cui l'intera struttura delle squadre entra in crisi per la "ristrutturazione" di tutte le organizzazioni terroristiche seguita al sequestro e all'uccisione dell'On. Aldo Moro da parte delle B.R.); dal settembre 1978 al settembre 1979 presta il servizio militare, indi lavora presso l'Istituto "Sacra Famiglia" di Cesano Boscone e, da ultimo, presso il Centro di Salute Mentale di Trieste. Vi à da dire che il Passoni, ancorchè abbia minimizzato notevolmente il suo ruolo ed abbia negato gli specifici fatti reato attribuitigli, non ha negato affatto l'attività politica svolta, nella quale stando alle prove acquisite, si inquadrano i reati contestatigli: appare perciò credibile la sua dichiarazione secondo cui egli ha cessato di svolgere attività "politica" (e, quindi, si deve intendere. l'attività illecita con motivazioni politiche, che gli è ascritta) da quando ha fatto il servizio militare. Come si è detto, infatti, tale dichiarazione appare confortata dalla circostanza che egli non ha partecipato ad alcuna attività della banda armata dopo quel periodo, svolgendo invece attività lecite, da ultimo lontano dal luogo (Milano) che era stata la sede dei suoi "rapporti" con l'organizzazione eversiva alla quale aveva appartenuto.

Sussistono dunque prove sufficienti per ritenere l'imputato non punibile per il reato associativo, a seguito del tempestivo recesso di cui all'art. 309 c.p.-

In questa situazione, e in ordine all'istanza di libertà provvisoria proposta dalla difesa, va osservato: l'unico fatto reato che residua a carico del Passoni in questo procedimento è la rapina pluriaggravata in danno del supermercato di Cologno Monzese.

Premesso che il fatto - "esproprio" di merci in vendita commesso da numerose persone - non riveste quella obbiettiva particolare gravită propria di altri fatti rientranti nel medesimo titolo di reato; che il Passoni all'epoca aveva solo 18 anni; che ha già sofferto oltre un anno e tre mesi di carce-

761

razione preventiva; richiamato quanto esposto in via generale nel § 3 del cap. I^, in assenza di esigenze istruttorie e di attuale pericolosità dell'imputato; potendosi prevedere che, concesse le attenuanti generiche in considerazione della giovanissima età, dell'incensuratezza e della condotta di vita dell'imputato negli anni più recenti, successivi al reato, gli venga inflitta una pena contenibile nei limiti della sospensione condizionale; va accolta l'istanza di libertà provvisoria ai sensi dell'art. 277 bis c.p.p. e 8 legge n.15/1980, con la conseguente scarcerazione dell'imputato. —

762

§ 1,04 - BRUNO PASTORI

Bruno Pastori, catturato nel dicembre 1980 dopo le dichiarazioni di Mazzola e Barbieri, è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva nell'agosto 1981.

Egli è imputato 🛧:

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) di partecipazione alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- c) di detenzione di armi costituenti la dotazione della banda armata indicata sub lett. "b" (capo 125). -

Dopo che Umberto Mazzola (p. 39 interr. 18/12/1980) aveva riferito dell'esistenza, a Milano, di un'officina utilizzata per la fabbricazione di silenziatori, nota a Barbieri, quest'ultimo (pagg. 10 e 11 interr. 22/12/1980) indicava l' ubicazione dell'officina precisando che essa apparteneva a tale Bruno, di cui forniva la descrizione fisica e che poi veniva senza incertezza identificato per Bruno Pastori. Di questi il Barbieri riferiva altresì che si trattava di persona legata a Scalzone, Morelli, Gottifredi, "Armando", con i quali dopo l'uscita dalla organizzazione "pre-Prima Linea" aveva dato vita ad un'altra struttura eversiva armata (poi meglio individuata come descritta nel § 5 del cap. II^). Aggiungeva Barbieri che nell'officina del Pastori egli aveva accompagnato Giovanni Fini, incaricato appunto di costruire silenziatori (anche se non sapeva se questi fosse riuscito in quelle occasioni ad adempiere il compito assunto : Viscardi peraltro confermerà che Fini fornì effettivamente dei silenziatori a P.L.); che era stato Segio a chiedere a Pastori di poter utilizzare a questo scopo

763

la sua officina; che in tale luogo il Barbieri aveva una volta incontrato "Armando" (poi identificato per Maurizio Folini), che mostrava al Pastori un mitra Kalaschnicov.

Gli ulteriori elementi acquisiti sul ruolo di Folini nella banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" e l'accertamento di P.G.
da cui risulta che il Pastori si recò l'11/2/1977 al poligono
di tiro di Codogno, ove utilizzò la stessa "linea di tiro" di
Folini nello stesso giorno in cui vi si recarono anche Gottifredi e Morelli (il Pastori dirà peraltro di conoscere solo
quest'ultimo) costituiscono decisivi riscontri alle dichiarazioni di Barbieri.

Resta il problema della qualificazione del fatto.

In mancanza di ulteriori elementi di prova il G.I. non condivide la tesi del P.M. secondo cui Pastori, per l'apporto fornito a Prima Linea con la messa disposizione della sua officina sarebbe da qualificare come un partecipe di questa banda armata e, insieme, per aver fatto parte del gruppo che con Scalzone e gli altri coimputati anziddetti diede vita ai "CO." CO.RI", sarebbe costitutore di questa banda armata e insieme organizzatore della stessa (con ciò responsabile anche della detenzione delle armi di cui al capo 125), non avendo altra ragionevole spiegazione la presenza nell'officina del Pastori di un mitra Kalaschnicov in possesso di Folini.

Infatti, se la ricostruzione del P.M. costituisce una plausibile spiegazione logica dei fatti che, quanto meno ai fini del rinvio a giudizio, si ritengono accertati, non si può ritenere tuttavia che costituisca una versione sorretta da prove idonee.

Ritenuta accertata l'appartenenza di Pastori al gruppo Scalzone, Folini, MOrelli, Gottifredi, sulla scorta delle dichiarazioni di Barbieri riguardanti per l'appunto i rapporti fra queste persone e, in particolare, la presenza di Folini armato di un mitra nell'officina di Pastori, e sulla scorta dei citati accertamenti di P.G., nulla consente di ritenere provato

764

che Pastori abbia avuto un qualche ruolo nella costituzione della banda armata cosiddetta "CO.CO.RI-METROPOLI". Gli accennati elementi appaiono piuttosto dimostrare una partecipazione del Pastori a tale banda armata: in quest'ottica, dati i particolari connotati dell'attività di questa organizzazione, che si proponeva di mantenere collegamenti con le altre organizzazioni eversive, sorreggendone l'attività di lotta armata, fornendole di armi, con lo scopo di unificare in prospettiva gli obbiettivi, ben si inquadra anche l'aiuto fornito da Pastori a Prima Linea, con il consentire a questa di utilizzare per i suoi fini l'officina di cui egli disponeva.

In altre parole, se, presi isolatamente, gli elementi di fatto acquisiti sembrano costituire per un verso prova di un marginale apporto del Pastori a Prima Linea (pur sempre qualificabile ex art. 306 II^ comma c.p.) e, per altro verso,indizi non conclusivi di una sua adesione alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI"; interpretati nel loro complesso, appaiono invece come indizi concordanti e concludenti di una partecipazione a quest'ultima banda armata, di cui costituisce prova e concreta estrinsecazione anche il supporto fornito alla organizzazione "PRIMA LINEA".

Ritiene il G.I. che questa conclusione sia conforme alle risultanze acquisite: ne deriva che il Pastori va prosciolto per non aver commesso il fatto non solo, come già rilevato nel corrispondente paragrafo del cap. III dall'imputazione di cui al capo 125, ma anche dall'imputazione di cui al capo 1 bis e rinviato a giudizio per la sola imputazione di cui al capo 103 bis, disattesa la richiesta del P.M. di contestare il più grave reato di cui al capo 103.—

765

§ 105 - MAURIZIO PEDRAZZINI

Maurizio Pedrazzini, arrestato il 16/4/1981, trovato in possesso di pistola Tokarev con colpo in canna e di documenti falsi (e per questo già giudicato e condannato a quasi quattro anni di reclusione dal Tribunale di Milano), è imputato in questo procedimento, in stato di detenzione:

- a) della tentata rapina in danno del laboratorio all'ingrosso di ori di Teodoro Masella. Milano, 10/10/1979 (capi 73/A,BC,D);
- b) della rapina in danno della Banca Popolare di Novara-Ag. di Cassolnovo, 2/6/1978 (capi 122/A,B,C);
- c) di falsificazione di un documento di identità e di conseguenti false dichiarazioni sulle proprie generalità,relative ad un episodio del 16/4/1979, in cui Pedrazzini dichiarando di essere "Ciordano Testori" ed esibendo un documento così falsificato, riuscì a sottrarsi all'arresto da parte della Folizia, che lo aveva fermato per accertamenti (capi 123/A,B);
- d) di detenzione di munizione per arma comune da sparo nell' appartamento di viale Padova n. 104. Milano, 27/3/1981 (capo 123/C). -

Come detto nei corrispondenti paragrafi del capitolo precedente, Maurizio Pedrazzini va rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati. -

766

§ 106 - ANDREA PERRONE

Andrea Perrone, arrestato nell'autunno del 1979 perchè trovato in possesso di due pistole (e per questo già condannato con sentenza già passata in giudicato), è imputato:

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1bis);
- b) della devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Cusano Milanino, 17/1/1979 (capi 63/A,B,C);
- c) della rapina-irruzione alla sede del comando dei VV.UU. di Muggiò, 11/5/1979 (capi 70/A,B,C,D,E);
- d) di detenzione e porto di arma in concorso con Gatti Roberto, Barbieri Massimiliano e Petrilli Giulio. Cormano e Cinisello nel 1978 (capo 87);
- e) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "b", "c" (capo 102/A,B). -

Si è già detto, nei corrispondenti paragrafi del cap.III^, che l'imputato va rinviato a giudizio per le imputazioni contestatigli sub n. 63 e sub n. 70 e prosciolto perchè il fatto non sussiste dalla imputazione contestatagli sub n. 102 e per non aver commesso il fatto da quella contestatagli sub n.87.

La stessa partecipazione dell'imputato ai due attentati attuati e rivendicati dalle "squadre" di Prima Linea è prova della sua partecipazione alla banda armata, peraltro confermata esplicitamente da Barbieri, Gatti. Mazzola.

Il Perrone va dunque rinviato a giudizio anche per il capo 1 bis. -

767 *

§ 107 - MARIA GRAZIA PERUSINI

Maria Grazia Perusini, latitante, è imputata :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "PRIMA LINEA" (capo 1);
- b) della rapina in danno dell'armeria Speroni di Tradate, 19/7/1977 (capi 37/A,B,C,D);
- c) della rapina in danno della ditta "Marino" di Michele Marino. Monza, 10/10/1977 (capi 39/A,B,C,D);
- d) della rapina in danno della ditta "SOGIM" di Cormano, 9/12/1977 (capi 45/A,B,C,D). -

Maria Grazia Perusini va rinviata a giudizio per tutti i reati a lei contestati sub nn. 37, 39, 45, per i motivi indicati nei corrispondenti paragrafi del cap. III^.

La stessa partecipazione alle imprese criminose di cui alle anziddette imputazioni è prova sufficiente del reato associativo: peraltro che la Perusini fosse una delle componenti del "gruppo di fuoco" di Milano è confermato da numerosi coimputati: Libardi, Mazzola, Camagni, Crippa, Donat Cattin ecc.

Questa circostanza tuttavia come si è detto nel § 2 del cap. II^, non consente di per sè di ritenere che l'imputata abbia svolto funzioni organizzative e poichè non risulta altrimenti che la Perusini abbia avuto altri compiti di organizzatire, va rinviata a giudizio per il reato di cui al 2º comma dell'art. 306 c.p., come dal capo 1 bis, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1 . –

768

§ 108 - LUCIANO PESSINA

Luciano Pessina, latitante, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "PRIMA LINEA" (capo 1);
- b) della rapina in danno dell'armeria "Velati" di Gallarate, 13/1/1977 (capi 24/A,B,C,D);
- c) della rapina in danno del Banco di Napoli -Ag.n.12 di via Padova,95. Milano, 12/10/1978 (capi 122/A,B,C,D,E,F). -

Luciano Pessina, si è già detto nei corrispondenti paragrafi del cap. III[^], va rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 24/A,B,C,D e 121/A,B,C,E,F e prosciolto per amnistia dal reato di cui al capo 121/D.

Quanto al reato associativo, risulta da più fonti che Pessina, già militante di "Potere Operaio", ha fatto parte con il nome di battaglia di "Giacomo", fino all'inizio del 1977, della banda armata che in quel torno di tempo acquistò la denominazione definitiva di Prima Linea e in tale veste ha compiuto fra l'altro la rapina di cui sub n. 24, per poi entrare a far parte dei cosiddetti "rapinatori comunisti" che si dedicaropio a delitti contro il patrimonio per lucro personale (cfr. dichiarazioni Mazzola, De Rosa, Barbieri, Camagni, Donat Cattin etc.).

Peraltro, come riconosce il P.M., l'imputazione di cui al capo 1 deve essere "derubricata" in quella del capo 1 bis (non essendovi prova di attività di organizzazione svolta dall'imputato) e con questa imputazione il Pessina va rinviato a giudizio. -

769

§ 109 - GIULIO PETRILLI

Giulio Petrilli, detenuto, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) di detenzione e porto di arma in concorso con Gatti e Barbieri (capo 87). -

Si è già detto, nel corrispondente paragrafo del capitolo precedente, che Petrilli va rinviato a giudizio per il reato di cui al capo 87.

Quanto all'imputazione sub 1, si richiama la sentenzaordinanza 16 aprile 1982 del Giudice Istruttore di Teramo, da cui risulta il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Teramo del Petrilli per rispondere, in concorso con i noti militanti di Prima Linea Luca Benedetti, Marco Fagiano, Ciro Longo e Giuseppina Sciarrillo, della rapina pluriaggravata in danno della Cassa di Risparmio di Mosciano Sant'Angelo commessa il 31 agosto 1979, e la dichiarazione di incompetenza territoriale a favore di questa sede giudiziaria in ordine all'imputazione contestata allo stesso Petrilli di partecipazione alla banda armata Prima Linea. In detto provvedimento, nel quale sono anche illustrate le fonti di prova a carico del Petrilli, si osserva esattamente che l'imputato ha iniziato in Milano la propria partecipazione all'organizzazione, avendo qui preso i primi contatti operativi con i dirigenti della banda armata ed essendosi qui procurata la pistola di cui al capo 87.

Ritenuta pertanto la competenza di questo giudice, si osserva che gli elementi di prova a carico dell'imputato consistono nelle concordanti dichiarazioni di Barbieri (interr.22/12/80)

770

p. 14), Mazzola (pagg. 40-41 interr. 18/12/1980), Donat Cattin (pag.79-83 interr. al G.I. di Torino e p. 11 al G.I. di Milano 16/4/1981), Gatti (p.12 interr. 8/1/1981), Sandalo (pagg. 190-193 interr. al G.I. di Torino), da cui si desume che Petrilli, entrato in contetto con i dirigenti milanesi e nazionali di Prima Linea, organizzò la "rete aquilana" della banda, di cui era l'esponente più rappresentativo, con compiti di proselitismo, di approvvigionamento di armi e di collegamenti con le altre sedi dell'organizzazione.

Cli atti dei procedimenti penali pendenti a Teramo e a L'Aquila contro Petrilli (cfr. fasc.4, vol. 114, cart.62 e vol. 6, cart.30) contengono utili riscontri di quanto risultante dalle dichiarazioni dei coimputati, e non é da trascurare la circostanza che all'atto del suo primo interrogatorio il Petrilli si sia dichiarato "prigioniero politico" e "comunista combattente" e sempre abbia negato di essere mai stato a Milano e Cormano, in ciò smentito dal suo stesso amico Iannarelli.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio .
a giudizio dell'imputato anche per il reato di cui al capo 1. -

771

§ 110 - ALBERTO PIAZZI

Alberto Piazzi è imputato, in libertà provvisoria ::

- a) di partecipazione alla banda armata Pre-PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) della tentata rapina in danno dell'armeria Bozzi di Palazzolo Milanese, il 13/4/1976 (capi 13/A,B,C) .-

L'imputato, come si è già detto sub § 13 del capitolo precedente, va rinviato a giudizio per le imputazioni di cui ai capi 13/A,B,C.

Quanto al reato associativo, poichè è del tutto certo, come riconosce il P.M., per quanto riferito da Mazzola, e pienamente concordante con le ampie dichiarazioni confessorie dell'imputato, che questi abbandonò l'organizzazione armata cui si era avvicinato, turbato dalla prima ed unica esperienza "militare" in cui era stato coinvolto, egli va prosciolto dalla imputazione contestatagli al capo 1 bis perchè non punibile ai sensi dell'art. 309 c.p. -

772

§ 111 - GIOVANNA PIGNATARO

E' imputata, in libertà provvisoria, del reato di favoreggiamento personale nei confronti di Diego Forastieri (capo 150), per il quale va rinviata a giudizio, come risulta
dall'ultimo paragrafo del capitolo precedente. -

773

§ 112 - GIULIANO PISAPIA

E' imputato, in libertà provvisoria:

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) di concorso nel furto di un furgone destinato ad essere usato per il progettato sequestro di persona di William Sisti capo 38/A); -

Si è già detto nel § 38 del capitolo precedente, che l'imputato deve essere rinviato a giudizio per il reato di cui al capo 38/A.

Quanto all'imputazione di banda, armata si trattano insieme qui le posizioni di Giuliano Pisapia e di Massimo Trolli, apparendo sostanzialmente fondate sui medesimi elementi di prova.

Il P.M. ha osservato che il problema della responsabilità del Pisapia e del Trolli in ordine all'imputazione di partecipazione a banda armata si risolve accertando se il progetto
del sequestro Sisti, di cui si è trattato diffusamente nel § 38
del capitolo precedente, riportando pressochè integralmente le
fonti che ne hanno riferito, fosse o meno un progetto di Prima;
Linea: in caso affermativo si dovrà ritenere la responsabilità degli imputati, in caso negativo si dovrà ritenere non raggiunta la prova di essa.

Sul punto va osservato preliminarmente che la predetta impostazione dell'accusa consente di non approfondire le argomentazioni difensive in ordine all'assenza di prove circa una riconosciuta militanza dei due imputati di Prima Linea, che può darsi quindi per pacifica, perchè pur nelle diverse interpretazioni del ruolo di Pisapia e Trolli fornite dalle dichiarazioni

1711

dei tre coimputati con loro in contatto (Barbieri, Donat Cattin e Sandalo), non risulta da nessuno affermato in termini di certezza l'avvenuto ingresso nella banda armata degli stessi : il solo Sandalo lo ritiene come probabile, ancorchè temporaneo, ma, essendo smentito da Donat Cattin (fonte delle sue informazioni), da Barbieri e da Libardi e non essendo egli stesso certo della cosa, è evidente che manca ogni prova sul punto.

Resta il problema posto dal P.M. in ordine al quale va rilevato che il caso in esame non si presta a quell'alternativa netta posta dall'accusa. E' evidente infatti che, trattandosi di un'azione che non doveva essere rivendicata dalla banda
armata, come uno dei tanti attentati "esemplari" rientranti
nei suoi programmi di azione, e non costituendo neppure uno
di quei reati strumentali commessi per il mantenimento e il
rafforzamento della banda stessa, come le rapine per finanziamento e approvvigionamento di armi o altri mezzi, il caso di
specie richiede qualche ulteriore approfondimento.

Va notato in particolare che la singolarità dell'azione, diretta non già contro beni e persone che simboleggiassero le strutture del "capitale" o dello Stato ritenute nemiche del proletariato, secondo gli orientamenti e i programmi dell' organizzazione eversiva all'epoca, ma diretta a punire un duro antagonista nell'ambito dell'area di estrema sinistra, giustifica sia la contrarietà all'azione stessa da parte dell' "ideologo" di P.L. milanese all'epoca, Roberto Rosso (cfr. Barbieri interr. 18/2/1981 p. 5), sia il fatto che l'impresa non avrebbe dovuto essere "firmata", sia infine il fatto che ad essa partecipassero, marginalmente, persone estranee alla banda armata.

Sulla scorta di questi rilievi appaiono del tutto attendibili le ricostruzioni e interpretazioni del significato dei fatti che si ricavano dalle dichiarazioni di Barbieri e Donat Cattin (che trovano riscontro in quelle di Libardi) anzichè quelle che si ricavano dalle dichiarazioni di Sandalo (che

775

trovano riscontro in quelle di Mazzola). Infatti :

- Barbieri e Donat Cattin, a differenza di Sandalo, conoscevano personalmente gli imputati, l'ambiente del collettivo di via Decembrio di cui costoro erano i principali esponenti, e la realtà politica milanese;
- se in tema di minuziosi ricordi di singole operazioni è senz' altro da privilegiare la attenta e scrupolosa memoria di Sandalo (e Mazzola), in tema di significati, di obbiettivi e di motivazioni delle azioni, appare maggiormente attendibile più ricca e penetrante conoscenza di Donat Cattin e Barbieri (e Libardi);
- la versione di questi ultimi dà ragione, come suaccennato, delle insolite particolarità del caso.

E' allora da ricordare che:

- Libardi (interr. 18/2/1981 pag.7) ha testualmente affermato che il sequestro Sisti non fu certo un'operazione decisa dal comando milanese, anche se vi avevano partecipato esponenti di Prima Linea come Donat Cattin e Barbieri; che all' epoca Donat Cattin si muoveva a Milano con molta autonomia ma non aveva alcun ruolo specifico; che vi era bensì un'attenzione dell'organizzazione, allora gestita da Roberto Rosso, verso il collettivo cui partecipavano Pisapia e Trolli a fini di possibile reclutamento, ma questo non era mai avvenuto;
- Donat Cattin (interr. 7/4/1981 pagg. 3-5) ha dichiarato che a quell'epoca era normale che militanti di P.L. si inserissero in iniziative di collettivi, sia perchè interessava far sì che le cose si muovessero nell'ambito più vasto del movimento, sia perchè si tenevano contatti e mantenevano rapporti che potevano fruttare adesioni; in quest'ottica si è collo-

776

cato il "progetto Sisti" che proveniva dal Barbieri e da un gruppo con il quale egli era in contatto e non costituiva propriamente un'iniziativa di Prima Linea; anzi, ha poi precisato Donat Cattin (interr. 6/1/1982), l'azione contro Sisti fu decisa in un ambito di discussione assai vasto e, operativamente, da Barbieri e dallo stesso Donat Cattin;

- Barbieri (interr. 5/10/1980 pagg. 21 e segg.; 18/2/1981 pagg. 4-5) aveva già a sua volta fornito una versione analoga, dichiarando che in una riunione dell'intero collettivo di via Decembrio era stata proposta un'azione punitiva a carico del Sisti, riproposta poi in una riunione più ristretta da Pisapia e Trolli, e accolta dallo stesso Barbieri e da Donat Cattin nonostante le perplessità di Roberto Rosso e che l'iniziativa aveva un carattere "istitivo", e non faceva parte di un disegno politico preordinato dell'organizzazione Prima Linea.

Così ricostruita e, si ripete, del tutto attendibilmente, la vicenda, appare evidente che la proposta di Pisapia e Trolli a Barbieri e Donat Cattin, evidentemente noti come appartenenti a Prima Linea o comunque ben capaci di organizzare la sperata "punizione", non costituisce in alcun modo una condotta integrante il reato di partecipazione a banda armata, perchè non presenta quelle caratteristiche di consapevole contributo all' attività, al mantenimento, al rafforzamento o al conseguimento di fini della banda armata, che sono richiesti affinchè possa ravvisarsi un concorso nel reato associativo di cui all'art. 306 c.p. da parte di chi non sia organicamente inserito nella banda armata.

Poiché, al contrario, è risultato che in questo caso furono alcuni esponenti di P.L. a prestarsi a realizzare un progetto sorto altrove, la partecipazione al progetto stesso da parte di chi non apparteneva già all'organizzazione eversiva

777

non costituisce di per se prova del contestato concorso nel reato associativo.

Non essendovi altri elementi a carico di Giuliano
Pisapia, questi va prosciolto dall'imputazione di cui al
capo 1 bis per non aver commesso il fatto. -

778

§ 113 - MASSIMO PRANDI

Massimo Prandi, latitante, già condannato per organizzazione di banda armata, è imputato in questo procedimento:

- a) della tentata rapina al supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa n. 43. Milano, 23/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- b) di detenzione e porto di armi in occasione del corteo cd. del "sei politico". Milano, 18/2/1978 (capi 52/A,B,C).-

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^,
Massimo Prandi deve essere rinviato a giudizio per il solo
capo 52/C e prosciolto per non aver commesso il fatto dalle
imputazioni di cui ai capi 47/A,B,C e 52/A,B. -

779

§ 114 - MARINA RICARDI

Marina Ricardi, spontaneamente costituitasi all'A.G. dopo pochi mesi di latitanza e successivamente posta in liber-tà provvisoria per ragioni di salute, è imputata :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) del ferimento del ginecologo Fulvio Nori. Milano, 31/3/1976 (capi 11/A,B,C,D);
- c) del furto in danno del supermercato "G.S." di via Don Minzoni a Bresso, 10/4/1976 (capo 12);
- d) della rapina-irruzione nella sede dell'Ordine dei Medici.
 Milano, 8/7/1976 (capi 18/A,B,C);
- e) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Crescenzago di viale Padova. Milano, 31/3/1977 (capi 29/A,B);
- f) degli attentati dinamitardi in contemporanea del 29/4/1977, contro le stazioni dei Carabinieri di Corsico e Bresso (capi 31/A,B,C,D);
- g) dei due attentati dinamitardi in contemporanea alla Metropolitana Milanese del 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- h) delle due devastazioni in contemporanea del 19/6/1977, degli stabilimenti della Magneti Marelli di Milano e della Sit-Siemens di Settimo Milanese (capi 35/A,B,C,D,E);
- i) del favoreggiamento personale di Giuseppe Crippa (immediatamente successivo al 19/7/1977 - capo 37/G);
- 1) della rapina in danno della ditta "Marino" di Michele Marino

780

in Monza il 10/10/1977 (capi 39/A,B,C,D);

- m) della irruzione con rapina ed attentato dinamitardo in danno del comando VV.UU. di via Filippetti, zona-Vigentina e della contemporanea devastazione del 22/11/1977, della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso (capi
 42/A,B,C; 43/A,B,C,D);
- n) di esercitazione con armi da fuoco nella zona della Valgrande, 1976/1977 (capo 83);
- o) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione in relazione alle rivendicazioni dei fatti di cui ai capi sub n. 11, 29, 31, 33, 35, 42, 43, (capi 102/A,B).

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III, Marina Ricardi va prosciolta dalle seguenti imputazioni: capo 11/A, per amnistia; capo 11/D e 42/C perché il fatto non sussiste; capo 37/G perchè il fatto non costituisce reato; capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione dell'attentato alla stazione Carabinieri di Milano-Crescenzago (n. 29) perchè il fatto non sussiste. Deve essere invece rinviata a giudizio per tutte le altre imputazioni a lei contestate sotto i nn. 11, 12, 18, 29, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 83, 102, con l'unica avvertenza che il capo 102/A è stato modificato dal G.I.-

Quanto al reato associativo, si è già detto (§ 2 cap.II^) che la partecipazione al "gruppo di fuoco" non costituisce prova di funzioni organizzative e pertanto il reato ascrivibi-le alla stessa è quello di cui all'art. 306 II^ comma c.p.-

Peraltro, poichè, come risulta dalle numerose fonti citate in paragrafi dedicati all'esame dei singoli episodi criminosi, la Ricardi ha abbandonato la lotta armata quanto meno all'inizio del 1978 e la sua totale dissociazione è confermata dal fatto che, unica fra tutti gli imputati, si è costituita spontaneamente rientrando a questo fine dalla Gran Bretagna in Italia e rinunciando così anche ai limiti giurisdizionali previsti dai trattati di estradizione, non vi è dubbio che debba.

781

essere prosciolta dall'imputazione di cui all'art. 306 c.p. perchè non punibile ai sensi dell'art. 309 c.p. -

782

§ 115 - VALERIANO RIVA

Valeriano Riva, catturato nel dicembre 1980, dopo le dichiarazioni di Barbieri e Mazzola, è imputato :

- a) di partecipazione semplice alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) della rapina-disarmo in danno della guardia giurata Antonio Forlì. Milano, 26/5/1976 (capi 19/A,B,C);
 - c) dell'attentato dinamitardo alla stazione Carabinieri Crescenzago-Milano, viale Padova, 31/3/1977 (capi 29/A,B);
 - d) di esercitazioni con armi nella zona della "Valgrande" (Lago Maggiore) nel 1976-1977 (capo 83). -

Si è già detto, nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, che Valeriano Riva deve essere rinviato a giudizio con le imputazioni di cui ai capi 19/A,B,C e 83 e deve essere viceversa prosciolto dall'imputazione di cui ai capi 29/A,B.

La sua stessa partecipazione agli episodi contestatigli è prova della sua appartenenza alle "squadre" della "vec-chia organizzazilne", peraltro confermata da diverse fonti quali Barbieri, Mazzola, Ricardi, De Rosa.

E' altrettanto certo, però e confermato dal fatto che gli unici due episodi criminosi di cui il Riva è ritenuto correo risalgono al 1976 (dovendo collocarsi in tale anno anche l' esercitazione in Valgrande cui prese parte il Riva, atteso che egli è indicato da De Rosa, che si allontanò dall'organizzazione agli inizi del 1977), che l'imputato si ritirò dalla banda armata oltre cinque anni orsono : lo attesta Barbieri (p. 8 interr. 22/12/1980) affermando che il Riva "ebbe nella squadra un ruolo marginale e temporaneo" e che, come Grappiolo, non

783

svolse poi alcuna altra attività di lotta armata.

Valeriano Riva deve dunque essere prosciolto dall'imputazione di cui al capo 1 bis perchè non punibile ex art. 309 c.p. -

Anche alla luce dell'istanza argomentatamente proposta dalla difesa, occorre valutare se sia possibile concedere all'imputato la libertà provvisoria, apparendo ingiustificabile sotto ogni profilo, umano, di politica criminale e di principi giuridici, che un imputato, incensurato, costretto ad una detenzione preventiva che già assomma ad un anno e cinque mesi, debba attendere ancora a lungo il giudizio in stato di detenzione per fatti risalenti a sei anni prima, e la cui gravità risulta ormai circoscritta, attesa la non pericolosità del suo autore, essendo i fatti stati commessi per motivi politici del tutto superati nel caso in specie.

Sotto questo profilo, e richiamate le considerazioni già svolte sub § 3 del cap. I^, va osservato che il solo reato per il quale la legge impedisce la concessione della libertà provvisoria, salva l'applicazione degli artt. 277 bis c.p.p e 8 legge n.15/1980, è quello di cui al capo A sub n. 19 ("disarmo" della guardia giurata Antonio Forlì, qualificabile ai sensi dell'art. 628 III^ comma n. 1 c.p.).

Non va trascurato a questo proposito che per tutti gli altri reati contestati al Riva, compresi quelli concernenti le armi (trattandosi di armi comuni) è comunque applicabile l'indulto di cui al D.P.R. n. 413/1978 nella misura di due anni.

Come ha rilevato la difesa, non è inadeguato ritenere che, in relazione alla personalità dell'imputato, incensurato e che ha receduto da gran tempo dalla banda armata, e al modesto danno patrimoniale inflitto (sottrazione di una pistola di poco valore) possano essere concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 c.p., onde la concreta possibilità dell'infli-

784

zione di una pena contenuta nei limiti del presofferto.

La sola possibilità di un siffatto esito, in presenza delle eccezionali caratteristiche di questo procedimento che, come si è osservato, per le sue del tutto insolite dimensioni è destinato a concludersi definitivamente, per la presenza di numerosi imputati detenuti, a distanza di diversi anni dal suo inizio, induce a ritenere che debba essere accolta senz'altro l'istanza di libertà provvisoria a norma degli artt. 277 bis c.p.p. e 8 legge n.15/1980 e conseguentemente ordinata la scarcerazione dell'imputato, con i consueti provvedimenti cautelativi. —

785

§ 116 - SUSANNA RONCONI

E' imputata in questo procedimento, in stato di libertà, unicamente del concorso nella devastazione della sede dell' Unione Commercio e Turismo di Milano, del 20/7/1980 (capi 60/A,B), fatto del quale deve essere prosciolta per insufficienza di prove, come risulta dal corrispondente paragrafo del cap. III^. -

786

§ 117 - GIOVANNI ROSSI

E' imputato a piede libero della sola partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

Risultano a suo carico rapporti con Sergio Segio, con il quale si è anche esercitato al tiro nel poligono di Codogno, con Meregalli, Margini e Roberto Rosso e, in particolare, suoi contatti con Prima Linea, appunto attraverso il Rosso e il Segio, finalizzati ad un suo impiego nell'organizzazione, (cfr. oltre alle dichiarazioni di Mazzola, De Luca e Barbieri contestate all'imputato nel suo interrogatorio, le dichiarazioni di Donat Cattin al G.I. di Torino pagg. 202, 203, 204).

Poichè peraltro non si è raggiunta alcuna prova che il Rossi sia stato effettivamente impiegato in qualche specifica attività nell'interesse di Prima Linea o comunque abbia concretamente aderito all'organizzazione, l'imputato va prosciolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. —

787

§ 118 - ROBERTO ROSSO

Roberto*Rosso, catturato nel dicembre 1980, grazie alle rivelazioni di Viscardi, in una base di P.L. di Ostia, ove furono rinvenuti armi e documenti, è imputato in questo procedimento :

- a) di essere organizzatore e capo della banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) di detenzione e porto di armi durante la manifestazione del 6/2/1976 a Milano, conclusasi con l'occupazione della Stazione Centrale (capo 9);
- c) dei reati commessi durante i fatti del 12/3/1977 : assalto armato contro le sedi dell'Assolombarda e Federlombarda di Milano (capi 27/A,B);
- d) dell'irruzione con rapina in danno della "ISEO" di viale Monza n. 106. Milano, 18/5/1977 (capi 32/A,B,C,D);
- e) dei due attentati in contemporanea alla Metropolitana Milanese. Milano, 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- f) dell'irruzione con rapina nella sede del Centro "Puecher". Milano, 13/6/1977 (capi 34/A,B,C);
- g) delle due devastazioni in contemporanea degli stabilimenti della Magneti Marelli a Milano e della Sit-Siemens a Settimo Milanese, 19/6/1977 (capi 35/A,B,C,D,E);
- h) del ferimento del dott. Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (capi 36/A,B,C);
- i) dell'attentato dinamitardo di ritorsione contro l'armeria Speroni. Tradate, 22/7/1977 (capi 37/E,F);

788

- 1) dell'attentato contro la sede dell'unione del Commercio e del Turismo di Milano, 20/7/1978 (capi 60/A,B);
- m) di ricettazione di denaro e falsificazione di documenti rinvenuti in un borsello a Milano, 1'1/10/1980 (capi 82/A,B,C);
- n) di pubblica apologia ed istigazione e di propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione degli episodi indicati nei capi sub nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37(capi 102/A;B).

Come si è detto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, Roberto Rosso deve essere rinviato a giudizio per tutte le imputazioni a lui contestate sotto i nn. 9, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 102 (quest'ultimo come modificato dal G.I.) e prosciolto per insufficienza di prove dalle imputazioni di cui ai capi 60/A,B.

Non vi è ragione di argomentare intorno alle ragioni che impongono il rinvio a giudizio dell'imputato (cui nel connesso proc. 228/81-F sono contestati altri gravissimi delitti, come l'omicidio Waccher e l'omicidio Paoletti) per il delitto associativo, essendo del tutto chiaramente delineata, dalle concordi dichiarazioni di numerosi coimputati (pressochè tutti coloro che hanno reso ampie dichiarazioni sulla struttura della banda armata hanno, inevitabilmente, parlato di lui: Sandalo, Giai, Albesano, Bertani, Libardi, Viscardi ecc.) la "carriera" di Roberto Rosso, prima nel comando milanese e poi nell'esecutivo nazionale e nel comando nazionale di Prima Linea: è appunto per queste responsabilità dirigenziali al livello nazionale che al Rosso va riconosciuta la qualifica di "capo" della banda armata ai sensi del III^ dell'art. 306 c.p.-

789

§ 119 - MAURIZIO ROTARIS

Maurizio Rotaris, arrestato il 10/7/1980, perchè trovato in possesso di un vero e proprio arsenale di armi (fatto per cui è già stato separatamente rinviato a giudizio e condannato il 20/11/1981 dalla 10° Sezione del Tribunale di Milano ad oltre nove anni di reclusione) in questo procedimento è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) dell'omicidio di Giampiero Grandi (Milano, 7/11/1978)
 e degli attentati dinamitardi dell'1 e del 7/11/1978 contestualmente rivendicati (capi 62/A,B,C,D);
- c) di detenzione e porto di carabine in concorso con Bruno Laronga. Milano, ottobre 1979 (capo 92);
- d) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103);
- e) di minacce al personale della Casa Circondariale di Parma nel gennaio 1981 (capo 149). -

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del capitolo III^, Maurizio Rotaris deve essere rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 62/A e 92 e prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 62/B,C,D e per amnistia dall'imputazione di cui al capo 149.

Il rinvio a giudizio per il reato associativo di cui al capo 1 si giustifica oltrechè per quanto risultante a suo carico dalle dichiarazioni dei coimputati dettagliatamente citate nell'epigrafe del § 62 del precedente capitolo in ordine alla sua appartenenza alla banda armata Prima Linea nel 1978/

790

1979, anche per gli specifici compiti di coordinatore delle "squadre" in ausilio al Bruni, di addetto al settore di lavoro su "nucleare ed elettronica" e di addetto ai rapporti con altre organizzazioni armate, risultante dalle dichiarazioni di Donat Cattin (p.8 e segg. interr. 16/4/1981), Barbone (p. 29, 134, 159 interr. P.M.), Morandini (p.65 interr. P.M.).

Quanto all'imputazione di partecipazione con funzioni organizzative di cui al capo 103, si ribadisce quanto osservato nel § 133 del cap. III^ : il possesso di armi del "gruppo Minervino" non costituisce indizio univoco all'appartenenza del Rotaris a tale gruppo, attesa la pratica propria di diversi gruppi o persone inseriti negli ambienti della lotta armata nell'area milanese di scambiarsi armi ed anche di trasmigrare con una certa disinvoltura dall'una all'altra formazione, cosa certamente avvenuta per il Rotaris. Si veda in proposito quanto riferito da Donat Cattin (loc.cit.) circa i rapporti di Rotaris, dopo l'uscita da P.L. con "Guerriglia Rossa", i "Proletari Armati per il Comunismo" e lo stesso gruppo "Per il Comunismo" facente a capo al Donat Cattin, in ordine ai quali questi ha dichiarato : " fra l'altro, nell'ambito di questi rapporti, Rotaris si prestava a tenere armi di altri gruppi o persone che avevano problemi per custodirle" ed ha riferito di uno scambio di armi fra lui stesso per conto del suo gruppo e Rotaris per conto dei "Proletari Armati per il Comunismo".

Anche Pasini Gatti (cfr. pagg. 4,5 interr. 6/8/1981),nel precisare in quali termini, peraltro del tutto generici, aveva appreso dal Rotaris che costui stava "intrattenendo rapporti" con il gruppo Minervino, ha confermato di aver eseguito per conto dei "Reparti Comunisti d'Attacco" una restituzione di armi al Rotaris, che agiva per conto dei "Proletari Armati per il Comunismo".

In questa situazione, dato che non risultano informazioni precise soll'adesione del Rotaris al gruppo Metropoli, ma

791

solo l'esistenza di suoi contatti con tale gruppo, ed il possesso di armi e documenti provenienti da tale gruppo non ha, come si è visto, un significato del tutto inequivoco, non sembrando possibile risolvere gli elementi di dubbio accennati, pur in presenza dei consistenti elementi indiziari sopra riferiti.

Si ritiene di dover prosciogliere il Rotaris da questa imputazione per insufficienza di prove. -

792

§ 120 - FRANCO ROTELLA

Franco Rotella, catturato nel novembre 1980 dopo le dichiarazioni di Enrico Pasini Gatti, è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) degli attentati in contemporanea in danno di varie sedi della "D.C.". Milano e Cormano, 1-2/12/1977 (capi 44/A,B,C);
- c) della tentata rapina in danno del supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa. Milano, 23/12/1977 (capi 47/A,B,C);
- d) di detenzione e porto di armi commessi durante il corteo cd. del "sei politico". Milano, 18/2/1978 (capi 52/A,B,C);
- e) di pubblica apologia ed istigazione e di propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione del fatto di cui sub n. 44 (capi 102/A,B);
- f) della rapina nell'abitazione di Maria Zanier e Cesare Geremia Giromini. Milano, 28/2/1978 (capi 134/A,B,C);
- g) della rapina-"esproprio" in danno del negozio di abbigliamento "Marco" di Giorgio Rosenfeld.Milano, 13/1/1978
 (capi 135/A,B);
- h) della rapina-"disarmo" in danno della guardia giurata Vittorio Marletta. Milano, 3/2/1978 (capi 138/A,B);
- i) dell'attentato incendiario in danno della concessionaria "Mercedes". Milano, 19/10/1977 (capi 141/A,B);
- 1) della rapina-"esprorio" in danno del negozio di abbigliamento di Lucia Monti, sito in corso S.Gottardo e della suc-

793

cessiva rapina in danno del vigile urbano Livio Moiraghi. Milano, 11/2/1978 (capi 143/A,B);

- m) della rapina-"disarmo" in danno di un vigile urbano,a Milano, durante i fatti di piazza del 12/11/1977 (capi 147/A,B);
- n) del danneggiamento delle macchine obliteratrici della stazione MM di Cimiano, con connesso sequestro di persona in danno di un impiegato dell'A.T.M.- Milano, 20/10/1977 (capo 148). -

Per i motivi esposti nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, Franco Rotella deve essere rinviato a giudizio per tutti i reati a lui ascritti nei capi sub nn. 44, 47, 52, 134, 135, 138, 141, 143, 147, con la modifica ritenuta dal G.I. quanto al capo 134/C e va prosciolto perchè il fatto non sussiste dall'imputazione di cui ai capi 102/A,B e perchè il reato è estinto per amnistia dall'imputazione di cui al capo 148, ritenuta l'insussistenza del reato di cui all'art. 605 c.p.-

La stessa partecipazione del Rotella agli episodi criminosi sub nn. 44, 47, 52, 135, certamente organizzati ed attuati nell'ambito delle squadre di Prima Linea, è prova della sua partecipazione a questa banda armata peraltro da lui stesso ammessa e confermata da vari coimputati (Pasini Gatti, Barbieri, Donat Cattin).

L'imputato va dunque rinviato a giudizio anche per il capo 1 bis.

La collaborazione effettivamente offerta dal kotella all'accertamento di numerosi reati e all'individuazione dei loro autori (si veda l'indicazione dettagliata nella memoria difensiva), gli varra previdibilmente (e indipendentemente da una certa oscillazione dei nuovi atteggiamenti processuali) l'attenuante di cui all'art. 4 legge n.15/1980. In ragione di chè, tenuto conto del fatto che ne deriva in suo favore l'applica-

794

zione dell'indulto di cui al D.P.R. n. 744/1981 nella misura di due anni e che egli ha già sofferto circa un anno e
sei mesi di detenzione preventiva, potendosi prevedere che
anche in considerazione della giovane età (all'epoca dei fatti il Rotella aveva meno di vent'anni), gli venga inflitta
in concreto una pena contenuta nell'ambito dei tre anni di
reclusione o poco più, deve essere concessa all'imputato la
libertà provvisoria, con la conseguente scarcerazione. Si richiama in proposito quanto esposto nel § 3 del cap. I^ solo
aggiungendo che il comportamento processuale del Rotella induce a ritenere insussistente sotto ogni profilo la pericolosità sociale dell'imputato. -

795

§ 121 - STLVERIA RUSSO

Silveria Russo, arrestata il 9/5/1980 nella base milanese di P.L. sita in via Lorenteggio (è già stata condamata ad oltre 10 anni di reclusione per il possesso dell'ingente quantitativo di armi sequestratevi), è imputata in questo procedimento:

- a) dell'attentato incendiario e dell'irruzione nel-la sede dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 9/12/1976. (capi 21/A,B,C,D,E);
- b) dell'irruzione con rapina in danno dell'Associazione Milanese Medici Mutualistici. Milano, 6/12/1976. (capi 23/A,B,C,D,);
- c) della rapina in danno dell'armeria Velati di Gallarate,13/1/1977. (capi 24/A,B,C,D,);
- d) di detenzione qualificata e porto d'armi in occasione dell' esercitazione a fuoco in Valgrande, 1976-77. (capo 83);
- e) di pubblic-a apologia ed istigazione e di propaganda sovversiva per la rivendicazione dei fatti di cui sub lettere "a" e "b" (capi 102/A,B).

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, Silveria Russo va rinviata a giudizio per i reati di cui ai capi 21/A,B,C,D,E; 83; 102/A (come riformulati dal G.I.) e 102/B con riferimento alla rivendicazione del fatto sub n.21.

Deve invece essere prosciolta per non aver commesso il fatto dalle imputazioni contestatele sub nn.23 e 24 e quindi dall' imputazione di cui ai capi 102/A,B relative alla rivendicazione del fatto sub n.23.—

796

§ 122 - BRUNO RUSSO PALOMBI

Bruno Russo Palombi, arrestato nel luglio del 1979 nella base milanese di P.L. sita in via Benefattori dell' Ospedale, è imputato in stato di detenzione :

- a) della detenzione e porto d'armi e reati connessi al progettato annientamento della scorta del Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Gresti. Milano, marzo-aprile 1979 (capi 67/A,B,C);
- b) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri Milano-Vigentino, sita in via Ripamonti. Milano, 26/6/1979 (capi 72/A,B);
- c) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alla rivendicazione dell'attentato di cui al
 capo precedente (capi 102/A,B). -

Come si è detto nei corrispondenti paragrafi del cap.III^, kusso Palombi va rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati sub nn. 67 e 72 e prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussite. -

797

§ 123 - PAQLO SACCO'

Paolo Saccò è imputato della sola partecipazione alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103 bis).

E' stato catturato infatti, sulla base delle dichiarazioni di Pasini Gatti (p.74,87,88 e 98 interr. al P.M.) che
lo ha indicato quale membro del gruppo dei fratelli Minervino,
successivamente allontanatosi da questo insieme a Falivene e
D'Auria per costituire un'ulteriore formazione, dotata di armi
varie, tra cui una pistola cal. 22. Fonte delle notizie da lui
riferite sul Saccò era stato, a dire del Pasini Gatti, Paolo
Fogagnolo.

Saccò, dal canto suo, ha sempre negato ogni responsabilità e si è rifiutato di fornire spiegazioni sulla provenienza di alcune annotazioni sul personale di custodia in servizio presso la Casa Circondariale di Milano, sequestrategli all' atto dell'arresto.

Successivamente, Falivene e Fogagnolo rendevano ampie dichiarazioni confessorie all'A.G. e, scagionando il Saccò, ne determinavano la scarcerazione per insufficienza di indizi.

Nonostante che nel corso del confronto fra Pasini Gatti e Fogagnolo il primo abbia ribadito la sua versione e benchè, come osserva il P.M., non sia fugato il sospetto che Falivene e Fogagnolo abbiano voluto in qualche modo minimizzare il coinvolgimento dell'amico nelle loro attività illegali, di cui egli era a conoscenza, certo non residua alcuna concreta prova a suo carico in ordine al reato contestatogli, onde va prosciolto per non aver commesso il fatto.—

798

§ 124 - ROBERTO SANDALO

Roberto Sandalo, il cui contributo all'accertamento della verità sulla storia politica e criminale di Prima Linea, è stato di eccezionale rilievo, è imputato in questo procedimento, in stato di detenzione:

- a) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli a Milano, durante i fatti di piazza del 18/3/1977 (capi 28/A,B,C,D,E,F);
- b) del reato di furto, connesso al progettato sequestro in danno di William Sisti. Milano, settembre-ottobre 1977 (capo 38/A). -

Per entrambi gli episodi Sandalo va rinviato a giudizio, come precisato nei corrispondenti paragrafi del cap. III^ .-

799

§ 125 - MARCO SCAVINO

- E' imputato in stato di libertà in questo procedimento (ancorchè detenuto per altro) :
- a) dei due attentati dinamitardi in contemporanea in danno della Metropolitana milanese, del 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- b) di pubblica apologia ed istigazione e di propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione dell'episodio di cui alla lettera precedente (capi 102/A,B). -

Nei paragrafi 33 e 102 del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali Scavino va prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 33%A,B e, conseguentemente da quelle di cui ai capi 102/A,B. -

800

§ 126 - SERGIO SEGIO

Sergio Segio, latitante, è imputato in questo procedimento :

- a) di essere organizzatore e capo della banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) dell'irruzione con rapina nella sede della "Cisnal" di Sesto San Giovanni, 20/10/1974 (capi 2/A,B,C,D);
- c) dell'irruzione nella sede della "Scaini Accumulatori".
 Milano, 18/3/1975 (capo 3);
- d) dell'attentato incendiario contro la sede "D.C." di Sesto San Giovanni, 18/3/1975 (capi 4/A,B);
- e) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Crescenzago-Milano, 31/3/1977 (capi 29/A,B);
- f) dell'irruzione con rapina in danno della soc. "Copega".
 Milano, 22/4/1977 (capi 30/A,B,C,D);
- g) dei due attentati dinamitardi commessi in contemporanea contro le stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso, 29/4/1977 (capi 31/A,B,C);
- h) dell'irruzione con rapina in danno dell'ISEO. Milano, 18/5/1977 (capi 32/A,B,C,D);
- i) dei due attentati in contemporanea alla Metropolitana Milanese. Milano, 19/5/1977 (capi 33/A,B);
- 1) dell'irruzione con rapina al Centro "Puecher". Milano, 13/6/1977 (capi 34/A,B,C);
- m) delle due devastazioni in contemporanea del 19/6/1977 dello stabilimento della Magneti Marelli a Milano e della

1997

801

Sit-Siemens a Settimo Milanese (capi 35/A,B,C,D,E);

- n) del ferimento di Roberto Anzalone. Milano, 24/6/1977 (capi 36/A,B,C);
- o) dell'attentato dimamitardo di ritorsione in danno dell' armeria Speroni. Tradate, 21-22/7/1977 (capi 37/E,F);
- p) del progetto di sequestro e ferimento di William Sisti. Milano, ottobre 1977 (capo 38/B);
- q) della devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso, 22/11/1977 (capi 42/A,B,C);
- r) dell'irruzione con rapina e attentato dinamitardo in danno del comando VV.UU.—Vigentino di via Filippetti,37. Milano, 22/11/1977 (capi 43/A,B,C,D);
- s) della rapina in danno della ditta "Sogim" di Cormano, 9/12/1977 (capi 45/A,B,C,D);
- t) della devastazione dello stabilimento della "Honeywell" s.p.a. di Segrate, 12/5/1978 (capi 55/A,B,C,D);
- u) della tentata devastazione dello stabilimento della "Univac-Sperry" sito in via Ponti n. 10.Milano, maggio 1978 (capi 56/A,B);
- v) del ferimento di Franco Giacomazzi.Milano,10/5/1978 (capi 57/A,B,C,D);
- z) del ferimento di Marzio Astarita.Milano, 11/5/1978 (capi 58/A,B,C,D);
- aa) della devastazione della sede dell'Unione Commercio e Turismo. Milano, 20/7/1978 (capi 60/A,B);
- bb) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (capi 66/A,B);
- cc) del progettato annientamento della scorta del Procuratore della Repubblica di Milano, dott.Gresti. Milano,marzoaprile 1979 (capi 67/A,B,C);

802

- dd) della tentata rapina in danno del laboratorio all'ingrosso di ori di Teodoro Masella. Milano, 10/10/1979 (capi 73/A,B,C.D);
 - ee) di detenzione e porto di armi in concorso con Costa, Palmero ecc. all'epoca in cui costoro non erano ancora rientrati in P.L.- Milano, fine 1978-inizio 1979 (capo 91);
 - ff) di importazione illegale di armi dalla Svizzera, seconda metà del 1978 (capo 93/A);
 - gg) di pubblica apologia ed istigazione e di propaganda sovversiva in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui ai capi sub nn. 2,3,4,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 55, 57, 58, 60, 66, (capi 102/A,B).

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, Sergio Segio va prosciolto dalle imputazioni di cui ai capi 2/D, 4/B, 42/C e 102/A,B in relazione alle rivendicazioni dei fatti di cui ai capi sub nn. 29, 30 e 55, perchè il fatto non sussiste; e dalle imputazioni di cui ai capi 3, 4/A e 102/A,B in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 3 e 4, per non aver commesso il fatto. Deve essere viceversa rinviato a giudizio per tutte le altre imputazioni sopra elencate dalla lettera "b" alla lettera "gg" con l'unica modificazione del capo 102/A ritenuta dal G.I. —

Già condannato dalla Corte di Assise di Milano a sei anni di reclusione per il reato di partecipazione a banda armata, concernente il periodo antecedente a quello oggetto della contestazione di cui al capo 1, Sergio Segio risulta in questo procedimento il capo "militare" di PRIMA LINEA senz'altro di maggiore rilievo, operativo fin dai primordi della costituzione dell' organizzazione eversiva e, purtroppo, a quanto sembra, attivo tutt'oggi nel corso della sua latitanza. Autore materiale della gran parte degli omicidi compiuti da Prima Linea e, fra gli altri, a Milano, gli omicidi Alessandrini, Waccher e Galli, come concordemente affermato dai suoi correi rei confessi (Viscardi, Mazzola,

E08

Donat Cattin, Bertani, Albesano ecc.), Sergio Segio ha fatto parte del comando nazionale di PRIMA LINEA certamente, per l'epoca che qui interessa, dal 1979 in poi : tutte le fonti che hanno parlato di tale struttura della banda armata lo hanno concordemente confermato, dalle prime dichiarazioni di Giai e Bertani, a quelle via via acquisite da Viscardi a Donat Cattin.

Non vi sono quindi dubbi sulla necessità del suo rinvio a giudizio con la qualifica di capo e organizzatore della banda armata come contestatagli al capo 1. -

804

§ 127 - GIORGIO SILVA

Giorgio Silva è stato arrestato nell'ottobre 1980 dopo che koberto Sandalo lo aveva indicato come persona della rete milanese di P.L. che era confluita nella banda armata costituita da Donat Cattin, Prandi e altri, dopo la loro scissione da P.L. -

Silva, infatti, è stato condannato dalla Corte di Assise di Torino, con sentenza del 28/7/1981, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per la sua appartenenza a tale banda e per la detenzione ed il porto di armi custodite da lui e da Viario su richiesta di Donat Cattin.

In questo procedimento, è imputato, in stato di detenzione :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) dell'attentato dinamitardo contro il "bar dello Sport" di Cinisello Balsamo, 22/10/1978 (capi 61/A,B);
- c) dell'attentato in danno di un'autovettura dei VV.UU. di Cinisello Balsamo, 8/2/1979 (capi 65/A,B);
- d) della irruzione con rapina in danno del comando VV.UU. di Muggiò, 11/5/1979 (capi 70/A,B,C,D,E);
- e) della tentata rapina nell'abitazione di Guglielmo Bragato, Santa Moretto, nonchè in damo di Adriano Meneghel. Muggiò, 27/4/1979 (capi 71 bis/A,B,C);
- f) di propaganda sovversiva, pubblica apologia ed istigazione relativa alla rivendicazione dell'episodio indicato sub lett. "d" (capi 102/A,B). -

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^,

805

Giorgio Silva deve essere rinviato a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi 61/A,B; 65/A,B; 70/A,B,C; 71 bis/A,B,C e prosciolto dalle sole imputazioni di cui ai capi 102/A,B (in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 70) perchè il fatto non sussiste.

L'appartenenza del Silva alle squadre di P.L. è provata dalla sua partecipazione agli episodi criminosi per le quali viene rinviato a giudizio e confermata, ol-trechè dalle fonti già citate a proposito di tali fatti (De Luca, Gatti) anche da Barbieri (p.9 interr. 22/12/1980); Sandalo (p.117-146 interr. G.I. Torino), Donat Cattin (p.8 interr. 9/4/1981 G.I. Milano) e, in particolare, dalle stesse iniziali dichiarazioni di Albino Viario al G.I. di Torino.

Quanto alla circostanza, citata dal P.M., che il teste Lucio Terranova (cfr. rapp.Digos 15/5/1981, in fasc.1,vol.32, cart. 74) ha dichiarato di aver saputo dal Silva che questi prima del suo arresto aveva sepolto delle armi in suo possesso, si tratta di circostanza non utilizzabile perchè riferita alla banda armata cui Silva aderì dopo l'uscita da P.L., per la quale è già stato condannato (cfr. sul punto Donat Cattin p.9 interr. 16/4/1981).

Sussistono elementi di prova più che sufficienti comunque, per disporre il rinvio a giudizio del Silva anche per il capo 1 bis. -

806

§ 128 - NICOLA SOLIMANO

Nicola Solimano, arrestato nell'estate del 1979 a Firenze, è imputato in questo procedimento :

- a) della rapina-irruzione nella sede della Magneti Marelli durante i fatti di piazza del 18/3/1977 a Milano (capi 28/A,B,C,D,E,F);
 - b) degli attentati dinamitardi in contemporanea in danno della Metropolitana Milanese del 19/4/1977 (capi 33/A,B);
 - c) della devastazione della costruenda stazione Carabinieri di Abbiategrasso e dell'irruzione con rapina ad attentato, commessa lo stesso giorno pure il 22/11/1977, in danno del comando VV.UU.-Vigentino sito in via Filippetti a
 Milano (capi 42/A,B,C; 43/A,B,C,D);
 - d) della rapina in danno della "Sogim" di Cormano, 9/12/1977 (capi 45/A,B,C,D);
 - e) della devastazione dello stabilimento "Honeywell" di Segrate, 12/5/1978 (capi 55/A,B,C,D);
 - f) della tentata devastazione dello stabilimento dell'Univac-Sperry di via Ponti. Milano, maggio 1978 (capi 56/A,B);
 - g) del ferimento di Franco Giacomazzi e di Marzio Astarita. Milano, 10-11/5/1978 (capi 57/A,B,C,D; 58/A,B,C,D);
 - h) della devastazione della sede dell'Unione Commercio e Turismo. Milano, 20/7/1978 (capi 60/A,B);
 - i) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Cologno Monzese, 13/3/1979 (capi 66/A,B);
 - 1) di propaganda, apologia sovversiva e pubblica istigazione

807

relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "c", "e", "g", "h", "i" (capi 102/A,B).

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, Nicola Solimano va prosciolto per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui ai capi 33/A,B; perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi 42/C e 102/A,B in relazione alla rivendicazione della devastazione Honeywell; per insufficienza di prove dall'imputazione di cui ai capi 66/A,B ed alle conseguenti imputazioni di cui ai capi 102/A,B relative alla rivendicazione dello stesso fatto.

Deve essere viceversa rinviato a giudizio per tutte le altre imputazioni a lui contestate, con l'unica modificazione, ritenuta dal G.I., del capo 102/A. -

808

§ 129 - FEDERICA SORELLA

Federica Sorella è imputata, in stato di libertà, essendo stata scarcerata per decorrenza dei termini, nel presente processo (ma detenuta per altro), degli attentati dinamitardi in contemporanea a varie sezioni della D.C. commessi in Milano e Cormano la notte tra l'1 e il 2/12/1977 (capi 44/A,B,C).

Come già esposto nel corrispondente paragrafo del cap.III^, ella deve essere rinviata a giudizio per i reati di cui ai capi 44/A,C dell!imputazione, e prosciolta per non aver commesso il fatto da quello di cui al capo 44/B.

Poichè la Sorella è imputata dei fatti qui contestatile commessi in concorso con numerosi altri coimputati, non sembra possibile, stante la necessaria connessione e le esigenze probatorie conseguenti, separare il procedimento che la concerne per riunirlo ad altro in cui la stessa è imputata di altri fatti, commessi nell'ambito di altra e diversa formazione eversiva, come richiesto dalla difesa. —

809

§ 130 - ANTONIO SPAGNOLI

Antonio Spagnoli, catturato nel dicembre 1980 a seguito delle dichiarazioni di Barbieri e Mazzola, è imputato :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) della mapina-"disarmo" della guardia di P.S. DI MASI. Bresso, 3/5/1976 (capi 15/A,B,C);
- c) dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri di Crescenzago. Milano, 31/3/1977 (capi 29/A,B);
- d) della rapina-"esproprio" in danno del supermercato "UPIM-SMA" di Cologno Monzese del 16/12/1977 (capi 46/A,B);
- e) di detenzione di armi in concorso con Barbieri , in Cusano Milanino nel 1976-1977 (capo 84);
- f) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alla rivendicazione dell'attentato indicato sub lett. "c" (capi 102/A,B). -

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap.III^, lo Spagnoli deve essere rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 15/A,B,C; 29/A,B; 46/A,B; 84. Deve invece essere prosciolto dal reato di cui ai capi 102/A,B (in relazione al fatto di cui al capo 29) perchè il fatto non sussiste.

Quanto all'imputazione di partecipazione alla banda armata Prima Linea, provata dallo stesso concorso nei fatti criminosi per i quali va disposto il rinvio a giudizio, non va dimenticato che si tratta di episodi remoti e circoscritti nel tempo, risultando esplicitamente (cfr. Barbieri p.7 interr.22/12/1980) che Spagnoli cessò ogni rapporto con le squadre di P.L. dal 1977, cosa che risulta confermata dall'epoca a cui risalgono i fatti

810

in questione.

Così come ritenuto per altri casi consimili, l'accertata volontaria cessazione di ogni rapporto con la banda armata, la quale viceversa prosegue la sua attività criminale, integra quel ritiro o recesso da cui discende, se intervenuto, come nella specie, tempestivamente (cfr. § 3 e 4 in fine del cap. II^), la non punibilità del reato associativo.

Quanto all'istanza di libertà provvisoria, pur risultando già accolte le pregevole argomentazioni della difesa in ordine all'insussistenza delitto di cui all'art. 253 c.p. in relazione all'attentato di Crescenzago, e pur ritenendosi, come sopra, di dover prosciogliere lo Spagnoli dal reato associativo e dal reato di propaganda sovversiva ed apologia, resta pur sempre il rinvio a giudizio per due rapine, un attentato e un ulteriore fatto di detenzione di armi. E pertanto sommamente difficle ipotizzare in questa sede l'inflizione di una pena complessivamente inferiore ai due anni di detenzione, nei limiti quindi della sospensione condizionale. D'altronde, se per taluni reati opererà l'indulto di cui al D.P.R. n.413/1978, questo resta inapplicabile ai delitti di cui all'ultimo comma dell'art. 628 c.p. —

E' con viva preoccupazione che questo giudice si vede costretto, per i vincoli legislativi esistenti, a negare la libertà provvisoria ad un imputato di cui ritiene del tutto insussistente ogni attuale pericolosità, detenuto da circa un anno e cinque mesi, per fatti assai risalenti, la cui obbiettiva gravità appare complessivamente contenuta. L'impossibilità di decidere divensamente sulla scorta delle leggi vigenti è indice, a parere di questo giudice, dell'inadeguatezza di tali norme, che non consentono conclusioni conformi ad equità.

113

§ 131 - GIOVANNI SPINA

Giovanni Spina è imputato in stato di libertà nel presente processo del furto pluriaggravato in danno del supermercato "Esselunga" di via Pellegrino Rossi di Milano, commesso il 21/5/1976 (capo 16/A).

Come detto nel corrispondente paragrafo del cap. III^, egli deve essere rinviato a giudizio per tale fatto. -

812

. § 132'- GIOVANNI STEFAN

Ciovanni Stefan, latitante, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) della irruzione armata nella sede della Esattoria Civica della "CARIPLO" in via della Chiesa n.2. Milano,25/3/1976 (capi 10/A,B);
- c) del ferimento del ginecologo dott. Fulvio Nori. Milano, 31/3/1976 (capi 11/A,B,C,D);
- d) della rapina di buste paga in danno del quotidiano "Il Giorno". Milano, 27/8/1976 (capi 17/B,C,D);
- e) dell'irruzione armata ed attentato dinamitardo in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza, 3/12/1976 (capi 21/A,B,C,D,E);
- f) dell'attentato dinamitardo in danno del "Corriere della Sera". Milano, 5/12/1976 (capi 22/A,B);
- g) dell'irruzione con rapina in danno dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti. Milano, 6/12/1976 (capi 23/A,B,C,D);
- h) dell'irruzione con rapina in danno della "Publilabor" di via Chiossetto n. 11. Milano, 4/2/1977 (capi 26/A,B,C);
- i) della rapina di un'autovettura poi utilizzata per gli attentati dinamitardi del 29/4/1977 in danno delle stazioni Carabinieri di Corsico e Bresso (capo 31/D);
- 1) di detenzione qualificata e porto d'armi in occasione della esercitazione a fuoco in Valgrande, 1976-1977 (capo 83);
- m) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione

813

relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "c", "e", "f", "g", "h",

n) della rapina in danno della Banca Popolare di Novara-Ag. di Cassolnovo, 2/6/1978 (capi 122/A,B,C). -

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, Giovanni Stefan va rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati nei capi di imputazione sub nn. 10, 11, 17, 21, 22, 23, 26, 31, 83, 102 (come modificato dal G.I.) e 122, ad eccezione che per i capi 11/A, da cui va prosciolto perchè il reato è estinto per amnistia, e 11/D e 22/B, da cui va prosciolto perchè il fatto non sussiste.

Il ritenuto concorso dell'imputato nella commissione dei reati anziddetti, che, ad eccezione della rapina di Cassolnovo, sono tutti stati progettati ed attuati nell'ambito dell'
organizzazione eversiva armata di cui al capo 1, è prova di
per sè della militanza dell'imputato nella banda armata in questione.

L'attribuzione allo Stefan del ruolo di organizzatore della banda è poi giustificata dalla circostanza, risultante dalle dichiarazioni di diversi coimputati (Libardi, Donat Cattin, Barbieri, Mazzola, De Rosa, Camagni, Ricardi) che egli fu çomandante di uno dei primi gruppi di fuoco di Prima LInea a Milano e componente del primo comando milanese dell'organizzazione.

Stefan deve essere pertanto rinviato a giudizio anche per il reato di cui al capo 1 . -

814

§ 133 - OSCAR TAGLIAFERRI

Oscar Tagliaferri, latitante, è imputato :

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "Prima Linea" (capo 1);
- b) dei reati connessi all' "assalto" contro la sede della Assolombarda - Milano, 12/3/77 (capo 27/A);
- c) degli attentati in contemporanea contro varie sedi della D.C. - Milano e Cormano, 1-2/12/77 (capi 44/A,B,C);
- d) della tentata rapina al supermercato "Esselunga" di via Chiesa Rossa - Milano, 23/12/77 (capi 47/A,B,C);
- e) del tentato omicidio in danno di Armando Girotto Milano, 31/1/98 (capi 51/A, B, C);
- f) di detenzione e porto d'armi in occasione del corteo per il cd. "sei politico" Milano, 18/2/78 (capi 52/A,B,C);
- g) dell'incendio di varie autovetture Alfa Romeo in sosta sui vagoni ferroviari nella Stazione Bovisa - Milano, 3/5/ 1978 (capi 54/A, B);
- h) dell'attentato dinamitardo in danno della Camera del Lavoro sita in c.so Lodi Milano, 29/6/78 (capo 59);
- i) dell'omicidio di Giampiero Grandi e di tre attentati dinamitardi contestualmente a quello rivendicati Milano, 1 e 7/11/78 (capi 62/A, B, C, D);
- 1) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "c", "e", "g", "i" (- capi 102/A,B).

Si è già detto, nei corrispondenti paragrafi del cap.III^,

815

che Oscar Tagliaferri va prosciolto soltanto dalle imputazioni di cui ai capi 44/A, B, C per non aver commesso il fatto e 102/A, B, limitatamente alle rivendicazioni dei fatti di cui sub nn.44 e 54, perchè il fatto non sussiste, mentre deve essere rinviato a giudizio per tutte le altre imputazioni a lui contestate, con l'unica modifica del capo 102/A ritenuta dal G.I. -

Il ritenuto concorso dell'imputato negli episodi criminosi per i quali si dispone il rinvio a giudizio è di per sè prova dell'appartenenza dello stesso alla banda armata nel cui ambito essi vennero progettati ed attuati. L'attribuzione al Tagliaferri del ruolo di organizzatore è fondata sulla circostanza, riferita da Barbieri, che egli era uno dei responsabili della squadra "storica" della Soilax, di cui si è già parlato a proposito di Baldasseroni, Barbierato, Ferro, Gussoni e Longon. Inoltre, il ruolo di "leadership" rivestito da Tagliaferri nell'ambito delle squadre di Prima Linea è confermato esplicitamente da Ferrandi, che ne ha descritto il ruolo di coordinatore e "ideologo" delle squadre (pagg. 11 e 12 inter. 11/11/1981). -

816

§ 134 - MARIO TIBALDI

Mario Tibaldi, latitante, è imputato unicamente di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis).

mente identica a quella di Elio Brambilla e Riccardo Paris:
Michele Viscardi, infatti, ha indicato i tre quali facenti parte di una "squadra" di P.L. con la quale egli aveva personali rapporti, diretta da Forastieri e Bonicelli. Ha anche aggiunto che a questa squadra vanno attribuiti i furti delle autovetture utilizzate da P.L. nell'omicidio Paoletti ed in almeno quattro rapine di finanziamento (vedi dichiarazioni di Viscardi rese al C.I. di Milano, del 18/6/1981-p.5- e del 14/10/1981), nonchè l'attentato alla stazione Carabinieri di Cologno Monzese del 13/3/1979. Solo l'impossibilità da parte del Viscardi di specificare ed ulteriormente personalizzare tali affermazioni ha determinato il promuovimento dell'azione penale a carico dei tre solo per il reato associativo.

Non è fondata l'eccezione della difesa in ordine alla nullità dell'interrogatorio di Viscardi al G.I. di Bergamo del
18/3/1981 in cui questi ha identificato, riconoscendolo in fotografia, il Tibaldi per il "Mariuccia" della squadra di Sesto,
in quanto non preceduto da comunicazione giudiziaria all'imputato: infatti, soltanto dopo che è avvenuto (attraverso l'esame
di varie fotografie) il riconoscimento dell'imputato, si poteva
essere certi della sua identificazione e provvedere quindi a contestargli gli elementi a suo carico.

L'irreperibilità dell'imputato ha comportato che allo stesso, al pari di Brambilla e a differenza del Paris, l'imputazione venisse contestata con mandato di cattura.

Peraltro, è fondata la doglianza della difesa, secondo cui

817

non sono stati rispettati i suoi diritti di esaminare gli atti e i documenti del processo, in quanto nella copia del processo verbale di interrogatorio del Viscardi trasmessa dal G.I. di Bergamo, unita agli atti e depositata ex art.

372 c.p.p., non vi è allegata la fotografia del Tibaldi riconosciuta da Viscardi e sulla quale si fonda in massima parte l'identificazione dell'imputato, benchè nel verbale stesso si dia atto che le fotografie esaminate sono unite all'originale del processo verbale: pertanto, per ovviare a questa omissione,

Occorre provvedere alla separazione del procedimento a carico del Tibaldi, mediante formazione di un nuovo fascicolo contenente gli atti di cui ai voll. 139 della cartella 65 e 1 della cartella 30. -

52. - Doc. XXIII, n. 5 - Vol. 94

818

§ 135 - MARILENA TORRETTI

E' imputata, in stato di libertà, della rapina in danno del negozio HI-FI di G.B. Milanesi, commessa in Milano il
28/6/1978 (capi 137/A, B, C). Per i motivi esposti nel § 137
del capitolo precedente, la Torretti va prosciolta da ogni imputazione per non aver commesso il fatto. -

819

§ 136 - MASSIMO TOSI

Massimo Tosi, catturato nel novembre '80, posto in libertà provvisoria, ed attualmente latitante, è imputato:

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) della tentata rapina in danno del supermercato "Esselunga" di v.Chiesa Rossa n.43 Milano, 23/12/77 (capi 47/A,
 B, C);
- c) della rapina in danno del negozio di abbigliamento "Marco" di Giorgio Rosenfeld Milano, 13/1/78 (capi 135/A, B);
- d) di esercitazione con armi in zona Monte Farno, inizio '78 (capo 140);
- e) di partecipazione alla banda armata"CO.CO.RI.-METROPOLI" (capo 103 bis).-

Nei corrispondenti paragrafi del cap. III^ sono indicati i motivi per i quali il Tosi va rinviato a giudizio per tutti i reati a lui contestati sotto i nn. 47, 135 e 140.

Quanto alla sua partecipazione alle squadre di Prima
Linea, essa è confermata dalle stesse fonti citate a proposito degli episodi criminosi sopra indicati (Pasini Gatti,
Rotella) che trovano riscontro anche nel riconoscimento di
Tosi come persona legata a Ferrandi da parte di Barbone (pagg.
74 interr. al P.M.) e Brambati (pag. 25 inter. al P.M.). Lo
stesso Tosi, d'altronde, ha ammesso di aver frequentato il
"Coordinamento zona Sud" che aveva sede nei locali di via Momigliano, sulla cui natura di sede delle "squadre" di P.L. si
vedano le più volte citate dichiarazioni di Pasini Gatti, Barbieri, Crippa, Ferrandi, Rotella etc. -

820

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui al capo 1 bis.

Dopo l'esperienza delle "squadre" di P.L., Massimo Tosi, secondo l'accusa contestatagli nel connesso proc. pen. 227/81

-F, sarebbe passato ai "P.A.C.+Proletari Armati per il comunismo", indi, a detta di Pasini Gatti, avrebbe fatto parte di un gruppo facente capo a Maurizio Rotaris, collegato alla banda armata "CO.CO.RI.-METROPOLI": per questo il Tosi è stato imputato anche del reato di cui al capo 103 bis. Peraltro, nessuna prova è stata raggiunta sul punto e pertanto Massimo Tosi va prosciolto da questa accusa per non aver commesso il fatto. -

821

§ 137 - MASSIMO TROLLI

Massimo Trolli è imputato, in libertà provvisoria :

- a) di partecipazione alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) di furto di un furgone connesso al progetto di sequestrare William Sisti, dirigente dell' M.L.S. di Milano. Milano, settembre-ottobre 1977 (capo 38/A).+

Nel § 38 del capitolo precedente sono esposti i motivi per i quali il Trolli va rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui al capo 38/A.

Nel precedente paragrafo 112 (riguardante Giuliano Pisa- * pia) di questo capitolo inoltre, sono esposti i motivi peri quali si ritiene che la partecipazione del Trolli al "progetto Sisti" non costituisca prova della sua partecipazione alla banda armata, posto che è pacifico che non sussistono elementi per ritenere che egli fosse un militante di "Prima Linea". Peraltro, a differenza che per il Pisapia, riguardo al Trolli il P.M. sottolinea un preteso episodio di favoreggiamento nei confronti di Russo Pa lombi, che costituirebbe ulteriore elemento di prova del reato associativo. Se non chè il fatto del favoreggiamento, che sarebbe indubbiamente significativo, non è provato, posto che ne ha fatto parola il solo Donat Cattin e in termini assai generici affermando testualmente (p.5 interr. 7/4/1981) che "il Trolli o qualcuno del suo gruppo hanno trovato casa per una settimana a Russo Palombi Bruno, attraverso Roberto Rosso. Ho saputo questa circostanza sia da Rosso sia dallo stesso Russo Palombi. Era il gennaio del '79, se non ricordo male, ed all'epoca io non vedevo Trolli".

Reinterrogato sul punto il Donat Cattin è stato ancora

822

meno preciso (cfr. p.5 inter. 6/1/1982).

Il fatto che non si sappia se l'ospitalità sia stata procurata a Russo Palombi dal Trolli ovvero da "qualcuno del suo gruppo" e non si abbia alcuna precisa notizia sui rapporti tra il Trolli e quelli "del suo gruppo" fa si che anche questa significativa circostanza non possa costituire un elemento di prova a carico dell'imputato. In mancanza di che, l'imputato va prosciolto per non aver commesso il fatto. —

823

§ 138 - GIOVANNI VALENTINO

Giovanni Valentino, detenuto dal novembre 180, è imputato:

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata "Prima Linea" (capo 1);
- b) dell'attentato dinamitardo in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza - Monza, 3/12/76 (capi 21/A, B, C, D, E);
- c) della rapina in danno del Banco di Napoli Agenzia 12 di v.le Padova Milano, 12/10/78 (capi 121/A,B,C,D,E,F).-

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^,
Valentino va prosciolto per non aver commesso il fatto dalle
imputazioni di cui ai capi 21/A,B,C,D,E perchè il reato è
estinto per amnistia dall'imputazione di cui al capo 121/D;
deve essere viceversa rinviato a giudizio per i reati di cui
ai capi 121/A,B,C,E,F.

Quanto al reato associativo, l'imputazione è fondata sulla circostanza che dal 1975 al 1977 Valentino (detto "Mandrèn")
ha partecipato alla "vecchia organizzazione" ed è quindi stato
componente del gruppo di fuoco di Prima Linea. Tali circostanze risultano dalle concordi dichiarazioni di Massimo Libardi
(cfr.pagg.8, 17, 19, 32 interr. 16-21/10/1980), Mazzola (pag.5
inter.16/12/80), Barbieri (pag.12 inter.22/12/80), Camagni (pag.
6 inter. 23/11/80) che costituiscono prove sufficienti per il
rinvio a giudizio. Sulla conforme richiesta del P.M. si ritiene peraltro di dover "derubricare" l'imputazione da quella di
cui al 1º comma dell'art. 306 c.p. in quella di cui al 2º comma dello stesso articolo.

824

E' doveroso rimettere alla Corte giudicante la questione dell'applicabilità all'imputato della causa di non punibilità di cui all'art. 309 c.p.: infatti, se è vero che egli si ritirò tempestivamente, nel 1977, dalla banda armata Prima Linea, è anche vero che successivamente fece parte dei cosiddetti "rapinatori comunisti", con i quali compì la grave rapina in banca di cui sub n.121. Non risultando con sufficiente certezza – a differenza di quanto ritenuto per De Rosa – se e quando il Valentino abbia abbandonato questa ulteriore attività criminosa, non si ritengono sussistenti le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità in sede di istruttoria. –

825

§ 139 - ALBINO VIARIO

Albino Viario, catturato nell'ottobre '80 a seguito delle dichiarazioni di R.Sandalo, è imputato in questo procedimento:

- a) di partecipazione semplice alla banda armata "Prima Linea" (capo 1 bis);
- b) della devastazione della costruenda Stazione CC. di Cusano Milanino, 17/1/79 (capi 63/A, B, C);
- c) dell'attentato dinamitardo in danno della Stazione CC. di Milano-Vigentino di v.Ripamonti Milano, 26/6/79 (capi 72/A,B);
- d) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alla rivendicazione degli attentati di cui alla lettera "b" (capi 102/A,B).

Nei corrispondenti paragrafi del capitolo precedente sono indicati i motivi per i quali il Viario deve essere prosciolto perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni a lui contestate ai capi 102/A, B e per non aver commesso il fatto dall'imputazioni di cui ai capi 72/A, B e rinviato a giudizio per i reati di cui ai capi 63/A, B, C.

La partecipazione a questo attentato rivendicato dalla banda armata e risultante dalle dichiarazioni di De Luca e Gatti, è prova di per sè della partecipazione allabanda da parte del Viario: tale partecipazione risulta peraltro indirettamente dalle dichiarazioni di Roberto Sandalo (pagg.168-169 inter. al G.I. di Torino), che trovano riscontro in quelle di Donat Cattin (pag. 69 inter. al G.I. di Torino), dalle quali risulta che il Viario, uscito da P.L., ha commesso altro reato

826

nell'interesse della banda armata "per il comunismo" costituita da Donat Cattin, fatto per il quale l'imputato è già stato
giudicato e condannato in primo grado dalla Corte di Assise di
Torino. Nelle stesse prime dichiarazioni di Viario al G.I. di
Torino in ordine ai suoi rapporti con Silva si traggono riscontri a quanto dichiarato dai coimputati.

Sussistono dunque sufficienti elementi di prova per il rinvio a giudizio dell'imputato.

Sull'istanza di scarcerazione per decorrenza termini e, in subordine, di libertà provvisoria, proposta dalla difesa, si osserva che, pur prescindendo dalla data di notificazione del mandato di cattura per i reati di cui sub n. 63 dagli effetti eventualmente conseguenti, a norma dell'art. 271 c.p.p., al passaggio in giudicato della sentenza di condanna già subita dal Viario, e dunque ipotizzando la decorrenza della detenzione preventiva dal giorno dell'arresto del Viario anche per i fatti per i quali si procede in questa sede, a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.I. di Torino, resta comunque non compiuto il termine massimo di custodia preventiva in relazione ai delitti contestati (artt. 112 n.1 c.p., 419 c.p., 21 legge 18/4/75 n.110) e vietata la libertà provvisoria in relazione alla fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi. -

827

§ 140 - PIETRO VILLA

Pietro Villa, detenuto dal novembre '80, è imputato in questo procedimento :

- a) dell'attentato dinamitardo in danno dell'Associazione Industriali di Monza e Brianza - Monza, 3/12/76 (capi 21/A, B, C, D, E);
- b) dell'attentato dinamitardo in danno del Corriere della Sera
 Milano, 5/12/76 (capi 22/A, B);
- c) della rapina-irruzione nella sede dell'Associazione Milanese Medici Mutualisti - Milano, 6/12/76 (capi 23/A, B, C, D);
- d) dei fatti del 12/3/77 a Milano: spari e lanci di bottiglie incendiarie contro le sedi della Federlombarda ed Assolombarda (capi 27/A, B);
- e) della rapina-irruzione nella sede della CO.PE.GA. di via M. Gioia n.1 - Milano, 22/4/77 (capi 30/A, B, C, D);
- f) di propaganda sovversiva e pubblica apologia ed istigazione relative alle rivendicazioni degli episodi indicati sub lettere "a", "b", "c", ed "e" (capi 102/A,B).

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, Pietro Villa deve essere rinviato a giudizio per rispondere delle imputazioni di cui ai capi 21/A,B,C,D,E; 22/A; 23/A,B,C,D; 27/A; 30/A,B,C,D, e 102/A,B (come modificato dal G.I.) in relazione alle rivendicazioni degli episodi di cui sub nn. 21, 22, 23.

Deve essere viceversa prosciolto perchè il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi 22/B e 102/A,B in relazione alla rivendicazione della rapina alla Copega e per non aver commesso il fatto dall'imputazione di cui al capo 27/B. -

828

§ 141 - MICHELE VISCARDI

Michele Viscardi è imputato in stato di detenzione, nel presente processo :

- a) della detenzione qualificata e del porto di armi connessi con il progettato omicidio dei poliziotti di scorta al Procuratore della Repubblica di Milano, dott. Gresti - Milano, marzo - aprile 1979 (capi 67/A, B, C);
- b) della tentata rapina in danno del laboratorio all'ingrosso di ori di Teodoro Masella, avvenuta in Milano il 10/10/79 (capi 73/A, B, C, D);
- c) di importazione illegale di armi dalla Svizzera in Italia, nella seconda metà dell' '80 (capo 93/A). -

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, il Viscardi deve essere rinviato a giudizio per tutti i reati ascrittigli. -

829

§ 142 - GABRIELE VITTORIA

Gabriele Vittoria, catturato nel dicembre 1980, è imputato, in libertà provvisoria:

- a) di partecipazione semplice alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1 bis);
- b) di detenzione e porto di armi in concorso con M.Barbieri e U. Mazzola. Milano, 1977 e 1978 (capo 86);

Le stesse ragioni che motivano il rinvio a giudizio del Vittoria per il capo 86 (cfr. il corrispondente paragrafo del precedente capitolo) giustificano l'imputazione di cui al capo 1 bis: è infatti una condotta tipicamente integrante il reato di cui all'art. 306 II^ comma c.p. la detenzione delle armi appartenenti alla banda armata, per conto della stessa.

Si è trattato peraltro, nella specie, di un episodio del tutto limitato e circoscritto: come ha rilevato il P.M., la posizione e il ruolo del Vittoria "erano apparsi marginali sin dall'inizio dell'inchiesta a suo carico e nulla, in seguito, ha smentito tale collocazione del personaggio".

La stessa principale fonte di accusa, il Barbieri, ha precisato che Vittoria non ha mai fatto parte della struttura delle squadre o di quella di P.L., ma si era limitato a tenere "qualche volta delle valigie contenenti divise, documenti, ed in una sola occasione delle armi". Poichè ciò è accaduto oltre quattro anni fa, non appare dubbio che si debba concludere per la non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 309 c.p., atteso che la sua condotta, limitata ad un breve, circoscritto e remoto apporto alla banda armata, comporta la necessità di ritenere il suo recesso dalla banda stessa a l'ar tempo dalla cessazione della condotta incriminata.—

830

§ 143 - CLAUDIO WACCHER

Claudio Waccher è imputato, in stato di detenzione, nel presente processo, dell'attentato dinamitardo in danno della stazione Carabinieri del Vigentino (e reati connessi) a Milano il 26/6/1979 (capi 72/A,B), nonchè di pubblica apologia e di propaganda sovversiva (capi 102/A,B) in relazione a tale episodio.

Come esposto nei corrispondenti paragrafi del cap. III^, il Waccher deve essere rinviato a giudizio per i delitti di cui ai capi 72/A,B, e prosciolto perchè il fatto non sussiste da quelli di cui ai capi 102/A,B. -

831

\$ 144 - FRANCO ZANON

Franco Zanon è imputato in stato di detenzione :

- a) di partecipazione alla banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI" (capo 103 bis);
- b) della rapina in danno dell'ottico Luigi Calastra.
 Milano, 17/6/1978 (capi 142/A.B).

Nel paragrafo 142 del capo precedente si è già detto che l'imputato, reo confesso, va rinviato a giudizio per il concorso nella rapina Calastra.

Quanto all'imputazione di partecipazione a banda armata, essa è fondata non già sul compimento dell'anzidetta rapina, priva sostanzialmente di ogni motivazione politica, ma sui rapporti dell'imputato con il"gruppo Minervino" nei limiti in cui questo si è configurato come una struttura di base della banda armata "CO.CO.RI-METROPOLI".

Se non che da un lato lo stesso imputato ha ampiamente chiarito la natura dei suoi rapporti con Gorla e Roberto Minervino in termini che, non escludendo un suo interesse ad una prospettiva di lotta armata, impediscono tuttavia di ritenere qualsiasi effettiva militanza apprezzabile o apporto concreto all'attività eversiva della banda.

Questa ricostruzione, peraltro attendibile, dell'imputato, è confermata, come ha osservato il P.M., dalle confessioni di Falivene che, egli sì, ha fatto parte del "gruppo Minervino".

Non residuando sul punto utili elementi di prova a carico dello Zanon, questi va prosciolto dall'imputazione di cui al capo 103 bis per non aver commesso il fatto.

Sull'istanza di libertà provvisoria proposta dalla difesa,

832

si osserva: non sembra esservi dubbio sulla previsione che all'imputato verranno concesse le attenuanti di cui agli artt.
62 n. 6 e 62 bis c.p., per il risarcimento eseguito congruamente nelle forme dell'offerta reale, per la giovanissima età dell'imputato all'epoca dei fatti e per il comportamento processuale, sin-tomo di per sè di sincero ravvedimento.

Tenuto conto del fatto che il delitto ascritto all'imputato risale a circa quattro anni orsono e che da allora il giovane Zanon ha serbato una condotta di vita irreprensibile, è
del tutto ragionevole prevedere che, secondo orientamenti e
prassi giudiziarie largamente diffusi in casi analoghi, le attenuanti in questione vengano ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, consentendo la concessione della sospensione condizionale della pena, giacchè la prognosi favorevole sulla futura condotta dell'imputato prevista dalla legge è nel
caso di specie del tutto fondata proprio sul comportamento tenuto dallo stesso negli ultimi anni.

In questa situazione, di accertata assenza di attuale pericolosità e richiamato quanto esposto in via generale nel § 3 del capitolo I^, si ritiene doveroso concedere all'imputato la liberta provvisoria ai sensi dell'art. 277 bis c.p.p., con la conseguente scarcerazione.

L'appena il caso di ricordare che la ritenuta applicabilità nella specie dell'art. 277 bis c.p.p. si fonda sulla considerazione che questa norma, espressamente dettata per l'ipotesi
di causa estintiva della pena, non può non trovare applicazione anche all'ipotesi di causa di estinzione del reato, perchè
questa determina, fra l'altro, proprio l'estinzione della pena
quale suo effetto essenziale e preminente, onde la causa di
estinzione della pena si configura quale un "minus" rispetto
alla causa di estinzione del reato. -

833

§ 145 - LUCIANO ZANON

Luciano Zanon, latitante, è imputato:

- a) di partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata PRIMA LINEA (capo 1);
- b) della rapina di buste-paga in danno del quotidiano "Il Giorno". Milano, 27/8/1976 (capi 17/B,C,D);
- c) dell'attentato dinamitardo con irruzione in danno dell' Associazione Industriali di Monza e Brianza. Monza,3/12/1976 (capi 21/A,B,C,D,E);
- d) della rapina in danno dell'armeria Velati di Gallarate, 13/1/1977 (capi 24/A,B,C,D);
- e) della rapina in danno della ditta "SOGIM" di Cormano, 9/12/1977 (capi 45/A,B);
- f) della rapina in danno della Banca Popolare di Novara-Ag. di Cassolnovo, 2/6/1978 (capi 122/A,B,C);
- g) della rapina in danno del Banco di Napoli -Ag.n.12 di v.le Padova n.95. Milano, 12/10/1978 (capi 121/A,B,C,D,E,F);
- h) della tentata rapina in danno del laboratorio di ori all'ingrosso di Teodoro Masella. Milano, 10/10/1979 (capi 73/A, B,C,D);
 - i) di pubblica apologia e propaganda sovversiva, relative alla rivendicazione dell'episodio indicato sub lettera "c" (capi 102/A,B).-

Come esposto nei rispettivi paragrafi del cap. III^, lo Zanon deve essere prosciolto soltanto dal delitto di cui al capo 121/D, perchè estinto per amnistia, mentre deve essere

834

rinviato a giudizio per tutti gli altri reati contestatigli, con la modificazione ritenuta dal G.I. per il capo 102/A.

Quanto al reato associativo, ancorchè lo Zanon, con il nome di battaglia di "Gianluca", sia stato dal 1975 al 1977 componente del "nucleo" della banda armata Pre-Prima Linea e quindi del gruppo di fuoco di Prima Linea, come è attestato da numerose concordi dichiarazioni (Libardi, pagg. 7-17-19 interr. P.M.; Camagni pagg.5-6 interr. 23/11/1980; De Rosa interr. 24 e 28/4/1981; Mazzola pag. 4 interr. 16/12/1980), poichè non risulta che l'imputato (ancorchè "militare" particolarmente esperto, come lo definisce Libardi e come risulta da tutta la sua "carriera" anche successiva, nell'ambito dei cosiddetti "rapinatori comunisti") abbia avuto ruoli di comando, di coordinamento o comunque svolto specifiche attività di organizzatore, si deve concludere che la sua condotta resta qualificabile ai sensi dell'art. 306 II^ comma C.P. e non gia, come sostenuto dall'accusa, ai sensi del I^ comma dello stesso articolo. Si è già detto infatti, nel paragrafo 2 del cap. II^, come la semplice appartenenza al "gruppo di fuoco" (e analoga era la struttura che nella "vecchia organizzazione" era chiamata "nucleo") non basta di per sè a giustificare la qualifica di organizzatore, mancando nella specie di quelle caratteristiche di discrezionalità e autonomia decisionale, che appaiono connotati essenziali alla figura dell'organizzatore e che sono indipendenti dalla pur elevata capacità e propensione criminale che va riconosciuta all'imputato. -

835

§ 146 - GIOVANNI BATTISTA ZERBINI

Il procedimento a carico di Zerbini, imputato a piede libero, come esposto nel paragrafo 9 del capitolo precedente va separato per consentire la contestazione di una diversa imputazione. -

836

§ 147 - LUIGI ZEZZA

L'avvocato Zezza è imputato di essere organizzatore di due bande armate, le "Formazioni Comuniste Combattenti" e "Prima Li-nea".

Sulla natura della banda armata F.C.C. si rinvia alla sentenza-ordinanza del G.I. di Milano 23 aprile 1982 nel proc.pen. c/ Aldroyandi Mara e altri già più volte citata.

Sui principi di diritto applicabili nella specie e sulla prova dell'esistenza di collegamenti fra la banda armata Prima Linea e i suoi militanti detenuti, si richiama integralmente quanto esposto nel § 55 (Gabriele Fuga).

Tanto premesso, va osservato in fatto che per quanto riguarda i collegamenti tra le strutture clandestine della banda armata F.C.C. e i militanti della stessa detenuti,non risulta affatto che l'avv. Zezza abbia svolto con una significativa stabilità siffatte funzioni, tanto da potersene dedurre un consapevole contributo alla sopravvivenza dell'organizzazione.

Gli elementi di accusa in proposito riguardano infatti le seguenti circostanze :

- 1)- l'avere l'avv. Zezza indotto l'imputato Fortunato Balice a non "parlare", cioè a non confessare i delitti commessi, perchè ciò avrebbe potuto danneggiare l'organizzazione cui egli apparteneva, cioè la banda armata F.C.C.: il fatto non è provato, come meglio sarà precisato in prosieguo;
- 2)- l'avere l'avv. Zezza consentito ad Aresca, Barbone e Laus, peraltro già usciti dalle F.C.C., di leggere i verbali di interrogatorio delle persone, appartenenti alla banda armata, tratte in arresto; il fatto è provato dalle dichiarazioni di Barbone, sul punto estremamente precise e fornite di riscontri documentali (rinvenimento nello studio dell'avv. Zezza dei

verbali'citati da Barbone);

- 3)- l'avere l'avv. Zezza fornito informazioni a Laus sull'andamento dell'istruttoria condotta dal giudice Galli riguardante sia le F.C.C. sia altri gruppi armati: che alcune informazioni siano state fornite è provato dalle dichiarazioni di Barbone, Laus e Morandini;
- 4)- l'avere l'avv. Zezza portato fuori dal carcere un piano di fuga consegnatogli dal suo cliente Corrado Alunni perchè venisse
 fatto pervenire alle F.C.C. e Prima Linea: in ordine alla prova del fatto cfr. le dichiarazioni di Casirati, Barbone e Viscardi riportate integralmente nelle requisitorie del P.M. -

Tenuto conto che lo stesso Barbone ha testualmente affermato che ""Zezza non era legato organicamente alla nostra organizzazione, ma era sicuramente un avvocato che sapevamo disponibile ad attività del tipo di quelle che ho sopra citato, nonchè a favorire lo scambio di notizie tra noi e i detenuti...."— Zezza, invece, si è sempre rifiutato di portare documenti nostri in carcere e viceversa, in quanto aveva detto che ciò era pericoloso"", non sembra che i comportamenti sopra riferiti possano costituire prova sufficiente della funzione di collegamento fra militanti clandestini e militanti detenuti della banda armata Formazioni Comuniste Combattenti, che lo Zezza avrebbe svolto.

Infatti, come si è detto, il comportamento sub 1) non è provato, e i comportamenti sub 2) e 3) riguardano persone già uscite
dalle F.C.C., sicchè questi comportamenti, se dimostrano la. (peraltro evidente) disponibilità dell'imputato a mantenere i collegamenti fra i detenuti e le formazioni eversive cui gli stessi appartenevano, di cui parla Barbone, non provano che in concreto
lo Zezza abbia svolto tale funzione con riferimento alla banda
armata Formazioni Comuniste Combattenti.

Quanto al fatto sub 4), se appare sufficientemente provato che anche le F.C.C. entrarono in possesso di un piano di evasione

030

di Alunni (cfr. dichiarazioni Barbone p.4 interr. 13/6/80), che è logico ritenere sia quello che Alunni, a detta di Casirati (p.4 e 5 interr. 10/1/80) consegnò all'avv. Zezza, non sembra che questo fatto dimostri da solo una partecipazione alla banda armata in questione. Diverso, come si dirà, è il significato del medesimo comportamento con riferimento alla banda armata Prima Linea, perchè si inserisce in una serie di comportamenti ben più significativi.

Va peraltro esaminato se i citati comportamenti costituiscano atri autonomi fatti-reato,

Sul punto si osserva, applicando i principi gia esposti nel citato § 55 :

1)- Il comportamento tenuto dall'avv. Zezza nei confronti del suo cliente Fortunato Balice appare penalmente irrilevante.

E' risultato che il professionista ha tenuto rapporti con il Balice in quanto da lui investito di mandato difensionale. Anche volendo esaminare il contenuto di tali rapporti, non risulta provata alcuna attività illecita. E' anzi dimostrato, dallo stesso interrogatorio del Balice, che i suoi dubbi sulla linea difensiva da tenere sono "rientrati" a causa dell'atteggiamento minaccioso dei coimputati e non certo per le pressioni del difensore.

Che poi questi, per le sue scelte, condividesse sostanzialmente la linea degli altri coimputati (contrari ad ogni atteggiamento collaborativo o confessorio) appare evidente ma
irrilevante: ciò ha fatto sì che il Balice si sia indotto a
confermare anzichè sostituire il difensore già nominato, ma
senza che questi risulti essersi attivato in tal senso.
Ed anche una interpretazione "in malam partem" del fatto che
l'avv. Zezza abbia riferito al Balice che i suoi coimputati
"erano incazzatissimi con lui" e lo abbia chiamato a colloquio in carcere insieme con quelli, non comporta nulla di
più che un indimostrabile sospetto, essendo palese che, per
quanto attiene al comportamento dello Zezza, in nessun modo
il Balice è stato concultato nella sua possibilità di muta-

839

re le sue scelte processuali anche eventualmente sostituendo lo stesso difensore, poichè il suo atteggiamento è dipeso unicamente dai timori da lui nutriti nei confronti dei suoi compagni, mentre nessun apporto causalmente rilevante ai fini dell'efficacia della minaccia risulta fornito dall'avv. Zezza.

2)- 11 comportamento dell'avv. Zezza nel fornire a Barbone, Laus e Aresca i verbali di interrogatorio degli imputati Battisaldo, Carcano e Piroli arrestati nel maggio 1979 a Como, anche di quelli da lui non difesi, appare integrare il reato di favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p.- E' chiaro innanzi tutto che - contrariamente a quanto afferma la difesa nell'istanza di revoca del mandato di cattura - si trattava di atti ancora coperti da segreto istruttorio, essendo da poco avvenuto l'arresto degli imputati. Inoltre, non essendo in quel momento lo Zezza difensore nè di Barbone nè di Laus nè di Aresca, nessuna scriminante può essere invocata in nome del diritto di difesa. E' poi di tutta evidenza che l'avv. Zezza, avendo accolto la richiesta dei tre visitatori senza che questi neppure si presentassero e la motivassero e senza chieder loro alcunchè, ben sapeva di avere a che fare con persone che avevano bisogno di conoscere quanto andava emergendo nell'istruttoria in corso per tutelarsi e prendere i provvedimenti opportuni a sottrarsi alle indagini dell'autorità giudiziaria. Cosa che di per sè dimostra che i tre erano coinvolti nei fatti criminosi sui quali si stava indagando (come infatti è risultato; si vedano sul punto le dichiarazioni di Barbone, Morandini, Laus etc.) e che lo Zezza non poteva ignonare la circostanza. Analoghe conclusioni in punto di qualificazione del fatto potrebbero trarsi in ordine alla notizia sulle indagini che si stavano conducendo sui fatti criminosi rivendicati da "Guerriglia Rossa ", notizia che indusse gli autori degli-stessi ad-

U ii U

abbandonare tale sigla per evitare di essere individuati ed anzi "per far pensare che (tale sigla) fosse in qualche modo legata alle persone già arrestate a Como" - cfr. interrogatorio Barbone al P.M. pag. 15 - : se non che sul punto manca la prova che la notizia sia stata fornita dall'avv. Zezza poichè lo stesso Barbone, con lo scrupolo di esattezza che lo distingue, ha precisato che "la notizia potrebbe esserci giunta direttamente da Francesca Bellerè che aveva avuto un colloquio in carcere con De Silvestri".

- 3)- Penalmente irrilevante è viceversa la circostanza che l'avv. Zezza abbia fornito a Laus altre informazioni sull'andamento dell'istruttoria condotta dal giudice Galli in termini di valutazione dei possibili esiti della stessa nei confronti degli imputati perseguiti, non risultando che si sia trattato : di notizie riservate o fornite per consentire di endere le investigazioni. Anche la circostanza che l'avv. Zezza abbia riferito a Laus che "il processo si avviava ad essere un mattatoio per gli imputati... a meno che non succeda qualcosa prima" non può - se non sul piano di indimostrabili sospetti - essere interpretata nel senso di un qualche suggerimento fornito dal legale di soppressione violenta del giudice istruttore. E' ben vero che Barbone, De Stefano, Morandini e Laus che stavano "lavorando al progetto di eliminazione di Galli" ritennero che quella frase significasse che era noto che si stava approntando l'uccisione del Giudice (cfr,interr.Barbone al P.M. p.15), ma non si può ragionevolmente dimostrare che questa fosse l'intenzione dell'avv. Zezza, il quale sapeva che, conclusa l'istruttoria formale, le decisioni ulteriori spettavano alla Corte di Assise e l' omicidio del giudice istruttore non avrebbe influito sugli ulteriori esiti del processo.
- 4)- Il comportamento tenuto dall'avv. Zezza, nel prestarsi a consegnare ad esponenti delle F.C.C. un piano di evasione di

841

Corrado Alumni appare anch'esso, di per sè, penalmente irrilevante. Si tratta infatti di un tipico atto di concorso nella
progettata evasione che appare punibile solo nei limiti in cui
tale progetto fosse stato avviato ad esecuzione fino ad integrare quanto meno gli estremi del tentativo. Poichè non risulta che quel particolare progetto si sia concretato in atti
idonei ad attuarlo (al contrario risulta che fu poi attuato
diversamente senza alcuna collaborazione nota dell'avv.Zezza),
il comportamento dell'imputato appare limitato al compimento
di meri atti preparatori non punibili. --

A diversa conclusione si deve giungere per quanto riguarda la banda armata Prima Linea.

Va in proposito ribadito che, come risulta dal precedente § 55, si ritiene per questa raggiunta la "prova generica" dell'effettivo mantenimento di rapporti fra l'organizzazione e i suoi militanti per il tramite dei difensori.

Che fra questi vi fosse l'avv. Zezza appare provato - quanto meno nei limiti necessari e sufficienti per richiedere sul punto la verifica dibattimentale - dalle seguenti circostanze:

- P.L. aveva dato disposizione ai suoi militanti di nominare l'avv.Zezza: cfr. Viscardi pag. 4 inter. 20/11/80 "" Vi è anzi, all'interno dell'O. la disposizione precisa di nominare questi due avvocati.... "";

Bertani pag. 8 inter. 14/6/80 "" Ho nominato di fiducia in um primo momento l'avv. Zezza perchè qualcuno della Organizzazione mi disse che avrei dovuto nominarlo qualora fossi stata arrestata. Non ricordo con precisione chi me lo disse. Del resto il discorso non mi interessava molto perchè avevo dichiarato che se fossi stata arrestata, non mi sarei mai qualificata "prigioniera politica" e non avevo quindi interesse ad una difesa particolare. Intendo dire che il ragionamento tra noi era questo: chi si voleva difendere nominava difensori tecnici; chi voleva

842

"dichiararsi" in realtà non aveva alcun interesse a difendersi e, quindi, nominava Zezza non per essere difeso ma per avere la possibilità di contatti con altri compagni fuori o con quelli dello stesso processo. Inoltre un avvocato come Zezza dava certe garanzie di rispetto della personalità politica del detenuto, sicchè certamente non sarebbe mai andato a tentare di convincere qualcuno a collaborare con la giustizia. ""-

- L'ayy. Zezza manteneva i rapporti fra P.L. e i militanti detenuti nell'ambito del processo Alunni recando messaggi dall'una agli altri e viceversa : cfr. Viscardi pag. 3 inter. 27/2/81 "" Posso dire che certamente, all'epoca del processo, i contatti con i detenuți, tramite soprattutto Zezza (di cui ho certezza), furono intensi. Lo scambio dei documenti avveniva nascondendoli spesso nelle copertine di grossi album di fumetti. La Borelli, in persona, preparava questi album scollando la parte colorata della copertina, inserendovi i fogli in carta velina, e reincollando la copertina stessa. Portò alcuni di questi album a Zezza per farli avere ad Alunni, insieme ad indumenti di vestiario. Alunni, a sua volta, fece sapere che il loro atteggiamento tranquillo era anche dovuto al fatto che era in preparazione l'evasione che poi si realizzò, ed anzi chiese sempre attraverso gli stessi canali, a P.L. una copertura esterna per l'azione. Non fummo disponibili a darla, perchè non avemmo indicazioni precise sul progetto concreto."" -

Come rilevato, queste dichiarazioni trovano riscontro, da un lato, in quelle di Casirati (pag. 5 inter. 10/1/80: "" Alunni.... mi chiese di fare una piantina dettagliata dei luoghi. Io gliela feci in due fogli protocollo (o meglio due facciate) e gli chiesi se disponesse del canale giusto per farla pervenire all'esterno ai suoi amici. In caso contrario mi sarei preoccupato io della cosa. Mi rispose che lui aveva l'avv. Luigi Zezza, suo difensore di fiducia all'epoca, che, a suo dire, faceva tutto quello che diceva lui. Dopo pochi giorni che diedi il piano ad Alunni, lui mi

843

confermò che l'aveva mandato a chi di dovere tramite Zezza... "")
e, d'altro lato, nel rinvenimento, nella base di via Lorenteggio,
di appunti manoscritti di pugno di Silveria Russo (incaricata, al
pari della Borelli, dei contatti con gli avvocati: cfr. sul punto le dichiarazioni di Bertani e Viscardi citate nel § 55) che
menzionavano i fumetti fra i "libri da comprare" e l'elenco delle cose annotate accanto ai nomi dei detenuti; di un dattiloscritto attribuibile a Corrado Alunni in cui questi tratta dei rapporti con P.L. e si compiace per l'omicidio di William Waccher (rep.
A/64-n).

Non sembra, d'altronde, che le dichiarazioni sopra riportate siano contraddette da quelle di Barbone, relative alla indisponibilità di Zezza a portare ai detenuti documenti oltrechè messaggi orali: intanto non è detto che ciò che era disponibile a fare per un'organizzazione fosse disponibile a farlo per tutte, ma soprattutto, è evidente che P.L., con il sistema pratico inventato, del trasferimento di documenti in velina incollati nella copertina di fumetti, aveva adottato uno strumento di comunicazione assai sicuro e, d'altronde, si trattava di un'organizzazione più strutturata, che forniva maggiori garanzie di riserbo.

Si può aggiungere che se dall'agenda dell'avv. Zezza (rep.24 -25-26 del verbale di sequestro) risultano frequenti appuntamenti con numerosi aderenti a Prima Linea, imputati nel presente processo, dalla sua contabilità (rep.41) risultano pagamenti fatti solo da un paio di loro (Muscovich, Polo): non si può escludere che l'avv. Zezza fornisse la sua opera gratuitamente, ma è difficile non mettere in relazione questa circostanza con l'affermazione di Viscardi secondo cui i legali venivano pagati dall'organizzazione.

Sul punto va osservato che non è di per sé cosa illecita che un'organizzazione criminosa si preoccupi di assicurare assistenza legale ai suoi militanti, ma la circostanza, nel quadro dato, costituisce un ulteriore, anche se non necessario, elemento indiziante.

Infine, non può certo farsi questione, almeno in questa sede, in ordine al dolo dell'imputato, tenuto conto del tenore dell'intervista rilasciata da Zezza a Radio Black-Out di Milano il 2 maggio 1980, nella quale alla domanda dell'intervistatore: "" L'accusa è di avere tenuto i collegamenti tra detenuti e chi sta in libertà. Cosa pensa di questa accusa ? "" Zezza rispondeva:"" E' l'accusa più banale e bieca che si possa fare. Il nostro impegno difensionale è una realtà concreta, e una compenetrazione profonda con la identità politica di questi detenuti, con gli aiuti materiali che questo comporta. E' una accusa ovvia a chi, come gli avvocati, deve tenere i contatti tra il carcere e la realtà esterna, la banda armata diciamo - L'avvocato comunista, infatti, non può che essere contro questo Stato e contro questo ordinamento - però utilizzandone le regole per distruggere le regole stesse "".-

Anche a non voler ritenere questa dichiarazione una "confessione stragiudiziale" come la definisce il P.M., è certo però che conforta ulteriormente l'insieme degli elementi acquisiti a sostegno dell'imputazione come qui ritenuta.

Zezza va dunque rinviato a giudizio per rispondere dell' imputazione di partecipazione alla banda armata Prima Linea (secondo la formulazione di cui al capo 1 bis) e della seguente ulteriore imputazione:

delitto p.e p. dall'art. 378 c.p. perchè in Milano, nel maggio-giugno 1979, aiutava Marco Barbone, Daniele Laus e Pietro
Aresca, già appartenenti alla banda armata Formazioni Comuniste Combattenti - Squadre Armate Proletarie (conoscendo tale
loro qualità e comunque la loro appartenenza a gruppi praticanti la lotta armata) ad eludere le investigazioni dell'Autorità facendo loro leggere i verbali di interrogatorio degli
imputati Massimo Battisaldo, Roberto Carcano e Sandra Piroli,
arrestati il 27 maggio 1979 a Como perchè constatassero se
vi erano contenute dichiarazioni per loro pregiudizievoli e

845

potessero quindi adottare le iniziative più opportune per sottrarsi alle ricerche."" -

Sull'istanza di revoca del mandato di cattura n.1062/80-F del 17 gennaio 1981 proposta dai difensori dell'imputato, si osserva che detto provvedimento va revocato essendo diversi da quelli ivi contestati i reati di cui si ritiene debba rispondere l'imputato.

Quanto all'opportunità di emettere il mandato di cattura per i reati qui ritenuti, si richiama quanto esposto in via generale nel § 3 del I° capitolo.

Non si può ritenere di per sè indizio di particolare e attuale pericolosità la circostanza che lo Zezza si sia sottratto alla cattura disposta con il provvedimento qui revocato. Essendo assai meno gravi i reati ravvisati a conclusione dell' istruttoria, non si può affermare che anche in questa ipotesi l'imputato intenda sottrarsi alla presentazione al giudice per affrontare in contraddittorio l'accusa e sottostare, eventualmente, alle conseguenze di legge. In ogni caso, deve essere valutata altresì la congruità del provvedimento in relazione alle circostanze del fatto e alle qualità della persona e, in particolare, alla sua attuale pericolosità.

Sotto questo profilo, al di là di ogni giudizio etico sull' imputato (si intende infatti che le "qualità morali" di cui par-la l'art. 254 c.p.p. sono le qualità della persona da valuta-re in relazione alla capacità di compiere reati), va osservato che certamente non sussiste una sua qualsiasi capacità a delinquere, diversa da quello specifico abuso della professione di cui è accusato in questo processo, e che a sua volta è ridotto ad un ristrettissimo settore dell'attività professionale, è ulteriormente limitato ai casi in cui l'imputato ritenga di non esporsi a rischio di essere perseguito (cfr.Barbone,interr.cit.).

Tenuto conto degli accresciuti controlli negli istituti di pena e degli aumentati rischi di denuncia creati dalle norme che

846

incentivano la collaborazione degli imputati, la previsione della possibilità che lo Zezza commetta ulteriori reati perde ogni concreto fondamento.

rertanto, ridimensionata l'entità del fatto commesso dall' imputato e ritenuto in concreto insussistente una sua attuale pericolosità, non si ritiene di dover emettere, in questa fase, mancando ogni esigenza istruttoria, il mandato di cattura (facoltativo) per il diverso reato per il quale viene disposto il rinvio a giudizio. -

847

§ 148 - FABIO ZOPPI

Fabio Zoppi, in stato di detenzione, è imputato nel presente processo solo della rapina (e reati connessi) in danno del "Centro Leader HI-FI" di Giovan Battista Milanesi commessa in Milano il 28/6/1978 (capi 137/A, B, C).

Come esposto nel corrispondente paragrafo del cap. III^, lo Zoppi deve essere rinviato a giudizio per tutti i fatti addebitatigli, esclusa soltanto, per quanto riguarda il capo 137/C, la particolare qualificazione della detenzione delle armi ai sensi dell'art. 21 Legge n. 110/1975.

In ordine all'istanza di concessione all'imputato della libertà provvisoria, si osserva che egli, all'epoca in cui commise il fatto in esame, aveva da poco compiuto i 18 anni di età; che tale fatto risale ad epoca ormai remota, sì che non può non tenersi conto, ai fini della complessiva valutazione della personalità dello Zoppi e di formulazione di una prognosi sulla sua condotta futura, del lungo tempo trascorso senza che egli commettesse alcun delitto.

E' vero che il fatto per cui si procede non è l'unico commesso dal prevenuto, il quale è imputato anche (a piede libero) in altro processo penale (n.229/81-F), per fatti di matrice politica peraltro antecedenti, e compiuti da minorenne.

Ma proprio lo scadimento da pratiche illegali di matrice politica ad un fatto, come quello qui in esame, che, se pure iscritto in una linea che deriva dai cosiddetti "espropri proletari" (i quali pur sempre mantenevano qualche aspetto di dimostrazione di massa), ha ormai esclusivamente caratteristiche di delinquenza comune, conferma l'abbandono da parte dello Zoppi di quelle convinzioni o illusioni che lo hanno avvicinato alla lotta armata.

848

E dunque da un lato nessun pericolo per le esigenze della collettività potrebbe ravvisarsi, in caso di scarcerazione
dello Zoppi, in relazione all'ipotesi - che va esclusa - di
un suo ritorno ad ambiti di lotta armata, mentre il rischio
che si dedichi ad altre attività delinquenziali motivate da
intenti di lucro appare a sua volta insussistente, attesa la
condotta di vita mantenuta dall'imputato negli ultimi anni, di
cui può trovarsi anche indiretta conferma nell'unanime attestazione che oltre cento inquilini dello stabile in cui abita lo
imputato hanno indirizzato al giudice istruttore.

Potendosi dunque escludere ogni attuale pericolosità dell'imputato; richiamato quanto esposto nel § 3 del cap. I^; ritenuto che, in considerazione della giovanissima età dell'imputato all'epoca dei fatti e dell'avvenuto integrale risarcimento del danno, di cui è prova nel documento allegato all'istanza della difesa, possano essere concesse allo Zoppi le attenuanti di cui agli artt. 62 n.6 e 62 bis c.p.; considerato che è quindi ragionevole prevedere che, per effetto di tali attenutanti e in considerazione del gran tempo trascorso dalla epoca dei fatti e della condotta di vita successiva agli stessi mantenuta dall'imputato, sia a questi inflitta una pena rientrante nei limiti di cui al III^ comma_dell'art. 163 c.p., con la conseguente concessione della sospensione condizionale; ne deriva che, a norma dell'art.277 bis c.p.p. (sull'applicabilità del quale vedi il precedente § 144), va accolta l'istanza di libertà provvisoria e disposta la scarcerazione di Fabio Zoppi. Seguono le consuete disposizioni cautelari atte ad assicurarne la reperibilità. -



849

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, letti gli artt. 46, 374 e segg. c.p.p.;

In parziale difformità dalle richieste del Pubblico Ministero;

Respinta ogni diversa istanza e richiesta ;
Così provvede :

-- SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI E DICHIARAZIONI DI INCOMPETENZA --

<u>DISPONE LA SEPARAZIONE</u> dei procedimenti relativi alle impuzioni contestate a :

- GHECCHI Carlo e ZERBINI Giovanni Battista, come dal capo 9;
- BALDUCCHI Ernesto, come dai capi 1 bis e 150/A;
- GOTTIFREDI Gianfranco, come dal capo 125;
- MORANDI Giovanni Battista, come dal capo 1 bis;
- TIBALDI Mario, come dal capo 1 bis;

nonchè degli atti relativi alle notizie di reato concernenti il concorso di SOLIMANO Nicola nel reato di cui al capo 83 e di MEMEO Giuseppe nei reati di cui ai capi sub n. 141;

DISPONE a tal fine la formazione di apposito fascicolo contenente gli atti indicati nei §§ 9, 83, 125, 141, 150 del cap. III^ e nei §§ 10, 92, 134 del cap. IV^ e

GRDINA la riunione di tale fascicolo al proc.pen.n.312/82-F formato a seguito dello stralcio di cui all'ordinanza 31/3/1982;

850

<u>DISPONE</u> inoltre la separazione del procedimento relativo all'imputazione contestata a :

- FINI Giovanni come dal capo 1 ;

<u>DICHIARA</u> la propria incompetenza per territorio a conoscere del delitto come sopra contestato al FINI ;

DISPONE la trasmissione degli atti così separati (contenuti nel volume 50 della cartella 55) al'Signor Procuratore della Repubblica di BRESCIA, territorialmente competente.

- MODIFICAZIONI DI IMPUTAZIONI --

MODIFICA come segue la formulazione dei capi di imputazione 1; 1 bis; 102/A; 134/C; 137/C;

- capo 1 " Del reato p.e p. dagli artt. 306 I^ comma c.p.
 in relazione agli artt. 270, 302, 284, 286 e 280
 c.p. perchè al fine di sovvertire violentemente
 gli ordinamenti economici e sociali dello Stato
 italiano, di promuovere un'insurrezione armata e
 suscitare la guerra civile nel territorio dello
 Stato, di attentare alla vita ed alla incolumità
 delle persone per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, partecipavano con
 funzioni organizzative ad una banda armata denominata:
 - a) fino al novembre del 1976 non con una precisa denominazione, ma con varie sigle quali "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO", "VOLANTE ROSSA", ed altre similari, usate per rivendicare le singole azioni compiute;
 - b) dal novembre 1976 in poi con la sigla "PRIMA LINEA",
 (denominazione definitiva e principale della banda)

851

nonchè con quella di "SQUADRE ARMATE OPERAIE",
"SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO", "SQUADRE
DELL'ESERCITO DI LIBERAZIONE COMUNISTA", "RONDE
PROLETARIE", ed altre similari, usate, queste ultime sigle, per indicare le strutture "di base" dell'
organizzazione e per rivendicare le azioni da queste strutture normalmente compiute;

banda armata costituita nel territorio dello Stato ed operante in varie città, tra cui Milano, e dintorni, Torino, Firenze, Napoli, Roma ecc., attraverso la realizzazione di una strategia diretta alla diffusione della lotta armata mediante : l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimenti, omicidi, stragi ed altri reati dalla banda commessi; l'acquisto e l'affitto di immobili dove detenere documenti, attrezzature varie, armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda; la falsificazione di documenti di identità, targhe e relative carte di circolazione; il procacciamento di delari attraverso la consumazione di rapine a mano armata.

Gapo 1 bis " Del reato p.e p. dagli artt. 306 II^ comma c.p., inrelazione agli artt. 270, 302, 284, 286, 280 c.p.,
perchè al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato italiano,
di promuovere una insurrezione armata e suscitare
la guerra civile nel territorio dello Stato, di attentare alla vita ed alla incolumità delle persone

Banda operante dal 1974 ad oggi ..." -

852

per finalità di terrorismo e di eversione dell' ordine democratico, partecipavano alla banda armata descritta nel capo di imputazione che precede".

- capo 102/A " Del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 414 c.p.,
 per avere, con più azioni esecutive del medesimo
 disegno criminoso, mediante la redazione e la diffusione in luoghi pubblici di documenti rivendicanti ed esaltanti le azioni criminose loro ascritte,
 pubblicamente fatto l'apologia dei relativi delitti,
 e in particolare, di quelli per ciascuno di seguito
 specificati "
- capo 134/C " Del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2 c.p.; 10, 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro, nelle stesse forme di partecipazione di cui al capo A) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto senza averne fatto denuncia alla competente autorità e portato in luogo pubblico senza essere muniti della prescritta licenza le armi impiegate nella consumazione della rapina di cui al capo A), fra le quali n. 2 pistole di tipo, marca e calibro imprecisati e, pertanto, con l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p. in relazione al solo porto come sopra finalizzato.

In Milano, il 28/2/1978 e in epoca immediatamente : , antecedente a detta data.

capo 137/C " Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 c.p.; 23 L.18/4/1975 n. 110; 10,12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso fra loro e, pertanto, in numero superiore alle cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto senza averne fatto

853

denuncia alla competente autorità e portato in luogo pubblico senza essere muniti della prescritta licenza, le armi corte da sparo impiegate nella consumazione della rapina di cui al capo A), di numero imprecisato, fra le quali certamente un revolver Colt Special cal. 38 e una pistola Beretta cal.7,65, presentanti il numero di matricola obliterato e, pertanto, da ritenersi armi clandestine ai sensi di legge. Con l'aggravante teleologica ex art. 61 n. 2 c.p. in relazione al solo porto illegale come sopra finalizzato."

- PROSCIOGLIMENTI -

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE nei confronti di :

- ALFIERI Vittorib, in ordine a tutte le imputazioni a lui ascritte (capi 1 bis e 47/A,B,C), per non aver commesso il fatto;
- ANDREASI Anna, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 136/A,B; 139/A,B; 142/A,B per non aver commesso il fatto e in ordine alle imputazioni di cui ai capi 135/A,B; 137/A,B,C; 140; 141/A,B perchè non imputabile per incapacità di intendere e di volere dovuta alla minore età;
- ANSELMI Giulio , in ordine alla imputazione di cui al capo 103 bis per non aver commesso il fatto;
- AZZARONI Alfredo , in ordine alla imputazione di cui al capo 103, per non aver commesso il fatto ;

- BAGLIONI Enrico, in ordine alle imputazioni di cui al capo 22/B e ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione dei fatti sub nn.29 e 30, perchè il fatto non sussiste;
- BARBIERATO Maria Grazia, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 44, perchè il fatto non sussiste;
- BARBIERI Massimiliano, in ordine alla imputazione di cui al capo 1, perchè non punibile a norma dell'art.

 309 I^ comma n. 2 c.p.; e in ordine alle imputazioni di cui al capo 20/C e ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 44, perchè il fatto non sussiste;
- BEVILACQUA Rocco Ugo , in ordine alle imputazioni di cui al capo 121/D, perchè il reato è estinto per amnistia, e di cui al capo 125, per non aver commesso il fatto;
- BORELLI Giulia , in ordine alle imputazioni di cui al capo 11/A, perchè il reato è estinto per amnistia e di cui al capo 11/D perchè il fatto non sussiste;
- BRUNI Alessandro, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B, in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 54, perchè il fatto non sussiste;
- BRUNO Fernando , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 44/A,B,C, per non aver commesso il fatto;
- CAMAGNI Gian Oliviero, in ordine alle imputazioni di cui al capo 1, perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^ comma n. 2 c.p.;
 di cui ai capi 22/B; 42/C e 102/A,B in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 29 e 55, perchè il fatto non sussiste; e di cui ai capi 56/A,B e 60/A,B per non aver commesso il fatto;

- CAMPARI Marco, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 44/A,B,C per non aver commesso il fatto, e di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 136, perchè il fatto non sussiste;
- CARIBONI Stefano , in ordine alla imputazione di cui al capo 1 bis, per non aver commesso il fatto ;
- CERAOLO Attilio , in ordine alle imputazioni di cui al capo 1 perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^ comma n.2 c.p., e di cui al capo 20/C perchè il fatto non sussiste;
- CODA Franco, in ordine all'imputazione di cui al capo 42/C, perchè il fatto non sussiste;
- COTRUFO Donato, in ordine all'imputazione di cui al capo

 1 bis, perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^

 comma n. 2 c.p. e di cui al capo 20/C, perchè il fat
 to non sussiste;
- CRIPPA Giuseppe, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 57/A,B,C,D; 58/A,B,C,D; 136/A,B e 102/A,B, in relazione alla rivendicazione dei fatti sub nn. 37/E, 57 e 58, per non aver commesso il fatto; e di cui ai capi 102/A,B, in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 30, perchè il fatto non sussiste;
- D'ANGELO Alma Chiara , in ordine all'imputazione di cui al capo 11/A, perchè il reato è estinto per amnistia e in ordine all'imputazione di cui al capo 11/D, perche il fatto non sussiste;
- D'AURIA Lucio, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 103 bis e 131/A,B, per non aver commesso in fatto;
- DEL GIUDICE Pietro, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 13/A,B,C per non aver commesso il fatto;

- DE LUCA Fernando, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 53/A,B e 99/B, per non aver commesso il fatto, e di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste;
- DE ROSA Franco, in ordine alle imputazioni di cui al capo 1, perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^ comma n. 2 c.p.; di cui al capo 22/B perchè il fatto non sussiste; di cui ai capi 28/A,B,C,D,E,F per non aver commesso
 - il fatto ; e di cui al capo 121/D perchè il reato è estinto per amnistia ;
- DOMENICHINI Massimo, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 53/A,B, per non aver commesso il fatto e di cui ai capi 102/A,B, in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 49, perchè il fatto non sussiste;
- DONAT CATTIN Marco, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 28/C,D,E,F; 42/B; 43/D; 45/B,C; 57/B,C; 58/B,C; 60/B; 66/B; 67/A,B; 102/A,B, perchè l'azione penale non poteva essere esercitata non essendo concedibile l'estradizione dalla Francia per i predetti reati; in ordine alle imputazioni di cui al capo 42/C perchè il fatto non sussiste, di cui ai capi 44/A,B,C; 55/A,B,C,D; 56/A,B per non aver commesso il fatto e di cui ai capi 60/A e 66/A per insufficienza di prove;
- FAGIANO Marco, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste;
- FALCONE Cipriano, in ordine all'imputazione di cui al capo 93/A per non aver commesso il fatto;
- FALIVENE Piero, in Ordine alle imputazioni di cui ai capi 130/A,B,C,D; 132/A,B,C; 133/A,B,C,D,E per non
 aver commesso il fatto;

- FERRANDI Mario , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1; 51/A,B,C; 62/B,C perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per mancata concessione dell'estradizione;
- FERRETTI Franco, in ordine alle imputazioni di cui al capo 1 bis, perchè non punibile a norma dell'art.

 309 I^ comma n. 2 c.p. e di cui ai capi 27/A,B;

 28/A,B,C,D,E,F per non aver commesso il fatto;
- FOGAGNOLO Paolo, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 128/A.B per non aver commesso il fatto;
- FRANZONI Paolo , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 53/A,B e 71 bis/A,B,C per non aver commesso il fatto e di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste ;
- GALMOZZI Enrico, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 2/D e 4/B perchè il fatto non sussiste e di cui ai capi 33/A,B e 102/A,B, in relazione al fatto sub n. 33, per non aver commesso il fatto;
- GAROFALO Carlo, in ordine a tutte le imputazioni a lui contestate (capo 1 bis, 47/A,B,C) per non aver commesso il fatto;
- GATTI Roberto , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 53/B e 102/A,B perchè il fatto non sussiste ;
- GORLA Francesco, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 133/A,B,C,D,E per insufficienza di prove;
- GRAPPIOLO Enrico, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis perchè non punibile a norma dell'art. 309
 I^ comma n. 2 c.p.;
- GUSSONI Aldo, in ordine all'imputazione di cui al capo

 1 bis perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^

 comma n. 2 c.p.;

- IACONIS Pasquale, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis per non aver commesso il fatto;
 - LARONGA Bruno , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 22/B e 102/A,B, in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui sub nn. 29 e 30, perchè il fatto non sussiste; in ordine alle imputazioni di cui ai capi 57/A,B,C,D; 58/A,B,C,D (e relative rivendicazioni, contestate ai capi 102/A,B), per non aver commesso il fatto; in ordine alle imputazioni di cui ai capi 60/A,B (e relativa rivendicazione contestata ai capi 102/A,B), per insufficienza di prove;
- LEGGERINI Emilio, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis per non aver commesso il fatto;
- LIBARDI Massimo , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 2/D; 22/B; 102/A,B in relazione alle rivendi-cazioni dei fatti di cui ai nn. 29 e 30, perchè il fatto non sussiste;
- LONGON Ivano, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis, perchè non punibile a norma dell'art. 309 Incomma n. 2 c.p.;
- MARGINI Paolo, in ordine all'imputazione di cui al capo 42/C perchè il fatto non sussiste;
- MARTUCCI Pietro , in ordine alle imputazioni di cui al capo 1 bis perchè non punibile a norma dell'art.

 309 I^ comma n. 2 c.p.;

 di cui al capo 4/B perchè il fatto non sussiste;

 di cui ai capi 4/A e 102/A,B in relazione alla rivendicazione dei fatti sub nn. 3 e 4, per non aver commesso il fatto;
- MASCHERONI Graziella , in ordine all'imputazione di cui al capo 103, per non aver commesso il fatto ;

- MASPERO Franco, in ordine all'imputazione di cui al capo

 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di
 cui al capo 1), perchè non punibile a norma dell'art.

 309 I^ comma n.2 c.p.;
- MAZZOLA Umberto, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 4/B; 42/C; 102/A,B in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 29, 55, 63, perchè il fatto non sussiste; in ordine alle imputazioni di cui ai capi 4/A; 86; 102/A,B in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 2,3, 4 per non aver commesso il fatto; in ordine all'imputazione di cui al capo 37/G perchè il fatto non costituisce reato;
- MEMEO Giuseppe, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione dei fatti sub n. 44, perchè il fatto non sussiste;
- MEREGALLI Francesco , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 21/A,B,C,D,E, per non aver commesso il fatto ;
- MILESI Giorgio , in ordine all'imputazione di cui al capo 20/C perchè il fatto non sussiste;
- MINERVINO Claudio, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 128/A,B per non aver commesso il fatto e in ordine alle imputazioni di cui ai capi 133/A,B,C,D,E; 134 bis/A per insufficienza di prove;
- MINERVINO Roberto in ordine alle imputazioni di cui ai capi 127/A,B per non aver commesso il fatto e di cui ai capi 133/A,B,C,D,E per insufficienza di prove;
- MIRRA Maurizio, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 44, perchè il fatto non sussiste e di cui al capo 103 bis, per non aver commesso il fatto;

860.

- MORRONE Patrizia, in ordine all'imputazione di cui al capo 134 bis/B per insufficienza di prove;
- MUSCOVICH Antonio, in ordine all'imputazione di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste;
- NAVA Roberto, in ordine all'imputazione di cui al capo
 1 bis, per non aver commesso il fatto;
- PAPARO Ciro, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 42/C e 102/A,B,in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 55, perchè il fatto non sussiste;
- PASINI GATTI Enrico, in ordine all'imputazione di cui ai capi 102/A,B in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 44 e 136, perchè il fatto non sussiste; in ordine alle imputazioni di cui ai capi 141/A,B per non aver commesso il fatto;
- PASSONI Stefano, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1) perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^ comma n. 2 c.p.;
- PASTORI Bruno , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 bis e 125, per non aver commesso il fatto ;
- PERRONE Andrea , in ordine alle imputazioni di cui al capo 87, per non aver commesso il fatto e di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste ;
- -- PESSINA Luciano, in ordine all'imputazione di cui al capo 121/D perchè il reato è estinto per amnistia;
- PIAZZI Alberto, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^ comma n. 2 c.p.;
- PISAPIA Giuliano, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis per non aver commesso il fatto;

861

- PRANDI Massimo , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 47/A,B,C e 52/A,B per non aver commesso il fatto;
- RICARDI Marina , in ordine all'imputazione di cui al capo

 1, perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^ comma

 n. 2 c.p.;

 in ordine alle imputazioni di cui ai capi 11/D;

 42/C; 102/A,B, in relazione alla rivendicazione del
 fatto sub n. 29, perchè il fatto non sussiste;

 in ordine all'imputazione di cui al capo 37/G perchè
 il fatto non costituisce reato;
 in ordine all'imputazione di cui al capo 11/A perche il reato è estinto per amnistia;
- RIVA Valeriano, in ordine all'imputazione di cui al capo

 1 bis, perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^

 comma n. 2 c.p. e in ordine alle imputazioni di cui

 ai capi 29/A,B per non aver commesso il fatto;
- RONCONI » Susanna , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 60/A,B,per insufficienza di prove ;
- ROSSI Giovanni, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis per non aver commesso il fatto;
- ROSSO Roberto , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 60/A,B per insufficienza di prove ;
- ROTARIS Maurizio, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 62/B,C,D per non aver commesso il fatto; di cui al capo 149 perchè il reato è estinto per amnistia;

di cui al capo 103 per insufficienza di prove ;

ROTELLA Franco, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste e di cui al capo 148 perchè, esclusa la sussistenza del delitto di cui all'art. 605 c.p., il reato è estinto per amnistia;

- RUSSO Silveria, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 23/A,B,C,D; 24/A,B,C,D; 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 23, per non aver commesso il fatto;
- RUSSO PALOMBI Bruno , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste ;
- SACCO' Paolo, in ordine all'imputazione di cui al camo 103 bis per non aver commesso il fatto;
- SCAVINO Marco, in ordine a tutte le imputazioni a lui contestate (capi 33/A,B e 102/A,B in relazione al fatto sub n. 33)per non aver commesso il fatto;
- SEGIO Sergio, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 2/D; 4/B; 42/C; 102/A,B, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 29, 30,55, perchè il fatto non sussiste; in ordine alle imputazioni di cui ai capi 3; 4/A e alle relative rivendicazioni contestate ai capi 102/A,B, per non aver commesso il fatto;
- SILVA Giorgio, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste;
- SOLIMANO Nicola, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 33/A,B, per non aver commesso il fatto; di cui ai capi 42/C e 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 55 perchè il fatto non sussiste; di cui ai capi 66/A,B e 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 66 per insufficienza di prove;
- SORELLA Federica, in ordine all'imputazione di cui al capo 44/B, per non aver commesso il fatto;

- SPAGNOLI Antonio , in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis perchè non punibile a norma dell'art.

 309 I^ comma n. 2 c.p. e in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste;
- STEFAN Giovanni , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 11/D e 22/B perchè il fatto non sussiste e in ordine all'imputazione di cui al capo 11/A perchè il reato è estinto per amnistia;
- TAGLIAFERRI Oscar, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 44/A,B,C per non aver commesso il fatto e in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B in relazione alla rivendicazione dei fatti sub nn. 44 e 54 perchè il fatto non sussiste;
- TORRETTI Marilena, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 137/A,B,C per non aver commesso il fatto;
- TOSI Massimo , in ordine all'imputazione di cui al capo 103 bis per non aver commesso il fatto;
- TROLLI Massimo , in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis per non aver commesso il fatto ;
- VALENTINO Giovanni, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 21/A,B,C,D,E per non aver commesso il fatto e di cui al capo 121/D perchè il reato è estinto per amnistia;
- VIARIO Albino, in ordine all'imputazione di cui ai capi 72/A,B per non aver commesso il fatto e di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste;
- VILLA Pietro, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 22/B e 102/A,B in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 30, perchè il fatto non sussiste e in ordine all'imputazione di cui al capo 27/B per non aver commesso il fatto;

864

- VITTORIA Gabriele, in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis perchè non punibile a norma dell'art. 309 I^ comma n. 2 c.p.;
- WACCHER Claudio , in ordine alle imputazioni di cui ai capi 102/A,B perchè il fatto non sussiste ;
- ZANON Franco, in ordine all'imputazione di cui al capo 103 bis per non aver commesso il fatto;
- ZANON Luciano, in ordine all'imputazione di cui al capo 121/D perchè il reato è estinto per amnistia;

-- RINVII A GIUDIZIO --

ORDINA IL RINVIO A GIUDIZIO di tutti gli imputati per tutte le imputazioni per le quali non è stata disposta la separazione del processo ovvero il proscioglimento, davanti alla Corte di Assise di Milano, competente per materia e per territorio, perchè rispondano delle imputazioni loro contestate, con le modificazioni ritenute dal Giudice Istruttore, e precisamente :

- ACHILLI Antonio , per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 1 bis;
- ALBONETTI Carlo, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: 122/A,B,C;
- ALLEVI Giulia , per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 124 ;
- ANSELMI Giulio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 44/A,B,C ; 135/A,B ; 136/A,B ;

- BAGLIONI Enrico, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 16/A,B ; 21/A,B,C,D,E ; 22/A
 23/A,B,C,D ; 26/A,B,C ; 28/A,B,C,D,E,F ;
 29/A,B ; 30/A,B,C,D ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 21, 22, 23, 26) ;
- BALDASSERONI Maurizio, per rispondere delle imputazioni di qui ai capi : 1 ; 27/A,B ; 36/A,B,C ; 47/A,B,C ; 51/A,B,C ; 59 ; 62/A,B,C,D ; 102/A,B (come sopra modificato);
- BALDUCCHI Ernesto , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 103 ; 125 ;
- BARBIERATO Maria Grazia , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 36/A,B,C ; 44/A,B,C ; 47/A,B,C ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione del fatto sub n.36);
- BARBIERI Massimiliano, per rispondere delle imputazioni
 di cui al capo: 12, come trascritto in epigrafe,
 che viene distinto con la lettera A; della
 seguente ulteriore imputazione:
 - capo 12/B: " del delitto p.e p. dall'art. 610 c.p.

 perchè, con violenza consistita nel prendere

 per un braccio Danieli Teresa, impiegata presso il supermercato "G.S." di Bresso, che non
 gli consentiva di usare il microfono del su
 permercato, e nell'allontanarla dall'ufficio

 contro la sua volontà, la costringeva a tol
 lerare l'uso, da parte dell'imputato, del mi
 crofono per la diffusione di un invito a non
 pagare la merce posta in vendita.

 In Bresso, il 10/4/1976 ",

866

e, inoltre delle imputazioni di cui ai capi : 15/A,B,C; 16/A,B; 17/A,B; 18/A,B,C; 19/A,B,C; 20/A,B; 23/A,B,C,D; 25; 27/A,B; 28/A,B,C,D,E,F; 36/A,B,C; 44/A,B,C; 46/A,B; 47/A,B,C; 48/A,B,C; 52/A,B,C; 83; 84; 86; 87; 99/A,B; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione dei fatti sub nn. 18, 23, 25, 36);

- BELLOSI Francesco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 93/A,B ;
- BERTANI Fiammetta, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 48/A,B,C ; 49/A,B ; 50/A,B,C ;
- BEVILACQUA Rocco Ugo , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 103 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 103); 121/A,B,C,E,F;
- BONICELLI Giuseppe, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 99/A,B;
- BORELLI Giulia , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 11/B,C ; 102/A,B (come sopra modificato);
- BORRIELLO Gerardo, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 102/A,B (come sopra modificato);
- BRAMBILLA Elio , per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 1 bis ;
- BRUNI Alessandro, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 12 (come contestato e ora distinto con la lettera A) ; 46/A,B; 47/A,B,C; 52/A,B,C; 54/A,B; 62/A,B,C,D; 66/A,B; 90; 102/A,B (come sopra modificato, in

867

relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 62, 66); 139/A,B;

- BRUNO Fernando, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 1 ;
- CADONI Lucio , per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 1 ;
- CAMAGNI Gian Oliviero, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: 18/A,B,C; 21/A,B,C,D,E; 22/A; 29/A,B; 31/A,B,C,D; 33/A,B; 35/A,B,C,D,E; 37/E,F; 42/A,B; 43/A,B,C,D; 45/A,B,C,D; 55/A,B,C;D; 83; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 18, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 42, 43);
- CAMPARI Marco , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 51) ; 51/A,B,C ; 135/A,B ; 136/A,B; 140 ;
- CERAOLO Attilio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 18/D ; 20/A,B ; 23/Å,B,C,D ; 25 ; 28/A,B,C,D,E,F ; 102/A,B (come sopra modificato) ;
- CICERI Antonello, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1); 93/A; 97/A,B,C; 98;
- CODA Franco, per rispondere delle imputazioni di cui ai ai capi : 1 ; 33/A,B; 35/A,B,C,D,E ; 36/A,B,C; 37/A,B,C,D; 38/B; 39/A,B,C,D; 42/A,B; 43/A,B,C,D; 45/C,D; 102/A,B (come sopra modificato);

- COSTA Eugenio, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 135/A,B ; 138/A,B ;
- COSTA Maurizio, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 91 ; 99/A,B ; 103 ; 125 ;
- COTRUFO Donato, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 20/A,B; 23/A,B,C,D; 28/A,B,C,D,E,F; 102/A,B (come sopra modificato);
- CRIPPA Giuseppe, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 26/A,B,C ; 27/A,B ; 28/A,B,C,D,E,F ; 30/A,B,C,D ; 31/A,B,C ; 32/A,B,C,D ; 35/A,B,C,D,E ; 37/A,B,C,D ; 40/A,B,C ; 44/A,B,C ; 47/A,B,C ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 26, 31, 32, 35) ; 135/A,B ; 138/C ;
- D'ANGELO Alma Chiara, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 11/B,C;
- D'AURIA Lucio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 130/A,B,C,D ; 144/A,B,C,D ;
- DE FEO Domenico, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 103 ; 125 ; 126 ;
- DEL GIUDICE Pietro, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 18/A,B,C ; 102/A,B (come sopra modificato) ; 103 ; 125 ;
- DE LUCA Fernando, per rispondere delle imputazioni di cui cui ai capi : 1 bis ; 12 (come contestato, e ora distinto con la lettera A) ; 28/A,B,C,D,E,F;

 46/A,B; 48/A,B,C; 49/A,B; 50/A,B,C;

 52/A,B,C; 61/A,B; 63/A,B,C; 65/A,B;

 68/A,B,C; 69/A,B,C; 70/A,B,C,D,E; 71/A,B,C;;

 71 bis/A,B,C; 88/A,B; 99/A;

- DE ROSA Franco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 12 (come contestato e ora distinto con la lettera A) ; 15/A,B,C ; 17/A,B ; 18/A,B,C ; 21/A,B,C,D,E ; 22/A ; 45/A,B ; 83 ; 85 ; 121/A,B,C,E,F ; 122/A,B,C ; 102/A,B (come sopra modificato) ;
- DI GAETANO Costanza, per rispondere della imputazione di cui al capo : 1 bis ;
- DOMENICHINI Massimo, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 9 ; 23/A,B,C,D ; 25 ; 27/A,B; 28/A,B,C,D,E,F ; 47/A,B,C ; 48/A,B,C ; 49/A,B ; 50/A,B,C ; 52/A,B,C ; 83 ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 23 e 25) ;
- DONAT CATTIN Marco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 28/A,B ; 38/A,B ; 42/A, 43/A,B,C ; 45/A,D ; 57/A,D ; 58/A,D ; 67/C ;
- FAGIANO Marco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 28/A,B,C,D,E,F; 55/A,B,C,D; 67/A,B,C; 72/A,B;
- FALIVENE Piero, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 103 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 103);

 129/A,B,C,D,E; 144/A,B,C,D; 145/A,B,C;
 146/A,B,C;
- FLRRANDI Mario , per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 62/A ;
- FERRETTI Franco, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 44/D;
- FERRO Renato, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 1 bis ;

870

- FIORETTO Maurizio, per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 137/D (così modificata l'originaria imputazione di cui ai capi 137/A,B,C);
- FOLINI Maurizio, per rispondere delle imputazioni di cui
 ai capi : 17/B,C,D; 103 (per quest'ultimo con la
 sola qualifica di organizzatore);
- FOLLONI Sergio, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 16/A;
- FORASTIERI Diego, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 9 ; 16/A,B ; 28/A,B,C,D,E,F ; 66/A,B 99/A,B ; 102/A,B (come sopra modificato) ;
- FRANZONI Paolo, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 49/A,B ; 50/A,B,C ; 70/A,B,C,D,E;
- FUGA Gabriele, per rispondere dell' imputazione di cui al capo : 1 bis;
- GALMOZZI Enrico , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 2/A,B,C ; 3 ; 4/A ; 5/A,B ; 6/A,B,C ; 7/A,B,C ; 9 ; 10/A,B ; 12 (come contestato e ora distinto con la lettera A) ; 13/A,B,C ; 15/A,B,C ; 17/A,B,C,D ; 23/A,B,C,D ; 28/A,B,C,D,E,F ; 83 ; 99/A,B ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 2, 3, 4, 6, 10, 23) ;
 - GARBAGNATI Giovanni, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 16/A;
 - GATTI Roberto, per rispondere delle imputazioni di cui
 ai capi : 1 ; 12 (come contestato, e ora distinto con la lettera A); 16/A ; 18/D ;
 27/A,B; 28/A,B,C,P,E,F; 44/A,B,C;

essent and a second and a second

871

46/A,B; 47/A,B,C; 48/A,B,C; 52/A,B,C; 53/A; 63/A,B,C; 68/A,B,C; 69/A,B,C; 70/A,B,C,D; 71/A,B,C; 87; 89;

- GEMELLI Andrea, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 137/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato) ; 142/A,B;
- GENESI Renato, per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 137/D;
- GENOVA Leonardo , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 52/A,B,C ; 134/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato);
- GIOINI Angelo, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: 136/A,B; 137/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato); 140; 142/A,B;
- GORLA Francesco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 103 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 103) ; 129/A,B,C,D,E;
 132/A,B,C; 145/A,B,C; 146/A,B,C;
- GOTTIFREDI Gianfranco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 17/A,B,C,D ; 103 ;
- GRAPPIOLO Enrico, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 19/A,B,C;
- GRIMALDI Gabriele, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 1 bis ;
- IANNARELLI Nicola, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 1 bis;
- LEMULO Raffaele, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 28/A,B,C,D,E,F;
- LARONGA Bruno , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 13/A,B,C ; 17/A,B,C,D ; 18/A,B,C ;

872

21/A,B,C,D,E; 22/A; 23/A,B,C,D; 24/A,B,C,D; 26/A,B,C; 27/A,B; 29/A,B; 30/A,B,C,D; 31/A;B;C; 32/A;B,C,D; 33/A,B; 34/A,B,C; 83; 92; 99/A,B; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 18, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34);

- LIBARDI Massimo , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 2/A,B,C ; 6/A,B,C,D ; 18/A,B,C ; 21/A,B,C,D,E ; 22/A ; 23/A,B,C,D ; 26/A,B,C ; 27/A,B ; 28/A,B,C,D,E,F ; 29/A,B ; 30/A,B,C,D ; 31/A,B,C ; 32/A,B,C,D ; 33/A,B ; 34/A,B,C; 35/A,B,C,D,E ; 36/A,B,C ; 37/E,F ; 102/A,B (come sopra modificato, in relarione alla rivendicazione dei fatti sub nn. 2, 18, 21, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) ;
- MAGNANI Alba Donata, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 36/A,B,C ; 46/A,B ; 102/A,B (come sopra modificato) ;
- MANZELLI Paolo, per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 150/B;
- MARANO Mario , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 40/A,B,C;
- MARGINI Paolo , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1) ; 12 (come contestato e ora distinto con la lettera A);

 33/A,B; 35/A,B,C,D,E; 39/A,B,C,D; 42/A,B;

 43/A,B,C,D; 102/A,B (come sopra modificato);

- MARTUCCI Pietro , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 3 ; 5/A,B ; 6/A,B,C,D ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alta rivendicazione del fatto sub n. 6) ;
- MASCHERONI Graziella, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 1;
- MASPERO Franco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: 15/A,B,C; 17/A,B; 23/A,B,C,D; 83; 102/A,B (come sopra modificato);
 - MAZZOLA Umberto , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 2/E ; 3 ; 5/A,B ; 7/A,B,C ; 9 ; 10/A,B ; 13/A,B,C ; 24/A,B,C,D ; 29/A,B ; 31/A,B,C ; 33/A,B ; 35/A,B,C,D,E ; 37/E,F ; 38/B ; 39/A,B,C,D ; 42/A,B ; 43/A,B,C,D ; 45/A,B,C,D ; 55/A,B,C,D ; 56/A,B ; 63/A,B,C; 66/A,B ; 67/A,B,C ; 73/A,B,C,D ; 83 ; 91 ; 93/A ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 10, 31, 33, 35, 37, 42, 43, 66) ;
- MEMBO Giuseppe, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: I bis; 40/A,B,C; 44/A,B,C; 47/A,B,C; 51/A,B,C; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione del fatto sub n. 51); 139/A,B; 143/A,B;
- MEREGALLI Francesco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1); 7/A,B,C; 13/A,B,C; 18/A,B,C; 24/A,B,C,D; 28/A,B,C,D,E,F; 56/A,B; 102/A,B (come sopra modificato);
- MILESI Giorgio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 20/A,B ;

- MINERVINO Claudio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 52/A,B,C ; 103 ; 125 ; 126 ; 129/A,B,C,D,E ; 130/A,B,C,D.; 132/A,B,C ; 137/A,B,C (quest'ultimo cocome sopra modificato) ; 142/A,B ;
- MINERVINO Roberto, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 103 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 103); 729/A,B,C,D,E; 131/A,B; 132/A,B,C; 144/A,B,C,D; 146/A,B,C;
- MIRRA Maurizio , per rispondere delle imputazioni di cui
 ai capi : 1 bis .; 44/A,B,C ; 47/A,B,C ; 51/A,B,C ;
 135/A,B ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione
 del fatto sub n. 51);
- MONDELLI Angela, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 150/A;
- MORELLI Andrea, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 103 ; 125 ; 126 ;
- MUSCOVICH Antonio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1); 55/A,B,C,D; 56/A,B;
- PAGANIN Luciano, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 134/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato);
- PALMERO Piergiorgio, per rispondere alle imputazioni di cui ai capi : 1; 83; 91; 99/A,B; 103; 125;
- PAPARO Ciro, per rispondere delle imputazioni di cui
 ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria
 imputazione di cui al capo 1); 42/A.B

875

43/A,B,C,D; 55/A,B,C,D; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione dei fatti sub nn. 42 e 43);

- PARIS Riccardo, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 9, così riformulato :

capo 9 bis: "del delitto p.e p. dagli artt. 110,

112 n. 1 c.p.; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497,

perchè, in concorso con altre persone, in

numero complessivo superiore a cinque, portava in luogo pubblico varie armi comuni

da sparo ed egli in particolare una pistola, durante un pubblica manifestazione, svoltasi dopo un comizio in piazza Duomo nel

quadro di uno sciopero generale proclamato

da organizzazioni sindacati, manifestazione

conclusasi con l'occupazione della Stazione

Centrale di Milano.

In Milano, il 6/2/1976 " .-

- PASINI GATTI Enrico, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 44/A,B,C ; 47/A,B,C ; 51/A,B,C; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione del fatto sub n.51); 134/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato); 135/A,B; 136/A,B ; 137/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato); 138/C; -139/A,B; 140; 143/A,B;
- PASQUALIN Sonia , per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 124;
- PASSONI Stefano, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: 46/A,B;

- PASTORI Bruno , per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 103 bis, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 103;
- PEDRAZZINI Maurizio, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 73/A,B,C,D ; 122/A,B,C ; 123/A,B,C ;
- PERRONE Andrea, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 63/A,B,C ; 70/A,B,C,D,E ;
- PERUSINI Maria Grazia , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1);

 37/A,B,C,D; 39/A,B,C,D; 45/A,B,C,D;
- PESSINA Luciano , per rispondere delle imputazioni di
 cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria
 imputazione di cui al capo 1);
 24/A,B,C,D; 121/A,B,C,E,F;
- PETRILLI Giulio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 87 ;
- PIAZZI Alberto, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 13/A,B,C;
- PIGNATARO Giovanna, per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 150/B;
- PISAPIA Giuliano, per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 38/A;
- PRANDI Massimo , per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 52/C ;
- RICARDI Marina, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 11/B,C ; 12 (come contestato e ora distinto con la lettera A) ; 18/A,B,C ; 29/A,B; 31/A,B,C,D;33/A,B ; 35/A,B,C,D,E ; 39/A,B,C,D ; 42/A,B ; 43/A,B,C,D ; 83 ;

```
102/A,B (come sopra modificato in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 11, 31, 33, 35, 42, 43);
```

- RIVA Valeriano, per rispondere delle imputazioni di cui
 . ai capi : 19/A,B,C ; 83 ;
- ROSSO Roberto , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 9 ; 27/A,B ; 32/A,B,C,D ; 33/A,B ; 34/A,B,C ; 35/A,B,C,D,E ; 36/A,B,C ; 37/E,F ; 82/A,B,C ; 102/A,B (come sopra modificato) ;
- ROTARIS Maurizio, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1; 62/A ; 92 ;
- ROTELLA Franco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 44/A,B,C ; 47/A,B,C ; 52/A,B,C ; 134/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato) ; 135/A,B ; 138/A,B ; 141/A,B ; 143/A,B ; 147/A,B ;
- RUSSO Silveria, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 21/A,B,C,D,E ; 83 ; 102/A,B (come sopra modificato, in refazione alla rivendicazione del fatto sub n. 21);
- RUSSO PALOMBI Bruno , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 67/A,B,C ; 72/A,B ;
- SANDALO Roberto, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 28/A,B,C,D,E,F; 38/A;
- SEGIO Sergio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 2/A,B,C ; 29/A,B ; 30/A,B,C,D ; 31/A,B,C ; 32/A,B,C,D ; 33/A,B ; 34/A,B,C; 35/A,B,C,D,E ; 36/A,B,C ; 37/E,F ; 38/B ; 42/A,B ; 43/A,B,C,D ; 45/A,B,C,D ; 55/A,B,C,D ; 55/A,B,C,D ; 56/A,B ; 57/A,B,C,D;

878

58/A, B, C, D; 60/A, B; 66/A, B; 67/A, B, C; 73/A, B, C, D; 91; 93/A; 102/A, B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 57, 58, 60, 66);

- SILVA Giorgio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 61/A,B ; 65/A,B ; 70/A,B,C,D,E ; 71 bis/A,B,C ;
- SOLIMANO Nicola , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 28/A,B,C,D,E,F ; 42/A,B ; 43/A,B,C,D ; 45/A,B,C,D ; 55/A,B,C,D ; 56/A,B ; 57/A,B,C,D ; 58/A,B,C,D ; 60/A,B ; 102/A,B (come sopra modificato) in relazione alla rivendicazione dei fatti di cui sub nn. 42, 43, 57, 58, 60) ;
- SORELLA Federica, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 44/A,C;
- SPAGNOLI Antonio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 15/A,B,C ; 29/A,B ; 46/A,B ; 84 ;
- SPINA Giovanni, per rispondere dell'imputazione di cui

 al capo: 16/A;
- STEFAN Giovanni, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: 1, 10/A,B; 11/B,C; 17/B,C,D; 21/A,B,C,D,E; 22/A; 23/A,B,C,D; 26/A,B,C; 31/D; 83; 102/A,B (come sopra modificato); 122/A,B,C;
- TAGLIAFERRI Oscar, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 ; 27/A ; 47/A,B,C ; 51/A,B,C ; 52/A,B,C ; 54/A,B ; 59 ; 62/A,B,C,D ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alla rivendicazione dei fatti sub nn. 51 e 62);

- TOSI Massimo, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi; 1 bis; 47/A,B,C; 135/A,B; 140;
- TROLLI Massimo, per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 38/A;
- VALENTINO Giovanni, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1);

 121/A,B,C,E,F;
- VIARIO Albino, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis ; 63/A,B,C;
- VILLA Pietro , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 21/A,B,C,D,E ; 22/A ; 23/A,B,C,D ; 27/A ; 30/A,B,C,D ; 102/A,B (come sopra modificato, in relazione alle rivendicazioni dei fatti sub nn. 21, 22, 23) ;
- VISCARDI Michele, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 67/A,B,C; 73/A,B,C,D; 93/A;
- VITTORIA Gabriele, per rispondere dell'imputazione di cui al capo : 86;
- WACCHER Claudio, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi ; 72/A,B;
- ZANON Franco, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 142/A,B;
- ZANON Luciano, per rispondere delle imputazioni di cui ai capi : 1 bis (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 1); 17/B,C,D; 21/A,B,C,D,E; 24/A,B,C,D; 45/A,B; 73/A,B,C,D; 121/A,B,C,E,F; 122/A,B,C; 102/A,B (come sopra modificato);

880

ZLZZA Luigi , per rispondere dell'imputazione di cui al capo: 1 bis ed inoltre della seguente ulteriore imputazione :

> " del delitto p.e p. dall'art. 378 c.p. perchè in Milano, nel maggio-giugno 1979, aiutava Marco Barbone, Daniele Laus e Pietro Aresca, già appartenenti alla banda armata "Formazioni Comuniste Combattenti - Squadre armate Proletarie" (conoscendo tale loro qualità e comunque la loro appartenenza a gruppi praticanti la lotta armata) ad eludere le investigazioni dell'Autorità facendo loro leggere i verbali di interrogatorio degli imputati Massimo Battisaldo, Roberto Carcano e Sandra Piroli, arrestati il 27/5/1979 a Como perchè constatassero se vi erano contenute dichiarazioni per loro pregiudizievoli e potessero quindi adottare le iniziative più opportune per sottrarsi alle ricerche";

cos1 modificate le originarie imputazioni
di cui al capo 1 ter ;

- ZOPPI Fabio , per rispondere delle imputazioni di cui ai capi: 137/A,B,C (quest'ultimo come sopra modificato);
- -- SCARCERAZIONI E REVOCHE DI MANDATI DI CATTURA --

ORDINA LA SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI DI CUSTODIA PREVENTIVA di :

- FINI Giovanni (in relazione al mandato di cattura n.921/80-F/1-102 del 2/11/1981);

881

- CICERI Antonello (in relazione all'ordine di cattura n.2924/80-D del 4/12/1980, al mandato di cattura n. 921/80=F/1-102 del 2/11/1981 e al mandato di cattura n. 921/80=F/97-98 del 7/7/1981). -

ORDINA LA SCARCERAZIONE di :

- ALFIERI Vittorio, in relazione all'ordine di cattura

 n. 126222/80-B del 12/11/1980 e al mandato di cattu
 ra n. 921/80-F/47 del 15/6/1981, in conseguenza

 della pronuncia di proscioglimento;
- BORRIELLO Gerardo , in relazione al mandato di cattura

 n. 921/80-F/62 del 21/12/1981 in conseguenza della

 ritenuta diversa qualificazione del fatto : -
 - DISPONE la revoca dell'ordine di cattura n.140105780-B del 22/12/1980 nei confronti di :
- FERRO Renato;
 e la revoca del mandato di cattura n.1062/80-F del
 17/1/1981 nei confronti di:
- ZEZZA Luigi

-- EMISSIONE DI MANDATI DI CATTURA --

- DISPONE l'emissione dell'obbligatorio mandato di cattura, a norma dell'art. 375 II^ comma c.p.p., nei confronti
- RUSSO Silveria, per le imputazioni di cui ai capi 21/A,B,C,D,E ;

882

- MIMERVINO Roberto, per le imputazioni di cui ai capi
 131/A,B;
- GEMOVA Leonardo e PASINI GATTI Enrico, per le imputazioni di cui ai capi 134/A,B,C;
- ANSELMI Giulio, CAMPARI Marco, GIOINI Angelo,
 PASINI GATTI, Enrico, per le imputazioni di cui ai
 capi 136/A,B;
- BRUNI Alessandro, MEMEO Giuseppe, PASINI GATTI Enrico, per le imputazioni di cui ai capi 139/A,B;
- CAMPARI Marco , GIOINI Angelo , PASINI GATTI Enrico ,
 TOSI Massimo , per le imputazioni di cui al capo 140 . -

-- LIBERTA' PROVVISORIE --

CONCEDE la libertà provvisoria a

- BARBIERI Massimiliano ;
- CICERI Antonello (in relazione all'imputazione di cui al capo 93/A);
- COSTA Eugenio ;
- DE LUCA Fernando ;
- LIBARDI Massimo ;
- PASSONI Stefano ;
- RIVA Valeriano ;
- ROTELLA Franco ;
- ZANON Franco;
- ZOPPI Fabio .

883

ORDINA LA SCARCERAZIONE di TUTTI i predetti imputati se non detenuti per altra causa

DISPONE che i medesimi si presentino una volta alla settimana presso il Commissariato di P.di S. territorialmente competente in relazione al luogo del loro domicilio. -

Milano, 3 giugno 1982. -

il cancelliere (ollavio/Cacudieri)

IL GIUDICE ISTRUTTORE dott. ELENA PACIOTTI

Depositato in Cancelleria oggi - 3 GIU. 1982

I N D I C E

	GLI IMPUTATI	pag	. 1	- 15
	LE IMPUTAZIONI	. 11	16	-1 32
- CAP. I^	PREMESSE		•	
- § 1	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	Ħ	133	-1 41
- § 2	LE FONTI DI PROVA	H.	142	-146
- § 3	DETENZIONE E LIBERTA' DELI IMPUTATI	11	147	- 1 51
- CAP.II^	LE BANDE ARMATE			
- § 1	IL DELITTO DI BANDA ARMATA	11	152	-1 61
- § 2	ORGANIZZATORI E PARTECIPI	11	162	-170
- § 3	IL RECESSO DALLA BANDA ARMATA	11	171	-177
- § 4	LA BANDA ARMATA "PRIMA LINEA"	11	1 78	-201
- § 5	LA BANDA ARMATA "CO.CO.RI-METROPOLI"	"	202	-231
- CAP.III'	I SINGOLI EPISODI			
	CRIMINOSI			
	(La numerazione dei paragrafi corrisponde a quella dei relativi capi di imputazio- ne per la quale vedi nota a pag.131) -			
- § 2	••••••	" 2	232 -	-234
- § 3 - 4	1	" (235 -	-238
- § 5	***************************************	" 2	239 -	'
- § 6	•••••	" 2	240 -	-241
- § 7	••••••	"11 2	242 -	- 243 ′
- § 9	••••••	11 2	244 -	-247
- § 10	•	" 2	248 -	-249
- § 11	••••••	" 2	250 -	-251
- § 12		" 2	2 52 -	254
- § 13	***************************************	" 2	255 -	-256
- § 15	***************************************	" 2	25 7 -	-258
- § 16	•••••	" 2	259 -	-260

- I 1 -

					Gyts,
- \$ 17	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			pag.	261 -264
- Ç 18	••••••			11	265 –267
- § 19	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		11	268 –26 9
- § 20	• • • • • • • • • • • •			11	270 –271
- § 21 -	22	• • • • • • • • • •		11	272 – 275
- § .23		• • • • • • • • • •		*1	276 - 277
- § 24	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		278 -280
- § 25		• • • • • • • • •		n	281 – 282
- § 26	• • • • • • • • • • • •	•••••		11	283 -284
- § 27	•••••	• • • • • • • •		ŧŧ	285 – 293
- § 28		• • • • • • • • •		**	294 – 298
§ 29				. **	299 –3 00
- § 30	• • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • •	11	301 -302
- § 31		*****		11	303 -304
- § 32	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			11	305
- § 33		••••	·	11	306 -308
- § 34		• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	. 11	309 -310
- § 3 5	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •		11	311 -313
- § 36	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	••••••	11	314 -316
- § 37	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		11	317 -322
- § 38		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		11	323 -335
- \$ 39			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		336 -339
- § 42 -	43	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •	11	340 -344
- § 44	• • • • • • • • • • • • •	••••			345 -350
- § 45		•••••		11	351 -352
- § 46	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • •	n	353 -3 54
- § 47		• • • • • • • • • •		11	355 -357
- § 48	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	•	11	358 -359
- § 49		• • • • • • • • •	<i>t</i>	11	360
- § 50		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11	361
- § 51				11	362 -366
- § 52		• • • • • • • • •		11	366 -371
- § 53		• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	11	372 -373

- III -

- § 54	ag.	374 - 375
- § 55	n .	376 - 378
- § 56	11	379 - 3 80
- § 57 - 58	н	381 - 386
- § 59	Ĥ	387
- § 60	II .	388 - 390
- § 61	11	391 – 3 93
- § 62	11	394 - 402
- § 63	rı .	403 - 404
- § 65	11	405
- § 66	11	406 - 408
- § 67	\$ 1	409 - 411
- § 68	íi .	412 - 413
- § 69	11	114
- § 70		415 - 416
- § 71	" .	417 - 418
- § 71 bis	н	419 - 420
- § 72	11	421 - 422
- § 73	11	423 - 424
- § 82	n ,	425 - 426
- § 83	11	427 - 429
- § 84	••	430 - 431
- § 85	11 .	432
- § 86	" ,	433 - 434
- § 87	n .	435 - 436
- § 88	Η.	437
- § 89		438
- § 90	н ,	439 - 440
- § 91	"	441 - 442
- § 92	11 4	443
- § 93	11 /	444 - 445
- § 97 - 98	" ,	146 - 448

* **	
 ΙV	-

<u>- ६</u> 99	•••••	pag.	449 - 450
- \$ 102	••••••	*1	451 - 461
- \$ 121	••••••	н	162 - 464
- \$ 122		11	465 - 466
-,§ 123	•••••	H	167 - 468
- §·124	••••••	11	469 - 470
- § 125	•••••	"	471 - 476
- § 126			477 - 478
- \$ 127	••••••	.11	479 - 480
- § 128	•••••	11	481 - 482
- § 129	•••••	. 11	483 - 485
- § 130	•	11	486 - 488
- § 131	•••••	11	489 - 491
- § 132		**	492 - 494
- § 133	••••••	"	495 - 497
- § 134	••••••	u .	498 - 500
- § 134 bi	s	11	501 – –
- § 135	••••••	"	502 - 504
- § 136		11	505 - 506
- § 137		**	507 - 510
- § 138		"	511 - 512
- § 139	•••••	"	513 - 514
- § 140	•••••••	"	515 - 518
- § 141	••••••	H ₂	519 - 520
- § 142	•••••••	**	521 - 522
- § 143	••••••	u T	523 - 524
- 114	••••••	11	525 - 52 6
- 5 145	••••••	11	527
- § 146	••••••	H	528
- § 147	•••••	11	529
- \$ 148	••••••	. "	530 - 531
- § 149		. 0	532
- § 150		11	533 - 535
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9

– v -

- CAP. IV LE RESPONSABILITA DEI SINGOLI IMPUTATI

- § 1	- ACHILLI Antonio	pag.	536 - 538
- § 2	- ALBONETTI Carlo	11	539
- § 3	- ALFIERI Vittorio	11	540
- § 4	- ALLEVI Giulia	"	541
- § 5	- ANDREASI Anna	11	542
- § 6	- ANSELMI Giulio	H	543 - 544
- § 7	- AZZARONI Alfredo	11	545
- § 8	- BAGLIONI Enrico	11	546 - 5 51
- § 9	- BALDASSLRONI Maurizio	# .	552 - 553
- § 10	- BALDUCCHI Ernesto	11	554 - 556
- § 11	- BARBIERATO Maria Grazia	11	557 - 558
- § 12	- BARBIERI Massimiliano	. 11	559 - 564
- § 13	- BELLOSI Francesco		565 - 566
- § 14	- BERTANI Fiammetta	11	567 - 568
- § 15	- BEVILACQUA Rocco Ugo	,11	569 - 571
- § 16	- BONICELLI Giuseppe	Ħ	572
- § 17	- BORELLI Giulia	W, .	573 - 574
- § 18	- BORRIELLO Gerardo		575 - 576
- § 19	- BRAMBILLA Elio	11	57 7 - 578
- § 20	- BRUNI Alessandro	11	579 - 581
- § 21	- BRUNO Fernando	Ħ	582 - 583
- § 22	- CADONI Lucio	11	584
- § 23	- CAMAGNI Gian Oliviero	11	585 - 587
- § 24	- CAMPARI Marco	н	588 - 589
- § 25	- CARIBONI Stefano	11-	590
- § 26	- CERAOLO Attilio	. 0	591 - 592
- § 27	- CICLRI Antonello	11.	593 - 596
The second secon		ti	59 7 59 8
			599 - 600
- § 30	- COSTA Maurizio	11	601, - 602
- § 31	- COTRUFO Donato	11	603

41.5			and the second										
				- v	I -		,						
						•	•	ë,		. •			e.
_	ξ	32	- CRIPP		•					pag.	60-1		606
_	\{	33	- D'AIIG	ELO A	lma	•••••	• • • • •		• • •	81	607	-	-
-	Ę	34	- D'AUR	IA L	ucio .		• • • • •	• • • • • •		U.	608	-	609
_	Ş	35	- DE FE	O Do	menico	• • • • •		• • • • • •	••.	11	61 O	_	611
	S	36	- DEL G	IUDIC	E Pi€	etro.	• • • • •		•••	. 11	612		616
_	Ę	37	- DE LU	CA F	ernand	lo	• • • • •		• • •		617	<u>.</u>	619.
	Ş	38	- DE RO	SA F	ranco	• • • •	••••			**	620	-	622
-	ξ	39	DI GA	etan o	Cost	tanza	• • • •			. #	623	-	.624
_	Ş	-10	- DOMEN	ICHIN	I Mas	ssimo	• • • •	• • • • •	• • • •	111	625		626
	ું	41	- DONAT	CATT	IN Ma	arco	••••	• • • • • • •		11	627		628
-	Ş	42	- FAGIA	и оп	arco		• • • • •			Н,	629	_	-
_	ξ	43	- FALCO	NE C	ipria	io	••••	•••••		11	630	-	-
	ξ	41	- FALIV	ein e	Piero				• • •	11	631	-	632
-	§.	45	- FERRA	NDI	Mario	• • • •				0 1	633	-	
	Ş	46	- FERRE	TTI	France	· · ·	• • • • •			. 11	634		635
-	Ş	.47	- FERRO	Ren	ato .	• • • • •	• • • • •	• • • • • •		11	636		637
-	Ş	48	- FINI	Giov	anni	• • • • •		• • • • • •		u	63 8	`-	639
	§	49	- FIORE	TTO	Mauri	zio .				11 -	640	***	
_	Ş	50	- FOGAG	NOLO	Paole	· · · ·	••••	• • • • • •		11	641	_	- · .
_	. §	51	- FOLIN	I Ma	urizi	o ,		••••	••••	If	642		643
_	Ę	52	- FOLLO	NI S	ergio	<i>.</i> "• • •		• • • • • •		11	644		-
	·§	53	- FORAS	TIERI	Die	go .	•••••		• • • •	31	645	-	-
_	ŝ	54	- FRANZ	ONI	Paolo	• • • •			• • • •	11	646	. -	647
-	. Ş	55	- FUGA	Gabr	riele	• • • •			• • • •	Ħ	648	-	670
	Ş	56	- GALMO	ZZI	Enric	o ·		•••••		11	671	-	673
-	. Ş	57	- CARBA	GN ATI	Cio	vanni	• • • •		• • • •	."	674	_	-
-	· §	58	- CAROF	ALO	Carlo				••••	11	675	_	
	ŝ	59	- CATTI	Rol	perto	••••				n	676	-	678
-	- ŝ	60	- GEMEL	LI A	udrea	• • • •		• • • • •	• • • •	"	679	-	***
	- Ş	61	- CEILES	I Re	enato	• • • • •		• • • • •	<i></i>	H	680	_	-
	. Ş	62	- GELLOV	'A Le	eonard	o				**	681		_
-	- §	63	- GIOIN	I An	gelo			• • • • • •		n	682	-	-
	8	61	Cottecc	ur c	'anl o					91	683	_	_

- V I I -

- § 65	- GORLA Francesco	pag.	684 - 686
- § 66	- COTTIFREDI Gianfranco	11	687 - 688
- § 67	- GRAPPIOLO Enrico	11	689
- § 68	- CRIMALDI Gabriele	11	690
- § 69	- GUSSONI Aldo	n :	691 - 692
- § 70	- IACONIS Pasquale	11	693 - 694
- § 71	- IANNARELLI Nicola		695 - 696
- § 72	- IEMULO Raffaele		697
- § 73	- LARONGA Bruno	n,	698 - 700
- § 74	- LEGGERINI Emilio	11	701
- § 75	- LIBARDI Massimo	ii	702 - 705
- § 76	- LONGON Ivano	11	706 - 707
- § 77	- MAGNANI Alba Donata	11 .	708 - 709
- § 78		11 8	710
- § 79	- MARANO Mario	11	711
- § 80	- MARGINI Paolo		712 - 713
- § 81	- MARTUCCI Pietro	<u>y</u>	714 - 715
- § 82	- MASCHERONI Graziella	.11	716 - 719
- § 83	- MASPERO Franco	*	720 - 721
- § 84	- MAZZOLA Umberto	ŧi	722 - 725
- § 85	- MLMEO Giuseppe	н	726 - 727
- § 86	- McRegalli Francesco	11	728 - 729
- § 87	- MILESI Giorgio	11	730
- \$ 88	- MINERVINO Claudio	16	731 - 734
- § 89	- MINERVINO Roberto	11 -	735 - 736
- § 90	- MIRRA Maurizio	**	737 - 738
- § 91	- MONDELLI Angela	u .	7 3 9
- § 92	- MORAHDI Giovanni Battista	u 1	740
- § 93	- MORLLLI Andrea	11	741 - 742
- § 94	- MORROWE Patrizia	, 11	743
- § 95	- MUSCOVICH Antonio	111	744 - 745
- § 96	- NAVA Roberto	11	746
- § 97	- PACAMIN Luciano	. 11	747

- v111 -

- § 98	- PALMERO Piergiorgio	pag.	748 - '	749
- § 99	- PAPARO Ciro	H,	750 - 1	751
- § 100	- PARIS Riccardo	"	752 - '	75 3
- § 101	- PASINI GATTI Enrico	11	754 - '	756
- §' 102	- PASQUALIN Sonia	11 .	757 –	
- § 103	- PASSONI Stefano	11	758 -	761
- § 104	- PASTORI Bruno	11	762 -	764
- § 105	- PEDRAZZINI Maurizio	- 11	765 –	_
- § 106	- PERRONE Andrea	11	766 –	-
- § 107	- PERUSINI Maria Grazia	11	7.67 -	
- § 108		**	768 -	_
- § 109	- PETRILLI Giulio	111	769 - 1	770
- § 110	- PIAZZI Alberto	11	771 -	
- § 111	- PIGNATARO Giovanna	11	772 -	
- § 112	- PISAPIA Giuliano	##	773 -	777
- § 113	- PRANDI Massimo		778 -	- ',
- § 114	- RICARDI Marina	**	779 - 1	781
- § 115	- RIVA Valeriano	**	782 - 1	784
- § 116	- RONCOVI Susanna	-	785 –	-
- § 117	- ROSSI Giovanni	-	786 -	_
- § 118	- ROSSO Roberto	-	787 -	788
- § 119	- ROTARIS Maurizio		789 -	791
- § 120	- ROTELLA Franco		792 -	794
- § 121	- RUSSO Silveria	-	795 🗝	- '
- § 122	- RUSSO PALOMBE Bruno	-	796 –	
- § 123	- SACCO' Paolo	-	797 –	•
- § 124	- SANDALO Roberto		798 –	· <u> </u>
- § 125	- SCAVINO Marco	-	799 –	-
- § 126	- SLGIO Sergio	-	800 -	803
§ 127	- SILVA Ciorgio	-	804 -	805
- § 128	- SOLIMANO Nicola	-	806 -	807
- § 129	- SORELLA Federica	-	808 -	-
- § 130	- SPAGNOLI Antonio	-,	809 -	810

- IX -

- § 131	- SPINA Giovanni	pag.	811	-	-
- § 132	- STEFAN Giovanni	**	812		813
- § 133	- TAGLIAFERRI Oscar	н,	814	 .	815
- § 134	- TIBALDI Mario	11 -	816	<u>.</u>	817
- № 135	- TORRETTI Marilena	*1	818	_	
- § 136	- TOSI Massimo		819	- .	820
- § 137	- TROLLI Massimo	**	821		822
- § 138	- VALENTINO Giovanni		823	_	824
- § 139	- VIARIO Albino	u	825		826
- § 140	- VILLA Pietro	**	827	-	
- § 141	- VISCARDI Michele	11	828	_	
- § 142	- VITTORIA Gabriele	\$1	829	-	
- § 143	- WACCHER Claudio	91	830		, pour
- § 144	- ZANON Franco	• •	831	-	832
	- ZANON Luciano	,tt	833		834
- § 146	- ZERBINI Giovanni Battista	11	835	_	
- § 147	- ZEZZA Luigi	, н	836	_	846
- § 148	- ZOPPI Fabio	**	847	-	848
		•			
	DISPOSITIVO	11	849		883
				•	
******	**************************************		****	**	*****
	*****************************	***			
